




DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA



Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto

Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario

Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza

A.A. 2012-2013

“CAPORALATO”, INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO.

Disciplina penale.

Relatore: Ch.mo Prof. Silvio Riondato

Correlatore: dott. Rocco Alagna

Laureando: Alberto Giuliani

Matricola: 597156

A mia mamma Francesca, vivente in Cristo

A Jessica

Ringraziamenti

Un vivo ringraziamento anzitutto al relatore Ch.mo Prof. Silvio Riondato dell'Università degli Studi di Padova, per aver creduto sin dall'inizio nel valore della ricerca svolta ed aver coordinato con professionalità, puntualità ed estrema disponibilità la scrittura dell'elaborato.

Un ringraziamento poi al dott. Rocco Alagna dell'Università degli Studi di Padova, per il contributo offerto alla ricerca in qualità di correlatore.

Un sentito ringraziamento va poi alla dott.ssa Chiara Candiotto dell'Università degli Studi di Padova, per la disponibilità e la professionalità profuse nella revisione dell'elaborato negli ultimi mesi, condotta con precisione certosina.

Un ringraziamento infine al personale della biblioteca della Sezione di Diritto e Procedura Penale del Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario della Scuola di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Padova e in particolare alla sig.ra Carmen Badon, per la disponibilità e la collaborazione nella ricerca e nella consultazione del materiale bibliografico.

SOMMARIO

Il fenomeno del c.d. “caporalato”: aspetti sociologici, economici, morali, politici. Il bene giuridico e il profilo della tutela penale

1. Il fenomeno del c.d. “caporalato”: un inquadramento generale	21
2. Il primo rapporto FLAI CIGL su Agromafie e “caporalato” del dicembre 2012: i dati statistici e le aree soggette al rischio di “caporalato”	24
3. La c.d. “funzione sociale” svolta dal “caporalato”	26
4. Il caporalato come offesa alla Costituzione	28
5. Il caporalato come offesa specifica alla dignità umana e come forma di negazione dell’individuo	32
6. Il caporalato come offesa alla leale concorrenza tra le imprese.....	33
7. Il bene giuridico e il profilo della tutela penale	34
8. L’oggetto e il metodo dell’analisi del fenomeno del “caporalato”	36

CAPITOLO I

L’evoluzione normativa in materia di intermediazione, interposizione e somministrazione di lavoro

1. Il reato di esercizio della mediazione in violazione delle norme sul collocamento della manodopera (art. 27 l. 29 aprile 1949, n. 264)	40
1.1. Le modifiche introdotte dalla l. 28 febbraio 1987, n. 56: in particolare la previsione della confisca del mezzo di trasporto adoperato	45
2. Il reato di illecita interposizione e intermediazione di manodopera (artt. 1 e 2 l. 23 ottobre 1960, n. 1369): inquadramento sistematico.	47
2.1 L’inquadramento sistematico della norma	47
2.2 Analisi dell’ipotesi di reato di illecita intermediazione ed interposizione di manodopera	48
2.3. La struttura e i soggetti del reato	49

2.4. La condotta.....	50
3. (segue) La nozione di pseudo-appalto e i problemi applicativi rispetto alle c.d. false cooperative di facchinaggio	54
3.1. La nozione di pseudo-appalto	54
3.2. Il problema delle c.d. “cooperative di facchinaggio”	57
4. Una prima breccia nel divieto assoluto di intermediazione ed interposizione: le pronunce della Corte di Giustizia della Comunità Europea sul contrasto della normativa con i principi in materia di monopolio del Trattato CE e l’introduzione del lavoro interinale (art. 1 l. 24 giugno 1997, n. 196).....	59
4.1. Le pronunce della Corte di Giustizia della Comunità Europea.....	59
4.2. L’introduzione del contratto di lavoro interinale (art. 1 l. 24 giugno 1997, n. 1996) ...	63
5. Il nuovo quadro sanzionatorio introdotto dalla riforma del mercato del lavoro (d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276): i principi ispiratori della riforma	67
6. Il reato di esercizio non autorizzato dell’attività di intermediazione (art. 18, comma 1, terzo periodo, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276)	70
6.1. La definizione di attività di intermediazione.....	70
6.2. I beni giuridici tutelati	71
6.3. La struttura del reato e l’elemento soggettivo	71
6.4. La condotta: i profili di criticità del dettato normativo	71
6.5. Le circostanze aggravanti ed attenuanti	73
6.6. La confisca del mezzo di trasporto adoperato	74
7. Il reato di esercizio non autorizzato delle attività di ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale (art. 18, comma 1, quinto periodo, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276).....	75
7.1. La struttura del reato e l’elemento soggettivo	75
7.2. I beni giuridici tutelati	76
7.3. La condotta.....	76
8. I reati di somministrazione non autorizzata e di utilizzazione illecita (art. 18, comma 1, primo periodo, e comma 2, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276).....	77

8.1. Le pene previste	77
8.2. Il bene giuridico tutelato	79
8.3. La struttura dei reati e l'elemento soggettivo	79
8.4. Le circostanze aggravanti ed attenuanti	81
9. Il reato di somministrazione fraudolenta (art. 28, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276).....	83
9.1. Un primo profilo di criticità: il rapporto con il reato di somministrazione abusiva di manodopera di cui all'art. 18, comma 1, primo periodo, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.	83
9.2. Un ulteriore profilo di criticità: l'elemento soggettivo	84
9.3. La struttura del reato	86
9.4. La pena prevista	86
10. Il reato di illecita imposizione di oneri in capo ai lavoratori (artt. 11 e 18, commi 4 e 4-bis, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276)	88
10.1. Il bene giuridico tutelato	88
10.2. La condotta.....	88
10.3. La pena accessoria.....	89
11. I reati di appalto e distacco illecito e di appalto e distacco fraudolento (art. 18, comma 5-bis e art. 28, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276).....	91
11.1. Il reato di appalto illecito (art. 18, comma 5-bis d.lgs. n. 276 del 2003)	91
11.2. Il reato di distacco illecito (art. 18, comma 5-bis d.lgs. n. 276 del 2003).....	92
11.3. I reati di appalto fraudolento e distacco fraudolento (art. 28 d.lgs. n. 276 del 2003) .	93
12. Questioni di diritto intertemporale: i rapporti tra i reati di mediazione illecita (art. 27 l. n. 264 del 1949) e di illecita intermediazione ed interposizione (artt. 1 e 2, l. n. 1369 del 1960) ed il nuovo quadro sanzionatorio introdotto dal d.lgs. n. 276 del 2003	94
12.1. La tesi avanzata dal Tribunale di Ferrara	94
12.2. La tesi della Corte di Cassazione	95
13. Confisca o sequestro del mezzo di trasporto: questioni problematiche	98
14. Il bene giuridico tutelato alla luce dell'evoluzione normativa in materia di intermediazione ed interposizione nei rapporti di lavoro.....	101

CAPITOLO II

LA tutela penale dei lavoratori stranieri alla luce della normativa interna ed internazionale

1. I precedenti normativi: le Convenzioni ILO n. 97 del 1949 e n. 143 del 1975 sui lavoratori migranti e il reato di intermediazione di movimenti illeciti di lavoratori extracomunitari migranti (art. 12 l. 30 dicembre 1986, n. 943)	105
1.1. Le Convenzioni ILO a tutela dei lavoratori migranti e la ratifica in Italia ad opera della l. 30 dicembre 1986, n. 30	105
1.2. Il delitto di intermediazione illecita di movimenti clandestini di lavoratori migranti ai fini dell'occupazione (art. 12, l. 30 dicembre 1986, n. 943)	109
2. Il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 3 d.l. 30 dicembre 1989, n. 416) e le modifiche operate in sede di conversione dalla l. 28 febbraio 1990, n. 39	115
2.1. La struttura del reato	116
2.2. (<i>segue</i>) Il coordinamento con il reato di illecita occupazione di stranieri irregolari... ..	118
2.3. L'illecito amministrativo a carico dei vettori che trasportano stranieri in posizione irregolare	119
3. L'Accordo di Schengen e l'incidenza delle convenzioni del 1985 e del 1990 sulla normativa penale interna: la l. 30 settembre 1993, n. 388	120
4. Il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina nella versione originaria (art. 12 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286).....	122
4.1. La struttura del reato	123
4.2. La c.d. "scriminante umanitaria" e le circostanze aggravanti	124
4.3. Il reato di favoreggiamento della permanenza irregolare dello straniero sul territorio dello Stato.....	125
5. Analisi delle modifiche apportate all'articolo 12 e del novero attuale delle fattispecie di reato previste	127
5.1. In particolare: le modifiche apportate dalla l. c.d. "Bossi-Fini"	127
5.2. (<i>segue</i>) Le modifiche apportate dalla l. 14 febbraio 2003, n. 34 di ratifica della Convenzione internazionale delle Nazioni Unite siglata a New York il 15 dicembre 1997 per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo	129

5.3. (segue) Le modifiche più recenti: le riforme attuate negli anni più recenti	130
6. Il reato di illecita occupazione di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno (art. 22 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) e le recenti modifiche introdotte dal d.lgs. 16 luglio 2012, n. 109.....	132
6.1. La struttura del reato	133
6.2. I rapporti con il reato di favoreggiamento della permanenza irregolare di stranieri sul territorio dello Stato	134
6.3. Le recenti modifiche apportate dal d.lgs. n. 109 del 2012 e l’attuazione della Direttiva Europea sullo sfruttamento lavorativo di cittadini stranieri	135
7. Le misure dell’Unione Europea contro il caporalato e lo sfruttamento del lavoro degli stranieri: in particolare la Direttiva 2009/52/CE.....	137
7.1. I principi ispiratori della Direttiva.....	137
7.2. Le sanzioni da adottare nei confronti delle persone fisiche	138
7.3. Le sanzioni da adottare nei confronti delle persone giuridiche.....	139
8. Riflessioni conclusive sull’evoluzione del bene giuridico tutelato: il passaggio dalla salvaguardia dell’ordine pubblico alla protezione della persona e della dignità del lavoratore straniero	142

CAPITOLO III

L’INSUFFICIENZA DI tutela del delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù rispetto al fenomeno del c.d. “caporalato”

1. La nozione di “schiavitù” prevista dalla versione originaria del codice penale del 1930..	147
2. L’incentivo all’allargamento della tutela penale da parte delle fonti internazionali: in particolare la Convenzione di Palermo del 2000 e le nozioni di “ <i>Smuggling of migrants</i> ” e “ <i>Trafficking in persons</i> ”	153
3. Il nuovo delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù di cui all’art. 600 c.p. dopo le modifiche introdotte dalla legge 11 aprile 2003 n. 228.....	156
3.1. L’elemento oggettivo: la condotta.....	157
3.2. La forma del reato	160

3.3. L'elemento soggettivo.....	161
3.4. Circostanze aggravanti ed attenuanti.....	161
3.5. Il quadro delle pene accessorie.....	162
3.6. (<i>segue</i>) La previsione della responsabilità amministrativa degli enti da reato relativamente ai reati esaminati.....	163
3.7. Gli istituti procedurali relativi al delitto in commento.....	163
4. L'associazione per delinquere diretta alla commissione dei delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi.....	167
5. Il concorso con i reati di Tratta di persone ed Acquisto e alienazione di schiavi di cui agli articoli 601 e 602 del codice penale.....	170
6. Le istanze di riforma avanzata dall'Unione Europea.....	173
6.1 L'Azione Comune del 24 febbraio 1997 contro il traffico di esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei minori.....	173
6.2 Le Azioni Comuni del 1998 contro il riciclaggio di denaro e verso l'adozione di misure coordinate per il congelamento, sequestro e confisca degli strumenti e dei proventi di reato.	173
6.3 L'Azione Comune del 2001 verso il coordinamento nel riconoscimento dei diritti delle vittime della tratta e della riduzione in schiavitù.	174
6.4. La Decisione quadro del 19 luglio 2002 in materia di lotta alla tratta degli esseri umani.....	175
6.5. La Convenzione del Consiglio d'Europa di Varsavia sulla lotta contro la tratta di esseri umani del 16 maggio 2005.....	175
6.6. La Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, conclusa a Lanzarote il 25 ottobre 2007.....	176
6.7 La direttiva 2011/36/UE sulla prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani.....	180
7. Il bene giuridico tutelato dal reato di riduzione o mantenimento in schiavitù e dai reati di tratta di persone ed acquisto e alienazione di schiavi: la personalità individuale.....	183
8. L'insufficienza di tutela dei reati di riduzione in schiavitù rispetto al fenomeno del "caporalato": in particolare l'analisi di una sentenza del G.U.P. di Bari.....	187

CAPITOLO IV

La genesi normativa del nuovo reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all’art. 603-bis del codice penale

1. Il primo disegno di legge presentato al Senato dal governo Prodi nel 2006: un nuovo reato di sfruttamento dei lavoratori all’interno del delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù di cui all’art. 600 del codice penale.....	193
2. Le modifiche apportate dalle Commissioni al Senato ed il nuovo reato di grave sfruttamento dell’attività lavorativa di cui all’art. 603-bis del codice penale.....	198
3. Le proposte di legge A.C. 1220, A.C. 1263 e A.C. 3527 del biennio 2008-2010: le misure della responsabilità degli enti collettivi ed estorsione aggravata contro il fenomeno del “caporalato”.....	203
4. Il disegno di legge A.S. 2584 del 1 marzo 2011 e l’introduzione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro all’art. 603-bis del codice penale.....	208
5. Il disegno di legge A.C. 4469 e la modifica del delitto di illecita intermediazione di manodopera di cui all’art. 18 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276	212
6. Il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 e il nuovo delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro all’art. 603-bis del codice penale	215

CAPITOLO V

Il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 603-bis c.p.)

1. Il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 ed il nuovo art. 603-bis del codice penale.....	219
2. I soggetti del reato e l’elemento soggettivo	221
2.1. Il soggetto intermediario: il c.d. “caporale”	221
2.2. Il concorso del datore di lavoro utilizzatore della manodopera	224
2.3. Il soggetto passivo del reato	226
2.4. L’elemento soggettivo del reato	227
3. La struttura del reato e la condotta tipica	228
3.1. Lo svolgimento di un’attività organizzata di intermediazione.....	228
3.2. Il reclutamento della manodopera e l’organizzazione dell’attività lavorativa	229
3.3. Le singole modalità della condotta: violenza, minaccia ed intimidazione.....	231

3.4. L'approfittamento dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori	233
4. (<i>segue</i>) La condotta: lo sfruttamento dei lavoratori	235
4.1. La sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato	236
4.2. La sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie.....	238
4.3. La sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale.....	239
4.4. La sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.	241
5. La pena principale e le circostanze aggravanti.....	243
5.1. Il fatto che il numero dei lavoratori sia superiore a tre	243
5.2. Il fatto che uno o più soggetti siano minori in età non lavorativa.....	244
5.3. L'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.....	244
6. Gli istituti procedurali concernenti il delitto in commento: prospettive <i>de iure condendo</i>	246
6.1. La competenza e la procedibilità.....	246
6.2. L'assunzione di informazioni da parte degli organi di polizia e giudiziari.....	246
6.3. La durata delle indagini preliminari e l'incidente probatorio	247
6.4. Norme concernenti la fase del dibattimento.....	248
6.5. Accesso al patrocinio gratuito	248
6.6. Limitazioni all'accesso al patteggiamento	249
6.7. Arresto in flagranza, fermo di indiziato di delitto e misure cautelari personali.....	249
7. I rapporti con altri reati.....	251
8. Il bene giuridico tutelato	252
8.1. La tutela della dignità umana e della personalità individuale	252

8.2. La tutela della concorrenza tra le imprese.....	254
--	-----

CAPITOLO VI

Il quadro delle pene accessorie previste per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 603-ter c.p.)

1. L'introduzione dell'art. 603-ter nel codice penale.....	257
2. L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese.....	259
2.1. Inquadramento generale della pena accessoria	259
2.2. I soggetti destinatari della pena accessoria	260
2.3. L'operatività nei confronti del concorrente nel reato e in particolare verso il datore di lavoro.....	260
2.4. I presupposti di applicazione della pena	261
2.5. Le conseguenze dell'applicazione della pena	262
2.6. La <i>ratio</i> dell'applicazione della pena e l'inadeguatezza rispetto al fenomeno del “caporalato”	263
3. Il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti	265
3.1. L'inquadramento sistematico e i presupposti di applicazione della pena.....	265
3.2. I soggetti destinatari dell'applicazione della pena	267
3.3. Le conseguenze dell'applicazione della pena	267
3.4. La <i>ratio</i> dell'applicazione della pena	267
4. L'esclusione per un periodo di due anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, nonché dell'Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento.....	269
4.1. I soggetti destinatari dell'applicazione della pena	269
4.2. Le conseguenze dell'applicazione della pena	270
4.3. L'aggravamento di cui al terzo comma in caso di recidiva.....	270
4.4. La <i>ratio</i> dell'applicazione della pena	270

5. La confisca dei proventi da reato e del mezzo di trasporto utilizzato	272
5.1. Note generali in tema di confisca	272
5.2. Confisca e criminalità organizzata	272
5.3. Confisca e reati in materia di somministrazione e intermediazione di manodopera... 274	
5.4. Confisca e delitto di “caporalato”	275
6. Prospettive <i>de iure condendo</i> : un nuovo possibile quadro delle pene accessorie	277

CAPITOLO VII

La mancata previsione di una forma di responsabilità amministrativa degli enti da reato per il delitto di “caporalato”

1. Note generali in tema di responsabilità degli enti collettivi. L’abbandono del principio “ <i>Societas delinquere non potest</i> ” e l’introduzione della responsabilità penale degli enti.....	279
1.1. “ <i>Societas delinquere non potest</i> ” versus “ <i>Universitas delinquere et puniri potest</i> ” ...	279
1.2. I principi contenuti nella legge delega	281
2. La natura della responsabilità degli enti da reato e il principio di autonomia rispetto alla responsabilità delle persone fisiche	285
2.1. Responsabilità amministrativa, penale, o <i>tertium genus</i> ?	285
2.2. Il principio di autonomia della responsabilità delle persone giuridiche.....	287
3. Requisiti oggettivi e soggettivi.....	290
3.1. I requisiti oggettivi	290
3.2. I requisiti soggettivi: i soggetti in posizione apicale	291
3.3. (<i>segue</i>) I requisiti soggettivi: i soggetti sottoposti all’altrui direzione.....	294
3.4. Gli enti destinatari della disciplina.....	295
4. I modelli organizzativi e l’esclusione della responsabilità dell’ente.....	296
5. Le sanzioni a carico dell’ente collettivo.....	300
5.1. La sanzione amministrativa pecuniaria ed il meccanismo delle quote	300
5.2. Le sanzioni interdittive.....	302
5.3. La pubblicazione della sentenza di condanna	306

5.4. La confisca del prezzo o del profitto del reato	307
6. I reati presupposto. In particolare: i delitti di criminalità organizzata e contro la personalità individuale	309
6.1. I delitti di criminalità organizzata	309
6.2. I delitti contro la personalità individuale.....	311
7. Il ruolo dell’impresa nel fenomeno del “caporalato”	313
7.1. L’ente collettivo svolgente attività di “caporalato”.....	313
7.2. L’ente collettivo datore di lavoro utilizzatore della manodopera vittima di “caporalato”	314
8. La sequenza di proposte di legge per l’introduzione di una forma di responsabilità degli enti in relazione al delitto di “caporalato”	316
8.1. Il disegno di legge AS 1201 del Governo Prodi del 2006: l’aggiornamento del novero dei reati presupposto contro la personalità individuale	316
8.2. I disegni di legge AC 1220, AC 1263 e AC 3527 e la modifica del novero dei reati contro la personalità individuale e del reato di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.....	318
8.3. I disegni di legge AS 2584 e AC 4469 e l’introduzione di un nuovo novero di reati presupposto in materia di tutela del lavoro e della leale concorrenza tra imprese.....	319
8.4. Il decreto legge n. 138 del 2011 e la mancata previsione di una forma di responsabilità degli enti per il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	321
9. Prospettive <i>de iure condendo</i> : la necessità di una responsabilità dell’ente in relazione al delitto di “caporalato”	323
9.1. La responsabilità dell’ente in riferimento all’urgenza della tutela della genuina concorrenza tra le imprese.....	323
9.2. Proposte di modifica del novero dei reati presupposto della responsabilità dell’ente e sanzioni opportune con riguardo al delitto di “caporalato”	323
Conclusioni.....	327

Appendice normativa	345
Appendice giurisprudenziale.....	439
Appendice bibliografica	455

“Caporalato”, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Disciplina penale.

Il fenomeno del c.d. “caporalato”: aspetti sociologici, economici, morali, politici. Il bene giuridico e il profilo della tutela penale

- Sommario -

1. Il fenomeno del c.d. “caporalato”: un inquadramento generale – 2. Il primo rapporto FLAI CIGL su Agromafie e “caporalato” del dicembre 2012: i dati statistici e le aree soggette al rischio di “caporalato” – 3. La c.d. “funzione sociale” svolta dal “caporalato” – 4. Il caporalato come offesa alla Costituzione – 5. Il caporalato come offesa specifica alla dignità umana e come forma di negazione dell’individuo – 6. Il caporalato come offesa alla leale concorrenza tra le imprese – 7. Il bene giuridico e il profilo della tutela penale – 8. L’oggetto e il metodo dell’analisi del fenomeno del “caporalato”.

- *Riesci a mettere soldi da parte con paghe così basse?*
- *Sì. Io non ho l’automobile, non ho il telefono, non compro vestiario, uso vestiti già usati, non ho divertimento e vivo in una casa con altri sette, otto, e a volte più di dieci albanesi, dividendo le spese di fitto e di cibo. I soldi risparmiati li mando ai miei genitori e all’unica sorella non sposata in Albania: senza di me non riuscirebbero a mangiare.*

(Estratto di un’intervista ad un bracciante albanese di 16 anni giunto in Italia nel 1994 e rimasto vittima del “caporalato”¹).

1. Il fenomeno del c.d. “caporalato”: un inquadramento generale

Il c.d. “caporalato” è un fenomeno distorsivo del normale processo di incontro tra domanda ed offerta di lavoro. Il “caporale” è colui che svolge un’attività di intermediazione reclutando manodopera giornaliera, sovente non specializzata, per collocarla poi presso i datori di lavoro, pretendendo a titolo di compenso per l’attività svolta una percentuale della retribuzione dei lavoratori interessati. I prestatori di lavoro vittime del “caporalato” spesso sono soggetti che versano in condizioni di particolare vulnerabilità² sul piano economico-sociale, ora stranieri

¹ L’intervista è stata realizzata nel 1997 a cura di LEO ed è riportata in LIMOCIA, LEO, PIACENTE, *Vite bruciate di terra, Donne e immigrati. Storie, testimonianze, proposte contro il caporalato e l’illegalità*, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 1997, 77.

² Per un approfondimento attorno alla nozione di “particolare vulnerabilità”, cfr. *infra* il capitolo II del presente elaborato. Essa consiste in un insieme di condizioni di debolezza sociale ed economica che spingono l’individuo ad emigrare sovente rimanendo vittima dello sfruttamento di organizzazioni criminali. Trattasi di un problema che è stato oggetto di particolare attenzione negli ultimi cinquant’anni ad opera delle fonti internazionali. A titolo esemplificativo, cfr.: *Convenzione OIL sui lavoratori migranti n. 143 del 24 giugno 1977; Convenzione OIL sui*

privi del permesso di soggiorno, ora inoccupati alla ricerca disperata di un impiego. L'entità della somma trattenuta dal "caporale" a titolo di compenso facilmente supera il cinquanta per cento della paga giornalmente percepita dai prestatori, con ciò deprivandoli dei seppur minimi mezzi di sostentamento guadagnati. Vieppiù il fatto che l'attività dei "caporali" trova l'appoggio e la complicità di datori di lavoro conniventi, che, aderendo all'offerta di manodopera di quelli, conseguono ingenti risparmi sul versante fiscale e previdenziale, in relazione all'assunzione dei prestatori di lavoro, che avviene quasi regolarmente "in nero" e senza alcuna garanzia per gli stessi.

L'attività di intermediazione dei "caporali" non si riduce meramente all'attività del proporre le prestazioni di taluni soggetti da parte degli intermediari nei confronti dei datori di lavoro: essa diviene invero esercizio di una signoria, di un dominio dei "caporali" sulle vittime, mantenuto con violenza, minaccia ed intimidazione. La personalità dei lavoratori è completamente annichilita; essi sono reificati, divengono *merx*, oggetto di scambio con i datori di lavoro, privati di ogni qualsivoglia soggettività, considerati unicamente in quanto fattori economici del processo produttivo, in cui trovano l'unico senso della loro esistenza. In altri termini, il lavoratore è una *res* da sfruttare, da cui trarre un'*utilitas*, una risorsa tuttavia limitata, non infinita, che quando non ha più nulla da offrire, perché sfiancata e stremata, perde ogni valore, non serve più a nulla e pertanto può essere gettata via³.

Il dominio predetto non è limitato al momento intermediario tra domanda ed offerta di lavoro o alle immediatezza di esso, bensì perdura per l'intera durata dello svolgimento del rapporto di lavoro instaurato tra il lavoratore ed il datore di lavoro. I "caporali" mantengono le vittime in condizioni di grave sfruttamento, defraudandoli della paga ricevuta, relegandoli in condizioni alloggiative disumane e degradanti, ricattandoli con violenza e minaccia per mantenerne il controllo. Vieppiù il fatto che sovente i "caporali" provvedono non solo alla consegna dei lavoratori presso i datori di lavoro, bensì anche ad un'attività di sorveglianza e direzione del lavoro delle vittime, direttamente sul luogo di lavoro. Attività che, è inutile dirlo, si risolve in un costante esercizio di pratiche di violenza e minaccia. In secondo luogo,

lavoratori migranti n. 97 del 1 luglio 1949 (in <http://www.ilo.org>); Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, siglata a Palermo il 12-15 dicembre 2000 (in <http://treaties.un.org>); Decisione quadro n. 629 del Consiglio dell'Unione Europea del 19 luglio 2002, sulla lotta alla tratta di esseri umani; Direttiva n. 52 del Parlamento europeo e del consiglio dell'Unione Europea del 18 giugno 2009, recante norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare; Direttiva n. 36 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 5 aprile 2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime; Convenzione di Lanzarote del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale del 25 ottobre 2007 (in <http://eur-lex.europa.eu>).

³ Cfr. sul punto LEOGRANDE, *Uomini e caporali. Viaggio tra i nuovi schiavi nelle campagne del Sud*, Mondadori Editore, 2008. Cfr. *infra* il capitolo III del presente elaborato.

in molti casi protagonisti principali dello sfruttamento dei lavoratori sono gli stessi datori di lavoro, i quali ne coordinano l'attività con spietatezza, ora mancando di predisporre i dovuti presidi di sicurezza e igiene a tutela dei luoghi di lavoro, ora procurando ritardi e violazioni della normativa in materia di orario di lavoro, ferie, riposo settimanale, malattia, ora infine con metodi di sorveglianza particolarmente degradanti o corrispondendo una retribuzione sproporzionata ed inferiore ai minimi salariali stabiliti dai contratti collettivi nazionali.

Ciononostante è riduttivo considerare il fenomeno del “caporalato” semplicemente come la distorsione di un normale rapporto trilaterale fra lavoratore, intermediario e datore di lavoro utilizzatore finale delle prestazioni. Esso risulta invero particolarmente connesso con fenomeni criminosi di tratta internazionale di persone a fini di sfruttamento della prostituzione, adozioni illegali di minori e traffico illecito di organi⁴. Il fenomeno del “caporalato” è inoltre spesso collegato alla criminalità di stampo mafioso, da cui derivano le metodologie di violenza ed intimidazione caratterizzanti lo sfruttamento dei lavoratori⁵. In particolare, esso costituisce una modalità attraverso cui si diffonde il dominio delle organizzazioni mafiose sul mondo del lavoro⁶, e in particolare su quelle realtà imprenditoriali di piccole e medie dimensione, spesso già versanti in condizioni di debolezza contrattuale e imprenditoriale, che per sopravvivere sono costrette a cedere alle pressioni dei sodalizi mafiosi, entrando in un vortice di illegalità dal quale difficilmente riescono poi a divincolarsi.

La complessità caratterizza il fenomeno altresì sotto il profilo delle strutture organizzative dei soggetti agenti, architettate secondo diversi livelli gerarchici, per cui un solo “caporale” è in grado di mantenere un dominio su un vasto territorio, per il tramite di taluni “sotto-caporali”, i quali invece sono in contatto diretto con la “terra”, con le vittime. In taluni casi questi ultimi

⁴ Cfr. LEOGRANDE, op. cit., il quale sottolinea come il bracciante del nuovo secolo, o almeno l'ultimo dei suoi strati, quello più indifeso, non provenga dalle altre province pugliesi, dalla Calabria, dalla Basilicata, dal Molise. Esso invero si compone di stranieri immigrati di origine per lo più africana: sudanesi, etiopi, eritrei, somali, senegalesi, liberiani, ivoriani, maliani. Ciononostante, negli ultimi anni è emerso un altro flusso di nuovi schiavi. Sono loro l'altra metà. Essi provengono dai paesi oltre cortina oggi integrati nell'Unione Europea. Non sono extracomunitari, ma neocomunitari. Non africani o asiatici o latinoamericani, ma polacchi, romeni, bulgari, slovacchi, lituani. Non vengono dal Sud del mondo, bensì dalle regioni più povere della nuova Europa. Essi appartengono all'Unione a tutti gli effetti e nella maggior parte dei casi non c'è divieto che ponga freno al loro impiego nei lavori stagionali.

⁵ Per un approfondimento sulla nozione di intimidazione e la sintomaticità di un legale tra il fenomeno del “caporalato” e la criminalità di stampo mafioso, cfr. il paragrafo 3.3 del capitolo V del presente elaborato.

⁶ Significativo sul punto il passo: *Se dieci polacchi si mettono a fare i caporali a Cerignola, senza l'appoggio dei capetti del posto, non muovono un dito. Visto il traffico di esseri umani che hanno messo in moto, non possono non avere rapporti con le organizzazioni criminali che controllano il territorio.[...] Per capire come stanno le cose, basta andare sul posto e girare. Anche i fornitori della nostra azienda, che non diranno mai come stanno le cose davanti a un microfono o a una telecamera, sanno tutto (p. 89).*

soggetti sono essi stessi, o comunque sono stati, vittime dei “caporali”, e in virtù di tale legame patologico i “caporali” si assicurano asservimento ed obbedienza⁷.

La diffusione del “caporalato”⁸ rivela l’esistenza di una vera e propria economia sommersa⁹, alternativa rispetto a quella di tipo statale e legale, ove non regna il diritto di ciascuno ad avere il suo, bensì il diritto di taluni ad avere anche l’altrui. Una terra di nessuno ove imperano la paura, la sopraffazione ed il predominio.

I repentini processi di globalizzazione hanno contribuito ad affinare la complessità del fenomeno, al punto che esso è considerato una delle maggiori emergenze sociali ed economiche a livello internazionale, per contrastare il quale è necessario un approccio comune e coordinato da parte dei diversi Stati interessati, essendo insufficienti in partenza eventuali misure singolarmente ed isolatamente adottate da qualcuno di essi¹⁰.

2. Il primo rapporto FLAI CIGL su Agromafie e “caporalato” del dicembre 2012: i dati statistici e le aree soggette al rischio di “caporalato”

La Federazione Lavoratori Agroindustria (“FLAI”) è un sindacato di categoria della CGIL che organizza i lavoratori agricoli e i lavoratori dell’industria di trasformazione alimentare. L’organizzazione ha promosso la creazione dell’Osservatorio “Placido Rizzotto” contro le Agromafie e il “Caporalato”, che il 10 dicembre 2012 ha presentato a Roma il Primo Rapporto su Agromafie e “Caporalato”. Si tratta del dettagliato resoconto di una ricerca condotta dall’Osservatorio nei confronti di 14 Regioni e 65 province, con l’obiettivo di

⁷ L’analisi dell’organigramma gerarchico proprio del “caporalato” è imprescindibile per tracciare una geografia dei traffici delle vittime, giacché sovente i “caporali” sono connazionali delle stesse e si presentano, in quanto tali, come compartecipi di un dramma esistenziale e sociale, offrendo ai prestatori un’opportunità di vita, che poi si rileva invero come la prospettiva di uno dei peggiori mali del ventesimo e del ventunesimo secolo. Cfr. sul punto LEOGRANDE, *Caporalato tra passato e presente*, in *Primo rapporto FLAI-CGIL Agromafie e Caporalato*, in www.rassegna.it, 22, il quale riporta le parole di Yvan Sagnet, portavoce dei braccianti agricoli che organizzarono lo sciopero di Nardò nell’estate del 2011 in Puglia: “*ci sono i caporali e ci sono i sottocaporali. Perché i caporali non possono gestire tutto. Il caporale può avere quattro o cinque campi di raccolta e manda i suoi assistenti a gestire i lavoratori. Ha una squadra, ha gli autisti, degli assistenti, ha i cuochi. A Nardò c’era il ‘capo dei capi’, era un tunisino. Poi c’erano altri caporali che lavoravano per lui. Ci sono vari tipi di nazionalità in particolare africani. Il capo dei capi manda il caporale a gestire gli altri capi. Al capo dei capi spetta una percentuale su ogni cassone, ma il grosso rimane al caporale. Questi è quasi autonomo rispetto al primo livello. Nell’agro di Nardò, c’erano tra i 15 e 20 caporali e controllavano tra i 500 e i 600 lavoratori*”.

⁸ I dati riportati dal Primo Rapporto su Agromafie e Caporalato della Federazione Lavoratori dell’Agroindustria (FLAI, sindacato di categoria della CGIL che organizza i lavoratori agricoli e i lavoratori dell’industria di trasformazione alimentare), pubblicato il 10 dicembre 2012 a cura dell’osservatorio Placido Rizzotto sono sconcertanti.

⁹ Cfr. sul punto DI LECCE, *Note sui profili penale della c.d. “Economia sommersa”*, in *Riv. Giur. Lav.*, 1980, 4, 91.

¹⁰ Tale assunto costituisce la sintesi di una presa di consapevolezza dei governi dei diversi Stati interessati dal fenomeno, nonché l’impegno delle principali convenzioni internazionali siglate sotto il patrocinio delle Nazioni Unite, ovvero dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, ovvero degli organismi dell’Unione Europea. Cfr. sul punto la nota 2, nonché *amplius* i capitoli II e III del presente elaborato.

tracciare i flussi stagionali di manodopera e gli epicentri delle aree a rischio caporalato e sfruttamento lavorativo¹¹. Il rapporto contiene poi una serie di riflessioni e analisi del fenomeno curate da operatori coinvolti, quali magistrati, giornalisti, lavoratori, sindacalisti, etc.¹²

Il rapporto cita anzitutto i risultati di indagini condotte dal Ministero del Lavoro – Eurispes 2012 - in merito all'estensione dell'economia sommersa, rappresentata da quell'insieme di attività che concorrono alla formazione del reddito nazionale, senza tuttavia rientrare nelle statistiche ufficiali¹³. Le attività ispettive condotte tra i mesi di luglio ed agosto 2012 hanno stimato nel 60,47% il numero delle imprese agricole irregolari e nel 17% e 18% rispettivamente la percentuale di lavoratori irregolari o in nero. Tali situazioni di irregolarità riguardavano poi nel 31% dei casi lavoratori stranieri extracomunitari.

Nel 2011 il numero di unità di lavoro non regolari occupate ammontava a circa 2 milioni e 938 mila, di cui 2 milioni e 301 mila lavoratori dipendenti, mentre 640 mila prestatori di lavoro indipendenti, in un *trend* comunque decrescente rispetto al 2001.

Il tasso di irregolarità è maggiore in Calabria con punte del 29%, attestandosi a livelli del 22,6% in Basilicata, 20,3% in Sardegna, 19,9% in Molise e 19,2% in Sicilia. Significativamente minori i tassi di irregolarità in Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, ove si collocano tra il 9 e il 10%.

Il rapporto traccia, infine, una mappatura per singola regione del rischio di “caporalato”, studiando la geografia dei flussi nazionali e transnazionali di prestatori di lavoro. In particolare, si è registrato un massiccio flusso di cittadini stranieri provenienti dal Centro-Africa, Cina, Macedonia, Est Europa verso le campagne piemontesi. Indiani, Pakistani,

¹¹ Cfr. sul punto la *Scheda di sintesi del Primo Rapporto*, in www.flai.it.

¹² In particolare, sono riportate le riflessioni di A. LEOGRANDE, giornalista e scrittore, A. CANEPA, Magistrato DNA, Y. SAGNET, coordinatore del Progetto Flai “Invisibili nelle campagne di raccolta”, J.R. BILONGO, responsabile del Coordinamento Nazionale Immigrazione Flai-CGIL, M. DE LUCIA, Magistrato DNA, D. CEGLIE, Magistrato della Procura di Napoli, G. VADALÀ, responsabile della Divisione di Sicurezza Agroambientale ed Agroalimentare e del Nucleo Agroambientale e Forestale del Corpo Forestale dello Stato, P. RUGGERO, giornalista e scrittore, R. IOVINO, CGIL Nazionale Ufficio Legalità, V. LIARDA, Flai Sicilia, M. D’ALESSIO, Fondazione Metes, C. LEMBO, Procuratore della Repubblica di Caserta, V. RUSSO, Procuratore della Repubblica di Foggia, C. MASSA, Flai Campania, A. POGGIO, segretario Flai CGIL Alessandria, S. BUCCI, segretario Flai CGIL Cesena, P. PANCELLINI, segretario Flai Grosseto, E. SIRACUSA, segretario Flai CGIL Latina, R. NALIN, segretario Flai CGIL Mantova, P. SCIFO, segretario Flai CGIL Siracusa, S. SORRENTINO, segretario confederale CGIL.

¹³ Secondo le elaborazioni CGIA Mestre su dati Istat 2011, ampiamente riportate ed analizzate dal rapporto FLAI, il valore aggiunto dell'economia sommersa sul PIL nazionale ammonterebbe al 17,5%, in un *trend* di preoccupante crescita rispetto ad una flessione registrata nel 2007, ove il valore si attestava al 17,2%, rispetto al 18% degli anni precedenti.

Nel 2008 il valore aggiunto prodotto nell'area del sommerso economico si è attestato al 32,8% per il settore agricolo, al 12,4% per l'industria e al 20,9% per il settore del terziario e dei servizi.

Romeni e Albanesi invece in Lombardia e Veneto. Marocchini, bulgari, romeni e albanesi in Emilia Romagna, senegalesi, romeni, albanesi, marocchini e cittadini dello Sri Lanka in Toscana. Nelle regioni meridionali, intenso l'afflusso verso la Campania di cittadini romeni, bulgari, indiani ed albanesi; romeni bulgari ed albanesi popolano inoltre le lavorazioni stagionali in Puglia e in Calabria, ivi assieme a marocchini, sudanesi, senegalesi, e cittadini del Burkina Faso. In Sicilia infine notevole l'afflusso di bulgari, romeni, albanesi, tunisini, marocchini, turchi, polacchi, africani.

Ciò che emerge dall'analisi del rapporto FLAI è il fatto che le aeree agroalimentari caratterizzate da un processo di lavorazione dei prodotti della terra di lunga durata sono popolate da un maggior numero di prestatori di lavoro stranieri. In tali aree si registrano fenomeni di grave sfruttamento lavorativo e presenza di condizioni di lavoro indecenti e non dignitose.

L'analisi condotta dall'Osservatorio FLAI evidenzia quindi con estrema chiarezza il carattere transazionale del fenomeno del "caporalato" e l'allarmante diffusione dello stesso nella maggior parte delle regioni del territorio nazionale, in stretta connessione con fenomeni mafiosi e di criminalità organizzata.

3. La c.d. "funzione sociale" svolta dal "caporalato"

L'attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro costituiva una funzione pubblica da sempre di pertinenza delle istituzioni dello Stato. Le l. 29 aprile 1949, n. 246 e 23 ottobre 1960, n. 1369 ne affidavano l'esercizio ad uffici di collocamento ed agenzie statali, predisponendo sanzioni penali per gli operatori privati che svolgessero abusivamente tali attività. Il monopolio pubblicistico trovava il proprio fondamento giustificativo nella primarietà dei valori tutelati, quali la dignità del lavoratore ed il genuino incontro tra domanda ed offerta di lavoro, pochi anni prima consacrati nella Carta Costituzionale¹⁴.

Vigeva una presunzione di legge per cui il contributo dell'operatore privato allo svolgimento delle attività predette costituiva di per sé un pericolo per l'integrità dei valori tutelati e comportava inevitabilmente una distorsione dei meccanismi naturali di funzionamento del mercato ed una violazione dei diritti dei lavoratori, dando luogo frequentemente a fenomeni di "caporalato". Solamente con la l. n. 196 del 1997, che ha comportato l'introduzione del lavoro interinale, e più ampiamente con il d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, legge c.d. "Biagi" si è aperta una breccia nel divieto di intermediazione e somministrazione di lavoro da parte degli

¹⁴ Cfr. *amplius* il paragrafo 14 del capitolo I del presente elaborato.

operatori privati, ai quali invero è stato consentito l’esercizio delle predette attività tramite Agenzie del lavoro debitamente autorizzate dalla pubblica amministrazione¹⁵.

Accanto a tale sistema, per semplicità di trattazione definibile di tipo “legale”, si colloca il fenomeno del “caporalato”, che provvede ad offrire manodopera a basso costo in concorrenza alle Agenzie del lavoro autorizzate dallo Stato. In particolare, la manodopera fornita dai “caporali” risulta vantaggiosa giacché da essi non è richiesta al datore di lavoro alcuna garanzia riguardo al rispetto dei diritti del lavoratore ed alla sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro. Essi inoltre, operando in un contesto di economia “sommersa”, facilmente sfuggono alle procedure di controllo ed alle sanzioni previste dall’ordinamento, dando vita ad una realtà di relazioni ove imperano unicamente codici di comportamento caratterizzati da violenza, minaccia, intimidazione e sfruttamento.

In tal guisa, le Agenzie del lavoro da un lato e le organizzazioni malavitose dei “caporali” dall’altro svolgono entrambe una funzione di intermediazione tra i fattori economici, ponendosi come *trait d’union* tra un soggetto del rapporto di lavoro ed un altro.

L’attività di intermediazione mira in primo luogo, appunto, a facilitare il reclutamento di lavoratori da parte dei datori di lavoro. Il “caporalato”, in particolare, consente a questi ultimi di reperire prestatori addirittura senza la necessità di sostenere i dovuti costi in materia di sicurezza, previdenza e retribuzione. Gli imprenditori sono pertanto fortemente motivati ad aderire all’offerta dei “caporali”, giacché scorgono in essi dei soggetti attori di una funzione sociale particolarmente utile nei loro confronti.

Parimenti, i prestatori di lavoro riconoscono nei “caporali” quasi dei benefattori, dei traghettatori verso lidi di speranza e riscatto sociale ed economico. Le vittime quindi aderiscono volontariamente alla chiamata al reclutamento dei “caporali”, attirati da promesse di guadagno facile, poi sistematicamente disattese, vedendo nei c.d. *passeurs* dei soggetti attivi nello svolgimento di una funzione sociale, al pari di quanto avviene per i datori di lavoro. Una funzione sociale che, probabilmente, essi non ritrovano compiutamente nelle istituzioni statali, o, in genere, dell’economia c.d. “legale”, la cui incapacità di azione spinge le vittime all’ingresso nei meccanismi dell’economia c.d. “sommersa” ed in particolare del lavoro nero e del “caporalato”.

Di funzione sociale deve altresì parlarsi con riferimento al giudizio che gli stessi “caporali” sovente esprimono sulla propria attività: essi giustificano le proprie condotte nella

¹⁵ Per un approfondimento, cfr. i paragrafi 4 e 5 del capitolo I del presente elaborato.

convinzione di costituire l'unica speranza di vita per le vittime, la sola possibilità delle stesse di affermazione sociale e lavorativa. Tale messaggio è costantemente trasmesso alle vittime, le quali sono sistematicamente oggetto di insulti e disprezzo, nel tentativo di convincerle che esse non sono nessuno, provengono da un nulla, da un limbo di precarietà e non senso, dal quale unicamente il "caporale", con generoso pietismo li ha tratti per dar loro una *chance* di vita diversa. Da ciò deriva che nulla ad essi è dovuto, nessun diritto, né ad una retribuzione adeguata, né al riposo, giacché lo stesso lavoro e la capacità di esercitarlo non appartengono alle vittime, le quali sono un nulla, bensì derivano da un atto di clemenza del "caporale", che ha procurato alle stesse un lavoro, un'occasione di essere qualcuno, o, piuttosto, qualcosa.

Unicamente comprendendo la gravità e l'insidiosità di tale approccio psicologico e sociologico dei "caporali" nei confronti delle vittime è possibile predisporre adeguate misure di contrasto del fenomeno e di tutela della dignità dei lavoratori coinvolti.

4. Il caporalato come offesa alla Costituzione

Il fenomeno del "caporalato" costituisce altresì un'*offesa permanente e ripetuta* alla Costituzione della Repubblica italiana, giacché ne disprezza i principi di tutela della dignità della persona e del lavoro¹⁶.

Un'analisi attenta della struttura della fattispecie astratta del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, reato c.d. di "caporalato", di cui all'art. 603-bis c.p.¹⁷, consente, infatti, di apprendere con precisione la portata lesiva del fenomeno criminoso rispetto ai valori primari della Carta Costituzionale. La minuziosa descrizione delle modalità attraverso cui la condotta del "caporale" viene attuata e in particolare il riferimento all'uso di violenza, minaccia ed intimidazione, al costante esercizio di pratiche di sfruttamento, nonché infine a quattro indici, o "spie" di "caporalato" è il risultato di una riflessione condotta a livello nazionale ed internazionale sulla gravità e riprovevolezza del fenomeno del "caporalato". La presa di consapevolezza dell'elevato potenziale lesivo dei valori costituzionali ed internazionali da parte di tale fenomeno ha suscitato nel legislatore l'urgenza di colmare un

¹⁶ Cfr. VIGNA – Procuratore nazionale antimafia – *Prefazione al libro "Vite bruciate di terra. Donne e immigrati. Storie, testimonianze, proposte contro il caporalato e l'illegalità"* di LIMOCIA, LEO, PIACENTE, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 1997, 7; cfr. altresì CELOTTO, OLIVETTI, BIFULCO, *Commentario alla Costituzione*, UTET Giuridica, Milano, 2006.

¹⁷ Il riferimento è al delitto c.d. di "caporalato", recentemente introdotto ad opera dell'art. 12, d.l. 13 agosto 2011, n. 138, che punisce *salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori*. Cfr. *amplius* i capitoli IV, V, VI e VII del presente elaborato.

vuoto di tutela contro le forme più insidiose di sfruttamento, fino ad allora rientranti in una vasta area di impunità¹⁸.

Il lavoro così come concepito dall'Assemblea Costituente e trasfuso nella Carta Costituzionale non è il “caporalato”¹⁹. Il primo infatti consiste nell'occupazione retribuita, mezzo di sostentamento per il prestatore e per la propria famiglia²⁰, nonché pilastro fondante di un ordinamento ispirato ai principi di uguaglianza e legalità; il “caporalato” invero pone le basi di un sistema di relazioni umane e lavorative penetrate e intessute su pratiche di sfruttamento, violenza, minaccia ed intimidazione. In tal guisa, un'analisi attenta dell'art. 1 Cost. consente già essa stessa di fondare una reazione repressiva dell'ordinamento verso il fenomeno del “caporalato”, in quanto contrario ai principi cardine dell'assetto istituzionale, politico e sociale della Repubblica.

In secondo luogo, il “caporalato” disconosce e disprezza i diritti inviolabili dell'uomo, impedendo lo sviluppo della persona come singolo e nelle formazioni sociali, degradandolo a *res*, ad oggetto di sfruttamento avulso da un contesto partecipativo con altri individui. Le vittime del “caporalato” vivono per lavorare, nell'illusoria e disperata convinzione invero di lavorare per vivere²¹, o, meglio, per poter vivere un giorno, in un futuro purtroppo lontano. L'asservimento imposto dai “caporali” relega gli stessi in una condizione di solitudine, in cui al termine dell'orario di lavoro non si aprono spazi di confronto e relazione con i propri simili, bensì una sorta di *standby* tipico dei macchinari industriali, che altro non è se non una pausa tra un'utilizzazione appena terminata ed un intervallo di sfruttamento successivo.

Tale isolamento impedisce quindi la formazione di una personalità, impossibile senza il valore aggiunto della relazione con i consimili ed al tempo stesso lo sviluppo di una coscienza sociale negli stessi soggetti, in grado di sensibilizzarli all'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, che la Repubblica impone nei rapporti tra i cittadini, ai sensi dell'art. 2 Cost.

¹⁸ Cfr. sul punto il capitolo IV del presente elaborato, che ripercorre la sequenza di proposte e disegni di legge per l'introduzione nel codice penale di un delitto di “caporalato”, variamente segnate dall'esigenza di contrastare un fenomeno totalmente impunito o sanzionato solamente in via indiretta e parziale.

¹⁹ Cfr. sul punto VIGNA, op. cit., 8.

²⁰ Cfr. la definizione di lavoro contenuta nella voce “Lavoro” dell'Enciclopedia Treccani – www.treccani.it.

²¹ Convinzione, tuttavia, che in taluni casi viene disillusa, facendo precipitare i lavoratori in forma di depressione e rassegnazione rispetto alla vita, ovvero motivando gli stessi ad uno slancio vitalistico ed eroico di fuga, che spesso purtroppo termina con l'uccisione delle vittime ad opera dei “caporali”. L'omicidio è impiegato sia come reazione punitiva nei confronti del lavoratore disobbediente, sia come tecnica intimidatoria nei confronti dei restanti lavoratori, di modo da mantenerne solido l'asservimento e il controllo.

Il “caporalato” non è poi il lavoro al cui esercizio la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto inviolabile ai sensi dell’art. 4 Cost., giacché l’offerta e l’utilizzazione delle prestazioni delle vittime del “caporalato” risponde alle logiche dell’asservimento e dello sfruttamento, piuttosto che alle dinamiche di svolgimento naturale di un rapporto di lavoro tra prestatore e datore di lavoro. In secondo luogo, il “caporalato” non attribuisce ai prestatori alcun diritto in derivazione dall’attività lavorativa da essi svolta, bensì impone loro soffocanti vincoli economici, come la decurtazione di una cospicua porzione della retribuzione giornaliera percepita, ed ambientali, come i metodi di sorveglianza degradanti e le condizioni alloggiative disumane e fatiscenti.

La contrarietà al dettato dell’art. 4 Cost. emerge altresì laddove esso dispone che *ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società*: i lavoratori coinvolti, infatti, sono costretti e finiscono per alimentare tramite il proprio lavoro forzato la crescita delle stesse organizzazioni criminali dei “caporali”, in una dimensione asettica rispetto alla *societas*, al *consortium* degli altri individui, non potendo offrire i propri talenti per il bene comune e per il progresso della collettività, nell’ottica mutualistica e solidaristica dei Padri Costituenti della Repubblica.

Il fenomeno del “caporalato” si sviluppa poi in dispregio di quelle prerogative di tutela, di sicurezza ed equità che debbono caratterizzare il lavoro ai sensi degli artt. 35, 36, 37, 38, 39, 40 Cost. In particolare, il lavoratore vittima di “caporalato” riceve una retribuzione non proporzionata al carico eccessivo di lavoro e comunque al di sotto dei minimi salariali stabiliti dai contratti collettivi, sulla quale poi il c.d. *porteur*, o “caporale”, applica una sensibile decurtazione, a titolo di compenso per l’attività di intermediazione svolta. Sistemica è poi la violazione della normativa in materia di riposo settimanale e ferie annuali, nonché la mancata adozione volontaria o gravemente colposa dei presidi elementari di sicurezza e igiene previsti dalla normativa in materia.

Fortemente degradante è poi il trattamento della donna, la quale versa in condizioni di sfruttamento al pari dell’uomo, ma a differenza di questo è altresì sistematicamente vittima di minacce e violenze sessuali da parte dei “caporali”. La possibilità di una ritorsione attraverso la violenza sessuale da parte degli intermediari costituisce un deterrente per le donne vittime del “caporalato”, che garantisce obbedienza e sudditanza con maggior facilità rispetto ai soggetti maschili.

Nondimeno, non è tutelata la maternità, giacché il sistema del “caporalato” non concepisce altro che il lavoro, l’offerta continuativa delle prestazioni ad utilizzatori insaziabili ed irrefrenabili; qualsiasi evento prevedibile o imprevisto che possa interrompere il ciclo produttivo, come l’inizio di una gravidanza, o l’insorgenza di una patologia, non comporta un *quid pluris* da tutelare, bensì un elemento di fastidio, da eliminare ove comprometta la produttività del prestatore.

Analogamente, l’inabilità al lavoro non determina l’insorgenza di un diritto all’assistenza sociale, bensì l’esclusione del prestatore da quella seppur minima forma di guadagno, unica flebile speranza nel buio della disperazione, che ne pregiudica poi la sopravvivenza, giacché esso difficilmente riesce a trovare un’altra occupazione lavorativa²².

Sovente il fenomeno del “caporalato” coinvolge poi soggetti minori in età non lavorativa, o comunque minori con riguardo ai quali non sono rispettate le condizioni per l’accesso al lavoro. L’ordinamento nazionale e le fonti internazionali²³ riconoscono al minore una posizione di particolare vulnerabilità, e conseguentemente un bisogno di tutela maggiore rispetto agli individui di maggiore età. Contrariamente, il “caporalato” non opera distinzioni tra lavoratori minorenni e maggiorenni, poiché ciò che importa e conferisce utilità al prestatore è la mera capacità fisica di svolgere le attività richieste, non rilevando affatto i profili psicologici e sociologici dell’individuo.

Non è poi riconosciuto alcun diritto sindacale, come il diritto di sciopero, ma già prima qualsiasi possibilità di associazionismo con finalità mutualistiche e di tutela di talune prerogative proprie dei lavoratori; i “caporali” infatti mantengono i prestatori di lavoro in uno stato di continua soggezione, sovente di asservimento e annichilimento della personalità, con ferrea intransigenza, violenza, minaccia ed intimidazione, rispetto alle quali non sono tutelati il confronto o il dissenso.

Il “caporalato” pregiudica infine il rispetto della condizione giuridica e sociale dello straniero, la cui protezione è imposta all’ordinamento dall’art. 10 Cost. e dalle fonti internazionali²⁴.

²² Cfr. LEOGRANDE, op. cit., 40: *Maria ricorda anche che le minacce da parte di Mariusz Poleszak erano quotidiane: “Se la mattina non andavamo a lavorare ci picchiava a pugni, calci, schiaffi. Qualcuno è stato anche picchiato con un bastone”. Chi non lavorava, magari perché si era ammalato, oltre alle botte doveva pafare 20 euro per ogni giornata persa, una specie di penale. una volta Mariusz l’ha minacciata di morte: “Mi ha detto che mi avrebbe uccisa, se non fossi andata a lavorare”.*

²³ Cfr. sul punto in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo del 20 novembre 1989 (in www.un.org).

²⁴ Cfr. più ampiamente il capitolo II del presente elaborato.

5. Il caporalato come offesa specifica alla dignità umana e come forma di negazione dell'individuo

Il fenomeno del “caporalato” attinge con particolare efferatezza all'integrità della dignità umana e della personalità individuale. Ciò emerge in primo luogo da un'attenta analisi del rapporto tra lavoratore e caporale o datore di lavoro. Questi ultimi due soggetti, infatti, non si limitano ad utilizzare le prestazioni di quegli, bensì ne attuano uno sfruttamento, ossia una forzatura della capacità produttiva, per ottenerne un alto rendimento immediato²⁵, depauperandone tuttavia le risorse e pregiudicandone il rendimento futuro.

La reificazione dell'individuo, che diviene *merx*²⁶ in un mercato sommerso di traffici di persone, ne annichilisce il valore psicologico e sociologico, quel *quid* dignitario che arricchisce la persona, dotandola di capacità di pensiero, di creatività e di sensibilità, oltre il mero dato fisico e materiale delle facoltà di produzione e di locomozione.

²⁵ Cfr. sul punto la definizione di “sfruttamento” riportata nell'Enciclopedia Treccani – www.treccani.it.

²⁶ Cfr. sul punto l'illuminante analisi di GIOVANNI PAOLO II, *Lettera Enciclica “Laborem Exercens” ai venerati fratelli nell'episcopato ai sacerdoti alle famiglie religiose ai figli e figlie della chiesa e a tutti gli uomini di buona volontà sul lavoro umano nel 90° anniversario della Rerum Novarum*, Edizioni Libreria Vaticana, 1981, secondo cui: “Il pericolo di trattare il lavoro come una «merce sui generis», o come una anonima «forza» necessaria alla produzione (si parla addirittura di «forza-lavoro»), esiste sempre, e specialmente qualora tutta la visuale della problematica economica sia caratterizzata dalle premesse dell'economismo materialistico”. [...] Perciò, bisogna continuare a interrogarsi circa il soggetto del lavoro e le condizioni in cui egli vive. Per realizzare la giustizia sociale nelle varie parti del mondo, nei vari Paesi e nei rapporti tra di loro, sono necessari sempre nuovi movimenti di solidarietà degli uomini del lavoro e di solidarietà con gli uomini del lavoro. Tale solidarietà deve essere sempre presente là dove lo richiedono la degradazione sociale del soggetto del lavoro, lo sfruttamento dei lavoratori e le crescenti fasce di miseria e addirittura di fame. [...] Il lavoro è un bene dell'uomo - è un bene della sua umanità -, perché mediante il lavoro l'uomo non solo trasforma la natura adattandola alle proprie necessità, ma anche realizza se stesso come uomo ed anzi, in un certo senso, «diventa più uomo». Con specifico riferimento al lavoro agricolo, l'A. afferma che: “Tutto ciò trova un'applicazione diretta al problema del lavoro agricolo e alla situazione dell'uomo che coltiva la terra nel duro lavoro dei campi. [...] Il lavoro dei campi conosce non lievi difficoltà, quali lo sforzo fisico continuo e talvolta estenuante, lo scarso apprezzamento, con cui è socialmente considerato, al punto da creare presso gli uomini dell'agricoltura il sentimento di essere socialmente degli emarginati, e da accelerare in essi il fenomeno della fuga in massa dalla campagna verso le città e purtroppo verso condizioni di vita ancor più disumanizzanti. Si aggiungano la mancanza di adeguata formazione professionale e di attrezzi appropriati, un certo individualismo serpeggiante ed anche situazioni obiettivamente ingiuste. [...] Mancano forme di tutela legale per la persona del lavoratore agricolo e per la sua famiglia in caso di vecchiaia, di malattia o di mancanza di lavoro. Lunghe giornate di duro lavoro fisico vengono miseramente pagate. Terreni coltivabili vengono lasciati abbandonati dai proprietari; titoli legali al possesso di un piccolo terreno, coltivato in proprio da anni, vengono trascurati o rimangono senza difesa di fronte alla «fame di terra» di individui o di gruppi più potenti. Ma anche nei Paesi economicamente sviluppati, dove la ricerca scientifica, le conquiste tecnologiche o la politica dello Stato hanno portato l'agricoltura ad un livello molto avanzato, il diritto al lavoro può essere leso quando si nega al contadino la facoltà di partecipare alle scelte decisionali concernenti le sue prestazioni lavorative, o quando viene negato il diritto alla libera associazione in vista della giusta promozione sociale, culturale ed economica del lavoratore agricolo.

In molte situazioni sono dunque necessari cambiamenti radicali ed urgenti per ridare all'agricoltura - ed agli uomini dei campi - il giusto valore come base di una sana economia, nell'insieme dello sviluppo della comunità sociale”.

Viepiù il fatto che la dignità dell’individuo è altresì compromessa dall’intensità e dai ritmi battenti dell’attività lavorativa, che non riconosce alle vittime lo spazio di riposo e le prerogative fisiologicamente necessarie ad un naturale sviluppo della persona ed ad un recupero delle risorse spese nell’adempimento delle prestazioni lavorative.

L’offesa alla dignità umana avviene altresì ad un livello più nascosto, in maniera invero gravemente insidiosa e lesiva. Il singolo, infatti, realizza la propria essenza nella relazione con i consimili, che è generatrice di sentimenti, valori etici e morali, ideali, aspirazioni e progetti per il futuro. Il “caporalato” relega l’individuo in una condizione di solitudine, in una terra di nessuno, in un universo asettico rispetto all’economia legale, in cui un chilometro equivale a cento²⁷. Il “caporalato” sviluppa asocialità e indifferenza, e costringe le vittime in uno *status* psicologico di totale buio e disperazione verso il futuro ed esso impedisce il naturale sviluppo della personalità delle stesse²⁸, che è consacrata dalla Costituzione come valore primario e fondativo dell’intera architettura sociale, economica e giuridica. La vocazione della *res publica* è quella a divenire un *consortium hominum*, un sistema di mutualità e legalità che favorisca la pacifica e naturale estrinsecazione dell’essere dei singoli in relazione tra loro, di tal che l’evidenza di una minaccia della portata offensiva propria del “caporalato” non può non suscitare nel legislatore la convinzione dell’urgenza della tutela dei valori attinti e del contrasto delle condotte criminose.

6. Il caporalato come offesa alla leale concorrenza tra le imprese

Il fenomeno del “caporalato” è altresì particolarmente lesivo della genuina concorrenza tra le imprese e con essa della libertà di iniziativa economica, consacrata a livello costituzionale dall’art. 41 Cost., che è compromessa dall’ingiusta competizione di imprese che adoperano metodi illegali di reclutamento del personale dipendente²⁹.

²⁷ Cfr. sul punto LEOGRANDE, *Caporalato tra passato e presente*, in *Primo rapporto FLAI – CGIL Agromafie e caporalato*, in www.rassegna.it, 21.

²⁸ Cfr. sul punto BENEDETTO XVI, *Lettera enciclica “Caritas in veritate” ai vescovi ai presbiteri e ai diaconi alle persone consacrate ai fedeli laici e a tutti gli uomini di buona volontà sullo sviluppo umano integrale nella carità e nella verità*, Libreria Editrice Vaticana, 2009: “Quando l’incertezza circa le condizioni di lavoro, in conseguenza dei processi di mobilità e di deregolamentazione, diviene endemica, si creano forme di instabilità psicologica, di difficoltà a costruire propri percorsi coerenti nell’esistenza, compreso anche quello verso il matrimonio”. Afferma altresì BENEDETTO XVI che i processi di globalizzazione degli ultimi decenni “hanno comportato la riduzione delle reti di sicurezza sociale in cambio della ricerca di maggiori vantaggi competitivi nel mercato globale, con grave pericolo per i diritti dei lavoratori, per i diritti fondamentali dell’uomo e per la solidarietà attuata nelle tradizionali forme dello Stato sociale. I sistemi di sicurezza sociale possono perdere la capacità di assolvere al loro compito, sia nei Paesi emergenti, sia in quelli di antico sviluppo, oltre che nei Paesi poveri. Qui le politiche di bilancio, con i tagli alla spesa sociale, spesso anche promossi dalle Istituzioni finanziarie internazionali, possono lasciare i cittadini impotenti di fronte a rischi vecchi e nuovi; tale impotenza è accresciuta dalla mancanza di protezione efficace da parte delle associazioni dei lavoratori”.

²⁹ Cfr. *amplius* i capitoli V, VI e VII del presente elaborato.

Il normale confronto tra le imprese secondo le regole proprie del mercato globale è falsato dall'adesione di talune di esse all'offerta di manodopera dei "caporali". In tal guisa, i datori di lavoro che assumono i prestatori per il tramite di tali intermediari conseguono ingenti risparmi sotto il profilo previdenziale, formativo e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La diminuzione dei costi di produzione, ai quali concorrono i fattori testé citati, consente agli imprenditori una maggiore flessibilità nei riguarda della domanda di prodotti da parte del mercato, contrariamente ai datori di lavoro ossequiosi delle normative. Questi ultimi, oberati da una pressione fiscale notevole e da ingenti costi di assunzione, previdenza e sicurezza, si presentano sul mercato con minore competitività, finendo presto per uscirne a causa dell'incapacità di raggiungere una domanda sufficiente alla copertura dei costi e al conseguimento di un minimo guadagno.

Per evitare un incremento esponenziale dell'adesione alle pratiche dell'economia c.d. "sommersa" e dell'illegalità, è centrale ed imprescindibile la predisposizione di forme di contrasto delle assunzione irregolari tramite il "caporalato" e di agevolazioni per quei datori di lavoro che ingaggiassero i prestatori nel pieno rispetto delle normative in materia di retribuzione, orario di lavoro, sicurezza e igiene e contribuzione previdenziale.

7. Il bene giuridico e il profilo della tutela penale

La dignità umana, la personalità individuale e la leale concorrenza tra le imprese costituiscono quindi i beni giuridici a protezione dei quali deve porsi la reazione penale dell'ordinamento.

Ciononostante tale affermazione ha costituito semmai un punto d'arrivo nella riflessione e nel conseguente approccio concreto del legislatore negli ultimi decenni. Fin dalle leggi 29 aprile 1949, n. 264 e 23 ottobre 1960, n. 1369, recanti la disciplina dell'attività di somministrazione ed intermediazione di lavoro, le normative in materia hanno contrastato il "caporalato" solo parzialmente, e di conseguenza protetto i beni giuridici poc'anzi richiamati in maniera insufficiente³⁰.

In particolare, inizialmente il fenomeno del "caporalato" era contrastato tramite la predisposizione di alcune fattispecie di reato di tipo contravvenzionale: da un lato il reato di esercizio dell'attività di mediazione in violazione delle norme sul collocamento della manodopera, di cui all'art. 27 l. 29 aprile 1949, n. 264; dall'altro il reato di illecita interposizione ed intermediazione nelle prestazioni di lavoro, di cui all'art. 1 l. 23 ottobre

³⁰ Cfr. sul punto il paragrafo 14 del capitolo I del presente elaborato, nonché il paragrafo 8 del capitolo II, i paragrafi 7 e 8 del capitolo III, il paragrafo 8 del capitolo V ed infine il paragrafo 9.1 del capitolo VII.

1960, n. 1369. Quest’ultima norma, in particolare, conteneva taluni meccanismi presuntivi volti a reprimere l’impiego di contratti di appalto fittizi, c.d. di “pseudo appalto”, che in realtà mascheravano pratiche di somministrazione di lavoro in violazione delle prescrizioni normative. Per quarant’anni tale sistema costituì l’unico strumento repressivo delle condotte di “caporalato”.

Il quadro sanzionatorio è poi riveduto e riformulato ad opera delle leggi 24 giugno 1997, n. 196, recante l’introduzione del lavoro interinale, 14 febbraio 2003, n. 30 e 10 settembre 2003, n. 276, aventi ad oggetto il riordino dei requisiti di esercizio delle prestazioni di lavoro in genere e specificamente delle attività di intermediazione e somministrazione di manodopera. Il nuovo testo normativo ha modificato il quadro sanzionatorio, prevedendo ora i reati di intermediazione illecita, somministrazione abusiva e utilizzazione illecita, esercizio non autorizzato delle attività di ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale, somministrazione fraudolenta, appalto e distacco illeciti e fraudolenti. Ciononostante, la reazione penale non ha mutato la scelta del tipo contravvenzionale, già adottato dalle leggi del 1949 e del 1960, tuttavia rivelatosi inadeguato nel contrasto a gravi violazioni della normativa.

Dall’altro lato, l’ordinamento rispondeva alle manifestazioni più efferate di “caporalato” tramite la fattispecie di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, di cui all’art. 600 c.p. che, grazie alle elaborazioni normative in sede internazionale, venne ampliata con l’intento di sanzionare non solo l’asservimento materiale delle vittime, bensì ogni forma di grave dispregio e annichilimento della personalità individua, c.d. *status libertatis*, degli individui³¹.

Al tempo stesso mancava un coordinamento efficiente delle fattispecie di reato ivi menzionate con la normativa concernente la condizione giuridica dello straniero e la disciplina dei flussi migratori internazionali³².

L’inadeguatezza degli strumenti di contrasto al “caporalato” e il repentino dilagare del fenomeno motivarono il legislatore ad adottare una fattispecie di reato costruita *ad hoc*, in grado soprattutto di raggiungere e soffocare quelle forme di “caporalato” c.d. “grigio”³³, collocate in una posizione mediana in un’ipotetica scala di gravità rispetto alle condotte punibili a norma delle contravvenzioni in materia di somministrazione ed intermediazione di lavoro, ovvero del delitto di riduzione in schiavitù o servitù, di cui all’art. 600 c.p.

³¹ Cfr. *amplius* il capitolo III del presente elaborato.

³² Per un approfondimento sul tema, cfr. il capitolo II del presente elaborato.

³³ Cfr. sul punto, *ex plurimis*, Relazione n. III/11/2011 a cura dell’Ufficio del Massimario della Suprema Corte di Cassazione, in www.cortedicassazione.it, a cura di PISTORELLI, SCARCELLA.

A partire dal 2006 si susseguirono una serie di proposte di legge, d'iniziativa sia governativa sia parlamentare, che variamente proponevano l'inserimento di una nuova fattispecie delittuosa ovvero la modifica dei reati in materia di tutela della personalità individuale già presenti nel codice penale.

Il processo raggiunge un primo traguardo nel 2011, quando, ad opera del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, viene inserito all'art. 603-bis del codice penale un nuovo delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Ciononostante, la recente riforma del codice penale non riesce a soddisfare appieno le esigenze di tutela dei beni giuridici della dignità umana e della concorrenza tra le imprese, offesi dal "caporalato". Il delitto infatti presenta numerosi profili di criticità strutturale interna e nel coordinamento con le restanti fattispecie di reato del codice penale a cui afferiscono le condotte criminose dei "caporali"³⁴.

8. L'oggetto e il metodo dell'analisi del fenomeno del "caporalato"

Il presente elaborato intende ripercorrere l'evoluzione nella disciplina penale del "caporalato" e nella tutela dei beni giuridici attinti dal fenomeno criminoso.

La predisposizione di un sistema di sanzioni penali adeguate svolge primariamente una funzione repressiva di condotte già poste in essere. Nondimeno importante è il ruolo di efficacia general preventiva che tali misure debbono avere, giacché il "caporalato" non può essere facilmente debellato se non rimuovendo in radice le condizioni di particolare vulnerabilità delle vittime che costituiscono il terreno fertile per l'insorgenza di fenomeni di sfruttamento. In tal guisa, nei capitoli successivi saranno avanzate riflessioni critiche, con particolare riguardo alle istanze internazionali di riforma, avanzando delle proposte di miglioramento *de iure condendo*.

L'elaborato non intende esaurire l'analisi del fenomeno del "caporalato", la quale importa considerazioni di carattere filosofico, sociologico, psicologico, morale, politico ed economico, come emerso ampiamente dalle considerazioni svolte nei paragrafi precedenti con riferimento ai rapporti tra gli individui e alle implicazioni morali che ne derivano. Ciononostante si propone di individuare con precisione i profili giuridici del possibile intervento dell'ordinamento a contrasto dell'attività dei "caporali", giacché esso è imposto dalla Costituzione stessa, la quale all'art. 4 impegna lo Stato a promuovere l'esercizio *effettivo* del diritto al lavoro, ovvero all'art. 35, comma 1, dispone che *la Repubblica tutela il lavoro in*

³⁴ Cfr. sul punto i capitoli IV, V, VI e VII del presente elaborato.

tutte le sue forme ed applicazioni, rimuovendo poi, ai sensi dell’art. 3, comma 2, gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese³⁵.

³⁵ Cfr. *amplius* CELOTTO, OLIVETTI, BIFULCO, *Sub artt. 3 e 4*, op. cit.

CAPITOLO I

L’evoluzione normativa in materia di intermediazione, interposizione e somministrazione di lavoro

- Sommario -

1. Il reato di esercizio della mediazione in violazione delle norme sul collocamento della manodopera (art. 27 l. 29 aprile 1949, n. 264 - 1.1. Le modifiche introdotte dalla l. 28 febbraio 1987, n. 56: in particolare la previsione della confisca del mezzo di trasporto adoperato - 2. Il reato di illecita interposizione e intermediazione di manodopera (artt. 1 e 2 l. 23 ottobre 1960, n. 1369): inquadramento sistematico. - 2.1 L’inquadramento sistematico della norma - 2.2 Analisi dell’ipotesi di reato di illecita intermediazione ed interposizione di manodopera - 2.3. La struttura e i soggetti del reato - 2.4. La condotta - 3. (*segue*) La nozione di pseudo-appalto e i problemi applicativi rispetto alle c.d. false cooperative di facchinaggio - 3.1. La nozione di pseudo-appalto - 3.2. Il problema delle c.d. “cooperative di facchinaggio” - 4. Una prima breccia nel divieto assoluto di intermediazione ed interposizione: le pronunce della Corte di Giustizia della Comunità Europea sul contrasto della normativa con i principi in materia di monopolio del Trattato CE e l’introduzione del lavoro interinale (art. 1 l. 24 giugno 1997, n. 196). - 4.1. Le pronunce della Corte di Giustizia della Comunità Europea - 4.2. L’introduzione del contratto di lavoro interinale (art. 1 l. 24 giugno 1997, n. 1996) - 5. Il nuovo quadro sanzionatorio introdotto dalla riforma del mercato del lavoro (d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276): i principi ispiratori della riforma - 6. Il reato di esercizio non autorizzato dell’attività di intermediazione (art. 18, comma 1, terzo periodo, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276) - 6.1. La definizione di attività di intermediazione - 6.2. I beni giuridici tutelati - 6.3. La struttura del reato e l’elemento soggettivo - 6.4. La condotta: i profili di criticità del dettato normativo - 6.5. Le circostanze aggravanti ed attenuanti - 6.6. La confisca del mezzo di trasporto adoperato - 7. Il reato di esercizio non autorizzato delle attività di ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale (art. 18, comma 1, quinto periodo, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276) - 7.1. La struttura del reato e l’elemento soggettivo - 7.2. I beni giuridici tutelati - 7.3. La condotta - 8. I reati di somministrazione non autorizzata e di utilizzazione illecita (art. 18, comma 1, primo periodo, e comma 2, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276) - 8.1. Le pene previste - 8.2. Il bene giuridico tutelato - 8.3. La struttura dei reati e l’elemento soggettivo - 8.4. Le circostanze aggravanti ed attenuanti - 9. Il reato di somministrazione fraudolenta (art. 28, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276) - 9.1. Un primo profilo di criticità: il rapporto con il reato di somministrazione abusiva di manodopera di cui all’art. 18, comma 1, primo periodo, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 - 9.2. Un ulteriore profilo di criticità: l’elemento soggettivo - 9.3. La struttura del reato - 9.4. La pena prevista - 10. Il reato di illecita imposizione di oneri in capo ai lavoratori (artt. 11 e 18, commi 4 e 4-bis, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276) - 10.1. Il bene giuridico tutelato - 10.2. La condotta - 10.3. La pena accessoria - 11. I reati di appalto e distacco illecito e di appalto e distacco fraudolento (art. 18, comma 5-bis e art. 28, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276) - 11.1. Il reato di appalto illecito (art. 18, comma 5-bis d.lgs. n. 276 del 2003) - 11.2. Il reato di distacco illecito (art. 18, comma 5-bis d.lgs. n. 276 del 2003) - 11.3. I reati di appalto fraudolento e distacco fraudolento (art. 28 d.lgs. n. 276 del 2003) - 12. Questioni di diritto intertemporale: i rapporti tra i reati di mediazione illecita (art. 27 l. n. 264 del 1949) e di illecita intermediazione ed interposizione (artt. 1 e 2, l. n. 1369 del 1960) ed il nuovo quadro sanzionatorio introdotto dal d.lgs. n. 276 del 2003 - 12.1. La tesi avanzata dal Tribunale di Ferrara - 12.2. La tesi della Corte di Cassazione - 13. Confisca o sequestro del mezzo di trasporto: questioni problematiche - 14. Il bene giuridico tutelato alla luce dell’evoluzione normativa in materia di intermediazione ed interposizione nei rapporti di lavoro.

1. Il reato di esercizio della mediazione in violazione delle norme sul collocamento della manodopera (art. 27 l. 29 aprile 1949, n. 264)

Uno fra i primi interventi normativi caratterizzati dall'intento di regolare penalmente il momento di intersezione tra domanda ed offerta di lavoro fu la l. 29 aprile 1949, n. 264, recante oggetto "Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati", pubblicata in G.U. in data 1 giugno 1949 ed entrata in vigore il 6 giugno dell'anno medesimo.

Tale norma si proponeva come obiettivo principale la protezione della persona del lavoratore nella fase pre-contrattuale e di formazione del contratto costitutivo del successivo rapporto di lavoro³⁶. Il monopolio statale del processo di selezione e destinazione della forza-lavoro, la gestione di elenchi numerici dei lavoratori e le disposizioni a favore dei c.d. "involontariamente inoccupati" mirano infatti a controbilanciare la debolezza contrattuale del lavoratore, che espone lo stesso a potenziali fenomeni di sfruttamento da parte dei datori di lavoro.

Ad una prima lettura del testo normativo originario, ad oggi sostanzialmente abrogato, ad eccezione di poche disposizioni, è evidente la risonanza dei di poco precedenti principi costituzionali relativi ai rapporti etico-sociali ed economici, che a partire dagli articoli 2 e 4 riconoscono il lavoro come espressione genuina ed inviolabile dell'io individuale, consacrata sin dall'articolo 1 come uno dei momenti fondativi dell'ordinamento statale. Non è azzardato immaginare uno *status naturae* in cui l'individuo manifesti la propria volontà e capacità lavorativa alla collettività, che costituita in un *consortium* quale è la cittadinanza, quale è l'ordinamento, riconosce tale apporto e si impegna positivamente a garantirne il rispetto, tramite l'imposizione di una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro (art. 36), in ogni caso sufficiente ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa, un'uguaglianza

³⁶ In questo senso, cfr. Cassazione penale sez. III, 22 giugno 1983 (in Giust. Pen., 1984, II, 290), per la quale "scopo del divieto di mediazione, in tema di collocamento al lavoro, è quello di assicurare che l'avviamento al lavoro si svolga secondo il meccanismo legislativo all'uopo previsto, affidato ad un pubblico ufficio, con divieto assoluto di ingerenze perturbatrici di terzi". Differentemente, la l. n. 1369 del 1960 mira a contrastare il fenomeno della dissociazione tra le persone del datore di lavoro e dell'utilizzatore della forza lavoro. In questo senso GRILLI: Il mediatore opera prima del costituirsi del rapporto di lavoro, mentre nell'interposizione l'intermediario è l'apparente titolare del rapporto ed agisce in costanza di esso; mentre il mediatore tende o può tendere alla costituzione di un rapporto reale, l'intermediario tende sempre per definizione ad escludere tale rapporto, per sostituirne ad esso uno apparente e nel quale il vero datore di lavoro si pone formalmente come terzo (in FORMICA, *La tutela penale del mercato del lavoro*, in MAZZACUVA - AMATI, *Il diritto penale del lavoro*, Utet, 2007, 395). Analogamente MORRONE, *Diritto penale del lavoro*, Giuffrè, 2009, 15, afferma che occorre tenere presente che l'art. 11 prendeva in considerazione non tanto la persona del mediatore o i rapporti che lo legano ad una delle parti, ma piuttosto l'attività di interposizione in violazione del sistema del collocamento, per cui era mediatore colui che si sostituiva ai soggetti autorizzati a promuovere l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

di diritti tra uomo e donna a parità di lavoro (art. 37), di un’assistenza sociale in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria (art. 38).

Tali principi, come risulta dall’impianto analitico dei paragrafi successivi, sono dal legislatore ordinario variamente interpretati a seconda dei diversi momenti storici, ora con provvedimenti repressivi nei confronti di condotte considerate dannose, ora con incentivi a possibilità di manifestazione della predisposizione lavorativa degli individui, ora con entrambi³⁷.

La l. 29 aprile 1949 n. 264, sancendo all’art. 7 il carattere rigidamente pubblicistico dell’attività di collocamento della forza lavoro³⁸, mira per l’appunto a reprimere in maniera drastica le discriminazioni nelle assunzioni dei lavoratori, che il collettore privato di manodopera inoccupata troppo spesso produceva, in un momento in cui, a seguito dei drammatici esiti sociali ed economici del secondo conflitto mondiale, povertà, disoccupazione e bisogno assistenziale e previdenziale mai si erano posti più pressanti.

I lavoratori sono inseriti in liste predisposte presso gli Uffici di collocamento, suddivisi per età, stato sociale, nonché in base al settore in cui avessero svolto precedenti esperienze lavorative³⁹. I datori di lavoro, nella necessità di assumere forza-lavoro, non potevano provvedervi direttamente, salvo il caso di urgente necessità di evitare danni alle persone o agli impianti (art. 19), bensì dovevano rivolgersi alla mediazione pubblicistica degli Uffici, formulando precise richieste numeriche⁴⁰ per categoria e qualifica professionale,

³⁷ Per un’analisi dell’evoluzione del collocamento della manodopera e dell’attività di intermediazione, cfr. MORRONE, *Diritto penale del lavoro*, Giuffrè, Milano, 2009, 30.

³⁸ Precisa tuttavia Pret. Milano 20 febbraio 1979 che *“la mediazione nell’avviamento al lavoro di prestatori d’opera subordinati non è vietata in assoluto, ma solo quando comporti una violazione delle norme sul collocamento. Esula pertanto, dall’ipotesi criminosa prevista dall’art. 27 comma 1 l. 29 aprile 1949 n. 264 l’attività di intermediazione rivolta a favorire l’instaurazione di un rapporto di lavoro con prestatori d’opera per i quali è ammessa l’assunzione diretta ai sensi dell’art. 11 l. 29 aprile 1949 n. 264”*.

³⁹ In particolare l’art. 10 predeterminava la categorie tra le quali suddividere i lavoratori: disoccupati per effetto della cessazione del rapporto di lavoro immediatamente precedente al loro stato di disoccupazione; giovani di età inferiore ai 21 anni, ed altre persone in cerca di prima occupazione, o rinvii alle armi; casalinghe in cerca di lavoro; pensionati in cerca di occupazione; lavoratori occupati in cerca di altra occupazione. Entro l’ambito delle suddette classificazioni i lavoratori iscritti sono raggruppati per settori di produzione, entro ciascun settore per categorie professionali ed entro ciascuna categoria per qualifica o specializzazione. [...] Sono iscritti in separate liste coloro che richiedano di essere avviati a lavori di breve durata o a carattere stagionale.

⁴⁰ È numerativa la richiesta per la quale il datore di lavoro comunica unicamente il numero dei lavoratori necessitati, mentre è nominativa la procedura per cui lo stesso seleziona i candidati lavoratori dalla lista recante i nomi degli stessi. La prescrizione dell’obbligo di richieste numeriche è stabilita dall’art. 14 co. 1; tuttavia ai sensi del co. 2 è possibile procedere a richiesta nominativa: a) per tutti i lavoratori destinati ad aziende che non abbiano stabilmente più di cinque dipendenti e, per i lavoratori destinati ad altre aziende, nei limiti di un decimo, sempre che la richiesta sia per un numero di unità superiore alle nove; b) per i lavoratori di concetto oppure aventi una particolare specializzazione o qualificazione; c) per il personale destinato a posti di fiducia connessi con la vigilanza e la custodia della sede di opifici, di cantieri, o comunque di beni dell’azienda; d) per il primo avviamento di lavoratori in possesso di titoli di studio rilasciati da scuole professionali. L’art. 25 della l. n. 223 del 1991 elimina l’obbligo della richiesta numerica, sancendo la facoltà di assumere tutti i lavoratori tramite richiesta nominativa. Procedura successivamente a sua volta espunta dal d.l. n. 510 del 1996 convertito in l. n.

comunicando altresì le condizioni contrattuali offerte ai lavoratori, rispetto alle quali gli Uffici erano tenuti a valutarne la conformità alle tariffe e ai contratti collettivi (art. 14). I lavoratori erano assegnati secondo criteri predeterminati dalla legge, con la possibilità nei settori agricolo ed edilizio, ove ritenuto opportuno dalla Commissione Comunale, di predisporre dei turni di lavoro a rotazione ed eventuale compensazione tra tutti gli iscritti alle liste di collocamento delle categorie dei manovali e dei braccianti agricoli, tenendo conto delle giornate di occupazione dei lavoratori anche in settori non agricoli e delle giornate presunte occorrenti per la coltivazione del terreno de quo (art. 16). L'art. 23 introdusse infine la possibilità di un collocamento nazionale interprovinciale, ove giustificato da particolari esigenze del lavoro e della produzione, da parte di Uffici nazionali, ovvero speciali costituiti *ad hoc*.

In tal guisa, l'incontro tra domanda e offerta di lavoro non è più rimesso al libero giuoco delle parti, bensì mediato, chirurgicamente ricostruito. A garanzia del funzionamento di tale intervento mediatore si pone la norma penale, che svolge qui la funzione di *extrema ratio*, di tutela ultima di situazioni giudicate dal legislatore come espressive di principi costituzionalmente inviolabili e imprescindibili, come sopra ampiamente sostenuto.

La l. 29 aprile 1949, n. 264 introduce all'art. 27, inserito nel capo III "Disposizioni penali" del Titolo II "Disciplina del collocamento" un'ipotesi di reato contravvenzionale per l'intermediario che fornisce manodopera al di fuori del sistema degli uffici di collocamento (comma primo), nonché per il datore di lavoro utilizzatore della forza-lavoro immessa nel mercato *contra legem* (comma secondo). Il divieto di esercizio delle attività di intermediazione tuttavia non è assoluto, bensì concerne solamente l'attività di mediazione nei casi in cui la stessa è demandata agli Uffici indicati (art. 11).

Soggetto attivo del reato di cui al primo comma è il mediatore, o intermediario, che ai sensi dell'art. 1754 c.c. è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza. Analogamente, soggetto attivo dell'ipotesi contravvenzionale del secondo comma è l'imprenditore utilizzatore che assume i lavoratori non per il tramite degli uffici di collocamento⁴¹.

608 del 1996, che all'art. 9-bis generalizza la facoltà di assunzione diretta seguita dalla comunicazione agli Uffici competenti.

⁴¹ In questo senso, Cassazione penale sez. III 22 giugno 1983 che ha precisato che "la mediazione svolta in violazione della legge sul collocamento (stante anche la formulazione dell'art. 1754 c.c.) consiste in ogni attività che, comunque svolta, professionalmente od occasionalmente, sia diretta a mettere in contatto due o più parti per la conclusione del contratto lavorativo; [...] commette il reato de quo l'agente che svolga un'attività che sia

Il reato è necessariamente plurisoggettivo improprio, dal momento che il lavoratore, pur contribuendo alla realizzazione della condotta di congiungimento tra domanda e offerta di lavoro, non soggiace a pena⁴², a differenza del mediatore e dell'utilizzatore datore di lavoro⁴³. La stretta connessione logica e funzionale tra le condotte dell'intermediario e dell'utilizzatore non consente tuttavia di accorpate le ipotesi di reato nella figura del reato composto o unitario, in cui i contributi causali dei soggetti agenti si presuppongono a vicenda, stante la diversità di trattamento sanzionatorio tra i due reati, invero accentuata dalla successiva legge 28 febbraio 1987, n. 56, con la depenalizzazione dell'ipotesi di reato dell'utilizzatore⁴⁴.

Il reato ha natura permanente⁴⁵ e si perfeziona con la cessazione del collocamento abusivo.

comunque diretta a determinare l'assunzione di un lavoratore, perché la sua intrusione nel normale iter stabilito dalle norme rappresenta pur sempre un veicolo col quale vengono frustrati i fini di legge”.

Sul punto cfr Cassazione penale sez. III, 2 febbraio 2005, n. 10474 (in *Riv. pen.*, 2006, 214), la quale ha precisato che non integra l'elemento materiale del reato di cui all'art. 27 l. 29 aprile 1949 *il comportamento del presidente di un istituto pubblico di beneficenza che abbia impiegato, in via temporanea, alcuni minori extracomunitari affidatigli presso aziende agricole od artigianali, in quanto non solo manca la finalità di instaurare rapporti lavorativi stabili e durevoli, ma tale impiego dei minori rappresenta uno dei mezzi dell'attività sociale ed educativa necessaria a fronteggiare la situazione contingente di abbandono dei minori extracomunitari, non accompagnati ed illegalmente presenti nel territorio nazionale.*

⁴² Nello specifico, il reato è necessariamente plurisoggettivo improprio, in quanto postula la realizzazione di una pluralità di condotte per opera di una pluralità di persone. Contrariamente, nei reati necessariamente plurisoggettivi propri, tutti i soggetti che intervengono nel reato sono sottoposti a pena. *Cfr sul punto RONCO, Il reato: modello teorico e struttura del fatto tipico in Il reato*, RONCO, Tomo I, Zanichelli, Torino, 2011, 156. Tale inquadramento dogmatico classificatorio del lavoratore come soggetto partecipante attivamente alla condotta non ne fa tuttavia venir meno il carattere di soggetto passivo del reato, destinatario ultimo della tutela penale predisposta dalla fattispecie de qua.

⁴³ Cfr. Pret. di Nocera Inferiore, 3 marzo 1981 (in *Riv. giur. lav.*, 1981, IV, 599), per cui *“del reato di intermediazione abusiva è responsabile anche il datore di lavoro in concorso ex art. 110 c.p.”.*

⁴⁴ Cfr. sul punto la nota 72 a p. 38.

⁴⁵ In questo senso, cfr. Cassazione penale Sez. III, 23 marzo 2001, n. 23769 (in CED Cass., rv. 219696), per la quale *“i reati di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro di cui agli art. 1 e 2 l. 23 ottobre 1960 n. 1369 e di mediazione nell'avviamento al lavoro di cui agli art. 11 e 27 l. 29 aprile 1949 n. 264 hanno natura permanente, e, quindi, si protraggono per tutto il tempo di durata dei rapporti di lavoro predetti, [...] atteso che il bene tutelato non è la fonte del rapporto (il contratto), ma lo stesso rapporto di lavoro”.* Analogamente, il reato è di natura permanente per Cassazione penale sez. III, 17 aprile 1985 (in *Notiziario giurisprudenza lav.*, 1986, 228), *“nel senso che si protrae per tutta la durata della situazione antiggiuridica sino a quando non venga rimossa dal datore di lavoro con la comunicazione all'ufficio di collocamento della cessazione del rapporto di lavoro, ovvero con l'accertamento di ufficio di tale fatto”.* Cfr. infine Cassazione penale Sez. III, 23 marzo 2001, n. 23769, per la quale *“i reati di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro di cui agli art. 1 e 2 l. 23 ottobre 1960 n. 1369 e di mediazione nell'avviamento al lavoro di cui agli art. 11 e 27 l. 29 aprile 1949 n. 264 hanno natura permanente, e, quindi, si protraggono per tutto il tempo di durata dei rapporti di lavoro predetti, [...] atteso che il bene tutelato non è la fonte del rapporto (il contratto), ma lo stesso rapporto di lavoro”.* Analogamente, il reato è di natura permanente per Cassazione penale sez. III, 17 aprile 1985, *“nel senso che si protrae per tutta la durata della situazione antiggiuridica sino a quando non venga rimossa dal datore di lavoro con la comunicazione all'ufficio di collocamento della cessazione del rapporto di lavoro, ovvero con l'accertamento di ufficio di tale fatto”.* Contrariamente, autorevole dottrina (RONCO, op. cit., 142) ritiene istantaneo il reato de quo in quanto la condotta di mediazione dell'agente, consistente nel porre in contatto il lavoratore con il datore di lavoro sarebbe tale per cui *lo stato giuridico instaurato dalla stessa assume caratteri di reversibilità.* Contrariamente, il reato di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro avrebbe natura permanente, protraendosi per tutto il tempo del rapporto di lavoro che il legislatore intende proteggere, atteso che il bene tutelato va individuato nello stesso rapporto di

È stabilita la pena dell'ammenda da L. 500 a L. 20000 per l'ipotesi contravvenzionale di base dell'intermediario, mentre è prevista una circostanza aggravante ad effetto speciale che opera qualora vi sia scopo di lucro, con un sensibile innalzamento della pena edittale: l'arresto sino a tre mesi, nonché l'ammenda sino a L. 80000⁴⁶.

Analogamente, è punita con l'ammenda da L. 2000 a L. 10000 per ogni lavoratore assunto la condotta del datore di lavoro che utilizzi i lavoratori non assumendoli tramite gli uffici di collocamento, con il chiaro intento di disincentivare alla radice la domanda di lavoratori extra-liste.

Sono previste poi due ulteriori ipotesi contravvenzionali, rispettivamente al terzo comma un reato proprio del datore di lavoro per mancata comunicazione nei termini di cui all'art. 21 dell'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro, punito con l'ammenda da L. 500 a L. 1000 per ogni lavoratore e per ogni giorno di ritardo, e successivamente al quarto comma un reato proprio del lavoratore per mancata denuncia di occupazione all'atto di inserimento nelle liste di collocamento, sanzionato con l'ammenda da L.500 a L. 5000.

Tutte le ipotesi di reato esaminate costituiscono, secondo le consuete classificazioni, reati di pericolo astratto o presunto; si assume cioè come dato a priori, quasi trascendentale, di metodo, in quanto alla base dell'intero impianto normativo della l. 29 aprile 1949, n. 264, la pericolosità *ex se* dell'attività di mediazione, e con essa dell'utilizzazione abusiva da parte dei privati, rispetto all'intersezione tra domanda ed offerta di lavoro. Vieppiù che il pericolo si intende esteso non solo ad un assetto *prima facie* ordinamentale e strutturale degli svolgimenti economici, bensì, come accennato all'inizio del paragrafo, in dimensione potremmo dire microeconomica, al soggetto individuo lavoratore, potenzialmente attinto nella sua dignità e nei suoi diritti. Tale assunto, dichiaratamente alla base della normativa in esame, sarà poi oggetto nell'ultimo paragrafo del presente capitolo di alcune considerazioni critiche.

I reati in commento sono punibili a titolo di dolo o di colpa, anche se quest'ultima difficilmente configurabile nella prassi, a causa della frequente presenza di un intento elusivo delle normative in materia da parte degli intermediari e dei datori di lavoro.

lavoro che il legislatore ha inteso sottrarre nel suo complesso ad ingerenze di terzi; cfr. in questo senso anche Cassazione penale sez. III, 24 febbraio 2004, n. 25726 (in *CED Cass.*, rv. 228957).

⁴⁶ Sul punto cfr. Cassazione Penale sez. III 24, febbraio 2004, n. 25726, che ha precisato che "L'esercizio abusivo a scopo di lucro dell'attività di intermediazione nell'avviamento al lavoro, in precedenza sanzionata dall'art. 27 l. 29 aprile 1949 n. 264, ed attualmente punita dall'art. 18 comma 1 d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, non costituisce una figura autonoma di reato, ma una circostanza aggravante ad effetto speciale della stessa ipotesi contravvenzionale non connotata da finalità lucrativa, atteso che non implica una modificazione dell'essenza del reato ma costituisce soltanto una circostanza che si aggiunge ad esso determinandone una maggiore gravità".

L’obiettivo di tutela dei lavoratori, intesi come soggetti deboli nella fase contrattuale, è tuttavia conseguito ad un elevato costo di burocratizzazione e sclerotizzazione dei meccanismi di controllo dell’incontro tra domanda e offerta. Essi infatti mal si attagliano ai profondi e repentini mutamenti economici e sociali degli ultimi cinquant’anni, e non sono in grado di gestire una forza-lavoro variegata, meno massiva e più specializzata di quella presente nei primi anni del secondo dopoguerra. Tale consapevolezza porterà infatti gradualmente ad un processo di riforma nel segno della semplificazione delle procedure e dell’apertura verso l’ingresso di operatori privati nell’attività di mediazione⁴⁷.

1.1. Le modifiche introdotte dalla l. 28 febbraio 1987, n. 56: in particolare la previsione della confisca del mezzo di trasporto adoperato

Senza l’intento di un approccio analitico dei profili giuslaburistici delle riforme, si voglia considerare il *quid novi* apportato alla disciplina dalla legge 28 febbraio 1987, n. 56, che tra le varie modifiche incide sull’art. 27 l. n. 264 del 1949, comportando un sensibile aumento del quadro sanzionatorio e prevedendo per l’ipotesi contravvenzionale del primo comma la pena dell’ammenda da L. 1000000 a L. 5000000. Nell’ipotesi aggravata di mediazione illegittima con scopo di lucro, sono previsti l’arresto fino a sei mesi e l’ammenda aumentata sino al triplo.

Meno pregevole, invece, la scelta del legislatore di depenalizzare l’illecito dei datori di lavoro utilizzatori della manodopera: essi divengono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa da L. 500000 a L. 3000000 per ogni lavoratore interessato, così disattendendo in maniera inaspettata le pressanti esigenze di tutela dei beni giuridici sopracitati, attinti nella loro sopravvivenza soprattutto dal fenomeno del “caporalato”, decisamente significativo negli anni ottanta⁴⁸.

Si assiste poi all’innalzamento della pena prevista per omessa comunicazione di cui all’art. 21 l. n. 264 del 1949, da lire 100000 a L. 300000 per ogni lavoratore interessato.

La l. n. 56 del 1987 non si limita infine ad un incremento edittale, o decremento nel caso del reato dell’utilizzatore, che altro non sarebbe se non un normale aggiornamento delle cifre economiche delle sanzioni sulla base dei meccanismi di rivalutazione monetaria, bensì introduce la significativa previsione per l’ipotesi di cui al primo comma del sequestro del

⁴⁷ Tale processo sarà ampiamente illustrato nei paragrafi 4 e 5 del presente capitolo.

⁴⁸ Per un approfondimento sulla consapevolezza da parte del legislatore del fenomeno negli anni ’80, cfr. CRASTOLLA, *Aspetti sociologici e giuridici in tema di caporalato* – in *Giurisprudenza Agraria Italiana*, 1983, 380; v. altresì MONTANARA, *Collocamento dei lavoratori agricoli e “caporalato”* – in *Giurisprudenza Agraria Italiana*, 1982, 513.

mezzo di trasporto se adoperato al fine di esercitare l'attività di mediazione in violazione della l. n. 264 del 1949 e successive modificazioni. A tal proposito, appare anzitutto evidente l'intento del legislatore di contrastare il fenomeno del "caporalato", privando i caporali dei mezzi fisici, ovvero di automobili, pullman e quant'altro utilizzato per la tratta dei lavoratori. Ciononostante, si ritiene errata, o comunque non opportuna, sotto il profilo prettamente giuridico penalistico la scelta di ricorrere all'istituto del sequestro, che vuole essere misura preventiva, cautelare e conservativa, e non afflittiva come invece risulta nell'intento del legislatore emergente dal dato normativo.

Più coerente il successivo d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, nel preferire lo strumento giuridico della confisca⁴⁹, pena accessoria collegata all'accertamento di reità, e compatibile con i principi costituzionali in materia di offensività e colpevolezza.

Il quadro sanzionatorio resta poi immutato sino all'avvento del d.lgs. n. 276 del 2003, che rivisita sensibilmente l'apparato penalistico in materia di intermediazione nelle prestazioni di lavoro.

⁴⁹ In questo senso, v. il paragrafo 13 del presente capitolo, in cui si analizza la problematica dell'impiego delle misure della confisca e del sequestro da parte delle diverse normative che hanno disciplinato la materia dell'intermediazione ed interposizione nel lavoro.

2. Il reato di illecita interposizione e intermediazione di manodopera (artt. 1 e 2 l. 23 ottobre 1960, n. 1369): inquadramento sistematico.

2.1 L'inquadramento sistematico della norma

La l. 23 ottobre 1960, n. 1369 reca oggetto “Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell’impiego di mano d’opera negli appalti di opere e di servizi”. In particolare, pur discorrendo la stessa in termini di “intermediazione ed interposizione” rispetto ai rapporti di lavoro, è evidente, stante il contenuto degli articoli della norma, che essa intenda disciplinare unicamente il fenomeno interpositorio, consistente nella dissociazione tra le persone del datore di lavoro, rispetto al quale il lavoratore è situato in posizione di subordinazione, e dell’utilizzatore finale della manodopera. L’attività di intermediazione nelle prestazioni, di facilitazione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro, rimane disciplinata dalla l. 29 aprile 1949, n. 264⁵⁰.

L’art. 2127 c.c., in materia di lavoro a cottimo, sanziona il comportamento dell’imprenditore che affida a propri dipendenti lavori a cottimo da eseguirsi da parte di prestatori di lavoro assunti e retribuiti direttamente dai dipendenti medesimi. Il co. 2 sancisce una responsabilità in capo all’imprenditore rispetto agli obblighi derivanti dai contratti di lavoro stipulati dai prestatori di lavoro assunti dai dipendenti. Con tali disposizioni il legislatore del 1942 intendeva reprimere fenomeni di dissociazione tra titolarità formale e godimento dell’utilità sostanziale derivante dall’esercizio dell’attività lavorativa.

Medesimo è l’intento espresso nella l. n. 1369 del 1960, la quale estende il divieto a qualsiasi caso di appalto di manodopera⁵¹.

La legge citata è in primo luogo finalizzata alla tutela della posizione del lavoratore derivante dalla messa a disposizione da parte dello stesso della propria opera, e in particolare dei diritti economici e previdenziali derivanti dal contratto di lavoro⁵², per i quali l’art. 4 riconosce al

⁵⁰ Ciò infatti è confermato dalla lettera stessa dell’art. 2, che elencando le sanzioni previste per la violazione del divieto di interposizione di cui all’art. 1, conclude con una clausola che fa salva “l’applicabilità delle sanzioni penali previste per la violazione della legge 29 aprile 1949, n. 264.

⁵¹ *Ex plurimis*, v. GALANTINO, 2004: “La norma negava legittimità ad ogni operazione che miri a dissociare chi, in quel determinato frangente, risulta essere datore di lavoro da chi datore di lavoro lo è davvero, come tale comportandosi ed agendo nella realtà dei fatti”, in FORMICA – *La tutela penale del mercato del lavoro*, in MAZZACUVA, op. cit., 395; cfr. GEMMANI, *L’intermediazione della manodopera, L’ispettore e la società*, 2000, 2; RONCO, ROMANO, ARDIZZONE, *Codice Penale Ipertestuale. Leggi complementari. Commentario con banca dati di giurisprudenza e legislazione*, 2007, 1079.

⁵² Riassuntivamente, MORRONE, op. cit.: “L’oggetto giuridico del reato poteva essere individuato nella tutela delle condizioni economiche e giuridiche del lavoro subordinato (cfr. Cassazione penale sez. III, 9 novembre 1995, n. 324 (in *Giust. Pen.*, 1996, II, 480))”.

prestatore azione diretta nei confronti dell'imprenditore⁵³. Sul punto tuttavia autorevole dottrina⁵⁴ ha correttamente sostenuto la pluralità dei beni giuridici tutelati dalla norma, riconducendoli principalmente a tre categorie: *in primis*, i beni di natura individuale e personale, inerenti ai diritti del lavoratore alla sicurezza nello svolgimento dell'attività, al riconoscimento della propria dignità. In secondo luogo, il riferimento è ai diritti individuali economici: la norma mirerebbe a garantire la solvibilità dell'imprenditore con riguardo alla retribuzione del lavoratore, il quale tramite la *fictio* interpositoria non avrebbe altrimenti azione nei confronti di quello, salva unicamente la pretesa nei confronti del dipendente, titolare formale del rapporto di lavoro. Da ultimo la l. n. 1369 del 1960 si porrebbe a presidio di beni giuridici collettivi, quali il rispetto dell'assetto normativo in materia di mercato del lavoro ed il corretto incrocio tra le domande e le offerte di lavoro⁵⁵.

2.2 Analisi dell'ipotesi di reato di illecita intermediazione ed interposizione di manodopera

Giungendo ora ad una disamina del testo normativo, l'art. 1 dispone il divieto per l'imprenditore di *affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono. È altresì vietato all'imprenditore di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari.*

Ex aliis, Pret. di Milano, 14 marzo 1977: "La legge 1369/90 si propone di tutelare l'equilibrio dei rapporti economici di lavoro garantendo a tutti i lavoratori appartenenti ad una data categoria i minimi inderogabili di trattamento economico ed il rispetto della parità retributiva tra dipendenti dell'impresa appaltatrice e di quella committente; evitando al contempo che attraverso la costituzione fittizia di imprese appaltatrici siano eluse le norme protettive dei lavoratori" in GEMMANI, op. cit., p. 2.

⁵³ Più correttamente, Cassazione penale, 20 aprile 1990, n. 3289: "L'accertamento dell'avvenuta violazione del divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro comporta, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1369 del 1960, una novazione legale del rapporto di lavoro mediante sostituzione dell'interponente all'interposto e determinazione del contenuto economico e normativo con riferimento a quello tipico dei contratti di lavoro intercorrenti con il reale utilizzatore delle prestazioni lavorative, considerandosi il rapporto stesso come se si fosse fin dall'inizio costituito con l'interponente, assumendone tutte le caratteristiche a garanzia e senza che, ai fini della quantificazione delle differenze retributive per l'effetto spettanti al lavoratore, possano assumere rilievo circostanze attinenti al rapporto fittizio".

⁵⁴ In questo senso PADOVANI, *Diritto Penale del Lavoro, profili generali*, Milano, 1983, 228, il quale sostiene che la protezione della norma non sia accordata unicamente al singolo lavoratore, che in certi casi potrebbe anzi trarre beneficio da forme interpositive nel rapporto di lavoro, bensì alla globalità delle domande e offerte di lavoro, al sistema del mercato delle assunzioni nel suo complesso.

⁵⁵ Cfr. GEMMANI, op. cit., 2, per la quale il legislatore intendeva impedire la conclusione di tutti i contratti atipici caratterizzati dallo sfruttamento dei lavoratori, con un risparmio di spesa sia per il committente, rispetto alla retribuzione dovuta al lavoratore, sia per l'appaltatore, con riferimento alla differenza tra il prezzo dell'appalto e le retribuzioni corrisposte.

Al successivo art. 2 sono elencate le sanzioni, consistenti nella comminatoria *all'imprenditore e all'appaltatore o altro intermediario dell'ammenda di lire 10000 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione, ferma restando l'applicabilità delle sanzioni penali previste per la violazione della legge 29 aprile 1949, n. 264, e delle altre leggi in materia.*

Per la determinazione della pena vige un sistema “misto”, poi ripreso dal sistema sanzionatorio previsto dal successivo d.lgs. n. 276 del 2003, caratterizzato dalla proporzionalità rispetto al numero di lavoratori coinvolti dalla condotta, ed al periodo di permanenza del reato.

2.3. La struttura e i soggetti del reato

Dal punto di vista classificatorio, si tratta di un'ipotesi contravvenzionale di reato commissivo proprio, necessariamente plurisoggettivo proprio, permanente, di mera condotta, a forma libera, di pericolo astratto o presunto.

L'esclusività del reato, e con essa la necessità di talune qualifiche in capo al soggetto agente imprenditore, è determinata dal fatto che la fattispecie mira a colpire quel soggetto che, depositario del rischio del fortuito, tenda ad evitarlo, frapponendo tra sé ed il fattore generatore del rischio medesimo, ossia il lavoratore e con esso le contingenze fattuali dell'economia, un soggetto terzo, l'interposto, che assorbe ogni possibile conseguenza negativa in termini di solvibilità ed obbligazioni in genere derivanti da tale rischio. Soggetto attivo del reato quindi non può che essere quella persona⁵⁶ in capo alla quale l'ordinamento riconosce gravitare il rischio, ossia l'imprenditore, che è definito come *colui che esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi* (art. 2082 c.c.)⁵⁷. Altro soggetto attivo è l'intermediario, rispetto

⁵⁶ Ai sensi del co. 3 dell'art. 1, il divieto si applica *altresì alle aziende dello Stato ed agli Enti pubblici, anche se gestiti in forma autonoma*, salvo la predisposizione di normative ad hoc, secondo le *esigenze tecniche delle amministrazioni stesse e salvaguardando gli interessi del personale dipendente dalle imprese fornitrici di manodopera* (art. 8). Precisa tuttavia Trib. Catanzaro, 5 marzo 2009 che nel merito *“deve farsi riferimento solo a quelle attività che hanno carattere imprenditoriale, giacché la legge citata, pur non ponendo limitazioni in ordine alla eventuale natura pubblicistica del datore di lavoro, si riferisce tuttavia solo ad attività che per i loro contenuti sostanziali siano espressione dell'esercizio dell'impresa”*. Cfr. anche Cassazione civile sez. lav., 13 agosto 2004, n. 15783 (in *Mass.*, 2004), per la quale si devono coordinare le disposizioni che stabiliscono il divieto e le conseguenze della violazione del divieto stesso con le altre norme che limitano o escludono la facoltà delle amministrazioni di assumere personale senza le formali e pubbliche procedure prescritte dal legislatore ed imposte dall'art. 97 Cost.

⁵⁷ Non si ritiene sufficiente a rendere comune il reato il fatto che la qualifica di imprenditore sia ascrivibile ad un numero indefinito di soggetti, rivestendo l'elemento particolare dell'assunzione del rischio e dell'organizzazione d'impresa la natura di qualifica specifica, necessaria e unica in grado di porre in pericolo il bene giuridico protetto dalla norma. Si ritiene il reato proprio o esclusivo anche con riferimento alla figura dell'interposto, che

al quale l'ipotesi di reato permane propria, poiché lo stesso riveste la qualifica giuridica ora di appaltatore, ora di dipendente dell'imprenditore ai sensi dell'art. 2094 c.c.⁵⁸.

Si registra con plauso la scelta del legislatore di prevedere una sanzione per l'utilizzatore finale della manodopera, ossia il datore di lavoro imprenditore, tuttavia infelicemente disattesa invece dalla nuova fattispecie delittuosa di cui all'art. 603-bis c.p, rispetto alla quale la comminatoria di sanzione penale avviene unicamente verso il c.d. "caporale".

Soggetto passivo del reato è il prestatore di manodopera, ossia *chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore* (art. 2094 c.c.), in questo caso del dipendente dell'imprenditore, che funge da soggetto interposto, dando luogo ad uno schema del rapporto lavorativo non più bipolare ma triadico.

Non è condivisibile la tesi che configura il reato come plurisoggettivo improprio, sulla base dell'efficienza causale del contributo ora volitivo ora anche comportamentale del lavoratore, consistente nell'aderire al rapporto di lavoro trilaterale offrendo la propria forza-lavoro, e del fatto che esso tuttavia non sarebbe punibile per la propria condotta. Considerando, infatti, la collocazione di tale soggetto sul versante passivo come titolare del bene giuridico, e quindi destinatario primo della protezione normativa, è evidente che egli non apporta alcun contributo all'integrazione della fattispecie, subendo unicamente l'antigiuridicità del comportamento collusivo dell'imprenditore e del soggetto interposto.

2.4. La condotta

Emerge in secondo luogo l'atipicità della condotta⁵⁹, che può sostanziarsi in qualsiasi forma giuridica che comporti l'affidamento dell'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante

non si identifica in qualsiasi individuo, bensì in quel soggetto dotato della disponibilità di una forza-lavoro, che sovente nella prassi riveste qualifiche giuridiche particolari quali quella ad esempio quella dell'appaltatore.

⁵⁸ Cfr. sul punto Trib. di Fermo, 31 maggio 2004 (in *Corti marchigiane*, 2005, 215), che afferma che "La fattispecie di cui agli art. 1 e 2 della l. n. 1369 del 1960 puniva sia il committente sia l'appaltatore che ricorressero a qualsiasi esecuzione di prestazioni lavorative mediante impiego, sotto qualsiasi forma, di manodopera assunta dall'appaltatore, ma di fatto operante alle dipendenze del committente".

⁵⁹ Cfr. sul punto ROMEI per il quale *il legislatore intendeva vietare qualsiasi dissociazione tra la figura del datore di lavoro e quella del beneficiario delle utilità. Si spiega in questa prospettiva la costruzione della fattispecie interpositiva in termini di fattispecie atipica, coerente con la configurazione della dissociazione come fenomeno in sé vietato, in quanto foriero di possibili elusioni delle tutele predisposte dall'ordinamento in favore del lavoratore, ma anche indipendente da una concreta volontà frodatrice delle parti, o dalla produzione di un danno a carico del lavoratore. L'apparato sanzionatorio era coerente con le premesse succintamente riepilogate.* In *L'elisir di lunga vita del divieto di interposizione* in *Riv. It. Dir. Lav.*, 2005, II, 730.

Inoltre, Cassazione civile sez. lav., 8 luglio 1992 (in *Notiziario giurisprudenza lav.*, 1993, 339) ha precisato che nel divieto di cui all'art. 1 della l. n. 1369 del 1960 è compreso l'affidamento dell'esecuzione di mere prestazioni di lavoro che venga effettuato tramite distacco di personale dipendente tra imprenditori giuridicamente distinti, le

impiego di manodopera, a prescindere dalla natura dell’opera o del servizio commissionato. A titolo esemplificativo sono richiamati i contratti di appalto e subappalto, come possibili tipologie di realizzazione della condotta.

La scelta del legislatore di prediligere una forma libera per la condotta, predisponendo una norma penale in bianco, certamente corrisponde all’intento di reprimere efficacemente un fenomeno, quello interpositorio, che si presentava sotto diverse forme giuridiche, tra le quali l’impiego di false cooperative di manovali, che nel corso degli anni sono giunte ad una sofisticazione giuridica sempre maggiore.

Quanto al dibattito in dottrina e in giurisprudenza intorno alla *quaestio* se fosse sufficiente l’offerta delle prestazioni commissionate da parte dell’appaltatore, ovvero se il reato potesse considerarsi integrato unicamente in seguito all’effettiva utilizzazione della manodopera medesima, si ritiene di preferire quest’ultima tesi: la *ratio* della norma è, infatti, quella di tutelare la genuinità del rapporto lavorativo nel suo svolgimento e non unicamente in un momento formale quale la conclusione del contratto.

La giurisprudenza di legittimità ha avvalorato questa tesi, affermando il carattere permanente del reato, stante il perdurare nel tempo della condotta, e precisando che esso si consuma nel momento di cessazione dell’attività interpositoria o, in altre parole, al venir meno del rapporto di appalto o subappalto illecito⁶⁰.

cui imprese sociali si avvalgano di capitali provenienti da un unico gruppo finanziario di persone fisiche o giuridiche. Cfr. anche Cassazione civile sez. lav., 7 novembre 2000, n. 14458 (in Orient. giur. lav., 2000, I, 968) e Cassazione civile sez. lav., 17 gennaio 2001, n. 594 (in Riv. it. dir. lav., 2001, II, 407).

⁶⁰ Il riferimento è a Cassazione penale Sez. III, 23 marzo 2001, n. 23769 (in CED Cass., rv. 219696): “*Nell’affidamento in appalto di mere prestazioni di lavoro la condotta vietata non è la conclusione del contratto illecito (istantanea), ma l’esposizione a rischio della condizione dei lavoratori, che permane fino a quando dura il contratto di appalto o subappalto illecito*”. Un primo orientamento (Cassazione penale n. 419 del 1974, Cassazione penale n. 7643 del 1974, Cassazione penale n. 1042 del 1975, Cassazione penale n. 4770 del 1976.) sosteneva che il reato avesse natura istantanea, poiché il bene giuridico penalmente tutelato sarebbe stato *l’equilibrio dei rapporti economici di lavoro sotto l’aspetto retributivo e normativo, tendendo la norma ad evitare che siano eluse le norme protettive del lavoro attraverso la intermediazione o interposizione nei rapporti di lavoro*. Successivamente la giurisprudenza maggioritaria ha riconosciuto alla contravvenzione natura di reato permanente, *in cui la consumazione ha ininterrotta continuità per tutto il tempo in cui la condotta si protrae con carattere di attualità*. Ciò che il legislatore avrebbe voluto tutelare infatti non sarebbe stato il contratto, fonte del rapporto, bensì il rapporto che ne scaturisce. Ai soggetti di tale rapporto sarebbe stata apprestata tutela e non alla libera esplicazione delle volontà delle parti in un momento definito. Un riscontro di ciò sarebbe individuabile nella modulazione della sanzione, proporzionale appunto alla durata dell’illecito, in quanto la previsione edittale dell’ammenda è ricollegata nell’art. 2 della stessa legge n. 1369 del 1960 ad “ogni lavoratore occupato” e ad “ogni giornata di occupazione” (Cassazione penale n. 5419 del 1973, Cassazione penale n. 4271 del 1975, Cassazione penale n. 8549 del 1977, Cassazione penale n. 8903 del 1978, Cassazione penale n. 8061 del 1989, Cassazione penale n. 8546 del 1992, Cass. pen., sez. III, 26-01-2010, n. 16381 (in CED Cass., rv. 246754), Cassazione penale sez. III, 24 febbraio 2004, n. 25726 (in CED Cass., rv. 228957), Cassazione penale Sez. III, 23 marzo 2001, n. 23769 (in CED Cass., rv. 219696)).

Difforme rispetto a tale giurisprudenza è la tesi di un'autorevole dottrina⁶¹, la quale precisa che l'operatività dei divieti posti dalla l. n. 1369 del 1960 sarebbe limitata temporalmente al momento costitutivo del rapporto di lavoro, ossia alla fase della conclusione fraudolenta del contratto trilaterale, o al più alle immediatezze successive della stessa, non riguardando invece lo svolgersi del rapporto di lavoro. Uno sguardo attento al bene giuridico tutelato non può che convincere della volontà legislativa di tutelare il lavoratore da fenomeni lesivi che si estrinsecano nel tempo e perfezionano la loro valenza antiggiuridica in un divenire non drasticamente e categoricamente delimitabile nella fase costitutivo-formale del rapporto di lavoro.

Il reato si presenta poi di pericolo astratto, presunto dal legislatore, che consiste nella potenziale lesione dei beni giuridici ampiamente descritti poc'anzi, quali la genuinità del sistema del mercato del lavoro e l'integrità della sfera economica e personale dei singoli lavoratori⁶².

In tal guisa, la fattispecie si avvicina all'ipotesi di reato di esercizio abusivo dell'attività di mediazione prevista dall'art. 27 l. n. 264 del 1949, rispetto alla quale il legislatore adotta una comune tecnica di anticipazione della soglia di punibilità, considerando offensivo per i beni della vita il semplice porre in essere delle condotte incriminate.

Il reato ha natura contravvenzionale ed è punibile a titolo di dolo o di colpa; quest'ultima, invero, è difficilmente riscontrabile nella pratica, poiché raramente la scelta di adoperare una *fictio* interpositoria si presenta scevra ora dalla consapevole accettazione della condotta o del rischio del verificarsi dell'evento da parte dei soggetti agenti, configurante dolo generico o eventuale, ora dalla finalità di conseguire un risparmio di spesa o comunque genericamente

⁶¹Il riferimento è a, op. cit., 5, la quale afferma: “L'ambito di applicazione della l. 1369 non si estende ad episodi successivi alla costituzione del rapporto, ma incide soltanto sul momento genetico dello stesso, in quanto la funzione di tale legge va ravvisata nella eliminazione della interposizione fraudolenta attraverso la sostituzione del rapporto costituito mediante un negozio (vietato) diretto alla stipulazione di contratti di lavoro, sia pure indiretti, con un rapporto immediato fra l'imprenditore e i lavoratori effettivamente da lui utilizzati, sicché, escluso un accordo simulatorio necessariamente anteriore alla costituzione del rapporto o, quanto meno, coincidente con essa, non è configurabile un'operatività di detta legge nel successivo momento funzionale del rapporto stesso.” Contrariamente si intende integrato il reato de quo anche in caso di intermediazione successiva o funzionale, ove il lavoratore regolarmente alle dipendenze del distaccante e messo a disposizione del distaccatario in un momento successivo non renda più le proprie prestazioni direttamente al distaccante, ma si ponga sotto l'esclusiva responsabilità economica e normativa del distaccatario (cfr. sul punto RONCO, ROMANO, ARDIZZONE, op. cit., 1091).

⁶²Coerentemente GEMMANI, op. cit., p. 7, afferma che il reato ha una portata di disvalore in sé, ponendo una presunzione assoluta di frode risiedente nel fatto stesso e oggettivo dell'interposizione, prescindendosi dall'esistenza di un danno concretamente apprezzabile alle posizioni giuridiche soggettive del lavoratore. Contrariamente, taluna giurisprudenza che ravvisa nella fattispecie de qua una forma di responsabilità oggettiva, mal conciliantesi con i principi di offensività e colpevolezza (cfr. Cassazione civile sez. lav., 12 marzo 1986, n. 1684 (in *Foro it.*, 1987, I, 896)).

un'utilità sia per l'imprenditore sia per l'interposto, o finanche dall'intento di sfruttare i lavoratori per trarne profitto, disconoscendone i diritti fondamentali che dà luogo a dolo specifico.

In aggiunta, il reato in commento non è configurabile nella forma del tentativo, non essendo appunto il medesimo un'ipotesi delittuosa, come richiesto dall'art. 56 c.p.

Il reato è obblazionabile ai sensi dell'art. 162 c.p.⁶³

È infine criticabile la mancanza di una previsione dell'applicazione della misura del sequestro, come nel caso del reato di cui all'art. 27 l. n. 264 del 1949, ovvero della confisca del mezzo di trasporto, che certamente anche con riguardo ai fenomeni di illecita interposizione di manodopera si sarebbe rivelata efficace nella repressione e nella prevenzione delle condotte criminose.

⁶³ Cfr. sul punto Corte Costituzionale, 10 gennaio 1997, n. 8 (in *Giur. costit.*, 1997, 33).

3. (segue) La nozione di pseudo-appalto e i problemi applicativi rispetto alle c.d. false cooperative di facchinaggio

3.1. La nozione di pseudo-appalto

L'analisi classificatoria dell'ipotesi di reato di cui agli artt. 1 e 2 l. n. 1369 del 1960 svolta nel paragrafo precedente, esige di soffermarsi ora con maggior approfondimento su taluni elementi normativi, e in particolare sulla nozione di "pseudo-appalto", e sulle problematiche inerenti all'applicazione della normativa in questione alle c.d. false cooperative, spesso operanti nel settore del facchinaggio.

Quanto alla prima questione, al co. 3 dell'art. 1, l. n. 1369 del 1960, vige una presunzione assoluta di appalto di mere prestazioni di lavoro, e pertanto illegittimo, ove, con *ogni forma di appalto o subappalto, anche per esecuzione di opere o di servizi, l'appaltatore impieghi capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante, quand'anche per il loro uso venga corrisposto un compenso dall'appaltante.*

La *ratio* della disposizione è di colpire quei casi di pseudo-appalto in cui manchi totalmente un'assunzione del rischio organizzativo e un potere direttivo e disciplinare effettivo in capo all'appaltatore, che figura come mero interposto del committente.

Pare opportuno innanzitutto ripercorre brevemente i tratti caratteristici dell'appalto legittimo⁶⁴: l'art. 1655 c.c. definisce l'appaltatore come la parte che *assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro*⁶⁵.

Nei casi di appalto di manodopera o genericamente di forza lavoro, l'organizzazione dei mezzi necessari consiste nell'effettiva gestione della manodopera, affiancata dalla presenza di un potere direttivo della stessa in capo all'appaltatore.

Non è evidentemente genuino l'appalto per il quale la manodopera è formalmente organizzata dall'appaltatore, ma sostanzialmente diretta con sistematica e imperativa ingerenza da parte del committente, che si rivela invero essere l'autentico datore di lavoro e titolare del rapporto

⁶⁴ Per un'attenta analisi dei caratteri dell'appalto legittimo, cfr. da ultimo PINTO, *Appalto "genuino" – Sintesi e approfondimento*, Ventiquattrore Avvocato, 2012, 12, 10.

⁶⁵ Raffrontando la definizione di appalto contenuta nell'art. 1655 c.c. con il significato dell'espressione "appalto di mere prestazioni di lavoro" contenuta nell'art. 1 della l. n. 1369 del 1960, GEMMANI, op. cit., 6, giunge a sostenere l'atecnicità terminologica di quest'ultima, non ricorrendo sempre e congiuntamente nell'offerta di manodopera i requisiti dell'organizzazione e dell'assunzione del rischio propri della definizione codicistica. La locuzione della norma speciale vorrebbe quindi unicamente conglobare qualsiasi condotta caratterizzata dall'"*esecuzione di mere prestazioni lavorative in dispregio al divieto legale*".

di sovraordinazione nei confronti dei lavoratori appaltati, dando luogo ad una forma di interposizione di manodopera illecita ai sensi dell’art. 1 l. n. 1369 del 1960⁶⁶. Al riguardo, è significativo l’intervento della Corte di Cassazione nel ribadire la necessità di un’analisi sostanziale della fattispecie, sottolineando che integra il reato anche l’appalto di forza-lavoro da parte di un interposto pur esercente una regolare impresa di appalti di opere e di servizi⁶⁷.

Il problema di identificazione del *discrimen* tra fattispecie di appalto lecita e pseudo-appalto nel concreto si pone in maniera rilevante rispetto ai casi di appalti *labour intensive*, in cui l’organizzazione dei “mezzi” non appare *prima facie* evidente, basandosi l’opera principalmente sul semplice apporto lavorativo dei dipendenti dell’appaltatore.

In questi casi, tuttavia, l’analisi del giudice deve muovere dalla valutazione della titolarità dei poteri direttivo e disciplinare, ritenendo configurato il reato di cui agli artt. 1 e 2 l. n. 1369 del 1960 nel caso in cui tali prerogative risiedano effettivamente in capo al committente e non all’appaltatore, loro detentore legittimo, che in questi casi si limita a fornire semplice manodopera o genericamente forza-lavoro⁶⁸.

Tale svuotamento di poteri e prerogative emerge appunto laddove il committente assuma *ex se* il ruolo di datore di lavoro dei dipendenti dell’appaltatore, provvedendo egli direttamente al

⁶⁶ In questo senso è illecito l’appalto il cui oggetto consista nel mettere a disposizione del committente una prestazione di lavoro subordinato, rimanendo in capo all’appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto, senza una reale organizzazione della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo. V. sul punto Cassazione civile, 20 febbraio 2009, n. 4271 e Trib. di Novara sez. lav., n. 10 del 2010, Cassazione penale n. 7078 del 2013.

⁶⁷ Il riferimento è a Cassazione civile, 25 luglio 2003, n. 11545: “è ben possibile che, in concreto venga posto in essere con il committente, in luogo dell’appalto dell’opera o del servizio, un contratto diverso, in quanto avente esclusivamente per oggetto la forza lavoro e non l’opus. Ne deriva che [...] il tutto si risolve nell’accertamento che deve essere compiuto dal giudice del merito, il quale deve verificare la ricorrenza degli indici rivelatori della fattispecie vietata dalla legge (es. la totale assenza di organizzazione e direzione del lavoro da parte dell’appaltatore e il fatto che la prestazione esercitata esorbiti da quella dedotta nel contratto di appalto, venendo a comprendere anche mansioni che competono ai dipendenti dell’appaltatore)”.

⁶⁸ Secondo GEMMANI, op. cit., 7, “si deve trattare di una forma di ingerenza tale da escludere del tutto la libertà di iniziativa dell’appaltatore, riducendolo ad un semplice organo di trasmissione delle direttive altrui”. Concordemente MORRONE, op. cit., per il quale si configura il reato de quo qualora “l’appaltatore non risulti altro che un procacciatore di manovalanze o anche di lavoratori qualificati e che costoro prestino la loro opera non solo nella sfera dell’appaltante, ma anche, per conto dello stesso, sotto la sua direzione ed a suo rischio, per essere l’appaltatore stesso privo di una vera e propria organizzazione imprenditoriale”. Ancora, per BUONADONNA, TRAMONTANO, *Il reato di somministrazione abusiva di manodopera*, Fisco, 2006, 22, 3405, si tratta di verificare la qualità del controllo sulla gestione del lavoro, la sua profondità e riconducibilità all’uno o all’altro soggetto del contratto di appalto. V. infine MORONE, *Gli indici rivelatori dell’interposizione illecita in riferimento all’appalto d’opera*, Dir. Rel. Industriali, 2006, 4, 1158. In questo senso anche la giurisprudenza di merito: cfr. Trib. Catanzaro 5 marzo 2009, secondo cui “il concetto di mera intermediazione di manodopera presuppone, al fine di ritenere operante la presunzione di cui al terzo comma del citato art. 1, che l’utilizzazione da parte dell’appaltatore di mezzi dell’appaltante sia significativa e non marginale nell’ambito dell’insieme dei mezzi utilizzati”. Cfr. anche Cassazione civile sez. lav., 21 luglio 2006, n. 16788 (in *Mass.*, 2006, 1545), Cassazione Penale sez. IV, 12 marzo 1996, n. 4196 (in *Giust. Pen.*, 1997, II, 79), Cassazione penale sez. III, 29 ottobre 1996, n. 10310 (in *Riv. pen.*, 1997, 295), Cassazione penale sez. III, 4 giugno 1997, n. 9139 (in *Riv. pen.*, 1997, 1124), Cassazione penale sez. III, 13 gennaio 1998, n. 3043 (in *Giust. Pen.*, 1999, II, 176).

pagamento delle retribuzioni dei medesimi, esercitando nei loro confronti il potere direttivo e disciplinare, vieppiù ridimensionando il proprio personale dipendente considerando come propria e permanente la disponibilità lavorativa dei subordinati dell'appaltatore. Con ciò il committente travalica il livello normale di ingerenza e collaborazione tipico dei contratti di appalto e subappalto, che prevede comunque un controllo dell'appaltante sulla conformità dell'esecuzione dell'opera da parte dell'appaltatore⁶⁹.

Elemento indiziario della natura fittizia dell'appalto, con riferimento alla mancata assunzione del rischio da parte dell'appaltatore, è poi l'incertezza nella determinazione del compenso da corrispondere ai lavoratori da parte del committente, che dichiarando al momento della conclusione del contratto di voler determinare lo stesso in misura proporzionale ai costi in futuro sostenuti, assume su di sé il rischio economico dell'impresa, compresa la porzione di fortuito inerente al fattore lavorativo umano.

Forme di pseudo-appalto integranti il reato di cui agli artt. 1 e 2 l. n. 1369 del 1960 sono state individuate non già con previsione legale, come invece avviene nel successivo d.lgs. n. 276 del 2003, bensì tramite l'indagine giurisprudenziale in alcuni casi di comando e distacco di manodopera.

Precisamente, il primo è da considerarsi interposizione illegittima qualora si presenti definitivo e perdurante oltre il soddisfacimento dell'interesse del committente e dell'appaltatore, come previsto dal contratto di appalto.

Il distacco di manodopera, consistente nella temporanea messa a disposizione da parte di un datore di lavoro detto distaccante dei propri dipendenti a favore di un altro imprenditore detto distaccatario per l'esecuzione di un'opera o un servizio, è a sua volta illecito ed integra la fattispecie contravvenzionale qualora assuma esso stesso i caratteri della permanenza e della mera formalità, giungendo il distaccante ad essere un soggetto interposto rispetto ad un rapporto di diretta subordinazione dei lavoratori distaccati nei confronti dell'imprenditore distaccatario⁷⁰.

Rispetto al fenomeno delle società collegate, la giurisprudenza si è poi rivelata costante nel sostenere l'irrilevanza dell'interdipendenza economica tra le società del gruppo, essendo determinante, ai fini della valutazione dell'integrazione del reato di illecita intermediazione ed interposizione di manodopera, unicamente lo sguardo alla titolarità sostanziale dei poteri direttivo e disciplinare.

⁶⁹ Cfr. sul punto Comm. Trib. Reg. di Trieste sez. VIII, 17 febbraio 2009, n. 14.

⁷⁰ Cfr. sul punto Cassazione penale sez. III, 10 giugno 2009, n. 38919 (in *CED Cass.*, rv. 244959).

Si è precisato, inoltre, in giurisprudenza che la messa a disposizione del personale da parte dell’impresa appaltatrice, oltre alla consegna all’impresa committente di un *software* e del *know-how* necessari per l’esecuzione dell’opera, non dà luogo ad una forma di interposizione di manodopera vietata ai sensi degli artt. 1 e 2 l. n. 1369 del 1960, bensì rappresenta un elemento che, assieme al pacchetto di beni immateriali di cui sopra, concorre al completamento di un servizio di elaborazione dati diverso dalla fornitura di mera forza-lavoro.

3.2. Il problema delle c.d. “cooperative di facchinaggio”

Tracciato in questo modo il profilo definitorio del concetto di pseudo-appalto, è opportuno considerare le problematiche che ne hanno riguardato l’applicazione rispetto al fenomeno delle c.d. false cooperative, operanti per la maggior parte nel settore del facchinaggio. Esse costituiscono una sofisticata evoluzione applicativa del fenomeno interpositorio, per cui i lavoratori pur figurando come soci delle cooperative, sono in realtà svuotati delle dovute prerogative sociali, e confinati nel concreto al ruolo di dipendenti subordinati della falsa società cooperativa, appaltati ad imprese committenti che di fatto esercitano nei loro confronti pieni poteri direttivi e disciplinari.

Una questione dibattuta verteva attorno all’idoneità dei soci cooperativisti ad essere destinatari delle condotte incriminate dalla fattispecie di cui all’art. 1 l. n. 1369 del 1960, e quindi soggetti passivi del reato predetto, dal momento che essi, non rivestendo la qualifica formale di dipendenti della società cooperativa, non possiederebbero pertanto i requisiti richiesti per figurare come soggetti passivi rispetto all’ipotesi contravvenzionale di cui all’articolo in commento. A tal proposito la giurisprudenza ha precisato il doversi preferire un’interpretazione sostanziale, oltre al dato formale, anche rispetto all’individuazione del rapporto trilaterale, il quale non sussiste unicamente ove vi siano dei formali accordi tra appaltante e appaltatore e tra quest’ultimo e i propri dipendenti, bensì ogni qualvolta il primo eserciti nei confronti di questi ultimi i poteri direttivi e disciplinari svuotando concretamente degli stessi l’imprenditore appaltatore. A ragione di ciò, nel caso delle società cooperative, si configura il reato di illecita intermediazione o interposizione di manodopera qualora i soci rivestano il ruolo effettivo di dipendenti, prestando attività lavorativa esulante dalla semplice cura dell’oggetto sociale, soggiacendo direttamente agli *iura poenitendi* del committente⁷¹.

⁷¹ In questo senso *ex multis* cfr. Cassazione civile, n. 11022 del 2009, per cui “con riferimento alle ipotesi di attività prestata dal socio di una cooperativa presso un’altra impresa in forza di un rapporto di appalto intercorrente tra le due imprese, la verifica sulla sussistenza di una intermediazione illecita di manodopera ai sensi dell’art. 1 l. 23 ottobre 1960 n. 1369, deve svolgersi secondo una duplice direttrice, occorrendo accertare

In aggiunta, tale analisi della titolarità delle prerogative di organizzazione della forza-lavoro deve essere accompagnata da un attento sguardo alla consistenza dell'oggetto sociale delle cooperative, che è evanescente in taluni casi in cui esso consista unicamente nella fornitura di generica manodopera, svelando al di sotto di una copertura societaria fittizia un fenomeno di illecita interposizione in violazione delle normative in materia.

se le prestazioni espletate dal socio siano estranee o meno all'oggetto dell'appalto e se sia ravvisabile o meno l'effettiva esistenza di una autonoma organizzazione con assunzione del relativo rischio in capo alla cooperativa appaltatrice". Ribadisce la necessità di un'analisi "sostanziale" anche Cassazione civile sez. lav., 18 maggio 2006, n. 11678 (in *Giur. piemontese*, 2007, 273), per cui "ciò che rileva, negli appalti assunti dalle cooperative di produzione e lavoro, non è il tipo di rapporto che lega il prestatore alla cooperativa che può essere rapporto societario nel caso di prestazioni corrispondenti a quelle proprie dell'oggetto sociale, ovvero rapporto di lavoro subordinato nell'ipotesi di prestazioni diverse ma la natura delle prestazioni appaltate; nel caso in cui esse siano riconducibili a mere prestazioni di lavoro si ha l'inserimento del prestatore nella struttura organizzativa dell'azienda appaltante; nel caso in cui invece le prestazioni appaltate riguardino anche altri fattori produttivi (capitale, macchine ed attrezzature), permane l'inserimento del prestatore nella struttura organizzativa dell'azienda appaltatrice". Cfr., infine, Trib. di Trieste sez. civile, 12 ottobre 2011, n. 403, Cassazione penale sez. III, 6 novembre 2012, n. 2334 Cassazione penale sez. III, 28 ottobre 1998, n. 12943 (in *CED Cass.*, rv. 212420). In dottrina, *ex plurimis*, TULLINI, *Il divieto d'interposizione, le cooperative di facchinaggio e l'indagine del giudice*, R.I.D.L., 2000, 2, 451.

4. Una prima breccia nel divieto assoluto di intermediazione ed interposizione: le pronunce della Corte di Giustizia della Comunità Europea sul contrasto della normativa con i principi in materia di monopolio del Trattato CE e l'introduzione del lavoro interinale (art. 1 l. 24 giugno 1997, n. 196).

4.1. Le pronunce della Corte di Giustizia della Comunità Europea

Le trasformazioni economiche che si susseguirono nelle more della vigenza del divieto di intermediazione e interposizione nel rapporto di lavoro previsto dalle l. n. 264 del 1949 e n. 1369 del 1960 fecero maturare già agli inizi degli anni novanta la consapevolezza dell'insufficienza regolamentare di detta disciplina. Le nuove esigenze di flessibilità del mercato del lavoro risultavano, infatti, non soddisfatte da una normativa ormai obsoleta e troppo stringente⁷². Il bisogno di tutela del genuino incontro tra domanda ed offerta di lavoro, che aveva giustificato l'introduzione di fattispecie penali con soglie di punibilità anticipate al momento del pericolo astratto o presunto, non era più avvertito con la stessa intensità.

La necessità di mutamenti sotto il profilo giuslaburistico, ma anche della politica criminale, viene palesata da una pronuncia della Corte di Giustizia della Comunità Europea, che nel dicembre del 1997 dichiara l'incompatibilità della disciplina italiana in materia di collocamento ed interposizione del lavoro con i principi contenuti nel Trattato CE, avviando il monopolio pubblicistico degli uffici di collocamento verso un'inesorabile declino⁷³.

Nello specifico la Corte di Giustizia era in un primo momento adita tramite rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Milano con ordinanza 31 marzo 1994 nell'ambito di un procedimento per l'omologazione dello statuto della società cooperativa Job Centre s.c.a.r.l. (richiesta dal presidente della JCC il 28 gennaio 1994), il cui oggetto sociale voleva

⁷² Tale sentimento è chiaramente espresso nel di poco successivo *Libro Bianco sul mercato del lavoro in Italia*, coordinato da SACCONI e BIAGI: “Buona parte dei precetti contenuti nella legge n. 1369/1960 appaiono superati, almeno nella loro persistente perentorietà, dall'evoluzione dei rapporti di produzione e di circolazione della ricchezza al punto da indurre spesso le imprese a “saltarli” completamente: non tanto in ragione di finalità fraudolente o di elusione dei diritti inderogabili del lavoro, quanto soprattutto per l'incompatibilità del dato legale in essa contenuto con le logiche della nuova economia. Le attuali forme di organizzazione del lavoro, soprattutto nel terziario, presuppongono ipotesi di somministrazione di lavoro (si pensi solo per fare un esempio, alla pratica del c.d. body rental nell'ambito della consulenza informatica) che nulla hanno a che vedere con le ipotesi di speculazione parassitaria sul lavoro a cui si riferiva il legislatore all'inizio degli anni Sessanta”. Cfr. anche FORMICA, op. cit., 394.

⁷³ Contrariamente, parte della dottrina non condivide l'affermazione secondo cui la fine del monopolio pubblico del collocamento è da ricondursi alla sentenza del giudice comunitario del 1997 e sottolinea come tale conclusione non tiene conto del fatto che “nella direzione della abilitazione dei privati ci si stava muovendo già da tempo a livello politico e non certo per il timore di una sentenza di condanna da parte della Corte di Giustizia” (LISO in MORRONE, op. cit., 22).

Per un'analisi approfondita della sentenza della Corte di Giustizia CE, v. ICHINO, *La fine del regime italiano di monopolio statale dei servizi di collocamento*, in Riv. It. Dir. Lav., 1998, 1, 22.

essere l'esercizio di attività di intermediazione fra domanda ed offerta di lavoro e la fornitura a terzi di lavoro temporaneo, vietati dalle leggi 29 aprile 1949 n. 264 e 23 ottobre 1960 n. 1369. La società chiedeva alla Corte un sindacato di legittimità della normativa interna in materia di monopolio nell'attività di mediazione ed interposizione di lavoro, denunciandone i profili di incompatibilità con i principi comunitari della libera concorrenza. In tale sede tuttavia la Corte di Giustizia ebbe a respingere il ricorso dichiarandosi il non luogo a procedere (C. Giustizia CE 19 ottobre 1995 c-111/94). Essa affermava che il procedimento di omologazione dello statuto sociale aveva natura amministrativa in sede di volontaria giurisdizione davanti al Tribunale, mentre diveniva una manifestazione dell'esercizio della funzione giurisdizionale da parte del giudice unicamente davanti alla Corte d'Appello, quando *“la persona autorizzata dalla legge nazionale a richiedere l'omologazione presenti reclamo contro il diniego di quest'ultima”*. Il Tribunale di Milano, con decreto 18 dicembre 1995, respingeva dunque l'istanza di omologazione proposta dalla società cooperativa, sia per l'accertato contrasto fra l'oggetto sociale di quest'ultima con la normativa imperativa interna che riconosceva allo Stato il monopolio dell'esercizio delle attività predette, e che impediva quindi di emettere il provvedimento richiesto, sia probabilmente per consentire di far riprendere il corso ad un procedimento pregiudiziale di verifica e revisione della compatibilità della normativa interna con i principi del mercato unico, che travalicava gli interessi particolari della vertenza milanese e coinvolgeva una perplessità ormai nazionale rispetto ai divieti di intermediazione e interposizione nei rapporti di lavoro per gli operatori privati.

La Job Centre s.c.a.r.l. impugna tramite reclamo il provvedimento di diniego dinanzi alla Corte d'Appello di Milano, chiedendone l'annullamento e l'omologazione del proprio atto costitutivo. Propone altresì contestuale istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia della Comunità Europea, quest'ultima accolta e disposta dal giudice con ordinanza 30 gennaio 1996, che sollevava tre questioni pregiudiziali attorno all'interpretazione degli artt. 48, 49, 55, 56, 59, 60, 62, 86 e 90 TCE.

In primo luogo la Corte d'appello chiedeva al giudice comunitario *“se le norme nazionali italiane di cui agli artt. 11, primo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, e 1, primo comma della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, comportanti il divieto di prestazione di qualsiasi attività di mediazione e interposizione tra domanda e offerta di lavoro subordinato da parte di soggetti diversi dagli uffici pubblici designati da dette norme, possano ritenersi rientranti nell'esercizio dei pubblici poteri ai sensi del combinato disposto degli artt. 66 e 55 del*

Trattato CE, considerato il carattere pubblicistico attribuito loro dalla legge italiana in quanto norme poste a tutela dei lavoratori e dell’economia nazionale”.

In secondo luogo la Corte d’Appello sollevava la seguente questione: *“Se dette norme, nella previsione generale che sottendono, debbano ritenersi in contrasto con i principi di diritto comunitario posti dagli artt. 48, 49, 59, 60, 62, 86 e 90 del menzionato Trattato concernenti il diritto al lavoro, la libertà di iniziativa economica, la libertà di circolazione dei lavoratori e delle persone, la libertà di domanda e offerta delle prestazioni di lavoro e di servizi, la libera e corretta concorrenza tra operatori economici, il divieto di abuso di posizione dominante”.*

In ultima istanza, la Corte d’Appello chiedeva *“se, nel caso in cui la richiamata legislazione dello Stato italiano in materia di mediazione e interposizione del lavoro violi i principi di diritto comunitario enunciati nel quesito precedente, le autorità giudiziarie e amministrative di detto Stato membro debbano ritenersi tenute a dare diretta applicazione a tali principi, consentendo che enti e imprese pubblici e privati esercitino le attività di mediazione fra domanda e offerta di lavoro e di fornitura di lavoro interinale, purché nel rispetto delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro e la previdenza obbligatoria e sotto i controlli previsti dalla legge”.*

Dichiarando le norme sulla libera circolazione dei lavoratori ex artt. 48 e 49 TCE inconferenti rispetto al giudizio, atteso che la loro applicabilità non avrebbe potuto dedursi dalla presenza di lavoratori nel novero dei soci fondatori, la Corte di Giustizia si sofferma più approfonditamente sulla questione dell’interpretazione degli artt. 86 e 90 TCE e sul problema della *portata del diritto esclusivo concesso agli uffici pubblici di collocamento e pertanto del divieto, con relativa comminazione di sanzioni penali ed amministrative, di qualunque attività di mediazione ed interposizione nella domanda e offerta di lavoro da parte di imprese private.* A fronte della denuncia della JCC di contrasto della normativa italiana con i sopra citati articoli del TCE, basata sul fatto che gli uffici pubblici di collocamento non fossero in grado di soddisfare la domanda di mediazione ed interposizione di lavoro esistente sul mercato, nonché confermata dai rimandi alla sentenza 23 aprile 1991, C-41/90, Höfner e Elser, il governo italiano ribatteva adducendo che la normativa interna non riconosceva ad alcuna impresa diritti speciali od esclusivi in materia di appalto di manodopera, ma si limitava a vietare l’attività di mediazione ed interposizione di forza-lavoro. In aggiunta, l’esercizio delle predette attività da parte degli uffici di collocamento non avrebbe realizzato esercizio di attività economica e quindi d’impresa; di tal ché non avrebbe potuto arrecare il supposto pregiudizio.

Tenuto conto di tali considerazioni, la Corte affermava tuttavia che ai sensi della normativa comunitaria sulla concorrenza *la nozione di impresa comprende qualsiasi entità che svolge un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento*, e in aggiunta precisava che *l'attività di collocamento di manodopera è un'attività economica*, non rilevando affatto che la medesima sia svolta da uffici pubblici. Essa ribadiva, infine, come gli uffici pubblici di collocamento, incaricati della gestione di servizi di interesse generale come quelli di cui all'art. 11 l. n. 264 del 1949, fossero comunque soggetti alle regole della concorrenza previste dalla normativa comunitaria, con riferimento particolare all'art. 90 n. 2 TCE, fino al momento in cui non fosse emersa la prova dell'incompatibilità delle suddette norme con lo svolgimento dei compiti affidati a tali enti⁷⁴.

Concludendo, al punto 38 della sentenza la Corte di Giustizia riassume il percorso argomentativo precedentemente svolto: essa precisa la soggezione degli uffici pubblici di collocamento al divieto dell'art. 86 TCE, nei limiti di cui all'art. 90, n. 2, del medesimo Trattato, ossia fintanto che tali regole non vanifichino la funzione svolta dagli enti. È parimenti statuito che gli Stati membri violano l'art. 90, n. 1, qualora, in questo caso, particolarmente, a pena di sanzioni penali ed amministrative, emanino o mantengano in vigore nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscano diritti speciali od esclusivi misure contrastanti con i principi espressi dal Trattato, ovvero nello specifico disposizioni di legge che creino *una situazione in base a cui un ufficio pubblico di collocamento sarebbe necessariamente indotto a contravvenire alle disposizioni dell'art. 86*, situazione che ha luogo in particolare quando gli uffici di collocamento non siano in grado di soddisfare per tutti i tipi di attività la domanda esistente sul mercato del lavoro, ovvero l'espletamento effettivo delle attività predette da parte delle imprese private sia reso impossibile dal mantenimento in vigore dei divieti e delle sanzioni penali ed amministrative

⁷⁴ Si evidenzia inoltre come ai punti 30 e 31 della succitata sentenza, richiamando le sentenze 3 ottobre 1985, causa 311/84 e 9 novembre 1983, causa 322/81 Michelin/Commissione, la Corte precisa che un'impresa titolare di un monopolio legale (quale erano gli uffici di collocamento rispetto all'esercizio di attività di intermediazione ed interposizione della manodopera) può essere considerata occupare una posizione dominante ai sensi dell'art. 86 TCE, e che il territorio di uno Stato membro su cui questo monopolio si estende può costituire una parte sostanziale del mercato comune. Si aggiunge tuttavia che il semplice fatto di creare una posizione dominante tramite l'attribuzione di un diritto esclusivo non è in quanto tale incompatibile con l'art. 86 TCE (v. Hofner e Helser, Centre d'insemination de la Crespelle, CBEM), bensì unicamente nella misura in cui l'impresa beneficiaria dello stesso sia indotta a sfruttare la sua posizione in modo abusivo (v. sent. 14 dicembre 1995, C-387/93, Banchem), situazione che la Corte ravvisa ai punti da 32 a 37 nell'attitudine a cagionare un effetto dannoso al consorzio dei lavoratori da parte della palese incapacità degli uffici di collocamento di soddisfare la domanda di prestazioni di mediazione ed interposizione dagli stessi avanzata, al passo con l'estensione, la differenziazione e lo sviluppo economico e sociale del mercato del lavoro. In senso conforme, cfr. anche Cassazione civile sez. I 6 agosto 1998 n. 7694. Vedasi infine Cassazione penale sez. III 9 novembre 1995 n. 324.

di cui sopra, o quando le attività di collocamento possano estendersi a cittadini o territori di altri stati membri⁷⁵.

A fronte della sentenza della Corte di Giustizia così riassunta, si poneva la questione della possibilità da parte dei giudici italiani di disapplicare la normativa nazionale, dichiarata incompatibile con i principi del mercato europeo, quantomeno nelle ipotesi di irrogazione di sanzioni amministrative, e se si dovesse ritenere implicitamente abrogata la previsione di sanzioni penali da parte dell'art. 27 l. n. 264 del 1949 e degli artt. 1 e 2 l. n. 1369 del 1960. Possibilità che la Corte di Cassazione ora ha accolto, ora escluso, in maniera contrastante.⁷⁶

4.2. L'introduzione del contratto di lavoro interinale (art. 1 l. 24 giugno 1997, n. 1996)

Tale situazione di incertezza ed *impasse* normativo e giurisprudenziale viene superata dall'introduzione del contratto di fornitura di lavoro temporaneo, ad opera della legge 24 giugno 1997, n. 196, c.d. “Pacchetto Treu”, recante oggetto “Norme in materia di promozione dell'occupazione”. Tale norma, all'art. 1, comma 1, definisce lo stesso come *il contratto mediante il quale un'impresa di fornitura di lavoro temporaneo [...], iscritta all'albo previsto dall'articolo 2, comma 1, pone uno o più lavoratori [...], da essa assunti con il contratto previsto dall'articolo 3, a disposizione di un'impresa che ne utilizzi la prestazione lavorativa [...], per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo individuate ai sensi del comma 2.*

La legge in commento apporta un importante *vulnus* all'assolutezza del divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro ad opera di soggetti ultronei rispetto ai competenti uffici di collocamento; essa apre una breccia verso una maggiore

⁷⁵ Cfr. sul punto Cassazione civile sez. lav., 21 dicembre 2009, n. 26897 (in *Riv. it. dir. lav.*, 2010, II, 718).

⁷⁶ *Ex plurimis*, v. Cassazione civile sez. lav., 5 agosto 2000, n. 10316 (in *Notiziario giurisprudenza lav.*, 2000, 688), che accertava l'illegittimità di un provvedimento comminatorio di sanzione amministrativa per violazione del divieto di intermediazione previsto dall'art. 11 l. 29 aprile 1949, n. 264; nonché in senso contrastante Cassazione civile sez. lav., 2 agosto 2002, n. 11614, che afferma l'impossibilità di considerare superata l'applicabilità delle sanzioni penali ed amministrative di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1960 n. 1369; v. anche Cassazione civile sez. lav., 7 luglio 2004, n. 12509 (in *Riv. dir. internaz. privato e proc.*, 2005, 1110) e Cassazione civile sez. lav., 12 aprile 2006, n.8530 (in *Notiziario giurisprudenza lav.*, 2007, 15). Cassazione civile sez. lav., 21 dicembre 2009, n. 26897 (in *Riv. it. dir. lav.*, 2010, II, 718) che afferma che “*Il giudice italiano che accerti l'assoluta incapacità del sistema di collocamento pubblico a soddisfare la domanda esistente sul mercato di lavoro deve disapplicare, in base alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 11 dicembre 1997, in causa C-55/96, la normativa nazionale che [...] rendeva comunque impossibile l'espletamento delle attività di collocamento da parte delle imprese private, prevedendo sanzioni penali e amministrative per la violazione di tale divieto*”. In senso conforme Cassazione civile sez. lav., 6 settembre 2003, n. 13054 (in *Mass.*, 2003) per la quale “*qualora sia accertata la ricorrenza dei tre presupposti indicati dalla sentenza della Corte di giustizia 11 dicembre 1997, in causa C-55/96, [...] è imposto al giudice italiano di disapplicare la normativa nazionale sul divieto di mediazione privata e sul correlato divieto di assunzione non per il tramite degli uffici di collocamento, per violazione dei predetti articoli del trattato*”. Conforme infine Cassazione civile sez. lav., 15 marzo 2002, n. 3841 (in *Dir. e giustizia*, 2002, 14, 38).

flessibilità della disciplina del rapporto di lavoro, improntata alla sequela dei continui sviluppi del mercato e aperta alla previsione di nuove tipologie contrattuali, riconoscendo una funzione economica positiva all'apporto dell'intermediazione ed interposizione privata nell'economia e nel lavoro⁷⁷.

Ciononostante, dall'altro lato, la previsione di un collocamento privato, entro precisi limiti e requisiti stabiliti dalla l. n. 196 del 1997, quindi l'individuazione di un'area di legittimità, di una "zona franca" rispetto all'assolutezza del divieto di intermediazione, sortisce l'effetto di confermare la vigenza di quest'ultimo, seppur entro nuovi confini, certamente più flessibili. L'intermediazione e l'interposizione nelle prestazioni di lavoro rimangono attività a rischio, necessitanti una disciplina rigorosa e puntuale, ed anzi l'annunciata flessibilità si presenta sclerotizzata e costretta entro limiti regolamentari e sanzionatori dal sapore anacronistico. Nello specifico, ciò è confermato dalla stessa *littera legis*, la quale, nel mantenere immutato nella sua configurazione strutturale di base il sistema sanzionatorio penale ed amministrativo previgente, rimarca la volontà di tutela del bene giuridico pubblicistico del genuino incrocio tra domanda ed offerta di lavoro. All'art. 10, rubricato "Norme sanzionatorie", si dispone, infatti, *per relationem* che continua a trovare applicazione la l. 23 ottobre 1960, n. 1369, e in particolare l'ipotesi di reato di cui agli artt. 1 e 2 della medesima, nei confronti dell'impresa utilizzatrice che ricorra alla fornitura di prestatori di lavoro dipendente da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'art. 2 ovvero che violi le disposizione di cui all'art. 1, commi 2, 3, 4 e 5, nonché nei confronti dei soggetti che forniscono prestatori di lavoro dipendente senza essere iscritti all'albo di cui all'art. 2, comma 1. In aggiunta, il comma 4 dell'art. 10 dispone che chi esiga o comunque percepisca compensi da parte del lavoratore per avviarlo a prestazioni di lavoro temporaneo è punito con la pena alternativa dell'arresto non superiore ad un anno e dell'ammenda da lire 5.000.000 a lire 12.000.000⁷⁸. Viene disposta altresì la cancellazione dall'albo di cui all'art. 2, comma 1.

⁷⁷ Sul punto cfr. D'IMPERIO, *Casi e questioni in materia di lavoro*, in *Lavoro nella Giur.*, 1998, 9, 748, per il quale nel settore agricolo l'introduzione del lavoro interinale avrebbe dovuto avvenire in via del tutto sperimentale e sotto il vigilante controllo degli organi ispettivi, per prevenire fenomeni di caporalato ormai dilaganti nelle regioni meridionali.

⁷⁸ Sul punto cfr. Cassazione penale sez. III, 10 maggio 2002, n. 22947 che precisa che "L'art. 10, comma 4, l. 24 giugno 1997 n. 196, nel punire "chi esiga o comunque percepisca compensi da parte del lavoratore per avviarlo a prestazioni di lavoro temporaneo", non si applica nei confronti del gestore di un'agenzia di intermediazione di mano d'opera non autorizzata dalle competenti autorità amministrative, che, previo compenso da parte degli aspiranti lavoratori, si sia adoperato per avviarlo al lavoro presso terzi, e che, quindi, abbia svolto l'attività di intermediazione di mano d'opera previo pagamento di compenso da parte del lavoratore, in quanto tale attività deve essere ricondotta alla fattispecie incriminatrice tuttora disciplinata e sanzionata dall'art. 27, l. n. 264 del 1949 che continua ad applicarsi ai soggetti non autorizzati alla mediazione di mano d'opera, ai sensi dell'art. 10, comma 13, d.lg. 23 dicembre 1997 n. 469". Ancora, in senso conforme, cfr. Cassazione civile sez. lav., 7 agosto 1999, n. 8504 (in Foro it. 2000, I, 563), per la quale "è da escludere che con riguardo alle fattispecie di

La continuità di disciplina trova conferma nella giurisprudenza, la quale in più occasioni⁷⁹ esclude l'avvenuta *abolitio criminis* delle ipotesi contravvenzionali previste dalle l. n. 264 del 1949 e n. 1369 del 1960 da parte della l. n. 196 del 1997, che invero ne conferma la vigenza, seppur entro una nuova cornice di liceità, nonché nella maggioranza della dottrina. Particolarmente chiarificatrice la pronuncia di Cassazione penale Sez. III, 15 novembre 2002, n. 1055 che evidenzia il superamento della situazione di *impasse* creata dalla sentenza interpretativa degli articoli 86 e 90 TCE della Corte di Giustizia della Comunità Europea; superamento avvenuto tramite le modifiche legislative apportate in materia di collocamento di manodopera⁸⁰. Nello specifico, il riferimento è alla l. 28 novembre 1996, n. 608, che comportava l'abolizione del nullaosta degli uffici di collocamento nelle procedure di avviamento al lavoro, alla l. 24 giugno 1997, n. 196, al d.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, che ha definito la possibilità di un collocamento privato previa autorizzazione da affiancare al sistema pubblicistico, nonché infine al d.lgs. n. 467 del 1997, concernente la soppressione degli uffici periferici di collocamento del Ministero del Lavoro, con conseguente decentramento delle funzioni da essi svolte. Con tali normative trova legittimazione il collocamento privato e cessano di esistere le condizioni di fatto e di diritto, e nella specie la situazione di monopolio pubblico e di abuso di posizione dominante, che avevano giustificato la pronuncia della Corte di Giustizia sopra commentata, che *deve ritenersi superata*. I reati di cui agli artt. 27 l. 29 aprile 1949, n. 264, e 1 e 2 l. 23 ottobre 1960, n. 1369, restano pertanto in vigore, in una rinnovata dimensione di liceità, ed esplicitamente richiamati dall'art. 10 l. 24 giugno 1997, n. 196⁸¹.

collocamento al lavoro perfezionatesi nella vigenza dell'art. 25 della l. 223 del 1991 e prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 510 del 1996, convertito nella l. n. 608 del 1996, la sentenza della Corte di giustizia C-55/96 abbia incidenza, quale ius superveniens". Cfr. anche Cassazione penale sez. III, 28 ottobre 1998, n. 12943 (in CED Cass., rv. 212420).

⁷⁹ Il riferimento è a Cassazione penale sez. III, 28 ottobre 1998, n. 12943 (in CED Cass., rv. 212420) e a Cassazione civile sez. lav., 9 aprile 2001, n. 5232 (in Notiziario giurisprudenza lav., 2001, 586).

⁸⁰ In particolare la Corte di Cassazione nella sentenza citata afferma che *“atteso che, a seguito delle recenti riforme legislative in materia di collocamento, servizi per l'impiego ed intermediazione di manodopera, è venuto meno il monopolio pubblico del collocamento – ritenuto da Corte. Giust. 11 dicembre 1997, causa C-55/96, Job Centre, in contrasto con gli art. 86, n. 1, e 82 CE – occorre ritenere vigenti ed applicabili le norme (art. 11 e 27 l. n. 264 del 1949 e 2 l. n. 1369 del 1960) sul regime delle sanzioni penali in caso di violazione delle disposizioni in materia”*. In senso conforme, Cassazione civile sez. lav., 2 agosto 2002, n. 11614.

⁸¹ In questo senso, cfr. Pret. di Milano, 23 giugno 1999, per la quale *“l'introduzione della nuova disciplina in tema di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo non ha liberalizzato indiscriminatamente l'intermediazione delle prestazioni lavoro, ma ha disciplinato una particolare figura contrattuale ed un'attività sottoposta ad autorizzazione e connessa alla osservazione di specifici adempimenti. Il tenore letterale dell'art. 10 l. n. 196 del 1997, che stabilisce che nei confronti di chi violi il nuovo regime e di chi fornisca prestatori di lavoro dipendenti senza la regolare iscrizione all'albo continuano a trovare applicazione le sanzioni penali di cui alla l. n. 1369 del 1960, esclude la sussistenza di un'ipotesi di abrogazione implicita del divieto di intermediazione, confermando l'operatività delle relative sanzioni penali per l'inosservanza delle disposizioni che vietano l'intermediazione e l'interposizione nel mercato del lavoro”*.

Quest'ultima norma, alla luce delle considerazioni svolte, pone pertanto i prodromi di un percorso di cambiamento normativo in materia di intermediazione ed interposizione, pur tuttavia confermando la disciplina previgente nel suo complesso, e in particolare la reazione penale dell'ordinamento rispetto a fenomeni di illecito esercizio delle attività predette.

5. Il nuovo quadro sanzionatorio introdotto dalla riforma del mercato del lavoro (d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276): i principi ispiratori della riforma

Il processo di riforma intrapreso con la legislazione della seconda metà degli anni novanta, e in particolare con la legge 24 giugno 1997, n. 196, riceve un contributo significativo da parte dell’elaborazione a Roma, nell’ottobre del 2001, del *Libro bianco sul mercato del lavoro in Italia*, ad opera di un gruppo di lavoro coordinato da Maurizio Sacconi e Marco Biagi, con la partecipazione di Carlo Dell’Aringa, Natale Forlani, Paolo Reboani, Paolo Sestito⁸².

Tale documento definisce, al paragrafo II.3.3, l’introduzione del lavoro interinale come *una positiva riforma nel senso della modernizzazione del mercato del lavoro italiano, con risultati in termini di promozione dell’occupazione estremamente eloquenti*⁸³. Esso vuole essere una riflessione sull’esigenza di continuare ad *eliminare gli ostacoli normativi che ancora rendono complicato l’utilizzo delle tipologie contrattuali flessibili*⁸⁴, [...] *migliorando e favorendo l’incontro tra domanda ed offerta [di lavoro]*⁸⁵. Il Libro Bianco avanza l’auspicio di una riforma del mercato del lavoro, che sappia garantire sviluppo e modernità, e parimenti *“ripulirlo” dall’improprio utilizzo di alcuni strumenti oggi esistenti, in funzione elusiva o frodatoria della legislazione posta a tutela del lavoro subordinato, con un apparato sanzionatorio capace di tutelare il fenomeno lavorativo con efficacia e in maniera meno soffocante rispetto alle l. n. 264 del 1949 e n. 1369 del 1960*⁸⁶.

⁸² Per un’analisi della riforma, cfr. PAGLIARINI, *La somministrazione di lavoro – Il rapporto di lavoro dentro e oltre la subordinazione*, C.S.M. – Uff. dei Referenti Distrettuali per la formazione decentrata – Corte d’Appello di Roma; MORRONE, op. cit., 28; CALCATERRA, *Il divieto di interposizione nelle prestazioni di lavoro: problemi applicativi e prospettive di riforma*, in DE LUCA TAMAJO (a cura di), *I processi di esternalizzazione. Opportunità e vincoli giuridici*, ESI, Napoli, 2002, 127; MAGNANI, *Le esternalizzazioni e il nuovo diritto del lavoro*, in MAGNANI, VARESI, *Organizzazione del mercato del lavoro e tipologie contrattuali*, Torino, 2005, 283; CHIECO, *Somministrazione, comando, appalto. Le nuove forme di prestazione del lavoro a favore del terzo*, in CURZIO (a cura di), *Lavoro e diritti dopo il decreto legislativo 276/2003*, Bari, 2004; TIRABOSCHI, *Le riforme del mercato del lavoro dell’ultimo decennio: un processo di liberalizzazione?*, in Riv. It. Dir. Lav., 2006, I, 477; ALLEVA, *Ricerca e analisi dei punti critici del decreto legislativo 276/2003 sul mercato del lavoro*, in Riv. Giur. Lav., 2003, I, 887.

⁸³ Cfr. *Libro bianco sul mercato del lavoro in Italia*, a cura di SACCONI e BIAGI, 68.

⁸⁴ Cfr. *Libro bianco sul mercato del lavoro in Italia*, a cura di SACCONI e BIAGI, XIII.

⁸⁵ Cfr. al proposito BUONADONNA, TRAMONTANO, op. cit., 3405, per i quali il legislatore nazionale è intervenuto tentando di garantire una maggiore snellezza per l’accesso al mercato del lavoro e una più valorizzata competitività per le aziende, rinnovando il numero degli istituti giuridici a loro disposizione. In particolare le opportunità offerte dal nuovo sistema normativo al mercato del lavoro risiederebbero nell’ottimizzazione dell’incontro fra aziende e persone disoccupate che altrimenti non riuscirebbero a proporsi alle imprese, nella maggiore garanzia di una retribuzione omogenea, dignitosa e decorosa, nella maggiore affidabilità e flessibilità delle agenzie di somministrazione, nella capacità dello Stato di monitorare in maniera terza e imparziale la partecipazione dei protagonisti del lavoro alle dinamiche dello stesso.

⁸⁶ Cfr. *Libro bianco sul mercato del lavoro in Italia*, a cura di SACCONI e BIAGI, 70: il ruolo delle nuove agenzie specializzate nella fornitura a carattere continuativo e a tempo indeterminato di manodopera è fortemente incentivato dalla convinzione che in virtù delle nuove regole esse *opererebbero in forme sicuramente*

Tali principi sono puntualmente trasfusi nel disegno di legge delega n. 848 del 2001, approvato dal Parlamento con l. 14 febbraio 2003, n. 30, recante oggetto “Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro”, e pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 26 febbraio 2003.

Tra i principi e criteri direttivi enunciati al comma 2 dell’art. 1 della medesima legge delega, si leggono lo *snellimento e la semplificazione delle procedure di incontro tra domanda e offerta di lavoro*, la *modernizzazione e la razionalizzazione del sistema del collocamento pubblico, al fine di renderlo maggiormente efficiente e competitivo*. Con essi, e in maggiore aderenza con l’oggetto dell’indagine del presente paragrafo, sono indicati anche *l’abrogazione di tutte le norme incompatibili con la nuova regolamentazione del collocamento, ivi inclusa la legge 29 aprile 1949, n. 264 (art. 1 co. 2 lett. b) n. 3), l’eliminazione del vincolo dell’oggetto sociale esclusivo per le imprese di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo di cui all’art. 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e per i soggetti di cui all’art. 10 co. 2 del d.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 (art. 1 co. 2 lett. b) n. 4) lett. i), nonché infine l’abrogazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e sua sostituzione con una nuova disciplina (art. 1 co. 2 lett. b) n. 4) lett. m).*

La legge delega viene attuata dal d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, c.d. “Legge Biagi”, recante oggetto “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”, pubblicata in G.U. 9 ottobre 2003, n. 235.

Prescindendo in questa sede dalle pregevoli e numerose novità introdotte nella disciplina civilista del rapporto di lavoro, è opportuno concentrare l’attenzione sulla riforma dell’assetto penalistico, la quale, basata sui principi sopra citati, consta di una *pars destruens*, demolitoria delle normative precedenti, di cui all’art. 85 del d.lgs. n. 276 del 2003, e di una *pars construens*, comportante la previsione di nuove fattispecie di reato, ampiamente affrontate nei paragrafi successivi⁸⁷.

Quanto all’art. 85 del decreto legislativo in commento, inserito nel Titolo IX, “Disposizioni transitorie e finali”, e rubricato “Abrogazioni”, significative e imprescindibili nella presente analisi le abrogazioni dell’art. 27 l. 29 aprile 1949, n. 264 (lett. a), della l. 23 ottobre 1960, n.

più trasparenti e con maggiori tutele, di legge e di contratto collettivo, di quanto non accada oggi per effetto di vincoli soffocanti.

⁸⁷ Cfr. sul punto BUONADONNA, TRAMONTANO, op. cit., 3405, i quali, per quanto concerne la qui menzionata *pars construens*, evidenziano come sia stato posto in essere un sistema di contrasto in forma duplice, basato da un lato su un “castello” di disposizioni che riconoscono la possibilità di utilizzare il contratto di somministrazione unicamente a società certificate, con ciò compiendo una valutazione *ex ante* sulla presenza dei presupposti richiesti, dall’altro su un sistema di sanzioni penali, predisposte al fine di *rimediare con efficacia e deterrenza alle possibili distorsioni giuridiche delle previsioni normative.*

1369 (lett. c), dell’art. 21, comma 3, l. 28 febbraio 1987, n.56 (lett. d), degli articoli 9-bis, comma 3, e 9-quater, commi 4 e 18, quest’ultimo limitatamente alla violazione degli obblighi di comunicazione, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 (lett. e), nonché infine degli articoli da 1 a 11, l. 24 giugno 1997, n. 196.

Destruendo l’assetto previgente in materia di intermediazione ed interposizione, e fatto salvo quanto affrontato al paragrafo 12 del presente capitolo per ciò che concerne le problematiche di diritto intertemporale, il d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 ridefinisce le fattispecie di reato⁸⁸, prevedendo in particolare l’ipotesi contravvenzionale di esercizio non autorizzato dell’attività di intermediazione di cui all’art. 18, comma 1, terzo periodo, il reato di esercizio non autorizzato delle attività di ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale di cui all’art. 18, comma 1, quinto periodo, i reati di somministrazione non autorizzata di cui all’art. 18, comma 1, primo periodo, e di utilizzazione illecita di cui all’art. 18, comma 2, il reato di somministrazione fraudolenta di cui all’art. 28, il reato di illecita imposizione di oneri in capo ai lavoratori di cui agli artt. 11 e 18, commi 4 e 4-bis, ed infine i reati di appalto e distacco illecito di cui all’art. 18, comma 5-bis e di appalto e distacco fraudolento di cui al citato art. 28.

Di tali fattispecie si intende fornire un’approfondita trattazione nei paragrafi successivi, con particolare riguardo al bene giuridico tutelato ed ai profili di costituzionalità delle stesse⁸⁹.

⁸⁸ La riforma attuata dal d.lgs. n. 276 del 2003 conferma la scelta del tipo contravvenzionale nel determinare la struttura delle ipotesi di reato in materia, già adottata dalle leggi n. 264 del 1949 e n. 1369 del 1960. Si intende prescindere in questa sede dall’analisi del dibattito dottrinale sulla natura sostanziale ovvero formale della distinzione tra delitto e contravvenzione. La dottrina maggioritaria propende per la tesi c.d. “formale”, sussistendo una diversità tra le due tipologie strutturali unicamente in virtù degli effetti formali ed in relazione all’applicazione di taluni istituti giuridici. In questo senso, deporrebbe altresì il dato normativo del codice penale stesso, ove esso dispone all’art. 39 che i reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice. Cfr. per un approfondimento, *ex plurimis*, RONCO, ROMANO, ARDIZZONE, *Sub art. 39*, in RONCO, ROMANO, ARDIZZONE, *Codice penale ipertestuale*, UTET Giuridica, Milano, 2012; PADOVANI, *Il binomio irriducibile. La distinzione dei reati in delitti e contravvenzioni*, in MARINUCCI, DOLCINI (a cura di), *Diritto penale in trasformazione*, Giuffrè, Milano, 1985, 421; PADOVANI, *Delitti e contravvenzioni*, in *Dig. Pen.*, III, Torino, 1989; PISANI, *Contravvenzione*, in *Enc. Giur.*, IX, 1988; VIGNA, BELLAGAMBA, *Le contravvenzioni nel codice penale*, Giuffrè, Milano, 1974; MADEDDU, *Nuovi orientamenti sulla distinzione tra delitti e contravvenzioni*, in *La Giustizia Penale*, 2002, 5, 2, 257.

⁸⁹ Una precisazione appare comunque d’obbligo in questa sede: la tecnica impiegata dal legislatore nel costruire l’assetto del sistema penale del d.lgs. n. 276 del 2003 appare invero criticabile, poiché l’accorpamento di più fattispecie di reato nel comma primo porta non pochi problemi interpretativi, analiticamente affrontati nei paragrafi successivi; in secondo luogo, l’art. 18 del d.lgs. in esame sembra dissociarsi dall’indicazione della Commissione Nordio per la riforma del codice penale costituita nel 2002, riguardo all’idea della stessa di eliminare le contravvenzioni dall’area del penalmente rilevante, che risultano essere invece la forma di reato prescelta dal decreto legislativo n. 276 del 2003. Cfr. sul punto MANTOVANI, *Commento all’art. 18*, in AA. VV., *La riforma del mercato del lavoro e i nuovi modelli contrattuali. Commentario al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*, a cura di GRAGNOLI, PERULLI, Cedam, Padova, 2004; PEDRAZZOLI, *Commento*

6. Il reato di esercizio non autorizzato dell'attività di intermediazione (art. 18, comma 1, terzo periodo, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276)

L'art. 18, comma 1, terzo periodo, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, introduce una ipotesi contravvenzionale che punisce l'intermediazione abusiva. Tramite una tecnica di rinvio ad articoli precedenti, sempre più utilizzata dal legislatore moderno, ma probabilmente non indice di vera qualità redazionale delle norme, l'articolo in commento sanziona specificamente l'esercizio abusivo delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), ossia quelle svolte dalle *agenzie di intermediazione*.

6.1. La definizione di attività di intermediazione

È opportuno a tal proposito ripercorrere la definizione di attività di intermediazione formulata nel d.lgs. Biagi all'articolo 2, comma 1, lettera b), come *l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoro svantaggiati, comprensiva tra l'altro: della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione; dell'orientamento professionale; della progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo*. Pregevole lo sforzo definitorio dell'articolo 2 del d.lgs. n. 276 del 2003 nel delimitare in maniera chiara, seppur solo esemplificativa e non certamente esaustiva, il novero delle attività di intermediazione, rispetto alle quali la normativa precedente, ossia la l. 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, non offriva un'esauriente indicazione.

Tornando alla fattispecie di reato in commento, essa è caratterizzata dall'intento di colpire un momento cronologicamente e logicamente antecedente rispetto alla costituzione ed allo svolgimento del rapporto di lavoro: si ha riguardo, infatti - per usare un linguaggio aristotelico - al rapporto di lavoro *in potenza*, non ancora attualizzato, ove la tutela è rivolta al lavoratore inteso non come "*qualsiasi persona che lavora*", bensì come "*chi è in cerca di un lavoro*" (cfr. art. 2, comma 1, lett. j). Vieppiù che il fatto che siano tutelate anche *tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione* non è un'eccezione all'assunto di cui poco sopra, bensì ne rappresenta l'antitesi, che - per impiegare una terminologia *hegeliana* -sinteticamente lo conferma,

agli artt. 18-19, in AA. VV., *Il nuovo mercato del lavoro*, a cura di PEDRAZZOLI, Zanichelli, Torino, 2004, 234, parla di "*mescola dell'art. 18*".

sanzionando l'evolversi nelle more dello svolgimento del rapporto di lavoro dell'evento patologico dell'abusiva intermediazione ad esso preceduta.

6.2. I beni giuridici tutelati

Il reato in commento è finalizzato alla tutela di una molteplicità di beni giuridici, precisamente riguardanti il genuino incontro tra domanda ed offerta di lavoro, in una dimensione individuale ma anche collettiva, con particolare attenzione alla salvaguardia delle categorie di lavoratori svantaggiati e disabili, con puntuale aderenza al disposto degli artt. 2, 3, 4, 35, 37 e 38 della Costituzione. In secondo luogo, protetta della persona del lavoratore inteso principalmente come colui che è *in cerca di un lavoro*, al quale il d.lgs. intende assicurare, in conformità degli articoli della Costituzione di cui sopra, la dovuta dignità e il corretto accesso alle opportunità occupazionali che il mercato del lavoro mette a disposizione⁹⁰.

6.3. La struttura del reato e l'elemento soggettivo

Dal punto di vista strutturale, il reato è di natura contravvenzionale, commissivo, a struttura unitaria, ossia è unico nonostante l'esercizio non autorizzato dell'attività di intermediazione sia rivolto verso più lavoratori. Il reato inoltre è di pericolo astratto o presunto e di mera condotta. Soggetti attivi sono gli “*agenti di intermediazione*”, ossia chiunque, costituito in forma societaria o meno, eserciti l'attività di intermediazione senza la dovuta autorizzazione e la successiva iscrizione all'Albo delle Agenzie per il lavoro. Essendo un'ipotesi contravvenzionale, non è configurabile il tentativo.

Ad integrare l'elemento soggettivo richiesto per il reato *de quo* è sufficiente la colpa, sebbene difficilmente configurabile nella prassi, non essendo necessaria una adesione partecipativa e consapevole (dolo generico o specifico) o anche solo eventuale (dolo eventuale) da parte del soggetto attivo.

6.4. La condotta: i profili di criticità del dettato normativo

La fattispecie nella redazione originaria del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, presentava alcuni profili di criticità interpretativa, dovuti principalmente ad una imprecisa formulazione del testo dell'articolo. In primo luogo, il primo comma dell'articolo 18 sanzionava al primo periodo l'esercizio non autorizzato delle attività di cui all'articolo 4, i. e. sostanzialmente le

⁹⁰ Per ulteriori considerazioni in merito al bene giuridico tutelato dalla presente ipotesi di reato, nonché dalle fattispecie collegate del decreto legislativo in commento, v. par. 12 del presente capitolo.

attività di somministrazione di manodopera, mentre al secondo periodo puniva l'esercizio abusivo delle attività di intermediazione. La criticità verteva sull'individuazione della differenza tra le terminologie "non autorizzato" ed "abusivo", *discrimen* che il dato obiettivo non evidenziava, riconducendo entrambi i lemmi alla mancanza delle necessarie autorizzazione ed iscrizione nell'Albo delle agenzie per il lavoro. Il nodo interpretativo venne tuttavia sciolto dal d.lgs. 26 ottobre 2004, n. 251, c.d. "correttivo alla legge Biagi", che ha modificato l'art. 18 eliminando il termine "abusivo" e sostituendolo con "non autorizzato", conferendo lo stesso grado di disvalore ed antigiusuridicità alla somministrazione e all'intermediazione svolte *contra legem*.

In secondo luogo, se da una parte il primo periodo del primo comma dell'art. 18 sanzionava la somministrazione non autorizzata, dall'altra il dato testuale della norma si presentava ambiguo, poiché essa sanzionava "*l'esercizio non autorizzato delle attività di cui all'articolo 4, comma 1*", che comprendevano non solo la somministrazione, di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 4, bensì anche le attività proprie delle agenzie di intermediazione (lett. c), di tal che l'esercizio non autorizzato di manodopera sarebbe stato punito sia con la sanzione dell'ammenda di euro 5 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro, di cui all'art. 18, comma 1, primo periodo, sia con la pena dell'arresto fino a 6 mesi e l'ammenda da euro 1.500 a euro 7.500⁹¹. Anche in questo caso il decreto legislativo 26 ottobre 2004, n. 251, intervenne a porre rimedio all'aporia interpretativa, specificando il riferimento di cui al primo periodo del primo comma dell'art. 18 riportandolo alle attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), ossia unicamente alle attività di somministrazione di lavoro, prevedendo per le ipotesi di esercizio non autorizzato delle attività di intermediazione un diverso trattamento sanzionatorio. Il decreto correttivo tuttavia ha semplicemente esplicitato ciò che già risiedeva nella *ratio legis* del d.lgs. n. 276 del 2003: l'intento primigenio del medesimo era infatti quello di colpire, tramite il reato contravvenzionale di cui all'art. 18, comma primo, secondo periodo, una condotta situata in un momento anteriore rispetto alla somministrazione di lavoro, invece contestuale e successiva al sorgere del vincolo contrattuale, e pertanto una condotta che non poteva non soggiacere ad un regime punitivo differenziato. A seguito del correttivo quindi, l'esercizio abusivo, o meglio non autorizzato, dell'attività di intermediazione di manodopera risulta punito con la pena congiunta dell'arresto fino a 6 mesi e dell'ammenda da euro 1.500 a euro 7.500.

⁹¹ Cfr. sul punto Trib. di La Spezia, 21 aprile 2005, per cui in caso di contestazione del reato di violazione del divieto di intermediazione nell'utilizzazione di lavoratori, non è necessario che siano specificate le giornate nelle quali i lavoratori siano stati utilizzati, essendo sufficiente che sia almeno indicato il periodo in cui tale utilizzazione sia avvenuta.

6.5. Le circostanze aggravanti ed attenuanti

Il reato in commento prevede altresì una circostanza attenuante ed una aggravante. Quanto alla prima, essa opera, invero difficilmente nella pratica, *se non vi è scopo di lucro* e comporta l’applicazione della sola ammenda da euro 500 a euro 2.500. Si tratta di una circostanza attenuante ad effetto speciale, poiché applica la diminuzione della pena dell’ammenda fino ad un terzo ed elimina la previsione dell’arresto fino a sei mesi, con ciò trasformando la pena in una di tipo diverso.

L’introduzione della distinzione basata sulla presenza o meno dello scopo di lucro richiama alla mente la previgente fattispecie sanzionatoria di cui all’art. 27 l. 29 aprile 1949, n. 264, in cui ciò era affidato all’operatività di una circostanza aggravante in caso di scopo di lucro; l’intento del legislatore, in questo caso, in continuità con il passato, è quello di punire con minor rigore una condotta caratterizzata da un grado più basso di disvalore, e per ciò meno lesiva dei beni giuridici tutelati⁹². Nel caso in cui operi la circostanza attenuante in questione, il reato diviene obblazionabile ai sensi dell’art. 162 c.p., per il tramite del pagamento di una somma pari ad euro 833,33 prima dell’apertura del dibattimento ovvero prima del decreto di condanna, oltre alle spese del procedimento. Il pagamento comporta ai sensi del secondo comma dell’art. 162 c.p. l’estinzione del reato.

Ai sensi dell’art. 59 c.p. infine la circostanza attenuante opera obiettivamente, a prescindere dal fatto che l’autore del reato la conoscesse o per errore la ritenesse inesistente, unicamente laddove obiettivamente sia assente lo scopo di lucro⁹³.

Diversamente, una circostanza aggravante trova applicazione *se vi è sfruttamento dei minori*, e comporta la pena dell’arresto fino a diciotto mesi e l’aumento dell’ammenda fino al sestuplo. La disposizione è da integrarsi con le previsioni della l. 17 ottobre 1967, n. 977, ed in special modo con gli articoli 3, 4 e 6, contenenti le limitazioni per l’impiego lecito di

⁹² Il coefficiente soggettivo richiesto per l’applicazione dell’attenuante de qua, ossia che il reo non abbia agito con scopo di lucro, si scontra con la previsione generale dell’art. 59 comma primo c.p., per il quale non rileva la conoscenza dell’esistenza e quindi l’elemento soggettivo in genere per l’applicazione della circostanza attenuante. In questo caso la norma generale, stante le esigenze prevalenti di quella speciale cede il passo e trova piena applicazione l’attenuante in commento. Cfr. sul punto MANTOVANI, op. cit., 263.

⁹³ Sottolinea RAUSEI come in realtà un’attenta riflessione dovrebbe indirizzare l’indagine sull’assenza dello scopo di lucro non tanto in capo al soggetto agente, bensì all’ente agenzia di mediazione per il quale esso opera, destinatario primo e finale dell’interesse o vantaggio ricavabile dalla condotta illecita (RAUSEI, *Illeciti e sanzioni – Il diritto sanzionatorio del lavoro*, Ipsoa 2011, 66). Di qui MANTOVANI, op. cit., 264, pone al legislatore l’interrogativo, tuttora irrisolto, sul perché non sia stata prevista una responsabilità anche dell’ente ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 per il reato de quo. L’unica possibile motivazione che il legislatore si limita testualmente ad *abbozzare* riguarderebbe l’esiguità dell’ammontare della sanzione prevista per il reato-presupposto.

minori in attività lavorativa⁹⁴. In ogni caso, il termine “sfruttamento” non comporta alcun aumento di disvalore oltre al semplice impiego illecito dei minori stessi, stante la mancanza di indicazioni delle condizioni in cui esso dovrebbe ricorrere. Il pregio sul punto, come approfonditamente analizzato nei capitoli successivi⁹⁵, è da attribuirsi alla nuova ipotesi di reato di cui all’art. 603-bis c.p., la quale al secondo comma si procura di individuare quattro indici, comunque non tassativi, sintomatici della presenza di sfruttamento.

L’*error aetatis* esclude l’aggravante in esame ai sensi dell’art. 59, comma 2 c.p., stante la mancanza di un’eccezione espressa analoga a quella dell’art. 609-sexies c.p.; ciononostante non è disagevole riconoscere in capo ai soggetti attivi il mancato controllo colposo dell’età del lavoratore prima di impiegarlo alle proprie o altrui dipendenze.⁹⁶

6.6. La confisca del mezzo di trasporto adoperato

È infine disposta la confisca del mezzo di trasporto eventualmente adoperato per la realizzazione delle condotte criminose, in continuità con la normativa previgente di cui all’art. 27 l. n. 264 del 1949. Tale previsione concorre tra l’altro a corroborare la tesi che il reato, benché punibile anche a titolo colposo, sia stato pensato come sostanzialmente doloso, a tal punto che il legislatore ha voluto sanzionare l’autore del medesimo, impedendogli di perpetrare in futuro altri comportamenti criminosi analoghi, attraverso la sottrazione degli strumenti materiali all’uopo necessari, come il mezzo di trasporto, alla base dell’attività dei c.d. caporali, quasi presumendo che in ogni caso in cui lo stesso soggetto versi in tali condotte lo faccia con partecipazione dolosa.

⁹⁴ In questo senso, la ricorrenza dell’aggravante fa assumere al reato la forma del reato complesso in senso stretto ai sensi dell’art. 84 c.p., poiché le ipotesi di reato di cui all’art. 26, l. n. 977 del 1967 assurgerebbero a circostanze aggravanti del reato in commento, non dando luogo ad un concorso di reati.

⁹⁵ Cfr. *amplius* i capitoli IV, V, VI e VII del presente elaborato.

⁹⁶ In questo senso, cfr. FORMICA, op. cit., 403.

7. Il reato di esercizio non autorizzato delle attività di ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale (art. 18, comma 1, quinto periodo, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276)

La versione originaria dell'apparato sanzionatorio del d.lgs. n. 276 del 2003 invero non prevedeva un'ipotesi di reato a parte per l'esercizio non autorizzato delle attività di ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale, riconducendo la pratica *contra legem* di tutte le attività di cui all'articolo 4 comma primo del decreto ad un'unica previsione sanzionatoria, salva la fattispecie speciale di abusiva, e poi non autorizzata, intermediazione di lavoro, di cui all'originario secondo periodo del primo comma della norma. Il d.lgs. 26 ottobre 2004, n. 251, facendo propria una critica avanzata da autorevole dottrina⁹⁷, manifestò di ritenere incongrua la mancanza di una pena *ad hoc* per l'ipotesi di reato in commento, e previse al quinto periodo del comma primo l'applicazione della pena della sola ammenda da euro 750 ad euro 3750, mantenendo al successivo periodo del medesimo comma un'attenuante comune in caso di assenza di scopo di lucro comportante la diminuzione della pena ad un terzo, ossia da euro 250 ad euro 1250.

Non essendo prevista la pena dell'arresto, come invece nelle ipotesi di cui al primo periodo del comma in commento, il reato è oblationabile ai sensi dell'art. 162 c.p. sia nell'ipotesi di base sia in quella attenuata. Non è infine prevista una circostanza aggravante nel caso di sfruttamento, o comunque impiego di lavoratori minori.

7.1. La struttura del reato e l'elemento soggettivo

Il reato ricalca la struttura dell'ipotesi contravvenzionale di cui al paragrafo precedente e si presenta come reato proprio a condotta attiva⁹⁸, di mera condotta, di pericolo astratto o presunto, a struttura unitaria.

Soggetto attivo del reato è qualsiasi persona facente parte di agenzie deputate all'esercizio delle attività di ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale.

⁹⁷ Cfr. RAUSEI, op. cit., il quale sosteneva l'inadeguatezza dell'apparato edittale originario dell'art. 18 comma 1 primo periodo ad adattarsi alle condotte di ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale, non apparendo opportuno applicare una pena calcolata sulla base del numero dei lavoratori occupate e delle giornate di lavoro ad una condotta che veniva a collocarsi ex se in un momento antecedente alla costituzione del rapporto di lavoro stesso, ossia, come l'attività di intermediazione, nella fase di inserimento all'attività lavorativa.

⁹⁸ Sul punto, IZZO, *Insufficienza dei correttivi ex d.lgs. 251/2004 alla contravvenzione di amministrazione abusiva del lavoro*, in *Impresa*, 2005, 10, 1487, rileva come il riferimento ai lavoratori "occupati" sembrerebbe escludere la natura del reato omissivo e quindi la sufficienza dell'omessa richiesta di autorizzazione o di un omesso rinnovo della stessa per integrare il reato.

L'elemento soggettivo può risiedere nel dolo e finanche nella colpa. Non è configurabile il tentativo ai sensi dell'art. 56 c.p.

7.2. I beni giuridici tutelati

Per quanto concerne il bene giuridico tutelato, valgono le considerazioni svolte nel paragrafo precedente per il reato di esercizio non autorizzato dell'attività di intermediazione di cui all'art. 18, comma 1, terzo periodo, d.lgs. n. 276 del 2003.

7.3. La condotta

Con riguardo alla condotta⁹⁹, le attività di ricerca e selezione del personale, come specificato all'articolo 2, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 276 del 2003, consistono in *attività di consulenza di consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza dell'organizzazione committente, attraverso l'individuazione di candidature idonee a ricoprire una o più posizioni lavorative in seno all'organizzazione medesima, su specifico incarico della stessa e comprensiva di: analisi del contesto organizzativo dell'organizzazione committente; individuazione e definizione delle esigenze della stessa; definizione del profilo di competenze e di capacità della candidatura ideale; pianificazione e realizzazione del programma di ricerca delle candidature attraverso una pluralità di canali di reclutamento; valutazione delle candidature individuate attraverso appropriati strumenti selettivi; formazione della rosa di candidature maggiormente idonee; progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo; assistenza nella fase di inserimento dei candidati; verifica e valutazione dell'inserimento e del potenziale dei candidati.*

Le attività di supporto alla ricollocazione professionale sono invece individuate alla successiva lettera d), come *l'attività esercitata su specifico ed esclusivo incarico dell'organizzazione committente, anche in base ad accordi sindacali, finalizzata alla ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro, singolarmente o collettivamente considerati, attraverso la preparazione, la formazione finalizzata all'inserimento lavorativo, l'accompagnamento della persona e l'affiancamento della stessa nell'inserimento nella nuova attività.*

⁹⁹ Si tratta di attività che si pongono generalmente in senso diacronico, in una fase chiaramente anteriore all'occupazione dei candidati, per la ricerca e la selezione del personale, e alla ricollocazione dei prestatori di lavoro da reinserire, per il supporto alla ricollocazione professionale, tuttavia non per ciò è possibile escludere un contatto delle stesse con l'occupazione del lavoratore. Tale legame è particolarmente evidente nel caso di contratto di inserimento ai sensi degli artt. 54 ss. del d.lgs. n. 276 del 2003. Cfr. in questo senso MANTOVANI, *Commento all'articolo 18*, in AA. VV., *La riforma del mercato del lavoro e i nuovi modelli contrattuali. Commentario al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*, a cura di GRAGNOLI, PERULLI, Cedam, Padova, 2004, 255.

8. I reati di somministrazione non autorizzata e di utilizzazione illecita (art. 18, comma 1, primo periodo, e comma 2, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276)

Il decreto legislativo Biagi introduce tre fattispecie di reato, o due se si aderisce alla tesi del reato composto formato da somministrazione e utilizzazione non autorizzate, ed una fattispecie di illecito amministrativo, per sanzionare l'attività di somministrazione di lavoro *contra legem*, in sostituzione delle previgenti disposizioni della l. 24 giugno 1997, n. 196, e prima di essa della l. 23 ottobre 1960, n. 1369.

L'apparato sanzionatorio in materia di somministrazione di lavoro poggia, come nel caso dei reati di non autorizzata attività di intermediazione e non autorizzata attività di ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale, su un rinvio al Titolo I del decreto legislativo, recante oggetto “Disposizioni generali”, e in particolare all'art. 2, contenente al comma 1, lettera a), la definizione di “contratto di somministrazione di lavoro”, indicato come *il contratto avente ad oggetto la fornitura professionale di manodopera, a tempo indeterminato o a termine, ai sensi dell'art. 20.*

La legge n.196 del 1997 apre una prima breccia nel divieto di somministrazione di manodopera, consentendo le attività di *outsourcing*, ovvero di esternalizzazione della forza lavoro, seppur solo a tempo determinato. Successivamente, soprattutto in ragione delle istanze di adeguamento con i continui mutamenti del mercato del lavoro, chiaramente espresse nel *Libro bianco sul mercato del lavoro* dell'ottobre del 2001, la Riforma Biagi ammette, come già avveniva in altri Paesi europei, la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, c.d. *staff leasing*¹⁰⁰.

8.1. Le pene previste

Nell'ipotesi originaria, il reato di cui all'articolo 18, comma 1, primo periodo, e quello di cui al comma 2 del medesimo articolo, punivano rispettivamente l'esercizio non autorizzato dell'attività di somministrazione di manodopera e l'utilizzazione della manodopera somministrata illecitamente, con la pena dell'ammenda di euro 5 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. Il quadro edittale era decisamente arretrato, dal sapore antiquato, poiché la sanzione equivaleva quantitativamente all'ammenda di lire 10000 comminata dagli

¹⁰⁰Cfr. sul punto BUONADONNA, TRAMONTANO, op. cit., 3405, per i quali la più grave forma patologica di *staff leasing* consisterebbe nell'assunzione da parte di caporali di gruppi numerosi di persone, poi destinati alle dipendenze di imprenditori che li inseriscono nella catena di produzione delle proprie aziende, dando agli organi ispettivi un'apparenza di liceità mediante un contratto di appalto di servizi.

artt. 1 e 2 l. n. 1369 del 1960, per la medesima ipotesi di reato, semplicemente convertita in euro¹⁰¹.

Superate alcune incoerenze redazionali¹⁰², il d.lgs. n. 251 del 2004 ha tuttavia posto rimedio alla situazione, innalzando il *quantum* edittale, prevedendo l'ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.

Sempre con riferimento al quadro edittale, un ulteriore profilo di criticità interpretativa di tale pena a proporzionalità progressiva, in cui un coefficiente fisso è moltiplicato per due fattori variabili a seconda delle circostanze di fatto, consisteva nelle modalità di calcolo della stessa; non era chiaro se si dovesse procedere alla somma dei prodotti derivanti dalla moltiplicazione della base pecuniaria per ciascuno dei coefficienti variabili, ovvero se si dovesse moltiplicare il fattore monetario fisso dapprima per un coefficiente e in seguito moltiplicare il prodotto di tale operazione per l'altro coefficiente variabile. La questione è stata risolta dal Ministero del Lavoro, il quale tramite la Nota 21 febbraio 2008, n. 2852, ha precisato di doversi preferire la seconda tesi, ovvero moltiplicare la base pecuniaria per il numero di lavoratori e successivamente moltiplicare il prodotto così ottenuto per il numero di giornate di lavoro¹⁰³. La pena in commento, infine, non consente alcuna differenziazione di trattamento in sede di applicazione sulla base del fatto che il soggetto attivo partecipi al reato a titolo di dolo o di colpa, con palese violazione dell'art. 3 della Costituzione.

¹⁰¹ Cfr. MANTOVANI, op. cit., 256, il quale parla di “pedissequa riproduzione” e di “palese sciattezza degli autori della riforma” nella scelta della pena proporzionale impropria prevista dalla precedente normativa; Cfr. altresì TURNATURI, Aspetti problematici della costituzionalità delle pene pecuniarie fisse e proporzionali, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1977, 1412.

¹⁰² Cfr. RAUSEI, op. cit., 814, il quale evidenzia come lo schema originario del decreto correttivo prevedeva l'innalzamento da euro 5 a 50 dell'ammenda unicamente per il somministratore, lasciando invariata la pena corrispondente di euro 5 per l'utilizzatore, con ciò provocando un'ingiusta disparità di trattamento tra i due soggetti attivi del reato. In secondo luogo, la versione originaria non menzionava più la circostanza aggravante dello sfruttamento dei minori per il somministratore non autorizzato, riversata questa volta unicamente in capo all'utilizzatore. Tali incoerenze sono tuttavia venute meno nel testo definitivo del decreto legislativo, che ha mantenuto un uguale trattamento per il somministratore e l'utilizzatore, anche e soprattutto in ragione del fatto che le due condotte sono intimamente e logicamente connesse, necessitando quindi un quadro edittale omogeneo, in coerenza con i principi costituzionali di legalità ed offensività.

Per BUONADONNA, TRAMONTANO, op. cit., la pena sarebbe stata inasprita per contrastare più efficacemente i fenomeni patologici del caporalato.

¹⁰³ In aggiunta, precisa MANTOVANI, op. cit., 257, la mancata previsione di un'escursione edittale fra il minimo e il massimo della pena non può non comportare una paralisi degli indici di cui all'art. 133 c.p. in sede di commisurazione della pena.

La pena è obblazionabile ex art. 162 c.p. per il pagamento di una somma pari ad un terzo del quantum edittale ottenuto con i criteri di cui poc’anzi, con ciò evitando inoltre la sanzione accessoria della confisca del mezzo di trasporto utilizzato¹⁰⁴.

8.2. *Il bene giuridico tutelato*

Il bene giuridico tutelato dalla norma vuole essere “*qualsiasi persona che lavora*” (cfr. art. 2, comma 1, lett. j) del d.lgs. n. 276 del 2003), a cui l’ordinamento riconosce il diritto ad esprimere la propria capacità lavorativa in coerenza con le regole del mercato del lavoro, nonché con i principi di cui agli artt. 2, 3, 4 e 35 della Costituzione¹⁰⁵.

8.3. *La struttura dei reati e l’elemento soggettivo*

Dal punto di vista strutturale, i reati in esame si presentano di tipo commissivo, di mera condotta, di pericolo astratto o presunto¹⁰⁶, nonché plurisoggettivi necessari propri, e istantanei ad effetti permanenti.

Taluna dottrina¹⁰⁷ ha inoltre condivisibilmente avanzato la tesi per la quale tali ipotesi contravvenzionali concorrerebbero invero a formare un reato unitario, o meglio “composto”, destinato alla repressione di due momenti dello stesso fenomeno criminoso, e che pertanto insorgono necessariamente in maniera simultanea.

La fattispecie inoltre, come poc’anzi indicato, configura un caso di reato plurisoggettivo eventuale proprio, dal momento che si realizza tramite il contributo di soggetti imprenditori addetti all’esercizio delle attività di somministrazione e utilizzazione di manodopera¹⁰⁸.

¹⁰⁴ L’oblazionabilità del reato in commento è stata ritenuta da autorevole dottrina il punto critico della norma in commento, poiché essa da una parte consentirebbe al soggetto attivo di sfuggire alla punizione penale pagando una somma sovente irrisoria, dall’altra gli procurerebbe altresì il vantaggio di evitare la confisca del mezzo di trasporto. Criticato a tal proposito il decreto correttivo n. 251 del 2004, per non aver affrontato il problema. Sul punto cfr. BUONADONNA, TRAMONTANO, op. cit., nonché IZZO, op. cit., 1487.

¹⁰⁵ In tal senso v. BUONADONNA, TRAMONTANO, op. cit., 3405, per i quali senza la prevista norma penale verrebbe minata la primazia della tutela del lavoro, con la certezza che il comportamento dei soggetti non autorizzati, sprovveduto in quanto non esercitato in possesso dei requisiti di legge, cagionerebbe danni in capo alla parte debole del contratto, i.e. il lavoratore. Cfr. anche PERINI, *La somministrazione fraudolenta*, in CARINCI (coordinato da), *Commentario al d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276*, Ipsoa, Milano, 175, che parla di bene giuridico composito, conglobante da un lato i diritti pertinenti alla persona del lavoratore, e dall’altro quelli a contenuto patrimoniale.

¹⁰⁶ In questo senso, cfr. FORMICA, op. cit., per il quale il reato è di pericolo astratto poiché il giudice deve limitarsi a verificare la sussistenza o meno dell’autorizzazione.

¹⁰⁷ Cfr. RAUSEI, op. cit., 814; RAUSEI, *Somministrazione illegittima e sanzioni*, in *Guida alle paghe*, 2008, 1, 32.

¹⁰⁸ Derogando alla previsione generale di inapplicabilità della normativa contenuta nel d.lgs. Biagi alle pubbliche amministrazione e al loro personale, di cui all’art. 1 comma 2 del medesimo, l’art. 86 comma 9 estende tuttavia alle stesse la disciplina della *somministrazione di lavoro a tempo determinato*, fatta eccezione per l’art. 27 comma 1, e comprese invece le sanzioni amministrative di cui all’art. 19. In ogni caso a soggiacere alle sanzioni

L'elemento soggettivo può consistere ora nel dolo ora nella semplice colpa, sebbene difficilmente somministratore ed utilizzatore nella prassi potranno provare di non aver aderito neppure nella forma del dolo eventuale agli elementi di fatto della condotta criminosa.

Il reato si configura come istantaneo ad effetti permanenti, e la condotta criminosa si perfeziona con la mera sottoscrizione del contratto di somministrazione, a differenza della precedente ipotesi di reato di cui agli artt. 1 e 2, l. n. 1369 del 1960, che dottrina e giurisprudenza maggioritarie qualificavano come reato permanente. È tuttavia opportuno formulare una precisazione: dall'applicazione di una pena commisurata al numero di lavoratori occupati e di giornate di lavoro svolto si evince l'esistenza di una condizione di punibilità ai sensi dell'art. 44 del codice penale, per cui la condotta è sanzionabile unicamente ove alla conclusione dell'accordo segua l'effettivo impiego dei lavoratori, in aderenza logica al lemma "occupati", che richiede che l'effettiva fruizione delle prestazioni del lavoratore da parte di somministratore ed utilizzatore partecipi al bagaglio causale della condotta.

Contrariamente, ritenendo punibile l'esercizio dell'attività di somministrazione per il semplice fatto della conclusione di un accordo travalicante i limiti legali, non sarebbe ben chiaro il confine con il reato di esercizio non autorizzato dell'attività di intermediazione, di cui all'art. 18, comma 1, terzo periodo, d.lgs. n. 276 del 2003, ponendosi entrambe le fattispecie in un momento precedente allo svolgersi del rapporto di lavoro.

Con riguardo specifico al reato commesso dall'utilizzatore della manodopera illecitamente somministrata, è opportuno soffermarsi anzitutto sui profili di compatibilità della fattispecie con i principi di offensività e colpevolezza consacrati nel dettato costituzionale. La tendenza di un fruitore affrettato del testo legislativo potrebbe essere infatti quella di considerare l'utilizzatore punibile ai sensi dell'art. 18, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003, per il solo fatto di aver ricevuto e quindi impiegato la forza-lavoro somministrata, quasi a titolo di responsabilità oggettiva, a prescindere da qualsivoglia analisi della partecipazione volitiva del soggetto agente alla condotta criminosa. Ciononostante, si deve rimarcare come il reato dell'utilizzatore richieda esso stesso per configurarsi almeno la colpa dello stesso, che si sostanzia in una negligente, imprudente ed imperita mancata verifica del rispetto dei criteri e

penali non saranno gli enti pubblici, bensì i dirigenti dei medesimi, o coloro che in essi rivestano la qualifica di datori di lavoro, mancando una previsione di responsabilità amministrativa degli enti da reato con riferimento ai reati in commento. In senso contrario, si registra una pronuncia nel merito da parte di Proc. Rep. di Pordenone, 1 febbraio 2006 (in *Lavoro nelle p.a.*, 2006, 343), per la quale il reato di cui all'art. 18 comma 2 d.lgs. n. 276 del 2003 non è configurabile quando lo pseudo-appaltante sia un'amministrazione pubblica, in quanto nessuna norma del predetto d.lgs. trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Cfr. CASALE, *Pubbliche amministrazioni e d.lgs. n. 276/2003: alcune questioni in tema di somministrazione*, in *Lavoro P.A.*, 2006, 2, 359.

delle autorizzazioni di cui al decreto legislativo in commento da parte del somministratore per l'esercizio delle attività predette.

Dal punto di vista strutturale, il reato dell'utilizzatore, come specificato sopra, concorre a formare un reato composto con l'ipotesi contravvenzionale prevista per il somministratore non autorizzato, si presenta come di natura commissiva, plurisoggettivo proprio, di mera condotta, di pericolo astratto o presunto, di tipo contravvenzionale. Non è configurabile il tentativo.

A differenza dell'ipotesi criminosa per il somministratore prevista dall'art. 18, comma 1, primo periodo, il reato di utilizzazione illecita ha natura permanente, e si perfeziona con la cessazione dell'impiego della manodopera da parte dell'imprenditore soggetto attivo, ricalcando in questo modo la struttura del previgente illecito di cui agli artt. 1 e 2, l. 23 ottobre 1960, n. 1369.

8.4. *Le circostanze aggravanti ed attenuanti*

È prevista una circostanza aggravante applicabile sia al somministratore sia all'utilizzatore, rispettivamente al secondo periodo del primo comma dell'art. 18, d.lgs. n. 276 del 2003, ed al secondo periodo del secondo comma dell'articolo medesimo. Essa opera *se vi è sfruttamento dei minori* e comporta l'aumento della pena dell'arresto fino a diciotto mesi e dell'ammenda fino al sestuplo. La disposizione è da integrarsi con le previsioni della l. 17 ottobre 1967, n. 977, ed in special modo con gli articoli 3, 4 e 6, contenenti le limitazioni per l'impiego lecito di minori in attività lavorativa. In ogni caso, il termine “sfruttamento” non comporta alcun aumento di disvalore oltre alla semplice somministrazione illecita ed utilizzazione dei minori stessi, stante la mancanza di indicazioni delle condizioni in cui esso dovrebbe ricorrere. Il pregio sul punto, come approfonditamente analizzato nei capitoli successivi, è da attribuirsi alla nuova ipotesi di reato di cui all'art. 603-bis c.p., la quale al secondo comma si procura di individuare quattro indici, comunque non tassativi, sintomatici della presenza di sfruttamento.

L'*error aetatis* esclude l'aggravante in esame ai sensi dell'art. 59, comma 2 c.p., stante la mancanza di un'eccezione espressa analoga a quella dell'art. 609-sexies c.p.; ciononostante, non è disagevole riconoscere in capo ai soggetti attivi il mancato controllo colposo dell'età del lavoratore prima di impiegarlo alle proprie o altrui dipendenze.¹⁰⁹

Nella versione previgente al d.lgs. correttivo n. 251 del 2004, era presente una circostanza attenuante che operava in caso di mancanza dello scopo di lucro, riducendo la pena alla sola

¹⁰⁹ In questo senso, cfr. FORMICA, op. cit., 403.

ammenda da euro 500 ad euro 2500. Tuttavia, in conformità ai rilievi svolti con riguardo alla corrispondente circostanza attenuante prevista per il reato di esercizio non autorizzato dell'attività di intermediazione di cui all'art. 18, comma 1, terzo periodo, d.lgs. n. 276 del 2003, essa difficilmente avrebbe trovato concreta applicazione nella prassi, che pertanto non ne ha sofferto l'eliminazione.

9. Il reato di somministrazione fraudolenta (art. 28, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276)

“*Ferme restando le sanzioni di cui all’articolo 18, quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore, somministratore e utilizzatore sono puniti con una ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di somministrazione.*” (art. 28, d.lgs. n. 276 del 2003)

Il quadro sanzionatorio del d.lgs. n. 276 del 2003 in materia di somministrazione *contra legem* si completa con la citata previsione di un’ipotesi di reato finalizzata a punire gravi forme di violazione fraudolenta ed elusiva delle norme inderogabili applicabili al lavoratore, al somministratore e all’utilizzatore. La norma appare formulata come un composto non chiaro di elementi civilistici, richiamando gli artt. 1344 c.c. e 1345 c.c.¹¹⁰, nonché penalistici, ed in particolare lo schema del dolo specifico, che non è chiaro se debba applicarsi sia al somministratore sia all’utilizzatore ovvero sia sufficiente che ricorra per uno solo di tali soggetti¹¹¹.

9.1. Un primo profilo di criticità: il rapporto con il reato di somministrazione abusiva di manodopera di cui all’art. 18, comma 1, primo periodo, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276

Una lettura attenta della norma consente di rilevare un primo profilo di criticità interpretativa, riguardante la clausola di salvezza posta all’*incipit* del periodo, per la quale sono *ferme le sanzioni di cui all’art. 18*. Ponendo idealmente i reati di somministrazione non autorizzata, somministrazione irregolare e somministrazione fraudolenta in una scala gerarchicamente ordinata sulla base del *quantum* di disvalore ed antigiridicità¹¹², la fattispecie in commento vorrebbe situarsi al vertice, sanzionando le condotte più gravi di violazione della normativa in materia di rapporto di lavoro, caratterizzate da un intento fraudolento ed elusivo da parte dei soggetti attivi. È da chiedersi a questo punto, se la clausola di salvezza voglia indicare all’interprete di applicare sia la sanzione prevista per il reato di somministrazione non autorizzata, che quindi in questo senso *resterebbe ferma*, sia l’ammenda di 20 euro per

¹¹⁰ In particolare, l’art. 1344 c.c. prevede che *si reputa altresì illecita la causa quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l’applicazione di una normativa imperativa*. Diversamente, l’art. 1345 c.c. dispone che *il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concludere esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe*.

¹¹¹ Cfr. sul punto PEDRAZZOLI, op. cit., 237.

¹¹² Al grado più basso della scala gerarchica si situa l’illecito amministrativo della somministrazione irregolare di cui all’art. 27, del d.lgs. n. 276 del 2003, non affrontato in questa sede, poiché esulante l’apparato sanzionatorio penalistico della legge Biagi; al grado intermedio invece si colloca il reato di somministrazione non autorizzata di cui all’art. 18, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo in commento.

ciascun lavoratore e ciascun giorno di somministrazione. Un'interpretazione di questo tipo è in effetti preferibile e coerente con la *ratio legis* del d.lgs. Biagi, e con esso della legge-delega n. 30 del 2003, che seppur non forniva chiare indicazioni sul numero di fattispecie di reato da prevedere nel decreto legislativo, affermava il principio di voler punire la violazione delle norme inderogabili e dei diritti dei lavoratori in tutte le forme in cui dovessero manifestarsi; in questo senso, l'art. 28 punirebbe in modo differenziato una condotta più grave¹¹³.

Autorevole dottrina¹¹⁴ sostiene invero doversi interpretare la clausola di salvezza come espressiva del principio di sussidiarietà, per cui il legislatore avrebbe voluto subordinare l'applicabilità della fattispecie di cui all'art. 28 alla circostanza che in concreto non fossero applicabili le previsioni dell'art. 18 del decreto legislativo. In tal guisa, non essendo la clausola espressione dei principi di consunzione e assorbimento¹¹⁵, l'ipotesi di reato di somministrazione fraudolenta dovrebbe cedere il passo laddove sia configurabile un illecito penale o amministrativo previsto dall'art. 18. Allo stesso modo, specifica tale dottrina, la clausola non risponderebbe al principio di specialità, giacché l'art. 18 non si porrebbe come norma speciale rispetto all'art. 28, non disponendo di un nucleo di elementi speciali rispetto a quelli generali di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 15 c.p.; semmai è l'art. 28 che, come approfondito in questo paragrafo, presenta un elemento di specialità rispetto alla struttura del reato di somministrazione non autorizzata, consistente nel requisito soggettivo del dolo specifico, ove l'ipotesi di base è punibile sia a titolo di dolo sia di colpa.

Un secondo profilo di criticità, invero ancora irrisolto, che emergerebbe particolarmente ove si dovesse preferire la tesi dell'applicabilità congiunta delle sanzioni di cui agli art. 18 e 28, consiste nello stabilire se l'art. 28 costituisca *ex se* un'ipotesi di reato nuova rispetto alla previsione di base di cui all'art. 18, tesi questa preferita dalla dottrina prevalente, ovvero se in realtà rappresenti una circostanza aggravante della stessa.

9.2. Un ulteriore profilo di criticità: l'elemento soggettivo

Un ultimo profilo di criticità attiene all'interpretazione dell'espressione "*con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicabili al lavoratore, somministratore e utilizzatore*", dal momento che l'intento elusivo della

¹¹³ In tal senso, v. RAUSEI, *Illeciti e sanzioni*, Ipsoa, Milano, 2011; Conforme anche IZZO, op. cit.

¹¹⁴ Cfr. PERINI, op. cit., 182, la quale parla di un *carattere vicario* della norma di cui all'art. 28, che cederebbe il passo all'applicazione delle fattispecie di cui all'art. 18 ogni qual volta ne ricorressero i presupposti.

¹¹⁵ Il principio di consunzione e assorbimento impone la prevalenza, tra le disposizioni in conflitto, della fattispecie comminante la sanzione più grave, che assorbe in sé l'intero disvalore oggettivo e soggettivo del fatto. In questo modo si previene la violazione del principio del *ne bis in idem*, cui porterebbe l'applicazione di entrambe le ipotesi di reato in commento.

normativa cogente in materia appare invero connaturale anche all’ipotesi di reato di somministrazione non autorizzata, ponendo sempre i soggetti attivi in essere una condotta caratterizzata da un *negotium in fraudem legis*¹¹⁶, in spregio ai beni giuridici tutelati e volutamente o colposamente travalicante i confini legislativi. In linea con i rilievi precedentemente svolti, in base ai quali sarebbe difficile rinvenire nella prassi violazioni meramente colpose delle disposizioni di cui all’art. 18, l’accettazione volontaria, seppur con diversi gradi, del soggetto agente degli elementi di fatto e di diritto dei reati di somministrazione *contra legem* non potrebbe non accompagnarsi alla previsione o comunque alla speranza di ricavare dalle condotte medesime una qualche utilità, anche solo in termini di risparmio di spesa, da parte degli imprenditori coinvolti, nella consapevolezza di negare taluni diritti od obblighi nei confronti dei lavoratori, ora attraverso dei contratti di assunzione falsamente costruiti ora attraverso lo sfruttamento delle loro prestazioni. Sul punto, autorevole dottrina¹¹⁷ rileva come la fattispecie di somministrazione fraudolenta da una parte troverebbe applicazione unicamente laddove la magistratura inquirente riuscisse a dimostrare il profilo soggettivo del dolo specifico e della fraudolenza in capo ai soggetti agenti, dall’altra più specificamente sembrerebbe efficace nel colpire la condotta degli agenti di somministrazione regolarmente iscritti all’Albo e autorizzati che sfuggendo alle maglie delle ipotesi contravvenzionali di cui all’art. 18, d.lgs. n. 276 del 2003 vedrebbero altrimenti impuniti eventuali loro comportamenti elusivi dei diritti e delle prerogative inderogabili riconosciuti dalla disciplina della somministrazione di lavoro di cui al d.lgs. in commento. A titolo esemplificativo, la dottrina citata ascrive ad ipotesi di somministrazione fraudolenta i casi di operazioni e determinazioni contrattuali ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo, laddove il somministratore, autorizzato a venir meno in tali ipotesi all’obbligo di parità di trattamento, si avvalga di tale operazione contrattuale più volte in tempi ravvicinati; ancora il caso di un lavoratore svantaggiato costretto a dimettersi per essere poi assegnato all’ex datore di lavoro in seguito a somministrazione di lavoro, con trattamento normativo ed economico inferiore ai sensi del menzionato art. 13; e per finire la somministrazione a tempo indeterminato più volte riproposta presso lo stesso utilizzatore da una o più agenzie di somministrazione, dando vita a singoli periodi di somministrazione, di fatto a tempo determinato, in ipotesi in cui l’imprenditore utilizzatore applica un contratto collettivo di lavoro che stabilisce un limite

¹¹⁶ Così RONCO, ROMANO, ARDIZZONE, op. cit., 1101.

¹¹⁷ Cfr. RAUSEI, op. cit., 832; SCARPELLI, *Somministrazione fraudolenta*, in AA. VV., *La riforma del mercato del lavoro e i nuovi modelli contrattuali. Commentario al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*, a cura di GRAGNOLI - PERULLI, Cedam, Padova, 2004, 433.

quantitativo alla somministrazione a tempo determinato di fatto superato con la *factio* fraudolenta.

9.3. La struttura del reato

Dal punto di vista strutturale il reato si presenta di tipo proprio, commissivo, necessariamente plurisoggettivo improprio, di mera condotta, a forma vincolata, di pericolo concreto¹¹⁸, di natura permanente.

L'ipotesi è contravvenzionale ed è punibile unicamente a titolo di dolo specifico. Affermazione questa non sempre pacifica in dottrina, stante la difficoltà interpretativa del dato letterale della norma, che riferendosi alla generalità delle norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore, somministratore, utilizzatore, rende incerti i confini dell'evento a cui il soggetto attivo dovrebbe aspirare per configurare il dolo specifico¹¹⁹. La difficoltà degli interpreti fu quella di definire con chiarezza se fosse richiesto il dolo specifico, ovvero il semplice dolo generico. Quest'ultimo consiste nel transito di tutti gli elementi di fatto costitutivi del reato nel fuoco della volontà del soggetto agente, e avrebbe potuto configurarsi con la seguente *littera legis*: “*quando, somministrando lavoro, sono eluse le norme inderogabili applicabili al lavoratore, somministratore, utilizzatore*”; solo in questo modo l'elusione fraudolenta delle normative avrebbe costituito elemento del fatto di reato e pertanto avrebbe potuto essere partecipata dal dolo generico. Contrariamente, l'espressione “*con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo*” pone l'elusione delle norme di legge in un momento soggettivo, psicologico, non costitutivo del fatto di reato, il quale pertanto per perfezionarsi non richiede l'effettiva realizzazione del fenomeno elusivo della disciplina inderogabile, bensì unicamente il perseguimento seppur incompiuto di tali finalità da parte dell'agente.

Il dolo specifico deve essere proprio sia del somministratore sia dell'utilizzatore della manodopera, in quanto entrambi soggetti attivi del reato necessariamente plurisoggettivo proprio.

9.4. La pena prevista

¹¹⁸ In questo senso PERINI, op. cit., 185. In particolare, il legislatore ha ritenuto di tutelare i lavoratori rispetto ad una lesione potenziale e non già effettiva dei diritti derivanti loro da norme inderogabili.

¹¹⁹ Cfr. sul punto CHIECO, *Le nuove esternalizzazioni tra fornitura di prestazioni lavorative (somministrazione e distacco) a appalti labour intensive*, in *Lavoro e diritti a tre anni dalla legge 30/2003*, a cura di Curzio, Bari, 2006, 182.

Quanto alla pena applicabile, essa consiste in un’ammenda proporzionale determinata dalla moltiplicazione di un coefficiente monetario fisso per due indici variabili, il numero di lavoratori e le giornate di lavoro effettive¹²⁰. Valgono al proposito i rilievi critici svolti in merito al reato di somministrazione non autorizzata di cui all’art. 18, comma 1, primo periodo, d.lgs. n. 276 del 2003.

Il reato è obblazionabile ai sensi dell’art. 162 c.p.; non sono state previste dal legislatore circostanze speciali, neppure l’auspicabile aggravante per il caso di sfruttamento di lavoratori minori, che avrebbe invero garantito una maggior tutela dei beni giuridici protetti.

¹²⁰ Cfr. PERINI, op. cit., 190, la quale ritiene che la scelta da parte del legislatore di applicare una pena progressiva anche per il reato di somministrazione fraudolenta “*soffra di un deficit di effettività*”, poiché non tale sistema non è in grado di cogliere l’intero disvalore della condotta criminosa, che non dipende unicamente dal dato numerico dei lavoratori somministrati o delle giornate di lavoro. Afferma allora l’autorevole Autrice: “*meglio sarebbe stato allora optare per una classica cornice edittale compresa fra un minimo ed un massimo, non diversamente da quanto è d’uso nel diritto penale della sicurezza sul lavoro, altro settore nel quale sono in gioco interessi personalissimi del lavoratore*”. In secondo luogo, il fatto che il coefficiente monetario sia determinato in un ammontare prefissato appare inopportuno, poiché se variabile tra un minimo ed un massimo migliore e più effettivo sarebbe stato l’adeguamento della reazione penale al caso concreto. È rilevabile in ciò un profilo di incostituzionalità della norma stante il fatto che è obiettivo doveroso del legislatore ai sensi dei principi costituzionali desumibili dagli artt. 3 e 27 commi 1 e 3 Cost. adattare con effettività la fattispecie penale astratta alle contingenze concrete.

10. Il reato di illecita imposizione di oneri in capo ai lavoratori (artt. 11 e 18, commi 4 e 4-bis, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276)

I commi 4 e 4-bis¹²¹ dell'art. 18, d.lgs. n. 276 del 2003 sanzionano penalmente con la pena alternativa dell'arresto non superiore ad un anno o dell'ammenda da Euro 2500 a Euro 6000 la violazione del divieto di imposizione di oneri in capo ai lavoratori di cui all'art. 11 del decreto legislativo medesimo, il quale dispone che “è fatto divieto ai soggetti autorizzati o accreditati di esigere o comunque di percepire, direttamente o indirettamente, compensi dal lavoratore”. Tali compensi sarebbero giustificati dall'attività svolta dal richiedente i medesimi nei confronti del lavoratore “per avviarlo a prestazioni di lavoro oggetto di somministrazione” (art. 18, comma 4, d.lgs. n. 276 del 2003), ovvero “in cambio di un'assunzione presso un utilizzatore, ovvero per l'ipotesi di stipulazione di un contratto di lavoro o avvio di un rapporto di lavoro con l'utilizzatore dopo una missione presso quest'ultimo” (art. 18, comma 4-bis, d.lgs. n. 276 del 2003)¹²².

10.1. Il bene giuridico tutelato

L'ipotesi contravvenzionale si pone a tutela del bene giuridico del patrimonio del singolo lavoratore e si presenta come reato commissivo comune¹²³, di mera condotta, di pericolo concreto.

10.2. La condotta

Il testo della fattispecie di reato si apre con l'enunciazione di una clausola di riserva, “Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 11, comma 2” (art. 18, commi 4 e 4-bis, d.lgs. n. 276 del 2003), che determina una causa di giustificazione, o per taluna dottrina un limite esegetico della fattispecie¹²⁴, della condotta posta in essere dal soggetto agente, laddove “I contratti collettivi

¹²¹ Quest'ultimo introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. b), d.lgs. 2 marzo 2012, n. 24 per ovviare alla lacuna della norma che sanzionava le condotte dell'esigere e del percepire unicamente con riferimento all'attività di somministrazione di lavoro.

¹²² Cfr. sul punto Cassazione penale n. 36642 del 2007 e Cassazione penale n. 5426 del 2002 (in *Mass.*, 2002).

¹²³ Sebbene la *littera legis* si riferisca ai *soggetti accreditati o autorizzati* e pertanto sembri voler configurare un reato proprio delle agenzie inserite nell'albo di cui all'art. 4 del d.lgs. 276/2003, appare tuttavia opportuno, concordemente alla dottrina maggioritaria, considerare il reato comune, altrimenti lasciando impuniti l'esigere e il percepire dell'agente “di fatto”, e quindi vanificando o comunque indebolendo la portata sanzionatoria pratica della fattispecie di cui ai commi 4 e 4-bis dell'art. 18. (Cfr. RONCO, ROMANO, ARDIZZONE, op. cit., 1095). In secondo luogo considerando il reato come proprio e non comune, resterebbe impunito altresì il comportamento criminoso dei semplici impiegati delle agenzie per il lavoro, all'insaputa dei responsabili delle stesse (Cfr. IERO, *Sanzioni penali nel mercato del lavoro*, op. cit., 358; MORRONE, op. cit., 57).

¹²⁴ Cfr. MANTOVANI, op. cit., 270, il quale osserva come le cause di giustificazione presuppongano un bilanciamento con uno o più interessi esterni alla fattispecie de qua, cosa che non avviene nell'ipotesi di reato in commento, in cui la comparazione opera tra due interessi interni al lavoratore stesso, e precisamente quello a non

stipulati da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale o territoriale” stabiliscano “che la disposizione di cui al comma 1 (dell’art. 11, ossia il divieto di imposizione di oneri in capo ai lavoratori) non trovi applicazione per specifiche categorie di lavoratori altamente professionalizzati o per specifici servizi offerti dai soggetti autorizzati o accreditati”. L’eccezione sarebbe giustificata dal fatto che la ragione di tutela dell’interesse del lavoratore a non subire un decremento patrimoniale cederebbe il passo al vantaggio che il medesimo ricaverebbe a fronte dell’incremento derivante dalla stipulazione dei contratti collettivi di cui alla clausola di riserva richiamata.

Come rilevato da autorevole dottrina¹²⁵, la mancata distinzione tra le condotte di esigere e percepire i compensi non tiene conto del diverso disvalore delle stesse, e in particolare della mancanza di un profilo prevaricatore nella semplice percezione degli stessi da parte del soggetto agente¹²⁶. Vieppiù il fatto che questa *reductio ad unum* opera altresì con riferimento all’elemento soggettivo del reato, punibile indifferentemente a titolo di dolo o di colpa, così che la reazione penale nei confronti della condotta criminosa appare miope ed affrettata, non capace di adeguarsi con efficacia alla diversità delle fattispecie concrete coinvolte¹²⁷.

L’ipotesi di reato è infine destinata a non essere applicata laddove la condotta di esigere sia accompagnata dalla violenza o dalla minaccia necessarie e sufficienti ad integrare il reato di estorsione di cui all’art. 629 c.p., ovvero nel caso in cui il percepire, se correlato dagli elementi frodatori soggetti ed oggettivi di cui all’art. 640 c.p., configuri il reato di truffa di cui all’articolo medesimo¹²⁸.

10.3. La pena accessoria

A conclusione della fattispecie sanzionatoria, l’ultimo periodo del comma 4 e il comma 4-ter, inserito dall’art. 3, comma 1, lett. b), d.lgs. 2 marzo 2012 n. 24, prevedono la pena accessoria

subire un decremento patrimoniale derivante dalla condotta dell’esigere o del percepire, e quello di conseguire un incremento tramite la stipulazione di contratti collettivi a ciò rivolti.

¹²⁵ Cfr. MANTOVANI, op. cit., 270.

¹²⁶ Ciononostante, è da spendere una nota positiva sul mancato *discrimen* tra l’esigere e il percepire, poiché fa emergere l’intento del legislatore di non attribuire al consenso del lavoratore valore alcuno, neppure a titolo di scriminante, con ciò ribadendo l’inderogabilità della tutela del bene giuridico dell’integrità patrimoniale del lavoratore.

¹²⁷ Perplessità rispetto alla punibilità colposa della condotta incriminata sono avanzate anche da MORRONE, op. cit., 56, il quale parla di una “*contravvenzione ontologicamente dolosa*”, poiché l’uso del termine “esigere” non si concilierebbe con il contenuto della colpa.

¹²⁸ Contrariamente RONCO, ROMANO, ARDIZZONE, op. cit., 1095, i quali sostengono che la mancanza di una clausola di riserva non permetterebbe di escludere il concorso formale ai sensi dell’art. 81 c.p. con i reati di estorsione, in caso di violenza o minaccia, o di truffa, in caso di inganno per ingenerare nel soggetto passivo l’erronea supposizione di dovere il compenso; contrario anche MORRONE, op. cit., 56.

della cancellazione dall'Albo delle Agenzie per il lavoro di cui all'art. 4, d.lgs. n. 276 del 2003.

11. I reati di appalto e distacco illecito e di appalto e distacco fraudolento (art. 18, comma 5-bis e art. 28, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276)

L'articolo 4 del decreto legislativo correttivo 6 ottobre 2004, n. 251 ha aggiunto il comma 5-bis dell'art. 18, d.lgs. n. 276 del 2003 prevedendo che *“nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all'articolo 30, comma 1, l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell'ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Se è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo”*.

11.1. Il reato di appalto illecito (art. 18, comma 5-bis d.lgs. n. 276 del 2003)

L'intervento correttivo del legislatore ha portato ad un esito conclusivo il problema di diritto intertemporale inerente all'avvenuta depenalizzazione dell'interposizione derivante da uno pseudo-appalto, previamente sanzionata dagli art. 1 e 2, l. 23 ottobre 1960, n. 1369 e non più richiamata espressamente dalla versione originaria del d.lgs. n. 276 del 2003. La portata di tale *quaestio* appariva invero già risolta dal decreto legislativo in commento nella sua versione originaria, poiché lo pseudo-appalto giungeva a configurare un'ipotesi ora di intermediazione non autorizzata, punita ai sensi dell'art. 18, comma 1, terzo periodo, ora di somministrazione non autorizzata, sanzionata al primo periodo del comma 1 dell'articolo medesimo. L'art. 4 del decreto correttivo pertanto ha semplicemente esplicitato dei contenuti ormai patrimonio comune del legislatore¹²⁹ e della giurisprudenza¹³⁰, non dando vita ad una nuova fattispecie di reato, bensì chiarendo e riformulando dei contenuti già espressi¹³¹.

Il reato si configura quando è posto in essere un contratto di appalto non genuino, mancante dei requisiti legali di validità di cui all'art. 1655 c.c. e all'art. 29, d.lgs. n. 276 del 2003, e in particolare di un effettivo esercizio dei poteri direttivi e di organizzazione dei mezzi e dei lavoratori da parte dell'appaltatore, nonché dell'assunzione da parte del medesimo del rischio

¹²⁹ Cfr. sul punto Ministero del Lavoro, Circolare 21 febbraio 2005, n. 7, la quale precisa che le ipotesi di appalto e distacco fuori dai limiti di cui agli artt. 29 e 30 integrano *una ipotesi di somministrazione senza autorizzazione e quindi irregolare*, riconoscendo pertanto in capo al lavoratore il diritto di agire in giudizio ex art. 414 c.p.c. domandando una sentenza costitutiva del rapporto di lavoro nei confronti dell'utilizzatore con effetto sin dall'inizio della somministrazione.

¹³⁰ Cfr. Cassazione penale n. 2583 del 2004, che afferma che *stante una chiara opzione non formalista del legislatore nella materia, per cui i contratti valgono per il loro contenuto effettivo e non per il nomen iuris loro assegnato, ogni volta che un imprenditore utilizzi prestazioni di lavoratori forniti da altri, e quindi anche nelle forme dell'appalto e del distacco, assumendosi però l'organizzazione dei mezzi, la direzione dei lavoratori e il rischio d'impresa, si concretizza una somministrazione di manodopera, che resta vietata e penalmente sanzionata se priva dei requisiti soggettivi e oggettivi prescritti dalla nuova legge*.

¹³¹ Cfr. RAUSEI, op. cit., 878.

d'impresa¹³². È altresì necessaria per la configurazione del reato l'effettiva e concreta utilizzazione delle prestazioni lavorative da parte dell'impresa appaltante.

Il reato si presenta come commissivo, plurisoggettivo proprio, di natura permanente, di mera condotta; è punibile indifferentemente a titolo di dolo o di colpa, sebbene quest'ultima difficilmente configurabile nella prassi.

La pena ricalca con esattezza il quadro edittale previsto per il reato di somministrazione non autorizzata di cui all'art. 18, comma 1, primo periodo, d.lgs. n. 276 del 2003, e ciò a riprova del fatto che il comma 5-bis dell'articolo in commento ha esplicitato un'illiceità già prima riconducibile all'ipotesi dell'interposizione fittizia *contra legem* del primo periodo del comma 1.

Il reato è infine obblazionabile ai sensi dell'art. 162 c.p. Non è configurabile il tentativo.

11.2. Il reato di distacco illecito (art. 18, comma 5-bis d.lgs. n. 276 del 2003)

Il reato di distacco illecito ai sensi dell'art. 18, comma 5-bis, d.lgs. n. 276 del 2003 si configura quando è posto in essere un distacco fittizio, in realtà risolvendosi in una mera fornitura di prestatori di lavoro, in violazione delle disposizioni di cui al d.lgs. Biagi. Valgono a tal proposito le considerazioni svolte poco sopra con riguardo al reato di appalto illecito, che evidenziavano il ruolo meramente chiarificatore del comma 5-bis, stante la già previgente punibilità delle condotte di appalto illecito e in questo caso anche di distacco *contra legem*.

La condotta consiste in particolare nel realizzare un distacco definitivo e ad interesse prevalente del distaccatario e non temporaneo e ad interesse del distaccante, come invece nel distacco lecito professionale. In secondo luogo, mentre il distacco lecito consiste in definitiva in un'espressione del potere organizzativo del datore di lavoro distaccante, che modifica le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, nel distacco illecito potere organizzativo, disciplinare e direttivo sono esercitati da parte del committente distaccatario, con ciò svuotandone il legittimo detentore. Nel distacco illecito, infine, vengono meno i caratteri tipici del distacco lecito di estraneità del lavoratore all'organizzazione aziendale del distaccatario, nella quale invero si trova inserito in maniera stabile e definitiva¹³³.

¹³² Cfr. in questo senso Cassazione penale sez. III, 6 novembre 2012, n. 2334.

¹³³ Cfr. sul punto Cassazione penale sez. III, 29 ottobre 2009, n. 47006 (in *CED Cass.*, rv. 245621), per la quale "è configurabile il reato di distacco illecito nel caso in cui il lavoratore sia distaccato presso altro soggetto in mancanza di un interesse proprio del datore di lavoro distaccante". La sentenza riguarda il caso di due maestre di scuola materna che erano state assunte dal titolare di una cooperativa, con cui non avevano alcun rapporto di lavoro, esclusivamente per essere distaccate presso un asilo infantile. Ancora, in senso conforme, cfr. Cassazione penale sez. III, 10 giugno 2009, n. 38919 (in *CED Cass.*, rv. 244959), per cui il reato de quo è integrato dal

Il reato è commissivo plurisoggettivo proprio, soggetti attivi ne sono gli imprenditori distaccante e distaccatario, costituisce un’ipotesi contravvenzionale di pericolo concreto e di mera condotta. È inoltre punibile indifferentemente a titolo di colpa o di dolo.

Il reato è di natura permanente e si configura con l’effettiva utilizzazione delle prestazioni dei lavoratori distaccati da parte dell’imprenditore distaccatario.

Quanto al quadro sanzionatorio previsto, valgono le considerazioni svolte in precedenza per il reato di appalto illecito.

11.3. I reati di appalto fraudolento e distacco fraudolento (art. 28 d.lgs. n. 276 del 2003)

L’ipotesi di reato è prevista dall’art. 28 del d.lgs. n. 276 del 2003 ed è configurabile quando l’appalto o il distacco sono posti in essere *con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore, somministratore e utilizzatore sono puniti con una ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di appalto o distacco.*

Si tratta di reati commissivi, plurisoggettivi propri, di mera condotta, di pericolo concreto, di natura permanente, punibili a titolo di dolo specifico, per i quali valgono pienamente i rilievi critici svolti in merito al reato di somministrazione fraudolenta di cui all’art. 28 del decreto legislativo in commento.

La sanzione prevista è la pena proporzionale impropria dell’ammenda determinata dal prodotto di un coefficiente monetario fisso per due fattori variabili, ossia il numero di lavoratori coinvolti e i giorni di effettiva utilizzazione degli stessi da parte del distaccante o dell’appaltatore.

distacco di un dipendente presso altra impresa perché esegua la propria prestazione lavorativa in favore di quest’ultima, senza che esista un rilevante interesse del datore di lavoro che disposto il distacco. Tale condotta, precisa la corte, era già vietata dall’abrogata l. 23 ottobre 1960 n. 1369 agli artt. 1 e 2. Cfr. anche Cassazione penale n. 9694 del 2009, Cassazione civile sez. lav., 2 settembre 2004, n. 17748 (in *Mass.*, 2004).

12. Questioni di diritto intertemporale: i rapporti tra i reati di mediazione illecita (art. 27 l. n. 264 del 1949) e di illecita intermediazione ed interposizione (artt. 1 e 2, l. n. 1369 del 1960) ed il nuovo quadro sanzionatorio introdotto dal d.lgs. n. 276 del 2003

L'art. 85 del d.lgs. n. 276 del 2003, inserito nel Titolo IX, "Disposizioni transitorie e finali", e rubricato "Abrogazioni", ha comportato l'abrogazione dell'art. 27 l. 29 aprile 1949, n. 264 (lett. a), della l. 23 ottobre 1960, n. 1369 (lett. c), dell'art. 21, comma 3, l. 28 febbraio 1987, n.56 (lett. d), degli articoli 9-bis, comma 3, e 9-quater, commi 4 e 18, quest'ultimo limitatamente alla violazione degli obblighi di comunicazione, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla l. 28 novembre 1996, n. 608 (lett. e), nonché infine degli articoli da 1 a 11, l. 24 giugno 1997, n. 196.

Si poneva nei confronti dell'interprete il problema, ormai definitivamente risolto in maniera unanime dalla dottrina e dalla giurisprudenza maggioritarie, se la l. n. 30 del 2003 ed il d.lgs. n. 276 del 2003 avessero comportato l'abrogazione dei reati previgenti, e con ciò l'applicazione dell'art. 2, comma 2 c.p. a condotte criminose ricondotte e commesse nelle more della normativa abrogata, ovvero se si fosse trattato di una successione di norme favorevoli e sfavorevoli, comunque in un trend di continuità nella valutazione di illiceità penale dei comportamenti di intermediazione ed interposizione coinvolti nelle fattispecie esaminate, con applicazione dell'art. 2, comma 3 c.p.

12.1. La tesi avanzata dal Tribunale di Ferrara

Da una parte, la tesi dell'avvenuta abrogazione era sostenuta particolarmente dal Tribunale di Ferrara¹³⁴, che sottolineava come la riforma Biagi avesse voluto ridefinire la disciplina della

¹³⁴ Il riferimento è a Trib. di Ferrara, 4 novembre 2003 (in *Dir. e pratica lav.*, 2004, 519). Analogamente, Trib. di Milano 6 maggio 2004 afferma che *il sistema sanzionatorio previsto dall'art. 18 d.lgs. cit. non si incentra più sulla liceità o meno del contratto di intermediazione di manodopera, bensì sulla presenza o sulla mancanza dell'autorizzazione ministeriale per il somministratore e di ragioni specifiche per l'utilizzatore, di tal che si deve riconoscere che il fatto di intermediazione di manodopera, commesso nel vigore della precedente normativa, non è più previsto dalla legge come reato, ai sensi dell'art. 2 c.p.* Conformemente Trib. di Ferrara, 24 dicembre 2003, n. 571 (in *Guida al dir.*, 2004, 7, 84), che parla di eterogeneità ed assoluta diversità negli elementi che concorrono a disegnare la tipicità delle fattispecie di reato abrogate e vigenti, Trib. di Arezzo sez. dist. Montevarchi, 19 novembre 2003 (in *Dir. e pratica lav.*, 2004, 665), Trib. di Mondovì 5 novembre 2003, Trib. di Urbino, 27 maggio 2004 (in *Corti marchigiane*, 2004, 801), Trib. di Alba sez. dist. Bra, 4 dicembre 2003, Trib. di Teramo, 28 gennaio 2005, Trib. di Perugia sez. dist. Foligno, 27 aprile 2005. Contrariamente, cfr. Trib. di Fermo, 31 maggio 2004 (in *Corti marchigiane*, 2005, 215), che afferma che con riguardo ai rapporti tra la vecchia e la nuova normativa in commento "vanno applicate le regole dettate dalla giurisprudenza in tema di continuità normativa tra la fattispecie abrogata e la fattispecie attualmente in vigore, alla stregua delle quali ricorre un'abrogatio sine abolitione se i fatti costituenti reato secondo la legge anteriore siano tuttora punibili secondo la legge posteriore, mentre se alcuni fatti puniti dalla legge anteriore restano fuori dal perimetro normativo della nuova fattispecie penale, ricorre una abrogazione con effetto solo parzialmente abolitivo. [...] I fatti di intermediazione commessi da soggetti privati, non formalmente autorizzati, che erano punibili secondo la legge precedente, restano punibili anche con la nuova legge, mentre altri fatti di intermediazione, che sono

somministrazione e dell’intermediazione nei rapporti di lavoro, prendendo le distanze dai principi e divieti assoluti previgenti, ormai percepiti come inadeguati e stringenti rispetto alle esigenze del moderno mercato del lavoro. In tal guisa, mentre la l. n. 1369 del 1960 e la l. n. 264 del 1949 vietavano le attività di interposizione, somministrazione ed intermediazione in qualsiasi forma esse si presentassero, fuorché se poste in essere sotto la diretta vigilanza statale degli Uffici di collocamento, il d.lgs. n. 276 del 2003 esprime il principio diametralmente opposto, ossia la generale liceità delle attività predette, non solo svolte a tempo determinato ma anche indeterminato (c.d. *staff leasing*), limitando il disvalore e quindi l’area di operatività delle sanzioni penali unicamente e sostanzialmente all’esercizio delle stesse avvenuto senza la prescritta autorizzazione e l’iscrizione all’Albo delle agenzie per il lavoro di cui all’art. 4, d.lgs. n. 276 del 2003. Afferma infatti il Tribunale di Ferrara: “è stata disegnata una nuova disciplina dell’appalto di manodopera, il quale è oggi permesso e definito somministrazione di lavoro, contratto in base al quale i lavoratori alle dipendenze del somministratore svolgono la loro attività nell’interesse nonché sotto la direzione ed il controllo dell’utilizzatore. La nuova fattispecie penale non si incentra sulla liceità o meno del contratto di somministrazione di manodopera bensì sulla mancanza di autorizzazione ministeriale del soggetto somministratore. Conseguentemente, data l’eterogeneità esistente tra le due fattispecie, nel caso che ci occupa si versa nell’ipotesi di *abolitio criminis* prevista dall’articolo 2, comma 2, c.p. secondo la quale nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge posteriore, non costituisce reato”.

12.2. La tesi della Corte di Cassazione

Ad opposta conclusione giunge la giurisprudenza di legittimità¹³⁵, la quale propende, ora assieme alla giurisprudenza di merito e alla dottrina maggioritarie, per la tesi dell’*abrogatio*

diventati legittimi con le leggi di riforma del mercato del lavoro, restano fuori dalla nuova norma incriminatrice”. V. anche Trib. di Perugia, 21 febbraio 2004, Trib. di Terni 7 luglio 2000, Pret. di Milano, 23 giugno 2000 (in *Giur. merito*, 2001, 132).

¹³⁵ Cfr. sul punto Cassazione penale sez. III, 15 novembre 2005, n. 12430 (in *CED Cass.*, rv. 234038), che precisa come “La previsione dell’art. 18 d.lgs. n. 276 del 2003 ha abrogato solo parzialmente i reati di illecita intermediazione nella fornitura di manodopera e di appalto di mere prestazioni di lavoro, già puniti dall’art. 27 l. n. 264 del 1949 e dall’art. 1 l. n. 1369 del 1960, limitando la liceità alla somministrazione di lavoro in casi tassativi da parte di agenzie private abilitate e mantenendo invece l’illiceità penale della intermediazione abusiva da parte di soggetti privati non autorizzati. Di conseguenza, anche i fatti di intermediazione non autorizzata nella fornitura di manodopera commessi prima dell’entrata in vigore della vigente disciplina conservano rilievo penale”. Ancora, in senso conforme, Cassazione penale sez. III, 11 novembre 2003, n. 2583 (in *Guida al dir.*, 2004, 16, 63), per la quale i fatti di intermediazione commessi da soggetti privati non formalmente autorizzati, che erano punibili secondo la legge precedente, restano punibili anche nella nuova legge, con la conseguenza che “si applicherà ad essi il principio della legge più favorevole di cui al comma 3 dell’art. 2 c.p.”. Cassazione penale n. 11473 del 1997, Cassazione penale sez. III, 24 febbraio 2004, n. 25726 (in *CED Cass.*, rv. 228957), Cassazione penale n. 34922 del 2004, Cassazione penale n. 3714 del 2004, Cassazione penale n. 4454 del 2006, Cassazione penale n. 7762 del 2004, Cassazione penale n.15579 del 2005, Cassazione

parziale *sine abolitione*, per la quale la nuova normativa attraverso il meccanismo dell'autorizzazione ministeriale per l'esercizio delle attività di intermediazione ed interposizione avrebbe ristretto l'area di illiceità penale, ciò pur sempre in continuità con la precedente disciplina, collocandosi come *speciem*, disciplina speciale, rispetto al *genus* previgente¹³⁶.

La Cassazione ebbe quindi a precisare che *l'abolizione senza una formale discontinuità costituisce una situazione eccezionale o quanto meno anomala, che richiede sicuri indici di una volontà legislativa in tal senso* (C. 25887/2003), posto che il criterio normale avrebbe dovuto essere quello *che porta a ricercare un'area di coincidenza tra le fattispecie previste dalle leggi succedutesi nel tempo, senza che sia necessario rinvenire conferme della continuità attraverso criteri valutativi, come quelli relativi ai beni tutelati e alle modalità di offesa, assai spesso incapaci di condurre ad approdi interpretativi sicuri* (C. cit.).

Conforme Cassazione 2583/2003 nell'affermare che *ricorre una abrogatio sine abolitione se i fatti costituenti reato secondo la legge anteriore siano tuttora punibili secondo la legge posteriore, mentre se alcuni fatti puniti dalla legge anteriore restano fuori dal perimetro normativo della nuova fattispecie penale ricorre una abrogazione con effetto solo parzialmente abolitivo*.

In conclusione, ai sensi dell'art. 2, comma 3, c.p. i fatti di reato commessi da soggetti privati non autorizzati nelle more della disciplina previgente, per la quale rientravano nelle rispettive ipotesi contravvenzionali di cui agli artt. 27, l. n. 264 del 1949, ovvero 1 e 2, l. n. 1369 del 1960, restano punibili anche con la nuova disciplina di cui al d.lgs. n. 276 del 2003, con applicazione tuttavia del principio della legge più favorevole. I fatti che vengono ora

penale n. 41701 del 2005, Cassazione penale n. 12336 del 2005, Cassazione penale n. 46169 del 2004, C. Cassazione penale n. 5485 del 2005, Cassazione penale n. 20758 del 2006, Cassazione penale n. 21789 del 2007, Cassazione penale sez. III, 10 giugno 2009, n. 38919 (in *CED Cass.*, rv. 244959), Cassazione penale n. 40499 del 2010. In dottrina, *ex multis*, MORGANTE, *Quel che resta del divieto di intermediazione ed interposizione di manodopera nelle prestazioni di lavoro dopo la riforma Biagi*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2006, 6, 733; ROMEI, *op. cit.*; ROMEI, *Somministrazione a tempo indeterminato e dintorni: le tendenze creative della giurisprudenza*, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 2011, 1, 70; FIGURATI, *L'appalto dopo l'abrogazione della legge 1369 del 1960*, in *Giur. Piemontese*, 2003, 281 e *Intermediazione di manodopera e subordinazione in una recente pronuncia della Cassazione*, in *Giur. Piemontese*, 2008, 211; MORRONE, *Rilevanza penale della somministrazione di lavoro tra vecchio e nuovo regime*, in *Il dir. Del lav.*, 2005, 274; DEL PUNTA, *Le molte vite del divieto di interposizione nel rapporto di lavoro*, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 2008, 2, 129; PERINI, *La successione di leggi penali in materia di somministrazione di lavoro: l'orientamento della S.C.*, in *Lav. Giur.*, 2005, 898; STIFANO, *L'appalto di lavoro resta un reato. La "Biagi" abroga solo in parte il divieto di intermediazione*, in *Dir. Giust.*, 2006, 3, 52; PERINA, *Il divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro dopo il d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276*, in *Mass. Giur. Lav.*, 2004, 331; PIZZOFERRATO, *Intermediazione della manodopera: dopo la riforma Biagi i dubbi restano. Ribadita la differenza fra somministrazione illecita e appalto*, in *Dir. Giust.*, 2005, 13, 74.

¹³⁶ Cfr. PERINI, *op. cit.*

considerati legittimi non sono ovviamente punibili neppure se commessi durante la vigenza della normativa abrogata.

13. Confisca o sequestro del mezzo di trasporto: questioni problematiche

A conclusione dell'esposizione del quadro sanzionatorio in tema di intermediazione ed interposizione di lavoro così come determinato dall'evoluzione della disciplina del mercato del lavoro, appare opportuno approntare alcune riflessioni in merito alla scelta del legislatore delegato di disporre all'ultimo comma dell'art. 18, d.lgs. n. 276 del 2003 *nel caso di condanna [...] la confisca, in ogni caso, del mezzo di trasporto eventualmente adoperato per l'esercizio delle attività di cui al presente comma.*

La l. n. 264 del 1949, così come modificata dalla l. n. 56 del 1987, prevedeva il sequestro del mezzo di trasporto adoperato dall'intermediario al fine di commettere il reato di cui all'art. 27, mentre la l. n. 1369 del 1960 non conteneva alcuna disposizione al riguardo, con ciò infliggendo un grave *vulnus* all'efficacia della tutela penale della posizione dei lavoratori somministrati.

La scelta della l. n. 56 del 1987 di disporre il sequestro del mezzo di trasporto apriva la strada verso una tutela più adeguata alle contingenze concrete dei fenomeni criminosi predetti ed era sintomatica di una nascente presa di consapevolezza della necessità di colpire le organizzazioni criminali, per lo più di stampo mafioso, dedite all'illecita intermediazione di forza-lavoro, anche nella loro "realità", privandoli dei beni necessari per lo svolgimento delle succitate attività¹³⁷.

Il codice di procedura penale del 1930 prevedeva due tipologie di sequestro: da una parte il "sequestro per il procedimento penale", disciplinato nel titolo II del libro II "Istruzione formale" agli artt. 337-347, con finalità di tipo istruttorio; dall'altra il "sequestro conservativo", regolamentato agli artt. 617-621, nel titolo II del libro V, dedicato all'esecuzione civile in materia penale. Ciononostante, la giurisprudenza aveva dato luogo ad una figura nuova di sequestro con finalità preventive, con lo scopo di evitare l'aggravamento o la protrazione delle conseguenze del reato ovvero l'agevolazione della commissione di altri reati. In questo modo si sovrapponevano i piani della tutela sostanziale e processuale, non disponendo di strumenti processuali costruiti ad hoc sulla base delle singole esigenze.

Migliore l'impostazione strutturale del codice di rito del 1988, rivolto già nella *Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale* del 1987 ad una "decisa caratterizzazione in senso processuale dell'istituto [del sequestro]", che non avrebbe più

¹³⁷ In questo senso, FORMICA, op. cit., 404.

potuto servire per “fini diversi da quelli probatori”¹³⁸. Sul versante della tutela sostanziale avrebbero operato gli istituti del sequestro conservativo, disciplinato agli artt. 316-320 c.p.p., e del sequestro conservativo, di cui agli artt. 321-323 c.p.p., mentre sul piano processuale le esigenze probatorie sarebbero state assicurate dal sequestro penale, coerentemente inserito nel capo III del Titolo III, “Mezzi di ricerca della prova”, del libro III dedicato alle Prove.

La scelta di ricorrere all’istituto del sequestro, nelle more della vigenza del codice Rocco con le incoerenze sistemate sopra esaminate, ed ora, fino al d.lgs. n. 276 del 2003, secondo le varie forme previste dal nuovo codice di rito, appare invero non sempre rispettosa del principio di colpevolezza di cui all’art. 27, comma 2, della Costituzione. L’istituto infatti, come sottolineato poc’anzi, nasce con una finalità intrinseca al procedimento penale e neppure nella versione preventiva rispetto all’aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato appare fondato su un concreto e definitivo accertamento della colpevolezza dell’imputato. Diversamente, la confisca di cui all’art. 240 c.p. è un provvedimento ablativo consistente nell’espropriazione ad opera dello Stato con durata perpetua¹³⁹ di cose attinenti al reato o di per sé criminose; essa esige come presupposto applicativo imprescindibile l’esistenza di un provvedimento definitivo dell’autorità giudicante, che accerti la responsabilità penale del soggetto interessato dal provvedimento ablativo¹⁴⁰, ora tramite una sentenza penale di condanna, ora un decreto penale di cui agli artt. 459, quarto comma, e 460, secondo comma c.p.p., ora una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., confermando la necessità di un legame eziologico-causale ben definito tra cosa e reato¹⁴¹.

Alla luce delle considerazioni svolte, la scelta del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, di prevedere la misura amministrativa di sicurezza della confisca obbligatoria per i reati di non autorizzato esercizio delle attività di somministrazione ed intermediazione sembra voler

¹³⁸ Cfr. SCALFATI, *Trattato di procedura penale, Volume I*, Utet, Milano, 2009, 438.

¹³⁹ Rispetto alla definitività e all’illegittimità del provvedimento di confisca, cfr. Cassazione penale Sez. I, 2 dicembre 2009, n. 49367 (in *CED Cass.*, rv. 245646), la quale ha affermato che “*La distruzione della cosa oggetto di confisca, disposta in sede esecutiva a reato prescritto, non pregiudica il diritto della parte privata interessata a far valere l’illegittimità del provvedimento ablativo, in quanto, pur esclusa la possibilità di restituzione della cosa, residua la possibilità di conseguire il ristoro per il danno subito*”.

¹⁴⁰ Cfr. M. PASCULLI, *Le misure di sicurezza*, in RONCO (opera diretta da), *Commentario sistematico al codice penale, Persone e sanzioni. Presupposti soggettivi, previsione, comminazione ed esecuzione delle sanzioni penali*, Zanichelli editore, Torino, 2006, 757.

¹⁴¹ Cfr. sul punto Cassazione penale Sez. II, 27 ottobre 2009, n. 41285 (in *Riv. pen.*, 2010, 292): “*Deve ritenersi legittima la confisca, ai sensi dell’art. 240, comma primo, c.p., delle cose siano servite per commettere un reato quando tra esse e l’illecito sussista una relazione oggettiva non meramente occasionale, ma tale da giustificare un intervento ablativo che tolga al colpevole la disponibilità di uno strumento idoneo alla reiterazione del comportamento da lui posto in essere*”.

riallineare la scelta del legislatore del 1987 con il principio di colpevolezza e di accertamento della responsabilità penale del soggetto interessato, da una parte ricollegando il provvedimento ablativo unicamente a tali requisiti, dall'altra garantendo allo stesso maggiori effetti in termini di definitività e prevenzione, stante l'impossibilità di una restituzione dei beni sottoposti a confisca ai sensi dell'art. 240 c.p.

La confisca del mezzo di trasporto adoperato per lo svolgimento delle attività di intermediazione ed interposizione dispone tuttavia di un'efficacia soltanto parziale, poiché il provvedimento incontra un limite operativo al terzo comma dell'art. 240 c.p., laddove *la cosa appartiene a persona estranea al reato*, e quindi, parafrasando un contenuto implicito con terminologia più opportuna, qualora la *res* appartenga ad un soggetto rispetto al quale non è accertata una responsabilità penale, neppure a titolo di concorso, per il reato *de quo*. Questa eccezione è particolarmente e drammaticamente significativa laddove si sia in presenza di reati di intermediazione o di somministrazione *contra legem*, finanche con sfruttamento dei lavoratori, commessi per conto, a vantaggio o nell'interesse di società o persone giuridiche, rispetto alle quale continua ad operare il brocardo "*societas delinquere non potest*", salvo gli ormai ampi limiti previsti dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11, l. 29 settembre 2000, n. 300".

La mancata previsione di un'ipotesi di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per i reati di cui agli artt. 18 e 28, d.lgs. n. 276 del 2003 appare ingiustificata, poiché depotenzia sensibilmente l'efficacia repressiva dello strumento penale nei confronti degli autori di tali reati, che sfuggiranno alla confisca del mezzo di trasporto, indispensabile soprattutto nel caporalato agricolo ed edilizio, semplicemente intestando la proprietà dello stesso in capo ad una persona giuridica, rispetto alla quale, in assenza di un reato-presupposto corrispondente, non opererà l'applicazione della confisca ai sensi dell'art. 9, d.lgs. n. 231 del 2001. Tale deficit di tutela non è stato colmato neppure con riguardo al nuovo reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'art. 603-bis c.p., per il quale è ad oggi assente un'ipotesi di responsabilità amministrativa degli enti da reato. Sulla questione si tornerà in sede di approfondimento delle pene accessorie stabilite per quest'ultimo reato e si avvanzeranno delle proposte di miglioramento della normativa.

14. Il bene giuridico tutelato alla luce dell'evoluzione normativa in materia di intermediazione ed interposizione nei rapporti di lavoro

Nei paragrafi precedenti si è posta in evidenza l'evoluzione normativa in materia di intermediazione ed interposizione, con particolare riguardo alle fattispecie di reato che sanzionano le condotte dell'intermediario e del somministratore di manodopera.

Così delineato un quadro di insieme, occorre mettere in luce l'evoluzione nella tutela del bene giuridico, valutando se e in quale misura la disciplina esaminata abbia costituito, e costituisca tuttora, un'adeguata misura di contrasto al fenomeno del “caporalato”.

Come ampiamente illustrato¹⁴², il legislatore della legge n. 264 del 1949 avvertiva l'esigenza di garantire protezione al lavoratore nella delicata fase precontrattuale. Ciononostante la tutela non era rivolta nei confronti del singolo lavoratore, quanto piuttosto della globalità dei prestatori, concorrenti a formare il fattore forza-lavoro, che influisce nel momento di incontro tra domanda ed offerta.

Il bene giuridico tutelato si identificava quindi nella condizione di debolezza e svantaggio che caratterizzava la collettività dei lavoratori¹⁴³, e che avrebbe potuto divenire oggetto di sfruttamento da parte degli intermediari, ovvero dei datori di lavoro stessi. Tale condizione del *consortium* dei lavoratori imponeva l'adozione di strumenti di controllo pubblicistici che garantissero il genuino incontro tra domanda ed offerta di lavoro; gli Uffici di collocamento erano pertanto titolari esclusivi del monopolio dell'esercizio delle attività di intermediazione volte a realizzare tale momento di congiunzione tra i fattori lavorativi, ed era vietato in radice qualsiasi contributo privato ai predetti processi, poiché, presuntivamente, ne avrebbe falsato il funzionamento naturale.

Il bene giuridico della posizione di debolezza della globalità dei prestatori di lavoro era in seguito tutelato anche dalla l. 23 ottobre 1960, n. 1369: essa, specificamente, ne completava la tutela con riferimento alle attività di somministrazione di manodopera¹⁴⁴.

Con tale normativa tuttavia ebbe inizio un processo di individualizzazione del bene giuridico tutelato, o eventualmente di emersione di un “bene della vita” riferito al singolo lavoratore,

¹⁴² Cfr. sul punto il paragrafo 1 del presente capitolo.

¹⁴³ Per un approfondimento circa la tutela penale del lavoratore e la collocazione dei reati contro il lavoro a protezione dei valori costituzionali, cfr. RAUSEI, op. cit.; BACCHINI, *Il nuovo reato di cui all'art. 603-bis c.p.: intermediazione illecita con sfruttamento della manodopera*, in *L'indice penale*, 2011, 2, 645; LACUTE, *Manuale di diritto penale del lavoro*, Jovene, Napoli, 1983; PADOVANI, Le sanzioni "alternative" nel diritto penale del lavoro, in *Riv. Giur. Lav.*, 1978, 5; PADOVANI, Reati contro l'attività lavorativa, in *Enc. Dir.*, XXXVIII, Milano, 1987; SMURAGLIA, *Diritto penale del lavoro*, Cedam, Padova, 1980.

¹⁴⁴ Cfr. PADOVANI, op. cit., 228.

accanto al predetto oggetto materiale collettivo. In tal guisa, il legislatore tese sempre più a riconoscere il bisogno di tutela in capo alla persona del singolo lavoratore, il quale doveva essere preservato da fenomeni interpositori, come i c.d. “pseudo-appalti” o ancora i contratti trilaterali di somministrazione di lavoro fittizi, che ne potevano ledere la sfera personale e patrimoniale, oltre che la semplice posizione all’interno del mercato del lavoro.

Processo questo che si consolidò con la riforma del mercato del lavoro operata dalla l. n. 30 del 2003, e dal d.lgs. n. 276 del 2003, che elaborò l’intera architettura del proprio impianto penalistico attorno ad una visione della persona del lavoratore, inteso come contraente “debole”¹⁴⁵, spesso costretto a sottostare alle condizioni di lavoro imposte dal datore di lavoro, vero *dominus* e protagonista del momento costitutivo del rapporto lavorativo.

Pregevole fu il fatto che tale tutela si rivolgesse non solo nei confronti dei prestatori dipendenti, c.d. “*insiders*”, formalmente titolari di un rapporto di subordinazione nei confronti il soggetto datore, bensì anche verso quei lavoratori, chiamati “*outsiders*”, alla ricerca di lavoro e non ancora inseriti in una posizione definita. Certamente essi erano già destinatari della protezione accordata dalla l. n. 264 del 1949, tuttavia fu solamente il d.lgs. n. 276 del 2003 a riconoscere loro taluni diritti, aspettative e prerogative, la cui tutela si imponeva in maniera inderogabile, in quanto dovuta ai sensi degli artt. 2, 3, 4, 35 della Costituzione¹⁴⁶.

Il processo evolutivo di individualizzazione del bene giuridico era tuttavia ancora incompleto, poiché il legislatore non dimostrava piena coscienza del fatto che le condotte incriminate, di somministrazione ed intermediazione di lavoro, attingessero in maniera consistente beni giuridici diversi, che riguardavano la sfera personale, e non strettamente lavorativa. Tali beni sono da identificarsi ad esempio nella personalità, nella libertà e nell’incolumità individuali. Mancavano infatti riferimenti specifici alle attività di sfruttamento che sovente caratterizzavano il comportamento dei “caporali”, a volte degenerando in vere e proprie forme di asservimento, mantenuto tramite costanti violenze e minacce.

Il fenomeno del “caporalato” intacca la persona non tanto, e non solo, sotto il profilo lavorativo, quanto piuttosto deprivandola della possibilità di esprimere le proprie inclinazioni ed aspirazioni naturali di uomo o di donna, di coltivare relazioni sociali genuine, di realizzare le proprie prospettive di vita futura. Ciò è particolarmente evidente in quelle forme di

¹⁴⁵ Sul punto cfr. BUONADONNA, TRAMONTANO, op. cit., 3405, per i quali la ratio degli stringenti requisiti di liceità delle attività di somministrazione ed intermediazione di manodopera risiederebbe nella *voluntas legis* di tutelare la parte debole del contratto, ovvero il lavoratore, rispetto al quale i datori di lavoro tentano tramite condotte *contra legem* di non doversi occupare degli aspetti amministrativi e burocratici riguardanti le procedure di assunzione. Concordemente, FORMICA, op. cit., 400.

¹⁴⁶ Cfr. sul punto RAUSEI, op. cit., 59; RONCO, ROMANO, ARDIZZONE, op. cit., 1078.

“caporalato” agricolo nelle campagne del sud Italia, in cui i braccianti vivono unicamente del proprio lavoro nei campi, mal pagati, stremati e sfruttati, trascorrendo il tempo rimanente della giornata in alloggi fatiscenti, costantemente sorvegliati, minacciati ed accusati da parte dei loro carnefici di essere gli unici e incapaci responsabili della propria condizione di vita¹⁴⁷.

Nei capitoli successivi si cercherà di porre in evidenza la graduale presa di coscienza da parte del legislatore di questo deficit di tutela, e come il legislatore abbia tentato di colmarlo in maniera pragmatica, emergenziale e a volte improvvisata tramite il ricorso alla normativa a tutela dei lavoratori stranieri di cui al T.U. sull’Immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286), laddove applicabile, ovvero al reato di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù di cui all’art. 600 c.p., per giungere poi nel passato recente all’elaborazione di una nuova fattispecie *ad hoc* ovvero di un nuovo reato di caporalato all’art. 603-bis del codice penale.

Si evidenzierà, infine, l’emersione di un altro bene giuridico leso dal fenomeno del “caporalato”, i.e. la genuina concorrenza tra le imprese, che risulta falsata da quegli imprenditori che ricorrono alle prestazioni dei “caporali”, conseguendo ingiustificati risparmi di spesa sia sul versante fiscale, sia previdenziale, sia retributivo. In tal guisa, i disegni di legge riguardanti l’introduzione del nuovo reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, succedutisi tra il 2006 ed il 2011, introdussero un’ipotesi di responsabilità amministrativa di impresa per tale reato presupposto, tuttavia incoerentemente disattesa poi dalla formulazione vigente dell’art. 603-bis c.p., introdotta dal d.l. 13 agosto 2011, n. 138¹⁴⁸.

¹⁴⁷ Per un approfondimento sulle condizioni di vita dei braccianti vittime del fenomeno del “caporalato” nelle campagne del sud Italia, cfr. LEOGRANDE, *Uomini e caporali, Viaggio tra i nuovi schiavi nelle campagne del Sud*, Mondadori, Milano, 2008. V. anche LIMOCCIA, LEO, PIACENTE, *Vite bruciate di terra, Donne e immigrati. Storie, testimonianze, proposte contro il caporalato e l’illegalità*, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 1997.

¹⁴⁸ Cfr. sul punto i capitoli IV e VII del presente elaborato.

CAPITOLO II

La tutela penale dei lavoratori stranieri alla luce della normativa interna ed internazionale

- Sommario -

1. I precedenti normativi: le Convenzioni ILO n. 97 del 1949 e n. 143 del 1975 sui lavoratori migranti e il reato di intermediazione di movimenti illeciti di lavoratori extracomunitari migranti (art. 12 l. 30 dicembre 1986, n. 943 - 1.1. Le Convenzioni ILO a tutela dei lavoratori migranti e la ratifica in Italia ad opera della l. 30 dicembre 1986, n. 30 - 1.2. Il delitto di intermediazione illecita di movimenti clandestini di lavoratori migranti ai fini dell'occupazione (art. 12, l. 30 dicembre 1986, n. 943) - 2. Il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 3 d.l. 30 dicembre 1989, n. 416) e le modifiche operate in sede di conversione dalla l. 28 febbraio 1990, n. 39 - 2.1. La struttura del reato - 2.2. (segue) Il coordinamento con il reato di illecita occupazione di stranieri irregolari - 2.3. L'illecito amministrativo a carico dei vettori che trasportano stranieri in posizione irregolare - 3. L'Accordo di Schengen e l'incidenza delle convenzioni del 1985 e del 1990 sulla normativa penale interna: la l. 30 settembre 1993, n. 388 - 4. Il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina nella versione originaria (art. 12 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - 4.1. La struttura del reato - 4.2. La c.d. “scriminante umanitaria” e le circostanze aggravanti - 4.3. Il reato di favoreggiamento della permanenza irregolare dello straniero sul territorio dello Stato - 5. Analisi delle modifiche apportate all'articolo 12 e del novero attuale delle fattispecie di reato previste - 5.1. In particolare: le modifiche apportate dalla l. c.d. “Bossi-Fini” - 5.2. (segue) Le modifiche apportate dalla l. 14 febbraio 2003, n. 34 di ratifica della Convenzione internazionale delle Nazioni Unite siglata a New York il 15 dicembre 1997 per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo - 5.3. (segue) Le modifiche più recenti: le riforme attuate negli anni più recenti - 6. Il reato di illecita occupazione di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno (art. 22 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) e le recenti modifiche introdotte dal d.lgs. 16 luglio 2012, n. 109 - 6.1. La struttura del reato - 6.2. I rapporti con il reato di favoreggiamento della permanenza irregolare di stranieri sul territorio dello Stato - 6.3. Le recenti modifiche apportate dal d.lgs. n. 109 del 2012 e l'attuazione della Direttiva Europea sullo sfruttamento lavorativo di cittadini stranieri - 7. Le misure dell'Unione Europea contro il caporalato e lo sfruttamento del lavoro degli stranieri: in particolare la Direttiva 2009/52/CE - 7.1. I principi ispiratori della Direttiva - 7.2. Le sanzioni da adottare nei confronti delle persone fisiche - 7.3. Le sanzioni da adottare nei confronti delle persone giuridiche - 8. Riflessioni conclusive sull'evoluzione del bene giuridico tutelato: il passaggio dalla salvaguardia dell'ordine pubblico alla protezione della persona e della dignità del lavoratore straniero.

1. I precedenti normativi: le Convenzioni ILO n. 97 del 1949 e n. 143 del 1975 sui lavoratori migranti e il reato di intermediazione di movimenti illeciti di lavoratori extracomunitari migranti (art. 12 l. 30 dicembre 1986, n. 943)

1.1. Le Convenzioni ILO a tutela dei lavoratori migranti e la ratifica in Italia ad opera della l. 30 dicembre 1986, n. 30

Sino all'entrata in vigore della legge 30 dicembre 1986, attuativa della Convenzione ILO n. 143 del 24 giugno 1975 sulle migrazioni in condizioni abusive e sulla promozione della parità di opportunità e di trattamento dei lavoratori migranti, ratificata in Italia tramite la legge 10 aprile 1981 n. 158, l'Italia non disponeva di un apparato normativo che disciplinasse compiutamente il fenomeno immigratorio, testé il fatto che il nostro paese era stato per lo più soggetto ad emigrazione verso gli altri paesi Europei ovvero verso le Americhe. Il fenomeno immigratorio era disciplinato da alcune disposizioni del T.U.L.P.S., r.d. 18 giugno 1931, n. 773 e dal relativo regolamento di esecuzione intervenuto con r.d. 6 maggio 1940, n. 635, nonché dagli artt. 235 c.p. e 312 c.p., che tuttavia apprezzavano la problematica della presenza di migranti stranieri unicamente in termini di tutela dell'ordine pubblico e di turbativa della comunità nazionale¹⁴⁹. Nell'ultimo ventennio del ventesimo secolo il flusso immigratorio verso il nostro paese divenne tuttavia più imponente, a tal punto da richiedere una regolamentazione *ad hoc*, quale vuole essere in primo luogo la legge 30 dicembre 1986 n. 943. Tale normativa viene emanata in attuazione della *ILO Convention on Migrant Workers* n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata in Italia tramite la legge 10 aprile 1981, n. 158. In particolare, tale convenzione apre con un "Considering" che richiama, *ex aliis*, la *ILO Migration for Employment Convention* n. 97 adottata in data 1 luglio 1949 a Ginevra ed entrata in vigore il 22 gennaio 1952, ratificata infine in Italia, assieme ad altre ventisei convenzioni, dalla legge 2 agosto 1952, n. 1305¹⁵⁰. Quest'ultima convenzione sanciva in particolare all'art. 6 il principio per cui ogni stato membro per il quale la stessa fosse stata in vigore sarebbe stato tenuto ad applicare, senza discriminazione di nazionalità, razza, religione o sesso, agli immigrati regolarmente presenti all'interno del proprio territorio, un trattamento non meno favorevole rispetto a quello dallo stesso Stato applicato ai propri cittadini nazionali, con riguardo in particolare alla retribuzione, alla sicurezza sociale, alle imposte, tasse e contributi relativi al lavoro.

Il successivo art. 11 recava una definizione di *migrant for employment* come *a person who migrates from one country to another with a view to being employed otherwise than on his own account and include any person regularly admitted as a migrant for employment*, ossia come colui che emigra da un paese verso un altro allo scopo di occupare un impiego che non dovrà esercitare per proprio conto e comprende qualsiasi persona ammessa regolarmente in qualità di lavoratore emigrante. Tale definizione veniva poi ripresa e integrata dalla

¹⁴⁹ Cfr. sul punto MUSSO, voce *Immigrazione*, in *Dig. Disc. Pen.* Vol. VI, Utet, Torino, 1992.

¹⁵⁰ Cfr. art. 1 co. 1 n. 27) l. cit.

Convenzione ILO n. 143 del 1975, che all’art. 11 giungeva a considerare “*migrant worker*” la persona *who migrates or who has migrated from one country to another with a view to being employed otherwise than on his own account and includes any person regularly admitted as a migrant worker*.

All’allegato 1, *Annex I*¹⁵¹, lo slancio definitorio della Convenzione del 1949 investiva infine il termine “*recruitment*”, definito come *the engagement of a person in one territory on behalf of an employer in another territory, or the giving of an undertaking to a person in one territory to provide him with employment in another territory*. Successivamente venivano definiti anche i termini “*introduction*”, come *any operations for ensuring or facilitating the arrival in or admission to a territory of persons who have been recruited*, nonché *placing*, come *any operations for the purpose of ensuring or facilitating the employment of persons who have been introduced*.

Riprendendo tali concetti e principi, e constatando la diffusa presenza di *illicit and clandestine trafficking in labour calls* nel mercato del lavoro globale, la Convenzione del 1975 dichiara in apertura della *Part I, Migrations in abusive conditions*, all’art. 1, il fine ultimo della norma, quale l’impegno da parte degli Stati firmatari verso il rispetto dei *basic human rights of all migrant workers*¹⁵², nonché delle *individual and collective freedoms for persons who as migrant workers or as members of their families are lawfully within its territory* (cfr. art. 10). Impegno che avrebbe dovuto essere profuso, ai sensi dell’art. 3 della convenzione medesima, e fatto salvo il disposto dell’art. 9, ossia senza recare pregiudizio alla sicurezza pubblica nella gestione dei movimenti migratori¹⁵³, tramite la reciproca collaborazione con gli altri Stati firmatari e tramite l’adozione di misure appropriate di carattere normativo, rivolte a sopprimere i movimenti clandestini di migranti in cerca di lavoro e l’impiego illegale degli stessi (cfr. art. 3 lett. a) conv. cit.), nonché a contrastare gli organizzatori di tali fenomeni criminosi (cfr. lett. b). Da una parte quindi una cooperazione attuata tramite un accurato *exchange of information with other States, in consultation with*

¹⁵¹ Il riferimento è al documento allegato alla Convenzione come *Annex 1*, recante titolo *Recruitment, placing and conditions of labour of migrants for employment recruited otherwise than under government-sponsored arrangements for group transfer*.

¹⁵² Interessante sul punto valutare l’effettività della tutela di tali diritti da parte della legge di attuazione 30 dicembre 1986 n. 943, nonché delle leggi successive in materia. V. sul punto l’ultimo paragrafo del presente capitolo.

¹⁵³ In particolare l’art. 9 della Convenzione del 1975 impegnava gli Stati a promuovere un’*equality of treatment* per il lavoratore e per la sua famiglia *in respect of rights arising out of past employment as regards remuneration, social security and other benefits*. In aggiunta, agli immigrati stranieri la Convenzione riconosceva il diritto di adire gli organi giurisdizionali (*to present their case to a competent body*) direttamente o tramite un proprio rappresentante.

representative organisations of employers and workers (cfr. art. 4), dall'altra la creazione di un apparato sanzionatorio amministrativo, civile, ma soprattutto penale, che includesse la previsione della pena detentiva per i datori di lavoro che impiegassero illegalmente stranieri immigrati, secondo le definizioni della convenzione testé esaminate (cfr. art. 6).

Due Convenzioni recanti quindi indicazioni programmatiche, alle quali l'Italia aderisce e probabilmente anche ottempera, secondo le considerazioni svolte nei paragrafi successivi, in maniera impreparata e incompleta, non pienamente consapevole delle prospettive e delle esigenze di tutela, non esprimendo come proprio quel sentire prevalentemente "umanitario" della disciplina dei movimenti di migranti, tipico invece degli organismi internazionali.

La convenzione del 1975 viene ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, ed attuata dalla legge 30 dicembre 1986, n. 943, recante oggetto "*Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine*", ad oggi sostanzialmente abrogata dal d.lgs. n. 286 del 1998, c.d. Testo Unico dell'Immigrazione. Tale legge, dichiaratamente rivolta a garantire, rimuovendo gli eventuali ostacoli che avessero dovuto presentarsi, a tutti i lavoratori extracomunitari legalmente residenti nel territorio italiano e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani, nonché l'uso ai medesimi dei servizi sociali e sanitari, l'istruzione scolastica, il mantenimento dell'identità culturale, il diritto al ricongiungimento familiare¹⁵⁴, disciplina al Titolo III le Procedure per l'accesso all'occupazione da parte dei lavoratori stranieri, con un'espressa clausola di riserva all'art. 15 nei confronti della disciplina generale in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri in Italia. In questo senso, la l. n. 943 del 1986 non intende regolamentare il fenomeno migratorio nella sua completezza, bensì unicamente le problematiche relative all'integrazione dei migranti nel mercato del lavoro nazionale ed internazionale, limitatamente alle competenze statali interne, ed in conformità all'oggetto delle due Convenzioni ILO poc'anzi esaminate¹⁵⁵.

¹⁵⁴ Cfr. Cassazione penale sez. III, 2 febbraio 1996, n. 490 (in *Dir. e pratica lav.*, 1996, 1249).

¹⁵⁵ In particolare, la Convenzione ILO n. 143 del 1975 intendeva disciplinare qualsiasi fenomeno migratorio, in provenienza o a destinazione del territorio dello Stato, o in transito attraverso di esso (Cfr. art. 2), prendendo in considerazione quindi una figura generale di *migrant workers*, comprendendo sia gli immigrati sia gli emigranti. Tale ambito di tutela sarebbe secondo la Corte di Cassazione sarebbe stato rispecchiato dalla l. n. 943 del 1986, la quale, nominando movimenti illeciti ai fini dell'occupazione *in provenienza, o a destinazione del proprio territorio o in transito attraverso lo stesso* (cfr. art. 12 l. cit.), avrebbe voluto disciplinare la posizione giuridica dei migranti nei loro spostamenti in tutte le direzioni. Cfr. sul punto Cassazione penale sez. I, 18 ottobre 1990 (in *Mass. Cass. pen.*, 1991, 4, 16).. Contrariamente, RIONDATO, *Sul reato di intermediazione di movimenti illeciti di lavoratori extracomunitari migranti*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Econ.*, 1991, 1027, parla di un'*arbitraria riscrittura* della norma in esame da parte della citata sentenza della Corte di Cassazione, dal momento che l'inciso dell'art. 12 "*in violazione della presente legge*", e il carattere globale della l. n. 943 del

1.2. *Il delitto di intermediazione illecita di movimenti clandestini di lavoratori migranti ai fini dell’occupazione (art. 12, l. 30 dicembre 1986, n. 943)*

Concentrando l’analisi sul versante dell’impiego degli strumenti penalistici nella materia¹⁵⁶, l’art. 12 l. 30 dicembre 1986, n. 943 introduce un’ipotesi di reato delittuoso che punisce *chiunque compia, in violazione della presente legge, attività di intermediazione di movimenti illeciti o comunque clandestini di lavoratori migranti ai fini dell’occupazione in provenienza, o a destinazione del proprio territorio o in transito attraverso lo stesso*. Analogamente è punito chiunque impieghi lavoratori immigrati extracomunitari in condizioni illegali al fine di favorirne lo sfruttamento. La pena prevista è quella congiunta della reclusione da uno a cinque anni e, per ogni lavoratore reclutato, della multa da lire 2 milioni a lire 10 milioni. Al comma secondo residua un’ipotesi di reato contravvenzionale proprio che punisce *il datore di lavoro che occupi alle sue dipendenze lavoratori immigrati extracomunitari sprovvisti dell’autorizzazione al lavoro prevista dalla presente legge*, irrorando la pena dell’ammenda da lire 500 mila a lire 2 milioni e, nei casi più gravi, dell’arresto da tre mesi ad un anno.

Analizzando ora la prima ipotesi delittuosa, essa si presenta strutturalmente come reato proprio, di mera condotta, a forma vincolata, di pericolo astratto.

Soggetto attivo del reato è l’agente intermediario, o, meglio, colui che anche di fatto svolga attività di intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro, in questo caso in una dimensione internazionale. Non si ritiene che il termine “*chiunque*” possa giustificare la classificazione del reato come comune, poiché la fattispecie è decisamente orientata verso la repressione di comportamenti criminosi di soggetti che, in virtù delle particolari attività svolte e della specialità e complessità del fenomeno dell’intermediazione illecita nazionale e transfrontaliera, possiedono tratti e caratteristiche peculiari che li distinguono dall’*homo communis* soggetto attivo dei reati comuni¹⁵⁷.

1986 denoterebbero invero una finalità della stessa di disciplina unicamente dei fenomeni migratori in entrata, in un’ottica di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza collettiva.

¹⁵⁶ Per un approfondimento generale, cfr. MUSSO, *Il lavoratore "extracomunitario" in Italia: prime osservazioni sulla disciplina penalistica contenuta nella l. 30.12.1986 n. 943*, in *Legislazione penale*, 1987, 540.

¹⁵⁷ Cfr. sul punto Cassazione penale sez. III, 23 aprile 1996, n. 5237 (in *Cass. Pen.*, 1997, 1725), per la quale “*la condotta prevista e punita dal primo comma dell’art. 12 non è quella del datore di lavoro diretto, bensì quella del soggetto che svolga intermediazione rispetto al lavoro dei lavoratori extracomunitari, al fine di favorirne lo sfruttamento: non potrebbe esservi infatti identità tra chi sfrutta e chi favorisce lo sfruttamento*”. Continua la Corte affermando che ciò è corroborato dalla lettera della seconda parte del primo comma, *ove, accanto alla fattispecie delittuosa di intermediazione nei movimenti illeciti o nelle migrazioni clandestine di lavoratori extracomunitari, viene espressamente prevista e sanzionata anche l’ulteriore fattispecie diversa dell’impiego dei lavoratori medesimi in condizioni illegali al fine di favorirne lo sfruttamento (e colui che impiega i lavoratori altri non è che il datore di lavoro)*.

Rispetto alla condotta è opportuno svolgere alcune riflessioni, stante la scarsa chiarezza della lettera della legge, formulata lasciando non pochi dubbi interpretativi. Anzitutto, come già sostenuto, il campo applicativo della norma in esame concerne unicamente i flussi migratori in entrata, e pertanto rientrano nella condotta tipica solamente quei comportamenti oggettivamente diretti ad agevolare l'ingresso di lavoratori extracomunitari a fini occupazionali, in violazione delle disposizioni della l. n. 943 del 1986.

In secondo luogo, tale ambito operativo è ulteriormente circoscritto con riferimento alle sole interferenze intermediarie svolte allo scopo di fornire illecitamente un'occupazione lavorativa ai migranti; questo assunto è avvalorato dalla previsione del successivo art. 3 comma 8 della legge c.d. "Martelli", la quale, disciplinando l'ipotesi di reato di favoreggiamento dell'ingresso illegale degli stranieri nel territorio dello Stato, fa salve le disposizioni di cui alla l. n. 943 del 1986, così riconoscendole un'identità di tutela e di operatività settoriale, concernente la gestione delle problematiche di inserimento dei lavoratori immigrati extracomunitari nel mercato del lavoro. In questo senso, come affermato da autorevole dottrina¹⁵⁸, l'intermediazione non avviene tra *territori*, ma tra lavoratore e datore di lavoro, non concernendo la mera intromissione nei movimenti degli individui migranti, bensì concretandosi nell'interferenza tra domanda ed offerta di lavoro.

Ciò detto, la fattispecie di reato, pur non richiedendo per perfezionarsi l'effettivo impiego dei lavoratori migranti da parte del datore di lavoro, come precisato dalla Corte di Cassazione¹⁵⁹, richiede comunque il reclutamento *ai fini dell'occupazione* del migrante extracomunitario da parte del c.d. *passer* o intermediario, considerato elemento oggettivo perfezionativo dell'attività di intermediazione, non essendo sufficienti né il semplice reclutamento scollegato dall'interferenza del soggetto attivo nei flussi migratori transnazionali, né la semplice agevolazione dell'ingresso illecito dei lavoratori stranieri nel territorio nazionale. In senso contrario, definendo l'attività di intermediazione come qualsiasi generica intromissione nel

¹⁵⁸ Cfr. sul punto RIONDATO, op. cit., 1034.

¹⁵⁹ In questo senso, Cassazione penale sez. I, 18 ottobre 1990 (in *Mass. Cass. pen.*, 1991, 4, 16), per la quale *il rapporto di intermediazione, sanzionato dalla citata disposizione di legge, [non] deve intendersi come un rapporto trilaterale tra datore di lavoro, intermediario e lavoratore; tale affermazione [...] palesemente erronea [...] attribuisce alla norma in esame contenuti e finalità che non le sono proprie, mutate da altra diversa normativa (legge 3.10.1960 n. 1369), che riguarda ben altre situazioni e diverso oggetto giuridico, e cioè il divieto di interposizione nella prestazione di lavoro subordinato nell'ambito del territorio nazionale, in cui acquista rilevanza l'anzidetto rapporto trilaterale, consumandosi il reato previsto dall'art. 1 della suindicata legge con l'affidamento dell'incarico da parte dell'imprenditore all'intermediario e con l'assunzione del singolo lavoratore, indipendentemente dell'effettività della prestazione di attività lavorativa. [...] Il bene giuridico tutelato [dalla l. n. 943 del 1986] è il divieto di migrazione clandestina per fine di lavoro. Non è richiesto quindi il rapporto tra l'agente ed il datore di lavoro, in quanto l'assunzione illegale costituisce un post-reato.*

flusso migratorio dei lavoratori stranieri, si tradirebbe la seppur imprecisa *littera legis*, e in particolare il riferimento nell’enunciazione del quadro sanzionatorio, ai “lavoratori reclutati”, dovendosi ritenere in maniera artificiosa, che la condotta dell’intermediario sia punibile unicamente con la pena della reclusione da uno a cinque anni e che l’applicazione congiunta della multa sia possibile solamente nel caso aggravato in cui all’attività medesima sia seguito il reclutamento degli stranieri da parte del datore di lavoro, ovvero ancora che quest’ultima previsione sanzionatoria sia riferibile in via esclusiva all’ipotesi di reato di cui alla seconda parte dell’art. 12 comma 1 della legge in commento¹⁶⁰.

Non è infine condivisibile l’assunto della Corte di Cassazione ai sensi del quale il reato in commento sarebbe a forma libera, stante i riferimenti contenuti nel dato normativo all’attività di intermediazione, idonea già di per sé stessa a delimitare la condotta nel comportamento di colui che si inserisca nel meccanismo di incontro tra domanda ed offerta di lavoro, nonché all’inciso “in violazione della presente legge”, che rende penalmente rilevanti le condotte poste in essere al di fuori delle modalità e delle procedura definite dalla l. n. 943 del 1986, e per concludere al termine “lavoratori reclutati”, che introduce un ulteriore indicazione rispetto alle caratteristiche del comportamento criminoso.

Il delitto è punibile a titolo di dolo specifico, consistente nella finalizzazione dell’attività di intermediazione all’occupazione del lavoratore straniero.

Quanto alla seconda ipotesi delittuosa di cui all’art. 12 comma 1 seconda parte della legge in commento, essa si presenta come reato proprio, a forma libera, di mera condotta, a natura permanente, di pericolo astratto.

È opportuna anzitutto una precisazione: una prima lettura del testo normativo potrebbe far pensare che soggetto attivo del reato in questione sia unicamente il datore di lavoro, a cui la forza-lavoro immigrata giunge a seguito dell’attività intermediaria dei c.d. *passeurs*; ciononostante, il riferimento non può essere limitato al solo datore di lavoro beneficiario delle utilità derivanti dalla fruizione delle prestazioni lavorative di tali soggetti, i.e. il c.d. utilizzatore, secondo la terminologia adoperata con riguardo al d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, in materia di reati di somministrazione di manodopera. Risulta infatti punibile anche l’intermediario stesso, e con lui chiunque altro impieghi direttamente la forza-lavoro presso il

¹⁶⁰ Tale precisazione invero sfugge alla citata sentenza della Corte di Cassazione, per la quale la fattispecie delittuosa *si configura nel momento in cui viene posta in essere una qualsiasi attività diretta alle migrazioni clandestine di lavoratori, anche solo in transito attraverso il territorio nazionale*. Analogamente, criticabile MAZZA, *La repressione penale delle migrazioni clandestine di lavoratori extracomunitari*, in *Riv. Trim. Sc. Perf. Forze polizia*, 1988, 232, secondo cui rileva qualsivoglia intromissione nel movimento migratorio.

datore di lavoro beneficiario ultimo delle utilità derivanti dal fattore produttivo, esercitando egli stesso i poteri datoriali, quali il potere direttivo e disciplinare. In questo senso, il reato sarebbe comune, e pregevolmente rivolto a sanzionare qualunque forma di illecito impiego dei lavoratori extracomunitari, sia essa svolta direttamente dal datore di lavoro, ovvero in via fittizia dall'intermediario o da soggetti terzi. Con questo non si esclude quindi la partecipazione del datore di lavoro al reato a titolo di concorso ai sensi dell'art. 110 c.p.¹⁶¹

In aggiunta, si ritiene che la fattispecie in commento non sia a forma vincolata come la precedente ipotesi di cui alla prima parte dell'art. 12 comma 1, bensì a forma libera, testé il fatto che il dato normativo non offre indicazioni in senso contrario: da una parte il generico riferimento all'impiego dei lavoratori immigrati extracomunitari in condizioni illegali non conferisce maggior determinatezza alla condotta, dall'altra, alla luce delle considerazioni svolte per la prima ipotesi di reato, la violazione delle norme in materia di impiego, caratteristica unica della condotta, non sarebbe comunque idonea a vincolare e circoscrivere la stessa, poiché tradirebbe la *ratio* della disposizione di colpire qualsiasi soggetto e qualsiasi forma di impiego illecito, anche tramite artifici e *fictiones*, dei migranti; non concorrerebbe infine a vincolare la condotta il fine di favorire lo sfruttamento degli stessi, poiché esso rientrerebbe nel fuoco soggettivo del dolo specifico¹⁶², esulando dal novero degli elementi obiettivi della condotta, e non essendo necessario che si verifichi, ma solo che si prospetti, per il perfezionamento del reato in questione¹⁶³.

Il reato è punibile a titolo di dolo specifico, consistente nel fine ultimo di favorire lo sfruttamento della manodopera immigrata impiegata. Da segnalare la mancanza di una

¹⁶¹ Cfr. sul punto Cassazione penale, 10 novembre 1995, n. 3822.

¹⁶² In senso parzialmente contrario, sottolineando la necessita di una valutazione dello sfruttamento della manodopera sotto il profilo obiettivo, cfr. Cassazione penale sez. III, 23 aprile 1996, n. 5237 (in *Cass. Pen.*, 1997, 1725), per la quale la fattispecie delittuosa per configurarsi richiede *lo svolgimento dell'attività lavorativa e della regolamentazione del rapporto di lavoro con modalità concrete oggettivamente idonee a favorire lo sfruttamento dei lavoratori. Non vi è soltanto un'assunzione sottratta al controllo degli organi preposti al settore, ma vi è una condotta di approfittamento, che il legislatore considera più grave e punisce come delitto.*

¹⁶³ In ogni caso la formulazione della norma non consente di aderire con sicurezza alla tesi della classificazione della condotta come a forma libera, poiché uno sguardo al bene giuridico tutelato potrebbe far propendere per la natura vincolata del reato. In questo senso, tutelato non è il genuino incontro tra domanda ed offerta di lavoro, alla cui protezione sono piuttosto vocate le l. n. 264 del 1949 e n. 1369 del 1960, bensì l'ordine pubblico, e specificatamente il controllo dei movimenti migratori di lavoratori in entrata. Di tal che la *ratio* ultima della norma non sarebbe quella di reprimere l'intromissione patologica e lesiva dei diritti del lavoratore di un soggetto terzo nel rapporto datore di lavoro-lavoratore, bensì unicamente e più limitatamente quella di garantire il rispetto di talune procedure di controllo del collocamento della forza-lavoro extracomunitaria. Pertanto la condotta criminosa si risolverebbe nella semplice violazione di tale normativa, con ciò circoscrivendo e tipizzando il comportamento illecito, e ciò sarebbe avvalorato altresì dal fatto che difficilmente si potrebbe pensare ad una diversità di tutela tra la fattispecie di cui all'art. 12 comma 1 prima parte, dichiaratamente rivolta alla tutela dei beni giuridici economico-ordinamentali citati, e l'ipotesi in commento.

definizione del concetto di sfruttamento, che, sebbene con sicura probabilità da riferirsi non solo alle condizioni di assunzione al lavoro, ma anche alle condizioni di vita del lavoratore straniero (anche alloggiative) regolate da norme interne o internazionali¹⁶⁴, rimane pericolosamente indeterminato, lasciando percepire una frizione con il principio costituzionale di determinatezza e legalità del precetto penale.

Il reato ha natura permanente e si perfeziona con la cessazione dell’impiego dei lavoratori in condizioni illecite.

Non si ritiene che le due ipotesi di reato esaminate concorrano a configurare un reato composto, dal momento che esse intendono sanzionare comportamenti non sempre logicamente necessari ed automaticamente conseguenti l’uno all’altro: in questo senso infatti, come già ampiamente argomentato, l’ipotesi di reato dell’intermediario si perfeziona a prescindere dall’impiego della forza lavoro da parte del datore di lavoro o comunque presso il medesimo. In aggiunta, la previsione di un’omogeneità di pena per le due fattispecie sarebbe semplicemente dovuta ad una scelta di politica criminale, o meglio ancora ad una cattiva redazione del testo normativo, non ricorrendo il nesso di stretta sinallagmaticità tra le condotte tipico dei reati in materia di somministrazione di lavoro.

Non si ritiene configurabile il tentativo per nessuna delle ipotesi di reato testé esaminate, poiché altrimenti si avrebbe un’eccessiva anticipazione della soglia di punibilità delle condotte criminose, non compatibile con il principio di offensività ed idoneità lesiva del bene giuridico tutelato.

Per concludere, al secondo comma dell’art. 12, l. 30 dicembre 1986, n. 943 residua un’ipotesi di reato contravvenzionale, c.d. “assunzione illegale”, di natura propria, a forma vincolata, di pericolo astratto¹⁶⁵, che punisce *il datore di lavoro che occupi alle sue dipendenze lavoratori immigrati extracomunitari sprovvisti dell’autorizzazione al lavoro prevista dalla presente legge*. La pena è l’ammenda da lire 500 mila a lire 2 milioni e, nei casi più gravi, l’arresto da tre mesi ad un anno.

¹⁶⁴ Cfr. sul punto MUSSO, op. cit.

¹⁶⁵ Rispetto a tale ipotesi di reato, cfr. Cassazione penale sez. III, 2 febbraio 1996, n. 490 (in *Dir. e pratica lav.*, 1996, 1249), secondo cui *l’anticipazione di tutela dell’ordine pubblico e della pubblica economia, collegato ad un fenomeno di illegalità di massa e di rilevanti dimensioni, non deve far perdere neppure di vista il legame esistente fra immigrazione, povertà o indigenza ed il fenomeno del c.d. lavoro nero, sicché pure un reato di mera disobbedienza e di natura permanente come quello contemplato dall’art. 12 secondo comma della legge in esame presenta connotati sostanziali di particolare rilevanza, attenendo a diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, internazionalmente protetti ed universalmente riconosciuti quali quelli ad un’equa retribuzione, all’eguaglianza senza alcuna distinzione di razza, alla pari opportunità ed alla tutela della salute dei lavoratori ed alla loro riservatezza.*

La fattispecie si colloca in funzione residuale anche al di fuori dai fenomeni di intermediazione o interposizione, sanzionando la mera occupazione *contra legem* di lavoratori extracomunitari. Il datore di lavoro, soggetto attivo esclusivo dell'ipotesi di reato in commento, è punibile anche a titolo colposo. Criticabile il riferimento all'impiego del lavoratore "alle dipendenze" del datore di lavoro, che vincolando la condotta all'instaurazione di rapporti di lavoro subordinati con gli extracomunitari, non appare in grado di sanzionare altre forme di assunzione del lavoratore tramite pseudo-appalti, ovvero contratti di lavoro autonomo. Essendo un'ipotesi contravvenzionale, non è configurabile il tentativo ai sensi dell'art. 56 c.p.

2. Il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina (art. 3 d.l. 30 dicembre 1989, n. 416) e le modifiche operate in sede di conversione dalla l. 28 febbraio 1990, n. 39

La l. 28 febbraio 1990, n. 39 converte con modificazioni il decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato. La disciplina è poi nuovamente modificata dalla l. 30 settembre 1993, n. 388, che dava ratifica ed esecuzione al protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all’accordo di Schengen del 14 giugno 1985, nonché dell’accordo di adesione della Repubblica italiana alla convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato accordo di Schengen¹⁶⁶.

Prescindendo in questa sede dalla disciplina del provvedimento amministrativo di espulsione dello straniero irregolare e del rilascio del permesso di soggiorno, appare opportuno anzitutto concentrarsi sull’art. 3 del decreto legge n. 416 del 1989, che ai commi 6 e 7 introduce rispettivamente un’ipotesi di reato delittuoso ed un illecito amministrativo in materia di immigrazione. Quanto alla prima di esse, al comma sesto, *salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque compie attività dirette a favorire l’ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizione del presente decreto è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire due milioni. Se il fatto è commesso a fine di lucro, ovvero da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da lire due milioni a lire dieci milioni.* Successivamente, al comma settimo sono sanzionati *gli agenti marittimi accomandatari ed i vettori aerei che omettano di riferire all’autorità di pubblica sicurezza della presenza, a bordo di navi o di aeromobili, di stranieri in posizione irregolare, secondo le disposizioni di cui al comma 1, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire cinquecentomila, determinata dal prefetto.*

Il contenuto del decreto legge è poi convertito con modifiche tramite la l. 28 febbraio 1990, n. 39, per le quali le ipotesi di reato summenzionate traslano rispettivamente ai commi 8 e 9 dell’art. 3, e viene aumentato il quadro edittale previsto per l’ipotesi aggravata del vecchio comma sesto, ora ottavo, con la previsione della pena della reclusione da due a sei anni e della multa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.

¹⁶⁶ Cfr. MONTICELLI, PITTAU, *Gli immigrati in Italia dopo la sanatoria della legge n. 39/1990*, in Lav. Prev. Oggi, 1990, 2048; CAGGIANO, *Asilo, ingresso, soggiorno, ed espulsione dello straniero nella nuova legge sull’immigrazione*, in Comunità internaz., 1990, 31; ADINOLFI, *I lavoratori extracomunitari. Norme interne e internazionali*, Il mulino, Bologna, 1992, 248.

Le previsioni normative in commento vanno ad innovare la disciplina precedente, risalente al T.U.P.L.S., r.d. 18 giugno 1931, n. 773, rimasta immutata anche a seguito dell'introduzione delle ipotesi di reato di cui all'art. 12 della l. 30 dicembre 1986, n. 943 e che non conteneva alcuna previsione sanzionatoria in merito alla condotta dei soggetti agevolatori dell'ingresso irregolare dello straniero nel territorio nazionale.

2.1. La struttura del reato

Dal punto di vista strutturale, il reato di cui al comma 8 dell'art. 3 del decreto si presenta come un'ipotesi di reato delittuosa, comune, di mera condotta, di pericolo astratto.

Soggetto attivo del reato sarebbe chiunque, cittadino italiano o straniero, potendo essere esso stesso irregolarmente presente sul territorio dello Stato¹⁶⁷.

La condotta consiste nel porre in essere qualsiasi attività obiettivamente diretta a procurare l'ingresso degli stranieri nel territorio nazionale in violazione delle norme stabilite dalla legge n. 39 del 1990¹⁶⁸. Il reato è punibile a titolo di dolo specifico, consistente appunto nella rappresentazione volitiva della finalità di favoreggiamento dell'ingresso irregolare degli stranieri in Italia. Non si ritiene facilmente configurabile il tentativo ai sensi dell'art. 56 c.p., stante la struttura di reato di pericolo dell'ipotesi in commento, rispetto alla quale l'ulteriore eventuale anticipazione della soglia di tutela che comporterebbe la previsione del delitto tentato mal si attaglierebbe con il principio di offensività del bene giuridico tutelato¹⁶⁹.

¹⁶⁷ Cfr. sul punto la nota 21. Precisa comunque Corte d'Appello di Milano, 26 febbraio 1999 come *dal comportamento di chi semplicemente "ritenti" di passare la frontiera attraverso un regolare valico di confine insieme ad un amico straniero che sia in possesso di un valido permesso di soggiorno, al momento non disponibile, e munito di passaporto privo del visto di reingresso, non può ricavarsi la certezza della piena consapevolezza, da parte di quel soggetto, della violazione della normativa vigente, né la volontà di porre in essere un comportamento diretto a favorire l'ingresso di uno straniero in violazione di detta normativa; non emerge cioè con chiarezza la sussistenza in capo all'imputato del dolo richiesto per l'integrarsi del reato.*

¹⁶⁸ Cfr. sul punto Trib. di Roma, 3 aprile 1990 (in *Foro it.* 1990, II, 445) per cui *la fattispecie legislativa di cui all'art. 3 legge 28 febbraio 1990 n. 39, in materia di asilo, non si riferisce esclusivamente all'ingresso clandestino di stranieri fuori dai valichi di frontiera, ma contempla altresì l'ipotesi di presentazione di stranieri alle autorità di frontiera in frode alle disposizioni di legge; pertanto, risponde del reato di cui all'art. 3, comma 8 della legge predetta colui il quale, raccolto un consistente gruppo di cittadini stranieri assicurando loro un ingresso illegittimo in Italia mediante frode, abbia violato, a fini di lucro, le vigenti disposizioni in materia di ingresso e soggiorno nello Stato di cittadini extracomunitari*".

¹⁶⁹ Cfr. MENEGHELLO, RIONDATO, *Sub artt. 2, 3, 4, Profili penalistici*, in *La condizione giuridica dello straniero*, B. NASCIMBENE, Cedam, Padova, 1997, 239, per i quali la punibilità unicamente a titolo di dolo specifico, con ciò escludendo le forme meno gravi del dolo generico ed eventuale, potrebbe costituire un contrappeso all'eccessiva anticipazione della soglia di punibilità determinata dalla struttura di reato di pericolo della fattispecie in esame.

Di rilievo le osservazioni avanzate da autorevole dottrina¹⁷⁰ in merito alla criticità della compatibilità della normativa in commento con il dettato costituzionale, e in particolare con il principio di determinatezza del precetto penale, per cui la scelta di anticipazione della soglia di punibilità, sino a sanzionare atti non agevolatori, ma meramente diretti ad agevolare l'ingresso irregolare dello straniero nel territorio dello Stato, attribuirebbe eccessiva rilevanza al momento soggettivo, lasciando fuori dal penalmente rilevante unicamente ipotesi di attività svolte completamente *in omittendo*.

Sempre con riferimento alla condotta, il delitto in esame avrebbe una vocazione extra-territoriale, poiché, come precisato dalla giurisprudenza, è necessario un collegamento tra la condotta posta in essere sul territorio italiano e quella realizzata all'estero, per cui *costituisce attività diretta a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato la partecipazione alla raccolta di stranieri, che abbiano attraversato clandestinamente il confine di Stato, in coordinazione con altri operanti a tal fine nel territorio dello Stato confinante – una volta individuati gli elementi, anche indiziari, sulla base dei quali possa ragionevolmente affermarsi la cointeressenza di taluno all'attività degli altri, anche se non conosciuti direttamente*¹⁷¹. In ogni caso tuttavia anche la condotta integralmente sviluppata all'interno del territorio nazionale manteneva una proiezione con l'esterno, che si risolveva nel contatto con lo straniero favorito. In secondo luogo, precisa sempre la giurisprudenza, l'art. 3, comma 8 *punisce esclusivamente l'ingresso clandestino di stranieri nel territorio dello Stato e non riguarda le attività successive a tale ingresso, quali il trasporto degli immigrati clandestini da una località all'altra*, attività che costituiscono un *post factum* non punibile¹⁷². A fronte di ciò risulta difficile stabilire la linea di confine tra i fatti necessariamente e logicamente

¹⁷⁰ Il riferimento è a MENEGHELLO, RIONDATO, op. cit., 237, per cui “*se pur formalmente sembra rispettato il principio cogitationis poenam nemo patitur, tuttavia, in sostanza, un qualsiasi comportamento è assunto come mera occasione di diretta incriminazione della pura e semplice volontà disapprovata. [Sarebbero quindi compresi nella condotta] atti non necessariamente agevolanti (ponenti condizioni favorevoli) in concreto, purché soggettivamente diretto allo scopo e comunque rilevanti anche se privi di una apprezzabile dimensione concretamente lesiva, pur soltanto sul piano del pericolo, per il bene tutelato*”. Cfr. anche CAPUTO, *Diritto e procedura dell'immigrazione*, Giappichelli, Torino, 2006, 48.

¹⁷¹ Cfr. Cassazione penale sez. I, 18 novembre 1992 n. 700 (in *Mass. Cass. pen.*, 1993, 4, 119). Per un commento v. *amplius* MENEGHELLO, RIONDATO, op. cit., 240.

Cfr. per un approfondimento ALFONSO, *Le questioni sul tappeto*, in TINEBRA, CENTONZE, *Il traffico internazionale di persone*, Giuffrè, Milano, 2004, 119, che parla di una sempre maggiore consapevolezza da parte del legislatore e degli organi giudicanti di una *sorta di transnazionalità embrionale della criminalità organizzata*, sviluppata tramite una rete di organizzazioni criminali operanti nel paese di provenienza dei migranti con il compito di organizzare il viaggio, nei paesi di transito, con il compito di agevolarlo, e infine nel paese di destinazione, l'Italia, con la funzione di ricevere i migranti e collocarli poi irregolarmente alle dipendenze di datori di lavoro sovente nel settore agricolo o dell'edilizia.

¹⁷² Cfr. Cassazione penale sez. I, 15 gennaio 1996, n. 163 (in *CED Cass.*, rv. 203959); Cassazione penale sez. I, 30 ottobre 1995, n. 5432 (in *CED Cass.*, rv. 203104).

connessi al favoreggiamento dell'ingresso irregolare degli stranieri e fatti esulanti dalla sfera della condotta punibile, e come tali da considerare *post facti* non sanzionabili.

La pena prevista per l'ipotesi base di reato è quella della reclusione fino a due anni ovvero della multa fino a lire due milioni.

Il reato ha natura istantanea e si perfeziona con il compimento dell'attività favoreggiatrice¹⁷³.

Il secondo periodo del comma ottavo dell'art. 3 della l. 28 febbraio 1990, n. 39 prevede inoltre due circostanze aggravanti ad effetto speciale che operano laddove la condotta sia posta in essere con finalità lucrativa¹⁷⁴ ovvero da tre o più persone in concorso tra loro, ipotesi che verosimilmente costituivano, e rappresentano tuttora, la normalità di un fenomeno criminoso organizzato tramite un sistema di tratta di persone lautamente remunerativo, gestito da vere e proprie associazioni delinquenti.

2.2. (segue) *Il coordinamento con il reato di illecita occupazione di stranieri irregolari*

Da tenere presente le problematiche inerenti al coordinamento dell'ipotesi di reato in commento con la fattispecie contravvenzionale esaminata nel paragrafo precedente di cui all'art. 12 della l. 30 dicembre 1989, n. 943. Da una parte la diversità dei beni giuridici tutelati, i.e. il controllo statale sull'immigrazione nel caso del reato di favoreggiamento dell'ingresso irregolare dello straniero di cui all'art. 3 comma 8 della legge n. 39 del 1990, e la tutela dell'inserimento del lavoratore straniero nel mercato del lavoro interno ed internazionale nelle previsioni della l. n. 943 del 1989, dovrebbe far propendere per l'ammissibilità del concorso tra i due reati; dall'altra parte tuttavia, la clausola di salvezza in apertura dell'ipotesi di reato di favoreggiamento dell'ingresso irregolare dello straniero, espressiva del principio di consunzione, dovrebbe comportare l'applicazione di quest'ultima fattispecie unicamente laddove in concreto non si ponga in concorso potenziale con un'ipotesi di reato più grave, e quindi rispetto al delitto di cui all'art. 12 della l. n. 943 del 1989, qualora quest'ultimo risulti punibile in maniera più grave rispetto alla prima¹⁷⁵.

¹⁷³ Cfr. sentenze citate *sub nota* 22.

¹⁷⁴ Cfr. sul punto Cassazione penale sez. I 27 novembre 1996 n. 6227 che conferma come *la finalità di lucro prevista dall'ultima parte dell'art. 3 comma 8, d.l. 30 dicembre 1989, conv. Con l. 28 febbraio 1990 n. 39, costituisce una circostanza aggravante del reato previsto dalla prima parte dello stesso comma, e non un'autonoma figura di reato.*

¹⁷⁵ Cfr. sul punto MUSSO, op. cit.

Rispetto poi al coordinamento con la fattispecie di reato di induzione di taluno a recarsi nel territorio di altro Stato per esercitare la prostituzione ai sensi dell'art. 3 comma 1 n. 6 della l. n. 75 del 1958, *non esiste alcun rapporto di sussidiarietà, essendo diversi gli interessi tutelati e le condotte sanzionate dalle due norme, atteso*

2.3. L'illecito amministrativo a carico dei vettori che trasportano stranieri in posizione irregolare

Si voglia infine spendere un commento sull'ipotesi di illecito amministrativo di cui al comma 9, prima 7, del decreto legge n. 416 del 1989, come modificato in sede di conversione dalla l. n. 39 del 1990, che introduce anch'esso una previsione sconosciuta all'apparato sanzionatorio previgente contenuto nel T.U.P.L.S: la sanzione è quella del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire cinquecentomila, determinata dal Prefetto, nei confronti dei vettori marittimi o aerei che omettessero di riferire all'autorità di pubblica sicurezza della presenza, a bordo dei propri mezzi, di stranieri in posizione irregolare. La disposizione è chiaramente finalizzata a prevenire l'ingresso irregolare dei clandestini mediante l'imposizione di un filtro a monte, da parte dei vettori che ne effettuassero il trasbordo da uno stato ad un altro; l'efficacia repressiva della previsione appare evidente non tanto nei confronti dei vettori c.d. “ufficiali”, quali compagnie aeree o marittime di linea, bensì nei confronti dei c.d. “scafisti”, o comunque traghettatori che per aria o per mare, sovente se non sempre previo lauto compenso, organizzassero ai migranti il viaggio verso l'Italia.

che la prima è esclusivamente finalizzata ad impedire l'induzione e la diffusione della prostituzione e sanziona la condotta di colui che induce taluno a recarsi nel territorio di altro Stato, o comunque in luogo diverso da quello della residenza abituale, per esercitarvi la prostituzione, mentre l'art. 3 della legge in commento tutela i beni giuridici della sicurezza interna e della disciplina del mercato del lavoro e sanziona la condotta di colui che favorisce l'ingresso clandestino di stranieri nel territorio dello Stato italiano, sicché quest'ultima fattispecie criminosa non può ritenersi ricompresa nella prima (Cassazione penale sez. III, 10 maggio 2000, n. 83538 (in CED Cass., rv. 217082)).

3. L'Accordo di Schengen e l'incidenza delle convenzioni del 1985 e del 1990 sulla normativa penale interna: la l. 30 settembre 1993, n. 388

La disciplina esaminata subisce alcune modifiche ad opera della l. 30 settembre 1993, n. 388 nonché da una serie di decreti legge emanati negli anni successivi, che tuttavia decadono poi per mancata conversione in legge¹⁷⁶.

Comportando l'eliminazione delle frontiere interne tra i paesi comunitari aderenti nonché istituendo una serie di forme di cooperazione tra le forze di polizia dei vari stati in materia di immigrazione, l'Accordo di Schengen aveva altresì contribuito a migliorare il dettato normativo della c.d. "legge Martelli", testé esaminata, o comunque a risolvere alcuni profili di criticità interpretativa.

Anzitutto, nella versione originaria della l. n. 39 del 1990, a fronte di un oggetto della stessa che discorreva in termini di "cittadini extracomunitari e apolidi", nonché della rubrica dell'art. 3 che riguardava anch'essa i "cittadini extracomunitari", il testo di quest'ultimo articolo al comma 8 sanzionava chiunque compisse atti diretti ad agevolare l'ingresso degli "stranieri". In aggiunta, al comma 9 si discorreva ancora in termini di "stranieri", a differenza del comma 10 in cui appariva il lemma "stranieri extracomunitari". Ora non era chiaro se l'intento del legislatore fosse stato quello di prevedere un trattamento sanzionatorio diverso a seconda del doversi regolarizzare la situazione di presenza irregolare sul territorio di cittadini stranieri comunitari o extracomunitari. Sul punto è intervenuto l'Accordo di Schengen, che nella convenzione di applicazione, al Titolo I, all'art. 1 definisce lo "straniero" come *chi non è cittadino di uno stato membro delle Comunità europee*. Successivamente la legge di ratifica n. 388 del 1993 ha eliminato le differenze terminologiche, ponendo come soggetto attivo degli illeciti penali ed amministrativi di cui ai commi 8, 9 e 10 dell'art. 3 della l. n. 39 del 1990 il semplice *straniero*, come definito dall'Accordo di Schengen, con ciò delimitando il campo applicativo della legge de qua alla regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno dei cittadini extracomunitari.

¹⁷⁶ Il riferimento è ai seguenti atti normativi: d.l. 18 novembre 1995 n. 489, d.l. 18 gennaio 1996 n. 22, d.l. 19 marzo 1996 n. 132, d.l. 17 maggio 1996 n. 269, d.l. 16 luglio 1996 n. 376, d.l. 13 settembre 1996 n. 477. Per un approfondimento in merito all'ordinanza della Corte Costituzionale 14 giugno 1996 n. 197, relativa al d.l. n. 269/1996, che pose fine alla decretazione d'urgenza per disciplinare la materia, v. nota 138 MENEGHELLI, RIONDATO, op. cit., 243. Cfr. anche GIORDANO, *Immigrati: espulsioni e norme penali*, in *Dir. Pen. Proc.*, 1995, 12, 1359; FERRI, MORELLO, *Reiterato il decreto-legge in materia di immigrazione*, in *Dir. Pen. Proc.*, 1996, 2, 149; MORELLO, *Molte le varianti penali nella quinta versione del decreto sugli immigrati*, in *Dir. Pen. Proc.*, 1998, 8, 933; PATRONI GRIFFI, *Il decreto-legge sugli immigrati: contenuto e limiti*, in *Giornale Dir. Amm.*, 1996, 3, 205; MENICHELLI, *Nell'attesa di una nuova disciplina per l'immigrazione e la condizione dello straniero*, in *Dir. Pen. Proc.*, 1997, 3, 358; BRESCIANI, Sub art. 12-bis D.L. n. 306/92, in *Legislazione penale*, 1993.

In secondo luogo, a fronte di una conferma di intenti da parte dell'Accordo di Schengen, che all'art. 9 dispone che *le parti intensificano la cooperazione [...] specialmente nella lotta alla criminalità, in particolare contro il soggiorno irregolare di persone*, all'art. 26 che *le parti si impegnano ad istituire sanzioni nei confronti dei vettori che trasportano per via aerea o marittima, da un paese terzo verso il loro territorio, stranieri che non sono in possesso dei documenti di viaggio richiesti*, e all'art. 27, che esse infine *si impegnano a stabilire sanzioni appropriate nei confronti di chiunque aiuti o tenti di aiutare, a scopo di lucro, uno straniero ad entrare o a soggiornare nel territorio di una Parte contraente in violazione della legislazione di detta Parte contraente relativa all'ingresso e al soggiorno degli stranieri*, la l. n. 388 del 1993 esplicita in maniera migliore l'obbligo di controllo dei vettori aerei e marittimi rispetto alla regolarità dei migranti extracomunitari, riconfermando sostanzialmente la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire cinquecentomila.

Venendo poi all'analisi della sequenza di decreti legge emanati per modificare la disciplina in materia, globalmente considerati essi comportavano un aggravamento di pena, prevedendo la preclusione da uno a tre anni e la multa sino a trenta milioni di lire, e allo stesso tempo introducevano una circostanza aggravante operante laddove la condotta di agevolazione fosse stata diretta a favorire l'ingresso irregolare di cinque o più persone, nonché un'ulteriore aggravante ove le predette attività fossero state dirette al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione ovvero allo sfruttamento della prostituzione, o allo sfruttamento, ove i soggetti favoriti fossero minori.

Ulteriore e decisamente pregevole la previsione al comma 8-bis dell'applicazione della misura amministrativa di sicurezza della confisca del mezzo di trasporto utilizzato per perpetrare le condotte criminose, salvo che si fosse trattato di mezzi adibiti a pubblico servizio ovvero appartenenti a persona estranea al reato. Le previsioni testé esaminate tuttavia non hanno trovato applicazione oltre la durata fisiologica della vigenza dei decreti legge in commento, non avendo gli stessi ricevuto la necessaria conversione in legge, comportando così il ritorno in vigore della disciplina originaria di cui alla l. n. 39 del 1990, così come modificata dalla l. n. 388 del 1993, attuativa dei principi contenuti nell'Accordo di Schengen.

4. Il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina nella versione originaria (art. 12 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

La l. 6 marzo 1998, n. 40, con titolo “*Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero*”, provvede ad un riordino della disposizioni in materia, incidendo in particolare sull’impianto penalistico esaminato in merito ai reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina¹⁷⁷. Anzitutto l’art. 46 comma primo dispone l’abrogazione dell’art. 12 della l. n. 943 del 1986, nonché degli articoli 2 e seguenti del d.l. n. 416 del 1989 come convertito dalla legge n. 39 del 1990; in seguito l’art. 47 della legge-delega, conferisce al governo la delega ad emanare un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni concernenti gli stranieri e la disciplina organica dell’ingresso e del soggiorno e dell’allontanamento dei cittadini degli altri stati.

In attuazione della predetta delega, il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 opera un riordino delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione giuridica dello straniero, incidendo in particolare anche sull’ipotesi di reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, ora prevista all’art. 12 del decreto citato.

La versione originaria dell’art. 12 del d.lgs. n. 286 del 1998 sostanzialmente riprendeva la precedente ipotesi di reato di cui alla l. n. 39 del 1990 così come avrebbe dovuto essere stata arricchita dalla sequenza di decreti – legge emanati tra il 1995 e il 1996. In questo senso, al primo comma è punito, con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire trenta milioni, *salvo che il fatto costituisca più grave reato*¹⁷⁸, *chiunque compie attività dirette a favorire l’ingresso degli stranieri nel territorio dello stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico*.

¹⁷⁷ Cfr. per una panoramica dell’evoluzione normativa NASCIMBENE, *Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*, in *Dir. Pen. Proc.*, 1998, 4, 407; GIANFRANCESCO, *La disciplina sul trattenimento e sull’espulsione degli stranieri extracomunitari al vaglio della Corte costituzionale*, in *Giust. Cost.*, 2001, 2722; BASCHERINI, *Accompagnamento alla frontiera e trattenimento nei centri di permanenza temporanea: la Corte tra libertà personale e controllo dell’immigrazione*, in *Giur. Cost.*, 2001, 1680; PICCIONE, *Accompagnamento coattivo e trattenimento dello straniero al vaglio della Corte costituzionale: i molti dubbi su una pronuncia interlocutoria*, in *Giust. Cost.*, 2001, 1697; ANGIOLINI, *L’accompagnamento coattivo dello straniero alla frontiera e la tutela della libertà personale: con la sentenza n. 105 del 2001 la Corte fa (solo) il primo passo e lascia ai giudici comuni di proseguire*, in *Giur. It.*, 2002, 1345; CAPUTO, *Espulsione e detenzione amministrativa degli stranieri*, in *Quest. Giust.*, 2000, 424; CAPUTO, *La detenzione amministrativa e la Costituzione: interrogativi sul diritto speciale degli stranieri*, in *Dir. Imm. E cittad.*, 2000, 1, 51; LANZA, *La tutela penale contro il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina*, in TINEBRA, CENTONZE (a cura di), *Il traffico internazionale di persone*, Milano, 2004.

¹⁷⁸ In merito alla clausola di salvezza di cui al reato in commento, cfr. Cassazione penale sez. V, 25 marzo 2010, n. 20740, secondo cui il delitto in commento resta assorbito nel delitto di tratta di persone se realizzato per compiere quest’ultimo delitto, in quanto la clausola di riserva di cui all’art. 12 comma 1 comporta l’applicazione della norma incriminatrice della tratta, delitto più gravemente punito.

4.1. La struttura del reato

Si tratta di un reato comune, di mera condotta¹⁷⁹, di pericolo concreto¹⁸⁰, di natura istantanea.

Soggetto attivo del reato è chiunque, cittadino o straniero, a sua volta eventualmente irregolare, commetta atti di agevolazione dell'ingresso illecito di extracomunitari nel territorio dello Stato¹⁸¹.

Rispetto alla condotta incriminata, la nozione di “ingresso illegale” rilevante ai fini dell'applicazione dell'ipotesi di reato, comprende non solo l'ingresso clandestino dei migranti stranieri, bensì altresì qualsiasi tentativo di elusione delle disposizioni del T.U. Immigrazione, attuato mediante frode o simulazione dei requisiti specifici richiesti dalla normativa in relazione ai singoli casi concreti¹⁸².

In secondo luogo, l'espressione “attività dirette a favorire” include non solo le condotte finalizzate a consentire l'accesso al territorio dello Stato, bensì altresì quelle attività immediatamente successive all'ingresso, rivolte ad assicurare l'avvenuta operazione, ovvero al fiancheggiamento o alla cooperazione con la stessa¹⁸³.

¹⁷⁹ Cfr. sul punto Cassazione penale sez. I, 28 aprile 2004, n. 23193 (in *CED Cass.*, rv. 228248); GIZZI, Sulla natura giuridica del delitto di agevolazione dell'immigrazione clandestina, in *Giur. It.*, 2003.

¹⁸⁰ Cfr. Cassazione penale sez. I, 20 gennaio 2004, n. 3866 (in *Foro it.* 2004, II, 672), Cassazione penale, 23 giugno 2000, n. 4586 (in *CED Cass.*, rv. 217165), Corte d'Assise di Milano, 27 dicembre 2001 (in *Giur. merito*, 2002, 415), Corte d'Assise di Milano, 18 dicembre 2001 (in *Giur. merito*, 2003, 127), Trib. di Milano, 2 febbraio 2004. Ufficio Indagini Preliminari di Torino, 12 ottobre 2011 afferma infine che il delitto, avendo natura di reato di pericolo a consumazione anticipata, si perfeziona per il solo fatto che siano compiuti gli atti in questione, a prescindere dall'effettiva durata e finalità dell'ingresso medesimo. In senso conforme Cassazione penale sez. I, 16 giugno 2011, n. 27106 (in *CED Cass.*, rv. 250803).

Rispetto all'anticipazione della soglia di tutela del bene giuridico da parte del reato de quo, la giurisprudenza ha affermato la necessità di un'idoneità dell'attività posta in essere rispetto al fine, nonché di una direzione degli atti oggettivamente ed univocamente apprezzabili, escludendo così dal penalmente rilevante quelle condotte che non avessero causato un'offesa al bene giuridico nei termini del pericolo concreto (cfr. Cassazione penale, 8 maggio 2002, n. 22741 (in *Riv. pen.*, 2002, 669); Cassazione penale, 12 novembre 2002, n. 43533 (in *CED Cass.*, rv. 222921))

¹⁸¹ Cfr. sul punto Cassazione penale sez. III 28 novembre 2002 n. 3162.

¹⁸² Cfr. Cassazione penale, 8 maggio 2002, n. 22741 (in *Riv. pen.*, 2002, 669), Cassazione penale, 11 dicembre 2003, n. 3406 (in *Riv. pen.*, 2004, 400); Cassazione penale, 16 dicembre 2004, n. 9233 (in *Riv. pen.*, 2005, 1322); Cassazione penale, 12 maggio 2004, n. 23210 (in *Foro it.* 2004, II, 465); nonché Cassazione penale sez. I, 29 marzo 2012 (in *CED Cass.*, rv. 253209), secondo cui integra il reato di favoreggiamento dell'immigrazione illegale nel territorio dello Stato la condotta dell'imputato che fornisce appoggio logistico e procura fittizie istanze all'ingresso in Italia per lavoro subordinato stagionale corredate da altrettanto fittizie comunicazioni di cessione di fabbricato e dichiarazioni di sistemazioni alloggiative, il tutto dietro la percezione di un compenso in denaro, versato dai cittadini extracomunitari contattati.

¹⁸³ Cfr. Cassazione penale, 19 maggio 2000, n. 7045 (in *Arch. circolaz.*, 2000, 833); Cassazione penale, 28 ottobre 2003, n. 5583 (in *Foro it.*, 2004, II, 421); Cassazione penale sez. I, 20 dicembre 2011, n. 19355. Cfr. RENZETTI, *Osservazioni a Cass. Pen., sez. I, n. 23872, 3 giugno 2010*, in *Cassazione Penale*, 2012, 1, 228, per l'analisi di alcune questioni problematiche in merito alla condotta del reato de quo.

La giurisprudenza ha precisato che la clausola di salvezza posta all'incipit dell'articolo in commento opera sulla base del meccanismo dell'assorbimento, ma unicamente laddove il reato in concorso sia più grave rispetto alla fattispecie di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina¹⁸⁴.

4.2. La c.d. "scriminante umanitaria" e le circostanze aggravanti

Al comma secondo viene introdotta la c.d. "scriminante umanitaria", i.e. una causa di giustificazione, ai sensi della quale, *fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato*¹⁸⁵.

Per quanto concerne poi le circostanze aggravanti, si assiste, come già detto, ad un recupero di quelle che erano state le innovazioni introdotte dalla decretazione d'urgenza del biennio 1996 – 1997, per cui è prevista una circostanza aggravante se il fatto è commesso a fine di lucro¹⁸⁶, una se è posto in essere da tre o più persone, una se riguarda l'ingresso di cinque o più persone, un'altra nel caso in cui il fatto sia commesso mediante l'utilizzazione di servizi di trasporto internazionale o di documenti contraffatti¹⁸⁷. Si tratta di circostanze aggravanti ad

In aggiunta, v. Cassazione penale sez. III, 8 marzo 2001, n. 16064, (in *CED Cass.*, rv. 219665), per la quale *la fattispecie è caratterizzata da un ampio dolo specifico e consente di includere, nello schema tipico del reato a consumazione anticipata e di agevolazione, una serie di attività o di atti diretti ad agevolare la permanenza dello straniero in Italia soggettivamente orientati allo scopo di trarre profitto dalla condizione di illegalità dello straniero.*

¹⁸⁴ Cfr. Cassazione penale sez. V, 21 gennaio 2004 n. 6250 (in *CED Cass.*, rv. 228087).

¹⁸⁵ Tale circostanza scriminante avrebbe un ambito di operatività più ampio rispetto a quello dell'art. 54 c.p., poiché non sarebbe richiesto un pericolo attuale di un danno grave alla persona, come invece in quest'ultimo caso, bensì sarebbe sufficiente la condizione di bisogno dello straniero necessitante soccorso ed assistenza umanitaria (in questo senso RONCO, ROMANO, ARDIZZONE, op. cit., 985). In giurisprudenza, cfr. Cassazione penale sez. I, 24 novembre 2011, n. 5061 (in *CED Cass.*, rv. 251836), secondo cui sussiste l'esimente dello stato di necessità nella condotta della madre che si trova indotta a portare con sé illegalmente il minore, affetto da malattia, in Italia, alterando a tal fine il suo regolare permesso di soggiorno con l'inserimento in esso anche del proprio figlio, senza avviare la regolare procedura di ricongiungimento familiare prevista dall'art. 29 T.U.I. per l'avvertita necessità di evitare di lasciare il minore nel paese di origine e assicurargli immediatamente idonee cure mediche in Italia. Cfr. anche Cassazione penale, sez. I, 3 giugno 2010, n. 23872 (in *Cass. Pen.*, 2012, 1, 22).

Permangono tuttavia alcuni dubbi interpretativi, da una parte rispetto all'applicabilità della scriminante anche alle altre ipotesi di reato contenute nell'art. 12 del d.lgs. n. 286 del 1998; dall'altra con riferimento all'operatività della circostanza ove le attività di soccorso ed assistenza umanitaria fossero poste in essere all'estero. Cfr. sul punto CAPUTO, op. cit.; CALLAIOLI, op. cit.

¹⁸⁶ Sul punto cfr. Cassazione penale sez. I, 21 aprile 2010, n. 20883 (in *CED Cass.*, rv. 247420), per cui integra il reato de quo il fatto di chi avvia una pratica di assunzione di lavoratore straniero, dichiarando falsamente di voler costituire un rapporto di lavoro dipendente, ma avendo realmente come unico fine quello di trarre profitto illecito dal conseguimento del permesso di soggiorno da parte dello straniero stesso.

¹⁸⁷ Cfr. Trib. di Como, 22 maggio 2012, n. 553 per cui integra la fattispecie di cui all'art. 12, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998 la condotta di colui il quale esibisca all'immigrato in attesa di raggiungere il paese prescelto una

effetto speciale, comportanti la pena della reclusione da quattro anni a dodici anni e la multa di lire trenta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione delle norme del testo unico. Un'ultima circostanza aggravante ad effetto speciale è prevista se il fatto è commesso al fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione ovvero riguarda l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, e comporta l'applicazione della pena della reclusione da cinque a quindici anni e della multa di lire cinquanta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso irregolare.

Pregevole poi la scelta di accogliere la previsione, anch'essa introdotta dalla decretazione d'urgenza, di disporre, nei casi previsti dai commi 1 e 3, l'applicazione della misura della confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i predetti reati, salvo che si tratti di mezzo destinato a pubblico servizio di linea ovvero appartenente a persona estranea al reato¹⁸⁸.

4.3. Il reato di favoreggiamento della permanenza irregolare dello straniero sul territorio dello Stato

Viene poi introdotta al quinto comma un'ulteriore ipotesi di reato prima non prevista, relativa al favoreggiamento della permanenza irregolare dello straniero sul territorio dello Stato, per cui, *fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.*

Quanto alla predetta ipotesi di reato la dottrina e la giurisprudenza si sono divise nel qualificarla come di natura istantanea o permanente, nonché di evento o di mera condotta.

ricevuta falsa attestante l'inoltro della domanda per ottenere il permesso di soggiorno, poiché la predisposizione di tale atto consente illegittimamente l'ingresso in Italia del soggetto irregolare.

¹⁸⁸ Con riferimento alla nozione di “estraneità al reato”, la Corte di Cassazione ha specificato che essa non deriva in automatico dall'appartenenza del mezzo di trasporto ad una persona diversa dal condannato, bensì è necessario che tale individuo non abbia alcun collegamento diretto o indiretto con la consumazione del reato (Cassazione penale 3 maggio 2000 n. 3281). Ancora, Cassazione penale, 9 dicembre 2004, n. 1927 (in *CED Cass.*, rv. 230904) ha affermato che il proprietario del mezzo di trasporto utilizzato per il delitto de quo, perché possa qualificarsi persona estranea al reato, ha l'onere di dimostrare di non aver mantenuto una condotta colposa, costituita dalla mancanza di diligenza nel controllo sull'operato del soggetto che ha materialmente e illecitamente utilizzato il mezzo di trasporto. Cfr. anche Cassazione penale sez. I, 21 aprile 2004, n. 21860 (in *Riv. pen.*, 2004, 1220), Cassazione penale, 13 giugno 2001, n. 34019 (in *Foro it.* anno 2001, II, 497), Cassazione penale, 30 aprile 2001, n. 24670 (in *Riv. pen.*, 2001, 728).

Probabilmente da preferire l'inquadramento del reato come di mera condotta e a carattere permanente¹⁸⁹.

Soggetto attivo è chiunque, cittadino o straniero, anch'esso eventualmente irregolarmente presente sul territorio dello Stato, purché, assistito dal dolo specifico della finalità di ricavare un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero¹⁹⁰, ponga in essere una condotta eziologicamente legata alla permanenza dello straniero e che tale evento si realizzi¹⁹¹.

Confermando infine il trend sanzionatorio e i principi imposti dalla ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Schengen, come sopra ampiamente affrontato, perdura la previsione di illiceità amministrativa per *il vettore aereo, marittimo o terrestre* omettente l'accertamento della regolarità dei documenti di ingresso in possesso allo straniero trasportato, nonché l'informazione agli organi di polizia di frontiera dell'eventuale posizione irregolare dello stesso, comportamenti ai quali è collegata, anche in caso di inosservanza di uno solo degli stessi, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni per ciascuno degli stranieri trasportati. In aggiunta, *nei casi più gravi è disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciato dall'autorità amministrativa italiana, inerenti all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato.*

¹⁸⁹Sul punto, CAPUTO, op. cit. considera il reato di evento, poiché richiederebbe un evento, da intendersi quale effettivo contributo agevolatore dell'agente alla permanenza dello straniero nel territorio dello Stato. In caso contrario inoltre si avrebbe un'anticipazione eccessiva della soglia di punibilità. Configurando il reato come di evento, le condotte in questione sarebbero infine punibili a titolo di tentativo ai sensi dell'art. 56 c.p., con ciò però contraddicendo all'intento testé esposto di non allargare eccessivamente le maglie del penalmente rilevante. Contrariamente, CALLAIOLI, op. cit., e MUSACCHIO, op. cit. ritengono che il reato sia di mera condotta, in linea con le altre ipotesi di reato di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 286 del 1998, poiché non sarebbe necessario il verificarsi in concreto della permanenza illecita dello straniero, bensì unicamente il compimento da parte del soggetto agente di atti al tal scopo rivolti.

Rispetto alla natura di reato istantaneo o permanente, cfr. Cassazione penale sez. I, 3 febbraio 2004, n. 8065 (in *CED Cass.*, rv. 227120), che propende per la seconda ipotesi; in senso conforme v. Cassazione penale sez. I, 24 gennaio 2011, n. 23458 (in *CED Cass.*, rv. 250420).

¹⁹⁰ Cfr. sul punto Trib. di Torino, 2 ottobre 2000, Trib. di Brindisi, 12 aprile 2001 (in *Riv. pen.*, 2001, 1021), Cassazione penale, 28 novembre 2003, n. 46070, Cassazione penale sez. I, 28 giugno 2000 (in *Giur. it.*, 2001, 1006), Cassazione penale sez. I, 27 maggio 2010, n. 27543 (in *Riv. pen.*, 2010, 984), Trib. di Terni, 30 aprile 2012, n. 405.

¹⁹¹ In questo senso v. BARZELLONI, op. cit. V. infine Cassazione penale sez. VI, 26 aprile 2011, n. 20087 (in *CED Cass.*, rv. 250102), secondo cui il reato è integrato anche da colui che contragga, dietro compenso, matrimonio con una cittadina extracomunitaria irregolarmente immigrata, mettendola così nella condizione di ottenere il permesso di soggiorno e di evitare l'espulsione.

5. Analisi delle modifiche apportate all’articolo 12 e del novero attuale delle fattispecie di reato previste

L’impianto originario dell’art. 12 subisce negli anni successivi alla sua emanazione una serie di modifiche rivolte sostanzialmente ad incrementare l’efficacia della tutela delle prescrizioni sanzionatorie.

Anzitutto, il d.lgs. 13 aprile 1999, n. 113 modifica il comma 4 disponendo la confisca anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. Inserisce inoltre un nuovo comma 8-bis per cui i mezzi di trasporto che non sono assegnati o trasferiti per le finalità di cui al comma 8, ovvero alla prevenzione e repressione dei reati previsti dall’art. 12 medesimo, non possono essere alienati e sono distrutti. La riforma quindi da una parte conferma la scelta e il valore dell’impiego del mezzo della confisca come indispensabile per il contrasto dei fenomeni di intermediazione illecita negli spostamenti dei migranti, dall’altra si propone di prevenire un possibile recupero dei mezzi confiscati da parte delle organizzazioni criminali qualora essi non avessero dovuto essere impiegati in attività di contrasto alla criminalità, ma semplicemente rivenduti secondo la previgente disciplina.

5.1. In particolare: le modifiche apportate dalla l. c.d. “Bossi-Fini”

In seguito, la l. 30 luglio 2002, n. 189, c.d. “Legge Bossi-Fini”¹⁹², sostituisce l’art. 12 in questo modo: al comma 1 si parla non più di “attività dirette a favorire”, bensì di “atti diretti a procurare”¹⁹³ l’ingresso nel territorio dello stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare

¹⁹² Per un approfondimento circa le problematiche interpretative rispetto alla disciplina del fenomeno migratorio da parte della legge Bossi-Fini, cfr. DI MARZIO, *La Bossi-Fini e la caccia ai clandestini*, in *Dir. E Giur.*, 2006, 13, 68; CERASE, *Riformata la disciplina dell’immigrazione: le novità della “Legge Bossi-Fini”*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2002, 11, 1326; FINOCCHI, *La nuova disciplina dell’immigrazione*, in *Giornale Dir. Amm.*, 2003, 1, 5; GAMBARDELLA, *I reati in materia di immigrazione dopo la legge Bossi-Fini*, in *AA.VV., La condizione giuridica dell’immigrato. Normativa, dottrina, giurisprudenza*, in *Supplemento a G.M.*, 2004, 7; MACCHIA, *La Bossi-Fini e la sfortuna di un obiter*, nota a *Cass. Sez. III, del 23 gennaio 2003, n. 3162*, in *Dir. Giur.*, 2003, 6, 2003; ROSI, *Modifiche all’art. 12 del testo unico: disposizioni contro le immigrazioni clandestine*, in DE AUGUSTINIS, FERRAJOLO, GENOVESE, ROSI, SAN GIORGIO, *La nuova legge dell’immigrazione*, Milano, 2003.

¹⁹³ La sostituzione dell’espressione “attività dirette a favorire” con “atti diretti a procurare” avrebbe particolari ripercussioni in merito al dibattito sulla possibilità di configurare il reato de quo anche in forma omissiva. In questo senso, la nozione di atti risulterebbe più ampia rispetto alla precedente terminologia, così come il termine “procurare” rispetto a “favorire”, di tal che non ricomprenderebbero solo condotte attive, ma anche omissive, in linea con la nozione ampia di “atti” prevalentemente accettata con riferimento all’art. 56 c.p. (Cfr. CALLAIOLI, op. cit., 1843, CAPUTO, op. cit., 68; MUSACCHIO, op. cit., 206; PECCIOLI, *Il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina nella giurisprudenza e la riforma del 2009*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2009, 8, Allegato 1, 19; nonché Cassazione penale sez. III, 29 febbraio 2012, n. 20880 (in *CED Cass.*, rv. 252911)). Secondo altra autorevole dottrina, la modifica delle terminologie predette avrebbe avuto il diverso scopo di sanzionare non solo il favoreggiamento o l’agevolazione dell’ingresso, ma anche altre condotte prodromiche svolte dalle organizzazioni criminali in Italia o all’Estero relativamente al traffico di migranti extracomunitari (cfr. sul punto

l'ingresso illegale in altro stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente. Da notare come la legge si muove dichiaratamente nella direzione di punire non solo i movimenti migratori illeciti verso l'Italia bensì anche verso altro Stato, pur nei limiti della competenza italiana e nel presupposto di un collegamento con il nostro Stato, quindi non solo immigrazione illegale, ma anche emigrazione illegale¹⁹⁴. Rispetto alla pena prevista, la legge Bossi – Fini opera una conversione in Euro del quadro edittale già previsto, per cui si applica la pena della reclusione fino a tre anni e della multa fino a 15000 euro per ogni persona¹⁹⁵.

La previsione dell'ipotesi di reato anche in caso di favoreggiamento dell'emigrazione illegale costituisce l'adeguamento dell'ordinamento italiano al *Protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and children, supplementing the United Nations Convention against transnational organized crime* firmato dalle Nazioni Unite a Palermo nel 2000, che impegnava gli Stati firmatari ad adottare misure di prevenzione e contrasto contro il traffico internazionale di persone migranti¹⁹⁶.

Rispetto al comma tre, la l. n. 189 del 2002 da una parte inserisce un'ipotesi aggravata per il caso in cui le condotte *de quibus* fossero poste in essere al fine di trarre profitto anche indiretto, con ciò ampliando la precedente nozione del “fine di lucro”, disponendo la pena della reclusione da quattro a dodici anni e della multa di 15000 euro per ogni persona. Lo stesso aggravamento di pena opera poi se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso

FORLENZA, *Sull'immediata esecuzione dell'atto del questore sorgono i dubbi di legittimità costituzionale*, in *Dir. E Giur.*, 2002, 24; BARZELLONI, *Immigrazione (reati in materia di)*, in *Dig. Disc. Pen.*, Torino, 2004).

¹⁹⁴ Cfr. sul punto RONCO, ROMANO, ARDIZZONE, op. cit., 975.

Rispetto alla necessità di un collegamento delle condotte realizzate all'estero con il territorio italiano, cfr. Cassazione penale 20 novembre 2001 n. 325.

Con riguardo invece alla problematica dell'*ingresso per il solo transito*, ossia del favoreggiamento dell'ingresso illegale in uno Stato estero al fine del mero transito per poi raggiungere il paese di provenienza, cfr. Cassazione penale sez. I, 29 ottobre 2003 (in *CED Cass.*, rv. 226102), Cassazione penale, 2 dicembre 2003, n. 492 (in *Foro it.* 2005, II, 254), Cassazione penale sez. I, 25 gennaio 2005, n. 4201 (in *Riv. pen.*, 2005, 814), Cassazione penale, 10 ottobre 2003, n. 40307 (in *Foro it.*, 2004, II, 672), Cassazione penale sez. I, 27 gennaio 2004 (in *Riv. pen.*, 2004, 619), Cassazione penale, 7 aprile 2004, n. 18996 (in *Foro it.* 2004, II, 465).

¹⁹⁵ Interessante il riferimento “*ad ogni persona*”, quasi a significare un mutamento nella finalità di tutela della norma. Non è più comminata una multa fissa di lire trenta milioni, bensì il quantum della stessa è commisurata al numero di persone offese dal reato, quasi a voler porre la persona al centro della tutela, e non più solo l'ordine pubblico o comunque la sicurezza pubblica consistente nel controllo dei fenomeni migratori. Per un approfondimento, cfr. il paragrafo 8 del presente capitolo.

¹⁹⁶ In particolare, il Protocollo definisce il concetto di *Trafficking in Persons* come “*the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include at a minimum the exploitation of the prostitution of others or others forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs.* (Article 3, lett. a).

tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti¹⁹⁷.

La stessa legge inserisce poi il comma 3-bis, per cui le pene del comma 3 sono aumentate se a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità; c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante. È poi inserito un comma 3-ter, per cui se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni e la multa di 25000 euro per ogni persona. Al nuova comma 3-quater è disposto che le circostanze attenuanti diverse da quella prevista dall'art. 98 c.p., concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. È inserito infine un comma 3-quinquies per cui per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.

5.2. (segue) Le modifiche apportate dalla l. 14 febbraio 2003, n. 34 di ratifica della Convenzione internazionale delle Nazioni Unite siglata a New York il 15 dicembre 1997 per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo

Successivamente, la l. 14 febbraio 2003, n. 34, con titolo “Ratifica della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997”, introduce al comma 3-quater l'ipotesi derogatoria dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., oltre a quella già prevista dell'art. 98 c.p.

¹⁹⁷ Sul punto, cfr. tuttavia Cassazione penale sez. I, 15 ottobre 2004, n. 47681 (in *Riv. pen.*, 2005, 731), che considera quest'ultima ipotesi non come circostanza aggravante, bensì come fattispecie autonoma di reato, per la cui sussistenza non serve il fine di conseguire un profitto, anche indiretto.

Una successiva modifica è posta in essere dal decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 87, che tuttavia si limita ad incidere sul comma sesto dell'art. 12, modificando l'ammontare della sanzione amministrativa per i vettori che trasportassero migranti irregolari, previamente da lire un milione a lire cinque milioni, sostituendola con la sanzione da euro 3500 a euro 5500.

5.3. (segue) *Le modifiche più recenti: le riforme attuate negli anni più recenti*

Il decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito in l. 12 novembre 2004, n. 271, ha poi comportato un incremento delle pene previste, modificando il comma uno sostituendo le parole "fino a tre anni" con "da uno a cinque anni, il comma tre prevedendo la pena della reclusione non più "da quattro a dodici anni" bensì "da quattro a quindici anni". Al comma 3-bis è introdotta quindi la lettera c-bis) per cui le pene sono aumentate anche se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; al comma 3-ter le parole "si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni e la multa di 25000 euro per ogni persona" sono sostituite da "la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25000 euro per ogni persona;

Più recentemente, il decreto-legge 23 maggio 2008 n. 92 introduce all'art. 12 una nuova ipotesi di reato al comma 5-bis, per cui salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cede a titolo oneroso un immobile di cui abbia la disponibilità ad un cittadino straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina.

Sul punto, la l. 15 luglio 2009, n. 94¹⁹⁸ ha modificato il comma 5-bis disponendo che salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

¹⁹⁸ Per un approfondimento sull'impatto della l. n. 94 del 2009 sulla disciplina dell'immigrazione, v. PISA, *La repressione dell'immigrazione irregolare: un'espansione incontrollata della normativa penale?*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2009, 8, Allegato 1, 5.

La stessa legge apporta poi delle consistenti modifiche alla descrizione della condotta del reato di favoreggiamento dell'ingresso irregolare degli stranieri di cui al comma primo dell'art. 12, ora formulato, in maniera maggiormente tassativa e tipizzata¹⁹⁹, di modo che salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15000 euro per ogni persona. Il comma tre è a sua volta similmente modificato, sicché salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi esplodenti. Il comma 3-bis è sostituito di conseguenza. Il comma 3-ter è sostituito in questo modo: la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

È inserito un comma 4-ter per cui nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

¹⁹⁹ In questo senso, cfr. PECCIOLI, op. cit.

6. Il reato di illecita occupazione di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno (art. 22 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) e le recenti modifiche introdotte dal d.lgs. 16 luglio 2012, n. 109

Nella versione originaria, l'art. 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, recuperando la previsione del comma 2 dell'art. 12 della previgente l. n. 943 del 1986²⁰⁰, punisce al comma 10, con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da lire due milioni a lire sei milioni, il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato²⁰¹. Successivamente alle modifiche introdotte dalla l. n. 189 del 2002, l'ipotesi di reato in commento trasla al comma 12, ove è punito, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di euro 5000 per ogni lavoratore impiegato, il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal medesimo art. 22, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.²⁰²

²⁰⁰ Secondo MONFREDA, STELLA, *Lotta all'evasione contributiva: inasprite le sanzioni per l'impiego di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare*, in *Fisco*, 2012, 22, 3421, previsione probabilmente recuperata dal legislatore a causa della considerevole diffusione del fenomeno dell'impiego di stranieri irregolari da parte dei datori di lavoro e delle preoccupanti conseguenze sul piano socio-economico-umanitario.

²⁰¹ Per un approfondimento sull'impiego di manodopera extracomunitaria a tempo determinato e indeterminato, cfr. VENDITTI, *Lavoro degli extracomunitari e scadenza del permesso di soggiorno*, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 2002, 4, 762; VIZZARDI, *Divieto di assunzione di stranieri sprovvisti del permesso di soggiorno: una questione interpretativa*, in *Riv. It. Dir. E proc. Pen.*, 2005, 4, 1704. L'autore altresì si occupa della problematica dell'applicabilità della fattispecie ai datori di lavoro che occupano stranieri regolarmente chiamati in Italia, ma in attesa del permesso di soggiorno puntualmente richiesto. Cfr. sul punto Trib. Trento, 30 settembre 2005.

²⁰² L'ipotesi di reato in commento ebbe la pregevole funzione di sopperire ad un deficit di tutela per cui le condotte previamente punibili ai sensi dell'art 12 della l. n. 943 del 1986, a seguito dell'abrogazione della legge medesima disposta dall'art. 46 della legge-delega n. 40 del 1998, non avrebbero potuto essere ricondotte all'ipotesi di cui all'art. 12 del T.U. Immigrazione. Le prime pronunce giurisprudenziali avevano tentato di aggirare il problema affermando che lo sfruttamento del lavoratore straniero di cui alla vecchia disposizione altro non sarebbe stato se non una forma di perseguimento di un ingiusto profitto, come sanzionata dall'art. 12 (Cfr. sul punto DURANTE, *Il codice repertorio delle leggi penali speciali*, Piacenza, 1999, 869; Cassazione penale sez. III, 24 gennaio 2000 n. 6075 (in *Dir., immigrazione e cittadinanza*, 2000, 3, 151), Cassazione penale sez. III, 3 novembre 1999 n. 2944 (in *Riv. pen.*, 2000, 232); Cassazione penale sez. III, 8 marzo 2001, n. 16064, (in *CED Cass.*, rv. 219665); Cassazione penale sez. III, 24 ottobre 1998, n. 4233; Cassazione penale sez. III, 7 ottobre 1999, n. 11420 (in *Riv. giur. polizia*, 2000, 362)). Ciononostante, Cassazione penale sez. III, 25 ottobre 2000, n. 10920 (in *Mass. giur. lav.*, 2001, 294) pervenne alla tesi opposta, ossia che l'ipotesi previgente non potesse essere ricompresa nell'art. 12, stante la diversità di interessi tutelati alla base, da una parte la regolamentazione del mercato del lavoro, dall'altra il controllo del fenomeno migratorio. Di tal che rispetto al reato di cui all'art. 12 della l. n. 943 del 1986, la l. n. 40 del 1998 opera un fenomeno di *abolitio criminis* e non di successione di leggi penali nel tempo (Conformi in questo senso anche: Cassazione penale SS. UU., 9 maggio 2001 n. 33539 (in *Cass. pen.*, 2001, 502), che discorre in termini di diversità di procedimenti autorizzatori e organi per il rilascio dei due atti, nonché di *rationes legis*; Cassazione SS. UU., 9 maggio 2001, n. 13 (in *Foro it.*, 2002, II, 191), Cassazione penale sez. I, 6 dicembre 1999 n. 1392 (in *Riv. giur. circolaz. e trasp.*, 2000, 833), Cassazione penale sez. I, 20 novembre 2001, n. 6487 (in *CED Cass.*, rv. 220948), Cassazione penale sez. III, 14 dicembre 1998, n. 13075, Cassazione penale sez. I, 27 aprile 2000, n. 4983 (in *CED Cass.*, rv. 216097), Cassazione penale sez. I, 23 maggio 2000, n. 2429 (in *Riv. pen.*, 2001, 177)). Tuttavia la Suprema Corte non pare condivisibile nel

6.1. La struttura del reato

Dal punto di vista strutturale si tratta di ipotesi delittuosa di reato proprio del datore di lavoro, di mera condotta, di pericolo concreto, di natura permanente²⁰³. Il reato infatti si perfeziona al momento dell’assunzione o comunque dell’inizio dell’attività lavorativa, tuttavia cessa solamente al venir meno dell’impiego²⁰⁴. Il reato è punibile a titolo di dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di impiegare stranieri extracomunitari irregolarmente presenti sul territorio nazionale.

Soggetto attivo del reato è il datore di lavoro, inteso non solo come l’imprenditore che gestisce professionalmente un’attività di lavoro organizzata, bensì anche come qualsiasi cittadino che assuma alle proprie dipendenze uno o più persone per svolgere attività lavorativa subordinata di qualsiasi natura²⁰⁵. Rispetto alla condotta incriminata, il termine “occupa”, come specificato dalla giurisprudenza di legittimità, non va inteso come riferito esclusivamente al momento dell’assunzione, ma racchiude in sé l’idea del protrarsi nel tempo

momento in cui afferma che l’ipotesi in commento non rientrerebbe in alcuna fattispecie, poiché l’impiego di lavoratori extracomunitari irregolari sarebbe comunque sanzionato dall’art. 22 comma 10 del d.lgs. n. 286 del 1998 (Cfr. sul punto RUSSO, *Sull’impiego al lavoro di lavoratori extracomunitari a fini di sfruttamento*, in *Dir. Rel. Industriali*, 2001, 4, 513; Cassazione penale sez. III, 3 novembre 1999 n. 2944 (in *Riv. pen.*, 2000, 232), Cassazione penale sez. III, 24 gennaio 2000 n. 6075 (in *Dir., immigrazione e cittadinanza*, 2000, 3, 151)). In senso contrario, Cassazione penale sez. III, 25 agosto 2000, n. 9221 e Cassazione penale, 14 aprile 2000, n. 4599 affermano non potersi ricondurre l’ipotesi di reato abrogata alla fattispecie di cui all’art. 22 d.lgs. cit., poiché l’autorizzazione al lavoro ex art. 12 co. 2 l. n. 943 del 1986 differirebbe dal permesso di soggiorno previsto dal T.U., stante inoltre una diversità dei beni giuridici tutelati dalle due normative come poc’anzi sostenuto (in senso conforme, v. Cassazione penale sez. III, 29 febbraio 2000, n. 995 (in *Cass. Pen.*, 2001, 1625), Cassazione penale sez. I, 3 aprile 2000, n. 2429 (in *CED Cass.*, rv. 216033)).

²⁰³ Cfr. Cassazione penale sez. I, 25 febbraio 2010, n. 11048 (in *Cass. pen.*, 2010, 3973).

²⁰⁴ Sul punto v. CALLAIOLI, *Sub art. 22*, in PADOVANI (a cura di), *Leggi penali d’udienza*, Milano, 2003, 1868, il quale sostiene trattarsi di un reato eventualmente abituale, perfezionantesi con una singola condotta, ma che poi si moltiplica in presenza di una pluralità di condotte. Per Cassazione penale 8 luglio 2008 n. 29494, con riguardo alla natura permanente del reato, “*deve aversi riguardo all’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa piuttosto che al momento di costituzione del rapporto, tenuto conto che la condizione di illegalità dei lavoratori non consente la formalizzazione di un regolare rapporto di lavoro*”. Per un ulteriore approfondimento su tali questioni di diritto intertemporale, v. CASADONTE, *L’occupazione irregolare di lavoratori stranieri nel quadro dei principi generali del diritto penale*, in *Diritto immigrazione e cittadinanza*, 2000, 3, 71; CURI, *Assunzione illegale di lavoratori stranieri: tra abolitio criminis e successione di leggi penali nel tempo*, in *Giurisprudenza di merito*, 2001, 435.

²⁰⁵ Cfr. Cassazione penale sez. I, 4 aprile 2003, n. 25665 (in *Giust. Pen.*, 2004, II, 88). Il caso ad esempio è quello del datore di lavoro cittadino che assuma alle proprie dipendenze delle colf o badanti irregolari. Più recentemente, cfr. Cassazione penale sez. I, 3 aprile 2012, n. 19201 (in *Foro it.* 2012, II, 603), secondo cui *risponde del reato di occupazione di lavoratori dipendenti stranieri privi del permesso di soggiorno il gestore di fatto di un esercizio commerciale formalmente intestato ad altri (nella specie al coniuge), quando la prestazione lavorativa del dipendente extracomunitario si svolga nel suo interesse e sotto la sua direzione*. V. infine Cassazione penale sez. I 18 maggio 2011 n. 25615, secondo cui *l’amministratore unico di una società, anche se non si occupa direttamente delle assunzioni, è comunque responsabile per l’assunzione di lavoratori extracomunitari sprovvisti di permesso di soggiorno, perché deve comunque assicurare la legittimità delle assunzioni*.

del rapporto di lavoro²⁰⁶. Il riferimento all'occupazione poi implica una certa stabilità dell'impiego e richiede almeno un concreto inizio dello stesso²⁰⁷. Altra questione coinvolge il fatto che la lettera delle legge parlava di "lavoratori stranieri" al plurale, così che autorevole dottrina giunse a sostenere l'irrelevanza penale della condotta del datore di lavoro che avesse occupato alle proprie dipendenze un solo lavoratore extracomunitario irregolare²⁰⁸. Di opposto avviso la giurisprudenza di legittimità²⁰⁹, che tra l'altro evidenzia come allo stesso art. 24 del T.U. è punito il datore di lavoro che occupi alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale "uno o più stranieri privi del permesso di soggiorno per il lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato²¹⁰", di tal che sarebbe incoerente con la *ratio legis* della norma considerare non punibile anche ai sensi dell'art. 22 l'impiego di un solo lavoratore.

6.2. I rapporti con il reato di favoreggiamento della permanenza irregolare di stranieri sul territorio dello Stato

Rispetto ai rapporti della fattispecie esaminata con il reato di favoreggiamento della permanenza illegale di clandestini, di cui all'art. 12 comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, la giurisprudenza di legittimità prevalente è orientata per la configurabilità del concorso, poiché in primo luogo tra le due ipotesi di reato differisce l'elemento soggettivo, consistente nel dolo specifico dell'ottenimento di un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero per l'ipotesi di cui all'art. 12 co. 5, e nel dolo generico o coscienza e volontà di occupare alle proprie dipendenze lavoratori irregolari nel caso del reato di cui all'art. 22 co. 12²¹¹. In secondo luogo, il reato di favoreggiamento della permanenza irregolare si distingue rispetto

²⁰⁶ In questo senso, v. Cassazione penale sez. I, 6 dicembre 1999 n. 1392 (in *Riv. giur. circolaz. e traspr.*, 2000, 833).

²⁰⁷ Cfr. CAPUTO, op. cit., 167.

²⁰⁸ Il riferimento è a CASODONTE, in NASCIMBENE (a cura di), *Diritto degli stranieri*, Padova, 2004, 857.

²⁰⁹ Cfr. Cassazione penale sez. III, 30 marzo 2005 (in *Foro it.* 2006, II, 106). Conformi anche MONFREDA, STELLA, op. cit.

²¹⁰ A tal proposito, cfr. Cassazione penale sez. I, 22 febbraio 2011, n. 29149 (in *CED Cass.*, rv. 250794), secondo cui la norma incriminatrice in commento ha riguardo a tutti i cittadini extracomunitari che, per qualsiasi motivo, non hanno un permesso di soggiorno, e non soltanto i lavoratori extracomunitari clandestini, perché entrati in Italia senza visto o perché il loro visto era scaduto. In senso conforme: Cassazione penale sez. I, 17 giugno 2010, n. 25990 (in *Foro it.* 2011, II, 445) e Cassazione penale n. 37409 del 2006.

²¹¹ Cfr. sul punto Cassazione penale, 30 gennaio 2008, n. 6068 (in *Dir. e pratica lav.*, 2008, 597), per la quale "L'elemento finalistico dell'ingiusto profitto, che qualifica il profilo soggettivo del reato di favoreggiamento della permanenza illegale di uno straniero nel territorio dello Stato e costituisce il dato distintivo dal reato di occupazione alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri senza permesso di soggiorno, non può essere individuato nel mero impiego dello straniero come mano d'opera in nero, occorrendo la sussistenza di un *quid pluris*". Per un approfondimento sulla tematica del rapporto del reato di cui all'art. 22 d.lgs. cit. e la fornitura di alloggio ai lavoratori stranieri irregolari, cfr. CORBETTA, *Favoreggiamento della permanenza di clandestini*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2007, 3, 305.

all’ipotesi in commento poiché si fuoriesce dal rapporto sinallagmatico di prestazione d’opera, o perché gli stranieri vengono utilizzati in attività illecite o perché si impongono condizioni gravose e discriminatorie diverse e ulteriori rispetto all’omesso pagamento dei contributi.

Il decreto-legge 23 maggio 2008 n. 92, convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125, trasforma l’ipotesi di reato in commento da contravvenzione a delitto²¹², con conseguente modifica del quadro edittale, prevedendo la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato²¹³.

6.3. Le recenti modifiche apportate dal d.lgs. n. 109 del 2012 e l’attuazione della Direttiva Europea sullo sfruttamento lavorativo di cittadini stranieri

Più recentemente, il d.lgs. n. 109 del 2012, attuativo della direttiva 2009/52/CE, introduce un comma 5-bis per cui il nulla osta al lavoro²¹⁴ è rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per: a) favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite; b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell’articolo 603-bis del codice penale; c) reato previsto dal comma 12.

Con il nuovo comma 5-ter il nulla osta al lavoro è altresì rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati siano stati ottenuti mediante frode o sono stati

²¹² Secondo MONFREDA, STELLA, op. cit., l’aggravio sanzionatorio è dovuto alla particolare offensività della condotta incriminata rispetto ai beni giuridici tutelati, che esige un apparato di contrasto adeguato.

In giurisprudenza, v. Cassazione penale sez. I, 17 dicembre 2012, n. 475 (in *Foro it.* 2013, II, 121), secondo cui il reato in commento è stato trasformato con il d.l. n. 92 del 2008, da contravvenzione in delitto, e, quindi, la responsabilità si è trasformata da colposa in dolosa (nella specie la Corte ha annullato, perché il fatto non costituisce reato, la sentenza impugnata, atteso che mancava in capo agli imputati l’elemento del dolo, essendo emersa esclusivamente la negligenza ed imperizia degli stessi, per avere in concreto omesso di accertare la regolarità dei documenti del soggetto straniero, prima di adibirlo al lavoro); in senso conforme: Cassazione penale sez. I, 30 novembre 2010, n. 9882 (in *Foro it.* 2011, II, 676).

²¹³ Cfr. sul punto PISA, *Sicurezza atto secondo: luci e ombre di un’annunciata miniriforma*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2009, 1, 5, con riguardo particolare al ruolo fondamentale della dissuasione dal ricorso allo sfruttamento del lavoro nero nella strategia di contenimento della clandestinità. *Ex aliis*, v. ANTONINI, *Le altre modifiche al codice penale*, in *Le novità del pacchetto sicurezza*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2008, 1372; CORBETTA, *Modifiche alla “Bossi-Fini”*, in AA. VV., *Decreto sicurezza: tutte le novità*, Milano, 2008, 200; APRILE, *Trattamento aggravato per lo straniero*, in A. SCALFATI, *Il decreto sicurezza. Dl. N. 92/2008 convertito con modificazioni in legge n. 125/2008*, Torino, 2008, 20.

²¹⁴ Per un approfondimento sulle procedura di rilascio del nulla osta al lavoro previsto dall’art. 22 del T.U., cfr. MAZZEO, *Stretta sul “lavoro nero”*, in *Resp. Civ.*, 2012, 10, 714.

falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore.

È introdotto poi un comma 12-bis per cui le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis c.p.

Il nuovo comma 12-ter prevede che con la sentenza di condanna il giudice applichi la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente²¹⁵.

Il comma 12-quater prevede che nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5 comma 6.

L'art. 2, d.lgs. n. 109 del 2012 ha infine introdotto l'art. 25-duodecies nel d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, che prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150000 euro, agli enti in ipotesi di commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286²¹⁶.

²¹⁵ I criteri per la determinazione e l'aggiornamento dell'ammontare della sanzione amministrativa sono determinati con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con i Ministri della Giustizia, dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali. Le somme in questo modo ricavate vengono riassegnate, nella misura del sessanta per cento al Fondo rimpatri e per il residuo quaranta per cento al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18 co. 1 del d.l. n. 185 del 2008, conv. in l. n. 2 del 2009 per la realizzazione di interventi di integrazione sociale degli immigrati e minori stranieri non accompagnati.

²¹⁶ Cfr. LUCATI, *Un nuovo reato fa scattare la responsabilità amministrativa dell'ente*, in *Resp. Civ.*, 2012, 11, 830.

7. Le misure dell’Unione Europea contro il caporalato e lo sfruttamento del lavoro degli stranieri: in particolare la Direttiva 2009/52/CE

Nel paragrafo precedente si è proceduto in particolare ad un esame dettagliato delle modifiche alla disciplina sanzionatoria di cui agli art. 12 e 22 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 apportate dal d.lgs. 16 luglio 2012, n. 109. Appare ora opportuno approfondire i contenuti e criteri guida espressi dalla Direttiva 2009/52/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, emanata il 18 giugno 2009, e valutare l’efficacia e l’effettività del recepimento e dell’attuazione ad essa dati in Italia dal predetto d.lgs. n. 109 del 2012²¹⁷.

La direttiva introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare, e si pone come finalità particolare il contrasto delle forme di sfruttamento dei lavoratori stranieri, come la pratica del caporalato, che comportino una compromissione della dignità umana e dei diritti inviolabili dell’individuo²¹⁸.

7.1. I principi ispiratori della Direttiva

Anzitutto, il legislatore europeo individua la fonte del problema dello sfruttamento dei lavoratori migranti extracomunitari in Europa non solo e non tanto nel fatto in sé dello sfruttamento medesimo, ma nella constatata facilità e possibilità per gli stessi di trovare lavoro pur non avendo lo *status* giuridico richiesto, aderendo ad una domanda di forza-lavoro che non considera elemento essenziale il rispetto degli requisiti di ingresso e permanenza regolare nel territorio nazionale, e in generale dei vincoli di legge imposti dall’ordinamento ai migranti²¹⁹. Di tal che la direzione indicata ai singoli legislatori degli Stati membri dalla direttiva in commento vuole essere quella di prevedere un divieto generale di assunzione dei cittadini di paesi terzi²²⁰ non autorizzati a soggiornare nell’Unione europea accompagnato da

²¹⁷ Cfr. anche la Direttiva 2009/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, emanata il 25 maggio 2009, concernente norme minime sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, recepita ed attuata in Italia dal d.lgs. 28 giugno 2012, n. 108.

²¹⁸ Per un approfondimento sul contenuto della Direttiva, con particolare riguardo alle problematiche del caporalato, cfr. MUSACCHIO, *Caporalato e tutela penale dei lavoratori stranieri: problemi e proposte di riforma*, in *Lavoro e previdenza oggi*, 2010, 2, 135.

²¹⁹ Cfr. sul punto il *Considerando* n. 2, per cui la *possibilità di trovare lavoro pur non avendo lo status giuridico richiesto è un fattore fondamentale di richiamo dell’immigrazione illegale nell’Unione europea*, ed è quindi opportuno che l’azione contro l’immigrazione e il soggiorno illegali comporti misure per contrastare tale fattore di richiamo.

²²⁰ L’art. 2 lett. a) della Direttiva in commento definisce “cittadino di un paese terzo” *chiunque non sia cittadino dell’Unione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1 del trattato, né un beneficiario del diritto comunitario alla libera circolazione, quale definito all’articolo 2, paragrafo 5 del codice frontiere Schengen*. Analogamente, alla lett. b) è definito “cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare” *un cittadino di un paese terzo*

sanzioni²²¹ nei confronti dei datori di lavoro che lo violano (*Considerando n. 4*), datori essi stessi in primo luogo tenuti a verificare la genuinità e la regolarità dell'ingresso e della permanenza nel territorio europeo dei migranti (*Considerando n. 9*).

Imprescindibile quindi l'adozione di sanzioni, soprattutto penali, efficaci, proporzionate e dissuasive, secondo il disposto del *Considerando n. 24*, al fine di contrastare specialmente le violazioni più gravi, costantemente reiterate, riguardanti l'assunzione illegale di un numero significativo di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento, sovente vittime della tratta degli esseri umani. Al riguardo è significativa la nozione di "condizioni lavorative di particolare sfruttamento" fornita dalla Direttiva 2009/52/CE, per la quale esse sono da intendersi come quelle situazioni *risultanti da discriminazione di genere e di altro tipo, in cui vi è palese sproporzione rispetto alle condizioni di impiego dei lavoratori assunti legalmente, che incide, ad esempio, sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori ed è contraria alla dignità umana* (Articolo 1 lett. i).

7.2. Le sanzioni da adottare nei confronti delle persone fisiche

Venendo ora ad una disamina delle sanzioni adottande, esse devono essere in primo luogo di carattere finanziario, proporzionali al numero dei cittadini di paesi terzi assunti illegalmente (art. 5 par. 2 lett. a), comprendenti il pagamento dei costi medi di rimpatrio degli stessi (lett. b), nonché ridotte in caso di impiego da parte di datori di lavoro a fini privati e ove congiuntamente non sussistano condizioni lavorative di particolare sfruttamento (art. 5 par. 3).

Parallelamente, sotto il profilo sanzionatorio gli Stati membri devono adottare dei provvedimenti che escludano i datori di lavoro responsabili dei comportamenti incriminati dal benefici di alcune o tutte le prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici, compresi i fondi dell'Unione europea gestiti dagli Stati membri, per un periodo fino a cinque anni (art. 7 par. 1 lett. a), nonché dalla partecipazione ad appalti pubblici definiti nella Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, per un periodo anche qui fino a cinque anni (lett. b); infine l'esclusione deve avvenire anche nei confronti del rimborso di

presente nel territorio di uno stato membro che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni di soggiorno o di residenza in tale Stato membro; infine, alla lett. d) è definito come "lavoro illegale" l'impiego di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare.

²²¹ In particolare, secondo i *Considerando n. 13 e n. 18*, tali sanzioni devono consistere comprendere oltre che disposizioni penali ed amministrative, anche i contributi ai costi del rimpatrio dei cittadini irregolari, nonché l'esclusione da taluni benefici o sovvenzioni o aiuti pubblici o dalle procedure di appalti pubblici o dal rimborso di prestazioni, compresi i fondi dell'Unione europea gestiti dagli Stati membri. Centrale rimane comunque il ruolo delle sanzioni penali, poiché *l'esperienza ha mostrato che i sistemi di sanzioni esistenti si sono rivelati insufficienti, poiché le sole sanzioni amministrative non sono un deterrente abbastanza forte per certi datori di lavoro senza scrupoli* (*Considerando n. 22*).

alcune o di tutte le prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici, inclusi i fondi dell’Unione europea gestiti dagli Stati membri, concessi al datore di lavoro fino a dodici mesi prima della constatazione dell’assunzione illegale (lett. c).

La direttiva impone, altresì, come poc’anzi affermato, l’introduzione di sanzioni di carattere penale, e nello specifico stabilisce il livello minimo di tutela, richiedendo agli Stati membri di garantire la punibilità delle violazioni in materia di assunzioni irregolari, ove intenzionali, proseguite ovvero reiterate in modo persistente, aventi ad oggetto l’impiego simultaneo di un numero significativo di cittadini di paesi terzi irregolarmente soggiornati, accompagnate da condizioni lavorative di particolare sfruttamento, concernenti l’assunzione illegale di un minore, ovvero infine perpetrate da un datore di lavoro che, pur non essendo accusato o condannato per un reato di cui alla decisione quadro 2002/629/GAI, ricorre al lavoro o ai servizi di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare nella consapevolezza che lo stesso è vittima della tratta di esseri umani (art. 9).

Sono fatte salve altre sanzioni o misure di natura non penale, come ad esempio la pubblicazione della decisione giudiziaria pertinente al caso (art.10).

7.3. Le sanzioni da adottare nei confronti delle persone giuridiche

La direttiva 2009/52/CE contiene, infine, delle indicazioni in merito alle sanzioni da comminare alle persone giuridiche²²², ritenute responsabili dei reati *de quibus*. La prescrizione tuttavia è meramente facoltativa, poiché, ai sensi del *Considerando n. 25*, gli Stati membri non sono obbligati ad introdurre la responsabilità penale delle persone giuridiche. In ogni caso, ove prevista, tale responsabilità degli enti deve sussistere ove il fatto è stato commesso a loro vantaggio da qualsiasi soggetto che, agendo a titolo individuale o in quanto parte di un organo della persona giuridica, detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica in virtù del potere di rappresentanza della persona giuridica, dell’autorità di prendere decisioni per conto della persona giuridica, oppure dell’autorità di esercitare un controllo in seno alla stessa (art. 11 par. 1).

La responsabilità delle persone giuridiche consiste in particolare in una posizione di garanzia per cui esse possono essere dichiarate responsabili qualora la carenza di sorveglianza o di controllo da parte di un soggetto di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione di

²²² Ai sensi dell’art. 1 lett. g) della Direttiva è definita persona giuridica qualsiasi soggetto giuridico che possieda tale status in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o delle istituzioni pubbliche che esercitano i pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.

un reato a vantaggio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità (art. 11 par. 2).

In ogni caso, precisa la Direttiva, la responsabilità della persona giuridica, determinata secondo i criteri predetti, non esclude la comminatoria di sanzioni penali nei confronti delle singole persone fisiche responsabili dei reati medesimi (art. 11 par. 3).

Tra le indicazioni sanzionatorie riferite alle persone giuridiche, spicca in maniera innovativa, e con un'efficacia tutta da scoprire, la previsione dell'art. 12 par. 2, per la quale *gli Stati membri possono decidere di rendere pubblico un elenco di datori di lavoro aventi personalità giuridica e dichiarati responsabili del reato* de quo.

Da notare, in ultima analisi, la predisposizione di meccanismi incentivanti ed agevolanti la denuncia delle condotte criminose da parte dei lavoratori stranieri vittime delle stesse, per cui al *Considerando n. 26*, tali strumenti debbono riguardare sia le denunce presentate personalmente, sia quelle effettuate per il tramite di terzi come i sindacati o altre associazioni²²³. Analogamente, il *Considerando n. 27* esprime l'opportunità che gli Stati membri rilascino permessi di soggiorno di durata limitata, commisurata a quella dei relativi procedimenti nazionali, ai cittadini di paesi terzi che sono stati oggetto di condizioni lavorative di particolare sfruttamento o sono stati minori assunti illegalmente e che cooperano nei procedimenti penali nei confronti dei datori di lavoro, conformemente ai permessi similmente concessi ai migranti in merito ai reati di tratta di esseri umani.

Per concludere, alla luce dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella direttiva 2009/52/CE testé esaminati, pregevole sarebbe stata una conferma anche a livello europeo dell'opportunità dell'applicazione della misura della confisca dei mezzi di trasporto utilizzati dai datori di lavoro o comunque dagli intermediari nel traffico illecito di lavoratori migranti extracomunitari; la previsione infatti avrebbe certamente incrementato l'efficacia deterrente della normativa a livello nazionale, ma anche transnazionale, sottoponendo in tutti paesi dell'Unione i caporali al rischio di vedersi confiscati i mezzi materiali necessari per il compimento delle proprie attività, che avendo ormai assunto da tempo carattere internazionale, come tra l'altro riconosciuto in apertura dalla stessa Direttiva, non possono essere efficacemente ed unicamente contrastate con misure imposte in dai singoli Stati in

²²³ Soggetti terzi che, ai sensi dell'articolo 13 par. 2 della Direttiva sono titolari di un interesse legittimo a garantire che la predetta direttiva sia rispettata, e perciò possono, per conto o a sostegno di un cittadino di un paese terzo assunto illegalmente, e con il suo consenso, avviare tutte le procedure amministrative o civili previste ai fini dell'applicazione della direttiva. È precisato inoltre al successivo par. 3 che l'assistenza fornita da tali soggetti terzi ai migranti non è considerabile favoreggiamento del soggiorno illegale degli stessi.

maniera scoordinata tra loro, come sarebbe la previsione della confisca in un solo paese europeo, o comunque non nella totalità degli stessi.

Per quanto concerne infine la qualità del recepimento e dell’attuazione della direttiva in Italia, oltre al ritardo temporale di quasi tre anni, sicuramente il dettato comunitario arricchisce il T.U. di previsioni che lo orientano maggiormente verso la tutela delle condizioni del lavoratore straniero, e non solo del controllo pubblicistico dei meccanismi di immigrazione e di inserimento degli stranieri nel mercato del lavoro interno. Il legislatore italiano tuttavia, se da una parte fa propri i principi della Direttiva 2009/52/CE e predispone le tutele esaminate nei paragrafi precedenti per i migranti extracomunitari, dall’altra si presenta ad oggi clamorosamente in ritardo rispetto alla protezione dei lavoratori nazionali dalle forme di sfruttamento tipiche del caporalato, poiché, sebbene sia stata introdotta dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 una nuova fattispecie di reato all’art. 603-bis c.p., manca una previsione di responsabilità amministrativa degli enti da reato ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 relativamente ai reati commessi nei confronti di un cittadino italiano. Questa lacuna potrebbe generare dei profili di criticità quanto alla compatibilità costituzionale del nuovo art. 25-duodecies del d.lgs. citato, poiché comportante un’ingiustificata disparità di trattamento dei cittadini nazionali rispetto a quelli stranieri violatrice del dettato dell’art 3 della Costituzione. In ogni caso la questione sarà debitamente approfondita nei capitoli successivi, con riferimento all’analisi del quadro sanzionatorio introdotto dal nuovo art. 603-bis c.p.

8. Riflessioni conclusive sull'evoluzione del bene giuridico tutelato: il passaggio dalla salvaguardia dell'ordine pubblico alla protezione della persona e della dignità del lavoratore straniero

In conclusione del presente capitolo, si intende svolgere una serie di considerazioni sull'evoluzione del bene giuridico tutelato dalla normativa in materia di immigrazione ed emigrazione di cittadini stranieri, nelle modificazioni legislative esaminate, evidenziando in particolare il recente passaggio dalla tutela di valori ed oggetti pubblicistici, quali la sicurezza e l'ordine pubblico, alla protezione di posizioni individuali, come la sfera lavorativa e umana dei migranti²²⁴.

Si è ritenuto in questo senso opportuno concentrare le indicazioni relative all'identificazione dei beni giuridici tutelati dalle singole normative esaminate, per sottolineare meglio l'evoluzione nella tutela e la sempre maggiore presa di coscienza da parte del legislatore del bisogno di protezione di valori umani e personali e della vocazione di ogni Stato, singolarmente e in cooperazione con gli altri Paesi, a tale compito nazionale ed internazionale.

La disciplina contenuta nel T.U.P.L.S., per quanto riferita alla materia dell'immigrazione, mirava dichiaratamente alla tutela della "pubblica sicurezza", dell'ordine pubblico, messo in pericolo in questo caso dal "soggiorno degli stranieri nello stato". Come esposto nel corso del capitolo, le poche disposizioni del T.U.P.L.S. concernenti la materia dell'immigrazione restano in vigore sostanzialmente fino al 1990, per essere poi sostituite dalla c.d. "legge Martelli", dal momento che fino all'ultimo ventennio del secolo ventesimo il fenomeno immigratorio è quantitativamente inferiore a quello emigratorio; con ciò, non era ancora presente un bene giuridico autonomo, costituito ora dal genuino procedere dei flussi migratori, ora dalla tutela dell'inserimento degli stranieri nel mercato del lavoro, ovvero della loro personalità e dignità individuale. Ciò che era protetto era la sicurezza pubblica in generale, attinta nella sua integrità da un fenomeno, quello immigratorio, che di certo ancora

²²⁴ Per un approfondimento specifico circa la tutela della persona dello straniero migrante, cfr. *amplius* D'ORAZIO, Lo straniero nella Costituzione italiana (Asilo - condizione giuridica - estradizione), Cedam, Padova, 1992; D'ORAZIO, Straniero (condizione giuridica dello). I) Diritto costituzionale, in Enc. Giur. Treccani, XXX, Roma, 1993; GROSSO, Straniero (status costituzionale), in Dig. Disc. Pubbl., XV, Utet, Torino, 1999, 158; LUCIANI, Cittadini e stranieri come titolari dei diritti fondamentali. L'esperienza italiana, in Riv. Crit. Dir. Priv., 1992, 2, 203; SICARDI, L'immigrato e la Costituzione. Note sulla dottrina e sulla giurisprudenza costituzionale, in Giur. It., 1996, IV, 313; CORSI, Lo Stato e lo straniero, Cedam, Padova, 2001; CERRONE, Identità civica e diritti degli stranieri, in Pol. Dir., 1995, 3, 441; BIN, BRUNELLI, PUGIOTTO, VERONESI (a cura di), Stranieri tra i diritti. Trattenimento, accompagnamento coattivo, riserva di giurisdizione, Giappichelli, Torino, 2001; CARETTI, I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali, Giappichelli, Torino, 2002.

non assumeva i caratteri di un vero e proprio problema da affrontare con una normativa *ad hoc*.

La situazione muta alla luce dell’elaborazione a livello internazionale ad opera dell’ILO della *Migration for employment convention* del 1949 e della *Convention on migrant workers* del 1975, ratificando le quali anche il legislatore italiano aderisce ad una presa di coscienza internazionale della problematica dei flussi migratori, che devono essere regolamentati da una disciplina *ad hoc*, capace di normare a tutto tondo, sia i movimenti in uscita sia in ingresso, sia in transito. Attraverso una metodologia definitoria di concetti, quali quello di *migrant worker*, come esposto nel primo paragrafo, le predette Convenzioni ridefiniscono la finalità ultima di tutela che dovrebbe essere propria delle normative dei singoli Stati firmatari, identificandola non più nel mero ordine pubblico, inteso come controllo sui flussi migratori in entrata e in uscita, bensì nella protezione dell’individuo straniero in cerca di lavoro o comunque per altri motivi migrante, ritenuto titolare egli stesso e la propria famiglia di talune dignità e diritti. Ciononostante questa presa di consapevolezza è fatta propria dalle l. 30 dicembre 1986, n. 943 di ratifica della Convenzione ILO n. 143 del 1975 in maniera incompleta²²⁵, poiché la disciplina italiana introdotta, e in particolare l’art. 12 recante le sanzioni penali collegate all’intermediazione illecita di lavoratori migranti, riducono la tutela al controllo dell’immigrazione, espungendo di fatto i flussi migratori in uscita. In secondo luogo il lavoratore straniero tutelato non è esplicitamente riconosciuto come titolare di una dignità e delle prerogative individuali da difendere, bensì appare protetto solo in una dimensione collettiva, in quanto coinvolto in un flusso introdotto o introducentesi illecitamente nel territorio nazionale²²⁶. Vieppiù il fatto che il riferimento alla finalità di

²²⁵ Cfr. in senso contrario Cassazione penale sez. III, 2 febbraio 1996, n. 490 (in *Dir. e pratica lav.*, 1996, 1249), per la quale la legge in commento è stata emanata a distanza di oltre dieci anni dalla stipula della Convenzione O.I.L. del 1975 sulle immigrazioni in condizioni abusive e sulla promozione delle pari opportunità e il trattamento dei migranti, nonostante la relativa ratifica fosse intravvenuta con la legge 10 aprile 1981 n. 158, sicché, oltre alle finalità di ordine pubblico, di sicurezza e di primo tentativo di razionalizzazione, di controllo e di regolamentazione della presenza e dell’attività dei c.d. extracomunitari, si presenta quale attuazione dei contenuti ideali di detta normativa internazionale e in particolare dei principi di pari opportunità e trattamenti, di regolazione del mercato del lavoro al di fuori degli schemi della pubblica sicurezza, di generale impegno, contenuto nella prima parte della Convenzione e trasfuso nella legge in esame, degli Stati aderenti per combattere le migrazioni clandestine, l’occupazione illegale ed i responsabili dei traffici illegali mediante la predisposizione di misure di politica attiva ed attraverso strumenti sanzionatori di vario tipo.

²²⁶ Come evidenziato da autorevole dottrina, non risulta infatti condivisibile la tesi di Cassazione penale sez. I, 18 ottobre 1990 (in *Mass. Cass. pen.*, 1991, 4, 16) e Cassazione penale sez. III, 3 ottobre 1995, n. 10844, (in *CED Cass.*, rv. 203030), per cui tutelato sarebbe il divieto di migrazione clandestina, poiché da una parte tutelata non può essere una norma, in questo caso di divieto, e dall’altra lo stesso oggetto della norma, “Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine”, e le procedure di collocamento degli stranieri nel mercato del lavoro previste dalla legge in commento attribuirebbero alla stessa una vocazione di tutela unicamente del fenomeno dell’immigrazione e dei suoi risvolti sull’ordine pubblico e sulla sicurezza interna (Cfr. sul punto RIONDATO, *Sul reato di*

sfruttamento di cui all'art. 12 comma 1 della l. n. 943 del 1986 non risulta in altro modo precisato, a differenza di quanto avvenuto successivamente ad esempio ad opera della Direttiva 2009/52/CE rispetto ai reati di cui al T.U. Immigrazione, ovvero da parte del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, nel tipizzare alcune ipotesi comportamentali in cui è applicabile la fattispecie di reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ex art. 603-bis c.p., cosicché la finalità di tutela della posizione individuale del singolo lavoratore migrante appare nella l. n. 943 del 1986 ancora embrionale, non sviluppata pienamente attraverso una regolamentazione puntuale.

Medesimi gli intenti della successiva l. 28 febbraio 1990, n. 39, caratterizzatasi per l'introduzione di un nuovo *corpus* normativo volto a regolamentare l'ingresso e il soggiorno degli stranieri extracomunitari in Italia, senza registrare particolari inversioni di tendenza in seguito alla ratifica dell'Accordo di Schengen ad opera della l. n. 388 del 1993.

Alcuni segnali, tuttavia anche qui di carattere prodromico ed embrionale, di cambiamento potrebbero rinvenirsi nel tentativo posto in essere da parte della decretazione d'urgenza degli anni 1995-1996 di introdurre delle circostanze aggravanti in caso di sfruttamento dei lavoratori irregolarmente assunti.

Per quanto concerne poi il T.U. n. 286 del 1998, sicuramente tutelato in via principale continua ad essere l'ordine pubblico, inteso come controllo statale sui movimenti migratori, tuttavia taluna autorevole dottrina ha avanzato la tesi di una pluralità di oggetti protetti, fra cui rientrerebbero anche la sicurezza e la dignità delle persone il cui ingresso o la cui permanenza irregolari sono procurati²²⁷. In senso contrario, altra parte della dottrina, per la quale la mancata previsione di interventi puntuali a protezione della vittima, almeno nelle versioni riformate dei reati ex artt. 12 e 22 del T.U. Immigrazione antecedenti all'entrata in vigore del

intermediazione di movimenti illeciti di lavoratori extracomunitari migranti, in *Riv. Trim. dir. Pen. Econ.*, 1991, 1027).

In secondo luogo, sebbene all'art. 1 la legge in commento si impegna a garantire a tutti i lavoratori extracomunitari legalmente residenti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani, nonché i diritti relativi all'uso dei servizi sociali e sanitari, al mantenimento dell'identità culturale, alla scuola e alla disponibilità dell'abitazione, tale dichiarazione d'intenti si rivela invero meramente programmatica, secondo le considerazioni di cui sopra.

²²⁷ Cfr. CERASE, op. cit., 1347. Cfr. Cassazione SS. UU., 9 maggio 2001, n. 13 (in *Foro it.*, 2002, II, 191), per cui "nel più recente assetto normativo, quale risulta al d.lgs. n. 286/1998, invece, non soltanto mutano la struttura del fatto tipico, il procedimento autorizzatorio e l'organo al quale spetta il rilascio del permesso, ma muta anche la prospettiva in cui viene a collocarsi la condotta punibile, giacché il bene preservato non è più soltanto quello della tutela delle condizioni del lavoratore, ma si iscrive nella più composita finalità di impedire l'occupazione di cittadini extracomunitari al di fuori dei flussi programmati di ingresso che l'art. 21 dello stesso T.U. si fa carico di regolamentare".

d.lgs. n. 109 del 2012, lascerebbe trasparire un *intento univoco volto a bloccare i flussi migratori*, in una dimensione di ordine e sicurezza pubblica²²⁸.

In secondo luogo, uno sguardo alla configurazione strutturale delle ipotesi di reato testé citate consente di porre in evidenza come i riferimenti allo sfruttamento dei lavoratori o comunque alla sottoposizione degli stessi ad un trattamento inumano o degradante esula dalla descrizione dell'ipotesi base di reato, situandosi invero all'interno delle rispettive circostanze aggravanti. Ciò avvalorerebbe la tesi dell'unitarietà del bene giuridico tutelato, i.e. l'ordine pubblico, poiché la sfera individuale, personale ed umana dei migranti non assurgerebbe ad autonomo oggetto giuridico protetto, mantenendo un ruolo marginale e secondario²²⁹ rispetto al bene principale della sicurezza della collettività.

Giungendo infine alla versione attualmente vigente del T.U. Immigrazione, così come novellato dal d.lgs. n. 109 del 2012, alla luce della Direttiva 2009/52/CE, la funzione della norma sembra orientarsi verso una maggior rispondenza con le istanze internazionali di cui alle Convenzioni esaminate in questo capitolo, ossia la protezione dell'individuo, della persona migrante da pratiche che possano attingerne la dignità e più in generale l'umanità.

Tale mutamento non può tuttavia considerarsi consolidato, poiché, come discorso poc'anzi in merito alle previgenti versioni del T.U., le nuove istanze di tutela sono inserite dal legislatore come ipotesi secondarie ed accessorie rispetto alle disposizioni precedenti in materia di tutela del fenomeno migratorio in quanto potenzialmente pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza della collettività. In questo senso, sarebbe auspicabile un riordino della normativa, ripensando anche la disciplina delle procedure di ingresso e inserimento nel mercato del lavoro alla luce dei nuovi oggetti di tutela emersi per il tramite del contributo europeo ed internazionale²³⁰.

²²⁸ Sul punto, v. CALLAIOLI, op. cit., 1844.

²²⁹ Cfr. CAPUTO, op. cit., 124.

²³⁰ Particolarmente auspicabile un coordinamento con l'agenda programmatica relativa al c.d. *Decent work* elaborata dall'ILO, con l'intento di assicurare ad ogni individuo la realizzazione delle proprie aspirazioni lavorative, comprendenti un genuino inserimento nel mercato del lavoro (*fair income*), la sicurezza nel posto di lavoro e l'assistenza sociale alla propria famiglia, delle prospettive sempre migliori di sviluppo personale ed integrazione sociale, la libertà di pensiero, di organizzazione e partecipazione nelle decisioni riguardanti la loro vita, l'uguaglianza di opportunità e di trattamento tra uomini e donne. Degna di nota la produzione documentale esortativa in materia, e specialmente la *ILO Declaration on social justice for a Fair Globalization*, adottata dall'*International Labour Conference* a Ginevra il 10 giugno 2008, esprime l'universalità della *Decent Work Agenda*, per cui *“all Members of the Organization must pursue policies based on the strategic objectives – employment, social protection, social dialogue, and rights at work. At the same time, it stresses a holistic and integrated approach by recognizing that these objectives are inseparable, interrelated and mutually supportive,*

In ogni caso, per concludere, la Direttiva 2009/52/CE, e con essa il T.U. Immigrazione novellato dal d.lgs. n. 109 del 2012, costituiscono un valido strumento di contrasto al fenomeno del caporalato, tracciando la direzione nell'individuazione di una strategia di politica criminale efficace a punire queste condotte criminose, nella consapevolezza che esse attingono all'integrità di valori non solo pubblicistici, come il controllo del fenomeno migratorio e la sicurezza della cittadinanza, bensì anche alla sfera intima della personalità e della dignità dei singoli migranti, lavoratori o semplicemente alla ricerca di nuove prospettive di vita.

ensuring the role of international labour standards as a useful means of achieving all of them". Per un approfondimento, cfr. <http://www.ilo.org>.

CAPITOLO III

L’insufficienza di tutela del delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù rispetto al fenomeno del c.d. “caporalato”

- Sommario -

1. La nozione di “schiavitù” prevista dalla versione originaria del codice penale del 1930 - 2. L’incentivo all’allargamento della tutela penale da parte delle fonti internazionali: in particolare la Convenzione di Palermo del 2000 e le nozioni di “*Smuggling of migrants*” e “*Trafficking in persons*” - 3. Il nuovo delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù di cui all’art. 600 c.p. dopo le modifiche introdotte dalla legge 11 aprile 2003 n. 228 - 3.1. L’elemento oggettivo: la condotta - 3.2. La forma del reato - 3.3. L’elemento soggettivo - 3.4. Circostanze aggravanti ed attenuanti - 3.5. Il quadro delle pene accessorie - 3.6. (*segue*) La previsione della responsabilità amministrativa degli enti da reato relativamente ai reati esaminati - 3.7. Gli istituti procedurali relativi al delitto in commento - 4. L’associazione per delinquere diretta alla commissione dei delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi - 5. Il concorso con i reati di Tratta di persone ed Acquisto e alienazione di schiavi di cui agli articoli 601 e 602 del codice penale - 6. Le istanze di riforma avanzata dall’Unione Europea - 6.1 L’Azione Comune del 24 febbraio 1997 contro il traffico di esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei minori - 6.2 Le Azioni Comuni del 1998 contro il riciclaggio di denaro e verso l’adozione di misure coordinate per il congelamento, sequestro e confisca degli strumenti e dei proventi di reato. - 6.3 L’Azione Comune del 2001 verso il coordinamento nel riconoscimento dei diritti delle vittime della tratta e della riduzione in schiavitù. - 6.4. La Decisione quadro del 19 luglio 2002 in materia di lotta alla tratta degli esseri umani - 6.5. La Convenzione del Consiglio d’Europa di Varsavia sulla lotta contro la tratta di esseri umani del 16 maggio 2005 - 6.6. La Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, conclusa a Lanzarote il 25 ottobre 2007 - 6.7 La direttiva 2011/36/UE sulla prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani - 7. Il bene giuridico tutelato dal reato di riduzione o mantenimento in schiavitù e dai reati di tratta di persone ed acquisto e alienazione di schiavi: la personalità individuale - 8. L’insufficienza di tutela dei reati di riduzione in schiavitù rispetto al fenomeno del “caporalato”: in particolare l’analisi di una sentenza del G.U.P. di Bari.

1. La nozione di “schiavitù” prevista dalla versione originaria del codice penale del 1930

Nei capitoli precedenti sono state svolte alcune considerazioni in merito alle fattispecie di reato previste per l’illecita somministrazione o intermediazione di lavoro, nonché per l’impiego al lavoro di stranieri irregolari, ovvero il favoreggiamento dell’ingresso dei medesimi nel territorio nazionale in violazione delle rispettive normative.

A completare il quadro delle fattispecie di reato che specialmente contrastano il *caporalato*, si colloca il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù di cui all’art. 600 del codice penale, nonché le collegate ipotesi di tratta di persone ed acquisto e alienazione di schiavi, rispettivamente previste agli articoli 601 c.p. e 602 c.p.

In questo capitolo si analizzerà l'evoluzione della nozione di schiavitù come prevista nella formulazione originaria del codice Rocco del 1930²³¹, e modificata successivamente dal legislatore soprattutto sotto la spinta delle istanze internazionali di cooperazione in materia, e con essa il mutamento del bene giuridico tutelato, per concludere infine valutando l'efficacia della norma in esame rispetto al contrasto del fenomeno del *caporalato*.

Nella versione primigenia del codice penale del 1930, il reato di riduzione in schiavitù previsto dall'art. 600 c.p., puniva *chiunque riduce una persona in schiavitù, o in una condizione analoga alla schiavitù* con la reclusione da cinque a quindici anni²³².

Rispetto all'individuazione del significato del termine "schiavitù", lasciato indefinito dal legislatore già del 1889, sussistevano due orientamenti contrastanti. Da una parte, si riteneva doversi riferire la nozione unicamente a quelle condotte che si risolvessero nell'esercizio, secondo diritto, dei poteri dominicali da parte di un individuo verso un altro; dall'altra, autorevole dottrina propendeva per un'estensione verso le c.d. situazioni di fatto, sanzionando anche colui il quale, pur non agendo per il tramite di istituti giuridici, giungesse comunque con il proprio comportamento alla coartazione e negazione assoluta della libertà di autodeterminazione di un soggetto terzo.

Il legislatore del 1930, nella continuità normativa con l'ipotesi di reato previgente, predilige il riferimento alle sole condotte di asservimento operato *secundum ius*²³³, richiamando in particolare, ai fini della punibilità, la nozione di "schiavitù" così come espressa dalle fonti di diritto internazionale, e in particolare dalla Convenzione di Ginevra concernente la schiavitù del 25 settembre 1926, che definiva la stessa come *lo stato o la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o taluni di essi* (art. 1 par. 1 n. 1).

²³¹ Per una dettagliata esegesi storico-dogmatica della norma in commento, cfr. BENANTI, *Il delitto di riduzione in schiavitù in una pronuncia della Corte di assise di Roma*, in *Cass. Pen.*, 2001, 7-8, 2218; PAOLI, voce Schiavitù (nell'antichità), in *Enc. It.*, XXXI, 1950, 82.

²³² L'ipotesi di reato di cui all'art. 600 c.p. ricalcava esattamente il precedente delitto di plagio previsto all'art. 145 del codice penale Zanardelli del 1889, che puniva *chiunque riduce una persona in schiavitù o in altra condizione analoga con la reclusione da dodici a venti anni*.

²³³ Cfr. sul punto Cassazione penale sez. V, 7 dicembre 1989 (in *Foro it.*, 1990, II, 369), che ripercorrendo l'evoluzione normativa del delitto in commento afferma: "Sotto l'impero del codice Zanardelli erano sorte dispute sulla portata dell'espressione "schiavitù o altra condizione" e si discuteva se l'espressione medesima fosse da intendere nel senso di schiavitù e condizione di diritto, ovvero anche di fatto. Come si legge nella relazione al codice del 1930, al dichiarato scopo di eliminare ogni dubbio al riguardo in luogo di un'unica norma incriminatrice ne vennero previste due, una di contenuto letterale identico a quello dell'art. 145 del codice Zanardelli, che venne indicata nel titolo come "riduzione in schiavitù"; l'altra, autonomamente redatta, intitolata "plagio". Con la prima, come affermato dal guardasigilli, si intendeva riferirsi alla condizione di diritto, con la seconda a quella di fatto".

In secondo luogo, anche la nozione di “condizioni analoghe alla schiavitù” veniva interpretata in chiave strettamente giuridica e facente riferimento alle situazioni di diritto²³⁴ elencate dalla Convenzione supplementare sull’abolizione della schiavitù, del commercio di schiavi e sulle istituzioni e pratiche assimilabili alla schiavitù firmata a Ginevra il 7 settembre 1956²³⁵. In particolare, ai sensi dell’art. 1, gli Stati Parti della Convenzione si impegnavano ad abolire qualsivoglia forma di schiavitù, comprendente anzitutto la servitù per debiti, ossia lo stato o la condizione di chi, essendo debitore, si è obbligato a fornire, a garanzia di un debito, i suoi servizi o quelli di persona soggetta alla sua autorità, qualora il valore di questi servizi, valutato in termini ragionevoli, non sia destinato all’estinzione del debito, ovvero se la durata degli stessi non sia determinata oppure la loro natura non sia definita; analogamente da reprimere il servaggio (servitù della gleba), ossia la condizione di chiunque sia tenuto dalla legge, dall’uso o da un accordo a vivere e lavorare su terra altrui e a fornire a tale persona, con o senza compenso, determinati servizi, senza poter mutare il proprio stato; altresì ogni istituzione o pratica per cui una donna, cui non spetti il diritto di sottrarsene, sia promessa o data in matrimonio mediante compenso in denaro o in natura, fornito ai suoi genitori, al suo tutore, alla sua famiglia o a qualsiasi altra persona o altro gruppo di persone, ovvero sia oggetto di cessione a terzi da parte del marito per successione *mortis causa* o *inter vivos*; infine ogni istituzione o pratica secondo la quale un bambino o un adolescente minore di diciotto anni sia consegnato, dai genitori o da uno di essi o dal tutore, a un terzo, con o senza pagamento, perché ne sfrutti la persona o il lavoro.

La concezione di schiavitù così emergente è quindi quella di una soggezione di tipo dominicale, per la quale la vittima è reificata e soggiace all’esercizio del diritto di proprietà da parte di un soggetto terzo, diritto comprendente non solo lo sfruttamento, o più in generale l’utilizzazione indiscriminata della *res*, bensì anche il trasferimento della stessa a terzi, a titolo oneroso, o finanche gratuito.

Vieppiù il fatto che tale assoggettamento, per integrare l’ipotesi di reato di riduzione in schiavitù, avrebbe dovuto avere consistenza giuridica, ossia vertere in una privazione della

²³⁴ Si cercava così di aggirare la problematica della compatibilità di siffatta formula con il principio costituzionale di determinatezza e tassatività del precetto penale, che secondo autorevole dottrina era minato dall’eccessiva e arbitraria apertura dell’analogia legislativa in commento. Cfr. sul punto BRICOLA, *La discrezionalità nel diritto penale*, Bologna, 1965, 297; ZANOTTI, *Il principio di determinatezza e tassatività*, in INSOLERA, MAZZACUVA, PAVARINI, ZANOTTI, *Introduzione al sistema penale*, I, Torino, 1997, 146; CANNEVALE, LAZZARI, *Schiavitù e servitù*, in *Dig. Pen.*, 2005. Cfr. infine Corte Cost. 8 giugno 1981, n. 96, in *Foro it.* 1981, I, 1815, secondo cui “la dizione dell’art. 25 Cost. impone espressamente al legislatore di formulare norme concettualmente precise sotto il profilo semantico della chiarezza e dell’intelligibilità dei termini impiegati.

²³⁵ Cfr. Cassazione penale sez. V, 24 ottobre 1995, n. 2390 (in *Cass. Pen.*, 1996, 2585).

capacità giuridica e dello *status libertatis* della vittima secondo diritto, per il tramite di un istituto di diritto proprio dell'ordinamento²³⁶. Ciò evidentemente non era possibile in un'Italia, che aderendo alla Convenzione di Ginevra concernente la schiavitù del 1926 aveva ripudiato ogni forma di schiavitù o condizione analoga. La norma avrebbe potuto essere applicata unicamente nei confronti di fatti commessi all'estero, in ordinamenti nei quali avesse trovato cittadinanza l'istituto giuridico della schiavitù e delle pratiche analoghe²³⁷.

Il riferimento alla sola "schiavitù di diritto", e non alle analoghe situazioni di fatto, era inoltre confermato dalla scelta del legislatore di ricondurre queste ultime al delitto di plagio, disciplinato all'art. 603 c.p., che puniva chiunque sottoponesse una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione, con la reclusione da cinque a quindici anni.

Da una parte quindi si configurava il delitto di cui all'art. 600 c.p. unicamente laddove la privazione dello *status libertatis* della vittima fosse avvenuta materialmente e *secundum ius*; dall'altra era integrato il reato di cui all'art. 603 c.p. in ogni caso di aggressione alla sfera psichica, con annichilimento della libertà personale di autodeterminazione²³⁸.

Ciononostante si faceva sempre più strada l'affermazione della tesi della "schiavitù di fatto", per la quale il riferimento alle "condizioni analoghe alla schiavitù" avrebbe dovuto interpretarsi nel senso di ricondurre all'ablazione dello *status libertatis* di cui all'art. 600 c.p. anche quelle condotte di mero fatto, che pur non realizzando una soggezione di tipo giuridico di una persona ad un'altra, tuttavia sortivano *de facto* appunto gli stessi effetti²³⁹. La vittima

²³⁶ Cfr. MUSACCHIO, *Il concetto di schiavitù nel diritto penale*, in *Diritto&Diritti (rivista on-line www.diritto.it)*, 2002, per il quale per aversi schiavitù di diritto sarebbe stata necessaria l'ammissione dello *status servitutis* da parte dell'ordinamento, i.e. della possibilità per un soggetto di assoggettare a sé un'altra persona, acquisendone titolarità giuridica. Mancando tale previsione nel nostro ordinamento, si sosteneva a ragione un'abolizione sostanziale del delitto in commento.

²³⁷ Cfr. Cassazione penale, 26 maggio 1961 (in *Giust. Pen.*, 1962, II, 151); Cassazione penale, 30 luglio 1971 (in *Foro it.*, 1972, II, 1); Cassazione penale sez. V, 22 dicembre 1983 (in *Riv. Pen.*, 1984, 705).

²³⁸ Cfr. Cassazione 1961, per cui il plagio *consiste nella instaurazione di un rapporto psichico di assoluta soggezione del soggetto passivo al soggetto attivo, in modo che il primo viene sottoposto al potere del secondo con completa o quasi integrale soppressione della libertà del proprio determinismo*. Per integrare il reato di cui all'art. 600 c.p. non sarebbe quindi necessaria una totale soppressione della libertà di determinazione della vittima. In aggiunta, per la consumazione del plagio, non è richiesta una padronanza fisica sulla persona, ma un dominio psichico, al quale può eventualmente accompagnarsi, ma non necessariamente, una signoria in senso materiale e corporale; per effetto di questo dominio psichico dell'agente lo *status libertatis* della vittima, inteso come stato di diritto, rimane inalterato, ma è la sua libertà individuale quale entità concreta di fatto che viene soppressa. (Cfr. Corte di Assise di Roma 14 luglio 1968, C. Ass. App. 28 nov. 1969, Cassaz- 30 sett. 1971).

²³⁹ Cfr. sul punto Corte Cost. 8 giugno 1981 n. 96, secondo cui "*condizione analoga alla schiavitù deve interpretarsi come condizione in cui sia socialmente possibile per prassi, tradizione e circostanze ambientali, costringere una persona al proprio esclusivo servizio*". In dottrina, taluni autori sostenevano che la lettera dell'art. 600 c.p. non implicava affatto che la "condizione analoga" alla schiavitù fosse necessariamente da riferirsi a situazioni di diritto: cfr. BRASIELLO, *Personalità individuale (delitti contro la)*, in *Novissimo Digesto*, 1939, IX, 1041; ACERRA, *Il delitto di plagio*, in *Foro pen.*, 1950, 334; GRIECO, *Riduzione in schiavitù, plagio e sequestro di persona*, in *Giust. Pen.*, 1950, II, 210; FLICK, *La tutela della personalità nel*

veniva quindi coartata con violenza da parte del soggetto attivo, il quale giungeva ad imporre un “dover essere” stringente, inevitabile e soffocante al punto da comportarne la reificazione della volontà e della capacità di autodeterminazione. Tale concezione della “schiavitù di fatto” aveva il pregio di abbandonare i rigidi schemi definitivi delle Convenzioni internazionali poc’anzi esaminate, per aprirsi al contrasto effettivo di condotte socialmente e culturalmente patologiche.

In ogni caso, seguendo un’impostazione giusnaturalista, anche la concezione della “schiavitù di fatto” mantiene fermo il legame con la condizione giuridica del soggetto passivo, che deve essere preservato da condotte che ledano il proprio *status libertatis*. Ciò che muta piuttosto è la fonte normativa nella quale rinvenire il fondamento di tale situazione giuridica soggettiva, che non è più il diritto positivo, nazionale o internazionale, bensì il diritto naturale, quel substrato di prerogative imprescindibili e comuni all’intero consorzio umano, che riconoscendo a ciascuno la libertà di autodeterminarsi, consentiva al legislatore di contrastare un numero più ampio di condotte, andando al di là dei rigidi schemi classificatori del diritto positivo²⁴⁰.

La *querelle* interpretativa sulla portata sanzionatoria del delitto di riduzione in schiavitù fu risolta definitivamente da due interventi giurisprudenziali, prima fra tutti la sentenza della Corte Costituzionale dell’8 giugno 1981, n. 96²⁴¹, con cui veniva dichiarata l’illegittimità costituzionale del reato di plagio di cui all’art. 603 c.p., per contrasto con *il principio di tassatività della fattispecie contenuto nella riserva assoluta di legge in materia penale, consacrato nell’art. 25 della Costituzione*. La sentenza della Consulta evidenziava come la nozione di plagio fosse controversa in dottrina e in giurisprudenza, a tal punto da affermare *l’impossibilità di attribuire alla norma un contenuto oggettivo, coerente e razionale e pertanto l’assoluta arbitrarietà della sua concreta applicazione*²⁴². In altre parole, continua la

delitto di plagio, Milano, 1972, 181; FLICK, *Libertà individuale (delitti contro la)*, in *Enc. Dir.*, 1974, XXIV, 539; MARTINO, *Servi sunt immo homines*. Schiavitù e condizione analoga nella interpretazione di una sentenza di merito, in *Foro it.*, 1994, II, 298; SPAGNOLO, *Schiavitù*, in *Enc. Dir.*, XLI, Milano, 1989, 620; LEMME, *Schiavitù*, in *Enc. Giur. Treccani*, XXVIII, Roma, 1992, 1; AMATI, *Sul concetto di "condizione analoga alla schiavitù"*, in *Cass. Pen.*, 1998, 36.

²⁴⁰ Cfr. sul punto, CANNEVALE, LAZZARI, *op. cit.*

²⁴¹ Cfr. per un approfondimento: BOSCARRELLI, nota a Corte Cost. 8 giugno 1981, n. 96, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 1981, 1147; ALIBRANDI, *Osservazioni sul delitto di plagio*, in *Riv. Pen.*, 1974, 703; ZUCCALÀ, *Il plagio nel sistema italiano delle libertà*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 1972, 376; BATTAGLINI, *Osservazioni sull’elemento psicologico nel delitto di plagio*, in *Giur. Cass. Pen.*, 1950, 1315;

²⁴² Precisa infatti la Consulta come *nella dizione dell’art. 25 che impone espressamente al legislatore di formulare norme concettualmente precise sotto il profilo semantico della chiarezza e dell’intelligibilità dei termini impiegati, deve logicamente ritenersi anche implicito l’onere di formulare ipotesi che esprimono fattispecie corrispondenti alla realtà. Sarebbe infatti assurdo ritenere che possano considerarsi determinate in*

Consulta, la formulazione letterale dell'art. 603 prevede un'ipotesi non verificabile nella sua effettuazione e nel suo risultato non essendo né individuabili né accertabili le attività che potrebbero concretamente esplicarsi per ridurre una persona in totale stato di soggezione, né come sarebbe oggettivamente qualificabile questo stato, la cui totalità, legislativamente dichiarata, non è mai stata giudizialmente accertata.

Con la dichiarazione di illegittimità costituzionale del delitto di plagio, la Consulta restituisce un ampio campo applicativo alla fattispecie di riduzione in schiavitù, vocata ora a colmare il deficit di tutela determinato dal venir meno dell'ipotesi di reato abrogata.

Il superamento definitivo delle annose criticità interpretative attorno al concetto di "schiavitù" fu poi compiuto dalla Corte di Cassazione²⁴³, la quale, ribadendo da una parte il riferimento dello stesso alle situazioni "di diritto", dall'altra faceva rientrare nelle "condizioni analoghe alla schiavitù" le c.d. situazioni "di fatto". Situazioni che, a differenza dell'impostazione interpretativa precedente, non avrebbero dovuto necessariamente ricondursi all'elenco di cui all'art. 1 della Convenzione supplementare del 1956, avendo la stessa valore non esaustivo delle condotte criminose.

Pur pregevole per l'aver posto fine al dibattito interpretativo esaminato, questo nuovo consolidamento contenutistico della nozione di schiavitù e condizioni analoghe alla schiavitù giungeva tuttavia comunque in ritardo, portando già in sé stesso la necessità del proprio superamento. I mutamenti economici, giuridici e in generale sociologici delle relazioni e dei traffici internazionali avevano reso infatti ormai insufficiente il dettato normativo delle Convenzioni del 1926 e del 1956, richiedendo nuovi impegni da parte degli Stati per contrastare diversi fenomeni nascenti di schiavitù non facilmente contemplabili dalle citate normative. Di conseguenza, anche sul piano della politica criminale interna, si avvertiva quanto mai urgente l'introduzione di nuove norme in grado di stroncare la scaturigine di tali manifestazioni patologiche.

coerenza al principio della tassatività della legge, norme che, sebbene concettualmente intellegibili, esprimano situazioni e comportamenti irreali o fantastici o comunque non avverabili.

²⁴³ Il riferimento è a Cassazione penale Sez. Unite, 20 novembre 1996, n. 261 (in *Cassazione penale*, 1998, 36, con nota di AMATI). In senso conforme, cfr. Cassazione penale sez. III, 7 settembre 1999, n. 2793 (in *CED Cassazione*, 2000), secondo cui "l'espressione "condizione analoga alla schiavitù", integrante un elemento normativo della fattispecie del reato di riduzione in schiavitù, non indica una situazione disciplinata in tassative previsioni legislative (diversamente la statuizione sarebbe "inutiliter data") ma quella di fatto, parificabile al parametro legale di schiavitù, indicata nella convenzione di Ginevra del 25 settembre 1926, resa esecutiva in Italia con r.d. 26 aprile 1928, n. 1723 come lo "stato o condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o di uno di essi"; situazione che la mutevole realtà può presentare con connotati volta a volta diversi ma fondamentalmente identici nell'ambito dei rapporti interpersonali, nei quali un individuo ha un potere pieno e incontrollato su un altro, assoggettato appunto al suo dominio". Conforme anche Cassazione penale sez. V, 16 dicembre 1997, n. 1615 (in *Giust. Pen.*, 1998, II, 658).

2. L’incentivo all’allargamento della tutela penale da parte delle fonti internazionali: in particolare la Convenzione di Palermo del 2000 e le nozioni di “Smuggling of migrants” e “Trafficking in persons”

Nel corso della Conferenza di Palermo, tenutasi tra il 12 e il 15 dicembre 2000, gli Stati membri dell’ONU sottoscrivono la *United Nations Convention against transnational organized crime*, dichiaratamente rivolta, ai sensi dell’*Article 1*, a promuovere la cooperazione per prevenire e combattere *more effectively* la criminalità organizzata²⁴⁴. In particolare la Convenzione si proponeva di reprimere le aggregazioni criminali volte a commettere i c.d. *serious crimes*, o reati gravi, i.e. quelle fattispecie sanzionabili con una pena privativa della libertà personale di almeno quattro anni nel massimo o con una pena più elevata (art. 2 lett. b). Ai sensi della Convenzione, gli Stati firmatari avrebbero dovuto adottare misure comuni in materia di antiriciclaggio, anticorruzione, responsabilità delle persone giuridiche, confisca e sequestro, giurisdizione ed estradizione, assistenza e protezione alle vittime, investigazioni.

Speciale attinenza con la materia in esame ebbero i Protocolli aggiuntivi della Convenzione, e in particolare il *Protocol against the smuggling of migrants by land, sea and air*, ed il *Protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and children*²⁴⁵.

Lo sforzo redazionale dei documenti citati ad opera delle Nazioni Unite muoveva dalla consapevolezza dell’aumento delle forme di schiavitù e asservimento praticate nei confronti di soggetti deboli, sovente migranti, ovvero bambini o donne versanti in condizioni di vita disagiate²⁴⁶.

²⁴⁴ La Convenzione in particolare, all’*Article 2*, rubricato *Use of terms*, definisce “*organized criminal group*” un gruppo di tre o più persone, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla presente Convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale.

²⁴⁵ Per un’analisi approfondita dell’ambito applicativo e delle misure previste dai citati Protocolli aggiuntivi, v. ROSI, *La tratta di esseri umani e il traffico di migranti. Strumenti internazionali*, in *Cass. Pen.*, 2001, 06, 1986; ANNONI, *L’attuazione dell’obbligo internazionale di reprimere la tratta degli esseri umani*, in *Riv. Dir. Internaz.*, 2006, 2, 405. Cfr. infine DE AMICIS, VILLONI, *Sulla criminalità organizzata e dei suoi protocolli aggiuntivi*, in *Giur. Merito*, 2006, 7-8, 1626.

²⁴⁶ Cfr. sul punto il *Preamble* del Protocollo sullo *Smuggling of migrants*, in cui è affermata la convinzione *of the need to provide migrants with human treatment and full protection of their rights*, e ancora del fatto che nonostante il lavoro già svolto dai forum internazionali, non c’è ancora uno strumento internazionale che riguardi tutti gli aspetti del traffico di migranti. Sempre rispetto al *Preamble*, vi è infine la constatazione di un *significant increase* nelle attività delle organizzazioni criminali nel traffico di migranti e nelle attività collegate, che può porre in pericolo la vita e la sicurezza dei migranti coinvolti.

Medesima consapevolezza è espressa nel *Preamble* del Protocollo sul *Trafficking in persons*, ove si evidenzia in particolare la necessità di un *comprehensive international approach in the countries of origin, transit and destination* riguardante in special modo lo sfruttamento di donne e bambini.

Il protocollo addizionale sullo *Smuggling of migrants* era rivolto a contrastare il fenomeno del c.d. *smuggling of migrants*, ossia il traffico di migranti, inteso come il procurare l'ingresso illegale di una persona in uno Stato Parte di cui la persona non è cittadina o residente permanente, al fine di ricavare, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o materiale.

Diversamente, il secondo protocollo mirava a contrastare il fenomeno del c.d. *trafficking in persons*, i.e. la tratta di persone, definito come il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere persone, tramite l'impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha l'autorità su un'altra a scopo di sfruttamento²⁴⁷. (articolo 3, lett. a).

Analogamente, la nozione di sfruttamento, *exploitation*, era definita come *the exploitation of prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs*.

Le misure scelte per contrastare il fenomeno criminoso consistono nella protezione, assistenza e rimpatrio delle vittime, nell'adozione di misure preventive *to discourage the demand that fosters all forms of exploitation of persons, especially women and children, that leads to trafficking*; da attuare inoltre un coordinamento nello scambio di informazioni e nel *training* internazionale, nonché nelle procedure di controllo ai confini dei documenti dei migranti.

Rinunciando in questa sede a trattare nel dettaglio le misure di cooperazione internazionale nell'assistenza ai migranti²⁴⁸, è opportuno sottolineare l'impegno profuso dagli Stati membri con l'adesione al Protocollo addizionale in commento di adottare o rinforzare le misure di tipo

²⁴⁷ Nella traduzione ufficiale in lingua inglese, il *trafficking of persons* è definito come “*the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation*”.

²⁴⁸ Per un approfondimento, cfr. TINEBRA, CENTONZE, *Il traffico internazionale di persone ed il controllo dell'immigrazione clandestina: una prima delimitazione del campo d'indagine*; SCAVONE, *La tratta di persone e lo sfruttamento sessuale dell'immigrazione clandestina*; ALFONSO, *Il coordinamento nazionale delle indagini per il traffico di esseri umani*; NEGRI, *La tutela penale contro la tratta di persone*; e ancora ALEO, *La repressione penale del traffico internazionale delle persone nel quadro delle problematiche generali dell'organizzazione e della globalizzazione*, in TINEBRA, CENTONZE (a cura di), *Il traffico internazionale di persone*, Giuffrè, Milano, 2004; ALEO, *Sistema penale e criminalità organizzata. Le figure delittuose associative*, Giuffrè, Milano, 1999; ALEO, *Diritto penale e complessità. La problematica dell'organizzazione e il contributo dell'analisi funzionalista*, Giappichelli, Torino, 1999.

Cfr. anche ROSI, *La tratta di esseri umani e il traffico di migranti. Strumenti internazionali*, in *Cass. Pen.*, 2001, 6, 1986, che sottolinea come l'indagine da compiere per risalire i percorsi della tratta delle persone, attuati tramite una fitta rete di *cross-border* transnazionale, non possa produrre risultati efficaci se non tramite delle *joint investigations* ed altri strumenti di cooperazione internazionale.

legislativo volte per l'appunto a prevenire e disincentivare i comportamenti criminosi come definiti poc'anzi. Impegno che il nostro paese ha fatto proprio provvedendo tramite la modifica dei reati di cui agli articoli 600 e seguenti del codice penale tramite la legge 11 aprile 2003 n. 228²⁴⁹.

²⁴⁹ Cfr. Cassazione penale sez. V, 10 febbraio 2011, n. 13532 (in *Foro it.*, 2012, II, 293), per cui “l’art. 1 l. 228/03 ha modificato l’art. 600 c.p., offrendo con la sua specificazione un’interpretazione autentica della locuzione condizione analoga alla schiavitù, che non risulta per nulla discorde dalla giurisprudenza formatasi intorno alla lettera previgente. La nuova giurisprudenza, ha inoltre solo dato corpo casistico ai caratteri differenziali delle singole condotte confluenti nella riduzione in stato di soggezione delle persone private di fatto delle libertà fondamentali, esclusa l’attribuzione categorica della schiavitù, oggi giuridicamente irriconoscibile in qualsiasi ordinamento”.

3. Il nuovo delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù di cui all'art. 600 c.p. dopo le modifiche introdotte dalla legge 11 aprile 2003 n. 228

L'art. 1 della legge 11 agosto 2003, n. 228 (GU n. 195 del 23 agosto 2003, entrata in vigore il 7 settembre 2003²⁵⁰) sostituisce l'art. 600 c.p.²⁵¹ con il seguente, rubricato ora "Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù": *chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio²⁵² o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.*

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità²⁵³, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

²⁵⁰ L'iter parlamentare di approvazione della norma ha avuto inizio nel 2001, con il d.d.l. A.C. 1255, approvato dalla Camera il 21 novembre 2001. Successivamente il testo è approvato dal Senato il 26 febbraio 2003, e nuovamente approvato con modificazioni dalla Camera il 3 luglio 2003. Modificazioni ulteriori sono state approvate dal Senato il 24 luglio 2003, e definitivamente il 30 luglio 2003.

Per un'analisi generale della fattispecie, cfr. RONCO, ROMANO, ARDIZZONE, *Art. 600*, op. cit.; PAVARINI, Sub art. 600, in CADOPPI (a cura di), *Commentario delle norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia*, Cedam, Padova, 2006, 6; SOLA, *Il delitto di riduzione in schiavitù: un caso di applicazione*, in *Foro it.*, 1989, II, 121; PICOTTI, *La nuova legge contro lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia in Internet (legge 6 febbraio 2006 n. 38)*, in *Studium iuris*, 2006; PORCO, *Schiavitù un fenomeno in trasformazione*, in *Giust. Pen.*, 1998, 730; SOLAROLI, *Il delitto di riduzione in schiavitù come fattispecie a forma non vincolata*, in *Dir. Pen. Proc.*, 1997, 719; ALFANO, *La nuova formulazione dell'art. 600 c.p.: reintroduzione del reato di plagio?*, in *Giust. Pen.*, 2004, 673.

Una delle esigenze che hanno mosso il legislatore ad approvare il testo normativo in commento, risiederebbe nella mancanza di determinatezza della norma previgente che ne aveva comportato una rara applicazione, lasciando impunte condotte altamente criminose (Cfr. PECCIOLI, *"Giro di vite" contro i trafficanti di esseri umani: le novità della legge sulla tratta di persone*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2004, 1, 32).

²⁵¹ Con riguardo ai problemi di diritto intertemporale tra la fattispecie di reato previgente ed il nuovo delitto introdotto dall'articolo 1 della l. 228/2003, cfr. Corte di Assise Milano, sent. 15 dicembre 2003 (in *Foro it.*, 2004, II, 585): *"la nuova norma ha semplicemente precisato, quanto alla riduzione in schiavitù, l'ambito della precedente incriminazione. [...] La nuova norma non ha apportato alcuna significativa innovazione alla descrizione del fatto tipico, limitandosi in sostanza a confermare l'interpretazione assolutamente prevalente, secondo la quale la definizione della schiavitù doveva essere enucleata dalle convenzioni internazionali di Ginevra del 1926 e del 1956"*.

In dottrina. Cfr. PECCIOLI, op. cit., che afferma doversi applicare la disciplina della successione di leggi penali nel tempo di cui all'art. 2, comma 3, c.p.; PECCIOLI, *Prime applicazioni delle nuove norme in materia di riduzione in schiavitù: è una vera riforma?*, in *Cass. Pen. E Proc.*, 2006, 1, 61.

²⁵² Cfr. sul punto Cassazione penale sez. V, 7 dicembre 1989 (in *Foro it.*, 1990, II, 369) che riguarda l'applicazione del delitto in commento al caso dei c.d. "minori argati". Cfr. altresì PISANI, *I bambini argati e la riduzione in schiavitù*, in *L'indice penale*, 1987, 113.

²⁵³ Rispetto ai confini della nozione di "situazione di necessità", cfr. Cassazione penale sez. V, 26 ottobre 2011, n. 251 (in *Foro it.*, 2012, II, 293), per la quale *"se è vero infatti che la necessità richiamata dall'art. 600 c.p. non deve raggiungere gli estremi dello stato rilevante ai sensi dell'art. 54 c.p., essendo sufficiente una situazione di debolezza idonea a condizionare la volontà della vittima, in talune letture ricondotto alla posizione di vulnerabilità di cui alla decisione quadro dell'Unione europea del 19 luglio 2002 sulla tratta di esseri umani, è*

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

3.1. L'elemento oggettivo: la condotta

Procedendo ad un'analisi strutturale dell'ipotesi di reato, si tratta anzitutto di un delitto a fattispecie plurima alternativa²⁵⁴, che si considera configurato in presenza delle condotte di esercizio su una persona dei poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà, ovvero di riduzione o mantenimento di una persona in uno stato di soggezione continuativa, con costrizione a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento²⁵⁵.

*vero altresì che un effettivo condizionamento della volontà nell'accettare condizioni lavorative quali quelle descritte non può essere ravvisato nella mera esigenza di prestare un lavoro per ottenere sostentamento, identificabile nella generalità delle situazioni personali e non corredata da connotati qualitativi ulteriori negli stranieri regolarmente o irregolarmente entrati nel territorio nazionale alla ricerca di migliori condizioni di vita; occorrendo che a detta condizione si aggiungano fattori di ulteriore e più stringente incidenza sulla libertà personale e di circolazione della vittima". Tali condizioni sono ad esempio riscontrabili nella necessità di saldare il debito contratto con i soggetti che abbiano agevolato l'immigrazione clandestina dello straniero (Cassazione penale, 13 novembre 2008, Ingrassia, in *Rep.* 2009, voce *Schiavitù*, 7). In senso conforme, v. Cassazione penale sez. III, 6 maggio 2010, n. 21630 (in *CED Cass. Pen.*, 2010); Cassazione penale sez. III, 12 marzo 2009, n. 13734 (in *CED Cass. Pen.*, 2009); Cassazione penale sez. III, 26 ottobre 2006, n. 2841 (in *Cass. Pen.*, 2007, 12, 4587). Cfr. da ultimo Cassazione penale sez. V, 13 novembre 2008, n. 46128 (in *DeG.*, 2008), che ha ritenuto integrato il reato de quo nella condotta di taluni gestori di un circo, per aver ridotto e mantenuto i membri di una famiglia di cittadini bulgari in stato di soggezione continuativa, poiché incapaci di affrontare le spese del viaggio verso l'Italia ed ivi trovare lavoro, avevano impegnato sé stessi per pagare il prezzo sostenuto.*

²⁵⁴ Cfr. MICOLI, MONTI, *La tutela penale della vittima minore. Aspetti sostanziali e processuali*, Cedam, Padova, 2010, 208; RESTA, *Vecchie e nuove schiavitù. Dalla tratta allo sfruttamento sessuale*, Giuffrè, Milano, 2008, 11; RESTA, *Schiavitù e sfruttamento. L'art. 600 c.p. tra vecchia e nuova disciplina*, in *Giur. Merito*, 2010, 11, 2844; PECCIOLI, *Prime applicazioni delle nuove norme in materia di riduzione in schiavitù: è una vera riforma?*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2006, 1, 61.

In giurisprudenza, v. Cassazione penale sez. III, 27 maggio 2010, n. 24269.

²⁵⁵ Sul punto, cfr. Cassazione penale sez. V, 11 gennaio 2012, n. 10784 (in *CED Cass. Pen.* 2012), per cui integra il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù colui che proceda alla vendita ad altri di un essere umano, atteso che in tal modo egli esercita sullo stesso un potere corrispondente al diritto di proprietà.

Cfr. anche Cassazione penale, 10 febbraio 2011 (in *Foro it.*, 2011, II, 331), che si colloca in un trend giurisprudenziale orientato a sostenere un'interpretazione restrittiva dell'art. 600 c.p., per cui una situazione di mero sfruttamento dell'attività lavorativa, sebbene connessa ad una condizione di debolezza contrattuale del soggetto impiegato, non è sufficiente a configurare il reato, ove non accompagnata da una condotta del datore di lavoro finalizzata ad imporre una situazione continuativa di soggezione e di reale restrizione della libertà personale della vittima. In senso conforme, cfr. Cassazione penale sez. V, 26 ottobre 2011, n. 251, (v. nota 14), in cui la Corte precisa che *non possono considerarsi, di per sé soli, indici di reato: lo svolgimento di un'attività lavorativa in condizioni ambientali disagiate; il percepimento di una retribuzione inadeguata; la condizione di clandestinità del lavoratore straniero; l'accettazione di condizioni di lavoro deteriori per ragioni di estremo bisogno.*

Cfr. anche Cassazione penale sez. V, 10 febbraio 2011, n. 13532 (in *Foro it.*, 2012, II, 293), per cui *"l'evento di riduzione o mantenimento di persone in stato di soggezione consiste comunque nella privazione della libertà individuale cagionata con minaccia, violenza, inganno o profittando di una situazione di inferiorità psichica o fisica o di necessità, pertanto, nel caso dello sfruttamento delle prestazioni altrui, la condotta criminosa non si ravvisa per sé nell'offerta di lavoro implicante gravose prestazioni in condizioni ambientali disagiate verso un compenso inadeguato, poi neanche versato, sol che la persona si determini liberamente ad accettarla, ma può*

Entrambe le condotte sono comprensive non solo dell'assoggettamento della vittima al potere dominicale ovvero ad una situazione di soggezione continuativa come sopra delineata, bensì anche del mantenimento nella stessa, così colpendo efficacemente anche la condotta di quei soggetti che intervenissero in un momento successivo alla riduzione in schiavitù o servitù, prendendo in consegna la vittima e fungendo da carcerieri per la stessa²⁵⁶.

Quanto alla prima condotta, contenuta nel comma 1 primo parte, essa consiste nella riduzione o mantenimento in schiavitù e la formulazione della *littera legis* riassume in sé gli sviluppi interpretativi in materia della nozione di "schiavitù", come trattati nei paragrafi precedenti. Il legislatore fa definitivamente ed inequivocabilmente propria la tesi della c.d. "schiavitù di fatto", peraltro compiendo un passo ulteriore rispetto alla giurisprudenza che in senso conforme si era formata attorno al vecchio art. 600 c.p., ritenendo l'espressione "condizioni analoghe alla schiavitù" riferita alle situazioni di fatto²⁵⁷: quest'ultima infatti, pur aprendo alle situazioni di mero fatto con riferimento alle condizioni analoghe alla schiavitù, aveva mantenuto una nozione di diritto per la condotta di riduzione in schiavitù, che continuava a consistere nell'esercizio del diritto di proprietà sulla vittima, pur nella consapevolezza dell'irrealizzabilità di tale condotta nel nostro ordinamento. Il legislatore del 2003, al contrario, abbandonando la nozione di "condizioni analoghe", e attraverso la formula "esercizio di poteri *corrispondenti* a quelli del diritto di proprietà", intende colpire la schiavitù perpetrata non più *secundum ius*, poiché l'ordinamento non riconosce la proprietà

sottrarvisi una volta rilevato il disagio concreto che ne consegue. In ogni caso la condizione sussiste se si impedisce alla persona di determinarsi liberamente nelle sue scelte esistenziali, per via o in costanza di una situazione di soggezione". In senso conforme, Cassazione penale sez. V, 8 febbraio 2013, n. 16313 (in *DeG*, 2013, 11 aprile).

In ogni caso, lo sfruttamento è l'elemento su cui si fonda la rilevanza penale delle fattispecie incriminatrici della riduzione in schiavitù e della tratta (cfr. Cass. Pen. Sez. feriale, 10 settembre 2004, n. 39044).

Cfr. anche Cassazione penale sez. V, 15 giugno 2012, n. 37638 (in *DeG*, 2012, 1 ottobre), per la quale "integra il reato di cui all'art. 600 c.p. lo stato di soggezione continuativa imposto con la minaccia e l'uso della violenza in danno di una minorenni, costretta dal convivente della madre alla pratica dell'accattonaggio.

²⁵⁶ Cfr. PECCIOLI, op. cit.

²⁵⁷ Illuminante sul punto la massima di Cassazione penale sez. V, 24 settembre 2010, n. 40045 (in *CED Cass. Pen.*, 2010), secondo cui "la condizione analoga alla schiavitù è una situazione di fatto i cui estremi sono configurabili qualora la persona sia ridotta in stato di soggezione e costretta a prestazioni di lavoro stressanti, o alla prostituzione, con sfruttamento dei compensi dovutigli con inganno, per abuso di autorità, approfittando situazione di inferiorità fisica o psichica o di necessità, oltre che minaccia o violenza". Nella specie, il giudice di legittimità ha confermato la decisione di appello con cui si riteneva responsabili del delitto in commento taluni soggetto che avevano ridotto in soggezione persone provenienti da Paesi dell'Est, privandole dei passaporti, collocandoli in luoghi isolati privi di relazioni esterne, corrispondendo loro retribuzioni sproporzionate, e imponendo loro contestuali sacrifici di esigenze primarie, alloggi fatiscenti, assenza di servizi igienici, privazioni alimentari (Per un approfondimento sulla sentenza citata, v. l'ultimo paragrafo di questo capitolo). In senso conforme si veda, Cassazione penale sez. V, 13 novembre 2008, n. 241999 (in *C.E.D. Cass.*); Cassazione penale sez. III, 27 maggio 2010, n. 247704; Cassazione penale sez. V, 13 luglio 2010, n. 248416; Cassazione penale Sez. V, 15 aprile 2010, n. 247148; Cassazione penale sez. III, 7 settembre 1999, n. 214517.

sull'individuo, bensì unicamente in via di fatto²⁵⁸. Il reato di riduzione in schiavitù è quindi ora configurabile in presenza di qualsiasi situazione di mero fatto corrispondente all'esercizio dei poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà o altro diritto reale²⁵⁹ su un individuo.

Non semplice risulta poi l'individuazione nel concreto delle forme del “godere” e del “disporre” in modo pieno ed esclusivo²⁶⁰ della *res*, o, meglio, della persona. Se da una parte infatti non sono tracciabili con sicurezza dei confini definiti quanto alla prima attività, rispetto al disporre, invece, una riflessione consente di cogliere un pregio della norma in esame: l'atto del disporre in altre parole consiste nella cessione a terzi della *res* a titolo gratuito o oneroso; da una parte l'art. 601 c.p. punisce la condotta di chi commette tratta di persone versanti in condizione di schiavitù o servitù, dall'altra l'art. 600 c.p., proprio per il tramite del riferimento alla disposizione come atto di esercizio del diritto di proprietà di fatto, potrebbe colpire quelle condotte di alienazione di persone non originariamente già schiave o assoggettate a servitù, ma divenute tali tramite l'atto di compravendita, condotta che la lettera dell'art. 601 c.p. non avrebbe potuto altrimenti sanzionare.

²⁵⁸ Per un'approfondita analisi dell'evoluzione del concetto di “schiavitù”, cfr. FALLETTI, *Schiavitù*, in *Dig. Pen.*, 2012, che esamina la questione con pregevole sguardo comparatistico rivolto anche nei confronti di culture ed ordinamenti giuridici extraeuropei.

²⁵⁹ Sul punto, cfr. CANNEVALE, LAZZARI, per i quali l'omesso riferimento esplicito ai diritti reali diversi dal diritto di proprietà non sarebbe una svista, bensì un evitare un'aggiunta superflua, poiché non è concepibile *in rerum natura* l'esercizio di poteri corrispondenti a diritti reali limitati che non sia già compreso nell'esercizio di un potere di proprietà di fatto.

In giurisprudenza, anticipa il riferimento agli altri diritti reali, Corte di Assise Roma, sent. 23 febbraio 2001 (in BENANTI, op. cit.), secondo cui era da considerarsi “condizione analoga alla schiavitù”, “*la condizione di chi sia oggetto dell'esercizio da parte di altri non di una signoria piena, ma di singole facoltà proprie di un diritto reale diverso dalla proprietà, quale l'uso o lo sfruttamento*”.

Con riferimento al concetto di “poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà”, gli Autori affermano che tale espressione *evoca una situazione possessoria*, poiché pur non essendo possibile nel nostro ordinamento rendere oggetto di proprietà un essere umano, è tuttavia immaginabile esercitare il possesso su una cosa della quale non si possa acquisire la proprietà, nel caso specifico la persona della vittima. Il riferimento è all'art. 1145 c.c., ai sensi del quale, pur non conducendo all'acquisto del diritto di proprietà sulle cose fuori commercio, tuttavia nei rapporti tra privati l'esercizio del possesso rispetto alle stesse è concepibile nelle forme dell'azione di spoglio e di manutenzione. A ragione di ciò, l'essere umano potrebbe essere ritenuto un “*bene di fatto*”, non assimilabile giuridicamente ai beni di cui agli artt. 810 c.c. e seguenti, ma naturalisticamente e materialmente non dissimile da essi.

In giurisprudenza, cfr. Cassazione penale sez. V, 13 luglio 2010, n. 35923 (in *CED Cass. Pen.*, 2010), per cui integra il reato di cui all'art. 600 c.p. la condotta di coloro che, considerandolo alla stregua di una cosa che possa essere oggetto di scambio commerciale, acquistino il minore previa corresponsione di un prezzo dai genitori e continuano a utilizzarlo, come già i genitori, per commettere furti, indicandogli le risposte da dare alla Polizia in caso di arresto e diffidandolo dal rivelare ad alcuno l'avvenuta vendita. In senso conforme: Cassazione penale sez. III, 27 maggio 2010, n. 24269 (in *CED Cass. Pen.*, 2010); Cassazione penale n. 35479 del 2010, Cassazione penale n. 18072 del 2010, Cassazione penale n. 13734 del 2009.

²⁶⁰ Queste infatti le attività che caratterizzano l'esercizio del diritto di proprietà, secondo il rimando extra-penale all'art. 832 c.c., che recita: “*Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico*”. Sottolinea infine ROSSETTO, *Riduzione in schiavitù e nuovo articolo 600 c.p.: riflessioni in tema di selezione delle condotte punibili*, in *Cass. Pen.*, 2007, 1, 161, che è sufficiente l'esercizio di uno solo dei poteri corrispondenti al diritto di proprietà per integrare il delitto.

La seconda condotta invece, introdotta al comma 1 seconda parte, consiste nella riduzione in servitù della vittima, ove la servitù è definita come lo stato di soggezione continuativa di una persona, costretta a prestazioni lavorative o sessuali che ne comportino lo sfruttamento²⁶¹. La condotta deve essere attuata secondo le specifiche modalità di cui al secondo comma dell'art. 600 c.p., ovvero mediante *violenza*, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

3.2. La forma del reato

Per quanto riguarda il reato realizzato tramite la condotta di riduzione in schiavitù di cui al primo comma prima parte, esso è da ritenersi a forma libera, causalmente orientato²⁶². Autorevole dottrina propende poi per la configurabilità del reato in forma omissiva, nella forma del reato commissivo mediante omissione, ove il soggetto attivo sia titolare di una posizione di garanzia ai sensi dell'art. 40 co. 2 del codice penale, per quale sia tenuto ad impedire la riduzione o il mantenimento in schiavitù della vittima²⁶³.

Ove configurato tramite la condotta di riduzione o mantenimento in servitù, il reato è invece a forma vincolata, consistente nell'assoggettamento della vittima secondo le modalità di cui al primo comma seconda parte ed al secondo comma dell'articolo.

Il reato ha natura permanente²⁶⁴ e si consuma nel momento in cui cessa il mantenimento della situazione privativa dello *status libertatis* della vittima. È configurabile il tentativo.

²⁶¹ Cfr. sul punto Trib. Palermo, sez. riesame, 24 ottobre 2008, per il quale “la nozione di riduzione in schiavitù, alla base del reato di cui all'art. 600 c.p., come modificato dalla l. 228 del 2003, è connotata non solo e non tanto dal concetto di proprietà in sé dell'uomo sull'uomo, ma dalla finalità di sfruttamento di tale proprietà, per il perseguimento di prestazioni lavorative forzate o inumane, di prestazioni sessuali pure non libere, di accattonaggio coatto, obblighi di “fare” imposti mediante violenza fisica o psichica”.

²⁶² Cfr. sul punto Corte di Assise Milano, 15 dicembre 2003 (in *Foro it.*, 2004, II, 585), per la quale “il delitto di riduzione in schiavitù, espressamente annoverato dal codice tra i delitti contro la personalità individuale, era, e rimane, reato a condotta libera, realizzabile con qualsiasi mezzo e modalità. Nella struttura del reato ciò che rileva è il risultato della condotta, l'evento: lo stato di asservimento della persona offesa, intensivo, continuativo, esclusivo.

²⁶³ Cfr. APRILE, *I delitti contro la personalità individuale. Schiavitù e sfruttamento sessuale dei minori*, Cedam, Padova, 2006; AMBROSETTI, *Riduzione in schiavitù o servitù (600)*, in COCCO, AMBROSETTI, *I reati contro le persone*, Cedam, Padova, 2010, 283.

²⁶⁴ Cfr. sul punto Corte di Assise Milano, sent. 15 dicembre 2003 (in *Foro it.*, 2004, II, 585), per cui “il delitto di riduzione in schiavitù, caratterizzato dalla continuità nel tempo di condotta e lesione, è un reato permanente, in quanto per la sua configurabilità, qualunque ne sia la modalità di realizzazione, è necessario che l'offesa al bene giuridico della libertà personale si protragga nel tempo, quale effetto della persistente condotta volontaria del soggetto attivo. [...] Il delitto si perfeziona nel momento in cui si realizza il minimum di mantenimento della situazione offensiva nei confronti del bene protetto, mentre si consuma nel momento in cui cessa la condotta volontaria del mantenimento in quella situazione”. In senso conforme, v. Cassazione penale sez. V, 7 luglio 2010, n. 35479, Cassazione penale sez. V, 6 dicembre 2000, n. 10311 (in *Dir. E formazione*, 2001, 182).

Il reato è comune e soggettivo attivo può essere chiunque ponga in essere le condotte criminose.

3.3. L'elemento soggettivo

L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, ossia la coscienza e volontà di ridurre o mantenere una persona in schiavitù o in servitù, come delineati secondo le considerazioni precedentemente svolte.

3.4. Circostanze aggravanti ed attenuanti

L'art. 1 della legge 11 agosto 2003, n. 228 modificando l'art. 600 c.p. introduce anche un terzo comma²⁶⁵ per il quale *la pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi*. Nell'ipotesi aggravata, l'elemento soggettivo consiste non più nel dolo generico nei termini di cui sopra, bensì nel dolo specifico di destinare la vittima allo sfruttamento della prostituzione ovvero al prelievo di organi.

La legge di riforma ha poi modificato l'art. 600-sexies, introdotto dall'art. 6 della l. 3 agosto 1998, n. 269, in materia di pedofilia. Nello specifico, è stata estesa alle ipotesi di reato di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p. l'aggravante speciale da un terzo alla metà se il fatto è commesso in danno di minore degli anni quattordici. Analogamente la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero se è commesso in danno di minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata.

Dalla natura permanente del reato, consegue, sotto il profilo procedurale, che il reato si considera commesso nel territorio statale anche se soltanto una parte dell'azione sia stata in esso commessa, e quindi se la permanenza iniziata all'estero sia poi continuata in Italia (Cfr. Cassazione penale, 6 dicembre 2000, Rep. 2001, voce *Schiavitù*, nn. 4 e 6).

²⁶⁵ Il comma è stato abrogato dall'art. 3 co. 1 lett. a della l.2 luglio 2010 n. 108. V. *infra*.

Sempre l'art. 600-sexies c.p., come modificato dalla l. n. 228 del 2003 dispone che la pena è ridotta da un terzo alla metà per chi si adopera concretamente in modo che il minore degli anni diciotto riacquisti la propria autonomia e libertà²⁶⁶.

L'art. 3 co. 56 della l. 15 luglio 2009, n. 94, ha poi aggiunto un comma quinto, ai sensi del quale le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione e la cattura di uno o più autori dei reati ovvero per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti²⁶⁷.

L'art. 15 della l. n. 228 del 2003 aggiunge infine un comma sesto all'art. 600-sexies c.p. che limita il bilanciamento tra circostanze, per il quale le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 c.p., concorrenti con le aggravanti di cui al primo e secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

3.5. Il quadro delle pene accessorie

L'art. 15 comma secondo della l. n.228 del 2003 modifica l'art. 600-septies, introdotto dall'art. 7 della l. 3 agosto 1998, n. 269, estendendo le pene accessorie previste per i reati in materia pedopornografica anche ai delitti di cui agli art. 600, 601 e 602 del codice penale. In particolare, è stabilito che nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni ed al risarcimento dei danni, la confisca di cui all'articolo 240 c.p. e, quando non è possibile la confisca di beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto²⁶⁸. In ogni caso è disposta la chiusura degli esercizi la cui

²⁶⁶ Sul punto cfr. RONCO, ROMANO, ARDIZZONE, *Art. 600-sexies*, in *Codice penale ipertestuale commentato*, Utet Giuridica, Milano, 2012, per i quali è sufficiente che il soggetto si attivi concretamente in modo che il minore riacquisti la propria autonomia e libertà, non essendo necessario l'effettivo ottenimento del risultato sperato.

²⁶⁷ Cfr. RONCO, ROMANO, ARDIZZONE, *Art. 600-septies*, op. cit., per cui per l'operatività di tale attenuante è necessario un contributo da parte dell'imputato *più pregnante ed incisivo* rispetto a quello sufficiente per l'applicazione dell'attenuante di cui al comma quarto.

²⁶⁸ La confisca di cui all'art. 600-septies c.p., diversamente dall'ipotesi generale di cui all'art. 240 c.p., è applicabile anche al profitto del reato ed è obbligatoria anche in caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti disposta ai sensi dell'art. 444 c.p.p.

attività risulti finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonché la revoca della licenza d’esercizio o della concessione o dell’autorizzazione per le emittenti radiotelevisive.

Successivamente, l’art. 4 della l. 6 febbraio 2006, n. 38 introduce un comma secondo all’art. 600-septies c.p., per il quale la condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti di cui al primo comma comporta in ogni caso l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori.

L’art. 3, comma 19, lett. b) l. 15 luglio 2009, n. 94, introduce infine dopo l’art. 602 c.p. un nuovo art. 602-bis, ai sensi del quale la condanna per i reati esaminati comporta, qualora i fatti previsti dai citati articoli siano commessi dal genitore o dal tutore, rispettivamente: 1) la decadenza dall’esercizio della potestà del genitore; 2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente all’amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura.

3.6. (segue) La previsione della responsabilità amministrativa degli enti da reato relativamente ai reati esaminati

L’art. 5 della l. 11 agosto 2003, n. 228, introduce infine l’art. 25-quinquies nel d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, prevedendo un’ipotesi di responsabilità amministrativa degli enti da reato, con riferimento ai delitti contro la personalità individuale²⁶⁹. Nello specifico nel caso di commissione dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 a vantaggio o nell’interesse dell’ente, è disposta la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote (cfr. lett. a). In secondo luogo, nei casi di condanna per uno di tali delitti si applicano le sanzioni interdittive dell’art. 9, comma 2, del d.lgs. citato per una durata non inferiore ad un anno. Se infine l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3 del d.lgs. citato.

3.7. Gli istituti procedurali relativi al delitto in commento

²⁶⁹ Cfr. PECCIOLI, “Giro di vite” contro i trafficanti di esseri umani: le novità della legge sulla tratta di persone, in *Dir. Pen. Proc.*, 2004, 1, 32, secondo cui la previsione in commento si inserisce in un trend costante di allargamento dei reati-presupposto fondanti la responsabilità dell’ente, in conformità inoltre alle scelte delle legislazioni dei singoli Stati europei, dell’Unione europea e degli atti internazionali. Con tale previsione, continua l’A., si riuscirebbero a colpire le associazioni che, dietro una facciata di apparente legittimità, esercitassero traffici illeciti di persone riducendole o mantenendole in schiavitù o servitù.

Dal punto di vista procedurale, per i reati di cui agli artt. 600, 601, 602 e 416, sesto comma, del codice penale è competente la Corte d'Assise, ai sensi dell'art. 5 c.p.p., comma 1, lett. d-bis). Arresto obbligatorio. Fermo consentito. Custodia cautelare in carcere consentita. Altre misure cautelari personali consentite. Procedibilità d'ufficio. Ai sensi dell'art. 266 c.p.p., comma primo, lett. a), sono consentite le intercettazioni di conversazioni e comunicazioni.

Ai sensi dell'art. 51 c.p.p., comma 3-bis, quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

Ai sensi dell'art. 282-bis c.p.p., comma sesto, qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-septies.1, 600-septies.2, 601 e 602 del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura coercitiva della custodia cautelare può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280.

La l. 1 ottobre 2012, n. 172 aggiunge all'art. 351 c.p.p. il comma 1-ter, ai sensi del quale *“nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 600, 601 e 602 del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero”*.

Parallelamente, è aggiunto un comma 1-bis all'art. 362 c.p.p., ai sensi del quale *“nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 351, comma 1-ter, il pubblico ministero, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile”*.

Per i delitti di cui agli artt. 600, 601, 602, nonché di cui all'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, la durata massima delle indagini preliminari è di due anni, ai sensi dell'art. 407 c.p.p., comma 2, lettera a), n. 7-bis).

All'art. 391-bis c.p.p è inserito un nuovo comma 5-bis, ai sensi del quale *“nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 351, comma 1-ter, il difensore, quando assume informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile”*.

Ai sensi dell'art. 392 c.p.p., comma 1-bis, nei procedimenti per i delitti di cui, *ex plurimis*, agli artt. 600, 601 e 602 del codice penale, il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenni ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.

Ai sensi dell'art. 398 c.p.p., comma 5-bis, nel caso indagini che riguardano ipotesi di reato previste dagli articoli 600, 601 e 602 del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minorenni, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze di tutela delle persone lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti.

Ai sensi dell'art. 472 c.p.p, comma 3-bis, il dibattimento relativo ai delitti previsti dagli articoli 600, 601 e 602 del codice penale si svolge a porte aperte; tuttavia, la persona offesa può chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Si procede sempre a porte chiuse quando la parte offesa è minorenni. In tali procedimenti non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto.

Ai sensi dell'art. 498 c.p.p., comma 4-ter, quando si procede per i reati in commento, l'esame del minore vittima del reato ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico.

L'art. 9 della legge 1 ottobre 2012, n. 172 sostituisce il comma 4-ter dell'art. 76 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, con il seguente: *“la persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto”*.

4. L’associazione per delinquere diretta alla commissione dei delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi

L’art. 4, l. n. 228 del 2003 ha inserito un quinto comma all’art. 416 c.p., “Associazione per delinquere”, ai sensi del quale, “*se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.* Rispettivamente, il primo comma punisce il comportamento di coloro che promuovono, costituiscono, organizzano l’associazione per delinquere, mentre il secondo sanziona il solo fatto di partecipare all’associazione²⁷⁰.”

Successivamente, la l. 15 luglio 2009, n. 94 estende la previsione anche ai casi di associazione per delinquere diretta a commettere il delitto previsto *dall’articolo 12, comma 3bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286*²⁷¹.

La scelta di introdurre questa ipotesi aggravata di associazione per delinquere rappresenta l’attuazione degli impegni internazionali assunti dal nostro Paese con l’adesione alla Convenzione ONU di Palermo del 2000 contro il crimine organizzato transnazionale, nonché ai Protocolli Addizionali sullo *Smuggling of migrants* e sul *Trafficking in persons*. Tali atti, infatti, impegnavano gli Stati firmatari ad adottare misure concrete di contrasto contro le organizzazioni criminali internazionali, definite come “*structured groups of three or more persons, existing for a period of time and acting in concert with the aim of committing one or*

²⁷⁰ Per un approfondimento in materia di reato di associazione a delinquere, cfr. RONCO, ROMANO, ARDIZZONE, *Art. 416*, in *Codice penale ipertestuale commentato*, UTET Giuridica, Milano, 2012. V. anche GARGANI, *L. 11.8.2003, n. 228, Misure contro la tratta di persone, art. 4 modifica dell’articolo 416 del codice penale*, in *Legislazione Penale*, 2004, 672; MILITELLO, *Partecipazione all’organizzazione criminale e standards internazionali d’incriminazione. La proposta del Progetto comune europeo di contrasto alla criminalità organizzata*, in *Riv. It. Dir. Pen. Proc.*, 2003, 184; PICOTTI, *Nuove forme di schiavitù e nuove incriminazioni penali fra normativa interna e internazionale*, in *L’Indice Penale*, 2007, 34; ROSI, *La moderna schiavitù e la tratta di persone: analisi della riforma*, in *DeG*, 2004, 52. Cfr. infine AMATI, *Concorso di persone nel diritto penale internazionale*, in *Dig. Pen.*, 2004; MILITELLO, *Agli albori di un diritto penale comune in Europa. Il contrasto al crimine organizzato*, in MILITELLO, PAOLI, ARNOLD (a cura di), *Il crimine organizzato come fenomeno transnazionale*, Milano-Freiburg im Breisgau, 2000, 3; DE FRANCESCO, *Associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso*, in *Dig. Disc. Pen.*, I, Torino, 1987, 291; VISCONTI, *Contiguità alla mafia e responsabilità penale*, Torino, 2003, 380.

²⁷¹ Più recentemente, la l. 1 ottobre 2012, n. 172, in attuazione della Convenzione di Lanzarote del 2007, ha previsto un’aggravante simile per i casi di associazione diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies. È prevista la pena della reclusione da quattro ad otto anni nei casi previsti dal primo comma dell’art. 416, nonché da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

more serious crimes or offences established in accordance with this convention, in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit"²⁷².

In dottrina e giurisprudenza è stata controversa la qualificazione della predetta modifica dell'art. 416 c.p. come ipotesi autonoma di reato, ovvero come circostanza aggravante ad effetto speciale.

A favore di quest'ultima ipotesi autorevole dottrina²⁷³ sostiene non potersi considerare fattispecie autonoma di reato, stante le numerose incoerenze e difficoltà interpretative, che non garantirebbero la certezza di tale intenzione nella volontà del legislatore del 2003.

Contrariamente, propendendo per la prima tesi, altra autorevole dottrina ha evidenziato come la natura di ipotesi di reato di associazione specifica meglio risponderebbe alla *ratio* delle sopracitate Convenzioni internazionali, che giungono a qualificare il problema della tratta di persone come fenomeno criminoso particolare, costituito da una fitta rete organizzativa transnazionale. In questo senso, la previsione di una fattispecie autonoma andrebbe a colpire in maniera specifica i tratti caratteristici unici delle organizzazioni delinquenti dedite al commercio e alla riduzione in schiavitù di esseri umani.

In secondo luogo, tale scelta interpretativa consentirebbe di sottrarre l'ipotesi al giudizio di bilanciamento a cui sarebbe invece sottoposta ove ritenuta circostanza aggravante ad effetto speciale, con ciò rischiando di incorrere nella vanificazione della finalità di tutela sottesa all'incremento del quadro edittale.

Qualificare l'ipotesi come fattispecie autonoma avrebbe altresì il vantaggio di consentire in maniera più agevole la configurazione del concorso con altre forme specifiche di associazione per delinquere rivolte alla commissione di altrettanto peculiari tipologie di reati.

A sostegno della tesi testé esaminata, autorevole dottrina richiama il fatto che il legislatore del 2003, nel modificare l'art. 600-sexies c.p., sottraendo al giudizio di bilanciamento le circostanze aggravanti previste per i fatti commessi in danno di minori degli anni diciotto, non menziona quella di cui all'art. 416, comma sesto, quasi a considerarla implicitamente come ipotesi autonoma di reato.

²⁷² Cfr. sul punto l'art. 2, "Use of terms", della Convenzione di Palermo del 2000 contro il crimine organizzato transnazionale.

²⁷³ Cfr. AMATO, *Dubbio aggravante per le associazioni per delinquere*, in *Giur. dir.*, 2003, 35, 48; PECCIOLI, op. cit., che afferma che comunque afferma che il legislatore avrebbe potuto mantenere l'impostazione originaria del d.d.l. del 2001, in cui era previsto l'inserimento di una fattispecie di reato autonoma relativa all'associazione per delinquere diretta al compimento dei reati di tratta e riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù.

Sul piano della coerenza sistematica, la tesi sarebbe confermata infine dal fatto che l’aggravante non dovrebbe essere applicata nel caso di commissione del reato di associazione di tipo mafioso di cui all’art. 416-bis c.p., poiché mancherebbe in essa un esplicito richiamo. Questo a differenza ad esempio dell’ipotesi aggravata di cui al quarto comma dell’art. 416, volta a punire forme di c.d. “brigantaggio” in armi. Ciò non può che generare delle incoerenze sul piano della politica criminale, soprattutto laddove si consideri che le condotte di riduzione in schiavitù e tratta di persone sono sovente poste in essere da individui partecipanti ai sodalizi mafiosi²⁷⁴.

In ogni caso, l’introduzione di un’ipotesi aggravata di associazione per delinquere con riferimento ai delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, tratta di persone ed acquisto e alienazione di schiavi deve essere accolta con plauso, poiché costituisce un valido strumento repressivo, ma anche preventivo, di contrasto al fenomeno del crimine organizzato internazionale. Nei capitoli successivi, si rifletterà sulla mancata previsione di un’ipotesi aggravata analoga per il caso di commissione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, di cui all’art. 603-bis. Un’estensione anche a tale reato di questo meccanismo sanzionatorio comporterebbe certamente un ampliamento della tutela delle vittime del “caporalato”, da coordinare con le misure della confisca dei mezzi di trasporto utilizzati e dei proventi dei reati, e della previsione di forme di responsabilità penale per gli enti nel cui vantaggio o interesse sono posti in essere i comportamenti criminosi.

²⁷⁴ Cfr. sul punto Cassazione penale sez. V, 10 febbraio 2011, n. 13532 (in *Foro it.*, 2012, II, 293), che sottolinea proprio come “*il fenomeno risulta frequentemente connesso all’immigrazione clandestina, pilotata da organizzazioni di mafia*”.

5. Il concorso con i reati di Tratta di persone ed Acquisto e alienazione di schiavi di cui agli articoli 601 e 602 del codice penale

Nella versione previgente all'entrata in vigore della l. 11 agosto 2003, n. 228, l'art. 601 c.p., rubricato "Tratta e commercio di schiavi", sanzionava *chiunque commette tratta o comunque fa commercio di schiavi o di persone in condizione analoga alla schiavitù*, con la pena della reclusione da cinque a venti anni. L'art. 9 l. 3 agosto 1998, n. 269, rubricato "Tratta di minori", inserisce poi un secondo comma, ai sensi del quale *chiunque commette tratta o comunque fa commercio di minori degli anni diciotto al fine di indurli alla prostituzione è punito con la reclusione da sei a venti anni*.

Il concetto di "tratta di persone" era mutuato dall'art. 1 n. 2 della Convenzione di Ginevra del 1926 concernente la schiavitù, per la quale *la tratta degli schiavi comprende qualunque atto di cattura, di acquisto o di cessione di un individuo allo scopo di ridurlo in schiavitù; qualunque atto di acquisto di uno schiavo per venderlo o per cambiarlo; qualunque atto di cessione mediante vendita o cambio di uno schiavo acquistato per essere venduto o cambiato, così come, in generale, qualunque atto di commercio o di trasporto*.

La definizione evidentemente ricalcava la concezione della "schiavitù" come esercizio di un'attività di diritto, di un potere dominicale di godimento e disposizione di una *res*, in questo caso consistente nella persona dello schiavo. Si riflettevano inoltre i già affrontati problemi inerenti alla distinzione tra "schiavitù" e "condizione analoga alla schiavitù", come emergenti dalla versione primigenia dell'art. 600 c.p.

L'art. 2 della l. n. 228 del 2003 sostituisce l'articolo con il seguente: "*Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni*."

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi”²⁷⁵.

La nuova formulazione della condotta dell’ipotesi di reato trova la giustificazione nell’approfondimento e nell’allargamento della nozione di “tratta di persone”, o “*trafficking in persons*”, come elaborata dal Protocollo addizionale sul *Trafficking in persons* di Palermo, nel quale, all’art. 3 lett. a), è definita la tratta di persone come *il reclutamento, trasporto, trasferimento, l’ospitare o accogliere persone, tramite l’impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha l’autorità su un’altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui, o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l’asservimento o il prelievo di organi*²⁷⁶.

Nella versione originaria, l’art. 602 c.p., invece, rubricato “Alienazione e acquisto di schiavi”, puniva *chiunque, fuori del casi indicati nell’articolo precedente, aliena o cede una persona che si trova in stato di schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù o se ne impossessa o ne fa acquisto o la mantiene nello stato di schiavitù, o nella condizione predetta*. La pena era della reclusione da tre a dodici anni.

L’articolo è sostituito dalla l’art. 3 della l. n. 228 del 2003 con il seguente: “*Chiunque, fuori dai casi indicati nell’articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all’articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni*”²⁷⁷.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi”.

Secondo autorevole dottrina, i delitti di cui agli artt. 601 e 602 c.p. costituiscono norme speciali rispetto al reato di cui all’art. 600 c.p., e pertanto non è configurabile il concorso tra

²⁷⁵ Per un approfondimento sulla struttura del reato di tratta di persone, così come novellato dall’art. 2 l. 228/2003, cfr. RONCO, ROMANO, ARDIZZONE, *Art. 601*, op. cit.; ROMANO, *Riflessioni penalistiche sulle misure contro la tratta di persone*, in *L’Indice Penale*, 2006, 651.

²⁷⁶ Per un approfondimento sulla Convenzione di Palermo del 2000 e sui rispettivi Protocolli addizionali, v. par. 2.

²⁷⁷ Per un approfondimento sulla struttura del reato di acquisto e alienazione di schiavi, così come novellato dall’art. 3 l. 228/2003, cfr. RONCO, ROMANO, ARDIZZONE, *Art. 602*, op. cit.; ROMANO, *Riflessioni penalistiche sulle misure contro la tratta di persone*, in *L’Indice Penale*, 2006, 651.

alcuna delle citate ipotesi di reato e quest'ultimo. Questo assunto in primo luogo sarebbe motivato dal fatto che l'art. 602 contiene al suo interno un richiamo alla situazione di "*una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'art. 600*". Sulla base delle considerazioni sopra svolte in merito alle modalità di esercizio del diritto di proprietà, ossia il godimento e la disposizione della res, l'art. 602, tramite il testé citato richiamo esplicito all'art. 600 vorrebbe infatti disciplinare in special modo l'atto del disporre, tramite l'acquisto, l'alienazione o comunque la cessione a terzi della persona. In secondo luogo, la specialità della norma rispetto alla previsione generale dell'art. 600 sarebbe confermata, a detta di autorevole dottrina²⁷⁸, dalla clausola di riserva iniziale, per la quale il delitto di acquisto e alienazione si configura *fuori dai casi indicati dall'articolo 601*. In altre parole, il legislatore, disciplinando unicamente il concorso tra gli artt. 601 e 602 avrebbe implicitamente affermato di non ritenere possibile un concorso con l'art. 600.

Ciononostante, la dottrina maggioritaria propende per opposta soluzione, evidenziando come la previsione di un quadro edittale identico per le tre ipotesi di reato renderebbe superfluo prevedere delle fattispecie speciali rispetto ad una previsione generale. In aggiunta, le condotte di tratta ed acquisto e alienazione di schiavi troverebbero una loro ragion d'essere in un momento diacronico rispetto alla riduzione o al mantenimento in stato di schiavitù o servitù²⁷⁹.

²⁷⁸ Il riferimento è ad CANNEVALE, LAZZARI, op. cit.

²⁷⁹ Cfr. sul punto RESTA, *Neoschiavismo e dignità della persona*, in *Giur. merito*, 2008, 6, 1678, che afferma che tali condotte non possono infatti costituire un *post-factum* non punibile, *perché la commercializzazione della persona non fa che approfondire ulteriormente la lesione già determinata dall'asservimento della vittima, alla sua libertà e dignità*. In senso conforme: COCCO, AMBROSETTI, op. cit., 289; secondo PECCIOLI, op. cit., inoltre, se il soggetto attivo commette tratta a danno di più persone si configura un concorso formale di reati, ovvero un'ipotesi di reato continuato, in caso di unicità del disegno criminoso; ciò sarebbe avallato dal fatto che la lesione di un bene giuridico altamente personale da parte di più azioni darebbe luogo ad una pluralità di reati.

In giurisprudenza, cfr. Cassazione penale sez. V, 8 maggio 2008 (in *CED Cass. Pen.*, 2008). V. anche, nel merito, Corte di Assise Trento, 20 novembre 2007, n. 5246 (in *Giur. Merito*, 2008, 6, 1669, con nota di RESTA), secondo cui "*sotto il profilo oggettivo, mentre l'art. 600 c.p. (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù) punisce chi contribuisce a rendere una persona schiava dell'altra, ossia parificabile ad un oggetto, ad es. vendendola, cedendola gratuitamente o prestandola a terzi, o assoggettandola continuativamente al fine dello sfruttamento sessuale o lavorativo, sicché la Cassazione vien parlando di «cifra utilitaristica» (Cass. 10 settembre 2004, n. 39044) connotante la condotta delittuosa; con l'art. 601 c.p. (Tratta di persone) si è voluto colpire chi di quella stessa situazione di sudditanza, che magari ha contribuito a creare, si approfitta per disporre di un essere umano come meglio ritiene, decidendo dove questo deve vivere, per quanto tempo e quando deve spostarsi all'interno dello Stato*".

Cfr. infine Cassazione penale sez. I, 11 dicembre 2002, n. 21 (in *Cass. Pen.*, 2003, 3791), secondo cui "*il soggetto che si sia già reso responsabile della riduzione di taluno in schiavitù (art. 600 c.p.), può commettere anche il reato di cui all'art. 602 c.p., non solo nel caso in cui alieni ad altri la persona resa schiava ma anche in quello in cui ne acquisti la "proprietà esclusiva", avendo in precedenza contribuito a rendere schiava la medesima persona, senza tuttavia diventarne l'unico proprietario*".

Per l'analisi del concorso del reato di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù con il delitto di maltrattamenti in famiglia, cfr. PROVENZANO, *La "nuova" nozione di schiavitù e il possibile concorso col*

6. Le istanze di riforma avanzata dall’Unione Europea

6.1 L’Azione Comune del 24 febbraio 1997 contro il traffico di esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei minori

La sensibilità del legislatore comunitario nei confronti della problematica delle nuove forme di schiavitù si concretizza in primo luogo nell’Azione Comune 97/154/JHA, rivolta specificamente a contrastare le insidiose forme del traffico di esseri umani e dello sfruttamento sessuale dei minori²⁸⁰. Il primo è definito come *any behaviour which facilitates the entry into, transit through, residence in or exit from the territory of a Member State for gainful purposes with a view to the sexual exploitation or abuse of the adults or children involved*. Successivamente è definita *sexual exploitation* in relazione ai minori, *the inducement or coercion of a child to engage in any unlawful sexual activity; the exploitative use of children in pornographic performances and materials, including the production, sale and distribution or other forms of trafficking in such materials, and the possession of such materials*.

L’azione comune prevedeva l’impegno da parte degli Stati membri di punire le condotte criminose di traffico di esseri umani e sfruttamento sessuale dei minori con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, comprensive di una forma di responsabilità delle persone giuridiche e misure amministrative appropriate come estradizione, confisca o chiusura temporanea degli stabilimenti utilizzati per la commissione dei reati in esame. Parallelamente, gli Stati debbono adottare misure di assistenza per le vittime e di protezione per i testimoni, nonché iniziative per aumentare la cooperazione investigativa e lo scambio di informazioni, soprattutto con riferimento ai minori scomparsi o comunque coinvolti nelle condotte in esame.

6.2 Le Azioni Comuni del 1998 contro il riciclaggio di denaro e verso l’adozione di misure coordinate per il congelamento, sequestro e confisca degli strumenti e dei proventi di reato.

L’azione comune 98/699/GAI adottata dal Consiglio dell’Unione Europea il 3 dicembre 1998, riguarda il riciclaggio di denaro e l’individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato. In continuità con l’Azione

reato di maltrattamenti in famiglia, in *Cass. Pen.*, 2007, 12, 4574; Cassazione penale sez. VI, 12 dicembre 2006, n. 1090 (in *DeG*, 2007); Cassazione penale sez. V, 1 luglio 2002, n. 32363 (in *DeG*, 2002, 41, 80).

²⁸⁰ Cfr. PECCIOLI, op. cit., per cui la tratta è da considerarsi una violazione dei diritti e della dignità della persona umana e con ciò dei principi in materia di libertà di circolazione, sicurezza e giustizia propri dell’Unione Europea.

comune del 1997, essa intende intensificare la cooperazione tra gli Stati soprattutto in materia di confisca, affermando in apertura che *il potenziale di smantellamento delle attività criminali della criminalità organizzata viene considerevolmente migliorato da una più efficace cooperazione tra gli Stati membri nell'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca dei proventi di reato*. In virtù dell'art. 1 par. 2 ciascuno Stato membro si impegna a garantire che il proprio ordinamento preveda oltre alla misura della confisca dei proventi di reato, anche la c.d. confisca *per equivalente*, della proprietà di beni per un valore corrispondente a siffatti proventi.

L'Azione comune 98/733/GAI verte, invece, in materia di punibilità della partecipazione ad un'organizzazione criminale negli Stati membri dell'Unione Europea. Il documento adottato il 21 dicembre 1998 dal Consiglio dell'Unione Europea afferma anzitutto la consapevolezza comune di doversi intensificare la cooperazione tra gli Stati membri per contrastare la gravità e lo sviluppo di alcune forme di criminalità, fra cui la tratta di esseri umani, nonché altri atti di violenza contro la vita, l'integrità fisica o la libertà di una persona.

Particolarmente significativo è l'art. 3 dell'Azione comune, ai sensi del quale ciascuno Stato membro si assicura che le persone giuridiche possano essere ritenute penalmente responsabili per i reati da esse commessi, senza pregiudizio della responsabilità personale delle persone fisiche autrici o complici di tali reati. Ciascuno Stato membro si assicura altresì che alle persone giuridiche possano essere inflitte sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, e possano essere imposte sanzioni di carattere patrimoniale ed economico.

6.3 L'Azione Comune del 2001 verso il coordinamento nel riconoscimento dei diritti delle vittime della tratta e della riduzione in schiavitù.

L'Azione comune 2001/220/GAI è un contributo significativo nel contrasto contro i fenomeni di riduzione e mantenimento in schiavitù e tratta di persone da parte dell'Unione Europea, poiché impegna gli Stati membri ad un coordinamento sul versante del riconoscimento di diritti di informazione, audizione, assistenza, protezione, risarcimento alle vittime di tali crimini. L'art. 1 in particolare definisce la "vittima" come la persona fisica che ha subito un pregiudizio, anche fisico o mentale, sofferenze psichiche, danni materiali causati direttamente da atti o omissioni che costituiscono una violazione del diritto penale di uno Stato membro. Successivamente, e riassuntivamente, l'art. 12, rubricato "Cooperazione tra Stati membri", impegna ciascuno Stato a promuovere, sviluppare e migliorare la cooperazione tra gli Stati membri, in modo da consentire una più efficace protezione degli interessi della vittima nel

procedimento penale, o sotto forma di reti direttamente collegate al sistema giudiziario o di collegamenti tra organizzazioni di assistenza alle vittime.

6.4. La Decisione quadro del 19 luglio 2002 in materia di lotta alla tratta degli esseri umani

Da esaminare infine la Decisione quadro 2002/629/GAI adottata dal Consiglio dell'Unione Europea il 19 luglio 2002, in materia di lotta alla tratta degli esseri umani. All'art. 1 tale documento definisce la tratta di esseri umani, impegnando gli Stati membri a punire qualsiasi forma di reclutamento, trasporto, trasferimento, ospitalità o qualsiasi altro trattamento nei confronti di una persona che rientra in tale definizione. Deve pertanto essere punito come reato qualsiasi comportamento criminale in cui si ravvisi un abuso di una posizione di vulnerabilità fisica o mentale di una persona²⁸¹.

Definendo il reato come “grave”, e riprendendo così la di poco precedente nozione di “*serious crime*” propria della Convenzione di Palermo del 2000 delle Nazioni Unite, la Decisione quadro impegna gli Stati a prevedere sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive contro la tratta di persone, con la consapevolezza che il problema deve essere affrontato non solo con iniziative dei singoli Stati, bensì con un approccio europeo.

Medesime le sanzioni da doversi comminare, ai sensi degli artt. 4 e 5, alle persone giuridiche nel cui interesse o a cui vantaggio fossero perpetrate le condotte criminose. In particolare, tra le sanzioni possono essere previste anche l'interdizione temporanea o definitiva dall'attività commerciale, un provvedimento giudiziario di scioglimento, o misure di esclusione dal godimento di un beneficio o aiuto pubblico.

La Decisione quadro, oltre a non limitarsi ad esortazioni di principio, stabilisce quindi degli standard al cui rispetto gli Stati sono vincolati nella redazione delle rispettive normative in materia. In aggiunta, l'atto in commento è il primo a prevedere, anche a livello europeo, la punibilità delle persone giuridiche per i reati di tratta di persone e riduzione in schiavitù, ampiamente sviluppata dalla legislazione successiva.

6.5. La Convenzione del Consiglio d'Europa di Varsavia sulla lotta contro la tratta di esseri umani del 16 maggio 2005

Scopo della Convenzione è quello di contrastare la tratta di esseri umani in qualsiasi forma si manifesti, “*whether national or transnational, whether or not connected with organised crime*” (cfr. art. 2). In particolare, ciò deve essere attuato proteggendo e promuovendo i diritti

²⁸¹ Cfr. la Relazione della Commissione delle Comunità Europee al Consiglio e al Parlamento Europeo sulla base della decisione quadro 2002/629/GAI del 2 maggio 2006 n. 187.

delle vittime, senza discriminazioni di alcun tipo, come sesso, razza, colore della pelle, lingua, religione, opinioni politiche o di altro genere, nazionalità o origine sociale, appartenenza ad una minoranza etnica, proprietà, nascita, o altro *status* (cfr. art. 3).

La Convenzione impegna gli Stati membri del Consiglio d'Europa ad una maggiore cooperazione anche nell'ambito della lotta al crimine organizzato secondo gli indirizzi tracciati dal Protocollo sul *Trafficking in persons* di Palermo del 2000. Il fenomeno che si intende contrastare resta lo stesso, e per questo motivo, nell'ottica di una cooperazione costruttiva, l'art. 4 della Convenzione riprende con esattezza la definizione di "tratta di persone", come elaborata dal precedente Protocollo delle Nazioni Unite.

Alla base di tutti gli interventi, siano essi incentivanti nei confronti del rispetto della legalità, disincentivanti rispetto alla domanda internazionale di esseri umani, ovvero assistenziali nei confronti delle vittime, devono sottostare uno "*human rights-based approach*", nonché un "*child-sensitive approach*", nell'ottica di una tutela principalmente rivolta nei confronti dei diritti delle vittime della tratta.

Le misure da adottare sostanzialmente ricalcano quelle precedentemente indicate da parte delle citate Azioni comuni e Direttive quadro dell'Unione Europea, nonché quelle condivise e stabilite dai Protocolli di Palermo.

Sul fronte del diritto interno, la Convenzione è ratificata tramite la l. 2 luglio 2010, n. 108, che in particolare comporta all'art. 3 delle modifiche agli artt. 600, 601 e 602 del codice penale. Nello specifico, sono abrogati il terzo comma dell'art. 600, il secondo comma dell'art. 601 ed il secondo comma dell'art. 602, tutti concernenti l'aggravamento della pena da un terzo alla metà nel caso di commissione dei fatti in danno di minore degli anni diciotto ovvero con la finalità dello sfruttamento della prostituzione o della sottoposizione della persona al prelievo di organi. Le circostanze aggravanti sono riunite in un nuovo art. 602-ter, rubricato appunto "Circostanze aggravanti", ai sensi del quale la pena per i reati previsti dagli articoli 600, 601 e 602 è aumentata da un terzo alla metà: a) se la persona offesa è minore degli anni diciotto; b) se i fatti sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi; c) se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.

6.6. La Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, conclusa a Lanzarote il 25 ottobre 2007

La Convenzione si pone come obiettivi la prevenzione e il contrasto dello sfruttamento e degli abusi sessuali riguardanti i bambini e la protezione dei loro diritti, la promozione della cooperazione nazionale ed internazionale in materia.

La Convenzione viene ratificata tramite la l. 1 ottobre 2012, n. 172, che all’art. 4 provvede ad una modifica delle disposizioni del codice penale in materia²⁸². Specialmente, viene abrogato l’art. 600-sexies, mentre l’art. 600-septies è sostituito dal seguente: “*Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione, nonché dagli articoli 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all’articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all’articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), e 609-undecies, è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni, la confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Ove essa non sia possibile, il giudice dispone la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il condannato abbia, anche indirettamente o per interposta persona, la disponibilità. Si applica il terzo comma dell’articolo 322-ter*”.

La riforma introduce poi in primo luogo l’art. 600-septies.1²⁸³, rubricato “*Circostanza attenuante*”, c in base al quale *la pena per i delitti di cui alla presente sezione è diminuita da un terzo fino alla metà nei confronti del concorrente che si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l’individuazione o la cattura dei concorrenti*.

Viene poi inserito l’art. 600-septies.2²⁸⁴, “*Pene accessorie*”, in base al quale “*alla condanna o all’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all’articolo 414-bis del presente codice conseguono:*

²⁸² Per un’esposizione dettagliata delle modifiche introdotte dalla l. n. 172 del 2012, attuativa della Convenzione di Lanzarote, cfr. MARI, *Le principali novità introdotte dalla legge attuativa della Convenzione di Lanzarote*, in *Cass. Pen.*, 2012, 12, 3956.

²⁸³ Cfr. RONCO, ROMANO, ARDIZZONE, *Art. 600-septies.1*, op. cit.

²⁸⁴ Cfr. RONCO, ROMANO, ARDIZZONE, *Art. 600-septies.2*, op. cit.

- 1) *La perdita della potestà genitoriale, quando la qualità di genitore è prevista quale circostanza aggravante del reato;*
- 2) *L'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela o all'amministrazione di sostegno;*
- 3) *La perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;*
- 4) *L'interdizione temporanea dai pubblici uffici; l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l'applicazione dell'articolo 29, primo comma, quanto all'interdizione perpetua.*

La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all'articolo 414-bis del presente codice, quando commessi in danno di minori, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori. In ogni caso è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonché la revoca della licenza di esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive”.

L'art. 602-bis è abrogato, e all'art. 602-ter²⁸⁵, dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti: *“Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso con violenza o minaccia.*

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso approfittando della situazione di necessità del minore.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter e 600-quinquies, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni sedici.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonché, se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni diciotto, dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da

²⁸⁵ Per un commento, cfr. RONCO, ROMANO, ARDIZZONE, *Art. 602-bis*, op. cit.; RONCO, ROMANO, ARDIZZONE, *Art. 603-ter*, op. cit.

parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell’esercizio delle loro funzioni ovvero ancora se è commesso in danno di un minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la salute fisica o psichica del minore, ovvero se è commesso nei confronti di tre o più persone.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti.

È infine inserito un nuovo art. 602-quater, rubricato “Ignoranza dell’età della persona offesa”, ai sensi del quale quando i delitti previsti dalla presente sezione sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, il colpevole non può invocare a propria scusa l’ignoranza dell’età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile²⁸⁶.

È modificato poi anche l’art. 609-decies, di modo che quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies, l’assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenni è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenni, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell’assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenni, e ammessi dall’autorità giudiziaria che procede.

Per concludere, viene poi inserita una nuova fattispecie delittuosa all’art. 609-undecies, rubricato “Adescamento di minorenni”, per cui chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-

²⁸⁶ Cfr. sul punto RONCO, ROMANO, ARDIZZONE, *Art. 602-quater*, op. cit.

quinquies e 609-octies, adescas un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Per quanto concerne il versante processuale, l'art. 5 l. n. 172 del 2012 introduce alcune modifiche, tra cui l'estensione anche al caso di commissione dei delitti di cui agli artt. 600, 600-septies.1, 600-septies.2, 601 e 602 c.p., dell'applicabilità della misura dell'allontanamento dalla casa familiare ex art. 282-bis, co. 6, c.p.p., anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'art. 280 c.p.p., ove il delitto sia commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente.

In secondo luogo, è previsto all'art. 351 c.p.p. l'obbligo per la polizia giudiziaria di avvalersi dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero, qualora debba assumere sommarie informazioni da persone minori, nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale. Analogo obbligo è poi previsto all'art. 362 c.p.p. per il pubblico ministero che proceda all'assunzione di informazioni da persone minori.

6.7 La direttiva 2011/36/UE sulla prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani

In data 5 aprile 2011 il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea emanano la Direttiva 2011/36/UE, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI²⁸⁷.

In continuità con il passato, la direttiva riconosce nella tratta di esseri umani un reato grave, *spesso commesso nell'ambito della criminalità organizzata*, e che *costituisce una seria violazione dei diritti fondamentali esplicitamente vietata dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, cosicché la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani sono una priorità dell'Unione e degli Stati membri.

Imprescindibile, secondo il *Considerando n. 2* della direttiva, un coinvolgimento nell'azione di contrasto anche dei paesi terzi da cui provengono o vengono trasferite le vittime della tratta, *per svolgere un'opera di sensibilizzazione, ridurre la vulnerabilità, sostenere e*

²⁸⁷ Per un'analisi approfondita del contenuto della Direttiva citata, cfr. SPIEZIA, SIMONATO, *La prima direttiva UE di diritto penale sulla tratta di esseri umani*, in *Cass. Pen.*, 2011, 09, 3197.

assistere le vittime, lottare contro le cause profonde del fenomeno e aiutare i paesi terzi interessati a sviluppare un’adeguata legislazione per contrastare la tratta.

In secondo luogo, le misure da adottare devono essere diversificate a seconda della diversità degli obiettivi singolarmente da esse prefigurati, poiché la tratta degli uomini e quella delle donne hanno spesso fini diversi, che possono divergere in base ai settori interessati, *ad esempio l’industria del sesso o lo sfruttamento del lavoro nel settore edile, agricolo o della servitù domestica.*

Da ciò consegue che i livelli delle pene debbano riflettere la *preoccupazione crescente negli Stati membri* per l’incremento del fenomeno della tratta di esseri umani, prevedendo sanzioni più severe quando il reato è commesso in circostanze di notevole disvalore, come ad esempio nei confronti di persone minori o particolarmente vulnerabili. Indici per la valutazione della vulnerabilità possono essere ad esempio il sesso, la gravidanza, lo stato di salute e la disabilità. Analogo aumento di pena dovrebbe essere previsto qualora sia stata messa in pericolo la vita della vittima, ovvero se verso di essa sono state usate violenze gravi, tortura, se le sono stati imposti un consumo forzato di droghe o medicinali, ovvero lo stupro o altre gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale.

Rispetto alle misure sanzionatorie da adottare, è confermata l’opportunità della confisca dei proventi di reato, da utilizzare successivamente per finanziare l’assistenza e la protezione delle vittime, compreso il loro risarcimento.

In aggiunta poi all’indicazione di prevedere sanzioni penali a carico dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi in posizione irregolare, come prevista dalla direttiva 2009/52/UE, la direttiva 2011/36/UE afferma che *gli Stati dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di irrogare sanzioni a chi si avvale di qualsiasi servizio da parte di una persona con la consapevolezza che essa è vittima della tratta.*

Alla base di tutte le misure da adottare soggiace il rispetto dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e, segnatamente, la dignità umana, la proibizione della schiavitù, del lavoro forzato e della tratta di esseri umani, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, i diritti del bambino, il diritto alla libertà e alla sicurezza, la libertà di espressione e d’informazione, la protezione dei dati di carattere personale, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene.

Gli Stati membri, ai sensi dell'art. 2 della direttiva, si impegnano ad adottare le misure penali necessarie²⁸⁸ per punire *il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, compreso il passaggio o il trasferimento dell'autorità su queste persone, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra, a fini di sfruttamento.*

Lo sfruttamento poi comprende, oltre allo sfruttamento della prostituzione, o comunque della sfera sessuale della vittima, anche il lavoro o i servizi forzati, compreso l'accattonaggio, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di attività illecite o il prelievo di organi.

Ai sensi dell'articolo 5 della direttiva, gli Stati membri si impegnano a prevedere, in continuità con il passato, forme di responsabilità penale anche nei confronti delle persone giuridiche, ove i reati siano commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto, che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organismo della persona giuridica, che detenga una posizione dominante in senso alla stessa. La responsabilità deve essere prevista anche in caso di *culpa in vigilando* rispetto ai reati commessi dalle persone sottoposte all'autorità di tali soggetti.

²⁸⁸ In particolare, ai sensi dell'art. 4, per i reati più gravi, commessi a danno di persone particolarmente vulnerabili, o comunque nel contesto di un'organizzazione criminale, o con violenze gravi, ovvero abbia messo in pericolo la vita della vittima, la pena deve essere della reclusione della durata massima di almeno dieci anni.

7. Il bene giuridico tutelato dal reato di riduzione o mantenimento in schiavitù e dai reati di tratta di persone ed acquisto e alienazione di schiavi: la personalità individuale

Conclusa l'analisi sistematica del reato di riduzione in schiavitù o servitù e dei rapporti con la normativa internazionale e i reati di tratta di persone ed acquisto e alienazione di schiavi, si svolgono ora alcune considerazioni attorno al bene giuridico tutelato.

L'oggetto materiale del reato è identificabile nello *status libertatis*, ossia nell'insieme delle condizioni che permettono all'individuo di autodeterminare le proprie scelte ed esprimere pienamente la propria personalità²⁸⁹.

Le condotte di riduzione in schiavitù ed asservimento, e con esse quelle di tratta e compravendita di persone, trovano infatti il proprio disvalore nel mancato riconoscimento dell'individuo come persona, in quanto tale libera di determinarsi, unica titolare del potere di forgiare la sequenza delle proprie scelte e convinzioni. La persona infatti è ridotta a *res*, e spesso a *merx*, non considerata portatrice di una coscienza, di una dimensione vitale; essa è unicamente funzionale ad un'utilizzazione, ad uno sfruttamento materialistico e insaziabile da parte dei propri schiavisti e carnefici.

Il bene giuridico è quindi determinato sulla base di una concezione dell'individuo come persona e consiste proprio nell'insieme di quelle condizioni che consentono ad esso di estrinsecare le proprie qualità ed aspirazioni naturali.

Questo assunto certamente costituisce un elemento di continuità tra la formulazione dell'art. 600 c.p. come pensata nella versione originaria del codice del 1930 e le successive evoluzioni della norma esaminate nei paragrafi precedenti²⁹⁰. Ciononostante, tale categoria concettuale della personalità individuale è molto ampia ed è stata interpretata nelle varie formulazioni del reato di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù con sfumature diverse.

In primo luogo, il legislatore del 1930 colloca le fattispecie a tutela della personalità individuale all'interno del capo III, “Dei delitti contro la libertà individuale”, del Titolo XII,

²⁸⁹ Cfr. sul punto Corte d'Assise Milano, sent. 15 dicembre 2003 (in *Foro it.*, 2004, II, 585), per cui “il bene giuridico tutelato è la personalità dell'individuo, e con essa il complesso delle libertà di svolgimento della personalità, riconosciute e garantite dall'art. 2 Cost., come diritti inviolabili dell'uomo (libertà di circolazione, di riunione, di espressione, di attività lavorativa, di relazioni sociali ed affettive, ecc.)”. In senso conforme v. Cassazione penale sez. Feriali, 10 settembre 2004, n. 39044 (in *Cass. Pen.*, 2007, 1, 161), per cui “tutelata è l'autodeterminazione e l'affermazione della personalità individuale”.

In dottrina, cfr. BENANTI, op.cit., per cui tutelata è la personalità individuale, nella sua “dimensione sociale”. Cfr. anche AGNINO, *Riduzione in schiavitù e reificazione della vittima – Il commento*, in *Il Corriere del merito*, 2008, 7, 847.

²⁹⁰ Cfr. PICOTTI, *Nuove forme di schiavitù e nuove incriminazioni penali fra normativa interna ed internazionale*, in *L'Indice Penale*, 2007, 1, 15.

“Dei delitti contro la persona”, seguite dai delitti contro la *libertà personale* (sezione II), contro la *libertà morale* (sezione III), contro la *inviolabilità del domicilio* (sezione IV), contro la *inviolabilità dei segreti* (sezione V). Secondo autorevole dottrina, in questo modo il legislatore avrebbe considerato la personalità individuale come bene paritario delle libertà trattate nelle sezioni seguenti sopracitate, identificandola come una delle diverse forme di esercizio consentito della libertà individuale. Più condivisibile altra dottrina²⁹¹ quando afferma che il legislatore del 1930, trattando i delitti contro la personalità individuale per primi, avrebbe voluto attribuire un ruolo più importante alla tutela della personalità individuale. Essa costituirebbe infatti l’insieme di quelle condizioni prodromiche, senza le quali non è possibile un’espressione genuina neppure delle libertà trattate alle sezioni successive. Si tratta infatti di elementi che caratterizzano l’umano nella sua intimità, nella sua essenza prima, che costituiscono il sostrato elementare, denominato *personalità*, che consente poi allo stesso di estrinsecare la propria umanità, appunto, nel mondo fisico, realizzando un proprio domicilio ed una propria sfera di segretezza, e nel mondo della “morale”, coltivando delle relazioni con i propri simili.

In ogni caso la concezione originaria della schiavitù come “schiavitù di diritto”, certamente non garantiva una piena tutela del bene giuridico così definito. Protetto infatti era solo l’individuo verso il quale erano esercitati *secundum ius* i poteri tipici del diritto di proprietà; non essendo possibile realizzare una forma di asservimento secondo diritto nel nostro ordinamento, la norma risultava sostanzialmente inapplicabile, con ciò azzerando il livello di tutela del bene giuridico.

Solamente con il riferimento alle “condizioni analoghe alla schiavitù” e l’abolizione del reato di plagio di cui all’art. 603 c.p. si apre una seconda fase in cui l’incessante lavoro interpretativo della giurisprudenza riesce a riassegnare all’art. 600 un’efficacia di protezione della personalità individuale, ritenendo configurabile il reato anche in presenza di forme di c.d. “schiavitù di fatto”.

Il bene tutelato quindi rimane il medesimo, i.e. lo *status libertatis* o la personalità individuale, tuttavia muta l’approccio di politica criminale verso la protezione dello stesso. Matura infatti soprattutto in sede internazionale la convinzione dell’inderogabilità dell’assunzione di

²⁹¹ Il riferimento è ad ROSSETTO, op. cit., che sottolinea inoltre come il bene giuridico viene a collocarsi in una prospettiva costituzionale, nella facoltà di ogni essere umano di *perseguire un proprio progetto di vita, di realizzarsi secondo le proprie aspirazioni ed inclinazioni, per mezzo dell’esercizio cosciente di tutte le forme di libertà garantite dall’ordinamento*. Cfr. anche MANTOVANI, *Diritto penale. Delitti contro la persona*, Cedam, Padova, 1995, 333.

impegni di cooperazione da parte degli Stati per la messa in campo di strumenti di lotta comune contro il dilagare dell'emergenza dell'asservimento e della tratta di persone.

Principalmente gli sforzi compiuti a livello internazionale tramite la redazione della Convenzione di Palermo contro la criminalità organizzata transnazionale del 2000 e i rispettivi Protocolli addizionali sul *Trafficking in persons* e sullo *Smuggling of migrants*, consentono la trasposizione delle conquiste interpretative maturate *de iure condito* dalla giurisprudenza nel piano legale, per tradursi tramite la l. n. 228 del 2003 in una riformulazione delle condotte punibili. Vengono infatti mutate le definizioni di schiavitù, tratta, acquisto e alienazione di persone redatte nelle citate Convenzioni, con attenzione principalmente ai comportamenti di asservimento e riduzione in schiavitù di fatto²⁹².

Il bene giuridico della personalità individuale, consacrato a livello costituzionale dall'art. 2, si libera definitivamente del riferimento allo spoglio dell'individuo della possibilità di esercitare le libertà riconosciute dall'ordinamento, nelle forme giuridiche da questo previste. La personalità è ora concepita in maniera transnazionale, l'individuo è definitivamente protetto in quanto tale, slegato dal riferimento all'ordinamento giuridico di appartenenza, ritenuto portatore di una dignità che non deve essere compromessa da forme di reificazione²⁹³.

L'approccio delle ultime riforme ed in particolare della recente l. n. 172 del 2012, riguardante il recepimento dei principi della Convenzione di Lanzarote del 2007, nonché della Direttiva 2011/36/UE sulla tratta di esseri umani, è sempre più caratterizzato da un'impronta *human rights-oriented*, ove il bene giuridico della personalità individuale viene sempre più ad indentificarsi con il rispetto della dignità umana²⁹⁴. La predisposizione di misure sanzionatorie contro le persone fisiche e gli enti collettivi, rispetto alle quali l'ultima direttiva del Consiglio europeo detta anche i minimi edittali, e la conferma della necessità di una

²⁹² Cfr. PROVENZANO, op. cit., secondo la quale la novella del 2003 mira ad ampliare l'oggetto della tutela, già identificato con lo *status libertatis*, verso una più ampia garanzia della dignità e della personalità individuale, *che vengono cancellate nel momento in cui l'uomo, assoggettato al dominio altrui, cessa di essere una persona per diventare una res*.

In senso difforme, ma non condivisibile, cfr. BARBIERI, *Moderne schiavitù e moderne libertà: quali i limiti di applicabilità dell'art. 600 c.p.?*, in *Riv. It. Dir. E proc. Pen.*, 2002, 3, 1109, che afferma invece doversi ritenere tutelata la libertà negativa dell'individuo, ossia la *pretesa all'assenza di qualunque ingerenza esterna sulla propria sfera individuale, all'assenza di qualsiasi dominio*.

²⁹³ Per un'analisi circa il mutamento nell'interpretazione giuridica del bene giuridico della personalità individuale a seguito dell'emanazione delle leggi 269/1998, 228/2003 e 38/2006 di modifica dei reati in materia, cfr. RESTA, *I delitti contro la personalità individuale, alla luce delle recenti riforme*, in *Giur. Merito*, 2006, 4, 1046.

²⁹⁴ Cfr. MUSACCHIO, *Schiavitù e tratta di esseri umani: analisi del fenomeno ed esigenza d'una normativa penale internazionale*, in *Dir. Famiglia*, 2003, 1, 236, per il quale i delitti in materia di schiavitù sono posti a tutela della dignità umana, dotata di rilevanza costituzionale agli artt. 2, 3 e 41 Cost. e riconosciuta a livello internazionale dai Paesi civili e democratici. Cfr. anche ROSSETTO, op. cit.

cooperazione internazionale in materia di confisca dei proventi dei reati e dei mezzi adoperati per il loro compimento sono infatti sintomatici del consolidamento della percezione della personalità individuale come un complesso di valori esistenziali ed assiologici da proteggere da un'emergenza criminale che travalica i confini dei singoli Stati, per risolversi in una fitta rete di traffici illeciti su scala mondiale.

8. L'insufficienza di tutela dei reati di riduzione in schiavitù rispetto al fenomeno del “caporalato”: in particolare l'analisi di una sentenza del G.U.P. di Bari.

L'esposizione dettagliata della fattispecie di reato di riduzione in schiavitù e dei rapporti con i reati di cui agli artt. 601 e 602, assieme all'analisi dell'evoluzione nella tutela del bene giuridico della personalità individuale consentono ora di valutare con piena coscienza in che modo il fenomeno del c.d. “caporalato” partecipi all'emergenza della tratta e della riduzione in schiavitù delle persone e se l'ipotesi di reato di cui all'articolo 600 c.p. sia in grado di contrastare efficacemente anche questa manifestazione criminale.

Nei capitoli precedenti si è osservato come, antecedentemente all'introduzione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'art. 603-bis c.p., il fenomeno del *caporalato* fosse contrastato dalle norme in materia di somministrazione ed intermediazione nelle prestazioni di lavoro nonché di controllo dei flussi migratori e dell'impiego al lavoro di cittadini stranieri. Si è in particolare sostenuto l'insufficienza dei reati di illecita somministrazione di lavoro a proteggere i beni giuridici della personalità individuale, della sicurezza sul lavoro, principalmente lesi dalle condotte dei “caporali”. Successivamente si è accolta con plauso la direzione tracciata dalla Direttiva 2009/92/CE in materia di immigrazione e del rispettivo d.lgs. n. 109 del 2012 di recepimento verso la protezione della sfera individuale del lavoratore migrante, che ha portato all'introduzione di misure in grado di contrastare validamente il *caporalato* perpetrato nei confronti degli stranieri.

A conclusione di questo capitolo si intende valutare l'efficacia della norma di cui all'art. 600 nel contrastare il fenomeno del *caporalato*.

Interessante a tal proposito la sentenza pronunciata il 22 febbraio 2008 dal G.U.P. presso il Tribunale di Bari, dott. A. Lovecchio, in merito alla richiesta di condanna di alcuni soggetti stranieri e italiani per i reati di cui agli artt. 600, 601 e 416 c.p.²⁹⁵.

In particolare, i soggetti erano accusati di aver dato vita ad una organizzazione criminale transnazionale, operante in Polonia e in Italia, nella provincia di Foggia. Tale organizzazione era strutturata per “cellule”, aventi margini di autonomia, ma strettamente connesse tra loro, in un costante rapporto di mutualità, supporto e collaborazione reciproca. Essa aveva precisamente lo scopo di compiere più delitti, tra i quali, quelli di tratta di persone di cui all'art. 601 c.p. e riduzione e mantenimento in schiavitù o servitù di cui all'art. 600 c.p.

²⁹⁵ Cfr. LEOGRANDE, *Uomini e caporali – Viaggio tra i nuovi schiavi nelle campagne del Sud*, Mondadori, Milano, 2008, per un'indagine dettagliata attorno alla vicenda criminosa riguardante la sentenza in commento.

I delitti erano attuati mediante l'iniziale pubblicazione, su giornali e su siti internet, di annunci ingannevoli per lavori in agricoltura da effettuarsi in Italia. Seguiva poi il reclutamento in Polonia, attraverso i predetti annunci, di persone indigenti, sovente di scarso livello culturale, quindi, in "stato di necessità" e di inferiorità, che venivano poi trasferite in Italia inconsapevolmente, a mezzo furgoni e pullman nella disponibilità dell'organizzazione.

Le vittime erano poi ridotte e mantenute, mediante inganno, violenze e minacce, approfittamento di situazioni di inferiorità fisiche e psichiche e di situazioni di necessità, in uno stato di soggezione continuativa, comportante lo sfruttamento delle stesse persone e delle loro prestazioni lavorative.

Esse erano costrette a prestazioni lavorative nei campi, in condizioni di sfruttamento, lavorando oltre dieci ore al giorno, compresi i giorni festivi, in nero, senza pause, momenti di ristoro. Alle stesse erano inoltre imposte delle "penali" in caso di assenza per indisponibilità o malattia, omettendo di corrispondere loro la paga giornaliera, ovvero versando compensi di gran lunga inferiori a quelli promessi, ospitandoli in casolari abbandonati e fatiscenti, privi di riscaldamento, servizi igienici ed arredi, in condizioni di promiscuità, omettendo altresì di somministrargli il vitto, ovvero facendosi pagare prezzi eccessivi per la fornitura di alimenti, sottoponendoli a vigilanza onde prevenire eventuali tentativi di allontanamento.

In tal modo, afferma il Pubblico Ministero, *le vittime svolgevano nelle descritte condizioni una intensa e gravosa attività lavorativa non remunerata, ovvero remunerata in misura assolutamente irrisoria, mentre essi stessi lucravano ingiustificatamente sulla stessa attività e sulle inumane condizioni delle vittime medesime.*

La gravità delle condotte poste in essere, comune alla *coscienza sociale dell'intera collettività umana, come desumibile dall'adesione di un numero considerevole di Stati alle varie risoluzioni delle Nazioni Unite in materia*, è ulteriormente accentuata dall'atteggiamento soggettivo dei condannati. In essi infatti, a detta del Pubblico Ministero, era indiscutibile la mancanza di ogni forma di ravvedimento avendo fino all'ultimo atto processuale i predetti imputati mostrato la mancanza di una sia pure tardiva *pietas* nei confronti delle numerose vittime sottoposte al loro potere, attestandosi su difese che ulteriormente umiliavano le vittime quasi addebitando agli operai la necessità del loro assoggettamento ad uno stato servile quale unico metodo necessario per indurle al lavoro che in ogni caso sfruttarono in modo tale da consentire agli organizzatori criminali l'acquisto di appartamenti in Polonia e in Italia.

Sulla base dei risultati delle indagini svolte, anche tramite l'intercettazione delle comunicazioni telefoniche intercorse tra i membri dell'organizzazione, e delle conclusioni del Pubblico Ministero, il G.U.P. condanna gli imputati per i reati di cui agli artt. 416, 601 e 600 c.p., con pene variamente modulate, a seconda del contributo di ciascun soggetto.

La sentenza è poi confermata in appello dalla sezione II della Corte di Appello di Bari con sentenza del 26 marzo 2009, nonché in Cassazione con sentenza 24 settembre 2010, n. 40045.

Il caso riportato costituisce certamente una delle manifestazioni patologiche più gravi di *caporalato* e sfruttamento delle prestazioni dei lavoratori. Le condotte criminose giungono sino alla totale reificazione delle vittime, tramite violenza, abuso di autorità e minacce, in totale spregio della personalità e della dignità di tali individui.

A ragione, quindi, i comportamenti in esame sono ricondotti dall'organo giudicante alle ipotesi di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù e tratta di persone.

Richiede tuttavia un approfondimento l'affermazione del G.U.P. secondo cui *“in siffatto contesto parlare di rapporto di lavoro, di truffa e di caporalato appare al decidente una fuga dalla realtà, sulla quale il Giudice è chiamato a pronunziarsi per verificare il suo inquadramento in una o in alcuna delle fattispecie incriminatrici”*. Continua il giudice, *“la tesi che sia stato, comunque, costituito un rapporto di lavoro a condizioni diverse da quelle promesse è fallace ed insostenibile non solo perché per la costituzione del rapporto è necessario un incontro di volontà, anche tacito sicché l'uso della violenza o della minaccia nel momento genetico del rapporto rende radicalmente nullo il consenso del prestatore di lavoro perché l'inganno (vis compulsiva) si trasforma in violenza fisica (vis absoluta). [...] e se la violenza e la minaccia accompagnano, nella sua dinamica funzionale, il rapporto giuridico inibendo lo stesso recesso, è inconcepibile un inquadramento dei fatti nell'ambito di un contratto mai venuto a giuridica esistenza.*

Analogamente i fatti non possono essere inquadrati nelle dinamiche che connotano il rapporto di caporalato, lesive di minori beni giuridici rispetto all'incolumità, alla libertà personale, all'autodeterminazione delle vittime oppresse dai metodi adottati dagli associati per delinquere. Il caporalato è vietato dalla legge solo perché rappresenta una forma illecita di intermediazione e di (parziale) sfruttamento dell'altrui attività lavorativa, ma non può dirsi caporale l'agente che vulnera diritti assoluti della persona, meritando altra e più grave definizione”.

Certamente è positivo l'intento del G.U.P. di rimarcare il disvalore delle condotte poste in essere, considerandole tutte manifestazioni particolari di un asservimento e di un'attività di tipo schiavista; tuttavia non è condivisibile l'affermazione riguardo l'assenza di "caporalato" nel caso di specie, quanto meno sotto il profilo sociologico. Esso, infatti, consiste proprio in quell'insieme di condizioni lavorative ed umane di sfruttamento delle prestazioni del lavoratore e di mancato rispetto della sua dignità. Probabilmente il giudice giunge alle citate conclusioni poiché versa in un periodo storico antecedente all'introduzione in Italia del reato di caporalato (art. 603-bis c.p.), e con esso alla presa di consapevolezza piena dei confini sociologici e giuridici del fenomeno. Fenomeno variegato che si presenta sotto forme diverse, con intensità di disvalore differenti, raggiungendo il livello apicale in situazioni come quella in esame, ma che non per questo esulano dalla categoria del "caporalato", quantomeno appunto sul piano sociologico.

In secondo luogo, la ferma decisione di non considerare "caporalato" le vicende incriminate potrebbe risiedere anche nel fatto che le uniche norme all'epoca dei fatti applicabili al "caporalato" erano i reati in materia di somministrazione di lavoro. Tali disposizioni, come ampiamente approfondito nei capitoli precedenti, non vengono invocate poiché mal sarebbero riuscite a garantire la tutela dei beni giuridici attinti dalle condotte incriminate, e tale riflessione non può che apparire condivisibile.

In definitiva quindi, tramite l'art. 600 c.p., e i correlati 601 e 602 c.p., sono sanzionabili forme di "caporalato" estremamente gravi, comportanti una reificazione totale ed un annichilimento spietato della personalità individuale delle vittime. In questo caso, infatti, i lavoratori oltre a non vedere rispettati taluni diritti attinenti alla propria sfera personale di dignità umana e lavorativa, sono ridotti e mantenuti in una condizione di schiavitù e totale asservimento attraverso la pratica della violenza, della minaccia e del terrore.

Gli articoli citati hanno quindi il pregio, e il dovere, di sanzionare con la dovuta misura condotte estremamente riprovevoli sotto il profilo assiologico e dell'antigiuridicità.

Ciononostante, dalle considerazioni svolte emerge come la fattispecie di cui all'art. 600 c.p. sia utilizzabile per sanzionare unicamente condotte di "caporalato" *borderline*, di eccezionale gravità, appunto, che comportino una reificazione pressoché completa della vittima. Vi era quindi un *gap* di tutela rispetto a tutte quelle condotte di gravità minore, che offendessero comunque i beni giuridici della personalità e della libertà individuale e che non trovassero adeguata sanzione da parte della normativa in materia di somministrazione ed interposizione di lavoro.

Questa lacuna di tutela è colmata, recentemente, dall'introduzione del nuovo reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, all'art. 603-bis c.p., che costituisce un presidio normativo a tutela dei beni giuridici della personalità individuale, contro lo sfruttamento e la reificazione del lavoratore. Nei capitoli seguenti si approfondirà la *ratio* di tutela propria della predetta nuova fattispecie, evidenziando come essa rappresenti un primo passo verso una ristrutturazione della globalità delle fattispecie a tutela della personalità e della libertà individuali, verso la realizzazione di un apparato penalistico omogeneo per la repressione di qualsiasi forma di reificazione dell'individuo e dispregio della sua dignità.

A riguardo, l'introduzione del nuovo reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro certamente costituisce un indice della presa di coscienza di questa lacuna e rappresenta il passo verso una ristrutturazione delle fattispecie a tutela della personalità e della libertà individuali, capace di colpire qualsiasi forma di reificazione della persona, in maniera modulata sulla base della diversa gravità della lesione.

CAPITOLO IV

La genesi normativa del nuovo reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all’art. 603-bis del codice penale

- Sommario -

1. Il primo disegno di legge presentato al Senato dal governo Prodi nel 2006: un nuovo reato di sfruttamento dei lavoratori all’interno del delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù di cui all’art. 600 del codice penale - 2. Le modifiche apportate dalle Commissioni al Senato ed il nuovo reato di grave sfruttamento dell’attività lavorativa di cui all’art. 603-bis del codice penale - 3. Le proposte di legge A.C. 1220, A.C. 1263 e A.C. 3527 del biennio 2008-2010: le misure della responsabilità degli enti collettivi ed estorsione aggravata contro il fenomeno del “caporalato” - 4. Il disegno di legge A.S. 2584 del 1 marzo 2011 e l’introduzione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro all’art. 603-bis del codice penale - 5. Il disegno di legge A.C. 4469 e la modifica del delitto di illecita intermediazione di manodopera di cui all’art. 18 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 - 6. Il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 e il nuovo delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro all’art. 603-bis del codice penale.

1. Il primo disegno di legge presentato al Senato dal governo Prodi nel 2006: un nuovo reato di sfruttamento dei lavoratori all’interno del delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù di cui all’art. 600 del codice penale

In questo capitolo si intende analizzare il procedimento genetico dell’attuale fattispecie di reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all’art. 603-bis c.p.

A partire dal dicembre del 2006, si sono susseguiti una serie di disegni e proposte di legge di iniziativa del Governo, ovvero di alcuni gruppi di parlamentari, nella comune consapevolezza di una lacuna normativa riguardo al fenomeno del “caporalato”²⁹⁶. Tuttavia essi non hanno ricevuto un’approvazione definitiva, sino all’entrata in vigore del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, redatto dal governo Berlusconi nella XVI^a legislatura e convertito successivamente in legge 14 settembre 2011, n. 148.

Il primo disegno di legge in materia fu presentato alla presidenza del Senato il 5 dicembre 2006 da parte dell’allora in carica governo Prodi²⁹⁷, e recava oggetto “Interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale”.

²⁹⁶ Cfr. sul punto VIVARELLI, *Il caporalato: problemi e prospettive*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2009, 8 – Allegato 1, 35.

²⁹⁷ In particolare, il riferimento è al disegno di legge A.S. 1201, presentato alla presidenza del Senato della Repubblica durante la XV^a legislatura, il 5 dicembre 2006, dal Presidente del Consiglio dei ministri Prodi, di

Nella relazione al disegno di legge, il Governo prendeva atto della mancanza di disposizioni “*incisive*” di contrasto al fenomeno dello sfruttamento della manodopera extracomunitaria e del c.d. “caporalato”, diffusi in ogni settore produttivo, ed in particolare in quelli dell’edilizia e dell’agricoltura²⁹⁸.

Il Governo proponeva, quindi, al Senato un testo normativo che prevedeva misure amministrative incentivanti nei confronti delle vittime di tali condotte, e parimenti di carattere penale, rivolte a prevenire e sanzionare il comportamento criminoso dei soggetti agenti.

L’art. 1 del disegno di legge modificava anzitutto l’art. 18 del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Esso introduceva il comma 1-bis, ai sensi del quale, “*ai fini dell’applicazione del comma 1, sussiste grave sfruttamento del lavoro quando sia stato rilevato dalla pubblica autorità, inequivocabilmente, un rapporto di lavoro clandestino, connotato da una delle seguenti caratteristiche:*

- a) *Previsione di una retribuzione ridotta di oltre un terzo rispetto ai minimi contrattuali previsti dai contratti collettivi di categoria;*
- b) *Sistematiche e gravi violazioni delle disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di disciplina dell’orario di lavoro e dei riposi giornalieri e settimanali;*
- c) *Gravi violazioni della disciplina in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro con esposizione dei lavoratori a gravi pericoli per la loro salute, sicurezza o incolumità;*
- d) *Reclutamento e avviamento al lavoro secondo le modalità previste e punite dall’articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni”.*

In questo modo era esteso il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale anche a condizioni di particolare disagio e vulnerabilità causate dalla soggezione all’attività criminosa dei c.d. “caporali”.

concerto con i ministri: Ferrero, della solidarietà sociale; Amato, dell’interno; Damiano, del lavoro e della previdenza sociale; Mastella, della giustizia; Pollastrini, per i diritti e le pari opportunità; Turco, della salute; De Castro, delle politiche agricole alimentari e forestali; Di Pietro, delle infrastrutture; Padoa Schioppa, dell’economia e delle finanze.

²⁹⁸ Ciò è confermato dalle numerose dichiarazioni dei senatori facenti parte delle Commissioni al Senato. In particolare, durante la prima seduta della 11a Commissione (Lavoro, previdenza sociale), il presidente Treu sottolinea come *il disegno di legge in titolo si propone di approntare dei rimedi allo sfruttamento di manodopera extracomunitaria clandestina, nella consapevolezza della notevolissima dimensione del fenomeno, alimentato dalla diffusione del caporalato, che dalle aree agricole del Mezzogiorno si è esteso negli ultimi anni anche al Centro Nord, in particolare nell’edilizia.*

Era inserito poi un comma 2-bis, che disponeva che *“non si procede al programma di assistenza ed integrazione sociale di cui ai commi 1 e 2, allorché sono accertate situazioni di sfruttamento di lavoratori di cui all’articolo 600, secondo comma, del codice penale”*.

Il primo articolo del disegno di legge operava quindi sul piano degli incentivi di carattere amministrativo nei confronti delle vittime, ed in special modo degli immigrati cittadini di un paese terzo.

Il pregio di tale formulazione risiedeva nell’aver fornito una definizione del “grave sfruttamento” nell’ambito di un rapporto di lavoro. Il riferimento alla violazione delle disposizioni in materia di orario di lavoro, di sicurezza, salute ed igiene, alla corresponsione di una retribuzione inadeguata, ed alla disciplina della somministrazione di lavoro di cui al d.lgs. c.d. Biagi costituirà infatti una cifra comune anche delle fattispecie elaborate dai successivi disegni di legge, che vi apporteranno solamente delle migliorie sotto il profilo della tecnica normativa.

L’art. 2 del disegno di legge in commento introduceva inoltre una nuova fattispecie di reato, modificando l’art. 600 del codice penale: *“La rubrica dell’articolo 600 del codice penale è sostituita dalla seguente: «Riduzione in schiavitù o servitù e sfruttamento di lavoratori»*.

Dopo il primo comma dell’articolo 600 del codice penale è inserito il seguente: «Chiunque recluta manodopera ovvero ne organizza l’attività lavorativa mediante violenza, minaccia, intimidazione o grave sfruttamento è punito con la reclusione da tre ad otto anni e con la multa di euro 9.000 per ogni persona reclutata o occupata. La pena è aumentata se sono reclutati o sfruttati minori degli anni sedici ovvero stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale».

Questa nuova fattispecie di reato avrebbe dovuto colpire il fenomeno del “caporalato”, sanzionando chiunque esercitasse l’attività di intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro, reclutando gli aspiranti lavoratori, ovvero organizzando egli stesso la loro attività lavorativa, mediante violenza, minaccia, o altre forme di compressione della volontà e della libertà di scelta.

La collocazione dell’ipotesi delittuosa all’interno dell’art. 600 c.p. era giustificata dal fatto che tali condotte spesso davano luogo a vere e proprie forme di schiavitù ed asservimento, non riconoscendo il valore dovuto alla sfera della personalità individuale dei lavoratori.

Come emerge dalla relazione del Governo all'atto, infatti, il bene giuridico tutelato era l'insieme dei diritti fondamentali del lavoratore, *che subisce condizioni intollerabili di sfruttamento*.

Dal punto di vista strutturale, si trattava di un reato comune, a forma vincolata, di mera condotta, di natura permanente. Soggetto attivo poteva essere chiunque, invero lasciando la lettera della norma alcuni dubbi interpretativi sulla natura propria o comune del reato, che caratterizzarono tutte le configurazioni successive, sino all'attuale art. 603-bis c.p. Il delitto era integrabile a titolo di dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di reclutare manodopera ovvero organizzarne l'attività lavorativa mediante le modalità descritte.

Reato a condotta plurima alternativa, sanzionava il reclutamento della manodopera ovvero l'organizzazione dell'attività lavorativa attuata mediante violenza, minaccia, intimidazione o grave sfruttamento.

La pena, di tipo misto, consisteva da una parte nella reclusione da tre a quattro anni, e dall'altra nella comminatoria di una multa di euro 9.000 per ogni persona reclutata o occupata, con ciò riprendendo i criteri di determinazione del *quantum* edittale adoperati dal legislatore del d.lgs. c.d. Biagi.

Al secondo periodo, era prevista una circostanza aggravante, che operava qualora la condotta di reclutamento ovvero di organizzazione dell'attività lavorativa riguardasse soggetti minori degli anni sedici, ovvero stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale, entrambe categorie di persone in "posizione di vulnerabilità".

Il disegno di legge disponeva infine che alla condanna per qualunque delitto che concernesse l'occupazione clandestina di lavoratori stranieri di cui al citato articolo 18, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, conseguissero:

- a) *L'interdizione per un anno dal contrattare con la pubblica amministrazione;*
- b) *La perdita del diritto di beneficiare di qualsiasi agevolazione, finanziamento, premio, restituzione e sostegno regionale, nazionale e comunitario per l'anno o la campagna a cui si riferisce l'illecito accertato. Nel settore agricolo si applicano, a tal fine, l'articolo 33 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, e l'articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701;*

- c) *Ove si accerti l’occupazione di almeno tre lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale, nelle condizioni di cui all’articolo 18, comma 1-bis, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, la sospensione delle attività di impresa o della relativa unità di impresa per un mese, con esclusione delle attività concernenti cicli biologici agricoli o di allevamento del bestiame.*

Da una parte quindi il testo normativo proposto operava sul piano amministrativo, con riguardo agli stranieri irregolarmente presenti sul territorio, considerati vittime prime delle condotte di “caporalato”, dall’altra ammodernava l’apparato sanzionatorio penale, introducendo una nuova fattispecie delittuosa, aggravata ove coinvolgesse minori ovvero stranieri clandestini.

2. Le modifiche apportate dalle Commissioni al Senato ed il nuovo reato di grave sfruttamento dell'attività lavorativa di cui all'art. 603-bis del codice penale

Il disegno di legge testé esaminato affrontava successivamente un iter di vaglio ed approvazione al Senato alquanto travagliato, e subiva una serie di emendamenti che ne mutavano radicalmente la struttura.

In particolare, pur “*salvaguardando l'intenzione originaria*”²⁹⁹, le Commissioni esaminatrici rielaborarono ampiamente il testo sulla base di taluni profili di criticità evidenziati.

In primo luogo, la 2^a Commissione permanente (Giustizia) evidenziava l'opportunità di una ricollocazione del reato di sfruttamento dei lavoratori, poiché l'inserimento al comma secondo dell'art. 600 c.p. avrebbe determinato gravi incertezze interpretative³⁰⁰. Con ciò si affermava la necessità di distinguere la fattispecie di riduzione o mantenimento in schiavitù dal reato in via di introduzione, poiché altrimenti non sarebbe stato chiaro il confine applicativo tra le due ipotesi, e con esso il diverso disvalore delle condotte incriminate³⁰¹.

A detta della Commissione Giustizia, andava altresì chiarito se la nozione di “grave sfruttamento” di cui al secondo comma dell'art. 600 del codice penale avesse dovuto desumersi dal comma 1-bis dell'articolo 18 del d.lgs. n. 286 del 1998, come introdotto dal disegno di legge, stante la mancanza di espresse indicazioni da parte del dato normativo.

La Commissione infine ribadiva la *non esaustività* dell'intervento normativo sotto il profilo dell'individuazione delle misure idonee a prevenire e contrastare il fenomeno del “caporalato” ed auspicava la collocazione del reato in un nuovo articolo 603-bis, così distinto dall'ipotesi di cui all'articolo 600 del codice penale.

²⁹⁹ Cfr. sul punto la Relazione delle Commissioni, secondo cui “*Nel corso della discussione svoltasi presso le Commissioni riunite, gli interventi dei senatori, appartenenti ai gruppi politici di maggioranza e di opposizione, hanno consentito di chiarire meglio gli obiettivi del disegno di legge, indicati, in primo luogo, nell'esigenza di sancire la punibilità penale del cosiddetto caporalato, quale fenomeno di grave sfruttamento dei lavoratori, non solo stranieri, e di stabilire un sistema di sanzioni ad esso correlato, in grado di assicurare la adeguatezza e la proporzionalità della pena*”.

³⁰⁰ Cfr. sul punto ARENA, *Ulteriori novità sullo sfruttamento della manodopera*, in *I reati societari – www.reatisocietari.it*, che afferma come l'inclusione del reato all'interno del delitto di cui all'art. 600 c.p. avrebbe comunque avuto il pregio di consentire la punibilità dell'ente collettivo ai sensi dell'art. 25-quinquies del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

³⁰¹ Il riferimento è, *ex plurimis*, all'intervento del sen. Manzione, durante la 60a seduta della Commissione Giustizia del 6 marzo 2007, che sostiene che la collocazione sistematica all'interno dell'articolo 600 del codice penale suscita perplessità dal momento che tale norma sanziona un'ipotesi ben più grave, quale la riduzione in schiavitù. Il senatore auspica almeno una collocazione delle modifiche al termine dell'articolo, non al secondo comma.

Contrariamente, il senatore Livi Bacci, durante la quinta seduta del 6 marzo 2007, delle Commissioni Affari Costituzionali e Lavoro, previdenza sociale, rammenta l'opportunità di introdurre la nuova fattispecie di reato come ultimo comma dell'articolo 600 del codice penale, al fine di non spezzare l'unitarietà della disciplina relativa al reato di riduzione e mantenimento in schiavitù o servitù.

Il testo del disegno di legge veniva quindi sostanzialmente riformulato, disponendo all’articolo 1, rubricato ora “Grave sfruttamento dell’attività lavorativa”, che:

“Dopo l’art. 603 del codice penale è inserito il seguente:

Art. 603-bis. – (Grave sfruttamento dell’attività lavorativa). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque recluti lavoratori, ovvero ne organizzi l’attività lavorativa, sottoponendo gli stessi a grave sfruttamento, mediante violenza, minaccia o intimidazione, anche non continuative, esercitate nei confronti del lavoratore sottoposto a condizioni lavorative caratterizzate da gravi violazioni di norme contrattuali o di legge ovvero a un trattamento personale, connesso alla organizzazione e gestione delle prestazioni, gravemente degradante, è punito con la reclusione da tre a otto anni, nonché con la multa di euro 9.000 per ogni persona reclutata o occupata. La pena è aumentata se tra le persone occupate di cui al precedente periodo vi sono minori degli anni diciotto o stranieri irregolarmente soggiornanti.

La condanna per il delitto di cui al primo comma comporta:

- a) L’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, per il periodo di un anno;*
- b) La perdita del diritto di beneficiare di qualsiasi agevolazione, finanziamento, premio, restituzione e sostegno regionale, delle province autonome, nazionale e comunitario per l’anno o la campagna a cui si riferisce l’illecito accertato e la revoca dei suddetti benefici già concessi per il medesimo anno o campagna. Nel settore agricolo si applicano, a tal fine, l’articolo 33 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, e l’articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1986, n. 898;*
- c) Ove si accerti l’occupazione di almeno tre lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, la sospensione delle attività dell’unità produttiva interessata per un mese, con esclusione delle attività concernenti cicli biologici agricoli o di allevamento del bestiame”.*

La scelta operata dalle Commissioni in sede di modifica del testo era stata quella di espungere la descrizione della nozione di “grave sfruttamento” dal comma 1-bis dell’art. 18 del T.U. sull’Immigrazione, per collocarla direttamente all’interno del nuovo art. 603-bis del codice penale. Ciononostante, la riformulazione della definizione non possedeva la medesima qualità della precedente: era da considerarsi “grave sfruttamento” il versare in “condizioni lavorative caratterizzate da gravi violazioni di norme contrattuali o di legge ovvero da un trattamento

personale, connesso alla organizzazione e gestione delle prestazioni, gravemente degradante”.

Il generico riferimento alla violazione di norme contrattuali o di legge, ed al trattamento personale degradante connesso all'organizzazione e alla gestione delle prestazioni, infatti, lungi dall'essere esaustivo, non avrebbe garantito alla norma l'applicazione specifica e puntuale alle condotte dei “caporali”, a cui invece era finalizzata. Non a caso, le redazioni successive della norma riprenderanno la metodologia descrittiva originaria del disegno di legge A.S. 1201, pur considerando non tassative le condotte elencate.

Veniva poi modificato l'art. 380 c.p.p., estendendo la previsione dell'arresto obbligatorio in flagranza anche all'ipotesi delittuosa di cui all'art. 603-bis c.p.

Erano quindi rese omogenee le pene accessorie applicabili in caso di commissione dei reati di cui all'art. 603-bis c.p. e di cui all'art. 22, comma 12-bis, del T.U. Immigrazione³⁰².

Si prevedeva, infine, una forma di responsabilità amministrativa degli enti da reato anche per il caso di commissione a loro interesse o vantaggio del delitto di cui all'art. 603-bis c.p. (così il modificato art. 25-quinquies, del d.lgs. n. 231 del 2001). In particolare, oltre ad una sanzione pecuniaria a carico della società o dell'associazione, erano applicate alcune sanzioni interdittive, di cui all'art. 9 del citato d.lgs., nei confronti della stessa, in conformità con quanto previsto per altri reati della sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale³⁰³.

L'effettività della tutela della fattispecie sarebbe stata infatti in buona parte vanificata dalla mancata presenza di tale previsione, poiché l'attività dei “caporali” era esercitata

³⁰² In particolare, tale articolo, come novellato dal disegno di legge modificato dalle Commissioni, disponeva che *“salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti, usufruendo dell'intermediazione abusiva di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa di euro 7.000 per ogni lavoratore impiegato”.*

³⁰³ In particolare, a conclusione della 70a seduta, dell'11 aprile 2007, la Commissione Giustizia, in sede consultiva, esaminato il testo proposto dai relatori per il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, pur ribadendo la non esaustività dell'intervento normativo sotto il profilo dell'individuazione delle misure idonee a prevenire e contrastare il fenomeno del caporalato - rimane in particolare aperta l'esigenza di disciplinare i rilevanti profili previdenziali ad esso connessi - esprime parere favorevole, sottolineando come il nuovo articolato abbia complessivamente recepito le indicazioni recate dal parere precedente reso sul testo presentato dal Governo. Ritiene peraltro opportuno formulare le seguenti osservazioni:

- descrivere più puntualmente la fattispecie criminosa introdotta con l'articolo 603-bis, in particolare definendo con precisione la nozione di grave sfruttamento secondo i parametri indicati dall'emendamento 1.0.1;
- riformulare la pena comminata limitatamente all'ipotesi di impiego di lavoratori irregolari nel settore del lavoro domestico, secondo le indicazioni dell'emendamento 2.1.

nell’interesse e sotto la direzione di persone giuridiche, spesso cooperative edili o agricole, che fornivano ai *passseurs* i mezzi di trasporto e le altre risorse necessarie per la raccolta della forza-lavoro. Era pertanto imprescindibile sanzionare tali enti collettivi in maniera adeguata, senza comunque pregiudicare la responsabilità penale personale dei singoli “caporali”.

Con le modifiche testé esposte, le Commissioni avevano preferito non intervenire direttamente sull’articolo 18 del T.U. Immigrazione, prediligendo l’elaborazione di un nuovo articolo, pur sempre mantenendo - come già discusso poco sopra - le medesime finalità di tutela proprie del disegno di legge governativo³⁰⁴.

Il testo così modificato, comunicato alla Presidenza del Senato il 28 maggio 2007, veniva successivamente approvato dall’Assemblea il 12 giugno dello stesso anno, per essere poi trasmesso alla Camera dei Deputati, *con l’auspicio che venisse valutata positivamente una proposta intesa a porre un argine ad un fenomeno di grave degrado sociale, quale lo sfruttamento del lavoro irregolare associato all’intermediazione illecita di manodopera, che colpisce aree estese del Paese e diversi comparti produttivi, arrecando un grave danno al sistema economico e determinando condizioni di vita e di lavoro inaccettabili, soprattutto per i lavoratori stranieri*³⁰⁵.

Assegnato alla 2^a commissione permanente (Giustizia), in sede referente, alla Camera dei Deputati il 18 giugno 2007, il testo del disegno di legge A.S. 1201, denominato A.C. 2784, non veniva tuttavia esaminato oltre, a causa della prematura interruzione della legislatura nel maggio del 2008.

Terminava così un lungo iter che avrebbe potuto portare a colmare la lacuna normativa in materia di “caporalato”, che avrebbe consentito all’Italia di anticipare di oltre due anni i

³⁰⁴ Così infatti, il sen. Livi Bacci in sede di discussione del disegno di legge modificato in Assemblea al Senato, il 30 maggio 2007: *“Allora, l’obiettivo primo della legge è naturalmente quello di contrastare le forme più gravi di sfruttamento del lavoro, proteggendone le vittime, e di rafforzare il regime sanzionatorio per la somministrazione e l’impiego del lavoro irregolare. Ricordo che la tolleranza che c’è nel nostro Paese per queste forme gravissime di sfruttamento crea anche una insensibilità generalizzata di fronte ad un’altra piaga, ossia il lavoro irregolare. Se tolleriamo il grave sfruttamento attraverso il caporalato, finiamo per non accorgerci nemmeno della gravità del fenomeno del lavoro irregolare, che consideriamo un fatto normale. Questo è un risultato davvero grave della situazione. Quindi, oltre alla protezione delle vittime del grave sfruttamento, questo provvedimento cerca anche di prosciugare, ridurre, circoscrivere l’economia sommersa, che è la causa maggiore dell’irregolarità del caporalato e del grave sfruttamento.”*

³⁰⁵ Cfr. sul punto l’intervento del sen. Livi Bacci alla discussione del disegno di legge A.S. 1201 in Assemblea al Senato, in data 30 maggio 2007, che afferma che il fenomeno criminoso riguarda molte etnie di immigrati, non una sola ma gran parte di esse. *Riguarda molte attività produttive: non solo quelle stagionali della raccolta dell’uva o del pomodoro, ma anche attività manifatturiere come nel settore tessile; attività di costruzione nel settore edile e varie aree del settore dei servizi. Quindi, c’è un diffuso sistema di intermediazione tramite caporalato. La gran parte dei clandestini sbarcati a Lampedusa racconta di avere un referente in Italia e questo referente in molti casi è quello che definiremmo un caporale, cioè un intermediatore abusivo di manodopera.*

provvedimenti dell'Unione europea al riguardo³⁰⁶, rispetto ai quali avrebbe potuto portare l'esempio del funzionamento del proprio modello sanzionatorio in concreto.

³⁰⁶ Il riferimento è in special modo alla Direttiva 2009/52/CE del 18 giugno 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, a cui l'Italia ha dato esecuzione solamente tramite il d.lgs. 16 luglio 2012, n. 109.

3. Le proposte di legge A.C. 1220, A.C. 1263 e A.C. 3527 del biennio 2008-2010: le misure della responsabilità degli enti collettivi ed estorsione aggravata contro il fenomeno del “caporalato”

In data 30 maggio 2008, veniva presentata alla presidenza della Camera dei Deputati la proposta di legge A.C. 1220³⁰⁷, recante oggetto “Introduzione degli articoli 603-bis, 603-ter e 629-bis del codice penale e altre disposizioni contro il grave sfruttamento dell’attività lavorativa, nonché interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale”.

La relazione introduttiva alla proposta di legge muoveva dalla constatazione dell’estrema drammaticità del fenomeno del “caporalato”, il cui numero di vittime veniva definito come *“un vero e proprio esercito di lavoratori senza diritti, la cui esatta consistenza numerica sfugge all’esame statistico.”*. Seguiva una definizione di “caporali”, come i soggetti che *svolgono la funzione di intermediazione illegale tra domanda e offerta di lavoro e costituiscono la figura di raccordo tra l’attività di organizzazione dell’ingresso clandestino di lavoratori immigrati e la collocazione degli stessi sul territorio, con particolare riguardo al loro trasporto e alla loro sistemazione in alloggi, spesso di fortuna, in condizioni igienico-sanitarie degradate ed umilianti”*.

Il testo della proposta di legge, tramite l’art. 1, inseriva un nuovo art. 603-bis nel codice penale, rubricato “Grave sfruttamento del lavoro”, ai sensi del quale: *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque induce taluno, mediante approfittamento di una situazione di inferiorità o di necessità, a prestare attività lavorativa caratterizzata da grave sfruttamento è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da 4000 a 9000 euro per ogni lavoratore.*

Ai fini del primo comma, costituiscono indici di grave sfruttamento:

- a) La sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato, la grave e sistematica violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria o alle ferie;*
- b) La sussistenza di gravi o reiterate violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l’incolumità personali;*

³⁰⁷ La proposta di legge fu presentata alla presidenza della Camera dei Deputati in data 30 maggio 2008, per iniziativa dei deputati: Bellanova, Boccuzzi, Damiano, Gnechi, Miglioli, Rampi.

- c) *La sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.*

la pena per il fatto di cui al primo comma è la reclusione da cinque a dieci anni e la multa da 6000 a 10000 euro per ogni lavoratore se tra le persone soggette a grave sfruttamento vi sono minori degli anni diciotto o cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi irregolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, in numero superiore a quattro”.

Il testo del disegno di legge riprendeva la tecnica definitoria dell'elenco quanto alla nozione di “sfruttamento”, con ciò confermando la positività della scelta operata dal disegno di legge del Governo Prodi nel 2006. Ulteriore pregio della fattispecie consisteva nell'ampiezza del novero dei potenziali soggetti attivi del reato, tale da ricomprendere, oltre al “caporale” intermediario, altresì il datore di lavoro utilizzatore, che ben poteva indurre taluno a prestare lavoro nelle condizioni di sfruttamento puntualmente descritte dalla norma.

Veniva poi introdotto un art. 603-ter, rubricato “Pene accessorie”, che disponeva, per i delitti di cui agli articoli 600, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad oggetto prestazioni lavorative, e 603-bis, l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario o di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nonché i relativi subcontratti.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 603-ter c.p., la condanna per i delitti di cui al primo comma comporta altresì, quando il fatto è commesso da soggetto recidivo ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 3), l'esclusione per un periodo di cinque anni, da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, anche dell'Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento”.

Veniva quindi inserito l'art. 629-bis dopo l'art. 629 c.p., ai sensi del quale *la condanna per il delitto di cui all'art. 629, quando il fatto è commesso nell'ambito di un rapporto di lavoro, comporta l'applicazione delle pene accessorie previste all'articolo 603-ter.* L'estorsione attuata secondo le modalità proprie del “caporalato” comportava quindi l'applicazione delle pene accessorie previste per quest'ultimo delitto, con ciò ottimizzando la tutela dei soggetti lesi e l'efficacia punitiva delle sanzioni irrogate ai soggetti agenti.

L'art. 2 del testo della proposta di legge modificava l'art. 25-quinquies, d.lgs. n. 231 del 2001, estendendo l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 1, lett. a) al delitto di cui all'art. 603-bis c.p.; la sanzione pecuniaria di cui alla lett. c) era invece

estesa al caso di commissione del delitto di cui all’art. 22, comma 12-bis, d.lgs. n. 286 del 1998. Veniva quindi estesa l’applicazione delle sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, d.lgs. n. 231 del 2001, agli enti in relazione alla commissione dei delitti di cui all’art. 603-bis c.p. ed all’art. 22, comma 12-bis, d.lgs. n. 286 del 1998, ad eccezione della sospensione delle attività concernenti cicli biologici agricoli o di allevamento del bestiame.

A conclusione vi era un’ipotesi di raddoppiamento dell’ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le infrazioni concernenti un rapporto di lavoro, ove esso riguardasse un lavoratore straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato.

L’art. 3 del testo della proposta di legge A.C. 1220 disponeva, infine, la modifica dell’art. 25-septies, d.lgs. n. 231 del 2001, estendendo la responsabilità degli enti collettivi da reato prevista per il delitto di cui all’art. 590, terzo comma, c.p., altresì alla commissione del reato di cui all’art. 603-bis c.p.

Sostanzialmente identico era il contenuto della proposta di legge A.C. 1263, presentata alla Camera dei Deputati il 6 giugno 2008³⁰⁸, anch’essa recante oggetto “Introduzione degli articoli 603-bis, 603-ter e 629-bis del codice penale e altre disposizioni contro il grave sfruttamento dell’attività lavorativa, nonché interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale”.

Le due proposte di legge testé esaminate non superarono il vaglio delle Commissioni alla Camera dei Deputati, tuttavia ne veniva riproposto il contenuto a distanza di due anni, sempre di fronte alla Camera dei Deputati, per il tramite della proposta di legge A.C. 3527³⁰⁹, recante oggetto “Introduzione degli articoli 603-bis, 603-ter e 629-bis del codice penale e altre disposizioni contro il grave sfruttamento dell’attività lavorativa, nonché disposizioni in materia di rinnovo del permesso di soggiorno per la ricerca di lavoro”.

Il testo dell’art. 603-bis c.p., come da introdursi ai sensi della proposta di legge in commento, presentava talune diversità, comunque non particolarmente rilevanti, rispetto alle formulazioni precedenti, e prevedeva che: *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque induce taluno, mediante approfittamento di una situazione di inferiorità o di*

³⁰⁸ Il testo fu presentato d’iniziativa dei deputati: Samperi, Damiano, Nitti, Ferranti, Tenaglia, Boccuzzi, Capano, Codurelli, Concia, Gatti, Gnechi, Miglioli, Rossomando, Schirru.

³⁰⁹ La proposta di legge A.C. 3527 fu presentata alla presidenza della Camera dei Deputati in data 7 giugno, d’iniziativa dei deputati: Livia Turco, Damiano, Ventura, Villeco, Calipari, Amici, Lenzi, Quartiani, Murer, Lucà, Boffa, Brandolini, Buchino, Calvisi, Marco Carra, Cenni, Codurelli, De Biasi, De Torre, Ferranti, Gatti, Ghizzoni, Gnechi, Gozi, Grassi, Lolli, Media, Miglioli, Miotto, Mogherini Rebesani, Motta, Pedoto, Samperi, Schirru, Servodio, Touadi, Trappolino, Velo.

necessità, a prestare attività lavorativa caratterizzata da grave sfruttamento, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 1000 a 2000 euro per ogni lavoratore.

Ai fini del primo comma, costituiscono indici di grave sfruttamento una o più delle seguenti condizioni:

- 1) La sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente sproporzionato rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, nonché la grave, sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
- 2) La sussistenza di gravi o reiterate violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;*
- 3) La sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.*

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da 1500 a 3000 euro per ogni lavoratore se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minori degli anni diciotto ovvero di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o di apolidi irregolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, in numero superiore a quattro.

Veniva poi introdotto un successivo art. 603 c.p., comportante, in caso di condanna per i delitti di cui all'art. 600, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento avesse ad oggetto prestazioni lavorative, e 603-bis, le pene accessorie dell'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti.

Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, quando il fatto fosse stato commesso da soggetto recidivo ai sensi dell'art. 99, comma 2, numeri 1) e 3), era applicata altresì la pena accessoria dell'esclusione per un periodo di cinque anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, anche dell'Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento.

Il testo dell'introducendo art. 629-bis c.p. e delle previsioni modificative degli artt. 25-quinquies e 25-septies, d.lgs. n. 231 del 2001 ricalcavano con esattezza le corrispondenti formulazioni indicate nelle proposte di legge A.C. 1220 e A.C. 1263 del 2008.

Ciononostante, la proposta di legge A.C. 3527 del 7 giugno 2010 non raggiunse l’approvazione delle aule parlamentari, con ciò aggiungendosi alla serie di precedenti tentativi falliti di introdurre il reato di “caporalato” nel codice penale.

4. Il disegno di legge A.S. 2584 del 1 marzo 2011 e l'introduzione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro all'art. 603-bis del codice penale

Durante la XVI^a legislatura, in data 1 marzo 2011 veniva comunicato alla Presidenza del Senato il disegno di legge A.S. 2584, d'iniziativa di un gruppo di senatori³¹⁰, recante oggetto "Misure volte alla penalizzazione del fenomeno d'intermediazione illecita di manodopera basata sullo sfruttamento dell'attività lavorativa".

Tali senatori sottolineavano nella relazione introduttiva al disegno di legge la particolare diffusione del fenomeno del "caporalato" nei settori dell'edilizia e dell'agroindustria, *dove un numero sempre maggiore di operai e braccianti, italiani e migranti, è sottoposto al ricatto e allo sfruttamento da parte di caporali, spesso al soldo di organizzazioni criminali, ridotti in condizioni di vera e propria schiavitù. Non si trattava più di un fenomeno rubricabile a questione regionale, endemico di alcune parti del Mezzogiorno, ma di una realtà radicata e strutturata su tutto il territorio nazionale.*

Inderogabile quindi l'introduzione *rapida* di un testo di legge che definisse il caporalato, finalizzato a *reprimere ogni fenomeno d'intermediazione illecita di manodopera caratterizzato da sfruttamento, violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o necessità del lavoratore.*

Nello specifico, l'art. 4 del disegno di legge prevedeva l'inserimento di un nuovo art. 603-bis nel codice penale, ai sensi del quale: *"salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato"*.

Veniva poi specificato che costituivano indici di sfruttamento:

- 1) La sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*

³¹⁰ L'iniziativa avveniva specificamente da parte dei senatori Mongiello, Della Monica, Carloni, Nerozzi, Passoni, Ghedini, Chiti, Amati, Stradiotto, Pignedoli, Antezza, Treu, Bubbico, Barbolini, Garaffa, Tomaselli, Garaviglia, De Sena, Vita, Chiaromonte, Marino, Incostante, Agostini, Santini, Pinotti, Musi, Chiurazzi, Sbarbati, Astore, Lusi, Mazzuconi, Di Giovan Paolo, Caselli.

- 2) *La sistematica violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
- 3) *La sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l’incolumità personale;*
- 4) *La sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.*

Costituivano poi aggravanti specifiche e comportano l’aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) *Il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
- 2) *Il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
- 3) *L’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.*

Dal punto di vista strutturale, era introdotto un reato comune, a fattispecie alternativa plurima, di mera condotta, a forma vincolata, di natura permanente. Soggetto attivo poteva essere chiunque, purché svolgesse un’attività di intermediazione organizzata, con le modalità descritte dalla norma.

Il testo del disegno di legge riprendeva la tecnica definitoria dell’elenco quanto alla nozione di “sfruttamento”, con ciò confermando la positività della scelta operata dal disegno di legge del Governo Prodi nel 2006.

Non era chiaro il motivo dell’introduzione di una circostanza aggravante per il reclutamento unicamente di minori in età non lavorativa, poiché probabilmente un riferimento ai minori degli anni diciotto in genere avrebbe tutelato meglio la posizione di particolare vulnerabilità propria di tali soggetti, che permane invariata dalla nascita al raggiungimento della maggiore età.

Veniva quindi introdotto un’art. 603-ter c.p., rubricato “Pene accessorie”, che disponeva che *“la condanna per i delitti di cui agli articoli 600, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad oggetto prestazioni lavorative, e 603-bis, importa l’interdizione dagli uffici direttivi delle perone giuridiche o delle imprese, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti.*

La condanna per i delitti di cui al primo comma importa altresì l'esclusione per un periodo di due anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, nonché dell'Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento.

L'esclusione di cui al secondo comma è aumentata a cinque anni quando il fatto è commesso da soggetto al quale sia stata applicata la recidiva ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 3)".

L'articolo 6 del disegno di legge estendeva la previsione dell'arresto obbligatorio in flagranza di reato di cui all'art. 380 c.p.p., nonché della confisca obbligatoria ai sensi del d.l. 8 giugno 1992, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, anche all'ipotesi di commissione del delitto di cui all'art. 603-bis del codice penale.

L'art. 7 prevedeva infine l'inserimento di un nuovo articolo 25-decies dopo l'articolo 25-novies del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, rubricato "Delitti in materia di tutela del lavoro e della leale concorrenza tra imprese", ai sensi del quale "*in relazione al delitto di sfruttamento del lavoro, di cui all'articolo 603-bis del codice penale, e al delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

- a) Se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a sei anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;*
- b) Se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a sei anni, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*

Nei casi di condanna per taluno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3".

Il testo del disegno di legge così strutturato veniva assegnato all'esame della Commissione permanente Giustizia in data 29 luglio 2011, per poter poi essere sottoposto al vaglio delle Commissioni Affari costituzionali, Bilancio, Pubblica istruzione, Agricoltura, Industria, Lavoro, Unione europea, Questioni regionali.

Come il disegno di legge A.S. 1201, poi A.C. 2784, anche il testo in commento non giungeva ad un’approvazione definitiva, poiché nelle more dell’esame parlamentare il Governo Berlusconi emanava il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, che introduceva esso stesso un nuovo delitto di intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro all’art. 603-bis del codice penale.

5. Il disegno di legge A.C. 4469 e la modifica del delitto di illecita intermediazione di manodopera di cui all'art. 18 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276

Pressoché in parallelo alla presentazione del disegno di legge A.S. 2584 al Senato, un gruppo di deputati³¹¹ presentava alla Camera dei Deputati, in data 29 giugno 2011, la proposta di legge A.C. 4469, recante oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione dell’intermediazione illecita di manodopera e dello sfruttamento dell’attività lavorativa”.

Le finalità erano sostanzialmente corrispondenti a quelle dei precedenti disegni di legge. Viepiù il fatto che la relazione introduttiva al testo forniva una definizione di “caporale”, come “*colui che si occupa di radunare manodopera giornaliera (di solito non specializzata) da condurre nei luoghi di lavoro, pretendendo per questa attività una percentuale della paga dei lavoratori interessati che facilmente supera il 50 per cento*”.

I “caporali”, continuava la relazione, sono *coloro che, con profonda conoscenza della realtà economica e produttiva di un territorio e con estrema duttilità e rapidità, soddisfano esigenze di datori di lavoro privi di scrupoli nel reperire manodopera. [...] Il caporale è quindi colui che intermedia esigenze: da un lato vi è l’esigenza dell’imprenditore di reperire velocemente manodopera a basso costo e senza alcun vincolo. Dall’altro lato vi è un’esigenza da parte della manodopera.*

L’art. 4 della proposta di legge modificava l’art. 18 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, introducendo un comma 1-bis, ai sensi del quale “*salvo che il fatto costituisca più grave reato, l’esercizio non autorizzato delle attività di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), posto in essere con approfittamento dello stato di bisogno o di necessità in cui i lavoratori reclutati versano oppure usando nei confronti degli stessi violenza, minaccia o inganno, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.500 a 7.500 euro per ciascun lavoratore reclutato*”.

Era poi inserito, a seguire, un comma 1-ter, comportante l’amento da un terzo alla metà delle pene di cui al comma 1-bis se:

- a) *Il numero di lavorati reclutati è superiore a tre;*
- b) *Tutti o alcuni dei soggetti reclutati sono minori in età non lavorativa;*

³¹¹ In particolare, l’iniziativa era dei deputati: Agostini, Bellanova, Berretta, Boccia, Boffa, Braga, Brandolini, Marco Carra, Castagnetti, Cavallaro, Cenni, Codurelli, Cuperlo, Dal Moro, De Pasquale, Esposito, Fadda, Ferrari, Fiano, Fiorio, Fogliardi, Froner, Garavini, Gatti, Giacomelli, Gneccchi, Laganà Fortugno, Lenzi, Lovelli, Marantelli, Marchi, Mazzarella, Motta, Oliviero, Peluppo, Mario Pepe, Pizzetti, Samperi, Sanga, Sani, Servodio, Trappolino, Tullo, Vannucci, Velo, Vico, Zampa, Zucchi.

- c) *Si espongono i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo con riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.*

Era poi previsto un parallelo reato per l'utilizzatore della manodopera fornita dal “caporale”: il comma 2-bis disponeva infatti che *“salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque impieghi o utilizzi lavoratori reclutati con le modalità di cui al comma 1-bis è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 300 a 800 euro per ciascun lavoratore impiegato”*.

Il comma 2-ter prevedeva quindi un aumento delle pene di cui al comma 2-bis da un terzo alla metà se:

- a) *Il numero di lavorati impiegati è superiore a tre;*
b) *Tutti o alcuni dei soggetti impiegati sono minori in età non lavorativa;*
c) *Se i lavoratori impiegati sono sottoposti a condizioni di lavoro caratterizzate da violazioni di norme di legge o contrattuali ovvero da un trattamento personale degradante.*

L'art. 5 della proposta di legge prevedeva inoltre l'estensione dell'inammissibilità ad appalti, benefici, contributi ed agevolazioni pubbliche, di cui all'art. 38 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nonché la possibilità di risoluzione del contratto in caso di condanna, di cui all'art. 135, per i delitti di cui ai commi 1-bis e 2-bis dell'art. 18 del d.lgs. n. 276 del 2003.

Come il disegno di legge A.S. 2584, anche la proposta A.C. 4469 prevedeva all'art. 7 l'estensione dell'arresto obbligatorio in flagranza e della confisca ai casi di commissione dei delitti di “caporalato”; era inoltre, allo stesso modo, inserito un art. 25-decies, a seguito dell'art. 25-novies del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, comportante la responsabilità amministrativa da reato per gli enti a cui vantaggio o interesse fossero state commesse le condotte incriminate.

La qualità dell'atto dal punto di vista della tecnica normativa non era affatto soddisfacente. Anzitutto la mancata definizione del concetto di “sfruttamento”, quasi in continuità con il precedente disegno di legge A.S. 1201, come modificato dalle Commissioni al Senato, lasciava invero non pochi dubbi all'interprete nell'individuare le condotte specificamente incriminate, nel rispetto dei principi costituzionali di tassatività e determinatezza del precetto penale.

In secondo luogo non era chiaro il *discrimen* tra l'ipotesi base di reato, che si configurava laddove *l'esercizio non autorizzato delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c)*, era

posto in essere con approfittamento dello stato di bisogno o di necessità in cui i lavoratori reclutati versano oppure usando nei confronti degli stessi violenza, minaccia o inganno, e l'ipotesi circostanziata di cui al comma 2-ter, lettera c).

Quest'ultima circostanza infatti si applicava *se i lavoratori impiegati sono sottoposti a condizioni di lavoro caratterizzate da violazioni di norme di legge o contrattuali ovvero da un trattamento personale degradante*. Non facile era, in altre parole, stabilire in cosa consistesse il *quid pluris* proprio della circostanza, poiché l'approfittamento dello stato di bisogno o di necessità in cui lavoratori reclutati versavano, ovvero l'impiego nei loro confronti di violenza, minaccia o inganno, già di per sé stesse consistevano in una forma particolarmente grave di "violazione di norme di legge o contrattuali", ovvero di "trattamento personale degradante".

Ove, invece, tramite la formula della circostanza di cui al comma 2-ter, lettera c) si fosse inteso fare riferimento alla violazione della normativa in materia di sicurezza, salute ed igiene dei luoghi di lavoro, non era comunque condivisibile la scelta di collocare tale evenienza unicamente nell'ipotesi circostanziata, poiché essa possedeva lo stesso *quantum* di disvalore rispetto alla pratica di un trattamento della persona del lavoratore attuato secondo le modalità di cui al comma 2-bis.

Con riguardo infine alla pena prevista, il quadro edittale era sproporzionato rispetto alla gravità delle condotte incriminate e in contrasto con il *trend* dei precedenti disegni di legge che stabilivano sanzioni decisamente maggiori.

L'iter di approvazione del testo normativo in commento si risolveva anch'esso prematuramente, per l'introduzione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro all'art. 603-bis del codice penale ad opera del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138.

6. Il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 e il nuovo delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro all’art. 603-bis del codice penale

In data 13 agosto 2011, il governo Berlusconi emanava un decreto legge recante “Ulteriori misure per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”.

In particolare, nell’ambito del Titolo III, relativo a “Misure a sostegno dell’occupazione”, l’art. 12 introduceva un nuovo art. 603-bis nel codice penale, rubricato “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”, ai sensi del quale: *“salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un’attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l’attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.*

Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze:

- 1) La sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
- 2) La sistematica violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
- 3) La sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l’incolumità personale;*
- 4) La sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.*

Costituiscono aggravante specifica e comportano l’aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) Il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
- 2) Il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
- 3) L’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.*

Veniva poi inserito un nuovo art. 603-ter, rubricato “Pene accessorie”, ai sensi del quale *“la condanna per i delitti di cui agli articoli 600, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha*

ad oggetto prestazioni lavorative, e 603-bis, importa l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti. La condanna per i delitti di cui al primo comma importa altresì l'esclusione per un periodo di due anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, nonché dell'Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento. L'esclusione di cui al secondo comma è aumentata a cinque anni quando il fatto è commesso da soggetto al quale sia stata applicata la recidiva ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 3)".

Unitamente al decreto legge, veniva presentato al Senato il disegno di legge A.S. 2889 di conversione in legge, che veniva assegnato alla Commissione Bilancio, in sede referente, per essere poi sottoposto al vaglio delle altre commissioni. Tali organi lasciavano pressoché immutato il testo della norma, trasformando unicamente il secondo ed il terzo periodo dell'art. 603-ter, rispettivamente, nel secondo e terzo comma dell'articolo.

Il testo era esaminato in aula il 5 e il 6 settembre 2011 ed approvato il 7 settembre.

Successivamente il testo passava alla Camera dei deputati, come atto A.C. 4612, era assegnato alla Commissione Bilancio, tesoro e programmazione, in sede referente, l'8 settembre 2011, per essere poi esaminato in aula il 12 e 13 settembre 2011 ed approvato il 14 settembre, con legge 14 settembre 2011, n. 148³¹².

Certamente la c.d. "manovra-bis" ha evitato le lunghe tempistiche dell'approvazione di un disegno di legge ordinaria in Parlamento, come già stava avvenendo con i citati progetti A.S. 2584 e A.C. 4469, tuttavia ciò è avvenuto al prezzo di una qualità non ottimale del testo legislativo³¹³.

Al di là delle criticità interpretative rispetto all'individuazione delle condotte incriminate, che saranno esaminate nei capitoli successivi³¹⁴, era evidente la mancanza di una previsione di responsabilità amministrativa da reato per gli enti a cui vantaggio o nel cui interesse fossero state poste in essere le attività di intermediazione illecita e sfruttamento dei lavoratori. Tale lacuna appare invero ancor più inspiegabile laddove si colloca in discontinuità con il *trend* dei

³¹² La norma reca oggetto "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari*".

³¹³ Per una comparazione critica tra il testo del disegno di legge A.C. 2584 del 1 marzo 2011, ed il testo del decreto legge in commento, cfr. SCARCELLA, *Il reato di "caporalato" entra nel codice penale*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2011, 10, 1183.

³¹⁴ Cfr. in particolare i capitoli V e VI del presente elaborato.

disegni di legge precedenti, rispetto ai quali il legislatore aveva costantemente rimarcato la necessità di prevedere adeguate sanzioni anche per le persone giuridiche, per garantire un’effettività di tutela piena da parte della norma in commento³¹⁵.

³¹⁵ Per un approfondimento circa la mancata previsione di una responsabilità amministrativa degli enti da reato, con riferimento al delitto di cui all’art. 603-bis c.p., cfr. *infra* il capitolo VII del presente elaborato.

CAPITOLO V

Il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 603-bis c.p.)

- Sommario -

1. Il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 ed il nuovo art. 603-bis del codice penale - 2. I soggetti del reato e l'elemento soggettivo - 2.1. Il soggetto intermediario: il c.d. “caporale” - 2.2. Il concorso del datore di lavoro utilizzatore della manodopera - 2.3. Il soggetto passivo del reato - 2.4. L'elemento soggettivo del reato - 3. La struttura del reato e la condotta tipica - 3.1. Lo svolgimento di un'attività organizzata di intermediazione - 3.2. Il reclutamento della manodopera e l'organizzazione dell'attività lavorativa - 3.3. Le singole modalità della condotta: violenza, minaccia ed intimidazione - 3.4. L'approfittamento dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori - 4. (*segue*) La condotta: lo sfruttamento dei lavoratori - 4.1. La sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato - 4.2. La sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie - 4.3. La sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale - 4.4. La sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti. - 5. La pena principale e le circostanze aggravanti - 5.1. Il fatto che il numero dei lavoratori sia superiore a tre - 5.2. Il fatto che uno o più soggetti siano minori in età non lavorativa - 5.3. L'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro - 6. Gli istituti procedurali concernenti il delitto in commento: prospettive *de iure condendo* - 6.1. La competenza e la procedibilità - 6.2. L'assunzione di informazioni da parte degli organi di polizia e giudiziari - 6.3. La durata delle indagini preliminari e l'incidente probatorio - 6.4. Norme concernenti la fase del dibattimento - 6.5. Accesso al patrocinio gratuito - 6.6. Limitazioni all'accesso al patteggiamento - 6.7. Arresto in flagranza, fermo di indiziato di delitto e misure cautelari personali - 7. I rapporti con altri reati - 8. Il bene giuridico tutelato - 8.1. La tutela della dignità umana e della personalità individuale - 8.2. La tutela della concorrenza tra le imprese.

1. Il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 ed il nuovo art. 603-bis del codice penale

Il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in l. 14 settembre 2011, n. 148³¹⁶, introduce nel codice penale il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro all'art. 603-bis c.p.

La fattispecie sanziona, “*salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone*”

³¹⁶ Per un'analisi del provvedimento, v. SCARCELLA, *Il reato di “caporalato” entra nel codice penale*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2011, 10, 1183; E. RACCA, P. RACCA, *Manovra di Ferragosto: con la conversione in legge “spunta la delega per l'accorpamento dei tribunali*, in *Guida al diritto*, 2011, 39, 10; SCORZA, *Le novità rilevanti per il diritto penale nelle recenti manovre “anti-crisi”*, in *Legislazione penale*, 2012, 1, 7.

l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori". La pena è della "reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato".

Il legislatore sceglie di inserire al secondo comma una definizione della nozione di sfruttamento, stabilendo che ne costituiscono indici sintomatici:

- 1) La sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
- 2) La sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
- 3) La sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;*
- 4) La sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.*

Sono poi previste al terzo comma tre circostanze aggravanti che comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà, consistenti specificamente in:

- 1) Il fatto che il numero dei lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
- 2) Il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
- 3) L'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.*

Nei paragrafi successivi si analizzerà la struttura del delitto, con particolare attenzione per gli aspetti di criticità ermeneutica, avanzando infine delle proposte di riforma *de iure condendo*.

2. I soggetti del reato e l'elemento soggettivo

2.1. Il soggetto intermediario: il c.d. “caporale”

L'ipotesi di reato punisce “*chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione*”. Tralasciando per ora il significato dell'aggettivo “organizzata” e l'analisi delle modalità attraverso cui la predetta attività deve essere compiuta per acquistare rilevanza ai fini della configurabilità del delitto, preme ora svolgere alcune considerazioni specificamente attorno all'individuazione del soggetto attivo.

L'espressione “*chiunque*” posta all'*incipit* della norma potrebbe far propendere per la classificazione dell'ipotesi come reato comune, ritenendo che il delitto possa essere commesso da qualunque persona, dall'*homo communis*³¹⁷. Tale assunto tuttavia non può che essere superficiale, provvisorio, fermo al dato letterale e miope rispetto alle finalità di tutela della norma in commento.

È opportuno, infatti, ripercorrere brevemente gli obiettivi della norma penale, per poter poi risalire al soggetto attivo. Il reato è stato introdotto per colmare un vuoto di tutela rispetto ai soggetti lavoratori o in cerca di lavoro intrappolati nella morsa del c.d. “caporalato”. Il fenomeno consiste in un sistema di fornitura di forza lavoro, sovente di tipo bracciantile, da parte di alcuni soggetti intermediari, detti “caporali”, nei confronti di un datore di lavoro utilizzatore. I lavoratori sono spesso prelevati direttamente dai “caporali” in punti di raccolta prestabiliti, ove essi giungono di propria iniziativa³¹⁸, per essere poi “collocati” presso uno o più datori di lavoro. Al termine della giornata di lavoro i prestatori sono riportati dai “caporali” al punto di raccolta, per essere nuovamente reclutati i giorni successivi. Da una parte il datore di lavoro utilizzatore della manodopera, aderendo a tale sistema criminoso, consegue consistenti risparmi di spesa sotto il profilo previdenziale e retributivo, poiché i prestatori sono sistematicamente sottopagati, privati di ogni trattamento pensionistico o previdenziale ed assunti in “nero”. Dall'altro lato, i “caporali” trattengono una porzione della comunque esigua retribuzione percepita dai lavoratori, di fatto spesso azzerandola, come compenso per la propria attività di intermediazione. Dall'analisi del comportamento di tali soggetti, emerge come essi svolgano la propria attività sovente nella convinzione di

³¹⁷ Cfr. in tal senso, DELPINO, *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, in www.lavoro.gov.it; DELPINO, *Diritto penale, Parte speciale*, Edizioni Simone, Napoli, 2012.

³¹⁸ Sussistono tuttavia manifestazioni del fenomeno del “caporalato” in cui la volontà dei prestatori di lavoro è totalmente coartata dai “caporali”, che li costringono in condizioni di vita di completo asservimento e segregazione, tali da integrare gli elementi sufficienti per la configurazione del reato di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù. Sul punto, cfr. il capitolo III del presente elaborato.

adempiere ad una funzione sociale, invero perpetrando unicamente sistematiche violazioni dei più elementari diritti dei lavoratori coinvolti.

Il fenomeno del “caporalato” risulta caratterizzato quindi dal ruolo chiave di tre soggetti: da una parte il lavoratore che, versando in una condizione di particolare vulnerabilità, offre sul mercato le proprie prestazioni lavorative; dall’altra il datore di lavoro, che crea la domanda di forza-lavoro, con particolare appetito per offerte a basso costo, in spregio ai doveri costituzionali ad esso imposti; ed infine il “caporale”, ossia il soggetto intermediario che costituisce l’anello di congiunzione tra domanda ed offerta di lavoro. Le condotte, o, più in generale, i contributi volitivi e fattuali, dei predetti soggetti sono legati da un nesso di sinallagmaticità, rinvenendo ciascuno di essi la propria ragion d’essere negli altri. In tal guisa, un’azione di politica criminale rivolta a contrastare il fenomeno del “caporalato”, non potrebbe non rivolgersi, per essere efficace ed effettiva, nei confronti di tutte le soggettività predette.

Tornando alla norma in commento, apparentemente, stando alla *littera legis*, essa punisce “*chiunque svolga un’attività di intermediazione organizzata*”, indi unicamente il soggetto intermediario, il c.d. “caporale”³¹⁹. Il delitto ha quindi natura di reato proprio. Vieppiù il fatto che ciò troverebbe conferma nella rubrica dell’articolo, che discorre in termini di “*intermediazione illecita*”.

Premesso che la condotta del lavoratore non può assumere rilevanza penale, poiché lo stesso si colloca semmai sul versante passivo³²⁰, come persona offesa dal reato e titolare del bene giuridico tutelato, è opportuno in primo luogo valutare quali siano i confini dell’attività di intermediazione, che, se svolta, comporta per il proprio agente la qualifica di “caporale”, ai sensi della norma penale.

L’art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, definisce l’intermediazione come “*l’attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all’inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoro svantaggiati, comprensiva tra l’altro: della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro; della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle*

³¹⁹ Cfr. RONCO, ROMANO, ARDIZZONE, *Art. 603-bis*, in *Codice penale ipertestuale commentato*, Utet Giuridica, Milano, 2012, 2881; PUGNOLI, *Intermediazione illecita con sfruttamento: un nuovo reato*, in *Diritto e pratica del lavoro*, 2011, 46, 2744; MANCINI, *La tutela del grave sfruttamento lavorativo ed il nuovo articolo 603-bis c.p.*, in *www.altalex.it*, 26 settembre 2011.

³²⁰ Sul punto, il contributo del lavoratore è tale da qualificare il reato come plurisoggettivo improprio. V. *infra*.

assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione; dell’orientamento professionale; della progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all’inserimento lavorativo”.

Ciononostante, il legislatore del decreto legge n. 138 del 2011 non ha inteso punire unicamente il comportamento dell’intermediario “autorizzato”, i.e. il soggetto che svolga le menzionate attività provvisto delle autorizzazioni necessarie, secondo il dettato del d.lgs. n. 276 del 2003. Manca infatti un riferimento esplicito ed esclusivo alla predetta definizione dell’art. 2 del decreto legislativo, cosicché è ragionevole sostenere che il legislatore abbia voluto fare riferimento anche al c.d. “intermediario di fatto”, ossia a colui che, pur sprovvisto delle autorizzazioni, svolga egualmente le attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro³²¹.

Così interpretato il disposto normativo, la fattispecie risulta configurare un reato proprio dell’intermediario, ove l’espressione “chiunque” non intende ampliare il novero dei soggetti attivi alla totalità dei partecipanti del *consortium* umano, bensì unicamente verso il c.d. “intermediario di fatto”, secondo le considerazioni svolte poc’anzi.

Si ritiene comunque che possa essere punito ai sensi dell’art. 603-bis c.p. anche chi svolga le attività di somministrazione di lavoro, di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 276 del 2003, nonché di ricerca e selezione del personale, di cui alla lett. c), e supporto alla ricollocazione professionale, di cui alla lett. d). La somministrazione di lavoratori attraverso pseudo-appalti, ove gli stessi sono sfruttati e mal pagati, la pianificazione e la selezione delle candidature al reclutamento, e la ricollocazione dei prestatori nel mercato costituiscono infatti settori di attività in cui si inserisce l’*agere* dei “caporali”, che distorcono la genuinità e la regolarità di tali processi, costringendo i lavoratori a sottostare ai propri *diktat*³²².

È opportuna pertanto una definizione di intermediario, ai sensi della norma penale, come colui che eserciti anche di fatto le attività di facilitazione di incontro tra domanda ed offerta di lavoro, nelle forme dell’intermediazione, ovvero della somministrazione, ovvero delle rimanenti attività descritte dal d.lgs. n. 276 del 2003. In questo modo si eviterebbe una disparità di trattamento, e al tempo stesso un deficit di tutela, rispetto a quelle condotte non

³²¹ Cfr. sul punto BRICCHETTI, PISTORELLI, “Caporalato”: per il nuovo reato pene fino a otto anni, in *Guida al diritto*, 2011, 35, 48.

³²² Cfr. sul punto Relazione n. III/11/2011 a cura dell’Ufficio del Massimario della Suprema Corte di Cassazione, in www.cortedicassazione.it, a cura di PISTORELLI, SCARCELLA. Per un’interpretazione ampia del novero dei soggetti attivi del reato, v. altresì SCARCELLA, op. cit.; PALA, *Il nuovo reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, in www.altalex.it, 24 settembre 2011.

strettamente rientranti nell'intermediazione, anche di fatto, ma pur comunque sintomatiche del fenomeno del "caporalato" e ugualmente lesive dei beni giuridici tutelati.

2.2. Il concorso del datore di lavoro utilizzatore della manodopera

La fattispecie di reato punisce appunto *chiunque svolga un'attività di intermediazione organizzata*, e consiste pertanto in un reato proprio dell'intermediario.

Se da una parte la condotta del "caporale" trova adeguata sanzione penale, dall'altra il contributo del datore di lavoro utilizzatore rischia di rimanere impunito, poiché non rientrerebbe nella fattispecie in commento, se non nella forma del concorso di persone³²³.

La scelta del legislatore è evidentemente irragionevole e genera un vuoto di tutela non indifferente: spesso, infatti, il caporale non è un soggetto estraneo rispetto all'organizzazione del datore di lavoro utilizzatore, bensì soggiace alle sue dipendenze. In questo caso, il dipendente agisce non come intermediario, ma come *longa manus* del datore di lavoro, vero "caporale", che tuttavia non trova punizione ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale³²⁴.

In secondo luogo, il dettato della norma è in controtendenza rispetto al tenore dei disegni di legge che ne hanno preceduto l'entrata in vigore. In particolare, il disegno di legge A.S. 1201, presentato nel dicembre 2006 dal Governo Prodi al Senato, introduceva un comma secondo all'art. 600 del codice penale, che puniva "*Chiunque recluta manodopera ovvero ne organizza l'attività lavorativa mediante violenza, minaccia, intimidazione o grave sfruttamento*", con ciò lasciando ampi spazi interpretativi per l'ascrivibilità del delitto al datore di lavoro utilizzatore. La scelta è poi avvalorata e confermata dalle Commissioni al Senato, che mantennero inalterata l'indicazione dei soggetti attivi del reato, come proposta dal Governo.

Di contrario avviso il disegno di legge A.S. 2584 presentato il 1 marzo 2011 al Senato dal Governo Berlusconi: il delitto puniva chi svolgesse un'attività organizzata di intermediazione, in maniera sostanzialmente identica rispetto al disposto dell'art. 603-bis c.p. vigente. Ciononostante, dal disegno di legge emergeva comunque la consapevolezza di dover prevedere adeguate sanzioni per i datori di lavoro utilizzatori, ed era ravvisabile nella

³²³ In ogni caso, ove ne sussistano i presupposti, il datore di lavoro risponderà comunque di estorsione. Cfr. sul punto, Cassazione penale, sez. VI, 1 luglio 2010, n. 32525 (in *Foro it.*, 2011, II, 100), secondo cui "*la condotta del datore di lavoro, il quale - profittando delle difficoltà economiche e della situazione precaria del mercato del lavoro - imponga ai propri dipendenti condizioni di lavoro deteriori, configura il reato di estorsione (nella specie, dall'attività d'indagine è emersa, oltre alla prassi di corrispondere retribuzioni decurtate per compensare l'attività di caporalato, una continua pressione sui lavoratori al fine di indurli a interrompere legittimi congedi per malattie o infortuni, o a sottoscrivere lettere di dimissioni in bianco)*".

³²⁴ Cfr. BRICCHETTI, PISTORELLI, op. cit.; PISTORELLI, SCARCELLA, op. cit.

previsione all’art. 7 di un nuovo art. 25-decies da inserire a seguito dell’art. 25-novies, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, con cui si punivano gli enti nel cui interesse o vantaggio erano poste in essere le condotte di “caporalato”.

La versione vigente dell’art. 603-bis c.p. non contiene neppure tale previsione e risulta perciò ingiustificatamente mancante in termini di tutela del bene giuridico e di individuazione dei soggetti coinvolti.

L’irragionevolezza della previsione è ulteriormente confermata dal distacco rispetto alla struttura delle fattispecie contravvenzionali in materia di somministrazione ed interposizione nel lavoro, ove è generalmente sanzionata anche la condotta dell’utilizzatore, che impieghi la manodopera reclutata abusivamente³²⁵.

L’utilizzatore è punibile quindi unicamente a titolo di concorso nel reato, ai sensi dell’art. 110 del codice penale, unico strumento per ampliare la tipicità della norma³²⁶.

Si tratta in particolare di un concorso eventuale nel reato dell’intermediario, ora nelle forme del concorso materiale, ora morale³²⁷. Difficilmente nella prassi potranno aversi forme di

³²⁵ Cfr. sul punto art. 18, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003.

³²⁶ Qualora la condotta riguardi prestatori di lavoro stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale, il datore di lavoro sarebbe comunque punito ai sensi dell’art. 22, comma 12, d.lgs. n. 286 del 1998, per l’impiego illecito di stranieri privi del permesso di soggiorno, o il cui permesso sia scaduto ovvero sia stato revocato o annullato.

³²⁷ Cfr. Corte Assise Milano, 24 maggio 2006 (in *Foro ambrosiano*, 2006, 2, 141) secondo cui “*Perché sia configurabile il concorso di persone nel medesimo reato è necessario che il contributo causale alla realizzazione del fatto si sostanzia in un concorso materiale, che può assumere le forme più disparate e che consiste in un contributo che agevola l’esecuzione del reato, ovvero in un concorso morale, vale a dire in un comportamento esteriore che influenzi la risoluzione di altri a commettere il reato. Nello schema del concorso morale rientra pure l’accordo, cioè la comune decisione di commettere un reato, conseguenza di un’influenza psicologica esercitata da ciascun partecipante dell’accordo nei confronti degli altri. La mera presenza sul luogo del reato non integra alcuna forma di concorso, a meno che non sia accompagnata da una chiara manifestazione di adesione alla condotta delittuosa altrui e l’autore ne abbia tratto motivo di rafforzamento del suo proposito criminoso ovvero di rassicurazione. Per quanto riguarda la consapevolezza e la volontà di contribuire casualmente alla realizzazione del fatto tipico non è necessaria la reciproca volontà di concorrere, ovvero la volontà comune, potendo configurarsi anche il concorso unilaterale, nel senso che la consapevolezza del convergere della propria condotta con la condotta altrui nella realizzazione del fatto può sussistere anche unilateralmente in capo ad uno solo dei concorrenti, per la precisione in capo al concorrente atipico, mentre l’autore può ignorare l’altrui contributo materiale alla realizzazione del fatto. Non è neppure necessario il previo concerto, cioè l’accordo preventivo tra i concorrenti, in quanto il concorso può instaurarsi subitaneamente e senza alcuna determinazione preventiva. Dell’esistenza del concorso deve essere fornita, ovviamente, prova rigorosa, al di là di ogni ragionevole dubbio; tale regola di giudizio non vale infatti soltanto per l’accertamento del rapporto di causalità, ma deve restare identica per tutto ciò che è oggetto di prova ai sensi dell’art. 187, comma 1, c.p.p., e per tutte le interferenze con le quali lo si può provare*”. Conformemente Cassazione penale sez. V, 13 aprile 2004, n. 21082 (in *Cass. Pen.*, 2006, 2, 514); Cassazione penale sez. IV, 22 novembre 1994 (in *CED Cass.*, n. 201244); Cassazione penale sez. IV, 28 gennaio 1993 (in *CED Cass.*, n. 195476); Cassazione penale sez. I, 11 marzo 1991 (in *Foro it.*, 1992, II, 521); Cassazione penale sez. un., 30 ottobre 2003 (in *Foro it.*, 2004, 811).

mera connivenza³²⁸ o di concorso colposo nel delitto doloso, poiché raramente il datore di lavoro utilizzatore non è a conoscenza dell'illiceità del comportamento del “caporale” nei confronti dei lavoratori reclutati.

Uno sguardo obiettivo al disvalore della condotta del datore di lavoro avrebbe dovuto suggerire l'idea di trattare tale contributo attraverso la previsione di un delitto di associazione per delinquere *ad hoc*, sul modello del reato di associazione di tipo mafioso di cui all'art. 416-bis del codice penale, ove l'impiego di lavoratori “caporalati” fosse avvenuto in maniera continuativa e sistematica.

In ogni caso il contributo dell'utilizzatore è sanzionato solamente a titolo di concorso eventuale, in un reato che di per sé è già configurato dal comportamento del solo intermediario, a cui il primo si aggiunge a titolo di apporto di un soggetto *extraneus*, quasi dimenticando che esso costituisce un protagonista primo del fenomeno criminoso del “caporalato”³²⁹.

2.3. Il soggetto passivo del reato

Stando al dettato della *littera legis*, soggetto attivo del reato è il “lavoratore”³³⁰. In particolare, si deve ritenere che si tratti del “lavoratore” come definito dall'art. 2, comma 1, lett. j), d.lgs. n. 276 del 2003, sia “*qualsiasi persona che lavora o che è in cerca di lavoro*”. In tal guisa tutelati sarebbero non solo i c.d. “*insiders*”, ossia i lavoratori regolarmente assunti alle

³²⁸ Cfr. sul punto, Cassazione penale sez. II, 8 ottobre 2008, n. 40420 (in *CED Cass. Pen.*, 2008), per cui “*in tema di concorso di persone nel reato, anche la semplice presenza, purché non meramente casuale, sul luogo della esecuzione del reato è sufficiente ad integrare gli estremi della partecipazione criminosa, quante volte sia servita a fornire all'autore del fatto stimolo all'azione o un maggiore senso di sicurezza nella propria condotta, palesando chiara adesione alla condotta delittuosa*”. Cfr. anche Cassazione penale sez. V, 24 giugno 2008, n. 31626 (in *Guida al diritto*, 2008, 40, 89), secondo cui “*in tema di concorso di persone nel reato, mentre la connivenza non punibile postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, si ha concorso nel reato, penalmente rilevante, ogni qualvolta l'agente partecipa in qualsiasi modo alla realizzazione dell'illecito e, quindi, anche quando con la propria presenza agevola o rafforza il proposito criminoso altrui*”. In senso conforme: Trib. Torino sez. V, 19 luglio 2011 (in *Redazione Giuffrè 2011*); Cassazione penale sez. V, 5 ottobre 2007, n. 42044 (in *Guida al diritto*, 2007, 49, 74); Cassazione penale sez. I, 14 febbraio 2006, n. 15023 (in *CED Cass. Pen.*, 2006).

³²⁹ Cfr. BRICCHETTI, PISTORELLI, op. cit., secondo i quali il concorso del datore di lavoro utilizzatore è integrato qualora quest'ultimo abbia commissionato al “caporale” il reclutamento e la direzione della manodopera.

³³⁰ Cfr. SCEVI, *Il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro: alcuni spunti di riflessione*, in *Rivista penale*, 2012, 11, 1059, secondo cui soggetto passivo del reato è il lavoratore sfruttato, cittadino, straniero o apolide. In secondo luogo, afferma l'A., non è necessario il compimento della condotta verso una pluralità di prestatori di lavoro, essendo sufficiente la presenza anche di una sola vittima per integrare il delitto in commento.

V. anche RAUSEI, *Intermediazione illecita con sfruttamento della manodopera*, in IDEM, *Illeciti e sanzioni*, 2011, Ipsoa, 69, secondo cui, sebbene la *littera legis* sembra discorrere unicamente in termini di lavoratori subordinati, è ragionevole ritenere potenziali soggetti passivi del delitto in commento anche i prestatori di lavoro non subordinati.

dipendenze del datore di lavoro, bensì anche i c.d. “outsiders”, i.e. i prestatori alla ricerca di un’occupazione. Questi ultimi soggetti infatti costituiscono le vittime prime del fenomeno del “caporalato”, poiché versano in una condizione di particolare vulnerabilità, determinata dall’incertezza lavorativa, economica e sociale, tramite il cui approfittamento i “caporali” riducono tali individui alle loro dipendenze.

2.4. L’elemento soggettivo del reato

Il reato è configurabile a titolo di dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di tutti gli elementi della fattispecie, e in particolare dello svolgimento di un’attività di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l’attività caratterizzata da sfruttamento mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori³³¹.

³³¹ Cfr. PISTORELLI, SCARCELLA, op. cit., secondo cui è necessario che il soggetto agente, oltre alla condotta tipizzata ed alle modalità di sfruttamento, si rappresenti altresì lo stato di bisogno o di necessità in cui versa il prestatore di lavoro.

3. La struttura del reato e la condotta tipica

Il reato è integrato dall'intermediario che ponga in essere una condotta consistente nello svolgimento di un'attività organizzata di intermediazione, *reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori.*

Dal punto di vista strutturale si tratta di un reato proprio dell'intermediario e di natura sussidiaria, a causa della clausola di sussidiarietà posta *all'incipit* del primo comma per cui la norma trova applicazione "*salvo che il fatto costituisca più grave reato*". Il delitto è poi un reato di azione, o di mera condotta³³², a forma vincolata. Il reato ha struttura unitaria, poiché unico è il reato anche se più di uno sono i lavoratori coinvolti dalla condotta illecita. Il reato è poi di pericolo concreto³³³, non necessitando la prova di un danno subito dalla vittima della condotta. Il reato ha infine natura istantanea ad effetti permanenti³³⁴, poiché sanzionato non è solo lo sfruttamento dei prestatori nel corso del rapporto di lavoro, bensì già solo l'attivazione di un'attività organizzata di intermediazione.

3.1. Lo svolgimento di un'attività organizzata di intermediazione

Un primo profilo di criticità interpretativa attiene all'individuazione del significato dell'espressione "attività organizzata di intermediazione". Se da un lato è preferibile interpretare il termine "intermediazione" come riferito alla globalità delle attività di facilitazione dell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, dall'altra il legislatore del decreto legge n. 138 del 2011 lascia all'interprete anche il compito di individuare i confini dell'espressione "attività organizzata".

La dottrina maggioritaria è concorde nel ritenere che la norma richieda l'esercizio non occasionale della predetta attività³³⁵, attraverso l'impiego dei mezzi necessari a garantirne

³³² Contrariamente, SCORZA, *Le novità rilevanti per il diritto penale nelle recenti manovre "anti-crisi"*, in *Legislazione Penale*, 2012, 1, 7, sostiene che rispetto alla condotta del reclutamento dei lavoratori si tratti di un reato di mera condotta, mentre rispetto all'organizzazione dell'attività lavorativa degli stessi di un reato di evento, ove l'evento, da verificarsi in concreto, consisterebbe nello sfruttamento dei lavoratori. L'A. arriva a tale conclusione riflettendo sulla tecnica *non ineccepibile* di redazione della norma, che lascia spazio a notevoli criticità interpretative.

³³³ In senso contrario, v. SCEVI, op. cit., afferma trattarsi di reato di danno, consistente nella lesione alla personalità individuale della vittima.

³³⁴ Cfr. BACCHINI, op. cit.; PUGNOLI, op. cit.; RAUSEI, op. cit.; parzialmente difforme il pensiero di SCEVI, op. cit., secondo cui il delitto avrebbe natura permanente.

³³⁵ Cfr. BRICCHETTI, PISTORELLI, op. cit., secondo cui l'aggettivazione "organizzata" pone un requisito di effettività dell'esercizio delle attività di intermediazione, che non devono assumere carattere meramente occasionale; d'altro canto non è esclusa la rilevanza penale della condotta di un singolo autore, ove caratterizzata

l’effettività. In tal guisa, non sarebbe esclusa la rilevanza penale del comportamento posto in essere da un singolo soggetto “caporale”. Costituiscono verosimilmente indici della sussistenza di un’organizzazione l’impiego di mezzi di trasporto, come furgoni o in taluni casi interi pullman, per il trasferimento dei lavoratori presso il datore di lavoro utilizzatore; ancora la predisposizione di un sistema di comunicazione per il reclutamento dei lavoratori, di un codice linguistico *ad hoc* per le informazioni inerenti ai punti e ai giorni di raccolta degli stessi; l’impiego di una scheda SIM telefonica specificamente per i contatti con i lavoratori, per poter gestire in maniera efficiente il flusso della domanda di lavoro; infine non può non considerarsi organizzato quel sistema, oggi in via di diffusione, per cui i caporali trattengono per intero la retribuzione erogata dal datore di lavoro, per consegnarla successivamente in minima parte e con considerevoli ritardi attraverso transazioni tra carte prepagate del tipo *poste-pay*³³⁶.

3.2. Il reclutamento della manodopera e l’organizzazione dell’attività lavorativa

Un secondo profilo di criticità attiene all’esegesi dell’espressione “*reclutando manodopera o organizzandone l’attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori*”.

La norma è un *mixtum compositum* di intenzioni diverse: da una parte il legislatore intende sanzionare specificamente la sola attività (organizzata) di intermediazione dei c.d. “caporali”, e in particolare il reclutamento dei lavoratori; dall’altro lato, tuttavia, l’espressione “organizzandone l’attività” sembra più che altro attenersi ad un momento diacronicamente successivo rispetto alla fase strettamente intermediatoria, riguardando invero le modalità attraverso cui il rapporto di lavoro, già costituito, è posto in essere nel tempo. Tali ultime condotte potrebbero essere poste in essere dal datore di lavoro, ovvero da parte di suoi subalterni, piuttosto che dal “caporale”, che potrebbe limitarsi a consegnare i lavoratori all’inizio della giornata e riprenderli al termine³³⁷.

Il pregio del disegno di legge A.S. 1201, nella versione primigenia del Governo Prodi, così come a seguito del vaglio delle Commissioni al Senato, era quello di non menzionare esplicitamente l’attività di intermediazione, bensì di punire indifferentemente e allo stesso modo chiunque reclutasse manodopera ovvero ne organizzasse l’attività lavorativa. In tal

dalla predetta organizzazione di mezzi. Concordi anche: SCARCELLA, op. cit.; PISTORELLI, SCARCELLA, op. cit.

³³⁶ Per un’approfondita analisi delle modalità di azione dei “caporali”, v. LEOGRANDE, *Uomini e caporali – Viaggio tra i nuovi schiavi nelle campagne del Sud*, Mondadori, Milano, 2008.

³³⁷ Cfr. BRICCHETTI, L. PISTORELLI, op. cit.

guisa, non sussistevano difficoltà a che l'interprete considerasse potenziali soggetti attivi del reato sia il "caporale", per il proprio reclutare i lavoratori, sia il datore di lavoro utilizzatore, per l'organizzazione illecita del lavoro di quest'ultimi.

Il decreto legge n. 138 del 2011 accorpa invero, con vera e propria urgenza, i pregi del citato disegno di legge, ed i difetti del più recente disegno A.S. 2584 del marzo 2011, i.e. i riferimenti espliciti all'attività di intermediazione. Questo aspetto è appunto corroborato dall'espressione "organizzandone l'attività", che rappresenta, oltre che un'incoerenza sotto il profilo degli obiettivi di tutela, un nodo interpretativo difficilmente risolvibile.

In ogni caso, la norma ha buon gioco ove l'attività dei "caporali" si protragga oltre l'iniziale momento interpositorio, risolvendosi ad esempio in una sorveglianza delle vittime durante l'attività lavorativa, o in una gestione dei turni di lavoro in vece del datore utilizzatore; resta comunque il vuoto di tutela consistente nell'impossibilità di considerare quest'ultimo soggetto attivo del reato, se non ai sensi dell'art. 110 c.p., benché effettivo organizzatore principale dell'attività dei lavoratori "caporalati" e responsabile principale del loro sfruttamento.

Un terzo profilo di criticità attiene all'espressione "*caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori*". In particolare, l'aggettivo "caratterizzata" sembrerebbe ad una prima analisi riferirsi al sostantivo "attività di intermediazione organizzata", termini fra i quali è frapposta una proposizione incidentale che esplicita le modalità attraverso cui si estrinseca l'attività di intermediazione, i.e. il reclutamento e l'organizzazione dell'attività lavorativa. Ciononostante, il termine "intermediazione" è pressoché neutro, riguardando la congiunzione artificiale tra domanda ed offerta di lavoro. Il legislatore struttura infatti la sequenza logica della condotta in un *climax* ascendente, per cui iniziando da una parola neutrale, come "intermediazione", si giunge poi ad esplicitarne i contenuti concreti, il reclutamento e l'organizzazione dell'attività lavorativa. Le modalità di sfruttamento, violenza, minaccia, intimidazione e approfittamento dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, sembrano doversi riferire più che all'attività di intermediazione in sé, alle modalità concrete in cui essa si manifesta, così come individuate dal disposto normativo. Pertanto ad assumere carattere violento, minaccioso, intimidatorio, approfittatorio è il reclutamento dei lavoratori, e con esso l'organizzazione dell'attività presso il datore di lavoro.

Non costituisce pertanto mero esercizio di sofismo o pedanteria sostenere che dal punto di vista linguistico meglio sarebbe stato riferire le predette modalità direttamente alle condotte di reclutamento ed organizzazione dell'attività, piuttosto che genericamente all'intermediazione,

anche perché tecnicamente quest’ultima consiste solo nella facilitazione dell’incontro tra domanda ed offerta e non riguarda i momenti ad esso successivi, in cui invero si manifesta forte il fenomeno del “caporalato”.

3.3. Le singole modalità della condotta: violenza, minaccia ed intimidazione

La condotta è a forma vincolata, consistendo nello svolgimento di un’attività organizzata di intermediazione, nelle forme del reclutamento dei lavoratori o dell’organizzazione dell’attività lavorativa, mediante sfruttamento, violenza, minaccia, intimidazione ed approfittamento dello stato di bisogno o di necessità degli stessi.

Violenza, minaccia e intimidazione possono ricorrere alternativamente.

Quanto alla nozione di violenza, essa può essere personale, ed avere ad oggetto direttamente la persona, oppure reale, qualora diretta verso una *res*, benché in modo tale da produrre in via indiretta una coartazione del volere della vittima. La violenza personale a sua volta si distingue in violenza propria e violenza impropria. La prima consiste nella *vis corporis corpore data*, ossia nell’esercitare un’energia fisica tramite il proprio corpo o qualsiasi altro mezzo fisico contro la vittima. La violenza impropria consiste in ogni altro mezzo che produca il medesimo effetto di coartare l’agire e il volere della vittima, esclusa la semplice minaccia.

La violenza rilevante ai fini del delitto in commento è poi del tipo “violenza-mezzo”, ossia finalizzata al raggiungimento dello scopo tipico della condotta, i.e. la soggezione del lavoratore alle condizioni degradanti proprie del rapporto di “caporalato”³³⁸.

La minaccia deve consistere nella prospettazione di un male futuro o prossimo ad una persona, avente come destinatario la vittima del reato ovvero un soggetto ad esso legato da rapporti affettivi o di parentela; l’avversarsi del male prospettato deve dipendere dalla volontà

³³⁸ Per un approfondimento circa i concetti di violenza e minaccia, cfr. BACCHINI, *Il nuovo reato di cui all’art. 603 bis c.p.: intermediazione illecita con sfruttamento della manodopera*, in *L’indice penale*, 2, 2011, 645; ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, Parte speciale*, I, Milano, 1999, 136; MEZZETTI, *Violenza privata e minaccia*, in *Dig. Disc. Pen.*, Torino, 1999; GALLO, *Violenza*, in *Dig. Disc. Pen.*, 1999, Torino e *Violenza (I agg.)*, 2011; FIANDACA, MUSCO, *Diritto penale, Parte speciale*, I, Bologna, 1997, 281; RONCO, ROMANO, ARDIZZONE, *Art. 610 e Art. 612*, in *Codice penale ipertestuale commentato*, Utet Giuridica, Milano, 2012; NEPPI, MODONA, Sulla posizione della “violenza” e della “minaccia” nella struttura della fattispecie criminale, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 1964, 522; PISAPIA, Attività esecutiva frazionabile e tentativo nel reato di minaccia, in *Riv. It. Dir. Pen.*, 1940, 361; MANZINI, Il tentativo nel delitto di minaccia, in *ADPP*, 1939, 937; DASSANO, “Minaccia (diritto penale)”, in *Enc. Dir.*, XXVI, Milano, 1976, 334; PIRRONE, Minaccia susseguente ad un evento antigiuridico, in *Giur. Mer.*, 1978, II, 302.

dell'agente³³⁹; può trattarsi di un male-azione, ossia di una minaccia con cui si prospetta di fare qualcosa, ovvero un male-omissione, ossia di una minaccia con cui si prospetta di astenersi dal compiere un comportamento giuridicamente dovuto e che costituisca un'alternativa alla condotta imposta dal soggetto agente.

La minaccia può avvenire tramite parole, scritti, gesti, o altro, e può essere diretta o indiretta, determinata o indeterminata, reale o simbolica, palese o larvata, esplicita o implicita. La minaccia può essere altresì condizionata, ove l'avverarsi del male minacciato dipenda dal fatto che la vittima tenga o meno un comportamento indicato dal soggetto attivo³⁴⁰.

La minaccia deve essere infine idonea ad turbare la tranquillità della persona e ad intimidirla secondo un giudizio operato *ex ante*, sia con riferimento alle condizioni soggettive della vittima, sia alle circostanze oggettive.

Quanto infine alla portata della nozione di "intimidazione", autorevole dottrina afferma doversi considerare un'endiadi del termine "minaccia", rientrando le condotte intimidatorie in tale più larga nozione³⁴¹. Contrariamente, è preferibile ritenere che il termine abbia una propria autonomia definitoria, che deve essere rinvenuta nella corrispondente nozione di "forza intimidatrice" elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza con riguardo alla fattispecie di reato di associazione di tipo mafioso di cui all'art. 416-bis c.p.³⁴² In particolare, la forza intimidatrice del vincolo associativo mafioso risiederebbe nell'intrinseca idoneità dello stesso ad incutere paura nei terzi in ragione del già sperimentato esercizio della coazione. Si tratta di un condizionamento di tipo ambientale, determinato appunto dall'incombenza sulle vittime dell'esercizio di potere coercitivo da parte del sodalizio

³³⁹ L'avversarsi del male prospettato deve dipendere dalla volontà dell'agente, tuttavia può essere che materialmente debba essere eseguito da altri, come ad esempio un sicario appositamente ingaggiato, ovvero un animale. Cfr. RONCO, ROMANO, ARDIZZONE, *Art. 612 c.p.*, op. cit.

³⁴⁰ Cfr. sul punto tuttavia, MANTOVANI, *Diritto penale. Delitti contro la persona*, Cedam, Padova, 1995, 333; ANTOLISEI, op. cit., per cui la c.d. "minaccia condizionata" costituisce un caso di vera e propria violenza.

³⁴¹ Cfr. BRICCHETTI, PISTORELLI, op. cit. In senso conforme anche PALA, op. cit. Afferma altresì l'A. che un'attività illecita di "caporalato", pur in presenza di elementi tipici dello "sfruttamento", ma svolta senza il ricorso alla violenza o alla minaccia, non rientra nella fattispecie del reato in esame, come nel caso di un "caporale" che reclutasse operai sottopagati ma "consenzienti" senza bisogno di ricorrere all'intimidazione. Ciononostante, uno sguardo obiettivo al fenomeno del "caporalato" consente di confinare tali evenienze al ruolo di situazioni marginali, giacché nella normalità dei casi, i prestatori di lavoro subiscono violenza, anche solo a livello psicologico, da parte degli intermediari, che in tal modo mantengono il "controllo" e il dominio sulle vittime, obbligandole a sopportare condizioni di lavoro degradanti.

³⁴² Cfr. in questo senso, SCEVI, op. cit., secondo cui il termine "intimidazione" evocherebbe un requisito di tipo "ambientale". V. altresì SCARCELLA, op. cit. secondo cui per "intimidazione" ai sensi dell'art. 603-bis c.p., deve intendersi la capacità di suscitare terrore da parte dell'organizzazione criminale dei "caporali", indipendentemente dal compimento di atti di violenza o minaccia.

Per un approfondimento attorno alla nozione di "forza intimidatrice" di cui al delitto di associazione di tipo mafioso, cfr. RONCO, ROMANO, ARDIZZONE, *Art. 416-bis*, op. cit.

criminale. Rispetto al fenomeno del c.d. “caporalato”, sovente il controllo sulle vittime è mantenuto tramite un’aura di crudeltà e spietatezza costruita attorno ai “caporali”, che convince i lavoratori sfruttati a non reagire e a soggiacere alle condizioni di lavoro degradanti, per paura di ritorsioni da parte degli intermediari o comunque dell’organizzazione ad essi sottostante³⁴³.

3.4. L’approfittamento dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori

Le condotte di reclutamento ed organizzazione dell’attività lavorativa assumono rilevanza penale quando sono attuate “*approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori*”.

Una corretta definizione della portata dell’espressione “stato di bisogno o di necessità” deve muovere anzitutto dall’individuazione del bene giuridico tutelato dalla norma penale. Il delitto di cui all’art. 603-bis c.p. è collocato all’interno della Sezione I, “Dei delitti contro la personalità individuale”, del Capo III, “Dei delitti contro la libertà individuale”, del Titolo XII, “Dei delitti contro la persona”. Ad essere tutelato è il complesso di manifestazioni emozionali, relazionali, e in genere di vita, proprie della persona, concettualmente riassunte con l’espressione “personalità individuale”. Attualmente la tendenza è quella di ritenere che quest’ultima coincida con la dignità umana, da proteggere in particolar modo ove l’individuo versi in una condizione di vulnerabilità.

Globalmente le fattispecie di reato contenute nella predetta sezione del codice penale possiedono quindi la medesima finalità, ossia la difesa della dignità umana; la protezione avviene con modalità diversificate a seconda del tipo di lesione arrecata al bene giuridico, tuttavia da tutelare è sempre la persona che versi in una condizione di particolare debolezza e vulnerabilità.

In tal guisa, è opportuno assumere con riferimento al delitto in commento, un’interpretazione dell’espressione “stato di bisogno o di necessità” omogenea rispetto ad altri reati dello stessa sezione, ed in particolare con riguardo all’art. 600 c.p.³⁴⁴ Tale norma al secondo comma esplicita le modalità attraverso cui hanno luogo la riduzione ed il mantenimento in schiavitù, ovvero mediante *violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittando di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.*

³⁴³ Cfr. sul punto i numerosi episodi di intimidazione e ritorsioni ad opera dei “caporali” nei confronti dei lavoratori “ribelli” analizzati da LEOGRANDE, op. cit.

³⁴⁴ Cfr. SCARCELLA, op. cit.

L'espressione "situazione di necessità", come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, deve intendersi come "qualsiasi situazione di debolezza o di mancanza materiale o morale atta a condizionare la volontà della vittima"³⁴⁵.

In secondo luogo, tale situazione di necessità non va confusa con lo stato di necessità di cui all'art. 54 del codice penale, poiché non comporta un annichilimento totale della libertà di scelta della vittima, bensì una, seppur ampia, contrazione, che induce la stessa a soggiacere a condizioni lavorative e di vita disumane e degradanti³⁴⁶.

L'esegesi giurisprudenziale attorno all'espressione "situazione di necessità" richiama quindi lo stato di bisogno proprio del delitto di usura aggravata ai sensi dell'art. 644, comma 5, n. 3, del codice penale³⁴⁷, nonché il concetto di stato di bisogno di cui all'art. 1448 c.c.³⁴⁸, ove esso consiste in una serie di contingenze fattuali tali da determinare nel soggetto una costrizione della volontà e della libertà di scelta.

A differenza delle modalità di violenza, minaccia ed intimidazione, che possono ricorrere alternativamente, stando alla *littera legis*, l'approffittamento dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori deve ricorrere sempre; la *ratio* di tale scelta risiede evidentemente nel fatto che il fenomeno del "caporalato" è per definizione rivolto verso soggetti che versano in condizioni di particolare vulnerabilità e debolezza, sotto il profilo economico, sociale e umano, come lavoratori clandestinamente immigrati o braccianti privi di un'occupazione.

³⁴⁵ Cfr. Cassazione penale, sez. III, 6 maggio 2010, n. 21630 (in *CED Cass. Pen.*, 2010, n. 247641).

³⁴⁶ Cfr. sul punto, Cassazione penale, sez. III, 26 ottobre 2010, secondo cui "in tema di riduzione in schiavitù o in servitù, la situazione di necessità della vittima costituisce il presupposto della condotta approfittatrice dell'agente e, pertanto, tale nozione non può essere posta a paragone con lo stato di necessità di cui all'art. 54 c.p., ma va piuttosto posta in relazione alla nozione di bisogno indicata nel delitto di usura aggravata (art. 644, 5° comma, n. 3, c.p.) o allo stato di bisogno utilizzato nell'istituto della rescissione del contratto (art. 1418 c.c.); la situazione di necessità va, quindi, intesa come qualsiasi situazione di debolezza o di mancanza materiale o morale del soggetto passivo, adatta a condizionarne la volontà personale: in altri termini, coincide con la definizione di «posizione di vulnerabilità» indicata nella decisione quadro dell'Unione europea del 19 luglio 2002 sulla lotta alla tratta degli esseri umani, alla quale la l. 11 agosto 2003 n. 228 ha voluto dare attuazione". In dottrina, cfr. PALA, op. cit.; cfr. anche RONCO, ROMANO, ARDIZZONE, Art. 54, op. cit.; RONCO, ROMANO, ARDIZZONE, Art. 600, op. cit.

³⁴⁷ Per un approfondimento attorno alla nozione di stato di bisogno di cui al delitto di usura (art. 644 c.p.), cfr., *ex plurimis*, RONCO, ROMANO, ARDIZZONE, Art. 644, op. cit.; COCCO (A cura di), *Manuale di diritto penale, Parte speciale. I reati contro i beni economici. Patrimonio, economia e fede pubblica*, Cedam, Padova, 2012, 229; AZZALI, "Stato di necessità", in NN. D. I., XVIII, Torino, 1971, 356.

³⁴⁸ Per un approfondimento, cfr. BONILINI, CONFORTINI, GRANELLI, Art. 1448, in *Codice civile ipertestuale commentato*, Utet giuridica, Milano, 2012.

4. (segue) La condotta: lo sfruttamento dei lavoratori

L'attività dei “caporali”, per assumere rilevanza penale, deve altresì essere caratterizzata dallo sfruttamento dei lavoratori. Il comma secondo dell'art. 603-bis c.p. individua una serie di fattori sintomatici in presenza dei quali è presunto sussistere tale sfruttamento. Essi in particolare sono:

- 1) *La sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
- 2) *La sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
- 3) *La sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;*
- 4) *La sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.*

L'individuazione di tali indici di sfruttamento ha rappresentato una cifra comune dei vari disegni di legge presentati in Parlamento, sino ad essere consacrata definitivamente dal decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 nella formulazione poc' anzi citata.

La scelta del legislatore è da accogliere con approvazione, poiché da una parte esplicita e chiarifica il novero delle condotte punibili, dall'altra riduce il lavoro dell'interprete nel garantire la determinatezza e la tassatività dell'elemento oggettivo della fattispecie di reato.

In secondo luogo, tale elencazione costituisce un punto di forza del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, rispetto alle restanti fattispecie di reato applicabili alle condotte di “caporalato”. In particolare, il disposto delle fattispecie di esercizio non autorizzato dell'attività di intermediazione³⁴⁹ (art. 18, comma 1, terzo periodo, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276) e di somministrazione non autorizzata e utilizzazione illecita³⁵⁰ (art. 18, comma 1, primo periodo, e comma 2, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276) pur prevedendo una circostanza aggravante per il caso di “sfruttamento” di minori, non contenevano alcuna definizione dell'espressione “sfruttamento”, che riduceva pertanto la propria portata al semplice impiego dei soggetti medesimi. La pregevolezza della definizione contenuta nell'art. 603-bis del codice penale è inoltre confermata dalla scelta del legislatore del d.lgs. 16 luglio

³⁴⁹ Cfr. sul punto il paragrafo 6 del capitolo I del presente elaborato.

³⁵⁰ Cfr. sul punto il paragrafo 8 del capitolo I del presente elaborato.

2012, n. 109 di punire in maniera aggravata l'illecita occupazione di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ove gli stessi sono sottoposti alle condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis c.p.³⁵¹

Gli indici di sfruttamento non sono da intendersi come tassativi e pertanto possono altresì ricorrere alternativamente³⁵².

4.1. La sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato

La prima circostanza indice di sfruttamento ha riguardo all'aspetto retributivo, e consiste nella sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato.

La palese difformità della retribuzione corrisposta è pertanto da valutare rispetto a due parametri di riferimento: in primo luogo i livelli generali di retribuzione previsti dai contratti collettivi nazionali; ed in un secondo momento, la quantità e la qualità del lavoro prestato.

Poiché la norma non fa riferimento alcuno ai criteri di rappresentatività della contrattazione collettiva, i livelli rispetto ai quali valutare la palese difformità della retribuzione corrisposta sono i minimi retributivi indicati dal contratto collettivo nazionale di lavoro³⁵³.

Il secondo parametro invece è espressione diretta del dettato dell'art. 36 della Costituzione, ai sensi del quale *il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa*. A differenza dei livelli dei minimi retributivi stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, che costituiscono un parametro obiettivo ed esterno, la quantità e la qualità del lavoro prestato sono da valutarsi caso per caso, con riferimento alle circostanze concrete dello svolgimento del rapporto di lavoro³⁵⁴.

³⁵¹ Cfr. art. 22, comma 12-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Cfr. anche il paragrafo 6 del capitolo II del presente documento.

³⁵² In particolare, secondo SCORZA, op. cit. la previsione degli indici di sfruttamento avrebbe la finalità di circoscrivere la punibilità alle sole condotte realmente offensive del bene giuridico tutelato. Cfr. anche RAUSEI, op. cit., secondo cui l'elenco è meramente orientativo, e non tassativo.

³⁵³ Cfr. PALA, op. cit.

³⁵⁴ Per un approfondimento circa la nozione di retribuzione costituzionalmente adeguata, cfr., *ex plurimis*, ALLEVA, Vecchi e nuovi percorsi per i diritti costituzionali del lavoro, in CASADIO (a cura di), I diritti sociali ve del lavoro nella Costituzione italiana, Ediesse, Roma, 2006, 91; RICCI, La retribuzione costituzionalmente adeguata e il dibattito sul diritto al salario minimo, in Lav. Dir., 2011, 4, 635; ANDREONI, Lavoro, diritti sociali e sviluppo economico, Giappichelli, Torino, 2006; BELLOMO, Sub art. 36 Cost., in AMBROSO, DI CERBO, MARESCA, Diritto del lavoro. La costituzione, il codice civile e le leggi speciali, vol. I, Giuffrè, 236

La corresponsione di una retribuzione palesemente inferiore rispetto al dovuto deve avvenire in maniera sistematica, non rilevando ai fini della configurabilità del reato sporadici ritardi nel pagamento o singole retribuzioni difformi dai livelli prestabiliti.

Una retribuzione palesemente difforme è corrisposta ad esempio quando vi sono assunzioni fittizie con contratti a part-time, una registrazione solo parziale delle ore di lavoro prestate, un’indicazione non veritiera delle assenze dal lavoro, il mancato versamento dei contributi previdenziali dovuti, o infine l’assunzione “in nero” dei prestatori³⁵⁵.

La retribuzione corrisposta è palesemente difforme e sproporzionata per due fattori: da una parte il datore di lavoro utilizzatore assumendo “in nero” i prestatori o semplicemente sottopagandoli consegue un notevole risparmio di spesa; dall’altro lato i “caporali” trattengono una porzione abbondante della retribuzione, a titolo di compenso per la loro attività di intermediazione e collocamento presso i datori di lavoro utilizzatori³⁵⁶.

Milano, 2009, 182; BELLOMO, Retribuzione. I) Rapporto di lavoro privato, in Enc. Giur. Treccani, XXXI; BOSCHIERO, Lo sfruttamento economico dei lavoratori migranti: vecchie e nuove forme di schiavitù nell'era della "private economy"?, in Dir. Umani e dir. Internazionale, 2010, 344; COLAPIETRO, Sub art. 36 Cost, in BIFULCO, CELOTTO, OLIVETTI, Commentario alla Costituzione, 2006, Utet, Torino, 739; COSTA, Cittadinanza sociale e diritto del lavoro nell'Italia repubblicana, in BALANDI, CAZZETTA (a cura di), Diritti e lavoro nell'Italia repubblicana, Giuffrè, Milano, 21; DEL VECCHIO, Retribuzione sufficiente e condizioni territoriali: gli orientamenti della giurisprudenza, in ADL, 2003, 317; DELL'OLIO, La retribuzione, in I soggetti e l'oggetto del rapporto di lavoro, Utet, Torino, 1986, 49; GALIZIA, La giusta retribuzione tra punti fermi e questioni aperte, in DLM, 2009, 597; GIUGNI, Prefazione a DE CRISTOFARO, La giusta retribuzione, Il Mulino, Bologna, 1971; GRAGNOLI, La retribuzione e i criteri della sua determinazione, in La retribuzione, 2011, 1; HERNANDEZ, I principi costituzionali in tema di retribuzione, in Quaderni ADL, 1998, 2, 9; ICHINO, I primi due decenni del diritto del lavoro repubblicano: dalla liberazione alla legge sui licenziamenti, in ICHINO, Il diritto del lavoro nell'Italia repubblicana, Giuffrè, Milano, 2007, 3; ICHINO, La nozione di giusta retribuzione nell'articolo 36 della Costituzione, in Riv. It. Dir. Lav., 2010, 719; MAGNANI, Il salario minimo legale, in Riv. It. Dir. Lav., 2010, 769; MAZZOTTA, La dignità umana come diritto fondamentale e il sistema delle fonti, in Questione lavoro, 2011, 5, 1; NOGLER, Sub art. 36 Cost., in GRANDI, PERA (a cura di), Commentario breve alle leggi sul lavoro, Cedam, Padova, 2009, 41; PALLADINI, I principi costituzionali in materia di retribuzione e la loro applicazione giurisprudenziale, in La retribuzione, 2011, 25; PERA, "Retribuzione sufficiente"?, in Riv. It. Dir. Lav., 1998, 191; PERONE, Retribuzione, in Enc. Dir., XL, Giuffrè, Milano, 34; PERULLI, Il principio costituzionale di proporzionalità della retribuzione: una conditional opportunity?, in Riv. Crit. Dir. Lav., 2001, 297; PERSIANI, La retribuzione tra legge, autonomia collettiva e determinazione giudiziale, in Quaderni ADL, 1998, 2, 31; PIOVESANA, Commette estorsione l'imprenditore che impone ai lavoratori retribuzioni "fantasma" e dimissioni in bianco, in Lav. Giur., 2010, 1088; RICCI, La retribuzione equa e sufficiente nelle aree socio-economicamente depresse: la visione "socialmente avanzata" della Cassazione, in Lav. Dir., 1995, 523; ROCCELLA, I salari, Il Mulino, Bologna, 1986; ROCCELLA, La condizione del lavoro nel mondo globalizzato fra vecchie e nuove schiavitù, in Ragion pratica, 2010, 419; ROMA, Le funzioni della retribuzione, Cacucci, Bari, 1997; SCARANO, Il contributo della dottrina sociale cattolica al meta-principio della "giusta retribuzione", in Jus, 2011, 179; TRIPODINA, Sub art. 36, in BARTOLE, BIN (a cura di), Commentario alla Costituzione, Cedam, Padova, 2008, 351; VALLEBONA, Sul c.d. salario minimo garantito, in MGL, 2008, 326; ZILIO GRANDI, La retribuzione. Fonti, struttura, funzione, Jovene, Napoli, 1996; ZOPPOLI, L'art. 36 della Costituzione e l'obbligazione retributiva, in CARUSO, ZOLI, ZOPPOLI, La retribuzione: struttura e regime giuridico, Jovene, Napoli, 1994, 91; ZOPPOLI, La retribuzione, in BELLOCCHI, I rapporti di lavoro nel diritto vivente. Casi e materiali, Giappichelli, Torino, 2009, 176.

³⁵⁵ Cfr. DAMIANO, *Le novità nel codice penale sul “caporalato” in cantiere*, in *Ambiente e sicurezza*, 2011, 21, 28.

³⁵⁶ Cfr. PISTORELLI, SCARCELLA, op. cit.

L'indice di sfruttamento, così come analizzato, suscita infine alcune perplessità sotto il profilo della struttura del reato. Il legislatore mostra la consapevolezza che una delle manifestazioni del "caporalato" consiste proprio nella retribuzione a livelli inferiori al dovuto e la detrazione di una porzione significativa della stessa da parte del "caporale". I soggetti responsabili dell'incongruità del trattamento retributivo sono due: da una parte il datore di lavoro utilizzatore, dall'altra il "caporale" intermediario. Ciononostante, il delitto di cui all'art. 603-bis c.p. è strutturato come un reato proprio del solo intermediario, punendo il datore di lavoro come soggetto *extraneus*, a titolo di concorso ai sensi dell'art. 110 c.p. In ciò vi è certamente un'incoerenza logica sotto il profilo della tutela, poiché appare irragionevole sanzionare una condotta antiggiuridica solamente nei confronti di uno dei due responsabili, ove vi è comunque la consapevolezza della lesività al bene giuridico anche del comportamento dell'altro soggetto. In secondo luogo, la retribuzione non è corrisposta dal "caporale" al prestatore, bensì dall'utilizzatore al lavoratore, per l'opera a questi prestata³⁵⁷. Il lavoratore, infatti, esercita la propria attività alle dipendenze dell'utilizzatore, ed è alla quantità e alla qualità di questa che devono parametrarsi i livelli della retribuzione corrisposta per la valutazione della sussistenza di una palese difformità. Non risulta quindi ragionevole, anche sotto questo profilo, l'esclusione dal novero dei potenziali soggetti attivi del reato, della figura dell'utilizzatore, stante il riferimento contraddittorio tra gli indici di sfruttamento, ad un comportamento, quello della corresponsione della retribuzione, che generalmente gli è proprio.

4.2. La sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie

Un secondo indice di sfruttamento attiene alla sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie.

Ugualmente alla corresponsione di una retribuzione palesemente difforme dal dovuto, anche la violazione della normativa relativa all'orario di lavoro ed al riposo in genere deve essere attuata con continuità e sistematicità, divenendo la normalità dello svolgersi del rapporto di lavoro. In tal guisa non sono rilevanti ai fini della norma penale singole violazioni della normativa, bensì la pratica del datore di lavoro, o meglio del "caporale", per cui il disprezzo

³⁵⁷ Certamente in molti casi è il "caporale" stesso a ricevere la retribuzione direttamente dal datore di lavoro per poi consegnarla al prestatore, avendo detratto a sua volta una porzione a titolo di compenso per l'attività di intermediazione; tuttavia tale fenomeno non comporta la sostituzione del "caporale" all'utilizzatore come datore di lavoro, tenuto alla corresponsione della retribuzione, bensì unicamente una degenerazione patologica di un rapporto di lavoro instaurato tra il prestatore ed il datore di lavoro.

dei diritti del lavoratore al riposo ed all’astensione obbligatoria dal lavoro diviene elemento essenziale del rapporto lavorativo.

Lo sfruttamento consiste in particolare nel privare il lavoratore di quei momenti di riposo in cui possa esprimere a pieno la propria libertà e dignità³⁵⁸.

Casistiche concrete potrebbero essere ad esempio il mancato riconoscimento di lavoro supplementare e straordinario prestato, l’assunzione dei lavoratori con fittizi contratti a part-time, la registrazione parziale e non veritiera delle ore di lavoro svolte, l’assunzione dei prestatori in “nero”³⁵⁹.

Rispetto a questo indice, si ripropone lo stesso profilo di criticità avanzato con riferimento alla sistematica retribuzione in modo palesemente difforme dal dovuto: la definizione dell’orario di lavoro e delle tempistiche del riposo compete principalmente al datore di lavoro, mentre il “caporale” si limita nella maggior parte dei casi a una sorveglianza dell’effettivo svolgimento della prestazione. Risulta pertanto aggravata l’irragionevolezza della mancata previsione dell’ascrivibilità del delitto al datore di lavoro utilizzatore, a titolo di soggetto *intransiens* principale, al pari del “caporale”.

4.3. La sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l’incolumità personale

Un terzo indice sintomatico di sfruttamento dei lavoratori consiste nella sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l’incolumità personale.

Il riferimento è in particolare alle disposizioni di cui alla l. 3 agosto 2007, n. 123, riguardante “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”, ed al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante oggetto “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”³⁶⁰.

³⁵⁸ Cfr. SCEVI, op. cit.

³⁵⁹ Cfr. DAMIANO, op. cit.

³⁶⁰ Per un’analisi della normativa a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, ed in particolare della natura di reati di pericolo delle ipotesi sanzionatorie in materia, cfr. RAUSEI, *Il riordino dell’apparato sanzionatorio: la gestione della sicurezza*, in TIRABOSCHI, FANTINI (a cura di), *Il testo unico della salute e sicurezza sul lavoro dopo il correttivo (D.Lgs. n. 106/2009). Commentario al decreto legislativo n. 81/2008 come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 106/2009*, Giuffrè, Milano, 2009; RAUSEI, *Sistema sanzionatorio e vigilanza nel TU sicurezza dopo il "correttivo"*, in *Isp. Lav.*, 2009, 10; RAUSEI, *Vigilanza e sanzioni nel Testo*

In particolare, quest'ultima norma, all'art. 2, definisce il “pericolo” come “*proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni*”, e il “rischio” come “*la probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione*”.

Non è richiesto che la violazione delle disposizioni normative in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro avvenga con sistematicità e continuità, poiché è rilevante la mera sussistenza della violazione, e l'idoneità della stessa ad esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale. Ciò è corroborato dalle sopra citate definizioni di “pericolo” e “rischio”, per cui la pericolosità nei confronti del lavoratore di una violazione della normativa è presunta ed intrinseca alla violazione stessa, non necessitando quindi il perdurare nel tempo del comportamento antigiuridico.

Pregevole la scelta del legislatore di inserire tale previsione all'interno degli indici sintomatici di sfruttamento propri del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, poiché statisticamente la violazione della normativa in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro riguarda la totalità dei casi di “caporalato”, e al tempo stesso, ove sussiste tale violazione, è molto probabile la presenza di un collegato sfruttamento dei prestatori da parte del datore di lavoro³⁶¹.

Ciononostante, come gli indici precedenti, anche quello in commento presenta un profilo di criticità rispetto alla struttura del reato: responsabile di garantire la sicurezza e l'incolumità sui luoghi di lavoro è il soggetto datore di lavoro, o al limite i soggetti da esso incaricati, secondo le disposizioni di cui al d.lgs. n. 81 del 2008³⁶². Non si comprende come tali violazioni della normativa possano essere considerate dalla norma indice di valutazione di un comportamento al quale sono sostanzialmente estranee, i.e. la condotta del c.d. “caporale”. In tal guisa, nella maggior parte dei casi quest'ultimo soggetto agisce nella fase strettamente intermediatoria, reclutando i lavoratori, certamente con violenza, minaccia, intimidazione e detraendo loro i compensi ricevuti, e collocandoli presso i datori di lavoro utilizzatori. In taluni casi, il “caporale” attua una sorveglianza sui prestatori direttamente sul luogo di lavoro, per conto del datore di lavoro, tuttavia titolare principale degli obblighi di garanzia in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro resta solamente il datore di lavoro utilizzatore.

Unico sicurezza sul lavoro, Ipsoa, Milano, 2009; TIRABOSCHI, RAUSEI, Legislazione solida e rigorosa, in Il Sole 24 Ore, 22 aprile 2011, 24.

³⁶¹ Cfr. BACCHINI, op. cit.; DAMIANO, op. cit.

³⁶² In particolare, il riferimento è agli artt. 15 e seguenti.

Anche con riferimento a questo indice di sfruttamento, il legislatore mostra quindi la propria consapevolezza della fenomenologia del “caporalato”, riconoscendone come indice sintomatico la violazione delle disposizioni in materia di sicurezza, tuttavia giunge ad un’elaborazione contraddittoria della fattispecie, confondendo i soggetti attivi delle singole condotte tipiche.

4.4. La sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

Un ultimo indice sintomatico dello sfruttamento dei lavoratori rilevanti ai sensi del delitto in commento, consiste nella sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

Esso ha riguardo alle condizioni generali di lavoro in cui versa il prestatore, che non devono avere caratteristiche di “particolare degrado”. Anche in tal caso manca il requisito della sistematicità, per cui rileva la mera sussistenza di tali circostanze, di per sé stesse lesive della dignità umana e lavorativa dei soggetti coinvolti.

La formulazione della circostanza soffre tuttavia di poca determinatezza, lasciando all’interprete l’individuazione dei confini del significato del “particolare degrado”, probabilmente da rinvenirsi nel mancato rispetto dei principi di tutela del lavoratore consacrati a livello costituzionale e internazionale³⁶³.

Il riferimento generico alle condizioni di lavoro ripropone l’incoerenza del legislatore del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 rispetto all’individuazione delle soggettività del reato, poiché tale indice è riferibile al comportamento del datore di lavoro piuttosto che del “caporale”; ciononostante, l’ampiezza dell’espressione è tale da riguardare altresì la condotta dell’intermediario ovvero ingerisca nello svolgimento del rapporto di lavoro, al di là del semplice momento interpositorio, ad esempio sorvegliando o coordinando l’attività dei prestatori.

Tipicamente riferibili all’azione dei “caporali” sono invece i metodi di sorveglianza e la predisposizione e gestione delle situazioni alloggiative dei caporali. Quanto alla sorveglianza, sovente essa è svolta dagli intermediari direttamente sul luogo di lavoro, come poc’anzi illustrato, mentre in altri casi è posta in essere tramite forme di controllo della vita privata dei prestatori³⁶⁴.

³⁶³ Cfr. RAUSEI, op. cit.

³⁶⁴ Cfr. DAMIANO, op. cit.

Il riferimento alle situazioni alloggiative ha poi riguardo ai casi di “caporalato” in cui, soprattutto con riguardo a lavoratori stranieri, i prestatori sono collocati presso i datori di lavoro per essere poi raccolti in alloggi di proprietà e in gestione ai “caporali” stessi. Soprattutto nel settore agricolo tali sistemazioni sono fatiscenti, insostenibili e disumane, e consistono nell’ammasso dei lavoratori in camerate sovraffollate prive dei servizi igienici e primari elementari.

Rispetto a questi ultimi due fattori, emerge un ulteriore profilo di criticità della formulazione normativa, poiché essi nella maggior parte dei casi sono necessari e sufficienti ad integrare gli elementi materiali del delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, di cui all’art. 600 c.p. In tal guisa, in ragione della clausola di sussidiarietà posta all’*incipit* del primo comma, il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro verrebbe sistematicamente inapplicato, in favore del predetto reato di cui all’art. 600 c.p.

5. La pena principale e le circostanze aggravanti

L’art. 603-bis c.p. prevede la pena della reclusione da cinque a otto anni e della multa da 1000 a 2000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Con specifico riferimento alla pena pecuniaria, trattasi di pena proporzionale progressiva, in cui un coefficiente predeterminato, ossia l’ammontare della cifra monetaria espressa in euro tra un minimo ed un massimo edittale, è moltiplicato per una base variabile dipendente dalle contingenze concrete, e in particolare dal numero di lavoratori occupati.

La scelta del legislatore di prevedere la pena predetta si colloca in un *trend* costante rispetto alla tecnica redazione delle fattispecie contravvenzionali in materia di intermediazione e somministrazione di lavoro.

Il comma terzo dell’art. 603-bis c.p. prevede tre circostanze aggravanti speciali ed effetto speciale, comportanti l’aumento della pena da un terzo alla metà.

Quanto ai criteri di imputazione delle circostanze aggravanti predette, è applicabile il regime generale di cui all’art. 59, comma 2, c.p., ovvero esse saranno addebitabili all’autore del reato se avvenute per colpa, i.e. negligenza, imprudenza, imperizia, dello stesso³⁶⁵.

5.1. Il fatto che il numero dei lavoratori sia superiore a tre

Una prima circostanza aggravante di tipo oggettivo, opera se il numero dei lavoratori coinvolti dalle condotte criminose è superiore a tre (e quindi qualora i prestatori reclutati siano almeno quattro).

La *ratio* di tale previsione circostanziata aggravata è quella di sanzionare con maggior rigore una condotta connotata da un disvalore accentuato. Pertanto il fenomeno del “caporalato” tanto più è riprovevole, quanto più è diffuso e quanti più lavoratori coinvolge.

Ciononostante, la scelta del legislatore di prevedere la circostanza in commento suscita alcune perplessità, poiché il meccanismo edittale di moltiplicazione pecuniaria sulla base del numero di lavoratori coinvolti già considera l’evenienza che la condotta interessi una pluralità di vittime³⁶⁶. In tal guisa, si crea un *gap* non indifferente tra il *quantum* edittale previsto per il reclutamento di tre lavoratori e la pena aggravata per l’impiego di quattro prestatori: la pena oscillerebbe da 3000 a 6000 euro nel primo caso, mentre nel secondo da 5333,33 a 12000 euro.

³⁶⁵ Cfr. RAUSEI, op. cit.

³⁶⁶ Cfr. BRICCHETTI, PISTORELLI, op. cit.; PISTORELLI, SCARCELLA, op. cit.

5.2. Il fatto che uno o più soggetti siano minori in età non lavorativa

Una seconda circostanza aggravante si applica laddove sono impiegati soggetti minori in età non lavorativa. La previsione è dichiaratamente rivolta alla protezione dei c.d. “bambini”, ossia dei minori che non hanno ancora compiuto 15 anni di età o che sono ancora soggetti all’obbligo scolastico. Diversamente, sono “adolescenti” i minori di età compresa tra i 15 e i 18 anni e che non sono più soggetti all’obbligo scolastico³⁶⁷.

Certamente la categoria dei bambini necessita di un livello di tutela maggiore rispetto a quella degli adolescenti, rispetto ai quali l’ordinamento riconosce la possibilità di accesso al mondo del lavoro, tramite dettagliate procedure di certificazione dell’idoneità al lavoro; tuttavia con specifico riferimento al delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, tale differenza di tutela invero non dovrebbe sussistere³⁶⁸. Il bene giuridico tutelato infatti consiste nella personalità individuale, nella dignità umana, che versa in una condizione di particolare vulnerabilità durante tutto l’arco temporale della minore età, quindi sia nella fanciullezza sia nell’adolescenza. La gravità delle condotte del “caporale” attinge direttamente non solo la sfera lavorativa del minore, bensì primariamente la personalità, la dimensione psicologica, il genuino rapporto con la vita; è ingiustificato ritenere che tutto ciò possa, o debba, essere tutelato in maniera differenziata tra bambini ed adolescenti, ove consiste in valori primari estremamente fragili durante tutta la durata della minore età.

Questa incongruenza era stata debitamente avvertita dalle Commissioni al Senato nell’esaminare il disegno di legge A.S. 1201 presentato dal Governo Prodi nel 2006: esse provvidero, infatti, a mutare il riferimento ai minori degli anni sedici della corrispondente circostanza aggravante, ai minori degli anni diciotto senza distinzioni tra bambini e fanciulli. Ciononostante, già con il disegno di legge A.S. 2584, la previsione torna ad essere riproposta, per essere poi consacrata nell’art. 603-bis, comma 3, dal decreto legge n. 138 del 2011.

5.3. L’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro

³⁶⁷ Cfr. art. 1, comma 2, lett. a) e b), l. 17 ottobre 1967, n. 977.

³⁶⁸ Cfr. BRICCHETTI, PISTORELLI, op. cit.; PISTORELLI, SCARCELLA, secondo cui tale limite è da considerarsi “anacronistico”, alla luce della natura delle condotte e del bene giuridico leso dal fenomeno del “caporalato”.

Una terza circostanza aggravante opera infine qualora il fatto è commesso esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Rispetto a quest’ultima circostanza, non risulta agevole individuare con determinatezza i confini dell’espressione “grave pericolo”, probabilmente da identificarsi con una situazione potenzialmente in grado di cagionare un grave danno all’incolumità ed all’integrità fisica del lavoratore³⁶⁹.

Profili di criticità emergono anche con riferimento al rapporto tra la circostanza aggravante in commento ed il terzo indice di sfruttamento di cui al comma secondo dell’art. 603-bis c.p., consistente nella sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l’incolumità personale. Tale indice invero sembra già contenere la previsione dell’ipotesi aggravata, poiché le violazioni in materia di sicurezza ed igiene sono presuntivamente già di per sé stesse fonte di grave pericolo concreto con riferimento alle prestazioni ed alle condizioni del lavoro. Non è chiaro in definitiva il *quid novi* proprio della circostanza aggravante in commento³⁷⁰.

³⁶⁹ Cfr. sul punto PISTORELLI, SCARCELLA, op. cit.

³⁷⁰ Cfr. SCORZA, op. cit.

6. Gli istituti procedurali concernenti il delitto in commento: prospettive de iure condendo

6.1. La competenza e la procedibilità

Con riferimento al delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, è competente il giudice del Tribunale del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione del reato (artt. 6 e 8, comma 3, c.p.p.). In particolare, con riferimento all'ipotesi base del primo comma, è competente il Tribunale in composizione monocratica, mentre per l'ipotesi aggravata di cui al terzo comma la competenza spetta al Tribunale collegiale. Il delitto è procedibile d'ufficio.

Opportuno sarebbe stato estendere l'attribuzione della titolarità dell'esercizio dell'azione penale al Pubblico Ministero presso il Tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente ai sensi dell'art. 51 c.p.p., come già previsto per i delitti consumati o tentati di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416 realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 416-bis, 600, 601, 602 e 630, nonché per i delitti consumati o tentati, di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-undecies del codice penale³⁷¹.

Il "caporalato" è, infatti, un fenomeno criminoso sovente sostenuto da una fitta rete organizzativa che esercita la tratta dei prestatori di lavoro a livello nazionale, ma anche transnazionale; pertanto un coordinamento ed una direzione delle indagini *ab origine* su vasta scala consentirebbero un contrasto maggiormente efficace alle condotte criminose dei "caporali".

6.2. L'assunzione di informazioni da parte degli organi di polizia e giudiziari

Rispetto all'assunzione di informazioni da parte degli organi di polizia, opportuna sarebbe stata l'estensione della previsione dell'art. 351, comma 1-ter, c.p.p., ai sensi del quale *nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero.*

³⁷¹ Cfr. sul punto VOENA, *Soggetti*, in CONSO, GREVI, BARGIS, *Compendio di procedura penale*, Cedam, Padova, 2012, 83, secondo cui la concentrazione dell'attività investigativa presso le direzioni distrettuali accresce il grado di efficienza non solo per la tendenziale specializzazione dei magistrati addetti, bensì altresì perché consente *ab origine* una conduzione unitaria all'interno dello stesso distretto, delle indagini preliminari per i reati di cui all'art. 51 commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies.

Parallelamente analoga previsione avrebbe dovuto essere inserita nell’art. 362, comma 1-bis, c.p.p., ai sensi del quale *nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 351, comma 1-ter, il pubblico ministero, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile.*

Medesima infine avrebbe dovuto essere la previsione per l’assunzione di informazioni nel corso delle indagini difensive. Al riguardo, l’art. 391-bis, comma 5-bis, c.p.p., per il quale *nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 351, comma 1-ter, il difensore, quando assume informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile.*

Al pari dei delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, violenza sessuale, anche il fenomeno del “caporalato” attinge con efferata violenza alla sfera della personalità individuale del soggetto minore di età. Di ciò il legislatore del decreto legge n. 138 del 2011 si è mostrato più che consapevole, prevedendo una circostanza aggravante ove fossero coinvolte persone minori in età non lavorativa. Auspicabile sarebbe stata pertanto l’estensione della previsione dell’ausilio psicologico al minore durante l’assunzione delle informazioni anche rispetto alle vittime del c.d. “caporalato”, sovente costrette in condizioni al limite della schiavitù e dell’asservimento, in totale dispregio della dignità e dei valori umani primari.

6.3. La durata delle indagini preliminari e l’incidente probatorio

Sempre in una prospettiva *de iure condendo*, sarebbe stata auspicabile l’estensione al delitto di cui all’art. 603-bis c.p. della previsione di cui all’art. 407, comma 2, n. 7-bis), c.p.p., che dispone che *la durata massima delle indagini preliminari sia di due anni ove si proceda per i delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall’articolo 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale, nonché dei delitti previsti dall’articolo 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.* La mancata estensione risultata irragionevole soprattutto laddove la previsione vige, invece, per il delitto di favoreggiamento dell’ingresso illegale di cittadini stranieri nel territorio dello Stato, di cui all’art. 12, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998. La stretta correlazione tra questa disposizione, i reati in materia di schiavitù e tratta di persone, ed il delitto di “caporalato”, è agevolmente intuibile, di tal che sarebbe stato opportuno un approccio omogeneo del legislatore verso tali fenomeni anche sotto il profilo procedurale.

Con riguardo alla tutela dei minori, pregevole sarebbe stata infine l'estensione al delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro delle disposizioni speciali in materia di incidente probatorio relative ai delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 c.p. Ai sensi dell'art. 398 c.p.p., comma 5-bis, infatti, *nel caso indagini che riguardano ipotesi di reato previste dagli articoli 600, 601 e 602 del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minorenni, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze di tutela delle persone lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti.*

6.4. Norme concernenti la fase del dibattimento

La particolare posizione di vulnerabilità delle vittime del "caporalato" avrebbe dovuto suggerire al legislatore di estendere anche al delitto di cui all'art. 603-bis c.p., la previsione dell'art. 472, comma 3-bis, c.p.p., ai sensi del quale, *il dibattimento relativo ai delitti previsti dagli articoli 600, 601 e 602 del codice penale si svolge a porte aperte; tuttavia, la persona offesa può chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Si procede sempre a porte chiuse quando la parte offesa è minorenne. In tali procedimenti non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto.*

Analogamente pregevole sarebbe stata l'estensione della previsione di cui all'art. 498, comma 4-ter, c.p.p., Ai sensi del quale, quando si procede per i reati in commento, l'esame del minore vittima del reato ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico.

6.5. Accesso al patrocinio gratuito

Mancante il legislatore anche sotto il profilo della garanzia del diritto di difesa, poiché non ha previsto l'estensione al delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro della previsione del nuovo comma 4-ter, dell'art. 76, T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come novellato dall'art. 9 della legge 1 ottobre 2012, n. 172 ai sensi del quale *la persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.* Anche in questo caso, l'esigenza di tutela del soggetto minore risulta ugualmente pressante ed inderogabile ove esso sia vittima del fenomeno del “caporalato”.

6.6. Limitazioni all'accesso al patteggiamento

L'antigiuridicità ed il disvalore delle condotte di “caporalato”, in costante diffusione, a causa dell'impunità di buona parte di esse, avrebbe dovuto suggerire al legislatore l'estensione della previsione dell'esclusione dall'accesso al rito dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, di cui all'art. 444 c.p.p., come prevista per i delitti di schiavitù e tratta di persone, nonché di violenza sessuale. Ai sensi dell'art. 444, comma 1-bis, infatti, sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.l, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonché 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

6.7. Arresto in flagranza, fermo di indiziato di delitto e misure cautelari personali

Può essere disposto l'arresto in flagranza ai sensi dell'art. 381 c.p.p. Preferibile sarebbe stata la previsione dell'arresto obbligatorio, già previsto per il delitto di riduzione in schiavitù (art. 380, comma 2, lett. d), c.p.p.), almeno per le ipotesi aggravate di commissione del delitto di cui all'art. 603-bis c.p., poiché connotate da un notevole disvalore sociale e giuridico.

E' infine consentito il fermo di indiziato di delitto ai sensi dell'art. 384 c.p.p.

La custodia cautelare in carcere è consentita³⁷². Anche in questo caso, almeno per le ipotesi aggravate di commissione del delitto, pregevole sarebbe stata l'estensione dell'inversione di presunzione della sussistenza di esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., prevista, *ex plurimis*, per i delitti di riduzione in schiavitù e tratta di persone. Sono infine consentite altre misure cautelari personali.

³⁷² Cfr. sul punto, ARENA, CUI, *Lo sfruttamento della manodopera*, in *I reati sul lavoro*, Giuffrè, Milano, 2011.

7. I rapporti con altri reati

La clausola di sussidiarietà posta all'*incipit* del primo comma dispone che il delitto di cui all'art. 603-bis c.p. trovi applicazione *salvo che il fatto costituisca più grave reato*.

In particolare, il delitto deve ritenersi assorbito dalla più grave ipotesi di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù di cui all'art. 600 c.p., destinata a contrastare le forme più gravi di “caporalato”, ove lo stesso si risolva in un annichilimento totale della personalità e della libertà di scelta dei prestatori di lavoro³⁷³.

Ugualmente deve escludersi il concorso con le ipotesi contravvenzionali di cui agli artt. 18, 28 e 29, d.lgs. n. 276 del 2003, che puniscono le ipotesi di interposizione *contra legem* nei rapporti di lavoro. In particolare, il concorso è da escludersi ogni qual volta la fattispecie concreta più gravemente sanzionata dall'art. 603-bis c.p. contenga come propri elementi anche le condotte di interposizione illecita. Tipico è il caso in cui il “caporale” non svolga una semplice attività di intermediazione tra i prestatori ed il datore di lavoro, bensì provveda a somministrare i lavoratori a quest'ultimo nelle forme di un pseudo-appalto³⁷⁴.

Il delitto concorre poi con il reato di omicidio (art. 575 c.p.), di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, di cui all'art. 572 c.p., con le ipotesi di percosse e lesioni, di cui rispettivamente agli artt. 582 e 583 c.p.

È possibile un concorso anche con le ipotesi di reato in materia di violenza sessuale e prostituzione minorile.

Devono, invece, ritenersi assorbiti i reati di violenza privata (art. 610 c.p.) e minacce (art. 612 c.p.).

Il delitto concorre infine con il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cui all'art. 12, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998. Qualora la condotta riguardi uno più lavoratori stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale, il datore di lavoro utilizzatore dei lavoratori “caporalati” potrebbe essere punito, oltre che a titolo di concorso nel delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, anche ai sensi dell'art. 22, comma 12, d.lgs. n. 286 del 1998, per aver occupato alle proprie dipendenze dei lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato.

³⁷³ Cfr. BACCHINI, op. cit.; v. anche RONCO, ROMANO, ARDIZZONE, *Art. 603-bis c.p.*, op. cit., secondo cui il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro è assorbito anche dai reati di tratta ed acquisto e alienazione di schiavi, di cui rispettivamente agli artt. 601 e 602 del codice penale.

³⁷⁴ Cfr. PALA, op. cit.

8. Il bene giuridico tutelato

8.1. La tutela della dignità umana e della personalità individuale

Il delitto è collocato all'interno della sezione I, "Dei delitti contro la personalità individuale", del capo III, "Dei delitti contro la libertà individuale", del titolo XII, "Dei delitti contro la persona".

In tal guisa, il bene giuridico tutelato dal delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro è lo *status libertatis*, inteso come quel complesso di diritti e prerogative proprie di ogni individuo, che sono la base per l'esercizio delle singole libertà³⁷⁵.

Questi ultimi concorrono nel loro insieme a determinare la c.d. "personalità individuale", bene primario protetto a livello costituzionale dall'art. 2. L'elaborazione giurisprudenziale e normativa, soprattutto a livello internazionale, propende poi per l'identificazione della personalità individuale nella nozione di dignità umana, riconoscendo che il complesso di diritti e prerogative tutelati è proprio di ciascun individuo in quanto essere umano³⁷⁶.

L'alto coefficiente lesivo del fenomeno del "caporalato" rispetto al bene giuridico della personalità individuale è emerso con chiarezza sempre maggiore di fronte all'inadeguatezza delle disposizioni penali in materia precedenti all'introduzione del delitto di cui all'art. 603-bis del codice penale.

In particolare la reazione penalistica si concretizzò dapprima nelle leggi n. 264 del 1949 e n. 1369 del 1960 e successivamente nel d.lgs. n. 276 del 2003 poi, che predisponavano una serie di reati contravvenzionali per contrastare l'esercizio abusivo delle attività di intermediazione ed interposizione nei rapporti di lavoro. Le norme avevano lo scopo specifico di garantire il rispetto dell'equilibrio di diritti e doveri tra lavoratore e datore di lavoro utilizzatore e, con riguardo al "caporalato", di sanzionare chiunque svolgesse un'attività di reclutamento e mediazione nei rapporti di lavoro al di fuori dei limiti legali³⁷⁷.

³⁷⁵ Cfr. PISTORELLI, SCARCELLA, op. cit.; VASSALLI, Aspetti penalistici della tutela dei diritti della personalità, in AA.VV., Alcuni problemi sui diritti della personalità, Milano, 1964, 59; PALAZZO, Tendenze e prospettive nella tutela penale della persona umana, in FIORAVANTI (a cura di), La tutela penale della persona. Nuove frontiere, difficili equilibri, Milano, 2001, 400; BARBERA, Sub art. 2, in BRANCA (a cura di), Commentario alla Costituzione, Zanichelli - Il foro italiano, Bologna - Roma, 1975, 116; v. inoltre il capitolo IV del presente elaborato, in cui sono analizzati i vari disegni di legge susseguitisi dal 2006 al 2011 per l'introduzione del delitto di "caporalato", tutti dichiaratamente rivolti alla tutela della dignità umana.

³⁷⁶ Cfr. sul punto BRICCHETTI, PISTORELLI, "Caporalato": per il nuovo reato pene fino a otto anni, in *Guida al diritto*, 2011, 35, 48.

³⁷⁷ Per un approfondimento, cfr. il capitolo I del presente elaborato.

Ciononostante tali disposizioni si rivelarono fin da subito insufficienti a contrastare in maniera adeguata il fenomeno del “caporalato”, a causa delle pene di modesta entità e della mancanza di riferimenti specifici alle caratteristiche di sfruttamento della sfera umana e lavorativa delle vittime, proprie delle condotte criminose³⁷⁸.

Si giungeva poi gradualmente, al termine degli anni novanta del secolo scorso, all’elaborazione di un testo unico concernente la disciplina dell’immigrazione, ove erano previste specifiche ipotesi contravvenzionali di contrasto all’impiego di lavoratori clandestini, ovvero al favoreggiamento del loro ingresso nel territorio nazionale³⁷⁹.

I fenomeni più gravi di “caporalato”, in cui i lavoratori erano privati completamente della propria dignità, costretti a vivere di un lavoro insostenibile e degradante, per trascorrere poi il resto della giornata in condizioni alloggiative di vera e propria prigionia, venivano poi contrastati tramite l’impiego della fattispecie di reato di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, come novellata grazie all’evoluzione normativa internazionale ed al contributo dell’interprete giurisprudenziale³⁸⁰.

Si avvertiva l’esigenza di una nuova fattispecie che riuscisse a colpire in maniera adeguata quella fascia intermedia di condotte, rispetto alle quali da un lato le contravvenzioni per la mera violazione delle disposizioni in materia di intermediazione e somministrazione di lavoro erano insufficienti, e dall’altro non era possibile integrare la fattispecie di cui all’art. 600 c.p., per la mancanza di uno stato di asservimento delle vittime.

La vocazione del delitto di intermediazione e sfruttamento del lavoro nasce quindi con carattere dichiaratamente intermedio³⁸¹, mirando a contrastare quelle condotte di “caporalato” collocate nella fascia mediana di un’ipotetica scala di gravità.

Pur ponendosi come obiettivo il contrasto di forme di “caporalato” di intensità diversa, le norme esaminate sono tutte rivolte alla tutela della personalità individuale, potenzialmente attinta da ciascuna delle condotte incriminate. Pertanto l’intervento del legislatore del decreto legge n. 138 del 2011 ha avuto l’obiettivo di aumentare l’effettività della tutela di tale bene giuridico, con riguardo a fattispecie prima non sanzionate in maniera adeguata. In secondo luogo, l’iter di elaborazione del delitto di “caporalato” ha consolidato il processo di presa di consapevolezza della nozione di personalità individuale, riconoscendola nella dignità umana,

³⁷⁸ Cfr. sul punto, *ex plurimis*, VIVARELLI, *Il caporalato: problemi e prospettive*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2009, 8, Allegato 1, 35.

³⁷⁹ Per un approfondimento, cfr. il capitolo II del presente elaborato.

³⁸⁰ Per un approfondimento, cfr. il capitolo III del presente elaborato.

³⁸¹ Cfr. PISTORELLI, SCARCELLA, *op. cit.*

i.e. in quel complesso di diritti, prerogative, sentimenti, relazioni che costituiscono l'essenza di ogni individuo. Si tratta di un bene giuridico ampio, che non è lesa unicamente da forme di asservimento dominicale, certamente gravi, ma anche da manifestazioni più subdole come lo sfruttamento del lavoro secondo le modalità proprie del fenomeno del "caporalato". Questo assunto trova conferma nella struttura della norma, ed in particolare nella predisposizione di un elenco volto a definire la nozione di sfruttamento, nel tentativo di lasciare impunte quante meno condotte possibile, preservando al massimo la dignità umana da lesioni nascoste o indirette³⁸².

L'introduzione del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro costituisce quindi una pregevole conquista per l'ordinamento, poiché pone fine ad una lacuna normativa ultradecennale nel contrasto al "caporalato". Prima di tale novella, il legislatore poteva sperare unicamente in una sorta di eterogenesi dei fini, per cui disposizioni quali quelle previste in materia di somministrazione ed intermediazione di lavoro, nonché il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, benché vocate al contrasto di precise illiceità, riuscissero a sanzionare in maniera adeguata anche le forme "ordinarie" del "caporalato", consistenti nello sfruttamento dei prestatori secondo le modalità ben definite dall'art. 603-bis del codice penale.

Ciononostante, i profili di criticità strutturale ed interpretativa del delitto, illustrati nei paragrafi precedenti, diminuiscono l'effettività della tutela del bene giuridico.

In particolare, la lesione della personalità individuale avviene non solo tramite la condotta del "caporale", bensì in special modo anche da parte del contribuente del datore di lavoro utilizzatore, responsabile dello sfruttamento dei prestatori, secondo le modalità di cui al secondo comma dell'art. 603-bis c.p. La scelta del legislatore di prevedere un reato proprio dell'intermediario si pone pertanto in contrasto con le esigenze di tutela, così che se da un lato dopo decenni si compie un passo in avanti nella lotta al "caporalato", dall'altro l'avanzamento subisce subito un brusco arresto, non sanzionando in maniera adeguata la condotta del datore di lavoro.

8.2. La tutela della concorrenza tra le imprese

Il legislatore non ha mostrato poi sensibilità nei confronti di un diverso bene giuridico ugualmente lesa dal fenomeno del "caporalato", i.e. la genuina concorrenza tra le imprese.

³⁸² Cfr. SCORZA, op. cit.

I datori di lavoro che assumono i prestatori per il tramite dei “caporali” sono motivati dalla prospettiva del conseguimento di ingenti risparmi sotto il profilo retributivo, previdenziale e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Diminuiscono quindi i costi di produzione, così da consentire agli imprenditori stessi una maggiore flessibilità rispetto alla domanda dei prodotti offerti sul mercato. Dall’altro lato si collocano invece i datori di lavoro rispettosi della normativa in materia di assunzione, retribuzione, previdenza e sicurezza, che risultano oberati da una pressione fiscale non indifferente che li rende meno competitivi sul mercato.

Il delitto di cui all’art. 603-bis c.p. avrebbe dovuto mantenere un maggior contatto con le finalità delle altre disposizioni del decreto legge n. 138 del 2011, c.d. “manovra-bis”, contenente misure di contrasto alla crisi economica. In tal guisa, esso avrebbe dovuto porsi dichiaratamente a sostegno anche del bene giuridico della concorrenza tra le imprese, fortemente compromessa dal fenomeno del “caporalato”. La norma è quindi mal coordinata rispetto alle restanti disposizioni della manovra di cui al decreto legge n. 138 del 2001, e forse una più attenta e lenta gestazione avrebbe migliorato l’effettività della tutela del bene giuridico da parte della norma, nonché del contrasto al fenomeno della crisi economica.

Certamente sanzionare la condotta dei “caporali” costituisce un primo strumento nella lotta contro il dilagare di forme di lavoro disumane e degradanti accettate dal lavoratore a causa della crisi economica, tuttavia è evidentemente imprescindibile un approccio penalistico anche rispetto al versante datoriale, ed agli effetti che il “caporalato” produce tra gli imprenditori che competono sul mercato nazionale ed internazionale.

A tal proposito irragionevoli risultano la scelta del legislatore di non prevedere come soggetti attivi anche i datori di lavoro, nonché la mancata introduzione di una forma di responsabilità amministrativa degli enti da reato per le persone giuridiche che impiegassero la manodopera reclutata dai “caporali” per l’esercizio della propria attività di impresa³⁸³.

In definitiva, la norma in commento costituisce certamente un valido strumento di contrasto al fenomeno del “caporalato”, particolarmente sotto il profilo della tutela della dignità umana e della personalità individuale; ciononostante al tempo stesso si tratta di una conquista necessariamente in divenire, di un percorso verso la tutela di altri beni giuridici, come la concorrenza tra le imprese, che necessita di essere affrontato con qualità e determinatezza, ma non con urgenza³⁸⁴, nel più breve tempo possibile.

³⁸³ Cfr. sul punto ARENA, CUI, op. cit.; ARENA, *Sfruttamento della manodopera e responsabilità dell’ente*, in *I reati societari – rivista sul d.lgs. 231/2001 e sul diritto penale d’impresa – www.reatisocietari.it*, 4 dicembre 2011.

³⁸⁴ È scongiurato l’impiego della decretazione “d’urgenza” visti i risultati.

CAPITOLO VI

Il quadro delle pene accessorie previste per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 603-ter c.p.)

- Sommario -

1. L'introduzione dell'art. 603-ter nel codice penale - 2. L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese - 2.1. Inquadramento generale della pena accessoria - 2.2. I soggetti destinatari della pena accessoria - 2.3. L'operatività nei confronti del concorrente nel reato e in particolare verso il datore di lavoro - 2.4. I presupposti di applicazione della pena - 2.5. Le conseguenze dell'applicazione della pena - 2.6. La *ratio* dell'applicazione della pena e l'inadeguatezza rispetto al fenomeno del “caporalato” - 3. Il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti - 3.1. L'inquadramento sistematico e i presupposti di applicazione della pena - 3.2. I soggetti destinatari dell'applicazione della pena - 3.3. Le conseguenze dell'applicazione della pena - 3.4. La *ratio* dell'applicazione della pena - 4. L'esclusione per un periodo di due anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, nonché dell'Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento - 4.1. I soggetti destinatari dell'applicazione della pena - 4.2. Le conseguenze dell'applicazione della pena - 4.3. L'aggravamento di cui al terzo comma in caso di recidiva - 4.4. La *ratio* dell'applicazione della pena - 5. La confisca dei proventi da reato e del mezzo di trasporto utilizzato - 5.1. Note generali in tema di confisca - 5.2. Confisca e criminalità organizzata - 5.3. Confisca e reati in materia di somministrazione e intermediazione di manodopera - 5.4. Confisca e delitto di “caporalato” - 6. Prospettive de iure condendo: un nuovo possibile quadro delle pene accessorie.

1. L'introduzione dell'art. 603-ter nel codice penale

Il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, introduce dopo l'art. 603-bis del codice penale, l'art. 603-ter, contenente le pene accessorie³⁸⁵ applicabili in caso di commissione dei delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, e riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, limitatamente alle ipotesi di sfruttamento delle prestazioni lavorative.

Dispone pertanto l'articolo che: *“la condanna per i delitti di cui agli articoli 600, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad oggetto prestazioni lavorative, e 603-bis, importa l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, nonché il*

³⁸⁵ Per un approfondimento circa i profili problematici delle pene accessorie nel diritto penale generale, cfr. PISA, *Le pene accessorie. Problemi e prospettive*, Giuffrè Editore, Milano, 1984; LARIZZA, *Le pene accessorie*, Cedam, Padova, 1986; LARIZZA, *Pene accessorie*, in *Dig. Disc. Pen.*, Torino, 1995; DE FELICE, *Natura e funzioni delle pene accessorie*, Giuffrè editore, Milano, 1988; DE FRANCESCO, *Le nuove pene interdittive previste dalla legge 689/1981: una svolta nella lotta alla criminalità economica?*, in *Archivio Penale*, 1984, 411; DOLCINI, *Commento al titolo II del libro I: Delle pene*, in CRESPI, FORTI, ZUCCALÀ, *Commentario breve del codice penale*, Cedam, Padova, 2011.

divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti.

La condanna per i delitti di cui al primo comma importa altresì l'esclusione per un periodo di due anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, nonché dell'Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento.

L'esclusione di cui al secondo comma è aumentata a cinque anni quando il fatto è commesso da soggetto al quale sia stata applicata la recidiva ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 3)".

Nei paragrafi successivi si analizzeranno singolarmente le pene previste, con particolare attenzione per i profili di criticità, ed avanzando delle proposte *de iure condendo*.

2. L’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese

La condanna per i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, limitatamente ai casi di sfruttamento di prestazioni lavorative, ed intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro importa in primo luogo la pena accessoria dell’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese.

2.1. Inquadramento generale della pena accessoria

Ai sensi dell’art. 32-bis c.p., l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante l’interdizione, l’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell’imprenditore.

Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all’ufficio.

La previsione dell’art. 32-bis c.p. è stata inserita ad opera dell’art. 120, l. 24 novembre 1981, n. 689, recante oggetto “Modifiche al sistema penale”, che ha contemporaneamente abrogato, tramite l’art. 148, la previgente ipotesi di cui all’art. 2641 c.c.³⁸⁶

Il disposto dell’art. 2641 c.c. si riferiva ai delitti commessi nell’esercizio o a causa dell’ufficio, mentre l’art. 32-bis c.p. dispone che la pena accessoria in commento è applicata solo laddove i delitti sono commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all’ufficio.

In secondo luogo, mentre la previgente ipotesi non prevedeva una soglia minima per l’applicabilità, la disposizione dell’art. 32-bis c.p. dispone che la pena accessoria trova applicazione unicamente laddove sia comminata la pena della reclusione non inferiore a sei mesi.

Mentre infine l’art. 2641 c.c. fissava la durata della pena accessoria dell’interdizione dagli uffici delle persone giuridiche o delle imprese nella misura di anni dieci, il combinato disposto degli artt. 32-bis e 37 c.p.³⁸⁷ prevede una durata eguale a quella della pena principale, i.e. un periodo variabile rispetto ad una previsione precedente di carattere fisso.

³⁸⁶ Cfr. sul punto RONCO, ROMANO, ARDIZZONE, *Art. 32-bis*, in *Codice penale ipertestuale commentato*, Utet Giuridica, Milano, 2012.

³⁸⁷ Per un approfondimento sulla disciplina della durata delle pene accessorie, cfr. RONCO, ROMANO, ARDIZZONE, *Art. 37*, in op. cit.

2.2. I soggetti destinatari della pena accessoria

La categoria dei soggetti che ricoprono gli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese comprende per espressa disposizione di legge gli amministratori, i sindaci, i liquidatori, i direttori generali e i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari. È altresì incluso ogni altro soggetto dotato di poteri di rappresentanza della persona giuridica (instatore, direttore non generale, revisore dei conti, procuratore). La pena è applicabile infine ai soggetti che di fatto esercitano le funzioni relative agli uffici, pur non essendo formalmente investiti della qualifica o dei poteri³⁸⁸.

2.3. L'operatività nei confronti del concorrente nel reato e in particolare verso il datore di lavoro

In via principale, la pena accessoria dell'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, è applicata nei confronti del soggetto attivo autore del reato, ovvero il c.d. "caporale", per il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, o comunque colui che riduca o mantenga qualcuno in schiavitù o servitù, sfruttandone le prestazioni lavorative, per il delitto di cui all'art. 600 c.p.

L'interdizione trova applicazione, tuttavia, anche nei confronti di chi, sebbene privo della qualifica, abusi dei poteri o violi i doveri relativi ad un dato ufficio in concorso con il titolare dell'ufficio medesimo. In ogni caso, salvo che in quest'ultimo caso, la pena accessoria non opera nei confronti dell'imprenditore individuale, poiché, in virtù del principio di legalità del precetto penale, non sarebbe equiparabile all'amministratore ovvero al rappresentante della persona giuridica.

Rispetto alle soggettività coinvolte dall'applicazione della pena accessoria in commento, è opportuna una trattazione distinta, a seconda che essa riguardi il delitto di cui all'art. 603 c.p., ovvero quello di cui all'art. 600.

Il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù sanziona chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo

³⁸⁸ Cfr. sul punto ZAMBUSI, *Le pene accessorie*, in RONCO (opera diretta da), *Commentario sistematico al codice penale, Persone e sanzioni. Presupposti soggettivi, previsione, comminazione ed esecuzione delle sanzioni penali*, Zanichelli Editore, Torino, 2006, 317.

sfruttamento. Si tratta di un reato comune, che può essere commesso da qualunque soggetto³⁸⁹.

Con riguardo specificamente al fenomeno del “caporalato”, la fattispecie trova applicazione nei più gravi casi di asservimento dei prestatori di lavoro, ove gli stessi sono ridotti in condizioni lavorative, alloggiative e relazionali di vera e propria prigionia. In tal guisa, soggetti attivi del reato sarebbero l’intermediario, o “caporale”, nonché il datore di lavoro utilizzatore dell’opera dei prestatori.

Ai sensi degli artt. 32-bis c.p. e 603-ter c.p., tali soggetti soggiacerebbero altresì all’applicazione della pena accessoria dell’interdizione dagli uffici direttivi di impresa.

Contrariamente, soggetto attivo del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro è unicamente il “caporale”, mentre il datore di lavoro utilizzatore partecipa al più a titolo di concorso ai sensi dell’art. 110 c.p. La pena accessoria pertanto verrebbe applicata unicamente al soggetto intermediario, mentre l’operatività della stessa nei confronti del datore di lavoro avrebbe luogo unicamente laddove fosse dimostrato il concorso di quest’ultimo nell’abuso o nella violazione dei doveri propri dell’ufficio ricoperto dal “caporale”, perpetrata da tale soggetto³⁹⁰.

La discrasia tra le ipotesi di reato di cui agli artt. 600 e 603-bis risulta pertanto evidente: solamente nel primo caso il soggetto attivo datore di lavoro soggiace alla pena accessoria dell’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese. Atteso che le fattispecie sono finalizzate a sanzionare condotte di diversa gravità e riprovevolezza, ciononostante non è ragionevole una disparità di trattamento sotto il profilo delle pene accessorie, la cui funzione è la medesima in entrambi i delitti.

2.4. I presupposti di applicazione della pena

Il secondo comma dell’art. 32-bis c.p. prevede che la pena accessoria in commento si applichi laddove i delitti siano commessi con l’abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti all’ufficio. Tali modalità della condotta possono costituire elementi strutturali della fattispecie di reato, ovvero assumere rilevanza in concreto rispetto al delitto.

Rispetto al delitto di “caporalato”, di cui all’art. 603-bis c.p., l’abuso dei poteri e la violazione dei doveri inerenti all’ufficio sono connaturali all’*agere* degli intermediari, i quali, in ragione della propria posizione e qualifica sul mercato del lavoro, sia esso regolare o irregolare,

³⁸⁹ Cfr. sul punto l’ampia trattazione del delitto svolta nel capitolo III del presente elaborato.

³⁹⁰ Cfr. sul punto il capitolo V del presente elaborato.

costringono le vittime ad offrire le proprie prestazioni lavorative ad un prezzo sconveniente. Detraendo poi un'alta percentuale dalla retribuzione del lavoratore e praticando nei suoi confronti violenza, minaccia, intimidazione e sfruttamento, i "caporali" trasgrediscono le più elementari norme riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro. In definitiva, gli elementi presupposti per l'applicazione dell'art. 32-bis c.p. costituiscono elementi strutturali della fattispecie delittuosa di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Analogamente, l'abuso dei poteri e la violazione dei doveri inerenti all'ufficio sono riscontrabili nella condotta del datore di lavoro utilizzatore. Quest'ultimo evidentemente non soggiace alla pena accessoria, per la violazione dei doveri inerenti al proprio ufficio, stante la mancanza di un'espressa previsione; tuttavia l'analisi delle fattispecie concrete, in cui tale violazione concorre in via principale a determinare la recrudescenza e l'efferatezza del "caporalato", dovrebbe indurre il legislatore a ripensare al novero dei soggetti attivi del reato, a cui conseguentemente applicare la pena accessoria dell'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese.

Rispetto al delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, le modalità di abuso dei poteri e di violazione dei doveri inerenti all'ufficio costituiscono, ugualmente all'ipotesi precedentemente esaminata, elementi strutturali della condotta del soggetto agente. La differenza rispetto al delitto di cui all'art. 603-bis c.p., consiste invero nel fatto che in quest'ultima fattispecie è correttamente sanzionata anche la condotta criminosa del datore di lavoro utilizzatore, responsabile dello sfruttamento delle prestazioni lavorative delle vittime.

È richiesto infine che l'accertamento della responsabilità per i delitti importi la comminatoria della pena reclusione al meno di sei mesi.

2.5. Le conseguenze dell'applicazione della pena

L'applicazione della pena accessoria di cui all'art. 32-bis c.p. ha come conseguenza per il soggetto attivo del reato l'incapacità di esercitare gli uffici direttivi o di rappresentanza, anche di fatto, delle persone giuridiche o delle imprese.

In tal guisa, sotto il profilo civilistico, gli atti compiuti in violazione di tale divieto sono affetti da nullità assoluta, poiché contrari a norme imperative, ai sensi dell'art. 1418 del codice civile.

In secondo luogo, sotto il versante prettamente penalistico, l'esercizio delle predette attività in violazione dell'avvenuta interdizione, comporta la commissione del delitto di inosservanza di

pene accessorie, di cui all’art. 389 c.p.³⁹¹ Quest’ultimo dispone infatti che *chiunque, avendo riportato una condanna, da cui consegue una pena accessoria, trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tale pena, è punito con la reclusione da due a sei mesi*. Il comma secondo dispone quindi che *la stessa pena si applica a chi trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti ad una pena accessoria provvisoriamente applicata*.

L’applicazione della pena accessoria dell’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche non importa infine la decadenza del soggetto destinatario della stessa dall’ufficio di cui è titolare, fatte salve eventuali disposizioni particolari di legge o di statuto o di altro atto di tipo pattizio o regolamentare.

2.6. *La ratio dell’applicazione della pena e l’inadeguatezza rispetto al fenomeno del “caporalato”*

In una prospettiva general preventiva, la pena accessoria dell’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese ha la finalità di allontanare il soggetto condannato per i delitti principali dall’ufficio ricoprendo il quale ha posto in essere le condotte incriminate³⁹².

Rispetto al fenomeno del “caporalato”, l’applicazione della pena in commento dovrebbe sortire l’effetto di impedire al soggetto intermediario di permanere nel proprio ruolo di *passseur*, di crocevia abusivo della manodopera verso i datori di lavoro. In tal guisa, l’impossibilità per lo stesso di partecipare anche di fatto all’attività di direzione di persone giuridiche, o comunque di impresa, dovrebbe prevenire la permanenza del soggetto, o al più un suo reinserimento, nella rete organizzativa dei “caporali”.

Ciononostante, l’effettività e l’efficacia dei predetti obiettivi di prevenzione generale subiscono un consistente *vulnus* ad opera di talune incoerenze interne alla struttura del nuovo delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, e con riferimento alle altre norme penali sostanziali e procedurali.

Anzitutto, atteso che la pena accessoria non è agevolmente applicabile nei confronti del datore di lavoro utilizzatore, non è possibile impedire a tale soggetto di permanere all’interno della rete criminosa del traffico illecito di prestatori di lavoro, al più rivolgendosi ad un altro “caporale”, con le dovute accortezze, mutando le tecniche di ingaggio, per rientrare nuovamente in una zona d’ombra e di impunità.

³⁹¹ Cfr. sul punto RONCO, ROMANO, ARDIZZONE, *Art. 389*, in op. cit.

³⁹² Cfr. sul punto RONCO, ROMANO, ARDIZZONE, *Art. 32-bis*, in op. cit.

In secondo luogo, l'operatività della pena accessoria dell'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o di impresa è limitata dall'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, di cui agli artt. 444 e seguenti del codice di rito. In particolare, il c.d. "patteggiamento", tra gli altri effetti riconosciuti al destinatario, consente al presunto autore del reato di sfuggire all'applicazione delle pene accessori, vanificandone così completamente gli effetti.

Pregevole sarebbe stata al riguardo la previsione di una limitazione all'accesso al rito del patteggiamento nel caso di commissione del delitto di cui all'art. 603-bis c.p., analogamente a quanto previsto dall'art. 444, comma 1-bis, c.p.p., per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.l, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonché 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

3. Il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti

Oltre all'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, l'art. 603-ter, comma 1, c.p. importa per il soggetto condannato per i delitti di cui agli art. 600, limitatamente ai casi di sfruttamento delle prestazioni lavorative, e 603-bis il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti.

3.1. L'inquadramento sistematico e i presupposti di applicazione della pena

Un corretto inquadramento sistematico della pena accessoria in commento consente di individuare altresì con esattezza i presupposti applicativi della medesima.

In primo luogo, non è chiaro se la pena espressa dal disposto del primo comma dell'art. 603-ter si risolva *per relationem* nella pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, prevista dall'art. 32-ter del codice penale, all'interno del catalogo generale delle pene accessorie. In particolare, quest'ultimo articolo dispone che *l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio*. Il comma secondo infine stabilisce che *essa non può avere durata inferiore ad un anno né superiore a tre anni*³⁹³.

L'elencazione del primo comma dell'art. 603-ter c.p. di singole tipologie contrattuali, che il soggetto destinatario della pena sarebbe incapace a concludere, potrebbe costituire un tentativo di esplicitare contenuti già propri della formula dell'art. 32-ter c.p., analogamente a quanto svolto con riferimento al concetto di “sfruttamento” di cui all'art. 603-bis c.p. In tal guisa, l'intenzione del legislatore sarebbe quella di applicare al soggetto condannato per i delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro e riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù la pena accessoria dell'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, di cui all'art. 32 c.p. Con la specificazione di talune tipologie contrattuali, il legislatore altro non avrebbe voluto se non ribadire l'interdizione, con una formula comunque non necessaria.

Ciononostante, la predisposizione dell'elenco in commento potrebbe invero deporre per la tesi opposta. Il legislatore infatti avrebbe inteso interdire al soggetto condannato la conclusione solamente di certune tipologie contrattuali con la pubblica amministrazione, derogando

³⁹³ Cfr. sul punto RONCO, ROMANO, ARDIZZONE, *Art. 32-ter*, in op. cit.

pertanto alla previsione generale di cui all'art. 32-ter c.p. Tale assunto sarebbe altresì corroborato dal fatto che nella formulazione dell'art. 603-ter c.p. è affatto presente un riferimento all'ottenimento di prestazioni di pubblico servizio, rispetto alle quali, nella previsione dell'art. 32-ter c.p., il condannato non soffre le limitazioni contrattuali predette³⁹⁴. La strategia del legislatore risulterebbe pertanto ondivaga: da una parte l'ambito operativo della pena accessoria sarebbe ridotto ad un novero determinato di tipologie contrattuali, con ciò residuando uno spazio di autonomia negoziale in capo al condannato; dall'altra tuttavia non verrebbe garantita, trasversalmente rispetto alle predette tipologie contrattuali, la possibilità di accedere comunque ad esse, ove trattasi di pubblici servizi. Vi è infine il fatto che il campo di applicazione della pena accessoria di cui all'art. 32-ter c.p. è limitato ai delitti elencati nel successivo art. 32-quater c.p.³⁹⁵, il quale dispone che alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per i delitti previsti dagli articoli 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 501-bis, 640, numero 1 del secondo comma, 640-bis, 644.

L'incertezza interpretativa nel ricondurre la previsione di cui all'art. 603-ter c.p. all'ipotesi generale di pena accessoria di cui all'art. 32-ter c.p., ovvero ad una pena accessoria *ad hoc*, importa invero ricadute affatto indifferenti sul piano dei requisiti di applicabilità della medesima.

Il campo di operatività della pena accessoria di cui all'art. 32-ter c.p. è infatti delimitato ai casi in cui si tratti di un delitto rientrante nel novero dell'art. 32-quater c.p. e commesso *in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa*.³⁹⁶

Tali requisiti invero non sono richiamati dal disposto dell'art. 603-ter c.p., per il quale la pena accessoria troverebbe applicazione anche laddove essi non ricorrano in concreto. In ogni caso la norma non dovrebbe soffrire particolarmente tale lacuna poiché il fenomeno del "caporalato" è di per sé rivolto a vantaggio dell'attività imprenditoriale dei datori di lavoro, ovvero a danno di imprenditori concorrenti che impieghino manodopera regolarmente assunta, o comunque in relazione all'attività del datore di lavoro utilizzatore.

³⁹⁴ La previsione derogatoria, di cui all'art. 32-ter c.p., svolgerebbe la funzione di contrappeso alla pesante incapacità a contrarre stabilita dalla norma, impedendo l'emarginazione del condannato in condizioni di asocialità, situazione che costituirebbe invero una degenerazione patologica delle finalità della pena.

³⁹⁵ Cfr. RONCO, ROMANO, ARDIZZONE, *Art. 32-quater*, in op. cit. V. anche Cassazione penale sez. feriale, 8 settembre 2009, n. 35476 (in *CED Cassazione*, 2009), secondo cui "la pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la P.A. può essere irrogata esclusivamente in caso di condanna per uno dei delitti elencati dall'art. 32 quater cod. pen. e non può dunque essere mantenuta se in appello lo specifico reato presupposto venga dichiarato estinto per l'intervenuta prescrizione, ancorché la sentenza di condanna venga confermata in relazione ad eventuali altri reati contestati all'imputato".

³⁹⁶ Cfr. ZAMBUSI, op. cit.

3.2. I soggetti destinatari dell'applicazione della pena

Soggetto destinatario dell'applicazione della pena accessoria dell'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione è colui che è condannato per il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, ovvero di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, ove lo sfruttamento ha ad oggetto le prestazioni lavorative delle vittime.

In tal guisa, l'incapacità opera unicamente nei confronti del c.d. “caporale” nell'ipotesi di commissione del reato di cui all'art. 603-bis c.p., salvo il caso di concorso dell'utilizzatore, mentre si applica altresì al datore di lavoro ove sia configurato il più grave delitto di cui all'art. 600 c.p. Atteso ciò, si presentano anche con riferimento alla pena accessoria in commento le perplessità rispetto al novero dei soggetti destinatari della stessa, precedentemente espresse con riguardo alla pena dell'interdizione dagli uffici giuridici delle persone giuridiche e delle imprese.

Opportuno sarebbe stato invero prevedere un'incapacità contrattuale anche per il soggetto datore di lavoro che impiegasse la manodopera illecitamente reclutata ad opera dei “caporali”.

3.3. Le conseguenze dell'applicazione della pena

All'applicazione della pena accessoria consegue l'incapacità del soggetto condannato di concludere con la pubblica amministrazione contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di beni o servizi, e relativi subcontratti.

Si è ritenuto che il divieto facesse riferimento unicamente alla stipulazione del contratto, non riguardando invece le fasi della negoziazione e delle trattative precontrattuali.

La violazione del divieto sarebbe sanzionata, sotto il profilo civilistico con la nullità ai sensi dell'art. 1418 c.c., ove i contratti siano stati stipulati dall'incapace in nome e per conto proprio, mentre con la meno grave annullabilità ai sensi dell'art. 1425 c.c., qualora essi fossero stati conclusi in nome e per conto di altri soggetti.

In secondo luogo, sotto il versante prettamente penalistico, sarebbe integrato il delitto di inosservanza di pene accessorie, di cui all'art. 389 c.p. Quest'ultimo dispone infatti che *chiunque, avendo riportato una condanna, da cui consegue una pena accessoria, trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tale pena, è punito con la reclusione da due a sei mesi. Il comma secondo dispone quindi che la stessa pena si applica a chi trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti ad una pena accessoria provvisoriamente applicata.*

3.4. La ratio dell'applicazione della pena

La previsione della pena accessoria dell'incapacità per il condannato a concludere certuni contratti con la pubblica amministrazione sarebbe finalizzata a contrastare ogni possibile connessione tra forme di criminalità organizzata, soprattutto nel settore economico, e pubbliche istituzioni.

Con riguardo specificamente al fenomeno del "caporalato", l'introduzione della pena in commento è da accogliere con plauso, poiché volge a contrastare la presenza di forme di sostegno politico o comunque istituzionale alle reti criminali, e soprattutto ai datori di lavoro che potrebbero assicurarsi appalti con la pubblica amministrazione in cui impiegare la manodopera "caporalata".

In secondo luogo, la previsione intende significare uno stacco netto dello Stato dalle condotte di "caporalato", poiché irrispettose dei principi primi in materia di dignità del lavoratore e dell'individuo.

Ciononostante, trattasi di una pena accessoria che avrebbe dovuto riferirsi in special modo ai datori di lavoro utilizzatori della manodopera, piuttosto che ai "caporali". Certamente si impedisce agli intermediari condannati di collocare la manodopera reclutata presso il datore di lavoro pubblico, così riducendo le fonti di guadagno dei "caporali" stessi, tuttavia tale misura dovrebbe essere accompagnata da un'analoga previsione di incapacità contrattuale per quei datori di lavoro rispetto ai quali sia stata accertata una partecipazione al fenomeno del "caporalato". Unicamente in tale maniera la pena accessoria esplicherebbe a pieno la propria funzione lungo l'intero arco temporale della vicenda lavorativa, dal momento intermediario, alla fase di svolgimento del rapporto di lavoro tra datore di lavoro utilizzatore e prestatore sottoposto a sfruttamento.

Analogamente alla pena dell'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, anche l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione soffre quindi in termini di efficacia della tutela del bene giuridico, per la mancata previsione di una forma di responsabilità, oltre gli istituti del concorso di persone, per il datore di lavoro utilizzatore.

4. L'esclusione per un periodo di due anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, nonché dell'Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento

L'art. 603-ter c.p. prevede infine per il condannato la pena accessoria dell'esclusione per un periodo di due anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, nonché dell'Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento.

Ai sensi del comma terzo, *l'esclusione di cui al secondo comma è aumentata a cinque anni quando il fatto è commesso da soggetto al quale sia stata applicata la recidiva ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 3).*

La previsione è analoga, sotto il profilo strutturale, alla sanzione prevista in tema di responsabilità delle persone giuridiche dall'art. 9, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 231 del 2001: l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi³⁹⁷.

Tornando alla pena accessoria in commento, Trattasi, al pari delle precedenti due pene accessorie previste dall'art. 603-ter c.p., di una misura volta a contrastare il fenomeno del “caporalato” sotto il profilo economico-imprenditoriale.

4.1. I soggetti destinatari dell'applicazione della pena

La pena accessoria in commento trova applicazione nei confronti dei c.d. “caporali” riconosciuti responsabili del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ovvero di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, qualora lo sfruttamento concerna le prestazioni lavorative delle vittime.

Anche tale previsione non opera nei confronti del soggetto datore di lavoro utilizzatore di manodopera, laddove sia configurato il delitto di cui all'art. 603-bis c.p., salvo il caso di concorso di persone. Piena operatività invece nel caso di commissione del reato di cui all'art. 600 c.p. Tale disparità di trattamento, così come nei casi di interdizione dagli uffici direttivi

³⁹⁷ Stabilisce infatti l'art. 9, d.lgs. n. 231 del 2001, che “*Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono: a) la sanzione pecuniaria; b) le sanzioni interdittive; c) la confisca; d) la pubblicazione della sentenza.*”

Le sanzioni interdittive sono: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

delle persone giuridiche o delle imprese e di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, risulta invero irragionevole, soprattutto sotto il profilo dell'efficacia della tutela del bene giuridico.

4.2. Le conseguenze dell'applicazione della pena

L'applicazione della pena accessoria ha come conseguenza l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, nonché dell'Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento, per un periodo di due anni.

A differenza dell'analogia previsione di cui all'art. 9, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 231 del 2001, non è disposta la revoca dei finanziamenti, o comunque genericamente delle agevolazioni, concessi, di tal che è da ritenersi che essi restino in capo al soggetto condannato, sebbene conseguiti nelle more dell'esercizio dell'attività di "caporalato" ed impiegati per il consolidamento della rete criminale.

4.3. L'aggravamento di cui al terzo comma in caso di recidiva

L'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ha durata di due anni, salvo aumentare a cinque anni quando il fatto è commesso da soggetto al quale sia stata applicata la recidiva ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 3)³⁹⁸.

In particolare, ciò avviene se il nuovo delitto non colposo è della stessa indole (n. 1), e quindi quando esso sia nuovamente commesso in violazione della dignità umana e con sfruttamento delle prestazioni dei lavoratori; ovvero se il nuovo delitto colposo è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena (n. 3).

4.4. La ratio dell'applicazione della pena

La ragion d'essere della previsione sanzionatoria in commento risiede anzitutto nell'impedire ogni collegamento di tipo economico tra l'organizzazione criminosa dei "caporali" e le istituzioni dello Stato. Trattasi di una finalità pertanto analoga a quella perseguita dalla previsione della pena accessoria dell'incapacità a concludere certi contratti con la pubblica amministrazione.

³⁹⁸ Cfr. sul punto RONCO, ROMANO, ARDIZZONE, *Art. 99*, in op. cit.

In tal guisa, l'esclusione comporta due conseguenze: da un lato, deprivate della possibilità di accedere ai finanziamenti pubblici, le organizzazioni dei “caporali” vedono diminuire le proprie fonti di reddito e di sostentamento, con la speranza del legislatore, che ciò ne comporti l'inesorabile disfatta; dall'altro lato, il legislatore dichiara espressamente il carattere antisociale del fenomeno del “caporalato”, che in quanto tale non può accedere a risorse finanziarie messe a disposizione della cittadinanza, per quegli operatori privati che svolgessero, in maniera certificata, opere funzionali al benessere sociale e collettivo.

La previsione così come formulata suscita tuttavia alcune perplessità. Certamente costituisce un *vulnus* per le organizzazioni dei “caporali”, poiché ne limita le risorse e pertanto la possibilità di uno sviluppo nel tempo; ciononostante sarebbe stato opportuno applicare tale sanzione anche in capo al datore di lavoro utilizzatore. Quest'ultimo infatti contribuisce in via principale allo sfruttamento dei lavoratori, e la disponibilità che esso manifesta a ricevere la manovalanza reclutata dai “caporali” costituisce un antecedente logico e fattuale necessario per l'esistenza e la sussistenza della condotta criminosa di costoro. Irragionevole pertanto è l'esclusione dei datori di lavoro dal novero dei potenziali soggetti attivi, al di là dei limiti del concorso di persone. Vieppiù il fatto che ove essi riescano ad accedere a finanziamenti pubblici, l'esclusione dagli stessi dei soli “caporali” non sortisce l'effetto sanzionatorio e repressivo sperato, poiché questi trovano presto sostentamento nei datori di lavoro stessi, che mantenendo alta la domanda di forza-lavoro, grazie anche alla percezione dei predetti finanziamenti, consentono ai “caporali” di continuare a percepire denaro.

5. La confisca dei proventi da reato e del mezzo di trasporto utilizzato

5.1. Note generali in tema di confisca

La confisca, di cui all'art. 240 c.p.³⁹⁹, è un provvedimento ablativo consistente nell'espropriazione ad opera dello Stato con durata perpetua di cose attinenti al reato o di per sé criminose; essa esige come presupposto applicativo imprescindibile l'esistenza di un provvedimento definitivo dell'autorità giudicante, che accerti la responsabilità penale del soggetto interessato dal provvedimento ablativo, ora tramite una sentenza penale di condanna, ora un decreto penale di cui agli artt. 459, quarto comma, e 460, secondo comma, c.p.p., ora una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., confermando la necessità di un legame eziologico-causale ben definito tra cosa e reato. Si tratta di un provvedimento afflittivo *post delictum*, con funzione di prevenzione rispetto alla commissione di nuovi reati⁴⁰⁰.

Il recente progetto Nordio⁴⁰¹ di riforma del codice penale aveva ricollocato la confisca non più tra le misure di sicurezza, bensì tra le pene accessorie, in questo modo riconoscendole la funzione afflittiva connessa all'accertamento di reità che le è propria.

5.2. Confisca e criminalità organizzata

La confisca costituisce una misura efficace di contrasto alla criminalità organizzata, poiché depriva tali soggetti delle risorse materiali necessarie allo svolgimento delle attività delinquenti.

A titolo esemplificativo, per i reati in materia di stupefacenti, l'art. 85, comma terzo, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, dispone l'obbligatorietà della confisca delle sostanze stupefacenti. Successivamente, l'art. 416-bis, comma 7, c.p., stabilisce che nei confronti del condannato per il delitto di associazione di tipo mafioso è *sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego*.

³⁹⁹ Cfr. sul punto RONCO, ROMANO, ARDIZZONE, *Art. 240*, in op. cit.

⁴⁰⁰ Per un approfondimento, v. PASCULLI, *Le misure di sicurezza*, in RONCO (opera diretta da), *Commentario sistematico al codice penale, Persone e sanzioni. Presupposti soggettivi, previsione, comminazione ed esecuzione delle sanzioni penali*, Zanichelli editore, Torino, 2006, 757; cfr. anche FRAIOLI, *Note in materia di confisca e persona estranea al reato*, in *Giur. Merito*, 2010, 3, 859; BALDUCCI, *Concorso di persone nel reato e confisca per equivalente*, in *Cass. Pen.*, 2010, 9, 3104; FIORE, *Pene accessorie, confisca e responsabilità delle persone giuridiche nelle "Modifiche al sistema penale"*, in *Archivio penale*, 1982, 250.

⁴⁰¹ Cfr. il testo dell'Articolato del progetto in CORBETTA, *La parte generale del nuovo codice penale per la "Commissione Nordio"*, in <http://www.ipsoa.it>.

Ai sensi dell’art. 12-sexies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in l. 7 agosto 1992, n. 356, nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416, sesto comma, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473, 474, 517-ter e 517-quater, 416-bis, 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 601, 602, 629, 630, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter del codice penale, nonché dall’articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero per taluno dei delitti previsti dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. Le disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano anche in caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine costituzionale.

Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis del codice penale, ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché a chi è stato condannato per un delitto in materia di contrabbando nei casi di cui all’articolo 295, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Ai sensi del comma 2-ter, infine, nel caso previsto dal comma 2, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui al comma 1, il giudice

*ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona*⁴⁰².

Il legislatore impiega pertanto lo strumento della confisca come misura afflittiva accessoria rispetto alla pena principale, per contrastare la commissione di crimini gravi in forma organizzata⁴⁰³. Di rilievo particolare il riferimento ai delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, di tratta di persone, di acquisto e alienazione di schiavi, di associazione di tipo mafioso. Trattasi infatti di reati rispetto ai quali la confisca svolge una funzione sia punitiva, privando il reo di quanto illecitamente conseguito a titolo di profitto, sia preventiva, ostacolando al medesimo la commissione futura di altri delitti.

Decisamente pregevole la scelta del citato art. 12-sexies di disporre la confisca anche qualora la titolarità dei beni interessati sia attribuita formalmente a persone fisiche o giuridiche interposte, ma *de facto* al soggetto responsabile del reato presupposto. Tale previsione consente infatti di aggirare un annoso ostacolo rappresentato dal tentativo dei soggetti criminali di assegnare la proprietà di mezzi di trasporto, ed in generale risorse, adoperati per la commissione dei reati, ad entità terze, spesso persone giuridiche, in modo da assicurarne l'intangibilità ad opera delle autorità giudiziarie, e la pronta fruibilità per la perpetrazione di nuovi delitti.

5.3. Confisca e reati in materia di somministrazione e intermediazione di manodopera

Come illustrato, la confisca è disposta altresì ai sensi dell'art. 18, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003, nel caso di condanna per uno dei reati in materia di somministrazione ed intermediazione di manodopera di cui al decreto legislativo medesimo. In particolare, il provvedimento ablativo ha ad oggetto il *mezzo di trasporto adoperato per l'esercizio delle [predette] attività*⁴⁰⁴.

La *ratio* della previsione risiederebbe nella necessità di contrastare le forme più gravi di intermediazione e somministrazione, che degenerano nel fenomeno del "caporalato", in cui il mezzo di trasporto costituisce un presidio essenziale di garanzia della continuità dell'esercizio delle attività criminali. La disposizione è altresì in continuità rispetto alla normativa

⁴⁰² Cfr. VERGINE, *La componente temporale della sproporzione quale fattore riequilibratore del sequestro finalizzato alla confisca ex art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992*, in *Cass. Pen.*, 2011, 2, 619.

⁴⁰³ Cfr. sul punto MOLINARI, *Rinnovato interesse per la confisca*, in *Cass. Pen.*, 2002, 1, 1865, secondo cui negli ultimi interventi normativi la confisca ha assunto un carattere polifunzionale, con caratteristiche specifiche in relazione a ciascun campo applicativo concreto. L'autore approfondisce poi i profili di criticità interpretativa e di compatibilità costituzionale dell'istituto della confisca.

⁴⁰⁴ Cfr. sul punto il capitolo I del presente elaborato.

precedente, ed in particolare alla l. n. 56 del 1987, che aveva introdotto la misura con riguardo al reato di esercizio dell’attività di intermediazione in violazione delle norme sul collocamento di manodopera (art. 27, l. n. 264 del 1949)⁴⁰⁵.

Un evidente profilo di criticità della previsione della confisca ad opera delle normative citate era tuttavia costituito dalla facilità di aggiramento della misura ad opera del soggetto attivo: egli ben poteva attribuire la titolarità del mezzo di trasporto a soggetti terzi, sovente persone giuridiche, con ciò impedendo che esso fosse raggiunto dal provvedimento ablativo.

5.4. Confisca e delitto di “caporalato”

Il fenomeno del “caporalato” necessita quindi di misure sanzionatorie adeguate. La drammaticità della lesione al bene giuridico della dignità dei lavoratori impone interventi urgenti ed efficaci. In tal guisa, la confisca costituisce un provvedimento se non necessario, quanto meno opportuno, e deve esserne garantita l’effettività. Il mezzo di trasporto consente ai “caporali” di trasferire con facilità, anche in una dimensione transnazionale, i prestatori di lavoro, per collocarli presso i datori di lavoro utilizzatori. Si registra pertanto con perplessità la mancata previsione della confisca come sanzione accessoria per il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, di cui all’art. 603-bis c.p. Viepiù il fatto che la lacuna sanzionatoria in commento si pone altresì in contrasto con la recente Direttiva 2009/52/CE del 18 giugno 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che obbliga gli Stati all’adozione di misure penali efficaci, proporzionate e dissuasive nella lotta allo sfruttamento lavorativo di cittadini immigrati di paesi terzi⁴⁰⁶.

L’effettività della tutela dei beni giuridici attinti dalle condotte dei “caporali” è altresì mitigata, o finanche vanificata, dalla mancata previsione dell’operatività del provvedimento di confisca anche ove la titolarità dei beni coinvolti sia formalmente attribuita a soggetti terzi interposti, invero *de facto* appartenendo ai criminali responsabili del delitto.

Dall’altro lato, un ulteriore *vulnus* è costituito dalla mancata previsione di una forma di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, ove commesso da soggetti ad esse appartenenti, ovvero a loro vantaggio o interesse.

È evidente l’incoerenza sistematica della politica criminale adottata con riferimento ai delitti contro la personalità individuale, ove i reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o

⁴⁰⁵ Cfr. sul punto il capitolo I del presente elaborato.

⁴⁰⁶ Cfr. sul punto il paragrafo 7 del capitolo II del presente elaborato.

servitù, di tratta di persone ed acquisto e alienazione di schiavi ricevono un trattamento, sufficientemente adeguato, che tuttavia non viene riproposto, neppure *mutatis mutandis*, nella formulazione del c.d. delitto di “caporalato”.

6. Prospettive de iure condendo: un nuovo possibile quadro delle pene accessorie

Il quadro delle pene accessorie, così come formulato dal legislatore del decreto legge n. 138 del 2011, risulta inadeguato rispetto alle esigenze di tutela dei beni giuridici protetti, offesi dal fenomeno del “caporalato”.

Un ripensamento dell’intero impianto edittale è pertanto necessario, ponendo come punto di partenza ed allo stesso tempo come base d’arrivo proprio il bene giuridico tutelato.

La dignità umana e lavorativa delle vittime viene attinta sia dalla condotta degli intermediari, sia dal comportamento dei datori di lavoro. In tal guisa, è d’obbligo un’estensione del novero dei soggetti attivi, sino a ricomprendervi anche questi ultimi, non solo nella forma del concorso di persone.

Tale estensione soggettiva consentirebbe poi di superare i profili di criticità illustrati con riferimento alle pene accessorie dell’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, dell’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione e dell’esclusione da agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni pubbliche, come stabilite dall’art. 603-ter c.p.

Pregevole sarebbe altresì l’introduzione di un’ulteriore pena accessoria consistente nella decadenza dall’ufficio ricoperto presso la persona giuridica o l’impresa, nel caso di condanna definitiva per il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. La previsione concorrerebbe assieme alle altre pene accessorie a contrastare il reinserimento del soggetto in una condizione organizzativa e imprenditoriale tale da consentirgli di proseguire l’attività criminosa.

Accanto alla pena dell’esclusione da agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni pubbliche, opportuna sarebbe la previsione della revoca delle somme eventualmente percepite nelle more dello svolgimento dell’attività delittuosa; parimenti efficace potrebbe essere la previsione della possibilità di recedere unilateralmente per la pubblica amministrazione dai contratti stipulati con soggetti condannati in via definitiva per il delitto di “caporalato”, stipulati, anch’essi, durante la consumazione delle condotte criminose.

In linea con la direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sarebbe infine la previsione della pena accessoria della pubblicazione della sentenza penale di condanna ai sensi dell’art. 36 c.p.⁴⁰⁷

⁴⁰⁷ Cfr. RONCO, ROMANO, ARDIZZONE, *Art. 36*, in op. cit.

Il quadro delle pene accessorie, così delineato in una prospettiva *de iure condendo*, risulta certamente aggravato rispetto a quello stabilito dal legislatore del decreto legge n. 138 del 2011. Ciononostante la gravità del fenomeno del “caporalato” ed il costante dilagare di forme di sfruttamento dei lavoratori, soprattutto stranieri, impongono al legislatore un intervento quantomeno adeguato sotto il profilo della coerenza logica e sistematica, con un superamento dei profili di criticità evidenziati nei paragrafi precedenti.

Per concludere, analogamente a quanto emerso con riferimento alla struttura del delitto di cui all’art. 603-bis⁴⁰⁸, anche il sistema delle pene accessorie, come congegnato dal legislatore d’urgenza, risulta essere un prodotto redatto in maniera affrettata, in una confusione generale delle soggettività coinvolte nel fenomeno del “caporalato”, con conseguente fraintendimento altresì nell’applicazione alle stesse delle pene accessorie⁴⁰⁹.

Dall’esame dell’art. 603-ter c.p. emerge infine la sensazione che il legislatore del 2011 non abbia avuto piena contezza dei beni giuridici tutelati. Un corretto approccio di tutela della dignità umana e lavorativa dei prestatori, nonché della concorrenza tra le imprese non avrebbe potuto prescindere dall’introduzione di misure sanzionatorie accessorie, tra cui la confisca del mezzo di trasporto utilizzato e la previsione di una forma di responsabilità amministrativa degli enti da reato⁴¹⁰, ove fosse commesso il delitto di cui all’art. 603-bis c.p.

⁴⁰⁸ Cfr. ampiamente il capitolo V del presente elaborato.

⁴⁰⁹ Per una disamina dei vari disegni di legge che hanno portato all’introduzione degli articoli 603-bis e 603-ter del codice penale, cfr. *amplius* il capitolo IV del presente elaborato.

⁴¹⁰ Per un approfondimento, cfr. il capitolo VII del presente elaborato.

CAPITOLO VII

La mancata previsione di una forma di responsabilità amministrativa degli enti da reato per il delitto di “caporalato”

- Sommario -

1. Note generali in tema di responsabilità degli enti collettivi. L’abbandono del principio “*Societas delinquere non potest*” e l’introduzione della responsabilità penale degli enti - 1.1. “*Societas delinquere non potest*” versus “*Universitas delinquere et puniri potest*” - 1.2. I principi contenuti nella legge delega - 2. La natura della responsabilità degli enti da reato e il principio di autonomia rispetto alla responsabilità delle persone fisiche - 2.1. Responsabilità amministrativa, penale, o *tertium genus*? - 2.2. Il principio di autonomia della responsabilità delle persone giuridiche - 3. Requisiti oggettivi e soggettivi - 3.1. I requisiti oggettivi - 3.2. I requisiti soggettivi: i soggetti in posizione apicale - 3.3. (*segue*) I requisiti soggettivi: i soggetti sottoposti all’altrui direzione - 3.4. Gli enti destinatari della disciplina - 4. I modelli organizzativi e l’esclusione della responsabilità dell’ente - 5. Le sanzioni a carico dell’ente collettivo - 5.1. La sanzione amministrativa pecuniaria ed il meccanismo delle quote - 5.2. Le sanzioni interdittive - 5.3. La pubblicazione della sentenza di condanna - 5.4. La confisca del prezzo o del profitto del reato - 6. I reati presupposto. In particolare: i delitti di criminalità organizzata e contro la personalità individuale - 6.1. I delitti di criminalità organizzata - 6.2. I delitti contro la personalità individuale - 7. Il ruolo dell’impresa nel fenomeno del “caporalato” - 7.1. L’ente collettivo svolgente attività di “caporalato” - 7.2. L’ente collettivo datore di lavoro utilizzatore della manodopera vittima di “caporalato” - 8. La sequenza di proposte di legge per l’introduzione di una forma di responsabilità degli enti in relazione al delitto di “caporalato” - 8.1. Il disegno di legge AS 1201 del Governo Prodi del 2006: l’aggiornamento del novero dei reati presupposto contro la personalità individuale - 8.2. I disegni di legge AC 1220, AC 1263 e AC 3527 e la modifica del novero dei reati contro la personalità individuale e del reato di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro - 8.3. I disegni di legge AS 2584 e AC 4469 e l’introduzione di un nuovo novero di reati presupposto in materia di tutela del lavoro e della leale concorrenza tra imprese - 8.4. Il decreto legge n. 138 del 2011 e la mancata previsione di una forma di responsabilità degli enti per il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - 9. Prospettive *de iure condendo*: la necessità di una responsabilità dell’ente in relazione al delitto di “caporalato” - 9.1. La responsabilità dell’ente in riferimento all’urgenza della tutela della genuina concorrenza tra le imprese - 9.2. Proposte di modifica del novero dei reati presupposto della responsabilità dell’ente e sanzioni opportune con riguardo al delitto di “caporalato”.

1. Note generali in tema di responsabilità degli enti collettivi. L’abbandono del principio “Societas delinquere non potest” e l’introduzione della responsabilità penale degli enti

1.1. “Societas delinquere non potest” versus “Universitas delinquere et puniri potest”

La pena è sempre stata intesa come un trattamento sanzionatorio rivolto alla persona fisica. In tal guisa, l’art. 27 Cost. sancisce il principio per cui “la responsabilità penale è personale”⁴¹¹.

⁴¹¹ Per un approfondimento circa i principi di colpevolezza e personalità della responsabilità penale di cui all’art. 27 Cost., cfr. *ex plurimis*, ALESSANDRI, *Commento all’art. 27, comma 1° Cost.*, in BRANCA-PIZZORUSSO (a cura di), *Commentario della Costituzione*, BOLOGNA, 1989; ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, parte

Tutto ciò veniva tradizionalmente espresso tramite il brocardo “*Societas delinquere non potest*”⁴¹².

Gli sviluppi economici della seconda metà del secolo ventesimo comportarono tuttavia una crescita dell’influenza dell’impresa sul contesto sociale, con una graduale assunzione da parte di essa di varie forme di responsabilità: verso la clientela, verso gli azionisti ed in generale verso qualunque interlocutore della stessa. Lo sviluppo della realtà imprenditoriale ha al tempo stesso determinato l’insorgenza di fenomeni criminosi dei quali soggetto attivo era la persona giuridica, che ricavava un interesse o un vantaggio dalla consumazione del reato.

Il principio personalistico della responsabilità penale risultava quindi inadeguato sia sotto il profilo della tutela, sia della punibilità: penalmente responsabile infatti era solamente la persona fisica facente parte dell’ente, che tuttavia sovente rivestiva un ruolo marginale rispetto all’ideazione ed alla commissione del reato, ascrivibile invero principalmente alla persona giuridica; escludendo dalla sanzione quest’ultimo soggetto, la pena possedeva un’efficacia limitata, poiché ne veniva vanificato l’effetto dissuasivo nei confronti di soggetti agenti che restavano impuniti⁴¹³.

generale, Giuffré, Milano, 2003; CADOPPI, VENEZIANI, *Elementi di diritto penale. Parte generale.*, Cedam, Padova, 2004; CARACCIOLI, *Manuale di diritto penale*, parte generale, Cedam, Padova, 2005; FIORE, *Diritto penale*, parte generale, Utet, Torino, 2004; BETTIOL, *Sul problema della colpevolezza*, in *Scritti giuridici. Le tre ultime lezioni brasiliane*, Padova, 1987, 15; BRICOLA, *Teoria generale del reato*, in *Novissimo Dig.*, XIX, Torino, 1973, 7; GALLO, *Il concetto unitario di colpevolezza*, Milano, 1951; GROSSO, *Principio di colpevolezza e personalità della responsabilità penale*, in VASSALLI (a cura di), *Diritto penale e giurisprudenza costituzionale*, Napoli, 2006, 3; GROSSO, *Responsabilità penale personale e singole ipotesi di responsabilità oggettiva*, in STILE (a cura di), *Responsabilità oggettiva e principio di colpevolezza*, 1989, 267; PADOVANI, *Appunti sull’evoluzione del concetto di colpevolezza*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 1973, 566.

⁴¹² Per un approfondimento circa l’evoluzione storico-dogmatica del dogma penalistico dell’irresponsabilità delle persone giuridiche, cfr. MARINUCCI, *La responsabilità penale delle persone giuridiche (Uno schizzo storico-dogmatico)*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 2007, 2-3, 445.

⁴¹³ Cfr. sul punto, *ex plurimis*, BRICOLA, *Il costo del principio “societas delinquere non potest” nell’attuale dimensione del fenomeno societario*, in *Riv. It. Dir. Pen. Proc.*, 1970, 951; MARINUCCI, “*Societas puniri potest*”: uno sguardo sui fenomeni e sulle discipline contemporanee, in *Riv. It. Dir. Pen. Proc.*, 2002, 1193; ROMANO, *Societas delinquere non potest (nel ricordo di Franco Bricola)*, in *Riv. It. Dir. Pen. Proc.*, 1995, 1031; PALIERO, *Problemi e prospettive della responsabilità penale dell’ente nell’ordinamento italiano*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Econ.*, 1996, 1173; STELLA, *Criminalità d’impresa: nuovi modelli di intervento*, *Riv. Trim. Dir. Pen. Econ.*, 1998, 459; FIORE, *Irriducibilità e limiti del principio “societas delinquere non potest”*, in FIORE, BAFFI, ASSUMA, *Gli illeciti penali degli amministratori e sindaci delle società di capitali. Profili sistematici ed orientamenti della giurisprudenza*, Milano, 1992, 15; TIEDEMANN, *La responsabilità penale delle persone giuridiche nel diritto comparato*, in *Riv. It. Dir. Pen. Proc.*, 1996, 628; CASTELLANA, *Diritto penale dell’Unione Europea e principio “societas delinquere non potest”*, in *Riv. Trim. dir. Pen. Econ.*, 1996, 749; FOGLIA MANZILLO, *Le società commerciali verso un nuovo sistema sanzionatorio*, in *Riv. Trim. dir. Pen. Econ.*, 200, 986; PIERGALLINI, *Societas delinquere et puniri non potest. Riflessioni sul recente (contrastato) superamento di un dogma*, in *Quest. Giust.*, 2002, 1087; PIERGALLINI, *Societas delinquere et puniri potest: la fine tardiva di un dogma*, in *Riv. Trim. dir. Pen. Econ.*, 2002, 571; RAPELLI, *La responsabilità degli enti nel d.lgs. 231 del 2001 tra modello penale e modello amministrativo*, in *Resp. Civ. e prev.*, 2003, 1197; AMARELLI, *Mito giuridico ed evoluzione della realtà: il crollo del principio societas delinquere non potest*, in *Riv. Trim. dir. Pen. Econ.*, 2002, 33; FLORA, *L’attualità del principio societas delinquere non potest*, in *Riv.*

Con la legge 29 settembre 2000, n. 300⁴¹⁴, anche in Italia si assiste ad un'inversione di rotta: si attenua la vigenza del principio “*Societas delinquere non potest*”, per lasciare il posto all'opposto brocardo: “*Universitas delinquere et puniri potest*”. La normativa introduce infatti una forma di responsabilità dell'ente collettivo, deindividualizzata, per i reati commessi a proprio vantaggio o interesse⁴¹⁵.

In particolare, l'art. 11 della legge predetta ha conferito al Governo la delega per la disciplina della *responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale*⁴¹⁶.

1.2. I principi contenuti nella legge delega

Il legislatore aveva indicato altresì taluni principi e criteri direttivi a cui il Governo doveva attenersi⁴¹⁷.

In primo luogo, esso provvede ad elencare taluni reati c.d. “presupposto”, in relazione ai quali doveva essere prevista la responsabilità delle persone giuridiche. Tra di essi figuravano anzitutto i *reati di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320, 321, 322, 322-bis, 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 640-ter, secondo comma*, con

Trim. dir. Pen. Econ., 1995, 13; RUGGIERO, *Capacità penale e responsabilità degli enti. Una rivisitazione della teoria dei soggetti nel diritto penale*, Torino, 2004.

⁴¹⁴ La legge 29 settembre 2000, n. 300 reca la “*Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela finanziaria delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 settembre 1997*”, cui si aggiunge la “*Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica*”.

⁴¹⁵ Cfr. sul punto, OGGERO, *Responsabilità delle società e degli enti collettivi (Profili sostanziali)*, in *Dig. Disc. Pen.*, 2010, secondo cui a seguito dell'entrata in vigore della l. n. 300 del 2000 e del d.lgs. n. 231 del 2001, la responsabilità dell'ente in sede penale viene riconosciuta e disciplinata in via diretta, attraverso un sistema sanzionatorio predisposto *ad hoc*, ove l'ente non risponde più unicamente in via sussidiaria accanto alle persone fisiche.

⁴¹⁶ Per un approfondimento circa le influenze internazionalistiche all'introduzione del d.lgs. n. 231 del 2001, cfr. CAPECCHI, *La responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato: note di inquadramento sistematico e problematiche operative*, in *Dir. Comm. Internaz.*, 2006, 1, 97; SACERDOTI (a cura di), *Responsabilità d'impresa e strumenti internazionali anticorruzione dalla Convenzione OCSE 1997 al Decreto n. 231/2001*, Egea, Milano, 2003; FORLENZA, *Con l'avvicinamento tra persone fisiche e giuridiche un primo passo verso il completamento della delega*, in *Guida al diritto*, 2001, 26, 65.

⁴¹⁷ Per una disamina dei principi contenuti nella legge delega n. 300 del 2000, cfr. SANTORIELLO, *I principi generali in tema di responsabilità amministrativa e sanzioni penali per gli illeciti delle persone giuridiche*, in *www.leggiditalia.it*, 4 dicembre 2001; PASCULLI, *Questioni insolute ed eccessi di delega nel d.lgs.n. 231/01*, in *Riv. Pen.*, 2002, 739.

esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, del codice penale.

In secondo luogo, doveva essere prevista *la responsabilità in relazione alla commissione dei reati relativi alla tutela dell'incolumità pubblica previsti dal titolo sesto del libro secondo del codice penale*; analoga previsione con riferimento *alla commissione dei reati previsti dagli articoli 589 e 590 del codice penale che siano stati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro*.

Una forma di responsabilità doveva sussistere inoltre *in relazione alla commissione dei reati in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, che siano punibili con pena detentiva non inferiore nel massimo ad un anno anche se alternativa alla pena pecuniaria, previsti dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, dalla legge 14 luglio 1965, n. 963, dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979, dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, e dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490*.

Vi era altresì l'indicazione di prevedere che gli enti collettivi fossero responsabili dei reati presupposto commessi *a loro vantaggio o nel loro interesse, da chi svolge funzioni di rappresentanza o di amministrazione ovvero da chi esercita, anche di fatto i poteri di gestione e di controllo ovvero ancora da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza delle persone fisiche menzionate, quando la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi connessi a tali funzioni*. Era quindi stabilito di prevedere *l'esclusione della responsabilità dei soggetti [collettivi] nei casi in cui l'autore abbia commesso il reato nell'esclusivo interesse proprio o di terzi*.

Ulteriore criterio direttivo consisteva nel prevedere sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti degli enti collettivi, per altro in linea con i principi consacrati in varie sedi a livello internazionale. In particolare, il legislatore delegato doveva prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire cinquanta milioni e non

superiore a lire tre miliardi stabilendo che, ai fini della determinazione in concreto della sanzione, si tenesse conto anche dell'ammontare dei proventi del reato e delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, prevedendo altresì che, nei casi di particolare tenuità del fatto, la sanzione da applicare non fosse inferiore a lire venti milioni e non sia superiore a lire duecento milioni. Doveva escludersi la possibilità del pagamento della sanzione in misura ridotta.

Il novero delle sanzioni da prevedersi con riguardo ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente, doveva ricomprendere altresì la confisca del profitto o del prezzo del reato, anche nella forma per equivalente. Nei casi di particolare gravità, era quindi indicata l'applicazione di una o più delle seguenti sanzioni in aggiunta alle sanzioni pecuniarie:

- 1) Chiusura anche temporanea dello stabilimento o della sede commerciale;
- 2) Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- 3) Interdizione anche temporanea dall'esercizio dell'attività ed eventuale nomina di altro soggetto per l'esercizio vicario della medesima quando la prosecuzione dell'attività è necessaria per evitare pregiudizi ai terzi;
- 4) Divieto anche temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione;
- 5) Esclusione temporanea da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- 6) Divieto temporaneo di pubblicizzare beni e servizi;
- 7) Pubblicazione della sentenza.

Si doveva poi prevedere una diminuzione da un terzo alla metà dell'ammontare della sanzione amministrativa pecuniaria, in conseguenza dell'adozione da parte degli enti collettivi coinvolti di comportamenti idonei ad assicurare un'efficace riparazione o reintegrazione rispetto all'offesa realizzata.

Sotto il profilo prettamente processualistico, il legislatore delegato doveva prevedere che le sanzioni amministrative a carico degli enti fossero applicate dal giudice competente a conoscere del reato e che per il procedimento di accertamento della responsabilità si applicassero, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale, assicurando l'effettiva partecipazione e difesa degli enti nelle diverse fasi del procedimento penale.

A distanza di un anno, entra in vigore il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante oggetto “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle

associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300". Trattasi di una norma aperta, il cui novero dei reati presupposto, in relazione ai quali è prevista la responsabilità degli enti, riceve negli anni significativi incrementi⁴¹⁸.

⁴¹⁸ Per un approfondimento generale sulla disciplina introdotta dal d.lgs. n. 231 del 2001, cfr. *ex plurimis* RONCO, voce *Responsabilità delle persone giuridiche*, in *Enc. Giur.*, vol. XXVII, Agg. XI, Roma, 2003; PASCULLI, *La responsabilità "da reato" degli enti collettivi nell'ordinamento italiano*, Bari, 2005; PULITANÒ, *La responsabilità "da reato" degli enti: i criteri di imputazione*, in *Riv. It. Dir. Pen. Proc.*, 2002, 415; GUERNELLI, *La responsabilità delle persone giuridiche nel diritto penale-amministrativo interno dopo il d. legisl. 8 giugno 2001, n. 231 (Prima e seconda parte)*, in *Studium iuris*, 2002, 281; ALESSANDRI, *Riflessioni penalistiche sulla nuova disciplina*, in AA. VV., *La responsabilità amministrativa degli enti. D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Ipsoa, Milano, 2002, 25; GARUTI (a cura di), *Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*, Padova, 2002; MANNA, *La c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: un primo sguardo d'insieme*, in *Riv. Trim. dir. Pen. Econ.*, 2002, 502; DE SIMONE, *La responsabilità da reato degli enti nel sistema sanzionatorio italiano: alcuni aspetti problematici*, in *Riv. Trim. dir. Pen. Econ.*, 2004, 657; COSSEDDU, *Responsabilità da reato degli enti collettivi: criteri di imputazione e tipologia delle sanzioni*, in *Riv. Trim. dir. Pen. Econ.*, 2005, 1; VINCIGUERRA, CERESA GASTALDO, ROSSI, *La responsabilità dell'ente per il reato commesso nel suo interesse*, Torino, 2004; MUSCO, *Le imprese a scuola di responsabilità tra pene pecuniarie e interdizioni*, in *Dir. Giust.*, 2001, 8; DE VERO, *Struttura e natura giuridica dell'illecito di ente collettivo. Luci e ombre nell'attuazione della delega legislativa*, in *Riv. It. Dir. Pen. Proc.*, 2001, 1126; MAGLIE, *Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2001, 1348; PELISSERO, FIDELBO, *La "nuova" responsabilità amministrativa delle persone giuridiche*, in *Legislazione Penale*, 2002, 3, 1, 591; CAPECCHI, op. cit.; AMATO, *Finalità, applicazione e prospettive della responsabilità amministrativa degli enti*, in *Cass. Pen.*, 2007, 1, 346; PALIERO, *La responsabilità penale della persona giuridica nell'ordinamento italiano: profili sistematici*, in PALAZZO (a cura di), *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, Padova, Cedam, 2003, 17; GENNAI, TRAVERSI, *La responsabilità degli enti*, Giuffrè, Milano, 2001; PATRONO, *Verso la soggettività penale di società ed enti*, in *Riv. Trim. dir. Pen. Econ.*, 2002, 185; RIONDATO, *Il reato. Delitto, contravvenzione, illecito amministrativo, illecito depenalizzato, illecito dell'ente giuridico*, in RONCO (a cura di), *Commentario sistematico al codice penale. Il reato. Struttura del fatto tipico. Presupposti oggettivi e soggettivi dell'imputazione penale. Il requisito dell'offensività del fatto*, Zanichelli, Torino, 2, I, 2011; RIONDATO, *Sulla responsabilità penale degli amministratori di società pubbliche, et de publica societate quae delinquere potest*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Econ.*, 2005, 790; DE MAGLIE, *Responsabilità delle persone giuridiche: pregi e limiti del d.lgs. n. 231/2001*, in *Danno e resp.*, 2002, 247; GIARDA, SEMINARA, *I nuovi reati societari: diritto e processo*, Cedam, Padova, 2002; GUERRINI, *Le sanzioni a carico degli enti nel d.lgs. n. 231/2001*, in *Studi Senesi*, 2002, 289; MILITELLO, *La responsabilità penale dell'impresa societaria e dei suoi organi in Italia*, in *Riv. Trim. dir. Pen. Econ.*, 1992, 113; SANTI, *La responsabilità delle società e degli enti*, Giuffrè, Milano, 2004; TRAVI, *La responsabilità della persona giuridica nel d.lgs. n. 231/2001: prime considerazioni di ordine amministrativo*, in *Soc.*, 2001, 1305; AMBROSETTI, *Soggetti e responsabilità individuale e collettiva*, in AMBROSETTI, MEZZETTI, RONCO, *Diritto penale dell'impresa*, Zanichelli, Torino, 2009, 26; AMBROSETTI, *Efficacia della legge penale nei confronti delle persone – Persone giuridiche e responsabilità amministrativa da reato*, in RONCO, *La legge penale. Commentario sistematico al codice penale*, Zanichelli, Torino, 2010; FIORELLA, *I principi generali del diritto penale dell'impresa*, in CONTI, *Il diritto penale dell'impresa*, Cedam, Padova, 2001; FIORELLA, LANCELLOTTI, *La responsabilità dell'impresa per i fatti di reato. Commento alla legge 29 settembre 2000, n. 300 ed al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Presupposti della responsabilità e modelli organizzativi*, Giappichelli, Torino, 2004; LANCELLOTTI (a cura di), *La responsabilità della società per il reato dell'amministratore*, Giappichelli, Torino; ANDRETTA, *Rete di imprese e d.lgs. 231/2001: assoggettabilità*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2012, 3, 23; BARTOLOMUCCI, *Il d.lgs. 231/2001 e la realtà delle aziende farmaceutiche: prospettive applicative, problematiche e peculiarità di settore*, in *riv. Cit.*, 2007, 4, 19; BARTOLOMUCCI, *Responsabilità delle persone giuridiche ex d.lgs. n. 231/2001: notazioni critiche*, in *Società*, 2005, 657; CERQUA, *L'applicabilità del d.lgs. 231/2001 alle società estere operanti in Italia e alle società italiane per i reati commessi all'estero*, in *riv. Cit.*, 2009, 2, 113; D'ARCANGELO, *La responsabilità da reato delle società unipersonali nel d.lgs. 231/2001*, in *riv. Cit.*, 2008, 3, 145; DI GERONIMO, *I modelli di organizzazione e gestione per gli enti di piccole dimensioni*, in *riv. Cit.*, 2008, 1, 63; THIONE, *Responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato: meccanismi di funzionamento del "sistema 231", percorso normativo e possibili*

2. La natura della responsabilità degli enti da reato e il principio di autonomia rispetto alla responsabilità delle persone fisiche

2.1. Responsabilità amministrativa, penale, o tertium genus?

Un primo profilo di criticità interpretativa fu quello di individuare correttamente la natura della responsabilità prevista per gli enti collettivi in relazione ai reati presupposto commessi da soggetti ad essi riconducibili⁴¹⁹.

A favore della natura amministrativa della responsabilità deponeva la *littera legis*, ove qualificava la stessa come “Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle

sviluppi futuri, in *Foro*, 2007, 19, 2780; TOSCANO, RUZZANTE, *La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Profili teorici e pratici connessi all'applicazione del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, 2003; ZANARDI, BAGGIO, REBECCA, *Responsabilità amministrativa delle imprese*, Milano, 2008; PRESUTTI, BERNASCONI, FIORIO, *La responsabilità degli enti. Commento per articolo al dlgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Padova, 2008; BASSI, *Enti e responsabilità da reato*, Milano, 2006; CHIARAVIGLIO, *La responsabilità da reato degli enti nel diritto vivente*, in *RDoC*, 2006, 5, 1082; DI PINTO, *La responsabilità amministrativa da reato degli enti. Profili penali sostanziali e ricadute sul piano civilistico*, Torino, 2003; SALARDI, *La responsabilità penale delle persone giuridiche: problemi vecchi e nuovi*, in *Cass. Pen.*, 2005, 3584; ROSSI, *Responsabilità “penale-amministrativa” delle persone giuridiche (profili sostanziali)*, in *AA.VV.*, *Reati societari*, Torino, 2005, 511; ASSUMA, *La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche*, in *RGF*, 2002, 1993; PATAMIA, *Responsabilità penale delle società*, Milano, 2007.

⁴¹⁹ Per un'approfondimento circa la problematica della corretta individuazione della natura della responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, cfr. *ex plurimis* AMARELLI, *Profili pratici della questione sulla natura giuridica della responsabilità degli enti*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 2006, 1, 151; AMARELLI, *Mito giuridico ed evoluzione della realtà: il crollo del principio societas delinquere non potest*, in *Riv. It. Dir. Pen. Econ.*, 2003, 967; CAPECCHI, *op. cit.*; DE SIMONE, *La responsabilità da reato degli enti nel sistema sanzionatorio italiano: alcuni aspetti problematici*, in *Riv. Trim. dir. Pen. Econ.*, 2004, 657; DE SIMONE, *La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle associazioni. Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità*, *Dir. Pen. Proc.*, 2001, 1348; DE VERO, *Struttura e natura giuridica dell'illecito di ente collettivo dipendente da reato*, in *Riv. It. Dir. Pen. Proc.*, 2003, 1126; GUERINI, *Responsabilità da reato degli enti, sanzioni e loro natura*, Siena, 2005; MAIELLO, *Natura (formalmente amministrativa ma sostanzialmente penale) della responsabilità degli enti nel d.lgs. 231/2001: una “truffa delle etichette” davvero innocua?*, in *Riv. Trim. dir. Pen. Econ.*, 2002, 879; MANNA, *La c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: il punto di vista del penalista*, in *Cass. Pen.*, 2003, 1101; MEREU, *La responsabilità da reato degli enti collettivi e i criteri di attribuzione della responsabilità tra teoria e prassi*, in *L'indice penale*, 2006, 27; MORSELLI, *La natura e i criteri di imputazione della responsabilità degli Enti introdotta dal D.lgs. n. 231/2001*, in *ND*, 2005, 1014; PELISSERO, FIDELBO, *La “nuova responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (d.lgs. 8.6.2001, n. 231)”*, in *Foro Ambrosiano*, 2004, 126; PASCULLI, *La responsabilità “da reato” degli enti nell'ordinamento italiano. Profili dogmatici ed applicativi*, Bari, 2005; TASSINARI, STORTONI, *La responsabilità degli enti: quale natura? Quali soggetti?*, in *L'indice penale*, 2006, 7; TRAVI, *La responsabilità della persona giuridica nel d.lgs. n. 231 del 2001: prime considerazioni di ordine amministrativo*, in *Società*, 2001, 1305; ZOPPINI, *Imputazione dell'illecito penale e “responsabilità amministrativa nella teoria della persona giuridica*, in *RS*, 2005, 1314; CONTI, *La responsabilità delle persone giuridiche. Abbandonato il principio societas delinquere non potest?*, in *Tratt. Galgano, Il diritto penale dell'impresa*, XXV, Cedam, Padova, 2001, 826; FIANDACA, MUSCO, *Diritto penale*, parte generale, Zanichelli, Bologna, 2011; PULITANÒ, *Responsabilità amministrativa per i reati delle persone giuridiche*, in *ED*, VI, agg., Milano, 2002, 417; ALESSANDRI, *Note penalistiche sulla nuova responsabilità delle persone giuridiche*, in *Riv. Trim. dir. Pen. Econ.*, 19, 44; PALAZZO (a cura di), *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, Padova, 2003, 23; ROMANO, *La responsabilità amministrativa degli enti, società o associazioni: profili generali*, in *RS*, 2002, 398; COCCO, *L'illecito degli enti dipendente da reato ed il ruolo dei modelli di prevenzione*, in *Riv. It. Dir. Pen. Proc.*, 2004, 90, 116; PECORELLA, *Principi generali e criteri di imputazione della responsabilità*, in *AA.VV.*, *La responsabilità amministrativa degli enti*, Milano, 2002, 71; PATRONO, *Verso la soggettività penale di società ed enti*, in *Riv. Trim. dir. Pen. Econ.*, 2002, 188; SANDULLI, voce “Sanzione (sanzioni amministrative)”, in *Enc. Giur.*, XXVIII, Roma, 1992, 7.

società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”⁴²⁰. La maggior parte dei commentatori tuttavia ebbe a suggerire di doversi leggere con maggiore profondità il dato normativo, poiché la natura della responsabilità era deducibile dalla *ratio* dell'intervento normativo e dalla tecnica impiegata nella formulazione dei singoli articoli.

In primo luogo, *condicio sine qua non* per l'insorgenza di una responsabilità in capo all'ente collettivo era la commissione di un fatto costituente reato da parte di un soggetto ad esso legato secondo particolari criteri oggettivi e soggettivi.

In secondo luogo, la competenza a conoscere della responsabilità dell'ente è attribuita già dalla stessa legge delega n. 300 del 2000 al giudice competente rispetto al c.d. reato presupposto.

Vi è poi il fatto che le sanzioni previste per le persone giuridiche conseguono effetti analoghi alle pene stabilite dal diritto penale classico nei confronti delle persone fisiche: sovente la comminazione di una sanzione amministrativa di decine di migliaia di euro conduce l'ente ad una vera e propria morte, impedendo che esso continui ad esercitare la propria attività di impresa nella realtà economica in cui è inserito.

Il decreto legislativo prevede infine una serie di principi generali, come il principio di legalità, di tassatività e determinatezza del precetto (penale, o eventualmente amministrativo, a seconda dell'etichetta che si intenda attribuire alla responsabilità degli enti collettivi); vi è poi il principio di irretroattività della legge penale, seguito da precisi criteri per la perseguibilità di reati commessi all'estero, che ricalcano le disposizioni degli articoli 7 e seguenti del codice penale.

⁴²⁰ Cfr. sul punto la relazione ministeriale al d.lgs. n. 231 del 2001, secondo cui: “*Dal punto di vista teorico, non si sarebbero incontrate insuperabili controindicazioni alla creazione di un sistema di vera e propria responsabilità penale degli enti. Sul punto può dirsi oltretutto superata l'antica obiezione legata al presunto sbarramento dell'art. 27 Cost., e cioè all'impossibilità di adattare il principio di colpevolezza alla responsabilità degli enti. Appare ormai recessiva una concezione "psicologica" della colpevolezza, che ne esaurisce cioè il contenuto nel legame psicologico tra autore e fatto; di contro, la rinnovata idea di una colpevolezza intesa (in senso normativo) come rimproverabilità sembra perfettamente attagliarsi al fenomeno nei termini in cui è stato poc'anzi descritto. Potrebbe anzi affermarsi che proprio la mancata previsione di una forma di responsabilità della persona giuridica in relazione a comportamenti in linea o comunque discendenti dalla politica aziendale, in uno con il suaccennato costume di rinnovare frequentemente e sistematicamente i centri di imputazione formali all'interno della stessa, si risolvesse - paradossalmente - nell'aggiramento di quel principio di "responsabilità personale" che ha rappresentato la remora più sensibile all'adozione da parte dell'Italia di nuovi modelli sanzionatori. Ciò nondimeno, il legislatore delegante ha preferito, comprensibilmente, ispirarsi a maggior cautela, ed ha optato per un tipo di responsabilità amministrativa. Con la conseguenza di dar luogo alla nascita di un tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia*”.

Ciononostante, taluni elementi impedirebbero la qualificazione certa della responsabilità predetta come avente natura penale. Anzitutto il fatto che dalla commissione del medesimo fatto storico di reato sorge una duplice responsabilità, in capo alla persona fisica e nei confronti dell'ente collettivo; quest'ultima tuttavia costituirebbe invero un trattamento ulteriore e differenziato rispetto alla vera e propria responsabilità penale, ascrivibile unicamente in capo alle persone fisiche.

In secondo luogo, in materia di responsabilità delle persone giuridiche vige un principio di inversione dell'onere della prova, per il quale l'ente non è responsabile unicamente ove dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Tale principio è evidentemente inconciliabile con i criteri generali di attribuzione della responsabilità delle persone fisiche propri del diritto penale classico⁴²¹.

Contrasta infine con i principi predetti la previsione di una forma di responsabilità dell'ente anche nel caso in cui l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile, ovvero se il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

Taluna dottrina e giurisprudenza ha pertanto inteso qualificare la responsabilità degli enti da reato come configurante un *tertium genus*, da affiancare alla responsabilità penale ed amministrativa delle persone fisiche⁴²².

Uno sguardo oltre il dato letterale, verso gli effetti delle sanzioni stabilite per gli enti collettivi, nonché verso la struttura del sistema punitivo per gli stessi previsto, deve tuttavia far propendere in definitiva per la qualificazione della responsabilità come penale, nonostante talune incoerenze nei rapporti con certuni principi generali.

2.2. Il principio di autonomia della responsabilità delle persone giuridiche

L'art. 8, d.lgs. n. 231 del 2001, stabilisce che la responsabilità dell'ente sussiste anche quando: a) l'autore del reato non è stato identificato o non è punibile⁴²³; b) il reato si estingue

⁴²¹ Cfr. sul punto CAPECCHI, op. cit., secondo cui malgrado taluni profili di criticità, il d.lgs. n. 231 del 2001, rappresentando un intervento correttivo di politiche di impresa criminogene, si inserisce correttamente all'interno dei principi costituzionali. In particolare il riferimento è all'art. 41, comma 3, Cost., ai sensi del quale “la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”.

⁴²² Cfr. sul ALESSANDRI, op. cit., il quale sostiene trattarsi di un mutamento del paradigma sanzionatorio e di una svolta radicale rispetto alla tradizione, che considerava la persona fisica quale unico destinatario della sanzione punitiva. Conformemente, MANNA, op. cit. discorre in termini di rivoluzione copernicana nell'ambito del diritto penale.

per una causa diversa dall'amnistia. Ciò evidentemente in primo luogo impedisce di qualificare con piena certezza la responsabilità degli enti collettivi come di natura penale, giacché trattasi di un principio contrastante con i criteri generali vigenti nel diritto penale classico rispetto alla responsabilità delle persone fisiche⁴²⁴.

Dall'altro lato, la disposizione è espressione del cosiddetto principio di autonomia della responsabilità delle persone giuridiche rispetto all'accertamento della responsabilità penale delle persone fisiche autrici dei reati presupposto.

È controverso in dottrina se tale assunto assurga a principio generale dell'intero sistema sanzionatorio contenuto nel d.lgs. n. 231 del 2001, ovvero se si tratti di un'ipotesi di carattere eccezionale.

La *ratio* della disposizione consisterebbe in particolare nel fatto che in taluni casi non sarebbe agevole identificare la persona fisica responsabile del reato, a causa spesso della complessità della realtà sociale; ciò comporterebbe un affievolimento e talora una vanificazione della funzione della pena rispetto ai reati commessi; siffatta lacuna di tutela non sarebbe tollerabile, invero imponendo di sanzionare comunque l'ente collettivo, nel cui interesse o vantaggio il fatto di reato è stato commesso.

Nel caso di cui all'art. 8, si prescinde tuttavia dall'analisi dell'elemento soggettivo del reo nella commissione del reato, così ascrivendo il fatto alla persona giuridica a titolo di responsabilità oggettiva⁴²⁵. Trattasi pertanto di un principio in aperto contrasto con i criteri direttivi generali vigenti nel diritto penale.

⁴²³ Nella relazione ministeriale al d.lgs. n. 231 del 2001 si legge che la norma sarebbe destinata ad operare nel caso in cui il reato risulti senz'altro riconducibile ai vertici dell'ente e dunque a due o più amministratori, ma manchi o sia insufficiente la prova della responsabilità di costoro, così che in tutte le ipotesi in cui, per la complessità dell'assetto organizzativo interno non sia possibile ascrivere la responsabilità penale in capo ad un determinato soggetto, e ciò nondimeno risulti accertata la commissione di un reato, l'ente ne dovrà rispondere sul piano amministrativo. Cfr. anche SANTORIELLO, op. cit., secondo cui la responsabilità dell'ente collettivo potrà configurarsi anche in caso di pronuncia di decreto di archiviazione per impossibilità di individuare l'autore del reato, ovviamente sempre e solamente laddove sia accertato che l'illecito sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo. V. infine PIZZOTTI, *La natura della responsabilità delle società nel d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, in *Resp. Civ. e prev.*, 2002, 898; GIUNTA, *Attività bancaria e responsabilità ex crimine degli enti collettivi*, in *Riv. Trim. dir. Pen. Econ.*, 2004, 1.

⁴²⁴ Cfr. SANTORIELLO, op. cit., secondo cui trattasi di ipotesi di estinzione della potestà punitiva dello stato, che hanno un'efficacia personale limitata al singolo imputato, perciò non interessando minimamente l'accertamento della responsabilità dell'ente collettivo in relazione ai reati presupposto contestati. Contrariamente, ove l'estinzione avvenga a seguito di amnistia, la responsabilità dell'ente è esclusa, a ragione delle giustificazioni di tipo politico-clemenziale del provvedimento, che risulta idoneo ad incidere altresì sull'accertamento della responsabilità dell'ente.

⁴²⁵ Contrariamente, cfr. Cassazione penale. sez. VI, 18 febbraio 2011, n. 27735 (in *CED Cass. Pen.*, 2011), secondo cui: "è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., in quanto la responsabilità dell'ente per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio non è una forma di responsabilità oggettiva, essendo previsto

È opportuno precisare tuttavia che il principio non è espressivo di un sistema, quello della responsabilità degli enti collettivi, disgiunto rispetto al diritto penale classico delle persone fisiche e regolato da principi propri. Esso si colloca invero in una posizione di eccezionalità altresì rispetto allo stesso impianto sanzionatorio delle persone giuridiche. Questo infatti risulta sorretto da una parte dall’idea di qualificare la responsabilità degli enti come aggiuntiva ed accessoria rispetto alla responsabilità penale delle persone fisiche⁴²⁶, pertanto intrinsecamente connessa ad essa; dall’altra dalla previsione che tale responsabilità degli enti sia configurabile unicamente laddove siano ritenuti sussistenti precisi requisiti di carattere oggettivo e soggettivo, di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo. In tal guisa, la previsione dell’art. 8, d.lgs. n. 231 del 2001, di una responsabilità in posizione di autonomia e divincolata dall’accertamento della responsabilità penale della persona fisica autrice del reato, assume carattere eccezionale, e per certi versi emergenziale⁴²⁷, rispetto all’intero sistema punitivo, coinvolgente ora le persone fisiche ora gli enti collettivi.

necessariamente, per la sua configurabilità, la sussistenza della cosiddetta "colpa di organizzazione" della persona giuridica"; in senso conforme: Cassazione penale sez. III, 7 giugno 2011, n. 28731.

⁴²⁶ Cfr. sul punto Cassazione penale sez. VI, 20 luglio 2011 (in *Giust. Pen.*, 2011, III, 608), secondo cui: “la responsabilità dell’ente non comporta automaticamente l’esclusione di una possibile responsabilità delle persone fisiche che lo rappresentano per la partecipazione a un reato associativo, essendo le diverse tipologie di responsabilità compatibili tra loro, allorché i reati-fine dell’associazione siano realizzati anche nell’interesse dell’ente”. Cfr. altresì Cassazione penale sez. II, 16 febbraio 2006 (in *Impresa*, 2006, 850), secondo cui: “Il d.leg. n. 231/2001 prevede una forma di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, autonoma e non sussidiaria rispetto a quella dell’autore di reato”. V. altresì Trib. Milano, 28 aprile 2008 (in *Foro Ambrosiano*, 2008, 3, 329). V. infine Cassazione penale sez. II, 15 dicembre 2011, n. 10822 (in *Fisco on line*, 2012).

⁴²⁷ Emergenziale nel senso che è rivolto a punire comunque l’ente ove il reato gli sia attribuibile, ma la complessità aziendale non consenta di individuare un soggetto fisico responsabile. In questo modo non è vanificata l’effettività della tutela penale.

3. Requisiti oggettivi e soggettivi

3.1. I requisiti oggettivi

La responsabilità amministrativa da reato dell'ente collettivo sussiste laddove il fatto illecito sia stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio ed allo stesso tempo sia stato posto in essere da soggetti collegati all'ente medesimo da precisi rapporti definiti dal decreto legislativo⁴²⁸.

Con riguardo alla disamina delle nozioni di "interesse" e "vantaggio", è opportuna anzitutto una precisazione: per la configurabilità di una responsabilità in capo all'ente collettivo non è sufficiente che la persona fisica autrice del fatto di reato sia legata alla stessa da un rapporto di tipo organico o che sia inserita nella gerarchia di ruoli interni all'ente; non è pertanto sufficiente l'agire per conto della persona giuridica, necessitando altresì la ricorrenza dei requisiti dell'interesse o del vantaggio dell'ente medesimo⁴²⁹.

In secondo luogo, le terminologie "interesse" e "vantaggio" non costituiscono un'endiadi⁴³⁰.

⁴²⁸ Cfr. OGGERI, op. cit., che afferma, in altri termini, che qualora un soggetto posto nelle predette relazioni con l'ente commetta un reato a vantaggio o nell'interesse di questi, è possibile rinvenire nell'ente medesimo un protagonista della vicenda di reato; v. altresì ASTROLOGO, "Interesse" e "vantaggio" quali criteri di attribuzione della responsabilità dell'ente nel d.lgs. n. 231/2001, in *L'indice penale*, 2003, 2, 654.

Cfr. altresì OGGERI, op. cit., secondo cui il legislatore ha fatto propri i principi della c.d. "teoria organica", giacché l'identità tra l'autore dell'illecito e il destinatario della sanzione viene assicurata quando la persona fisica autrice del reato è un soggetto che ha agito nell'interesse o a vantaggio dell'ente. V. infine GUERRINI, *L'interesse o vantaggio come criterio di imputazione dei reati colposi di evento agli enti collettivi. Riflessione a margine del caso ThyssenKrupp*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2012, 3, 83.

Cfr. in giurisprudenza Cassazione penale sez. V, 13 gennaio 2009, n. 771813 (in *CED Cass. Pen.*, rv. 242567), secondo cui: "La responsabilità degli enti per i reati commessi nel loro interesse o vantaggio sussiste, ai sensi dell'art. 26 d.l.g. n. 231 del 2001, anche quando gli stessi reati vengono consumati solo nelle forme del tentativo (fattispecie relativa al reato «presupposto» di truffa ai danni dello stato)".

⁴²⁹ Cfr. sul punto OGGERI, op. cit.; Cfr. altresì Cassazione penale sez. V, 18 gennaio 2011, n. 24583 (in *CED Cass. Pen.*, rv. 249820), secondo cui: "la società capogruppo può essere chiamata a rispondere, ai sensi del d.l.g. n. 231 del 2001, per il reato commesso nell'ambito dell'attività di una controllata, purché nella consumazione concorra una persona fisica che agisca per conto della holding, perseguendo anche l'interesse di quest'ultima".

⁴³⁰ Cfr. in tal senso AMATO, op. cit. V. anche in giurisprudenza, Cassazione penale sez. II, 20 dicembre 2005 (in *Foro it.*, 2006, II, 329), secondo cui: "Integra il concetto di interesse o vantaggio dell'ente, ai sensi dell'art. 5 d.l.g. 8 giugno 2001 n. 231, l'ipotesi in cui il profitto del reato di truffa sia inizialmente conseguito dalla società indagata, attraverso l'accreditamento in suo favore delle somme erogate dalla pubblica amministrazione, restando irrilevante ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente l'eventuale successiva distrazione delle medesime somme sui conti personali dell'amministratore". Cfr. altresì Cassazione penale sez. V, 26 aprile 2012, n. 40380 (in *Guida al diritto*, 2012, 46, 94). Cfr. anche Ass. Torino sez. II, 14 novembre 2011 (in *Guida al diritto*, 2012, 4, 907), secondo cui: "Quando gravissime violazioni della normativa antinfortunistica ed antincendio e colpevoli omissioni sono caratterizzate da un contenuto economico rispetto al quale l'azienda non solo ha interesse, ma se ne è anche sicuramente avvantaggiata, sotto il profilo del considerevole risparmio economico che ha tratto omettendo qualsiasi intervento, oltre che dell'utile contemporaneamente ritratto dalla continuità della produzione, in caso di omicidio colposo da infortunio sul lavoro collegare il requisito dell'interesse o del vantaggio dell'ente non all'evento bensì alla condotta penalmente rilevante della persona fisica corrisponde ad una corretta applicazione dell'art. 25-septies D.Lgs 231/01". V. infine Trib. Pordenone, 23 luglio 2010 (in *Giur. Merito*, 2011, 2, 482); Trib. Milano, 28 aprile 2008 (in *Foro Ambrosiano*, 2008, 3, 329);

Come precisato dalla giurisprudenza, la nozione di interesse esprime una proiezione soggettiva dell'autore, nella cui sfera volitiva è presente la consapevolezza di beneficiare con la propria condotta anche la persona giuridica a cui è legato da particolari rapporti. Trattasi pertanto di un requisito da valutare *ex ante*, non con riferimento alla condotta ed al comportamento criminoso, bensì alla persona del soggetto agente ed in particolare alla sfera volontaristica della stessa⁴³¹.

Contrariamente, il requisito del “vantaggio” attiene alla valutazione delle conseguenze del fatto di reato, e sussiste laddove all'ente derivi un apporto positivo in dipendenza dalla commissione del reato⁴³².

3.2. I requisiti soggettivi: i soggetti in posizione apicale

Ai sensi dell'art. 5, d.lgs. n. 231 del 2001, l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) Da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto la gestione ed il controllo dello stesso;
- b) Da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

L'ente non risponde, precisa il comma secondo, se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi⁴³³.

Trib. Milano, 20 dicembre 2004 (in *Dir. Prat. Soc.*, 2005, 6, 69); Trib. Milano, 14 dicembre 2004 (in *Foro it.*, 2005, 10, 527); Trib. Milano, 28 ottobre 2011 (in *Società*, 2012, 3, 341).

⁴³¹ Cfr. sul punto SANTORIELLO, *Criteri oggettivi di attribuzione della responsabilità della società per reati commessi dai suoi esponenti*, in www.leggiditalia.it, 29 aprile 2002. Cfr. anche PISTORELLI, *Brevi osservazioni sull'interesse di gruppo quale criterio oggettivo di imputazione della responsabilità da reato*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2006, 1, 11; SELVAGGI, *L'interesse dell'ente collettivo quale criterio di iscrizione della responsabilità da reato*, Napoli, 2006.

⁴³² Cfr. sul punto RONCO, voce *Responsabilità delle persone giuridiche*, in op. cit., secondo cui è da preferirsi un'interpretazione oggettivistica del termine vantaggio.

⁴³³ Cfr. la relazione ministeriale al d.lgs. n. 231 del 2001, secondo cui: “*Il secondo comma dell'articolo 5 dello schema mutua dalla lett. e) della delega la clausola di chiusura ed esclude la responsabilità dell'ente quando le persone fisiche (siano esse apici o sottoposti) abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. La norma stigmatizza il caso di "rottura" dello schema di immedesimazione organica; si riferisce cioè alle ipotesi in cui il reato della persona fisica non sia in alcun modo riconducibile all'ente perché non realizzato neppure in parte nell'interesse di questo. E si noti che, ove risulti per tal via la manifesta estraneità della persona morale, il giudice non dovrà neanche verificare se la persona morale abbia per caso tratto un vantaggio (la previsione opera dunque in deroga al primo comma)*”.

Cfr. Cassazione penale sez. VI, 23 giugno 2006, n. 32627 (in *Riv. Trim. dir. Pen. Econ.*, 2007, 1052), secondo cui: “*deve escludersi la responsabilità dell'ente, pur qualora questo riceva comunque un vantaggio della condotta illecita posta in essere dalla persona fisica, laddove risulti che il reo ha agito «nell'interesse esclusivo*

Una prima categoria di soggetti in riferimento ai quale sussiste una responsabilità per l'impresa è quindi quella dei soggetti in posizione apicale, definiti anzitutto dall'art. 5, comma 1, lett. a), come coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto la gestione ed il controllo dello stesso⁴³⁴.

La funzione "apicale" può pertanto essere rivestita in via formale, ovvero in via sostanziale, *de facto*, con riguardo specificamente a quei soggetti che partecipino alla gestione ed al controllo dell'ente, esercitando sullo stesso un vero e proprio dominio⁴³⁵.

proprio o di terzi» (art. 5, 2° comma, d.leg. 8 giugno 2001 n. 231): in tale evenienza, infatti, si tratterebbe di un vantaggio «fortuito», come tale non attribuibile alla «volontà» dell'ente».

⁴³⁴ Cfr. sul punto SANTORIELLO, op. cit., secondo cui la norma non individua le singole categorie di soggetti potenzialmente responsabili dei reati presupposto, bensì opera un riferimento alle funzioni dagli stessi esercitate. Tale scelta trova il proprio fondamento giustificativo nella complessità ed eterogeneità strutturale degli enti collettivi, rispetto alle quali il criterio delle funzioni svolte consente di individuare con maggior precisione i soggetti realmente responsabili dei reati contestati. V. anche SANTORIELLO, *La responsabilità amministrativa delle società per gli illeciti commessi nel loro interesse da parte dei c.d. gestori di fatto*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2007, 1, 119; OGGERI, op. cit., la quale rimarca la natura "oggettivo-funzionale" del criterio adoperato per l'individuazione dei soggetti attivi del reato presupposto. Cfr. infine FIORELLA, *Il trasferimento di funzioni nel diritto penale dell'impresa*, Nardini, Firenze, 1984; ANTONETTO, *Sistemi disciplinari e soggetti apicali ex d.lgs. 231/2001*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2006, 2, 55.

⁴³⁵ Cfr. OGGERI, op. cit., secondo cui il riferimento non è tanto a coloro che esercitano episodicamente i poteri di amministrazione dell'ente, bensì a coloro che esercitano un penetrante dominio sull'ente, dettandone dall'esterno la politica aziendale. Cfr. altresì SANTORIELLO, *La responsabilità amministrativa delle società per gli illeciti commessi nel loro interesse da parte dei c.d. gestori di fatto*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2007, 1, 119.

Illuminante infine sul punto la relazione ministeriale al d.lgs. n. 231 del 2001, che riassuntivamente afferma che: "L'utilizzazione di una formula elastica è stata preferita ad una elencazione tassativa di soggetti, difficilmente praticabile, vista l'eterogeneità degli enti e quindi delle situazioni di riferimento (quanto a dimensioni e a natura giuridica), e dota la disciplina di una connotazione oggettivo-funzionale; ciò vale sia in relazione all'ipotesi in cui la funzione apicale sia rivestita in via formale (prima parte della lettera a), sia in rapporto all' "esercizio anche di fatto" delle funzioni medesime (seconda parte della lettera a). A questo proposito, si noti che, ricalcando testualmente la delega, tale locuzione è stata riconnessa alle funzioni di gestione e di controllo; esse devono dunque concorrere ed assommarsi nel medesimo soggetto il quale deve esercitare pertanto un vero e proprio dominio sull'ente. Resta, perciò, escluso dall'orbita della disposizione l'esercizio di una funzione di controllo assimilabile a quella svolta dai sindaci. Costoro non figurano nel novero dei soggetti che, formalmente investiti di una posizione apicale, possono commettere

illeciti che incardinano la responsabilità dell'ente: a maggior ragione, quindi, non è pensabile riferire una responsabilità all'ente per illeciti relativi allo svolgimento di una funzione che si risolve in un controllo sindacale di fatto (ciò, a tacere dei dubbi che sussistono in ordine alla stessa configurabilità di una simile forma di controllo). In definitiva, la locuzione riportata nello schema di decreto legislativo è da proiettare solo verso quei soggetti che esercitano un penetrante dominio sull'ente (è il caso del socio non amministratore ma detentore della quasi totalità delle azioni, che detta dall'esterno le linee della politica aziendale e il compimento di determinate operazioni). Un'interpretazione difforme si sarebbe scontrata contro un eccesso di indeterminazione della nozione di "controllo di fatto". L'aspetto che merita maggiore attenzione concerne tuttavia l'equiparazione, ai soggetti che ricoprono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente, delle persone che rivestono le medesime funzioni in una "unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale". La previsione richiama un fenomeno ben noto, ed anzi in via di progressiva espansione; si pensi ai c.d. direttori di stabilimento che, nelle realtà aziendali medio-grandi, sono molto spesso dotati di una forte autonomia gestionale e sottratti al controllo delle sedi centrali. La collocazione di questi

Nella nozione di soggetti in posizione apicale rientrano altresì i direttori generali, che sovente nelle imprese di grandi dimensioni sono titolari di ampi poteri gestionali e finanziari. Da ricomprendere infine coloro che sono posti in posizioni apicali presso singole unità organizzative dell'ente collettivo, dotate di autonomia finanziaria e funzionale, come ad esempio i direttori di stabilimento, a cui è attribuita una forte autonomia nella gestione delle sedi decentrate rispetto alle organizzazioni centrali dell'impresa.

Ove il reato sia commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), i.e. i soggetti in posizione apicale, ai sensi dell'art. 6, l'ente non risponde se prova che:

- a) L'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) Le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) Non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Il comma 4 dell'art. 6 dispone in seguito che negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente. La l. 12 novembre 2011, n. 183, ha poi introdotto un comma 4-bis ai sensi del quale nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vilanza di cui al comma 1, lettera b).

Il legislatore del d.lgs. n. 231 del 2001 opera pertanto un'inversione dell'onere della prova in capo all'ente collettivo, poiché esso è esente da responsabilità unicamente laddove dimostri di aver adottato i c.d. *compliance programs*, o modelli organizzativi, contenenti misure idonee per il controllo, la vigilanza e la prevenzione sulla commissione dei reati presupposto. La

soggetti all'interno della lettera a) e quindi come soggetti apicali, è suggerita, oltre che dall'osservazione del dato empirico, anche da considerazioni di natura sistematica: come noto, infatti, la figura ha da tempo trovato ingresso nel nostro ordinamento, in materia di sicurezza sul lavoro, dove pure affonda la sua ratio nella tendenziale comunione tra poteri-doveri e responsabilità. Resta peraltro fermo che, nelle realtà economiche segnate da una minore complessità, la carenza di autonomia finanziaria o funzionale, consentirebbe di degradare l'unità organizzativa dalla lettera a) alla successiva lettera b) (soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza degli apici)".

Cfr. in giurisprudenza Trib. Milano sez. XI, 26 giugno 2008 (in *Foro Ambrosiano*, 2008, 3, 335).

responsabilità dell'ente è pertanto presunta *iuris tantum*, onerando l'ente stesso della prova contraria, che sovente diviene *probatio diabolica*, in contrasto con i principi in materia di colpevolezza stabiliti dal diritto penale classico con riferimento alle persone fisiche⁴³⁶.

3.3. (segue) *I requisiti soggettivi: i soggetti sottoposti all'altrui direzione*

La seconda categoria di soggetti è costituita da coloro i quali sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale. Essa ricomprende qualsiasi soggetto in rapporto di dipendenza rispetto all'ente, in grado di impegnare con la propria attività l'ente collettivo, riversando nei confronti dello stesso degli effetti giuridici. Rientrano pertanto altresì i soggetti di fatto sottoposti alla direzione ed alla vigilanza dell'ente, pur operando formalmente all'esterno dello stesso⁴³⁷.

Ai sensi dell'art. 7, d.lgs. n. 231 del 2001, nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

In ogni caso è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Si tratta di una disciplina decisamente divergente rispetto ai criteri di attribuzione della responsabilità dell'ente collettivo in relazione ai reati commessi dai soggetti in posizione apicale, come individuati dall'art. 6 del decreto legislativo. Non sussiste infatti l'inversione dell'onere probatorio in capo alla persona giuridica, la quale, rispetto ai reati commessi dai soggetti sottoposti alla sua direzione o vigilanza, risulta esente da pena ove il pubblico

⁴³⁶ Cfr. AMATO, op. cit. Cfr. sul punto Cassazione penale sez. VI, 18 febbraio 2010, n. 27735, secondo cui: “È manifestamente infondata, in relazione agli art. 3, 24 e 27 cost., la questione relativa alla responsabilità amministrativa delle società per effetto della commissione, nel loro interesse o a loro vantaggio, dei reati indicati dal d.leg. 8 giugno 2001 n. 231 ad opera dei soggetti apicali indicati nell'art. 5 perché, in forza del rapporto di immedesimazione organica che lega i soggetti apicali alla persona giuridica, il reato da loro commesso è sicuramente qualificabile come «proprio» della persona giuridica”. Cfr. altresì Cassazione penale sez. VI, 9 luglio 2009, n. 36083 (in *CED Cass. Pen.*, rv. 244256), secondo cui: “la persona giuridica che abbia ommesso di adottare ed attuare il modello organizzativo e gestionale non risponde del reato presupposto commesso da un suo esponente in posizione apicale soltanto nell'ipotesi in cui lo stesso abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi”.

⁴³⁷ Cfr. sul punto OGGERI, op. cit., secondo cui il riferimento ai soggetti sottoposti alle altrui dipendenze consente di prevenire il fenomeno della c.d. “irresponsabilità organizzata”, impedendo preordinati scaricamenti della responsabilità verso il basso. Cfr. altresì ANTONETTO, *Sistemi disciplinari e soggetti sottoposti ex d.lgs. 231/2001*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2006, 4, 69; ARDITO, *Reati degli apicali e reati dei sottoposti: come cambiano i modelli 231*, in riv. *Cit.*, 2011, 2, 13.

Cfr. in giurisprudenza Trib. Milano, 27 aprile 2004 (in *Riv. Dott. Comm.*, 2004, 904); Trib. Milano, 28 ottobre 2004 (in *Foro it.*, 2005, II, 269).

ministero non provi con sufficiente contezza il legame eziologico tra l’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza dell’ente collettivo ed il fatto di reato posto in essere dalla soggetto agente.

3.4. Gli enti destinatari della disciplina

L’art. 1, d.lgs. n. 231 del 2001, definisce l’ambito soggettivo di applicazione della normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti collettivi.

Anzitutto, ai sensi del secondo comma, le disposizioni previste nel decreto legislativo si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

Un’esclusione è poi disposta dal terzo comma, con riferimento allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale. Nondimeno, la disciplina è applicabile nei confronti dei c.d. enti pubblici economici, che agendo *iure privatorum*, al pari degli enti privati, sono pienamente ad essi equiparabili, soprattutto sotto il profilo della tutela penale⁴³⁸.

Recentemente, la Corte di Cassazione ha ritenuto destinatarie della disciplina in commento altresì le ditte individuali e le piccole imprese.

⁴³⁸ Cfr. sul punto Cassazione penale sez. II, 9 settembre 2010, n. 28699 (in *Cass. Pen.*, 2011, 1888): “*Il d.leg. 8 giugno 2001 n. 231 è applicabile anche ad una società mista a prevalente partecipazione pubblica, considerato che la finalità della disciplina è quella di reprimere le forme di criminalità economica connesse in primis all’esercizio di attività commerciale e considerato che anche la società mista a prevalente partecipazione pubblica svolge attività commerciale a titolo oneroso, nell’esercizio della quale potrebbero in astratto verificarsi fattispecie di reato di tale genere*”.

4. I modelli organizzativi e l'esclusione della responsabilità dell'ente

Requisito fondamentale affinché l'ente possa risultare esente da responsabilità è rappresentato dall'adozione dei c.d. *compliance programs*, o modelli organizzativi⁴³⁹.

In particolare, ai sensi dell'art. 6, tali modelli devono rispondere alle seguenti esigenze:

- a) Individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) Prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) Individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- d) Prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli.

I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i

⁴³⁹ Per un approfondimento, cfr. IELO, *Compliance programs: natura e funzione nel sistema della responsabilità degli enti. Modelli organizzativi e d.lgs. 231/2001*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2006, 1, 99; COCCO, *L'illecito degli enti dipendente da reato ed il ruolo dei modelli di prevenzione*, in *Riv. It. Dir. Pen. Proc.*, 2004, 116; BARTOLOMUCCI, *Riflessioni in tema di adozione degli strumenti di prevenzione dei reati d'impresa con finalità esimente*, in *Le Società*, 2003, 813; RORDORF, *La normativa sui modelli di organizzazione dell'ente*, Introduzione al Convegno "Responsabilità degli enti per i reati commessi nel loro interesse", Roma 30 novembre – 1 dicembre 2001, in *Cass. Pen.*, 2003, 6, 82; PERNAZZA, *I modelli di organizzazione ex d.lgs. n. 231/2001 e le società estere: il caso Siemens AG*, in *Le società*, 2004, 10, 1275; F. LANCELOTTI, G. LANCELOTTI, *Il modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Giappichelli, Torino, 2011; ARENA, *Idoneità del modello e frode del soggetto apicale*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2008, 2, 47; BASTIA, *Criteri di progettazione dei Modelli Organizzativi*, 2008, 2, 59; IELO, *Market abuse e compliance programs ex d.lgs. 231/2001: spunti di riflessione*, *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2008, 2, 47; BASTIA, *Criteri di progettazione dei Modelli Organizzativi*, 2006, 2, 15; PASCULLI, *Responsabilità sociale versus responsabilità penale dell'impresa: studio sui Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo quali strumenti di legalità preventiva e/o di strategia etico-integrata in ordine alle fattispecie negate e realizzate dal d.lgs. 231/01 e successive modificazioni*, *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2008, 2, 47; BASTIA, *Criteri di progettazione dei Modelli Organizzativi*, 2010, 4, 41; SCARCELLA, *Responsabilità amministrativa da reato e Thyssen: senza autonomia dell'OdV no al modello riparatorio*, *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2008, 2, 47; BASTIA, *Criteri di progettazione dei Modelli Organizzativi*, 2012, 2, 253; A. PESENATO, E. PESENATO, *Organo di Vigilanza e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex dlgs 231/2001*, Ipsoa, Milano, 2013; MONESI (a cura di), *I modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001. Etica d'impresa e responsabilità degli enti*, Milano, 2005, 251; FRIGNANI, ROSSO, GROSSO, *I "Modelli di organizzazione" di cui agli artt. 6 e 7, D.lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti*, in *Società*, 2002, 143; RORDORF, *Responsabilità degli enti per i reati commessi nel loro interesse – La normativa sui modelli di organizzazione dell'ente*, in *Cass. Pen.*, 2003, 6, 79; GRAZIANO, *I modelli organizzativo – preventivi e l'esperienza dei "compliance-programs"*, in *DPS*, 2002, 6, 28; VALENZANO, *Modelli organizzativi e organismo di vigilanza nel sistema della responsabilità dell'ente per fatti di reato*, Roma, 2007; MOLINARI, *La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, criteri per la costruzione dei modelli di organizzazione diretti ad evitare tale responsabilità*, in *F*, 2003, 5926; D'ANDREA, DE VIVO, *I modelli organizzativi ex d.lgs. 231/2001. La responsabilità amministrativa delle imprese*, Milano, 2006.

Ministeri competenti, può formulare entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

Ai sensi dell’art. 7, d.lgs. n. 231 del 2001, il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell’organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio⁴⁴⁰.

L’efficace attuazione del modello richiede:

- a) Una verifica periodica e l’eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività⁴⁴¹;
- b) Un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Sul funzionamento e sull’osservanza del modello deve vigilare un organismo di vigilanza⁴⁴² costituito all’interno dello stesso ente collettivo e dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Ai sensi dell’art. 6, comma 4-bis, d.lgs. n. 231 del 2001, negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall’organo dirigente. Da ciò consegue che nelle imprese di dimensioni medie e grandi i vertici dell’azienda non possano far parte dell’organismo di vigilanza; la *ratio* di tale limitazione

⁴⁴⁰ Cfr. CAPECCHI, op. cit., secondo cui i modelli di organizzazione se ottimamente predisposti a fronte di un processo di *risk assessment* possono divenire un *safe harbour*, uno strumento di tutela per le imprese stesse, in grado di migliorarne la *governance* interna e non si riducono ad ulteriore incombenza burocratica a carico degli enti collettivi.

⁴⁴¹ La mappatura del rischio richiede un’analisi concreta e puntuale in grado di evidenziare le aree e funzioni rispetto alle quali vi sia un rischio di insorgenza e commissione dei reati presupposto. Cfr. altresì AITA, *Le best practice dei protocolli di cui all’art. 6, comma 2 b, d.lgs. 231/2001*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2011, 1, 257.

⁴⁴² Cfr. sul punto AMATO, op. cit., secondo cui la circostanza che tale ente costituisca un articolazione interna all’organizzazione dell’ente non si pone in contrasto con il principio di autonomia dello stesso e con le funzioni di vigilanza e controllo attribuitegli dal d.lgs. n. 231 del 2001. L’A. sottolinea come sarebbe pregevole, e probabilmente ottimale in un’ottica di efficienza dei modelli organizzativi adottati, determinare la composizione dell’Organismo di Vigilanza (c.d. “O.d.V.”), tramite l’inserimento di professionisti esterni all’ente. V. altresì ABRIANI, *L’Organismo di Vigilanza previsto dal d.lgs. 231/2001. Compiti e funzioni*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2012, 3, 191; ANNOVAZZI, *Il ruolo del collegio sindacale nell’ambito dei Modelli Organizzativi ex d.lgs. 231/2001 ed i suoi rapporti con l’Organismo di Vigilanza*, *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2008, 2, 47; BASTIA, *Criteri di progettazione dei Modelli Organizzativi*, 2007, 2-3, 109; ANTONETTO, *Il regime del rapporto e della responsabilità dei membri dell’Organismo di Vigilanza*, *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2008, 2, 47; BASTIA, *Criteri di progettazione dei Modelli Organizzativi*, 2008, 1, 75; BAUDINO, *La responsabilità dei componenti dell’Organismo di Vigilanza*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2008, 2, 47; BASTIA, *Criteri di progettazione dei Modelli Organizzativi*, 2009, 2, 59.

consisterebbe nella necessità di garantire all'organismo di vigilanza l'indipendenza e la terzietà necessarie e sufficienti per lo svolgimento delle funzioni di prevenzione dei reati loro assegnate dalla normativa; si è ritenuto pertanto che in realtà aziendali di dimensioni considerevoli la genuinità di tale esercizio potrebbe essere compromessa dal giuoco degli interessi economici in conflitto che coinvolgono la persona giuridica e i singoli soggetti che ne fanno parte.

A fronte dell'obbligo di predisporre dei modelli organizzativi ed un organismo di vigilanza che ne sorvegli il rispetto ed il funzionamento, la responsabilità dell'ente collettivo in relazione alla commissione dei reati presupposto, è riconducibile, sotto il versante della colpevolezza, alla categoria della c.d. "colpa di organizzazione"⁴⁴³. In tal guisa, da un lato non si tratta di una forma di responsabilità oggettiva, dall'altro la struttura della colpa di organizzazione non richiede i requisiti prettamente soggettivistici di carattere psicologico propri della colpa prevista con riferimento alle persone fisiche dal diritto penale classico. Essa infatti assume un carattere specificamente oggettivo, consistendo nella colposa carenza di modelli organizzativi astrattamente idonei alla prevenzione dei reati presupposto contestati all'ente collettivo⁴⁴⁴. In altri termini, essa è configurata dal mancato rispetto dei doveri

⁴⁴³ Cfr. sul punto OGGERI, op. cit., secondo cui occorre accertare un atteggiamento colpevole dell'ente, secondo i criteri della "colpa di organizzazione"; cfr. anche VIGNOLI, *La responsabilità "da reato" dell'ente collettivo fra rischio d'impresa e colpevolezza*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2006, 3, 167; ROMANO, op. cit., 407; RIONDATO, *Prevenzione dei reati riconducibili alla politica dell'ente e personalità della responsabilità penale dell'ente (d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231)*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Econ.*, 2003, 824; PISTORELLI, *Natura della responsabilità degli enti e criteri di imputazione oggettiva al vaglio dei giudici di legittimità*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2006, 4, 121; FIANDACA, MUSCO, *Diritto penale, parte generale*, Zanichelli, Torino, 2010; DI GERONIMO, *Il criterio di imputazione oggettiva del reato colposo all'ente: prime applicazioni giurisprudenziale e valorizzazione della teoria organica*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2010, 3, 163.

In giurisprudenza, cfr. Cassazione penale, 2 ottobre 2006, n. 32626 (in *CED Cass. Pen.*, 235634) secondo cui: "la valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari che costituiscono, insieme al *fumus commissi delicti*, il presupposto per l'applicazione delle misure cautelari interdittive a carico dell'ente, implica l'esame di due tipologie di elementi: la prima, di carattere oggettivo ed attinente alle specifiche modalità e circostanze di fatto, può essere evidenziata dalla gravità dell'illecito e dall'entità del profitto; l'altra ha natura soggettiva ed attinente alla personalità dell'ente, e per il suo accertamento devono considerarsi la politica d'impresa attuata negli anni, gli eventuali illeciti commessi in precedenza soprattutto lo stato di organizzazione dell'ente". Cfr. altresì Trib. Milano, 17 novembre 2009 (in *Le società*, Ipsoa, 2010, 4, 473), secondo cui la valutazione di efficacia del modello di organizzazione dell'impresa societaria deve essere compiuto dal giudice con riferimento al tempo della sua adozione e attuazione. In senso conforme: App. Milano, 21 marzo 2012, n. 1824; Trib. Milano, 28 ottobre 2004 (in *Foro it.*, 2005, II, 269); Trib. Milano, 20 settembre 2004 (in *Foro it.*, 2005, 10, 528); Trib. Milano, 28 aprile 2008 (in *Foro Ambrosiano*, 2008, 3, 329); Trib. Roma, 4 aprile 2003 (in *Foro it.*, 2004, II, 317).

⁴⁴⁴ Cfr. RIONDATO, *Il reato. Delitto, contravvenzione, illecito amministrativo, illecito depenalizzato, illecito dell'ente giuridico*, in op. cit.

concernenti l'adozione dei modelli organizzativi, i.e. di quelle obbligazioni di mezzo, il cui inadempimento suscita riprovevolezza e dispregio sotto il profilo della doverosità sociale⁴⁴⁵.

⁴⁴⁵ Cfr. sul punto OGGERI, secondo cui per l'esclusione della colpevolezza dell'ente non è sufficiente la mera adozione formale dei predetti modelli organizzativi, bensì è necessario che essi siano astrattamente idonei alla prevenzione dei reati presupposto e concretamente attuabili.

5. Le sanzioni a carico dell'ente collettivo

5.1. La sanzione amministrativa pecuniaria ed il meccanismo delle quote

Agli artt. 9 e seguenti, d.lgs. n. 231 del 2001, è disciplinato l'apparato sanzionatorio nei confronti degli enti collettivi in relazione alla commissione dei reati presupposto. Trattasi in particolare di due tipologie di sanzioni: da un lato una sanzione amministrativa pecuniaria, disciplinata dagli artt. 10, 11 e 12, d.lgs. n. 231 del 2001; dall'altro una serie di sanzioni interdittive, elencate all'art. 9, e disciplinate dagli artt. 13 e seguenti⁴⁴⁶.

Anzitutto un primo rilievo concerne la diversità nell'applicazione delle due tipologie di sanzioni, poiché mentre la sanzione pecuniaria trova applicazione in ogni caso laddove sia accertata la responsabilità dell'ente in relazione al reato presupposto, e in tal guisa dispone l'art. 10, comma 1, d.lgs. n. 231 del 2001, le sanzioni interdittive sono comminate unicamente laddove espressamente previste dalla legge, ed a precise condizioni dettate all'art. 13 del decreto legislativo.

Con riferimento specificamente alla sanzione amministrativa pecuniaria, essa è commisurata secondo un meccanismo sconosciuto al diritto penale classico con riferimento ai reati delle persone fisiche. In particolare, ai sensi dell'art. 10, comma 2, d.lgs. n. 231 del 2001, la sanzione pecuniaria viene applicata per quote, in un numero non inferiore a cento né superiore a mille. Trattasi pertanto di un meccanismo variabile, a seconda delle esigenze concrete della tutela penale, rispetto al quale la quota medesima costituisce anch'essa un parametro flessibile, giacché il comma 3 dell'articolo in commento dispone che l'importo di una quota va da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1549 euro.

L'art. 11 indica i criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria, ed in particolare, ai sensi del primo comma, il giudice deve determinare il numero delle quote tenendo conto della

⁴⁴⁶ Cfr. sul punto OGGERI, op. cit., secondo la sanzione amministrativa pecuniaria vedrebbe attenuata la propria funzione deterrente rispetto alla commissione dei reati, giacché verrebbe percepita dagli enti potenzialmente responsabili come un rischio di gestione, pertanto scaricabile facilmente sui consumatori finali. Le sanzioni interdittive invero manterrebbero una efficace funzione di prevenzione speciale, non potendo essere dagli enti evitate in alcun modo.

V. infine la relazione ministeriale al d.lgs. n. 231 del 2001, secondo cui: *"Sul piano sistematico, la legge delega coniuga "il passato" e "il presente" delle sanzioni amministrative. Accosta infatti alla tradizionale sanzione pecuniaria (derivata dal paradigma fiscale e incentrata sulla monetizzazione dell'illecito, specie nel contesto del diritto economico-sociale) numerose sanzioni interdittive, dal contenuto incapacitante, che, oltre a tradire un vistoso pendolarismo con il sistema punitivo "penale", hanno conosciuto una consistente e significativa diffusione nell'ultimo decennio. Ancora relegate in posizione di retroguardia nel contesto del modello di illecito amministrativo "parapenale" codificato dalla legge 689/1981, le sanzioni interdittive si sono via via fatte largo nella tutela delle attività economiche, fino a trovare una definitiva consacrazione nella recente depenalizzazione avvenuta con il d. lgs. 507/1999, in cui costituiscono l'architrave dell'impianto sanzionatorio in alcuni importanti settori (si pensi agli alimenti, alla circolazione stradale, agli assegni, ecc.)"*.

gravità del fatto, del grado della responsabilità dell’ente nonché dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti⁴⁴⁷.

L’importo delle quote è invece fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione⁴⁴⁸.

I criteri testé citati mirano a garantire l’effettività e la proporzionalità della sanzione, che deve essere commisurata alla fattispecie concreta, in relazione alla gravità delle condotte criminose poste in essere nonché al ruolo del soggetto agente all’interno dell’impresa. Analogamente, la variabilità delle singole quote in rapporto alle condizioni economiche e patrimoniale consente di sanzionare in maniera proporzionata e differenziata piccole e grandi imprese, evitando di comminare sanzioni pecuniarie irrisorie nei confronti di quest’ultime e al tempo stesso di irrogarne di eccessive a carico di enti collettivi di modeste dimensioni⁴⁴⁹.

L’adeguamento del quadro sanzionatorio alle contingenze della fattispecie concreta è garantito altresì dalla predisposizione di taluni meccanismi di riduzione della sanzione amministrativa pecuniaria da parte dell’art. 12, d.lgs. n. 231 del 2001. Essa è infatti ridotta della metà e non può comunque essere superiore a 103291 euro se:

- a) L’autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l’ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- b) Il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

La sanzione è poi ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- a) L’ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso⁴⁵⁰;

⁴⁴⁷ Per la determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria, non devono essere valutate le modalità della condotta del soggetto agente, contrariamente a quanto disposto dall’art. 133 c.p.; ciò trova il proprio fondamento giustificativo nella separatezza delle responsabilità dell’ente collettivo e della persona fisica autrice del reato, nonché nel fatto che la gravità del reato, con riferimento all’accertamento della responsabilità dell’ente, è determinata dalla presenza di carenze organizzative (colpa di organizzazione) e non dal comportamento del soggetto attivo.

⁴⁴⁸ Cfr. la relazione ministeriale al d.lgs. n. 231 del 2001, secondo cui “l’esigenza dell’adeguamento della sanzione pecuniaria alle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente costituisce un aspetto irrinunciabile e fondamentale della disciplina, se si vuole evitare il rischio di rendere inefficace la sanzione”.

⁴⁴⁹ Cfr. sul punto Uff. Indagini Preliminari Milano, 30 aprile 2004 (in *Foro Ambrosiano*, 2004, 53).

⁴⁵⁰ Cfr. OGGERI, op. cit., secondo cui si tratta di una disposizione analoga alla previsione della circostanza attenuante comune di cui all’art. 62, comma 1, n. 4, che opera in virtù dell’*avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l’essersi prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell’ultimo capoverso dell’articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato*. A

- b) È stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Nel caso in cui concorrono entrambe le predette condizioni, ossia il risarcimento integrale del danno e con esso l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose nonché l'adozione ed il conferimento di operatività di modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di reati, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.

In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a euro 10329⁴⁵¹.

Ai sensi dell'art. 22, d.lgs. n. 231 del 2001, le sanzioni amministrative pecuniarie si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato. Sono fatti interruttivi della prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'art. 59, d.lgs. cit. Se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio⁴⁵².

5.2. Le sanzioni interdittive

Accanto alla sanzione amministrativa pecuniaria, sono disposte talune sanzioni di tipo interdittivo⁴⁵³, le quali, ai sensi dell'art. 9, d.lgs. n. 231 del 2001, consistono:

differenza della testé citata previsione, la circostanza di cui all'art. 12, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 231 del 2001, richiede congiuntamente e non alternativamente le condotte della riparazione e dell'eliminazione del danno.

Cfr. altresì in giurisprudenza Cassazione penale sez. VI, 9 luglio 2009, n. 36083 (in *CED Cass. Pen.*, rv. 244257), secondo cui: “non è configurabile nei confronti dell'ente l'attenuante del risarcimento del danno di cui all'art. 12, 2° comma, lett. a), d.lgs. n. 231 del 2001, qualora il risarcimento sia stato operato dalla persona fisica imputata del reato presupposto”.

⁴⁵¹ Dispone l'art. 21, d.lgs. n. 231 del 2001, che nel caso in cui l'ente sia responsabile con riferimento ad una pluralità di reati presupposto commessi con un'unica azione od omissione, ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della sanzione pecuniaria non può comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito. In secondo luogo, quando in relazione a uno o più degli illeciti ricorrono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito più grave.

⁴⁵² Cfr. sul punto SALVATORE, *L'interruzione della prescrizione nel sistema del d.lgs. 231/2001*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2009, 2, 129.

⁴⁵³ Cfr. la relazione ministeriale al d.lgs. n. 231 del 2001, secondo cui: “Sul piano sistematico e politico-criminale, la disciplina predisposta per le sanzioni interdittive (v. artt.13 - 16) si connota in termini spiccatamente specialpreventivi. Nella piena consapevolezza delle conseguenze (pesantemente) negative che queste sanzioni proiettano sulla vita e l'attività dell'ente, si propone un modello sanzionatorio che ancora la minaccia a presupposti applicativi particolarmente rigorosi funzionali al conseguimento di utili risultati per la tutela dei beni tutelati, visto che si consente all'ente di attivarsi, attraverso condotte riparatorie, per evitare l'applicazione di queste sanzioni. Da un lato, dunque, la minaccia presuppone il compimento di reati di particolare gravità ovvero la reiterazione degli illeciti; dall'altro lato, si stagliano sanzioni positive che permettono di scongiurare l'applicazione delle sanzioni interdittive in presenza di comportamenti diretti a reintegrare l'offesa. Si profila, dunque, una linea di politica sanzionatoria che non mira ad una punizione

- a) L’interdizione dall’esercizio dell’attività: essa costituisce una sanzione estremamente grave, poiché pur avendo una durata prestabilita nel massimo a due anni, tuttavia comporta sovente la cessazione definitiva dell’attività di impresa, che al termine del periodo interdittivo difficilmente riesce a reinserirsi in maniera competitiva all’interno del mercato globale⁴⁵⁴; l’interdizione dall’esercizio di un’attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell’attività;
- b) La sospensione o la revoca delle autorizzazioni ,licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito: trattasi di una sanzione la cui *ratio* può essere facilmente rinvenuta nello spregio da parte dello Stato del carattere antigiusuristico ed antisociale delle condotte criminose attribuite all’ente collettivo;
- c) Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio: l’incapacità contrattuale concerne la stipulazione sia di contratti di diritto privato sia di diritto pubblico, con l’eccezione di quelli destinati al conseguimento di prestazioni di pubblico servizio, affinché la sanzione non degeneri in un provvedimento di emarginazione del soggetto attivo del reato e dell’ente collettivo responsabile; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni;
- d) L’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi⁴⁵⁵;

indiscriminata e indefettibile, ma che, per contro, punta dichiaratamente a privilegiare una dimensione che salvaguardi la prevenzione del rischio di commissione di reati in uno con la necessaria, previa eliminazione delle conseguenze prodotte dall’illecito”.

⁴⁵⁴ Ai sensi dell’art. 15, d.lgs. n. 231 del 2001, in ragione della particolare gravità degli effetti della sanzione in commento, essa non trova applicazione e in luogo della stessa, il giudice dispone la prosecuzione dell’attività dell’ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) L’ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità;
- b) L’interruzione dell’attività dell’ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull’occupazione.

Ai sensi del terzo comma, nell’ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l’adozione e l’efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Cfr. altresì Cassazione penale sez. VI, 28 settembre 2011, n. 43108 (in *Giust. Pen.*, 2012, II, 211), secondo cui: *“il giudice, quando procede alla nomina di un commissario giudiziale in luogo dell’applicazione di una misura cautelare interdittiva, deve altresì provvedere all’indicazione dei suoi compiti e poteri, che devono essere definiti tenendo conto anche della specifica attività svolta dall’ente alla quale si riferisce l’illecito”.*

⁴⁵⁵ Cfr. Trib. Ivrea, 20 maggio 2005 (in *Giur. Merito*, 2005, 2206): *“Può essere disposta nei confronti della persona giuridica una misura cautelare interdittiva della revoca di agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi già concessi, stante il carattere inequivoco del richiamo operato dall’art. 45 comma 1 d.lgs 231 del 2001 a tutte le misure contemplate nel comma 2 dell’art. 9 dello stesso decreto e non ostandovi neppure ragioni di*

- e) Il divieto di pubblicizzare beni o servizi: trattasi anche in questo caso di una sanzione decisamente severa che rende assai ardua la permanenza dell'impresa nel mercato globale.

Le testé citate sanzioni interdittive sono applicate unicamente in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste⁴⁵⁶, a differenza della sanzione amministrativa pecuniaria, che trova applicazione in ogni caso in cui è accertata la responsabilità dell'ente con riferimento ai reati presupposto⁴⁵⁷.

In secondo luogo, esse sono comminate al ricorrere alternativamente di due condizioni. Da un lato operano qualora l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità⁴⁵⁸ e il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative. Dall'altro lato le sanzioni interdittive trovano applicazione in caso di reiterazione degli illeciti⁴⁵⁹.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a tre anni e non trovano applicazione nel caso di riduzione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 12, d.lgs. n. 231 del 2001.

carattere logico, tenuto conto della diversa finalità ascrivibile al sequestro conservativo contemplato dall'art. 54 d.lgs n. 231 del 2001".

⁴⁵⁶ Cfr. Cassazione penale sez. II, 26 febbraio 2007, n. 10500 (in *CED Cass. Pen.*, rv. 235845), secondo cui: *"deve escludersi l'applicabilità, come misura cautelare, di sanzioni interdittive che non rientrino tra quelle irrogabili in via definitiva all'esito del giudizio di merito"*.

⁴⁵⁷ Cfr. sul punto Trib. Milano, 27 aprile 2004 (in *Giur. Merito*, 2004, 2513), secondo cui: *"per poter applicare alla persona giuridica una delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, d.lgs. n. 231 del 2001, a titolo di misura cautelare nel corso del procedimento, dovranno essere verificati i gravi indizi di responsabilità dell'ente, il concreto pericolo che vengano commessi reati della stessa indole di quello per cui si procede, ed il profitto di rilevante entità tratto dall'ente in conseguenza del delitto per il quale si procede oppure la reiterazione di reati"*.

⁴⁵⁸ Cfr. sul punto Cassazione penale sez. VI, 19 ottobre 2005 (in *Massimario Cassazione Penale*, 232623), secondo cui per la sussistenza del profitto sono necessarie unicamente la certezza e la rilevanza dello stesso, ma non l'esatta quantificazione di esso, per cui la rilevante entità può essere legittimamente dedotta dalla natura e dal volume dell'attività di impresa. Cfr. altresì Cassazione penale sez. VI, 23 giugno 2006 (in *Riv. Trim. dir. Pen. Econ.*, 2007, 1052), secondo cui: *"la nozione di «profitto rilevante entità» (art. 13, 1° comma, lett. a), d.leg. 8 giugno 2001 n. 231) ha un contenuto più ampio di quello di profitto inteso come «utile netto» ricavato dall'ente a seguito della commissione del reato, ricomprendendo i vantaggi economici anche non immediati, comunque conseguiti attraverso la realizzazione dell'illecito"*.

⁴⁵⁹ Ai sensi dell'art. 20, d.lgs. n. 231 del 2001, si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva. Tale ultima condizione troverebbe la propria giustificazione nell'intervenuto accertamento penale della maggiore propensione dell'organizzazione alla commissione di reati e nell'accertata indifferenza rispetto ai meccanismi sanzionatori. La recidiva nel commettere reati potrebbe altresì giustificarsi alla luce della mancata eliminazione di condizioni che favorissero l'insorgenza di reati all'interno dell'organizzazione dell'ente.

L'art. 14, d.lgs. n. 231 del 2001, determina poi i criteri di scelta delle sanzioni interdittive, disponendo che esse hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente⁴⁶⁰. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.

Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.

L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.

Ai sensi dell'art. 16, d.lgs. n. 231 del 2001, può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.

Analogamente, il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.

Ai sensi dell'art. 17, d.lgs. n. 231 del 2001, ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

- a) L'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) L'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- c) L'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

⁴⁶⁰ In tal guisa, è rimarcata la funzione di prevenzione concreta delle sanzioni a carico dell'ente, che devono possedere una specifica attinenza con le contingenze concrete dell'attività svolta dall'ente collettivo coinvolto. Cfr. sul punto OGGERI, op. cit.

Sono quindi previsti dei meccanismi premiali analoghi a quelli concernenti la riduzione della sanzione amministrativa pecuniaria, di cui all'art. 12, d.lgs. n. 231 del 2001.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 1, d.lgs. n. 231 del 2001, chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Nel caso di cui al comma 1, specifica il comma 2 dell'articolo medesimo, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19.

Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano inoltre, ai sensi del comma terzo, le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

5.3. La pubblicazione della sentenza di condanna

Ulteriori sanzioni ai sensi dell'art. 9, d.lgs. n. 231 del 2001, consistono nella confisca e nella pubblicazione della sentenza⁴⁶¹.

Ai sensi dell'art. 18, la pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'articolo 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

Essa è inoltre eseguita a cura della cancelleria del giudice e a spese dell'ente collettivo.

Ai sensi dell'art. 36 c.p., la sentenza di condanna è pubblicata mediante affissione nel comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l'ultima residenza.

Essa è quindi pubblicata nel sito *internet* del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione nel sito è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni.

Quanto alle modalità della pubblicazione, essa è fatta per estratto, salvo che il giudice disponga la pubblicazione per intero.

⁴⁶¹ Per un approfondimento, cfr. GIAVAZZI, *Le sanzioni interdittive e la pubblicazione della sentenza di condanna*, in AA. VV., *La responsabilità amministrativa degli enti*, Milano, 2002, 119.

La *ratio* della sanzione della pubblicazione della sentenza di condanna consiste nel fatto che la maggior risonanza sociale che ne deriva da un lato contribuisce alla diffusione nella collettività del sentimento di disapprovazione nei confronti delle condotte criminose; dall'altro concorre a ridurre il rischio di commissione di nuovi reati da parte dello stesso ente collettivo o di altre persone giuridiche⁴⁶².

5.4. La confisca del prezzo o del profitto del reato

Ai sensi dell'art. 19, d.lgs. n. 231 del 2001, nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato⁴⁶³. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede⁴⁶⁴.

Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto di reato⁴⁶⁵.

⁴⁶² Cfr. sul punto OGGERI, op. cit., secondo cui i criteri per determinare l'applicazione della sanzione in commento sarebbero quelli di cui agli artt. 13 e 14, d.lgs. n. 231 del 2001; la pubblicazione della sentenza dovrà essere altresì giustificata dall'utilità sociale in concreto della stessa, in termini di prevenzione generale dei reati.

⁴⁶³ Cfr. sul punto Cassazione penale sez. un., 27 marzo 2008 (in *Dir. Pen. Proc.*, 2008, 1260), secondo cui la confisca del profitto del reato prevista dagli artt. 9 e 19 d.lg. n. 231/2001 si configura come sanzione principale, obbligatoria ed autonoma rispetto alle altre previste a carico dell'ente. Cfr. anche Cassazione penale sez. II, 14 giugno 2006 (in *Riv. Giur. Trib.*, 2007, 1, 40).

⁴⁶⁴ Con riferimento alla restituzione del bene confiscato al terzo danneggiato dal reato, deve ritenersi che tale possibilità sussista – non con riferimento all'ipotesi di confisca per equivalente – nel caso in cui il prezzo o il profitto del reato sia individuato in beni determinati e non si sia confuso con altri beni; diversamente, l'autorità giudiziaria dovrà procedere alla confisca, fermo restando il credito risarcitorio del danneggiato nei confronti dell'autore del reato o del responsabile, azionabile in sede civile per ottenere il risarcimento del danno.

Cfr. in giurisprudenza Cassazione penale sez. VI, 21 gennaio 2010, n. 16526 (in *Società*, 2011, 441), secondo cui: “l'eccezione prevista dall'art. 19 d.lg. n. 231/2001, relativa ai beni che possono essere oggetto di confisca e, di conseguenza, del sequestro prodromico ai sensi dell'art. 53 del medesimo decreto, inerente la parte del profitto che può essere restituita al danneggiato, opera esclusivamente sui beni o sulla parte di essi su cui il danneggiato può vantare una specifica pretesa restitutoria ossia una pretesa relativa alla restituzione in forza del diritto di proprietà o di un diritto di godimento o di una garanzia ovvero del possesso o della detenzione, pur se derivati da un negozio produttivo di effetti obbligatori”. Cfr. altresì Cassazione penale sez. VI, 17 giugno 2010, n. 35748 (in *Giur. Comm.*, 2012, II, 247), secondo cui “la confisca deve essere disposta soltanto per quella parte del profitto del reato presupposto che non possa essere restituita al danneggiato, limite operante anche nella fase cautelare ai fini della determinazione dell'oggetto del sequestro preventivo adottato in vista dell'applicazione della suddetta sanzione”. In senso conforme, Cassazione penale sez. un. N. 26654 del 2008 (in *CED Cass. Pen.*, rv. 239925).

⁴⁶⁵ La confisca per equivalente regolamentata dall'art. 322 ter c.p. fa riferimento al solo prezzo del reato, non essendo operante in relazione al profitto dello stesso, mentre la confisca per equivalente disposta ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 231 del 2001 può avere ad oggetto tanto il prezzo che il profitto del reato commesso nell'interesse o a vantaggio della persona giuridica. L'istituto ablatorio ha pertanto un ambito di operatività differente rispetto alla confisca disposta ai sensi dell'art. 322-ter c.p.: se riguardato con riferimento alla posizione della persona fisica ed alla posizione dell'ente collettivo: mentre nel primo caso, il provvedimento ablatorio può dirigersi solo verso i beni rappresentanti un valore economico pari al beneficio patrimoniale ottenuto mediante l'attività criminosa, nel caso di condanna della società il medesimo provvedimento sanzionatorio può interessare anche il prezzo conseguito dall'ente in conseguenza dell'illecito commesso da suoi dipendenti o amministratori. Ciò

Dispone infine l'art. 6, comma 5, d.lgs. n. 231 del 2001, che è comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato anche nella forma per equivalente, anche ove non sia accertata una responsabilità dell'ente medesimo secondo i criteri di cui al decreto legislativo in commento. In quest'ultimo caso, il provvedimento ablatorio assume una valenza *latu sensu* riparatoria, giacché consente di riequilibrare la situazione patrimoniale concreta che aveva comportato all'ente, seppur incolpevole, un illecito arricchimento⁴⁶⁶.

trova il proprio fondamento giustificativo nel fatto che la confisca disposta ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 riveste una finalità equitativa, per realizzare la quale il provvedimento non deve colpire unicamente il profitto derivante dal reato, bensì investire tutte le conseguenze giuridiche derivanti dalla condotta criminosa, incluso il prezzo del delitto di cui abbia beneficiato la persona giuridica interessata; contrariamente, con riferimento al giudizio nei confronti di singole persone fisiche, il provvedimento di confisca possiede unicamente carattere sanzionatorio ed è pertanto limitabile al solo profitto del reato.

Cfr. in giurisprudenza Cassazione penale sez. VI, 18 marzo 2009, n. 14973 (in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2009, 3, 147), secondo cui “la confisca per equivalente prevista dall'art. 19 d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, è estesa espressamente, in difformità della previsione di cui al 1° comma dell'art. 322 *ter c.p.*, anche al valore equivalente al «profitto» del reato”.

⁴⁶⁶ Con riguardo all'importanza della confisca come strumento sanzionatorio dell'ente, cfr. BRICCHETTI, *La confisca nel procedimento di accertamento della responsabilità amministrativa dell'ente dipendente da reato*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2006, 2, 7; FUSCO, *La sanzione della confisca in applicazione del d.lgs. 231/2001*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2007, 61; FUSCO, *Riflessioni su sequestro e confisca in materia di criminalità economica*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2007, 3, 17; AMATO, *La confisca “per equivalente” del profitto del reato nella responsabilità degli enti e delle persone fisiche: un sistema normativo non coordinato*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2009, 3, 147.

6. I reati presupposto. In particolare: i delitti di criminalità organizzata e contro la personalità individuale

La responsabilità amministrativa degli enti da reato è prevista con riferimento alla commissione di taluni reati, c.d. “reati presupposto”, debitamente e tassativamente⁴⁶⁷ elencati negli artt. 24 e seguenti, d.lgs. n. 231 del 2001⁴⁶⁸. Tra di essi, particolare rilievo assumo i c.d. delitti di criminalità organizzata ed i reati contro il bene giuridico della personalità individuale.

6.1. I delitti di criminalità organizzata

Ai sensi dell’art. 24-ter, d.lgs. n. 231 del 2001, rubricato “Delitti di criminalità organizzata”⁴⁶⁹, in relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416,

⁴⁶⁷ Cfr. sul punto Cassazione penale sez. II, 29 settembre 2009, n. 41488 (in *CED. Cass. Pen.*, rv. 245001), secondo cui: “Qualora il reato commesso nell’interesse o a vantaggio di un ente non rientri tra quelli che fondano la responsabilità ex d.lgs. n. 231 del 2001 di quest’ultimo, ma la relativa fattispecie ne contenga o assorba altra che invece è inserita nei cataloghi dei reati presupposto della stessa, non è possibile procedere alla scomposizione del reato complesso o di quello assorbente al fine di configurare la responsabilità della persona giuridica”.

⁴⁶⁸ Cfr. sul punto CARMONA, *La responsabilità degli enti: alcune note sui reati presupposto*, in *Riv. Trim. dir. Pen. Econ.*, 2003, 995; IELO, *Lesioni gravi, omicidi colposi aggravati dalla violazione della normativa antinfortunistica e responsabilità degli enti*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2008, 2, 57; D’ARCANGELO, *Il ruolo della responsabilità da reato degli enti nel contrasto al riciclaggio*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2008, 4, 41; D’ARCANGELO, *La responsabilità da reato degli enti per gli infortuni sul lavoro*, in *riv. Cit.*, 2008, 2, 77; DEZZANI, *Una nuova ipotesi di reato degli enti informatici: la criminalità informatica*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2008, 3, 71; BELTRANI, *Reati informatici e d.lgs. 231/2001*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2008, 4, 21; BELTRANI, *Responsabilità amministrativa di persone giuridiche ed enti e reati ambientali*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2009, 3, 141; AGNESE, *Il modello organizzativo per i reati ambientali*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2012, 3, 231; ARENA, *La responsabilità delle persone giuridiche per i reati ambientali in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2006, 2, 69; ARENA, *Inquinamento del mare e responsabilità degli enti collettivi*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2006, 4, 113; ARENA, *I nuovi reati-presupposto del d.lgs. 231/2001: contraffazione, delitti contro l’industria e il commercio, delitti in materia di violazioni del diritto d’autore*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2009, 4, 53; ARMONE, *La convenzione di Palermo sul crimine organizzato transnazionale e la responsabilità degli enti: spunti di riflessione*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2006, 3, 121; ASTROLOGO, *I reati transnazionali come presupposto della responsabilità degli enti. Un’analisi dell’art. 10 legge 146/2006*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2009, 4, 71; SCARCELLA, *Responsabilità degli Enti e Modelli Organizzativi Ambientali: il recepimento della direttiva 2008/99/CE*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2011, 4, 55; STALLA, *Reati societari presupposto della responsabilità amministrativa della società: aspetti comuni e differenze rispetto alla disciplina fondamentale del D.lgs. 231/2001*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2006, 1, 135; TRAVERSI, *Responsabilità amministrativa delle società anche per reati tributari?*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2008, 3, 133; CASTRONUOVO, *La responsabilità degli enti collettivi per omicidio e lesioni alla luce del d.lgs. n. 81 del 2008*, in *AA.VV., La prevenzione dei rischi e la tutela della salute in azienda*, Milano, 2008, 176; ZANALDA, *Responsabilità amministrativa degli enti per gli infortuni sul lavoro, prevista dalla legge 3 agosto 2007, n. 123*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2007, 4, 97.

⁴⁶⁹ Cfr. AMATO, op. cit., secondo cui la repressione della criminalità organizzata finalizzata al conseguimento di ingiusti profitti non può prescindere da interventi diretti sul patrimonio del trasgressore e nella specie dell’ente collettivo nel cui interesse o vantaggio le condotte criminose sono poste in essere. Tali misure infatti dovrebbero

sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

Decisamente pregevole in particolare la previsione della responsabilità di impresa in relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 416, sesto comma, c.p., che è configurato dalla creazione di un'associazione diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'art. 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Trattasi dei delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, tratta di persone, acquisto ed alienazione di schiavi e di favoreggiamento aggravato dell'ingresso illegale di cittadini stranieri nel territorio nazionale. La *ratio* della previsione trova il proprio fondamento giustificativo nella frequente manifestazione dei fenomeni criminosi testé citati in forma imprenditoriale, in cui i traffici di esseri umani vengono svolti sotto le vesti formali di regolari aziende ed enti collettivi.

Dispone l'art. 24-ter, d.lgs. n. 231 del 2001, altresì che in relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. Il riferimento è anzitutto al delitto di associazione per delinquere, eccezion fatta per l'ipotesi in cui l'associazione medesima fosse finalizzata alla commissione dei delitti di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p. nonché all'art. 12-bis del d.lgs. n. 286 del 1998; la responsabilità dell'ente in riferimento a tali reati è infatti disciplinata al primo comma dell'art. 24, d.lgs. n. 231 del 2001. Si ha in seguito riguardo ai delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), numero 5), c.p.p., i.e. i delitti di illegale fabbricazione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110⁴⁷⁰.

mirare a contrastare il riciclaggio e il reimpiego dei profitti illecitamente ottenuti, in attività altrettanto illecite (c.d. *money dirtying*), ovvero formalmente lecite (c.d. *money laundering*).

⁴⁷⁰ La l. 18 aprile 1975, n. 110, reca norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi. L'art. 2, comma terzo, si riferisce in particolare alle armi comune denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonché alle armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e agli strumenti lanciarazzi, salvo che si

La disposizione prevede una sanzione pecuniaria amministrativa di poco inferiore a quella stabilita per i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, tratta di persone, acquisto ed alienazione di schiavi e favoreggiamento aggravato dell'ingresso illegale di cittadini stranieri nel territorio nazionale.

Ai sensi dell'art. 24-ter, d.lgs. n. 231 del 2001, nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano inoltre le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

6.2. I delitti contro la personalità individuale

Parimenti considerevole l'importanza assunta nel novero dei reati presupposto, da parte dei delitti contro la personalità individuale.

L'articolo 25-quinquies, rubricato “Delitti contro la personalità individuale”, dispone infatti che in relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) Per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote; in particolare, il riferimento è ai delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, tratta di persone, acquisto ed alienazione di schiavi.
- b) Per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; si ha riguardo specialmente ai delitti di prostituzione minorile, pornografia minorile e commercio del relativo materiale pornografico, anche ove esso abbia carattere virtuale ai sensi dell'art. 600-quater.1 c.p. e di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.
- c) Per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote; in quest'ultimo caso la responsabilità dell'ente è prevista in relazione ai delitti di prostituzione minorile,

tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali il legislatore abbia espressamente escluso l'attitudine a recare offesa alla persona, in relazione alle rispettive caratteristiche delle stesse.

ove siano compiuti atti sessuali nei confronti di una persona che non abbia compiuto gli anni sedici, di distribuzione, divulgazione, diffusione o pubblicizzazione di materiale pornografico riguardante minori degli anni diciotto, ovvero di informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto. Il riferimento è infine al delitto di detenzione di materiale pornografico. Le ipotesi sono comprensive del caso in cui il materiale pornografico abbia carattere virtuale ai sensi dell'art. 600-quater.1 c.p.

Ai sensi dell'art. 25-quinquies, d.lgs. n. 231 del 2001, nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Di recente introduzione ad opera del d.lgs. 16 luglio 2012, n. 172, è infine l'art. 25-duodecies, d.lgs. n. 231 del 2001, ai sensi del quale in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150000 euro.

7. Il ruolo dell'impresa nel fenomeno del “caporalato”

All'interno del novero dei reati presupposto, in relazione ai quali è configurabile una responsabilità dell'ente collettivo, non rientra il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'art. 603-bis del codice penale. È opportuno pertanto approfondire il ruolo dell'impresa, o in generale dell'ente collettivo, rispetto al fenomeno del “caporalato”, per raggiungere la dovuta contezza della gravità di tale lacuna normativa.

La forma imprenditoriale e la struttura dell'ente collettivo sono sovente adoperate sia dai “caporali”, per lo svolgimento dell'attività di intermediazione, sia da parte dei datori di lavoro utilizzatori della manodopera, solitamente persone giuridiche operanti nel settore dell'agricoltura o dell'edilizia.

7.1. L'ente collettivo svolgente attività di “caporalato”

I “caporali” svolgono una funzione di intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro, reclutando lavoratori, che spesso versano in condizioni di particolare vulnerabilità, e collocandoli presso datori di lavoro concorrenti nell'attività criminosa o comunque conniventi.

L'art. 603-bis c.p. richiede che tali soggetti svolgano, anche di fatto, un'attività organizzata di intermediazione, ovvero l'esercizio non occasionale delle attività di facilitazione dell'incontro di domanda e offerta di lavoro, quali la somministrazione e l'intermediazione, nonché le attività di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale, di cui all'art. 2, d.lgs. n. 276 del 2003.

Sovente i “caporali” operano tramite una vasta rete di collegamenti sul territorio nazionale, ma anche in una dimensione transazionale, con veri e propri codici di comportamento e comunicazione che, congiuntamente alla riprovevolezza delle gesta da loro compiute, concorrono a consolidarne il carattere intimidatorio che costituisce una delle modalità di svolgimento dello sfruttamento delle prestazioni lavorative delle vittime ai sensi dell'art. 603-bis c.p.

In secondo luogo, la predetta rete criminosa sovente esercita le attività di intermediazione sotto le vesti formali di regolari agenzie per il lavoro, ovvero, con specifico riguardo ai traffici internazionali, di agenzie turistiche di viaggio. Trattasi pertanto di enti collettivi che con la propria attività forniscono ai “caporali” risorse e copertura, consentendo loro sovente di operare in condizioni di totale impunità e segretezza.

Il “caporalato”, pertanto, alla luce delle trasformazioni economiche degli ultimi decenni, ha assunto dimensioni e caratteristiche notevolmente complesse, a tal punto da suscitare l’interesse imprenditoriale di organizzazioni criminali di stampo mafioso, precedentemente dedite alla semplice tratta di persone o allo sfruttamento della prostituzione. In tal guisa, esso spesso non è più il prodotto di un singolo “caporale”, all’interno di una zona agricola o industriale circoscritta, bensì il risultato di una rete criminale transnazionale che mantiene un dominio sulle vittime dal momento del reclutamento e per tutta la durata dello svolgimento delle prestazioni lavorative.

L’efficace gestione ed il tempestivo controllo dei flussi di lavoratori sono consentiti dalla presenza di organizzazioni e risorse di tipo imprenditoriale, dalla sussistenza di enti collettivi gerarchicamente ordinati e ben celati sotto fittizie spoglie di legalità.

La previsione di una forma di responsabilità degli enti in relazione al delitto di “caporalato” è pertanto uno strumento imprescindibile per garantire l’effettività della tutela dei beni giuridici offesi dal fenomeno criminoso.

7.2. L’ente collettivo datore di lavoro utilizzatore della manodopera vittima di “caporalato”

Analoga importanza assume l’ente collettivo con riferimento ai datori di lavoro utilizzatori delle prestazioni delle vittime dei “caporali”.

Aderendo all’offerta di manodopera a basso costo dei “caporali”, i datori di lavoro conniventi conseguono ingenti risparmi sotto il profilo previdenziale e retributivo, costringendo i prestatori a lavorare in condizioni di scarsa o assente sicurezza ed igiene.

La domanda di lavoratori da parte dei predetti datori utilizzatori costituisce il presupposto logico e fattuale dell’attività di reclutamento delle vittime ad opera dei “caporali”, in tal guisa assumendo un ruolo centrale all’interno del fenomeno del “caporalato”. Di tale importanza non sembra averne avuto piena contezza il legislatore del decreto legge n. 138 del 2011, giacché il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, di cui all’art. 603-bis c.p., non annovera tra i potenziali soggetti attivi del reato il datore di lavoro utilizzatore della manodopera. Vieppiù il fatto che costui è il responsabile principale di talune forme di sfruttamento e dispregio dei diritti del lavoratore elencate all’art. 603-bis c.p., ed in particolare della sistematica retribuzione in modo iniquo e sproporzionato, della sistematica violazione della normativa in materia di orario di lavoro, riposo e ferie, della mancata predisposizione di presidi di sicurezza e igiene sul luogo di lavoro ed infine della sottoposizione dei lavoratori a condizioni di costante sorveglianza durante lo svolgimento delle prestazioni.

La condotta del datore di lavoro evidentemente non costituisce un esercizio di violenza e sfruttamento fine a sé stesso, bensì è finalizzato al conseguimento di vantaggi economici che ricadono principalmente a favore dell'ente imprenditoriale di appartenenza. L'attività di impresa infatti nella maggior parte dei casi è svolta tramite enti collettivi, strutturati ora come persone giuridiche ora come enti non aventi la personalità giuridica, e per definizione si svolge tramite la costante ricerca di una produzione a costi agevolmente sostenibili, con il conseguimento del massimo profitto.

In tal guisa, il ruolo dell'impresa, o in generale dell'ente collettivo, assume un'importanza fondamentale, di tal che la tutela dei beni giuridici della personalità individuale e della concorrenza tra imprese lesi dal fenomeno del “caporalato” non può prescindere dall'adozione di misure proporzionate e dissuasive nei confronti degli enti collettivi a cui vantaggio o nel cui interesse sono poste in essere le condotte criminose. Ciononostante, tale previsione è possibile unicamente in un secondo momento, ove si proceda precedentemente ad una riformulazione della struttura del reato presupposto di cui all'art. 603-bis c.p., allargando il novero dei soggetti attivi del reato, sino a ricomprendervi altresì il datore di lavoro, oltre le forme del solo concorso di persone nel reato.

La previsione di una forma di responsabilità degli enti in relazione al delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro risulta imprescindibile anche atteso il fatto che sovente i “caporali” operano all'interno della stessa impresa del datore, non ponendosi in una condizione di estraneità rispetto all'organizzazione stessa. In tali condizioni, il coinvolgimento dell'ente collettivo è decisamente evidente, giacché esso risulta essere al tempo stesso luogo e soggetto di reclutamento e di sfruttamento delle prestazioni lavorative delle vittime.

8. La sequenza di proposte di legge per l'introduzione di una forma di responsabilità degli enti in relazione al delitto di "caporalato"

L'esigenza della previsione di una forma di responsabilità amministrativa degli enti da reato in relazione al delitto di "caporalato" è stata avvertita e profusa dal legislatore nella sequenza di proposte e disegni di legge succedutisi dal 2006 al 2011⁴⁷¹.

8.1. Il disegno di legge AS 1201 del Governo Prodi del 2006: l'aggiornamento del novero dei reati presupposto contro la personalità individuale

Il primo disegno di legge, A.S. 1201, finalizzato all'introduzione nel codice penale del delitto di "caporalato" fu presentato alla presidenza del Senato il 5 dicembre 2006, con oggetto "Interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale".

Esso prevedeva la modifica dell'art.600 c.p., mediante l'introduzione di un comma secondo, ai sensi del quale "*Chiunque recluta manodopera ovvero ne organizza l'attività lavorativa mediante violenza, minaccia, intimidazione o grave sfruttamento è punito con la reclusione da tre ad otto anni e con la multa di euro 9.000 per ogni persona reclutata o occupata. La pena è aumentata se sono reclutati o sfruttati minori degli anni sedici ovvero stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale*".

Se da un lato la testé citata fattispecie di reato comportava non pochi problemi interpretativi⁴⁷², ciononostante dall'altro essa aveva il pregio di consentire la punibilità degli enti collettivi in relazione alla commissione del reato. Il disegno di legge infatti si limitava ad una modifica dell'art. 600 c.p., che era già ricompreso, ai sensi dell'art. 25-quinquies, d.lgs. n. 231 del 2001, nel novero dei reati presupposto contro la personalità individuale in relazione ai quali avrebbe potuto sussistere la responsabilità dell'ente⁴⁷³.

Il testo del disegno di legge A.S. 1201 subiva tuttavia ingenti emendamenti ad opera delle Commissioni al Senato, che ne mutavano radicalmente la struttura. In particolare, non era più prevista la modifica dell'art. 600 c.p., bensì l'inserimento del delitto in un nuovo art. 603-bis c.p., rubricato "Grave sfruttamento dell'attività lavorativa".

⁴⁷¹ Cfr. sul punto ARENA, *Sfruttamento della manodopera e responsabilità dell'ente*, in *I reati societari*, *Rivista sul d.lgs. 231/2001 e sul diritto penale d'impresa*, www.reatisocietari.it, 4 dicembre 2011.

⁴⁷² Cfr. il capitolo IV del presente elaborato.

⁴⁷³ Per un approfondimento circa la pregevolezza della scelta del disegno di legge A.S. 1201 di prevedere una forma di responsabilità degli enti da reato, cfr. ARENA, *Ulteriori novità sullo sfruttamento della manodopera*, in *I reati societari*, *Rivista sul d.lgs. 231/2001 e sul diritto penale di impresa*, www.reatisocietari.it, 31 maggio 2007.

In secondo luogo, l'art. 2, comma terzo, del disegno di legge, disponeva che *“All’articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:*

- a) Al comma 1, lettera b), le parole «e 600-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «600-quinquies e 603-bis»;*
- b) Dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La sanzione pecuniaria di cui alla lettera c) del comma 1 si applica all’ente anche in relazione al delitto di cui all’articolo 22, comma 12-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».*
- c) Al comma 2, dopo le parole: «lettere a) e b),» sono inserite le seguenti: «e nel comma 1-bis»;*
- d) Dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Per i delitti di cui all’articolo 603-bis del codice penale e di cui all’articolo 22, comma 12-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è esclusa in ogni caso dall’ambito delle sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, la sospensione delle attività concernenti cicli biologici agricoli o di allevamento del bestiame»”.*

Era quindi in sostanza prevista la comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da trecento a ottocento quote in relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 603-bis, nonché da duecento a settecento quote con riferimento al delitto di illecita occupazione di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno. Affianco alla sanzione pecuniaria così determinata, era poi espressamente prevista la possibilità di applicare le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, d.lgs. n. 231 del 2001.

Disponeva poi il quarto comma che le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le infrazioni concernenti un rapporto di lavoro che riguardi un lavoratore straniero irregolarmente soggiornante sono raddoppiate.

Ciononostante, dopo essere stato assegnato alla 2^a commissione permanente (Giustizia), in sede referente, alla Camera dei Deputati il 18 giugno 2007, il testo del disegno di legge A.S. 1201, denominato A.C. 2784, non veniva esaminato oltre, a causa della prematura interruzione della legislatura nel maggio del 2008.

8.2. I disegni di legge AC 1220, AC 1263 e AC 3527 e la modifica del novero dei reati contro la personalità individuale e del reato di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

A distanza di circa un anno dall'esame in Senato del disegno di legge A.S. 1201, il 30 maggio 2008 viene presentata alla Camera dei Deputati una proposta di legge concernente l'introduzione degli articoli 603-bis, 603-ter e 629-bis del codice penale e altre disposizioni contro il grave sfruttamento dell'attività lavorativa, nonché interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio.

In particolare, l'art. 2, comma terzo, della proposta di legge prevedeva che *“All'articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a) Al comma 1, lettera b), le parole «e 600-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «600-quinquies e 603-bis»;*
- b) Dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La sanzione pecuniaria di cui alla lettera c) del comma 1 si applica all'ente anche in relazione al delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».*
- c) Al comma 2, dopo le parole: «lettere a) e b),» sono inserite le seguenti: «e nel comma 1-bis»;*
- d) Dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Per i delitti di cui all'articolo 603-bis del codice penale e di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è esclusa in ogni caso dall'ambito delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, la sospensione delle attività concernenti cicli biologici agricoli o di allevamento del bestiame».*

Disponeva poi il quarto comma che le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le infrazioni concernenti un rapporto di lavoro che riguardi un lavoratore straniero irregolarmente soggiornante sono raddoppiate.

L'art. 3 della proposta di legge, rubricato disponeva in aggiunta che *“All'articolo 25-septies, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, le parole: «al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale commesso» sono sostituite*

dalle seguenti: «ai delitti di cui agli articoli 590, terzo comma, e 603-bis del codice penale commessi»”.

Di identico tenore la di poco successiva proposta di legge A.C. 1263, presentata alla presidenza della Camera il 6 giugno 2008.

Le medesime modifiche sono poi introdotte ad opera della proposta di legge A.C. 3527, presentata alla Camera dei Deputati il 7 giugno 2010, la quale, a differenza delle due proposte precedenti, aggiorna altresì la rubrica dell’art. 25-septies, d.lgs. n. 231 del 2001, premettendo le parole “Grave sfruttamento dell’attività lavorativa,” alle parole “Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”.

Le testé citate proposte di legge riprendevano sostanzialmente il contenuto del precedente disegno di legge A.S. 1201, come modificato dal vaglio delle Commissioni al Senato, con l’aggiunta ulteriore di una modifica dell’art. 25-septies, d.lgs. n. 231 del 2001⁴⁷⁴. In particolare era prevista la modifica del terzo comma che prevedeva la responsabilità amministrativa dell’ente collettivo in relazione al delitto di lesioni personali colpose di cui all’articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. L’estensione della previsione alla commissione del reato presupposto di “caporalato”, comportava l’applicazione anche in questo caso all’ente di una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna era disposta altresì l’applicazione delle sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Analogamente al disegno di legge A.S. 1201, anche le proposte di legge A.C. 1220, A.C. 1263 e A.C. 3527 non giungevano al termine dell’iter di approvazione, non andando oltre all’esame da parte delle Commissioni alla Camera dei Deputati.

8.3. I disegni di legge AS 2584 e AC 4469 e l’introduzione di un nuovo novero di reati presupposto in materia di tutela del lavoro e della leale concorrenza tra imprese

Più recentemente, in data 1 marzo 2011, è comunicata alla presidenza del Senato della Repubblica la proposta di legge A.S. 2584, contenente misure volte alla penalizzazione del

⁴⁷⁴ Cfr. sul punto ROSSI, *Art. 25-septies d.lgs. 231/2001, art. 30 d.lgs. 81/2008 e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: ambiti applicativi e rapporti*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2009, 2, 7. Cfr. in giurisprudenza Cassazione penale sez. IV, 28 settembre 2012, n. 40070 (in *Dir. Giust.*, 2012).

fenomeno d'intermediazione illecita di manodopera basata sullo sfruttamento dell'attività lavorativa.

Esso conferma la volontà di inserire il delitto di "caporalato" in un nuovo art. 603-bis, già espressa dalle precedenti proposte di legge susseguite a partire dal 2006.

In aggiunta, e a differenza degli atti precedenti, l'art. 7 della proposta dispone l'inserimento di un nuovo art. 25-decies, dopo l'articolo 25-novies, d.lgs. n.231 del 2001. L'art. 25-decies è rubricato "Delitti in materia di tutela del lavoro e della leale concorrenza tra imprese" e dispone che: *"In relazione al delitto di sfruttamento del lavoro, di cui all'articolo 603-bis del codice penale, e al delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

- a) Se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a sei anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;*
- b) Se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a sei anni, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*

Nei casi di condanna per taluno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3".

Identiche risultano essere le previsioni di cui alla di poco successiva proposta di legge A.C. 4469, presentata alla presidenza della Camera dei Deputati, il 29 giugno 2011.

In tal guisa, le proposte di legge individuano una categoria "dedicata" di reati presupposto in materia di "caporalato", in relazione ai quali prevedere una forma di responsabilità dell'ente collettivo.

Risulta significativa anzitutto la rubrica dell'art. 25-decies, d.lgs. n. 231 del 2001, giacché dall'espressione "Delitti in materia di tutela del lavoro e della leale concorrenza tra imprese" si apprende la convinzione che il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro e il reato di illecita occupazione di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno attingano

direttamente ai beni giuridici della sfera del lavoratore e della genuina concorrenza tra le imprese.

Una lettura attenta della struttura della fattispecie del reato presupposto di cui all’art. 603-bis c.p. consente poi di approfondire la nozione di “tutela del lavoro”, così come indicata dall’art. 25-decies, d.lgs. n. 231 del 2001, concludendo che essa ricomprende sia i diritti prettamente attinenti al rapporto di lavoro, sia le prerogative dignitarie proprie di ogni prestatore in quanto essere umano. Atteso ciò, la proposte di legge A.S. 2584 e A.C.4469 fa emergere la necessità di prevedere una forma di responsabilità degli enti da reato in relazione al fenomeno del “caporalato”, poiché essi stessi costituiscono potenziali soggetti attivi delle condotte lesive dei beni giuridici testé citati.

Pregevole infine è il riferimento al bene giuridico della leale concorrenza tra le imprese, rispetto al quale si affaccia per la prima volta la necessità di predisporre dei presidi di tutela, con riferimento al fenomeno del “caporalato”.

Nondimeno, le proposte A.S. 2584 e A.C. 4469 sono destinate anch’esse a non raggiungere il completamento dell’iter di approvazione, per essere sostituite dal testo del decreto legge n. 138 del 2011.

8.4. Il decreto legge n. 138 del 2011 e la mancata previsione di una forma di responsabilità degli enti per il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Il testo definitivo del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 non fa proprie le indicazioni profuse dai disegni di legge e dalle proposte intercorse negli anni precedenti, mancando di prevedere una disposizione concernente la responsabilità amministrativa degli enti da reato in relazione al delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

La lacuna normativa è decisamente irragionevole ed importa un considerevole *vulnus* all’effettività e all’efficacia della tutela dei beni giuridici coinvolti dal fenomeno del “caporalato”.

La rimproverabilità della costruzione legislativa emerge inoltre con particolare intensità a seguito di un’analisi approfondita delle pene accessorie comminate al soggetto condannato per il delitto di “caporalato” ai sensi dell’art. 603-ter c.p. In tal guisa, il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti, l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, nonché dell’Unione europea, costituiscono sanzioni, certamente afflittive rispetto alle persone fisiche, bensì per lo più

indicate per la punizione degli enti collettivi. Ragionevole sarebbe stato far corrispondere al disposto dell'art. 603-ter c.p. un'analogha previsione sanzionatoria per gli enti collettivi nel cui interesse o vantaggio fossero state poste in essere le condotte criminose⁴⁷⁵.

S'impone pertanto il superamento di tale *deficit* di tutela, mediante il recupero in particolare della proposta di legge A.S. 2584, inserendo all'interno dei reati presupposto della responsabilità degli enti collettivi, una categoria specialmente dedicata al fenomeno dell'intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro⁴⁷⁶.

⁴⁷⁵ Il testo normativo attualmente vigente dell'art. 603-ter c.p. è sintomatico di una confusione nell'individuazione dei soggetti responsabili, la cui identità, se non ben circoscritta al livello della formulazione della fattispecie astratta comporta come conseguenza inesorabile una confusione con riferimento alla comminatoria delle pene e all'efficacia delle stesse rispetto ai soggetti destinatari. Cfr. per un approfondimento ARENA, CUI, *Lo sfruttamento della manodopera*, in *I reati sul lavoro*, Giuffrè, Milano, 2011.

⁴⁷⁶ Cfr. sul punto, AMATO, op. cit., secondo cui solamente attraverso una risposta sanzionatoria che colpisca direttamente l'impresa, è possibile contrastare efficacemente il vantaggio ingiusto che all'impresa deriva dalla commissione del reato presupposto ad opera del soggetto agente. Tale assunto assume un'attualità notevole rispetto al fenomeno del "caporalato", strettamente connesso alla realtà imprenditoriale. Cfr. altresì la relazione ministeriale al d.lgs. n. 231 del 2001, secondo cui: "*Dal punto di vista della politica criminale, le istanze che premono per l'introduzione di forme di responsabilità degli enti collettivi appaiono infatti ancora più consistenti di quelle legate ad una pur condivisibile esigenza di omogeneità e di razionalizzazione delle risposte sanzionatorie tra Stati, essendo ormai pacifico che le principali e più pericolose manifestazioni di reato sono poste in essere - come si avrà modo di esemplificare di seguito - da soggetti a struttura organizzata e complessa. L'incremento ragguardevole dei reati dei "colletti bianchi" e di forme di criminalità a questa assimilabili, ha di fatto prodotto un sopravanzamento della illegalità di impresa sulle illegalità individuali, tanto da indurre a capovolgere il noto brocardo, ammettendo che ormai*

la societas può (e spesso vuole) delinquere. La complessità del modello industriale post-moderno è anzi notoriamente contraddistinta dall'incremento dei centri decisionali, da una loro accentuata frammentazione e dall'impiego di "schermi fittizi" a cui imputare le scelte e le conseguenti responsabilità. Nella relazione al progetto preliminare di riforma del codice penale, elaborato dalla commissione ministeriale presieduta dal prof. Grosso, si trova efficacemente scritto che la persona giuridica è ormai considerata "quale autonomo centro d'interessi e di rapporti giuridici, punto di riferimento di precetti di varia natura, e matrice di decisioni ed attività dei soggetti che operano in nome, per conto o comunque nell'interesse dell'ente". E non si vede perché l'equiparazione tra enti e persone fisiche non debba spingersi ad investire anche l'area dei comportamenti penalmente rilevanti".

9. Prospettive de iure condendo: la necessità di una responsabilità dell’ente in relazione al delitto di “caporalato”

9.1. La responsabilità dell’ente in riferimento all’urgenza della tutela della genuina concorrenza tra le imprese

La necessità di introdurre una forma di responsabilità amministrativa degli enti da reato in relazione al delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro emerge con particolare intensità con riferimento al problema della tutela della leale o genuina concorrenza tra le imprese.

Essa consiste in particolare nella salvaguardia del giuoco dei soggetti economici nel mercato globale, in virtù dei meccanismi naturali di funzionamento dello stesso e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento.

Il fenomeno del “caporalato” attinge sensibilmente all’integrità di tale bene giuridico, sfalsando ingiustamente i meccanismi della concorrenza tra le imprese.

Più precisamente, i datori di lavoro che assumono i prestatori per il tramite dei “caporali” sovente conseguono ingenti risparmi sotto il profilo retributivo, previdenziale e della sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro. Conseguenza di ciò è la capacità degli imprenditori conniventi con i “caporali” di presentarsi sul mercato con una maggiore flessibilità rispetto alla domanda di prodotti e servizi da parte della clientela. Contrariamente, i datori di lavoro rispettosi della normativa in materia di assunzione, retribuzione, previdenza e sicurezza, risultano oberati da una pressione fiscale non indifferente che li rende meno competitivi sul mercato, per essere spesso sopraffatti dalle imprese di cui al precedente periodo.

Pertanto, atteso che sanzionare la condotta dei “caporali” costituisce un primo strumento nella lotta contro il dilagare di forme di lavoro disumane e degradanti nei confronti dei lavoratori, è tuttavia altresì opportuna una reazione penale adeguata, proporzionale e dissuasiva contro gli effetti distorsivi che il fenomeno del “caporalato” importa con riferimento al bene giuridico della leale concorrenza tra le imprese.

Tale approccio non può evidentemente prescindere dalla previsione di una forma di responsabilità degli enti collettivi, i quali altrimenti facilmente resterebbero impuniti, potendo perseverare nelle pratiche criminose di sfruttamento dei lavoratori.

9.2. Proposte di modifica del novero dei reati presupposto della responsabilità dell’ente e sanzioni opportune con riguardo al delitto di “caporalato”

In una prospettiva *de iure condendo*, sarebbe opportuno ovviare alla mancanza della previsione di una forma di responsabilità dell'ente in relazione al delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'art. 603-bis c.p.

In particolare, punto di partenza potrebbe essere la modifica dell'art. 25-duodecies, d.lgs. n. 231 del 2001, rubricato "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare". Esso è stato introdotto ad opera dell'art. 2, comma 1, d.lgs. 16 luglio 2012, n. 172, in attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale di Lanzarote del 2007⁴⁷⁷. L'art. 25-duodecies dispone che *"in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150000 euro"*.

L'articolo è dichiaratamente volto a contrastare la partecipazione degli enti collettivi a forme di sfruttamento lavorativo di cittadini di paesi terzi irregolarmente presenti sul territorio e potrebbe essere convertito in un più ampio contenitore di una serie di sanzioni a carico dell'ente in relazione al fenomeno del "caporalato", diversamente modulate a seconda della gravità delle condotte poste in essere.

Da introdursi anzitutto un primo comma recante la previsione di una responsabilità dell'ente in relazione alla commissione nel suo interesse o a suo vantaggio del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, di cui all'art. 603-bis del codice penale. La sanzione pecuniaria, in un numero di quote, la cui definizione è rimessa alla prudenza del legislatore, dovrebbe essere altresì accompagnata dalle seguenti sanzioni interdittive, ai sensi dell'art. 9, comma 2, d.lgs. n. 231 del 2001:

- a) L'interdizione dall'esercizio dell'attività per un periodo pari ad un anno;
- b) La sospensione e la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) L'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) La confisca del prezzo o del profitto del reato;
- f) La pubblicazione della sentenza di condanna.

⁴⁷⁷ Cfr. sul punto ARENA, *Convenzione di Lanzarote e d.lg. 231/2001*, in *I reati societari*, *Rivista sul d.lgs. 231/2001 e sul diritto penale d'impresa*, www.reatisocietari.it, 26 settembre 2012.

Un secondo comma dovrebbe quindi prevedere un quadro sanzionatorio meno grave a carico dell'ente nel cui interesse o a cui vantaggio fosse stato commesso solamente il reato di cui all'art. 22, comma 12-bis, d.lgs. n. 286 del 1998, prevedendo unicamente la comminatoria della sanzione pecuniaria, analogamente a quanto disposto dall'attuale formulazione dell'art. 25-duodecies, d.lgs. n. 231 del 2001.

Pregevole sarebbe infine la predisposizione di una ipotesi di responsabilità dell'ente aggravata nel caso di commissione del delitto di associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso finalizzate alla commissione del reato di cui all'art. 603-bis c.p. D'obbligo sul punto un coordinamento con l'art. 416, sesto comma, c.p., in riferimento al quale dovrebbe prevedersi l'aggiunta del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro tra i reati-fine dell'associazione delittuosa.

Da accogliere con plauso un eventuale ulteriore comma recante la previsione dell'applicazione della sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma (novellato secondo le indicazioni poc'anzi esposte) e 603-bis del codice penale.

Il numero delle quote e l'entità delle stesse dovrebbero essere coordinate con le previsioni degli artt. 24-ter e 25-quinquies, d.lgs. n. 231 del 2001.

Per concludere, una possibile obiezione alle proposte di modifica normativa testé avanzate potrebbe risiedere nella separazione del delitto di “caporalato” dal novero dei reati presupposto contro la personalità individuale, elencati all'art. 25-quinquies, d.lgs. cit. Ciononostante, è preferibile una collocazione autonoma dei reati presupposto concernenti il fenomeno del “caporalato” per una disciplina maggiormente coordinata ed in grado di contrastare in maniera adeguata, proporzionata e dissuasiva il dilagare dello stesso. Analogamente, la dislocazione del delitto di cui all'art. 416, sesto comma, c.p., ove finalizzato alla commissione del reato di cui all'art. 603 c.p. (nell'ipotesi di riforma proposta), trova il proprio fondamento giustificativo nelle medesime ragioni, giacché il dato formale della collocazione dei reati presupposto all'interno della sequenza di articoli del d.lgs. n. 231 del 2001 non deve pregiudicare l'effettività della repressione dei medesimi.

Conclusioni

Il fenomeno del “caporalato” è stato oggetto nel corso degli ultimi decenni di una disciplina diversificata, ora come ipotesi di reato di natura contravvenzionale, ora, viceversa, come fattispecie delittuose.

In un primo momento, fu predisposto un apparato sanzionatorio di tipo contravvenzionale: gli artt. 27 l. 29 aprile 1949, n. 264, e l. 23 ottobre 1960, n. 1369 punivano l’esercizio abusivo delle attività di intermediazione e interposizione nei rapporti di lavoro, al di fuori dei rigidi requisiti imposti dalla legge. Le testé citate disposizioni legislative non costituivano, tuttavia, un *corpus* normativo che disciplinasse *ad hoc* il fenomeno del “caporalato”, che rientrava, invero, nell’area del penalmente rilevante unicamente laddove si manifestava tramite la pratica abusiva delle attività di intermediazione e somministrazione di lavoro così come disciplinate dalle norme anzidette.

Per molti decenni, quello del “caporalato” fu un fenomeno che dovette adattarsi a fatica alla rigidità delle varie fattispecie astratte di volta in volta previste, senza tuttavia riuscire ad essere ricompreso totalmente in alcuna di esse. Il compito di colmare la lacuna normativa dovuta alla mancanza di una previsione specificamente dedicata al “caporalato” veniva perciò delegato dal legislatore all’interprete, tuttavia al prezzo di uno scarso rendimento in termini di tutela dei valori offesi e di contrasto al fenomeno.

Il quadro sanzionatorio rimase sostanzialmente invariato, sotto il profilo della tutela dei beni giuridici coinvolti, anche a seguito delle riforme attuate dalla l. 24 giugno 1997, n. 196, comportante l’introduzione del contratto di lavoro interinale, nonché del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Quest’ultimo riformulava il novero delle ipotesi di reato, prevedendo, in luogo delle precedenti, i reati di esercizio non autorizzato dell’attività di intermediazione di manodopera, esercizio non autorizzato dell’attività di somministrazione di manodopera e utilizzazione illecita, esercizio non autorizzato delle attività di ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale, di somministrazione fraudolenta ed infine di appalto e distacco illeciti e fraudolenti. Si trattò di una revisione generale delle precedenti contravvenzioni e fu attuata esplicitando maggiormente le condotte incriminate, pur mantenendone comunque immutata l’impostazione di fondo, tant’è vero che la

giurisprudenza di legittimità ebbe a discorrere in termini di continuità normativa (*abrogatio sine abolitione*) tra le leggi del 1949 e del 1960 e il decreto legislativo in commento⁴⁷⁸.

Nondimeno, la mancata previsione di uno specifico delitto di “caporalato”, che avrebbe potuto apparire esclusivamente come frutto di un lassismo del legislatore, tuttavia, ad un’analisi più approfondita, affondava le proprie radici maggiormente in un’insufficiente o confusionaria individuazione dei beni giuridici offesi dal fenomeno in questione. Una piena contezza dell’importanza primaria dei valori della dignità umana, della personalità individuale (o *status libertatis*) e della leale concorrenza tra le imprese avrebbe invero dovuto muovere il legislatore, ove tali beni fossero stati messi in pericolo, a considerare improcrastinabile un intervento urgente, fermo e proporzionato in materia. La diffusione del fenomeno criminoso da un lato e la gravità di un’eventuale lesione ai beni predetti dall’altro rischiavano, infatti, di compromettere notevolmente il sistema economico e il tessuto delle relazioni tra gli individui. Di ciò, tuttavia, il legislatore per decenni non ha avuto piena consapevolezza, rimanendo spettatore di un attacco silenzioso ma efferato ai valori primi consacrati dal dettato costituzionale.

Vieppiù che le fattispecie di reato che indirettamente sanzionavano il fenomeno del “caporalato” erano di tipo contravvenzionale e non delittuoso, con evidenti ricadute sotto il profilo sistematico del rapporto con diversi istituti giuridici.

In tal guisa, la scelta di preferire la struttura del delitto a quella della contravvenzione non avrebbe dovuto essere motivata solamente dalla maggior gravità dei comportamenti in questione, bensì altresì sotto il profilo delle ricadute formali, appunto, in relazione all’applicabilità di altri istituti del codice penale.

In primo luogo, adottando il tipo contravvenzionale, restava impunito il “caporalato” nella forma del tentativo, giacché quest’ultimo è configurabile unicamente in relazione ai delitti, secondo il disposto dell’art. 56 c.p. Di tal che la sanzione penale avrebbe potuto raggiungere unicamente le manifestazioni già concretamente perfezionate del “caporalato”, riuscendo a fatica a svolgere un ruolo di efficacia preventiva rispetto a forme criminose in divenendo, pur comunque nel rispetto del principio di offensività del reato.

In un secondo momento, la scelta di prediligere la forma del delitto avrebbe trovato un valido fondamento giustificativo nella possibilità di prevedere in relazione alla condanna

⁴⁷⁸ Cfr. per un approfondimento il paragrafo 12 del capitolo I del presente elaborato.

l’applicazione di talune pene accessorie che, come ampiamente illustrato, svolgono un ruolo fondamentale nel contrasto al fenomeno del “caporalato”.

Maggiormente agevole sarebbero state poi la punibilità di reati commessi all’estero nonché l’applicabilità delle circostanze aggravanti ed attenuanti. Medesimi poi sarebbero stati i risultati in relazione agli istituti della recidiva, dell’abitudine e della professionalità nel reato.

Altre divergenze infine sussistono da un lato in relazione all’applicabilità dell’istituto della prescrizione del reato, dall’altro rispetto all’oblazione che, consentendo al contravventore di estinguere il reato mediante il pagamento prima dell’apertura del dibattimento di una somma ridotta rispetto all’ammenda stabilita per legge, conduce spesso ad una vanificazione degli effetti punitivi e dissuasivi dei reati configurati.

Tali affermazioni non intendono tuttavia sminuire la qualità e l’importanza degli interventi normativi in commento. Essi furono certamente fondamentali nella regolamentazione e nella “costituzionalizzazione” dei meccanismi di stipulazione e svolgimento dei rapporti di lavoro, soprattutto ove questi coinvolgessero non solamente il singolo lavoratore ed il datore di lavoro, bensì altresì terzi soggetti interposti, vieppiù mediante complesse formule di appalto e *leasing* di manodopera.

In particolare, il d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, legge c.d. “Biagi”, ebbe l’importanza di allargare la nozione di “lavoratore” destinatario della tutela normativa non solo ai c.d. *insiders*, i.e. ai soggetti sottoposti alle dipendenze di un datore di lavoro, ma anche ai c.d. *outsiders*, ossia a quegli individui in cerca di lavoro, che frequentemente finivano per essere vittime di pratiche distorsive del funzionamento naturale del mercato del lavoro⁴⁷⁹.

La qualità del testé citato decreto legislativo fu inoltre autorevolmente confermata dalla proposta di legge A.C. 4469, presentato alla Camera dei Deputati in data 29 giugno 2011 da un gruppo di deputati che individuavano nel sistema sanzionatorio del d.lgs. n. 276 del 2003 il luogo indicato per l’inserimento di un delitto di “caporalato”⁴⁸⁰. Certamente, infatti, tale fenomeno criminoso consisteva in una violazione gravissima dell’impostazione strutturale naturale dei rapporti di lavoro, con l’aggravante di essere posta in essere mediante lo sfruttamento dei prestatori di lavoro. Il d.lgs. c.d. “Biagi” pertanto era riconosciuto come un sistema già *ex se* efficace nel contrasto al “caporalato”, al quale tuttavia era necessario aggiungere una previsione di reato adeguata e proporzionata a quelle violazioni della

⁴⁷⁹ Cfr. sul punto il paragrafo 5 del capitolo I del presente elaborato.

⁴⁸⁰ Cfr. il paragrafo 5 del capitolo IV del presente elaborato.

normativa che comportassero uno sfruttamento della vittima e condizioni lavorative degradanti.

Ciononostante, il quadro sanzionatorio risultante dalla disciplina delle attività di somministrazione ed intermediazione di lavoro, contenuta nel d.lgs. n. 276 del 2003, è il prodotto di una lettura ancora parziale del fenomeno del “caporalato”. Da ciò consegue, inoltre, una scarsa consapevolezza dell’identità dei beni giuridici offesi dallo stesso. Atteso che indubbiamente il “caporalato” concerne il momento intermediatorio ed interpositorio del rapporto di lavoro, e pertanto presenta evidenti affinità con l’oggetto della disciplina contenuta nel d.lgs. n. 276 del 2003, esso è tuttavia un fenomeno di più vasta portata, che travalica il momento meramente lavorativo. Il “caporalato”, infatti, infligge un grave *vulnus* alla persona, alla sua dignità ed alla capacità di relazione, di realizzazione delle proprie inclinazioni naturali e prospettive di vita. Dall’altro lato, il fenomeno attinge altresì ai meccanismi della concorrenza tra le imprese, che sono falsati da ingiustificate e illegittime metodologie di riduzione dei costi previdenziali e retributivi e di sicurezza e igiene concernenti i prestatori dipendenti, i quali sovente sono assunti in “nero”⁴⁸¹.

Un primo fattore che determinò l’innescarsi di un lento processo di riforma verso un maggior contrasto del fenomeno del “caporalato” riguardò specialmente la disciplina della condizione giuridica degli stranieri clandestinamente immigrati in cerca di un’occupazione.

Tali individui costituivano e, invero, costituiscono tuttora, un’alta percentuale all’interno del numero delle vittime del “caporalato” e, in generale, di forme di sfruttamento in ambito lavorativo. L’insofferenza degli organismi internazionali di fronte al mancato rispetto dei loro diritti fu profusa in numerose convenzioni ed iniziative d’azione comune che impegnavano gli Stati ad introdurre misure adeguate che sapessero coniugare le prerogative proprie della cittadinanza e della sicurezza nazionale con i diritti sociali, economici e politici dei cittadini di paesi terzi che avessero intrapreso la scelta migratoria. Tale impegno fu onorato tramite un’attenta riflessione intorno alla condizione degli stranieri, in relazione alla quale fu elaborata la nozione di “particolare vulnerabilità”⁴⁸², ad indicare il complesso di situazioni disagiate sotto il profilo economico, sociale e politico che rendevano gli individui altamente deboli di fronte a possibili forme di sopraffazione e sfruttamento per opera di organizzazioni criminali. Tale condizione di fragilità costituiva il fondamento giustificativo degli interventi normativi auspicati dagli organismi internazionali.

⁴⁸¹ Per una compiuta disamina circa l’evoluzione nella tutela dei beni giuridici anzidetti ad opera della normativa contenuta nel d.lgs. n. 276 del 2003, cfr. il paragrafo 14 del capitolo I del presente elaborato.

⁴⁸² Cfr. *amplius* il capitolo II del presente elaborato.

Di importanza primaria furono, ad esempio, la Convenzione delle Nazioni Unite sul traffico di migranti (c.d. *smuggling of migrants*) aperta alla firma degli Stati membri a Palermo tra il 12 ed il 15 dicembre 2000, nonché la recente Direttiva n. 52 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea del 18 giugno 2009, recante norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

I singoli Stati membri ora delle organizzazioni internazionali, ora specialmente dell’Unione Europea, erano sollecitati ad introdurre nei rispettivi ordinamenti nazionali misure sanzionatorie di carattere penale adeguate, proporzionate e dissuasive contro i fenomeni di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e sfruttamento delle prestazioni lavorative dei migranti. Notevole importanza assumevano poi, nelle indicazioni del legislatore internazionale, le pene accessorie dell’esclusione da finanziamenti e sovvenzioni statali e sovranazionali, la confisca del prezzo e del profitto del reato nonché del mezzo di trasporto adoperato, ed infine la previsione di forme di responsabilità penale delle persone giuridiche nel cui vantaggio o interesse fossero state poste in essere le condotte criminose.

Il nostro ordinamento affrontava il problema dell’immigrazione clandestina e della condizione giuridica dello straniero per la prima volta tramite la l. 30 dicembre 1986, n. 943, al cui art. 12 era prevista una fattispecie di reato che sanzionava l’intermediazione di movimenti illeciti di lavoratori extracomunitari migranti, dando attuazione alle Convenzioni ILO n.97 del 22 gennaio 1952 e n. 143 del 24 giugno 1975 sulle condizioni dei lavoratori migranti.

A distanza di circa quattro anni, il legislatore emanava il decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito in l. 28 febbraio 1990, n. 39, e recante una disciplina più generale del fenomeno immigratorio verso il territorio nazionale, così rivelando una nuova sensibilità nei confronti di tali problematiche. La normativa veniva poi modificata da parte della l. 30 settembre 1993, n. 388, attuativa dell’Accordo di Schengen del 1985.

La legge 6 marzo 1998, n. 40 conferiva poi la delega per una riforma complessiva del sistema, che riceveva attuazione per opera del d.lgs. 25 luglio 1998, c.d. “Testo unico dell’Immigrazione”. Diverse poi le modifiche apportate al T.U. da parte della legislazione speciale; in particolare, il riferimento è alla l. 30 luglio 2002, n. 189, al d.lgs. 13 aprile 1999, n. 113, alla l. 14 febbraio 2003, n. 34, al d.lgs. 7 aprile 2003, n. 87, al d.l. 14 settembre 2004, n. 241, convertito in l. 12 novembre 2004, n. 271, al d.l. 23 maggio 2008, n. 92, alla l. 15 luglio 2009, n. 94, ed infine al d.lgs. 16 luglio 2012, n. 109.

Ciò che emerge dall'analisi delle normative testé citate è un atteggiamento ondivago nei confronti del fenomeno dell'immigrazione clandestina, ora attualizzato adottando tecniche di ferreo respingimento degli stranieri, in virtù della tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, ora ricercando un compromesso con il diritto di tali soggetti a realizzare le proprie pacifiche aspirazioni, anche lavorative, in un territorio diverso rispetto a quello di cittadinanza. Globalmente, tuttavia, le disposizioni penali contenute nella normativa concernente la condizione giuridica degli stranieri erano poste a tutela del bene giuridico dell'ordine pubblico, mentre la protezione della personalità del lavoratore e delle situazioni soggettive ad essa connesse ed attribuite in capo al migrante avveniva in maniera più flebile ed indiretta. Il nostro ordinamento invero denotava un certo ritardo rispetto ad un'elaborazione normativa internazionale che predicava ed imponeva mediante numerose convenzioni il rispetto del bene giuridico della dignità del lavoratore e, in genere, della persona migrante, in una posizione quantomeno di parità rispetto alle esigenze di ordine pubblico dei singoli Stati.

Analogamente a quanto illustrato in relazione alla normativa in materia di somministrazione ed intermediazione di lavoro, altresì la disciplina penale del fenomeno immigratorio attribuiva una connotazione di anti-giuridicità alla violazione di procedure e condizioni quasi formali, non approfondendo gli aspetti dello sfruttamento dei soggetti passivi dei reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, ovvero di illecita occupazione di lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti nel territorio nazionale. In tal guisa, l'inadeguatezza sotto il profilo della tutela contro il "caporalato" era evidente: tale fenomeno, infatti, è *ex se* una forma di sfruttamento delle vittime, e solamente a partire da tale constatazione è possibile contrastarlo efficacemente. L'attenzione del legislatore nazionale verso la condizione del cittadino straniero migrante, specialmente se lavoratore, è stata quindi insufficiente, soprattutto a ragione del fatto che l'elevata frequenza con cui tali soggetti erano – e sono tutt'ora - vittime del "caporalato" e di fenomeni similari avrebbe dovuto suscitare un'urgenza di intervento normativo, che un legislatore ossequioso dei principi costituzionali non avrebbe potuto ignorare⁴⁸³.

Unicamente con l'attuazione della direttiva 18 giugno 2009, n. 52, del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea, ad opera del d.lgs. 16 luglio 2012, n. 109, si registrano segnali positivi di inversione di rotta, verso una maggior tutela della dignità umana e lavorativa dei migranti. In particolare, la Direttiva conteneva norme minime relative a

⁴⁸³ Cfr. il paragrafo 8 del capitolo II del presente elaborato.

sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Essa, oltre a confermare un *trend* costante nelle fonti internazionali nella strategia del contrasto a forme di sfruttamento degli stranieri migranti, ebbe il pregio di introdurre una definizione di “condizioni lavorative di particolare sfruttamento” (articolo 1, lett. i), da intendersi come quelle situazioni *risultanti da discriminazioni di genere e di altro tipo in cui vi è palese sproporzione rispetto alle condizioni di impiego dei lavoratori assunti legalmente, che incide, ad esempio, sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori ed è contraria alla dignità umana*⁴⁸⁴.

Il d.lgs. n. 109 del 2012 fa propri i principi della direttiva, in particolare riformando il reato di illecita occupazione di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno di cui all’art. 22, comma 12, d.lgs. n. 286 del 1998. Pregevole l’inserimento di un nuovo comma 12-bis che prevede l’aggravamento dell’ipotesi di reato qualora coinvolga più di tre lavoratori, o soggetti minori in età lavorativa, ma soprattutto qualora le vittime siano sottoposte alle condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui all’art. 603-bis c.p., di cui *infra*.

Tali modifiche sono da accogliere con plauso giacché costituiscono un primo passo verso il contrasto del fenomeno del “caporalato” perpetrato nei confronti di lavoratori stranieri, irregolarmente soggiornanti nel territorio nazionale. In secondo luogo esse costituiscono un forte incentivo per il legislatore nazionale nella riforma altresì delle norme a tutela dei lavoratori interni, anch’essi sistematicamente vittime del “caporalato” soprattutto nei settori dell’agricoltura e dell’edilizia.

Un secondo fattore che contribuì ad accelerare il processo di presa di consapevolezza dell’identità dei beni giuridici offesi dal fenomeno del “caporalato” fu costituito dalla riformulazione del delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù di cui all’art. 600 c.p. per opera della l. 11 aprile 2003, n. 228.

In particolare, l’elaborazione giurisprudenziale seguita alla dichiarazione di illegittimità costituzione del delitto di plagio, di cui all’art. 603 c.p., e la nuova formulazione del delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù consentirono al legislatore di attuare un efficace contrasto altresì nei confronti di forme di schiavitù non meramente materiale ma psicologica, che comportassero ugualmente un annichilimento dello *status libertatis*, della personalità e della dignità delle vittime. Ciò in conformità alle istanze promosse dalle fonti

⁴⁸⁴ Cfr. il paragrafo 7 del capitolo II del presente elaborato.

internazionali ed in particolare per opera del Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione di Palermo del 2000 sulla tratta di persone (c.d. *trafficking in persons*)⁴⁸⁵.

Il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù è adoperato dall'interprete per il contrasto delle più gravi forme di "caporalato", ove i prestatori sono privati della loro libertà e ridotti in condizioni di asservimento ed alloggiati in strutture fatiscenti, disumane, con ritmi di lavoro e di riposo insostenibili.

Se da un lato la capacità del reato di cui all'art. 600 c.p. di sanzionare tali manifestazioni estreme di "caporalato" è da salutare con plauso, giacché punisce in maniera proporzionata ed adeguata forme di disprezzo totale dei valori fondamentali della persona umana e del lavoratore, dall'altro essa evidenzia un *gap* normativo nel contrasto al fenomeno, la cui vastità si estende dal limite delle più lievi violazioni della normativa in materia di somministrazione ed intermediazione di lavoro, sino appunto ai confini delle pratiche più gravi del "caporalato". Tale insieme di condotte intermedie, c.d. di "caporalato grigio", non trovavano, infatti, un'adeguata sanzione né nelle contravvenzioni predisposte dal d.lgs. n. 276 del 2003, giacché troppo lievi, né nell'art. 600 c.p., rispetto al quale non raggiungevano l'intensità dell'asservimento della vittima richiesta.

Si trattava tuttavia di condotte ugualmente offensive del bene giuridico della dignità umana, o della personalità individuale (c.d. *status libertatis*) che, in quanto tali, necessitavano di un'urgente attenzione normativa.

La richiamata prassi applicativa del delitto di cui all'art. 600 c.p. a forme di grave "caporalato" costituì quindi un secondo stimolo nella riflessione sull'inadeguatezza delle normative esistenti in termini di tutela dei beni giuridici offesi dal fenomeno del "caporalato".

Tale necessità, ora non più timidamente avvertita, di introdurre un reato di "caporalato" dovette, tuttavia, fare i conti con un quinquennio di inconcludenza parlamentare, ove varie proposte di legge furono presentate, ora su iniziativa del governo ora di soggetti appartenenti alle Camere. Ciononostante, il lungo periodo genetico della fattispecie costituì comunque un'occasione di confronto costruttivo rispetto alla migliore veste da assegnare al delitto, particolarmente con riferimento al quadro delle pene accessorie irrogate in dipendenza della sentenza di condanna.

Il sopravvento improvviso del d.l. n. 138 del 2011 arrestò tuttavia bruscamente tale processo dialettico, così che il legislatore d'urgenza non seppe, sotto taluni profili, trasfondere nella

⁴⁸⁵ Cfr. *amplius* il capitolo III del presente elaborato.

fattispecie vigente, di cui all’art. 603-bis c.p. tutte le conquiste raggiunte per opera delle Camere nel precedente periodo di riflessione genetica del delitto⁴⁸⁶.

Certamente la collocazione del delitto all’interno delle fattispecie di reato a tutela della personalità individuale è da intendersi come un fattore sintomatico di una corretta individuazione del bene giuridico leso dal “caporalato”, i.e. la dignità individuale. Individuazione, tuttavia, che non fu seguita da una piena presa di coscienza del grado e delle modalità attraverso cui la predetta lesione è posta in essere. Ciò in particolare risulta con evidenza dall’analisi del dato letterale del delitto in commento e specialmente dalla struttura dello stesso⁴⁸⁷.

In primo luogo, di ciò è sintomatica l’irragionevole mancata estensione del novero dei potenziali soggetti attivi del reato altresì al datore di lavoro utilizzatore finale della manodopera reclutata dai “caporali”. Esso, infatti, sovente è il responsabile primo dello sfruttamento dei lavoratori, ove esso si manifesti tramite la corresponsione di una retribuzione inadeguata, ovvero la violazione della normativa in materia di orario di lavoro o igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, attività complessivamente ascrivibili, appunto, in via principale al datore di lavoro. In aggiunta, in certi casi, il “caporale” è un soggetto affatto indipendente e in posizione di terzietà rispetto a quest’ultimo, essendo piuttosto un dipendente o un rappresentante del medesimo, che pertanto agisce in nome e per conto di esso⁴⁸⁸.

Il fatto di non aver esteso la responsabilità penale al datore di lavoro, evidentemente oltre le forme del mero concorso di persone nel reato, di cui all’art. 110 c.p., denota una scarsa comprensione della quantità e della qualità della lesione approntata al bene giuridico della dignità umana. Un intervento normativo razionale, quale avrebbe dovuto essere quello del legislatore nell’introdurre l’art. 603-bis c.p., avrebbe, infatti, imposto di contrastare tutte le forme di offesa ai beni giuridici, ivi comprese le condotte proprie del datore di lavoro utilizzatore. Pregevole sarebbe stato recuperare il disegno di legge A.S. 1201 del 2007, come risultante dalle modifiche apportate in sede d’esame da parte delle Commissioni al Senato, che rispetto al delitto di grave sfruttamento dell’attività lavorativa non introduceva alcun *discrimen* tra le condotte dell’intermediario e del datore di lavoro, prediligendo un’ipotesi di reato di natura comune. L’attuale fattispecie di reato avente natura propria presenta quindi

⁴⁸⁶ Cfr. il capitolo IV del presente elaborato.

⁴⁸⁷ Cfr. il paragrafo 8 del capitolo V del presente elaborato.

⁴⁸⁸ Cfr. per un approfondimento il paragrafo 2 del capitolo V del presente elaborato.

notevoli profili di criticità rispetto alla tutela della dignità umana delle vittime del “caporalato”.

I predetti profili di criticità, circa la scelta di ridurre il novero dei soggetti attivi ai soli intermediari, originano da una comprensione confusionaria e affrettata della fenomenologia reale del “caporalato” da parte del legislatore. Ciò emerge particolarmente con riferimento agli indici di sfruttamento, i.e. le c.d. quattro “spie” di “caporalato” di cui al comma secondo dell’art. 603-bis c.p. Come ampiamente illustrato⁴⁸⁹, infatti, sovente taluni di essi concernono attività di pertinenza del datore di lavoro piuttosto che dell’intermediario. In tal guisa, è il primo a corrispondere con sistematicità una retribuzione in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato. Su di essa il “caporale” interviene in un secondo momento, trattenendone un’ulteriore ingente porzione a titolo di compenso per l’attività svolta. Analogamente, il datore del lavoro è l’unico *dominus* rispetto all’organizzazione dell’attività lavorativa e in particolare alla pianificazione degli orari di lavoro, del riposo settimanale, delle ferie, la cui violazione costituisce una seconda “spia” di sfruttamento. In terzo luogo, è sempre l’imprenditore utilizzatore della manodopera ad essere il responsabile principale per la predisposizione di presidi di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, la cui omissione esporrebbe il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l’incolumità personale, spesso dando luogo a forme di “caporalato”.

Vieppiù il fatto, infine, che la sorveglianza particolarmente degradante, costituente la quarta “spia” di sfruttamento, è attuata anch’essa dal datore di lavoro; viceversa, laddove tale attività sia condotta dal “caporale”, esso frequentemente agisce in vece di tale soggetto e in ogni caso ricercando il massimo livello di produzione, mediante la determinazione forzata e continuativa dei prestatori al lavoro, quindi sempre nell’interesse o vantaggio del datore di lavoro.

Le riflessioni testé svolte trovano poi una drammatica conferma nell’analisi del quadro delle pene accessorie, di cui all’art. 603-ter c.p.⁴⁹⁰ Quest’ultimo, infatti, prevede che la condanna per il reato di “caporalato” importi l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti, l’esclusione per un periodo di due anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi

⁴⁸⁹ Cfr. il paragrafo 4 del capitolo V del presente elaborato.

⁴⁹⁰ Cfr. *amplius* il capitolo VI del presente elaborato.

o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, nonché dell’Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento. Come illustrato, trattasi di pene che meglio si adattano al datore di lavoro imprenditore, piuttosto che al “caporale”. Da ciò emerge chiaramente come il legislatore abbia avuto la consapevolezza del fatto che spesso il fenomeno del “caporalato” assume una dimensione imprenditoriale e che pertanto è necessario predisporre adeguate misure sanzionatorie riguardanti la permanenza sul mercato dei datori di lavoro imprenditori coinvolti. Ciononostante l’efficacia di tale previsione è sensibilmente attenuata dalla confusionaria e incoerente riduzione del novero dei soggetti attivi del reato al solo “caporale”, con ciò escludendo la responsabilità del datore di lavoro, rispetto al quale le pene accessorie anzidette avrebbero, invero, sortito il massimo risultato.

Pregevole sarebbe stato poi ampliare il numero delle pene accessorie stabilite, prevedendo altresì la sanzione della decadenza dall’ufficio ricoperto presso la persona giuridica o l’impresa, della revoca delle somme eventualmente percepite a titolo di agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni dalle istituzioni pubbliche nelle more dello svolgimento dell’attività delittuosa, nonché infine della pubblicazione della sentenza penale di condanna.

Irragionevole infine la mancata previsione della pena accessoria della confisca dei proventi del reato e del mezzo di trasporto utilizzato, giacché avrebbe consentito una maggior efficacia sia repressiva sia general preventiva nella lotta al “caporalato”.

Le incoerenze nella percezione della concreta lesività delle condotte dei “caporali” e dei datori di lavoro, oltre ai profili di carattere sostanziale poc’anzi richiamati, comportano altresì delle ricadute sotto il profilo strettamente procedurale e processuale⁴⁹¹.

In particolare, l’offesa al bene giuridico della dignità umana se da un lato legittima l’inserimento del reato nel novero dei delitti contro la personalità individuale, dall’altro avrebbe altresì dovuto comportarne l’assimilazione sotto il profilo del trattamento procedurale. Opportuno sarebbe stato, infatti, estendere il requisito della presenza di un esperto in psicologia o psichiatria infantile nel momento dell’assunzione di informazioni da parte della polizia giudiziaria, del pubblico ministero ovvero infine del difensore nell’ambito delle indagini difensive. ,come stabilito rispettivamente dagli artt. 351, comma 1-ter, 362, comma 1-bis, e 391-bis, comma 5-bis, c.p.p. per i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, ecc.

⁴⁹¹ Cfr. per un approfondimento il paragrafo 6 del capitolo V del presente elaborato.

Analogamente pregevole sarebbe stato un coordinamento con gli altri reati contro la personalità individuale in merito alla dura massima delle indagini preliminari, stabilita in due anni per tali delitti, ai sensi dell'art. 407, comma 2, n. 7-bis), c.p.p. La mancata estensione risultata irragionevole soprattutto laddove la previsione vige invece per il delitto di favoreggiamento dell'ingresso illegale di cittadini stranieri nel territorio dello Stato, di cui all'art. 12, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998. La stretta correlazione tra questa disposizione, i reati in materia di schiavitù e tratta di persone, ed il delitto di "caporalato", è agevolmente intuibile, di tal che sarebbe stato opportuno un approccio omogeneo del legislatore verso tali fenomeni anche sotto il profilo procedurale.

Un legislatore accorto avrebbe dovuto altresì prevedere un'estensione dell'ammissione al patrocinio gratuito anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal testo del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, concernente le disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, così come già previsto per gli altri delitti contro la personalità individuale, tra cui, *ex aliis*, i reati di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p (cfr. art. 76, comma 4-ter, T.U. cit.).

Eguale è stata evidenziata l'inopportunità della mancata previsione di una limitazione all'accesso al rito dell'applicazione della pena su richiesta delle parti in relazione al delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, così come stabilita dall'art. 444, comma 1-bis, c.p.p. per i procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, i.e., *ex aliis*, i reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, di tratta di persone e di acquisto ed alienazione di schiavi.

L'inadeguatezza delle misure penali di contrasto al "caporalato" ed in particolare del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro emerge con evidenza con riferimento, infine, ai rapporti con la disciplina della responsabilità da reato degli enti collettivi, di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231⁴⁹². Da un lato disattendendo le previsioni dei disegni e delle proposte di legge elaborati tra il 2006 ed il 2011 e dall'altro contrariamente a quanto stabilito per i restanti delitti contro la personalità individuale e per il reato di illecita occupazione di cittadini stranieri clandestini da parte del datore di lavoro, il d.l n. 138 del 2011 non previde l'inserimento del delitto di cui all'art. 603-bis c.p. all'interno del novero dei reati presupposto in relazione ai quali insorge la responsabilità dell'ente collettivo.

L'irragionevolezza di tale lacuna è confermata in primo luogo dall'analisi del dato fenomenologico: frequentemente i "caporali" esercitano l'attività delittuosa di intermediazione sotto la copertura di fittizie società, e in genere persone giuridiche, che

⁴⁹² Cfr. *amplius* il capitolo VII del presente elaborato.

svolgono ora l'attività di agenzie per il lavoro, ora di agenzie turistiche, ora altre attività di varia natura. Sovente poi è la stessa organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro utilizzatore a ricevere un vantaggio o interesse dalla commissione del delitto di “caporalato” e, di conseguenza, a commissionare ai c.d. *passeurs* le operazioni di reclutamento e di sfruttamento dei prestatori di lavoro. Viepiù, infine, il fatto che i repentini processi di globalizzazione degli ultimi decenni hanno accresciuto la complessità strutturale delle organizzazioni dei “caporali”, che operano ora in una dimensione transnazionale attraverso la copertura di imprese fittizie, impiegando codici di comportamento, risorse e metodologie tipiche delle più efferate forme di criminalità organizzata. Imprescindibile quindi anche solo sulla base di tali dati materiali e fattuali l'adozione di misure di contrasto alle persone giuridiche, si collochino esse sul versante degli intermediari ovvero su quello datoriale.

In secondo luogo, la mancata di una previsione di responsabilità delle persone giuridiche si colloca in controtendenza altresì rispetto al dato normativo emergente dalle fonti nazionali ed internazionali. Tra quest'ultime, costante è sempre stato il *trend* nel suggerire, auspicare e talora imporre l'adozione di misure sanzionatorie nei confronti delle persone giuridiche a cui vantaggio o interesse fossero commessi i delitti contro la personalità individuale, e specialmente i reati di riduzione in schiavitù e tratta di persone. A titolo meramente esemplificativo, ciò emerge dalla Convenzione di Palermo del 2000 delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato, nonché dai Protocolli addizionali sul *Trafficking in persons* e sullo *Smuggling of migrants*; identiche le previsioni infine nella recente direttiva n. 52 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea contro lo sfruttamento dei lavoratori stranieri migranti, nonché nella Convenzione di Lanzarote del 2007 del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale. Viepiù il fatto che il d.lgs. 16 luglio 2012, n. 109, contenente la ratifica di quest'ultima convenzione, inserisce nel novero dei reati presupposto per la responsabilità degli enti collettivi il delitto di illecita occupazione di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare di cui all'art. 22, comma 12-bis, d.lgs. n. 286 del 1998, ove caratterizzato dalle particolari forme di sfruttamento proprie dell'art. 603-bis c.p., i.e. del fenomeno del “caporalato”. Quest'ultima disposizione riguarda unicamente il “caporalato” contro i lavoratori stranieri, con ciò comportando un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai cittadini nazionali vittime del fenomeno medesimo.

Auspicabile sarebbe quindi una riflessione da parte del legislatore attorno alla mancata previsione di una forma di responsabilità degli enti in relazione al delitto di intermediazione

illecita e sfruttamento del lavoro. Preferibile sarebbe poi una collocazione autonoma dei reati presupposto concernenti il fenomeno del “caporalato”, ad esempio in un nuovo art. 25-terdecies, o tramite la modifica dell’art. 25-duodecies, d.lgs. n. 231 del 2001.

Unicamente tramite le modifiche richiamate, sarebbe possibile una tutela efficace ed effettiva del bene giuridico della dignità umana dei lavoratori vittime del “caporalato”.

Completamente inesplorato è, invece, il terreno della tutela del bene giuridico della leale concorrenza tra le imprese, specificamente offeso dal fenomeno del “caporalato”. Il normale confronto fra le imprese sul mercato globale è, infatti, falsato dal comportamento con cui talune di esse, assumendo i propri lavoratori in nero tramite il sistema del “caporalato”, conseguono ingenti risparmi previdenziali, retributivi e fiscali e sono in grado di offrire i propri prodotti a prezzi ridotti e con maggior competitività e flessibilità rispetto alle imprese ossequiose della legalità⁴⁹³.

In tal guisa, s’impone con urgenza la necessità di introdurre sanzioni adeguate, proporzionali e dissuasive non solo nei confronti dei singoli individui soggetti attivi del reato, bensì altresì verso le imprese e gli enti collettivi beneficiari degli effetti delle condotte criminose, nonché spesso committenti del reclutamento e dello sfruttamento secondo le modalità del “caporalato”. Ciò deve partire e non può prescindere dall’introduzione di una forma di responsabilità degli enti collettivi, ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, secondo le indicazioni poc’anzi richiamate, prevedendo le opportune sanzioni interdittive dell’esclusione da finanziamenti ed agevolazioni di fonte pubblica, della sospensione e revoca delle autorizzazioni o licenze concesse, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, della confisca dei proventi del reato e del mezzo utilizzato se di proprietà dell’ente, nonché infine della pubblicazione della sentenza di condanna.

L’effettività della tutela dei beni giuridici anzidetti sarebbe poi sensibilmente aumentata da un’accorta riflessione attorno ai legami del “caporalato” con il più ampio fenomeno della criminalità organizzata, soprattutto di stampo mafioso. Il “caporalato” non è, infatti, unicamente un’emergenza lavorativa o economica, bensì costituisce il terreno fertile per la proliferazione delle predette forme di illegalità. Il carattere ormai globale del sistema economico nazionale impone al legislatore una riforma del sistema penale sanzionatorio in materia, predisponendo fattispecie di reato coordinate per la violazione delle procedure di ingresso nel territorio dello stato, lo sfruttamento del lavoro nelle forme del “caporalato” e la creazione di organizzazioni all’uopo finalizzate.

⁴⁹³ Cfr. sul punto il paragrafo 8 del capitolo V ed il paragrafo 9 del capitolo VII del presente elaborato.

Come ampiamente illustrato, sarebbe opportuna una riforma dell’art. 416, sesto comma, c.p., estendendo la speciale previsione di associazione per delinquere già stabilita in relazione ai delitti di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p., nonché di cui all’art. 12, comma 3-bis, d.lgs. n. 286 del 1998. Il legislatore dovrebbe poi prevedere forme adeguate di coordinamento di siffatta fattispecie con il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso di cui al successivo art. 416-bis c.p., nonché con le previsioni in materia di confisca dei mezzi di trasporto utilizzati e dei proventi dei reati.

Un maggior coordinamento è richiesto infine tra l’art. 603-bis c.p. e i reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e di illecita occupazione di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, di cui rispettivamente agli artt. 12 e 22, comma 12, d.lgs. n. 286 del 1998. Certamente positivo il contributo al riguardo approntato dal d.lgs. n. 109 del 2012, in ratifica della Convenzione di Lanzarote del 2007 del Consiglio d’Europa. Un’ulteriore occasione di consolidamento di tale coordinamento potrebbe a ragione essere costituita dalla riforma del novero dei reati presupposto della responsabilità degli enti collettivi, di cui agli artt. 24 e seguenti, d.lgs. n. 231 del 2001. In tale sede, ora predisponendo una categoria *ad hoc* di reati presupposto in materia di “caporalato”, ora con le diverse misure ritenute opportune, sarebbe auspicabile una considerazione omogenea delle problematiche del “caporalato” e dell’immigrazione clandestina.

D’altro canto, l’introduzione del nuovo delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro presenta altresì taluni aspetti positivi. In particolare è fin da subito pregevole il fatto che a fronte di decenni di lacuna normativa il legislatore abbia inteso affrontare con una fattispecie “dedicata” il problema del “caporalato”.

Eguale pregevole la specificazione della nozione di “sfruttamento” contenuta nell’elencazione di cui al comma secondo dell’art. 603-bis c.p. Il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ha, infatti, il pregio di aver perimetrato e circoscritto la portata altrimenti troppo generica del termine “sfruttamento”, così da un lato evitandone la dichiarazione di incostituzionalità per violazione dei principi di determinatezza e tassatività del precetto penale, dall’altro invece dando contenuto ad una nozione che altrimenti avrebbe rischiato di rimanere vuota. Ciò, infatti, accadeva in relazione alle circostanze aggravanti riguardanti lo “sfruttamento” dei minori di età operanti in relazione ai reati in materia di somministrazione ed intermediazione di lavoro, di cui al d.lgs. n. 276 del 2003: in tali casi la nozione di sfruttamento, non sussistendo indici concreti descrittivi della stessa, si riduce alla mera utilizzazione, al mero impiego dei soggetti predetti.

In definitiva, certamente l'introduzione dell'art. 603-bis c.p. per opera del d.l. n. 138 del 2011 costituisce un primo passo nel contrasto al turpe fenomeno del "caporalato", pertanto da accogliere con vivo entusiasmo. Entusiasmo tuttavia che non deve degenerare in cieca euforia, bensì essere l'occasione per una lucida analisi tecnico-normativa a partire da una corretta individuazione dei beni giuridici offesi e dalle modalità di tale lesione. Il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro nasce invero in maniera frettolosa, come misura d'urgenza, quasi dimentico di molte istanze espresse e traguardi raggiunti dall'elaborazione normativa, giurisprudenziale e parlamentare precedente, con ciò necessitando fin da subito di essere rinnovato e riformato.

Per concludere, l'analisi della disciplina penale del fenomeno del "caporalato" rende evidente come questa spesso non garantisca un'idonea ed efficace attuazione dei principi costituzionali. Il legislatore, infatti, è stato spesso inadempiente anzitutto al dettato dell'art. 35, comma 2, Cost., ove dispone che *la Repubblica cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori*, ovvero ancora del primo comma del medesimo articolo, che impone alla Repubblica di tutelare *il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni*. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, Cost., è poi compito della Repubblica *rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando, di fatto, la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese*.

Troppo spesso, infatti, il legislatore è rimasto inerte di fronte al fenomeno del "caporalato" e anche oggi la questione non pare aver trovato definitiva soluzione nonostante le intervenute modifiche. Troppo spesso le vittime di tali efferatezze sono invisibili, individui fantasma, la cui esistenza è pressoché sconosciuta, i cui diritti sono dimenticati, giacché essi vivono in una realtà ultronea, ma non per questo iperuranica, rispetto all'economia legale, in un mondo sommerso di sfruttamento e violenza ove imperano sopraffazione e asservimento. Un legislatore attento alla promozione e alla garanzia dell'effettività dei principi costituzionali non può che sentirsi chiamato alle armi di fronte al "caporalato", alle armi della legalità, attraverso *in primis* gli strumenti del diritto penale, nel pieno rispetto dei principi di offensività e colpevolezza sanciti dal dettato costituzionale.

APPENDICE NORMATIVA

SOMMARIO

PARTE PRIMA - FONTI NORMATIVE INTERNAZIONALI ED EUROPEE

Convenzione concernente la schiavitù sottoscritta a Ginevra il 25 settembre 1926 (<i>estratto</i>).....	349
Convenzione supplementare sull'abolizione della schiavitù, del commercio di schiavi, e sulle istituzioni e pratiche assimilabili alla schiavitù sottoscritta a Ginevra il 7 settembre 1956 (<i>estratto</i>).....	349
Convenzione ILO sui lavoratori migranti n. 97 adottata a Ginevra il 1 luglio 1949 (<i>estratto</i>).....	352
Convenzione ILO sulle migrazioni in condizioni abusive e sulla promozione della parità di opportunità e di trattamento dei lavoratori migranti n. 143 adottata a Ginevra il 24 giugno 1975 (<i>estratto</i>)	353
Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale sottoscritta nel corso della Conferenza di Palermo del 12-15 dicembre 2000 (<i>estratto</i>).	353
Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini sottoscritto nel corso della conferenza di Palermo (12-15 dicembre 2000) (<i>estratto</i>).....	354
Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria sottoscritto nel corso della conferenza di Palermo (12-15 dicembre 2000) (<i>estratto</i>).....	355
Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani e relazione esplicativa sottoscritta a Varsavia il 16 ottobre 2005 (<i>estratto</i>).	356
Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali sottoscritta a Lanzarote il 25 ottobre 2007 (<i>estratto</i>).	357
Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (<i>estratto</i>).....	359
Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011 , concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione	

delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI. (<i>estratto</i>)	364
Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea aggiornato in data 9 maggio 2008 modifiche apportate dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (<i>estratto</i>).	371

PARTE SECONDA – FONTI NORMATIVE NAZIONALI

Costituzione della Repubblica italiana (<i>estratto</i>).	372
Codice Penale (Testo coordinato ed aggiornato del r.d. 19 ottobre 1930, n. 1398) (<i>estratto</i>).	373
Codice di Procedura Penale (Testo coordinato ed aggiornato del D.P.R. 22 settembre 1998, n. 447) (<i>estratto</i>).	395
Codice civile (Testo coordinato ed aggiornato del r.d. 16 marzo 1942, n. 262) (<i>estratto</i>).	407
L. 29 aprile 1949, n. 264 - Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati (G.U. n. 125 del 1° giugno 1949) (<i>estratto</i>).	408
L. 23 ottobre 1960, n. 1369 - Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell’impiego di mano d’opera negli appalti di opere e servizi. (<i>estratto</i>). ⁽¹⁾	409
L. 17 ottobre 1967, n. 977 - Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti (GU n. 276 del 6-11-1967) (<i>estratto</i>).	409
L. 30 dicembre 1986, n. 943 - Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine.(GU n.8 del 12-1-1987) (<i>estratto</i>).	411
L. 28 febbraio 1987, n. 56 - Norme sull’organizzazione del mercato del lavoro (<i>estratto</i>).	411
L. 28 febbraio 1990, n. 39 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato. Disposizioni in materia di asilo. (GU n.49 del 28-2-1990) (<i>estratto</i>).	412
L. 196 del 24 giugno 1997 - Norme in materia di promozione dell’occupazione (<i>estratto</i>). ⁽¹⁾	413

L. 6 marzo 1998, n. 40 Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. (GU n.59 del 12-3-1998 - Suppl. Ordinario n. 40) (estratto).....	414
D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. (GU n.191 del 18-8-1998 - Suppl. Ordinario n. 139) (estratto).	415
L. 29 settembre 2000, n. 300 - Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K. 3 del Trattato dell'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997. Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica. (GU n.250 del 25-10-2000 - Suppl. Ordinario n. 176) (estratto).	423
D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 - Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300. (GU n.140 del 19-6-2001) (estratto).	425
D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 (GU n. 235 del 9-10-2003 – Suppl. Ordinario n. 159) (estratto).	430

PARTE PRIMA - FONTI NORMATIVE INTERNAZIONALI ED EUROPEE

Convenzione concernente la schiavitù sottoscritta a Ginevra il 25 settembre 1926 (estratto)

(*omissis*)

animati dal desiderio di completare l'opera attuata grazie all'atto di Bruxelles e di trovare il modo di dar effetto pratico, nel mondo intero, alle intenzioni espresse, in quanto concerne la tratta degli schiavi e la schiavitù, dai firmatari della convenzione di Saint-Germain-en-Laye, e riconoscendo che è necessario concludere a questo scopo degli accordi più particolareggiati di quelli che figurano in tale convenzione;

reputando, inoltre, che sia necessario d'impedire che il lavoro forzato conduca a condizioni analoghe a quelle della schiavitù,

(*omissis*)

Art. 1.

Ai fini della presente convenzione rimane convenuto che:

1° la schiavitù è lo stato o la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o taluni di essi;

2° la tratta degli schiavi comprende qualunque atto di cattura, di acquisto o di cessione d'un individuo allo scopo di ridurlo in schiavitù; qualunque atto di acquisto di uno schiavo per venderlo o per cambiarlo; qualunque atto di cessione mediante vendita o cambio di uno schiavo acquistato per essere venduto o cambiato, così come, in generale, qualunque atto di commercio o di trasporto di schiavi.

Art. 2.

Le alte parti contraenti s'impegnano, in quanto non abbiano già preso i provvedimenti necessari, ed ognuna per quanto concerne i territori posti sotto la sua sovranità, giurisdizione, protezione, signoria o tutela:

- a) a prevenire e reprimere la tratta degli schiavi;
- b) a proseguire la soppressione completa della schiavitù sotto tutte le sue forme, in modo progressivo ed al più presto possibile.

Art. 3.

Le alte parti contraenti s'impegnano a prendere tutti i provvedimenti utili a prevenire e reprimere l'imbarco, lo sbarco ed il trasporto degli schiavi nelle loro acque territoriali, come in generale su tutte le navi inalberanti le loro rispettive bandiere.

(*omissis*)

Art. 7.

Le alte parti contraenti s'impegnano a comunicarsi tra loro ed a comunicare al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite le leggi ed i regolamenti che emaneranno per applicare le stipulazioni della presente convenzione.

(*omissis*)

Convenzione supplementare sull'abolizione della schiavitù, del commercio di schiavi, e sulle istituzioni e pratiche assimilabili alla schiavitù sottoscritta a Ginevra il 7 settembre 1956 (estratto)

Preambolo.

Gli Stati Parti alla presente Convenzione,

Considerando che la libertà è un diritto che ogni essere umano acquista alla nascita,

Consapevoli che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nella Carta la fede nella dignità e nel valore

della persona umana,

Considerando che la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, proclamata dall'Assemblea generale

quale ideale da conseguire da parte di ogni popolo e nazione, stabilisce che nessuno può essere tenuto in schiavitù e che la schiavitù e la tratta degli schiavi sono vietate in qualunque forma,

Riconoscendo che dopo la conclusione della Convenzione di Ginevra del 25 settembre 1926 concernente la

schiavitù, intesa ad abolire la schiavitù e la tratta degli schiavi, sono stati compiuti nuovi progressi su questo

cammino,

(omissis) Ricontrato per altro che la schiavitù, la tratta degli schiavi e le istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù

non sono ancora rimosse in ogni regione del mondo,

Avendo quindi risolto doversi aggiungere alla Convenzione del 1926, tuttora in vigore, un accordo addizionale destinato ad accrescere gli sforzi nazionali, oltre che internazionali, per abolire la schiavitù, la

tratta degli schiavi e le istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù,

Hanno convenuto quanto segue:

Parte 1- Istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù.

Articolo 1.

Ogni Stato Parte della presente Convenzione prende in via amministrativa, o altrimenti, tutte le misure

attuabili e necessarie per ottenere progressivamente e quanto prima l'abolizione completa o l'abbandono

delle istituzioni e pratiche seguenti, laddove sussistano, siano o no rientranti nella definizione di schiavitù di

cui all'articolo 1 della Convenzione, firmata a Ginevra il 25 settembre 1926, concernente la schiavitù:

a) la servitù per debiti, ossia lo stato o la condizione di chi, essendo debitore, si è obbligato a fornire, a

garanzia d'un debito i suoi servizi o quelli di persona soggetta alla sua autorità, qualora il valore di questi

servizi, valutato in termini ragionevoli, non sia destinato all'estinzione del debito, ovvero se la durata degli

stessi non sia determinata oppure la loro natura non sia definita;

b) il servaggio (servitù della gleba), ossia la condizione di chiunque sia tenuto dalla legge, dall'uso o da un

accordo a vivere e lavorare su terra altrui e a fornire a tale persona, con o senza compenso, determinati

servizi, senza poter mutare il proprio stato;

c) ogni istituzione o pratica secondo la quale:

i) una donna, cui non spetti il diritto di sottrarsene, sia promessa o data in matrimonio mediante compenso in

denaro o in natura, fornito ai suoi genitori, al suo tutore, alla sua famiglia o a qualsiasi altra persona o altro

gruppo di persone;

ii) il marito di una donna, la famiglia o il clan dello stesso abbiano il diritto di cederla a un terzo mediante

compenso o altrimenti;

iii) la moglie, morto il marito, sia trasmissibile per successione a un'altra persona;

d) ogni istituzione o pratica secondo la quale un bambino o un adolescente minore di diciotto anni sia

consegnato, dai genitori o da uno di essi o dal tutore, a un terzo, con o senza pagamento, perché ne sfrutti

la persona o il lavoro.

(omissis)

Parte II - Tratta degli schiavi.

Articolo 3.

1. Il trasporto o il tentativo di trasporto di schiavi da un paese a un altro, con qualunque mezzo, o la

complicità in tali atti costituirà un'infrazione penale della legge degli Stati Parti alla presente Convenzione e le persone riconosciute colpevoli della stessa saranno suscettibili di pene molto rigorose.

2. a) Gli Stati Parti adotteranno ogni misura efficace per impedire che le navi e gli aeromobili autorizzati a

battere la loro bandiera trasportino schiavi e per punire le persone colpevoli di tali atti o colpevoli di impiegare a tale scopo la bandiera nazionale;

b) gli Stati Parti prenderanno ogni misura efficace ad assicurare che i loro porti, aeroporti e coste non siano

impiegati per il trasporto di schiavi.

3. Gli Stati Parti della Convenzione si scambieranno informazioni allo scopo di assicurare il coordinamento

pratico dei provvedimenti da essi presi nella lotta contro la tratta degli schiavi e si scambieranno informazioni

su ogni caso di tratta degli schiavi e ogni tentativo d'infrazione di questo genere di cui abbiano conoscenza.

Articolo 4.

Ogni schiavo che si rifugi a bordo d'una nave d'uno Stato Parte alla presente Convenzione sarà libero ipso

facto.

Parte III - Schiavitù e istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù.

Articolo 5.

In un paese dove la schiavitù o le istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù non siano ancora

completamente abolite o abbandonate, la mutilazione, la stigmatizzazione o altra marchiatura di persona

schiava o in condizione servile, inflittale per indicarne la condizione, infliggerle un castigo e per qualsiasi

altro motivo, oppure la complicità in tali atti, costituirà un'infrazione penale della legge dello Stato Parte e le

persone riconosciute colpevoli saranno punite.

Articolo 6.

1. La riduzione in schiavitù o l'istigazione d'una persona ad alienare la propria libertà, o quella di persona a lei subordinata, affinché si faccia schiava,

costituisce un reato ai sensi della legge degli Stati Parti alla presente Convenzione e le persone riconosciute colpevoli saranno suscettibili di pena; ciò vale anche per la partecipazione a un'intesa a tale scopo, il tentativo e la complicità.

2. Ferme restando le disposizioni di cui al capoverso introduttivo dell'articolo 1, le disposizioni del paragrafo

1 del presente articolo s'applicheranno anche all'istigazione d'una persona a mettersi, o a mettere una

persona a lei subordinata, in condizione servile risultante da un'istituzione o pratica menzionata nell'art. 1; ciò vale anche per la partecipazione a una intesa a tale scopo, per il tentativo e la complicità.

Parte IV – Definizioni.

Articolo 7.

Ai fini del presente Accordo:

a) La "schiavitù", come è definita nella Convenzione del 1926 sulla schiavitù, è lo stato o la condizione di un

individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o taluni di essi, e lo "schiavo" è l'individuo

che ha tale stato o condizione;

b) la "persona di condizione servile" è quella posta nello stato o nella condizione risultante da un'istituzione o pratica menzionata nell'articolo 1 della presente Convenzione;

c) la "tratta degli schiavi" designa e comprende ogni atto di cattura, acquisto o cessione di persona per ridurla in schiavitù; ogni atto d'acquisto d'uno schiavo per venderlo o barattarlo; ogni atto di cessione mediante vendita o baratto d'una persona acquistata per venderla o barattarla e, in generale, ogni atto di commercio o di trasporto di schiavi, qualunque sia il mezzo impiegato per il trasporto.

(*omissis*)

**Convenzione ILO sui lavoratori migranti n. 97 adottata a Ginevra il 1 luglio 1949
(estratto).**

(omissis)

Articolo 3.

1. Ogni Stato membro per il quale sia in vigore la presente convenzione si impegna, nella misura in cui lo permetta la legislazione nazionale, ad adottare tutte le misure appropriate contro la propaganda sull'emigrazione e l'immigrazione che possa indurre in errore.

2. A questo scopo, egli collaborerà, ove sia necessario, con gli altri Stati membri interessati.

Articolo 4.

Quando sia opportuno, ogni Stato membro dovrà adottare delle misure, nei limiti della sua competenza, al fine di facilitare la partenza, il viaggio e l'arrivo dei lavoratori emigranti.

(omissis)

Articolo 6.

1. Ogni Stato membro per il quale sia in vigore la presente convenzione si impegna ad applicare, senza discriminazione di nazionalità, razza, religione o sesso, agli immigranti che si trovano legalmente entro i limiti del suo territorio, un trattamento che non sia meno favorevole di quello che esso applica ai propri dipendenti in relazione alle seguenti materie:

1. nella misura in cui queste questioni sono regolate dalla legislazione o dipendono dalle autorità amministrative : 1. la remunerazione, inclusi gli assegni familiari quando questi assegni fanno parte della remunerazione, la durata del lavoro, le ore straordinarie, le ferie pagate, le limitazioni al lavoro a domicilio, l'età di ammissione all'impiego, l'apprendistato e la formazione professionale, il lavoro delle donne e degli adolescenti; 2. l'affiliazione alle organizzazioni sindacali e il godimento dei vantaggi offerti dalle convenzioni collettive; 3. l'alloggio ;

2. l'assicurazione sociale (cioè le disposizioni legali contro gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, la maternità, la malattia, la vecchiaia e la morte, la disoccupazione e gli obblighi familiari, nonché contro qualsiasi altro rischio che, in conformità alla legislazione nazionale, sia coperto da un sistema di assicurazione sociale), con riserva : 1. degli accordi appropriati circa la

conservazione dei 2. delle disposizioni speciali prescritte dalla legislazione nazionale del paese di immigrazione sulle prestazioni o frazioni di prestazioni pagabili esclusivamente con fondi pubblici, nonché sulle indennità pagate alle persone che non riuniscono le condizioni di contributo richieste per l'attribuzione di una normale pensione ;

3. le imposte, le tasse e i contributi relativi al lavoro, percepiti per ogni lavoratore ;

4. le azioni giudiziarie concernenti le questioni menzionate nella presente convenzione.

2. Nel caso in cui si tratti di uno Stato federale, le disposizioni del presente articolo dovranno essere applicate nella misura in cui le questioni alle quali esse si riferiscono sono regolate dalla legislazione federale o dipendono dalle autorità amministrative federali. Sarà compito di ogni Stato membro determinare in quale misura e a quali condizioni queste disposizioni saranno applicate alle materie regolate dalla legislazione degli Stati membri, province o cantoni, o che dipendono dalle loro autorità amministrative. Lo Stato membro indicherà, nel suo rapporto annuale sull'applicazione della convenzione, in quale misura le materie previste al presente articolo sono regolate dalla legislazione federale o dipendono dalle autorità amministrative federali. Per quanto riguarda le materie regolate dalla legislazione degli Stati membri, province o cantoni, o che dipendono dalle loro autorità amministrative, lo Stato membro agirà in conformità alle disposizioni previste al paragrafo 7 b) dell'articolo 19 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro.

(omissis)

Articolo 9.

Ogni Stato membro per il quale sia in vigore la presente convenzione si impegna a permettere, tenendo conto dei limiti fissati dalla legislazione nazionale relativa all'esportazione e all'importazione di valuta, il trasferimento di qualsiasi parte dei guadagni e delle economie del lavoratore migrante che questi desideri trasferire.

Articolo 10.

Quando il numero degli emigranti che vanno dal territorio di uno Stato membro al territorio di un altro Stato membro sia rilevante, le autorità competenti dei territori in questione devono, ogni

volta che ciò sia necessario o opportuno, concludere degli accordi per regolare le questioni di interesse comune che possono sorgere con l'applicazione delle disposizioni della presente convenzione.

Articolo 11.

1. Ai fini della presente convenzione, il termine « lavoratore emigrante » designa una persona che emigra da un paese verso un altro paese allo scopo di occupare un impiego che non dovrà esercitare per proprio conto e comprende qualsiasi persona

ammessa regolarmente in qualità di lavoratore emigrante.

2. La presente convenzione non si applica:

1. ai lavoratori frontalieri;
2. all'entrata, per un breve periodo, di persone che esercitano una professione libera e di artisti;
3. alla gente di mare.

(omissis)

Convenzione ILO sulle migrazioni in condizioni abusive e sulla promozione della parità di opportunità e di trattamento dei lavoratori migranti n. 143 adottata a Ginevra il 24 giugno 1975 (estratto)

(omissis)

Parte II - Parità di opportunità e di trattamento

Articolo 11.

1. Ai fini dell'applicazione della presente parte della convenzione il termine « lavoratore migrante » designa una persona che emigra o è emigrata da una paese verso l'altro, in vista di una occupazione, altrimenti che per proprio conto ; esso include qualsiasi persona ammessa regolarmente in qualità di lavoratore migrante.

2. La presente parte non si applica :

a) ai lavoratori frontalieri;

b) agli artisti e professionisti entrati nel paese per un breve periodo;

c) ai marittimi;

d) alle persone venute particolarmente a scopo di formazione o educazione;

e) alle persone occupate da organizzazioni o imprese operanti nel territorio di un paese, che siano state ammesse temporaneamente in tale paese su domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato e determinato, e che siano tenute a lasciare detto paese quando tali funzioni o compiti siano terminati.

(omissis)

Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale sottoscritta nel corso della Conferenza di Palermo del 12-15 dicembre 2000 (estratto).

(omissis)

Articolo 1. Scopo.

Lo scopo della presente Convenzione è di promuovere la cooperazione per prevenire e combattere il crimine organizzato transnazionale in maniera più efficace.

Articolo 2. Terminologia.

Ai fini della presente Convenzione:

(a) "Gruppo criminale organizzato" indica un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla presente Convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale;

(b) "Reato grave" indica la condotta che costituisce un reato sanzionabile con una pena privativa della

libertà personale di almeno quattro anni nel massimo o con una pena più elevata;

(c) "Gruppo strutturato" indica un gruppo che non si è costituito fortuitamente per la commissione estemporanea di un reato e che non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata;

(d) "Beni" indicano ogni tipo di averi, corporali o incorporali, mobili o immobili, tangibili o intangibili, nonché atti giuridici o documenti attestanti la proprietà di, o interessi in, tali averi;

(e) "Provento del reato" indica qualunque bene derivato o ottenuto, direttamente o indirettamente, attraverso la commissione di un reato;

(f) "Congelamento o sequestro" indicano l'interdizione temporanea del trasferimento, della conversione, cessione o movimento dei beni, o la custodia o il controllo temporanei dei beni conformemente ad un provvedimento emesso da un tribunale o altra autorità competente;

(g) "Confisca", che include - laddove applicabile - l'ipotesi di espropriazione, indica la definitiva ablazione di beni a seguito di decisione del tribunale o di altra autorità competente;

(h) "Reato presupposto" indica qualunque reato a seguito del quale è generato un profitto passibile di divenire l'oggetto di un reato di cui all'art. 6 della presente Convenzione;

(I) "Consegna sorvegliata" indica la tecnica che consente il passaggio di carichi illeciti o sospetti fuori dal, attraverso il o nel territorio di uno o più Stati, con la conoscenza e sotto il controllo delle competenti autorità, al fine di indagare su un reato e di identificare le persone coinvolte nella commissione dello stesso;

(j) "Organizzazione di integrazione economica regionale" indica una organizzazione costituita da Stati sovrani di una data regione, a cui i suoi Stati membri hanno trasferito la competenza in relazione a questioni disciplinate dalla presente Convenzione e che è stata debitamente autorizzata, conformemente alle sue procedure interne, a firmare, ratificare, accettare, approvare o aderire ad essa; i riferimenti a "Stati Parte" nella presente Convenzione si applicano a tali organizzazioni nei limiti della loro competenza.

(omissis)

Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini sottoscritto nel corso della conferenza di Palermo (12-15 dicembre 2000) (estratto).

(omissis)

Articolo 2. Scopo.

Gli obiettivi presente Protocollo sono:

a) Prevenire e combattere la tratta di persone, prestando particolare attenzione alle donne ed ai bambini;

b) Tutelare ed assistere le vittime di tale tratta nel pieno rispetto dei loro diritti umani; e

c) Promuovere la cooperazione fra gli Stati Parte al fine di realizzare detti obiettivi.

Articolo 3. Terminologia .

Ai fini del presente Protocollo:

a) "Tratta di persone" indica il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere persone, tramite l'impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di

rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha l'autorità su un'altra a scopo di

sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o

prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi;

b) Il consenso di una vittima della tratta di persone allo sfruttamento di cui alla lettera a) del presente articolo è irrilevante nei casi in cui qualsivoglia dei mezzi usati di cui alla lettera a) è stato utilizzato;

c) Il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere un bambino ai fini di sfruttamento sono considerati "tratta di persone" anche se non comportano l'utilizzo di nessuno dei mezzi di cui alla lettera a) del presente articolo;

d) “Bambino” indica qualsiasi persona al di sotto di anni 18.

Articolo 4. Ambito di applicazione.

Il presente Protocollo si applica, salvo disposizione contraria, alla prevenzione, alle attività di indagine e al perseguimento dei reati stabiliti ai sensi dell’articolo 5 del presente Protocollo, nel caso in cui tali reati siano di natura transnazionale e coinvolgano un gruppo criminale organizzato, nonché alla tutela delle vittime di tali reati.

Articolo 5. Penalizzazione.

1. Ogni Stato Parte adotta le misure legislative e di altro tipo necessarie per conferire il carattere di reato alla condotta di cui all’articolo 3 del presente

Protocollo, quando posta in essere intenzionalmente.

2. Ogni Stato Parte adotta le misure legislative e di altro tipo necessarie per conferire il carattere di reato:

a) Fatti salvi i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico, al tentativo di commettere un reato determinato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;

b) Alla partecipazione, in qualità di complice, ad un reato determinato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;

c) All’organizzare o dirigere altre persone nella commissione di un reato determinato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

(omissis)

Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria sottoscritto nel corso della conferenza di Palermo (12-15 dicembre 2000) (estratto).

(omissis)

Articolo 2. Scopo.

Lo scopo del presente Protocollo è di prevenire e combattere il traffico di migranti, nonché quello di promuovere la cooperazione tra gli Stati Parte a tal fine, tutelando al contempo i diritti dei migranti oggetto di traffico clandestino.

Articolo 3. Terminologia.

Ai fini del presente Protocollo:

(a) “Traffico di migranti” indica il procurare, al fine di ricavare, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o materiale, l’ingresso illegale di una

persona in uno Stato Parte di cui la persona non è cittadina o residente permanente;

(b) “Ingresso illegale” indica il varcare i confini senza soddisfare i requisiti necessari per l’ingresso legale nello Stato d’accoglienza;

(c) “Documento di viaggio o di identità fraudolento” indica qualsiasi documento di viaggio o di identità:

(I) che è stato contraffatto o modificato materialmente da qualunque persona diversa dalla persona o autorità legalmente autorizzata a produrre o rilasciare il documento di viaggio o di identità per conto dello Stato; o

(II) che è stato rilasciato o ottenuto in modo irregolare, tramite falsa dichiarazione, corruzione o costrizione o in qualsiasi altro modo illegale; o

(III) che è utilizzato da una persona diversa dal legittimo titolare;

(d) “Nave” indica qualsiasi tipo di veicolo acquatico, compresi i veicoli senza pescaggio e gli idrovolanti, utilizzati o suscettibili di essere utilizzati come mezzi di trasporto sull’acqua, eccetto navi da guerra, navi da guerra ausiliarie o altre navi appartenenti a o gestite da un Governo fintantoché utilizzate per un servizio pubblico non commerciale.

Articolo 4. Ambito di applicazione.

Il presente Protocollo si applica, salvo disposizione contraria, alla prevenzione, alle attività di indagine e al perseguimento dei reati previsti ai sensi dell’art. 6 del presente Protocollo, nei casi in cui tali reati sono di natura transnazionale e coinvolgono un gruppo criminale organizzato, nonché alla protezione dei diritti dei migranti oggetto di traffico clandestino.

Articolo 5. Responsabilità penale dei migranti.

I migranti non diventano assoggettati all’azione penale fondata sul presente Protocollo per il fatto di essere stati oggetto delle condotte di cui all’art. 6.

Articolo 6. Penalizzazione.

1. Ogni Stato Parte adotta misure legislative e di altro tipo necessarie per conferire il carattere di reato ai sensi del suo diritto interno, quando l'atto è commesso intenzionalmente e al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o altro vantaggio materiale:

(a) Al traffico di migranti;

(b) Quando l'atto è commesso al fine di permettere il traffico di migranti:

(I) alla fabbricazione di un documento di viaggio o di identità fraudolento;

(II) al fatto di procurarsi, fornire o possedere tale documento;

(c) Al fatto di permettere ad una persona che non è cittadina o residente permanente di rimanere nello Stato interessato senza soddisfare i requisiti necessari per permanere legalmente nello Stato tramite i mezzi di cui alla lettera b del presente paragrafo o tramite qualsiasi altro mezzo illegale.

2. Ogni Stato Parte adotta misure legislative e di altro tipo necessarie per conferire il carattere di reato:

(a) Fatti salvi i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico, al tentativo di commettere un reato determinato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;

(b) Alla partecipazione, in qualità di complice, ad un reato determinato ai sensi del paragrafo 1(a), (b) (I) o (c) del presente articolo e, fatti salvi i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico, alla partecipazione, in qualità di complice, ad un reato

determinato ai sensi del paragrafo 1 (b) (II) del presente articolo;

(c) All'organizzare o dirigere altre persone nella commissione di un reato determinato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

3. Ogni Stato Parte adotta misure legislative e di altro tipo, necessarie per conferire il carattere di circostanza aggravante dei reati di cui al paragrafo 1 (a), (b) (I) e (c) del presente articolo e, fatti salvi i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico, dei reati di cui al paragrafo 2 (b) e (c) del presente articolo:

(a) Al fatto di mettere in pericolo, o di rischiare di mettere in pericolo, la vita e l'incolumità dei migranti coinvolti; o

(b) Ai trattamenti inumani o degradanti, incluso lo sfruttamento, di tali migranti.

4. Nessuna disposizione del presente Protocollo impedisce ad uno Stato Parte di prendere misure nei confronti di una persona la cui condotta costituisce reato ai sensi del suo diritto interno.

II. Traffico di migranti via mare

Articolo 7. Cooperazione.

Gli Stati Parte cooperano nella maniera più ampia per prevenire e reprimere il traffico di migranti via mare, ai sensi del diritto internazionale del mare.

(omissis)

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani e relazione esplicativa sottoscritta a Varsavia il 16 ottobre 2005 (estratto).

Capitolo I – Oggetto, campo d'applicazione, principio di non discriminazione e definizioni.

Articolo 1. Oggetto della Convenzione.

1. La presente Convenzione ha l'obiettivo di:

a) prevenire e combattere la tratta di esseri umani, garantendo la parità tra le donne e gli uomini;

b) proteggere i diritti umani delle vittime della tratta, delineare un quadro completo per la protezione e l'assistenza alle vittime e ai testimoni, garantendo la parità tra le donne e gli uomini, in modo da assicurare

indagini e procedimenti giudiziari efficaci;

c) promuovere la cooperazione internazionale nel campo della lotta alla tratta di esseri umani.

2. Allo scopo di assicurare una messa in opera efficace da parte delle Parti delle sue disposizioni, la presente Convenzione stabilisce uno specifico meccanismo di monitoraggio.

Articolo 2. Campo d'applicazione.

La presente convenzione si applica a tutte le forme di tratta di esseri umani, sia a livello nazionale che transnazionale, legate o meno alla criminalità organizzata.

(omissis)

Articolo 4. Definizioni.

Ai fini della presente Convenzione:

a) L'espressione "tratta di esseri umani" indica il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, con la frode, con l'inganno, con l'abuso di autorità o della condizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di pagamenti o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra, a fini di sfruttamento. Lo sfruttamento

comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù o l’espianto di organi;

b) Il consenso della vittima della “tratta di esseri umani”, allo sfruttamento così come indicato nel comma a) di questo articolo, è irrilevante in presenza di uno qualsiasi dei mezzi indicati nel comma a);

c) Il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l’alloggio o l’accoglienza di un minore allo scopo di sfruttarlo, verrà considerato “tratta di esseri umani” anche non viene utilizzato nessuno dei mezzi previsti nel comma a) del presente articolo;

d) per “minore” s’intende qualsiasi persona di età inferiore ai diciotto anni;

e) per “vittima” s’intende qualsiasi persona fisica soggetta alla tratta di esseri umani così come definita nel presente articolo.

(omissis)

Capitolo II – Prevenzione, cooperazione ed altre misure.

Articolo 5. Prevenzione della tratta di esseri umani.

1. Ciascuna delle Parti adotterà misure per stabilire o rafforzare il coordinamento a livello nazionale tra i vari organismi responsabili della prevenzione e della lotta alla tratta di esseri umani.

2. Ciascuna delle Parti stabilirà e/o rafforzerà politiche e programmi efficaci allo scopo di prevenire la tratta di esseri umani, mediante:

ricerche, campagne d’informazione, di sensibilizzazione ed educative; iniziative sociali ed economiche, programmi di formazione, in particolare quelli per le persone vulnerabili nei confronti della tratta e per i professionisti che s’interessano della tratta di esseri umani.

3. Ciascuna delle Parti promuoverà un tipo di approccio fondato sui diritti umani, ed userà un approccio integrato di parità tra donne ed uomini e rispettoso dell’infanzia, nello sviluppo, nell’attuazione e nella valutazione di tutte le politiche ed i programmi menzionati nel secondo comma.

4. Ciascuna delle Parti adotterà le misure appropriate e necessarie, affinché gli immigrati si stabiliscano nel Paese legalmente, in particolare attraverso la diffusione d’informazioni accurate, da parte degli uffici interessati, sulle condizioni che permettono l’ingresso e la permanenza legale sul proprio territorio.

5. Ciascuna delle Parti adotterà specifiche misure per ridurre la vulnerabilità dei minori nei confronti della tratta, in modo particolare creando un ambiente protetto per questi ultimi.

6. Le misure stabilite in conformità con il presente articolo coinvolgeranno, se del caso, le organizzazioni non governative, le altre organizzazioni competenti e gli altri soggetti della società civile impegnati nella prevenzione della tratta di esseri umani e nella protezione o nell’aiuto alle vittime.

(omissis)

Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali sottoscritta a Lanzarote il 25 ottobre 2007 (estratto).

Preambolo.

Gli Stati Membri del Consiglio d’Europa e gli altri firmatari della presente Convenzione;

Considerato che il fine del Consiglio d’Europa è di realizzare un’unione più stretta fra i propri membri;

Considerato che ogni bambino ha diritto, da parte della propria famiglia, della società e dello Stato alle misure di protezione richieste dalla sua condizione di minore;

Preso atto che lo sfruttamento sessuale dei bambini, in particolare sotto forma di pornografia infantile e di prostituzione, così come tutte le forme di abuso sessuale riferite ai bambini, ivi compresi i fatti commessi all’estero, mettono gravemente in

pericolo la salute e lo sviluppo psicosociale del bambino;

Preso atto che lo sfruttamento e gli abusi sessuali riferiti ai bambini hanno raggiunto dimensioni inquietanti, sia a livello nazionale che internazionale, in particolare per quanto attiene all’utilizzo crescente delle tecnologie di comunicazione e di informazione da parte dei bambini e degli autori di reati e che, per prevenirli e contrastarli, una cooperazione internazionale si rende indispensabile;

Considerato che il benessere ed il superiore interesse dei bambini costituiscono valori fondamentali condivisi da tutti gli Stati membri e

debbono venire promossi senza discriminazione alcuna;

Richiamando il Piano d'Azione approvato in occasione del Terzo Vertice dei Capi di Stato e di governo del Consiglio d'Europa (Varsavia, 16-17 maggio 2005), che raccomanda l'elaborazione di misure per porre fine allo sfruttamento sessuale dei bambini;

Richiamando in particolare le seguenti raccomandazioni del Comitato dei Ministri: n. R (91) 11 sullo sfruttamento sessuale, la pornografia, la prostituzione, nonché il traffico di bambini e giovani adulti e Rec (2001)16 sulla protezione dell'infanzia dallo sfruttamento sessuale, la Convenzione sulla criminalità informatica (STE n. 185) ed in particolare il suo articolo 9, così come la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani (STCE n. 197);

Tenute presenti la Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (1950, STE n. 5), la Carta sociale europea aggiornata (1996, STE n. 163), la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei bambini (1996, STE n.160);

Tenute altresì presenti la Convenzione delle Nazioni Unite relativa ai diritti del bambino, in particolare l'articolo 34, il Protocollo facoltativo concernente la vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia che utilizza come oggetto i bambini, così come il Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, volto a prevenire, reprimere e punire la tratta delle persone, delle donne e dei bambini in particolare, nonché la Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro riguardante il divieto delle peggiori forme di lavoro dei fanciulli e l'azione immediata in vista della loro eliminazione;

Tenute presenti la Decisione-quadro del Consiglio dell'Unione Europea relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia (2004/68 JAI), la Decisione-quadro del Consiglio dell'Unione Europea relativa allo status di vittime nell'ambito delle procedure penali (2001/220JAI) e la Decisione-quadro del Consiglio dell'Unione Europea relativa alla lotta contro la tratta degli esseri umani (2002/629JAI);

Tenuti in debito conto gli altri strumenti giuridici e programmi internazionali attinenti questa materia, in particolare la Dichiarazione ed il programma d'azione di Stoccolma, approvati in occasione del 1° Congresso Mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali (27-31 agosto 1996); l'Impegno mondiale di Yokohama, approvato in occasione del 2° Congresso Mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini

commerciali (20-21 novembre 2001); la Risoluzione approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite S-27/2 "Un mondo degno dei fanciulli" ed il Programma triennale "Costruire un'Europa per e con i bambini", approvato a seguito del terzo Vertice e lanciato dalla Conferenza di Monaco (4-5 aprile 2006);

Determinati a contribuire efficacemente alla realizzazione del comune obiettivo di proteggere i bambini dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali quali ne siano gli autori ed a fornire assistenza alle vittime;

Tenuto conto della necessità di elaborare uno strumento internazionale globale incentrato sugli aspetti legati alla prevenzione, alla protezione ed al diritto penale in materia di lotta contro tutte le forme di sfruttamento e di abuso sessuale rivolte ai bambini e di istituire uno specifico meccanismo di monitoraggio;

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1. Oggetto.

1. Gli obiettivi di questa Convenzione sono:
 - a. prevenire e combattere lo sfruttamento e gli abusi sessuali riguardanti i bambini;
 - b. proteggere i diritti dei bambini vittime di sfruttamento e abusi sessuali;
 - c. promuovere la cooperazione nazionale ed internazionale contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale dei bambini.
2. Onde assicurare l'efficace applicazione delle sue disposizioni ad opera delle Parti, la presente Convenzione istituisce un meccanismo di monitoraggio specifico.

(omissis)

Articolo 3. Definizioni.

Ai fini della presente Convenzione:

- a. il termine "bambino" indica ogni persona di età inferiore ai diciotto anni;
- b. l'espressione "sfruttamento e abusi sessuali riferiti a bambini" include comportamenti di cui agli articoli dal 18 al 23 della presente Convenzione;
- c. il termine "vittima" designa ogni bambino vittima di sfruttamento o abusi sessuali.

(omissis)

Articolo 26. Responsabilità delle persone giuridiche.

1. Ciascuna Parte adotterà le necessarie misure legislative o di altro genere affinché le persone giuridiche possano essere considerate responsabili dei reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione, qualora vengano commessi a proprio vantaggio da ogni persona fisica sia che agisca individualmente sia in quanto membro di un

organo della persona giuridica, sia che eserciti all'interno una posizione direttiva, basata su:

- un potere di rappresentanza della persona giuridica;
- un'autorità per prendere decisioni per conto della persona giuridica;
- un'autorità per esercitare controllo all'interno della persona giuridica.

2. In aggiunta ai casi già previsti dal paragrafo 1, Ciascuna Parte adotterà le necessarie misure legislative o di altro genere affinché per assicurare che le persone giuridiche possano essere considerate responsabili quando la mancanza di supervisione o di controllo da parte di una persona fisica citata al paragrafo 1 possa aver reso possibile la commissione di un reato stabilito in conformità alla presente Convenzione per conto della persona giuridica da una persona che agisca sotto la sua autorità.

3. In osservanza dei principi giuridici della Parte, la responsabilità di una persona giuridica può essere penale, civile o amministrativa.

4. Detta responsabilità è definita senza pregiudizio della responsabilità penale delle persone fisiche che abbiano commesso il reato.

(omissis)

Articolo 27 - Sanzioni e provvedimenti.

1. Ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere affinché i reati stabiliti in conformità della presente Convenzione siano passibili di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, tenuto conto della loro gravità. Queste sanzioni dovranno includere pene consistenti nella privazione della libertà che possano dar luogo all'extradizione.

2. Ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere affinché le persone giuridiche dichiarate responsabili in

applicazione dell'articolo 26, siano passibili di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, che includano ammende penali e non ed eventualmente altri provvedimenti quali in particolare:

- provvedimenti di esclusione dal titolo di beneficio di o di aiuto a carattere pubblico;
- provvedimenti di temporanea o permanente interdizione dell'esercizio di un'attività commerciale;
- collocamento sotto sorveglianza giudiziaria;
- provvedimenti giudiziari di liquidazione.

3. Ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere per:

a. permettere il sequestro e la confisca di:
- beni, documenti e altri mezzi materiali utilizzati per commettere uno dei reati in conformità alla presente Convenzione o che ne lo abbiano facilitato la commissione;

- i prodotti derivati da tali reati o dei beni il cui valore corrisponda a questi prodotti;

b. consentire la chiusura temporanea definitiva di ogni struttura utilizzata per perpetrare uno dei reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione, senza pregiudizio dei diritti di terzi in buona fede, o vietare all'autore di questi reati, a titolo temporaneo o definitivo, l'esercizio dell'attività, professionale o volontaria, che comporti un contatto con bambini nel corso della quale tali reati siano stati commessi.

4. Ciascuna Parte potrà adottare altri provvedimenti in relazione ai reati, come il ritiro dei diritti parentali, il monitoraggio o la sorveglianza delle persone condannate.

5. Ciascuna Parte potrà decidere che i prodotti del crimine o i beni confiscati in conformità al presente articolo possano venire allocati ad un fondo speciale per finanziare programmi di prevenzione e di assistenza alle vittime di in dei reati delineati in conformità alla presente Convenzione.

(omissis)

Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (estratto).

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, paragrafo 3, lettera b),
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
visto il parere del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

(omissis)

(4) Poiché la presente direttiva introduce norme minime, gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di adottare o mantenere sanzioni e provvedimenti più severi e d'imporre obblighi più rigorosi ai datori di lavoro.

(omissis)

(9) Per evitare l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare è necessario che i datori di lavoro verifichino preventivamente che questi, anche nei casi in cui vengano assunti per poi essere inviati in un altro Stato membro in un contesto di prestazione di servizi, possiedano un permesso di soggiorno valido o un'altra autorizzazione equivalente attestante che soggiornano legalmente nel territorio dello Stato membro di assunzione.

(omissis)

(24) I reati dovrebbero essere punibili con sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive. L'obbligo di assicurare sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive a norma della presente direttiva lascia impregiudicato l'ordinamento interno del diritto penale sostanziale e processuale negli Stati membri.

(25) Anche le persone giuridiche possono essere considerate responsabili dei reati di cui alla presente direttiva, in quanto molti dei datori di lavoro sono persone giuridiche. Le disposizioni della presente direttiva non comportano l'obbligo per gli Stati membri di introdurre la responsabilità penale delle persone giuridiche.

(26) Per facilitare l'applicazione della presente direttiva è opportuno predisporre meccanismi efficaci che permettano ai cittadini di paesi terzi di presentare denuncia, sia direttamente sia tramite terzi come i sindacati o altre associazioni. È opportuno che i terzi designati per fornire assistenza nella presentazione delle denunce siano tutelati contro eventuali sanzioni ai sensi delle norme che vietano il favoreggiamento del soggiorno illegale.

(27) In aggiunta ai meccanismi di denuncia, è opportuno che gli Stati membri possano rilasciare permessi di soggiorno di durata limitata, commisurata a quella dei relativi procedimenti nazionali, ai cittadini di paesi terzi che sono stati oggetto di condizioni lavorative di particolare sfruttamento o sono stati minori assunti illegalmente e che cooperano nei procedimenti penali nei confronti dei datori di lavoro. Tali permessi dovrebbero essere concessi con modalità comparabili a quelle applicabili ai cittadini di paesi terzi rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1. Oggetto e ambito di applicazione.

La presente direttiva vieta l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare al fine di contrastare l'immigrazione illegale. A tal fine essa stabilisce norme minime comuni relative a sanzioni e provvedimenti applicabili negli Stati membri nei confronti dei datori di lavoro che violano tale divieto.

Articolo 2. Definizioni.

Ai fini specifici della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

a) "cittadino di un paese terzo" : chiunque non sia cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1 del trattato, né un beneficiario del diritto comunitario alla libera circolazione, quale definito all'articolo 2, paragrafo 5 del codice frontiere Schengen;

b) "cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare" : un cittadino di un paese terzo presente nel territorio di uno Stato membro che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni di soggiorno o di residenza in tale Stato membro;

c) "lavoro" : l'esercizio di attività comprendenti qualsiasi forma di manodopera o lavoro disciplinata dalla legislazione nazionale o conformemente a una prassi consolidata per conto o sotto la direzione o la supervisione di un datore di lavoro;

d) "lavoro illegale" : l'impiego di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare;

e) "datore di lavoro" : qualsiasi persona fisica o soggetto giuridico, comprese le agenzie interinali, per il cui conto o sotto la cui direzione e/o supervisione è assunto l'impiego;

f) "subappaltatore" : qualsiasi persona fisica o soggetto giuridico cui è affidata l'esecuzione di una parte o dell'insieme degli obblighi di un contratto già stipulato;

g) "persona giuridica" : qualsiasi soggetto giuridico che possieda tale status in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o delle istituzioni pubbliche che esercitano i pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche;

h) "agenzia interinale" : qualsiasi persona fisica o giuridica che, conformemente alla legislazione nazionale, sottoscrive contratti di lavoro o inizia rapporti di lavoro con lavoratori tramite agenzia interinale al fine di inviarle presso imprese utilizzatrici affinché vi prestino temporaneamente la loro opera sotto il controllo e la direzione delle stesse;

i) "condizioni lavorative di particolare sfruttamento" : condizioni lavorative, incluse quelle risultanti da discriminazione di genere e di altro tipo, in cui vi è una palese sproporzione rispetto alle condizioni di impiego dei lavoratori assunti legalmente, che incide, ad esempio, sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori ed è contraria alla dignità umana;

j) "retribuzione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" : il salario o trattamento e tutti gli altri vantaggi, in contanti o in natura, pagati direttamente o indirettamente dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo e che è equivalente a quello di cui beneficerebbero lavoratori analoghi in un rapporto di lavoro legale.

Articolo 3. Divieto di assunzione illegale.

1. Gli Stati membri vietano l'assunzione di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

2. Alla violazione di tale divieto si applicano le sanzioni e i provvedimenti previsti dalla presente direttiva.

3. Uno Stato membro può decidere di non applicare il divieto di cui al paragrafo 1 ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e il cui allontanamento è stato differito e che sono autorizzati a lavorare conformemente alla legislazione nazionale.

Articolo 4. Obblighi dei datori di lavoro.

1. Gli Stati membri obbligano i datori di lavoro:

a) a chiedere che un cittadino di un paese terzo, prima di assumere l'impiego, possieda e presenti al datore di lavoro un permesso di soggiorno valido, o un'altra autorizzazione di soggiorno;

b) a tenere, almeno per la durata dell'impiego, una copia o registrazione del permesso di soggiorno o altra autorizzazione di soggiorno a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri, a fini di un'eventuale ispezione;

c) a informare, entro un termine fissato da ciascuno Stato membro, le autorità competenti designate dagli Stati membri dell'inizio dell'impiego di un cittadino di un paese terzo.

2. Gli Stati membri possono prevedere una procedura semplificata di notifica ai sensi del paragrafo 1, lettera c) laddove i datori di lavoro siano persone fisiche e l'impiego sia a fini privati.

Gli Stati membri possono prevedere che la notifica di cui al paragrafo 1, lettera c), non sia richiesta qualora al lavoratore sia stato accordato uno status di soggiornante di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo [11].

3. Gli Stati membri assicurano che i datori di lavoro che hanno assolto gli obblighi di cui al paragrafo 1 non siano ritenuti responsabili di una violazione del divieto di cui all'articolo 3 tranne nel caso in cui i datori di lavoro fossero a conoscenza del fatto che il documento presentato come permesso di soggiorno valido o altra autorizzazione di soggiorno era falso.

Articolo 5. Sanzioni finanziarie.

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i datori di lavoro che violano il divieto di cui all'articolo 3 siano passibili di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

2. Le sanzioni inflitte in caso di violazioni del divieto di cui all'articolo 3 includono:

a) sanzioni finanziarie che aumentano a seconda del numero di cittadini di paesi terzi assunti illegalmente; e

b) pagamento dei costi di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi assunti illegalmente, nei casi in cui siano effettuate procedure di rimpatrio. Gli Stati membri possono invece decidere che le sanzioni finanziarie di cui alla lettera a) riflettano almeno i costi medi di rimpatrio.

3. Gli Stati membri possono prevedere sanzioni finanziarie ridotte nei casi in cui il datore di lavoro sia una persona fisica che impiega a fini privati un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare e non sussistano condizioni lavorative di particolare sfruttamento.

Articolo 6. Pagamento degli arretrati da parte dei datori di lavoro.

1. Per ogni violazione del divieto di cui all'articolo 3, gli Stati membri garantiscono che il datore di lavoro sia responsabile del pagamento di:

a) ogni retribuzione arretrata ai cittadini di paesi terzi assunti illegalmente. Il livello di remunerazione concordato è considerato pari almeno alla retribuzione prevista dalle leggi applicabili sui salari minimi, dai contratti collettivi o conformemente a una prassi consolidata nei relativi settori occupazionali, salvo prova contraria fornita dal datore di lavoro o dal lavoratore, nel rispetto, ove opportuno, delle disposizioni nazionali vincolanti in materia salariale;

b) un importo pari a tutte le imposte e i contributi previdenziali che il datore di lavoro avrebbe pagato in caso di assunzione legale del cittadino di un paese terzo, incluse le penalità di mora e le relative sanzioni amministrative;

c) se del caso, tutti i costi derivanti dal trasferimento delle retribuzioni arretrate al paese in cui il cittadino di un paese terzo assunto illegalmente ha fatto ritorno o è stato rimpatriato.

2. Per assicurare la disponibilità di procedure efficaci di applicazione del paragrafo 1, lettere a) e c), e tenuto debitamente conto dell'articolo 13, gli Stati membri mettono in atto meccanismi volti a garantire che i cittadini di paesi terzi assunti illegalmente:

a) possano presentare domanda, soggetta ad un termine di prescrizione stabilito dalla legislazione nazionale, e ottenere l'esecuzione di una sentenza nei confronti del datore di lavoro per ogni retribuzione arretrata, anche nei casi di rimpatrio volontario o forzato; o

b) ove previsto dalla legislazione nazionale, possano chiedere all'autorità competente dello Stato membro di avviare le procedure di recupero delle retribuzioni arretrate, senza che il cittadino di un paese terzo debba presentare domanda.

I cittadini di paesi terzi assunti illegalmente sono informati sistematicamente e oggettivamente circa i

loro diritti ai sensi del presente paragrafo e dell'articolo 13 prima dell'esecuzione di qualsiasi decisione di rimpatrio.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettere a) e b), gli Stati membri presuppongono l'esistenza di un rapporto di lavoro di almeno tre mesi salvo prova contraria fornita, tra l'altro, dal datore di lavoro o dal lavoratore.

4. Gli Stati membri assicurano che siano posti in essere i meccanismi necessari a garantire che i cittadini di paesi terzi assunti illegalmente possano ricevere il pagamento di tutte le retribuzioni arretrate di cui al paragrafo 1, lettera a), che sono dovute in virtù delle domande di cui al paragrafo 2, anche nei casi di rimpatrio volontario o forzato.

5. Per quanto riguarda i casi in cui sono stati accordati permessi di soggiorno di durata limitata a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, gli Stati membri definiscono ai sensi del diritto nazionale le condizioni che consentono l'estensione della durata di tali permessi fino a quando l'interessato non abbia ricevuto il pagamento di tutte le retribuzioni arretrate dovute ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 7. Altre misure.

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché un datore di lavoro sia anche soggetto, se del caso, ai seguenti provvedimenti:

a) esclusione dal beneficio di alcune o di tutte le prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici, compresi i fondi dell'Unione europea gestiti dagli Stati membri, per un periodo fino a cinque anni;

b) esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici definiti nella direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi [12], per un periodo fino a cinque anni;

c) rimborso di alcune o di tutte le prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici, inclusi fondi dell'Unione europea gestiti dagli Stati membri, concessi al datore di lavoro fino a dodici mesi prima della constatazione dell'assunzione illegale;

d) chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti in cui ha avuto luogo la violazione, o ritiro temporaneo o permanente della licenza d'esercizio dell'attività economica in questione, se giustificata dalla gravità della violazione.

2. Gli Stati membri possono decidere di non applicare il paragrafo 1 laddove i datori di lavoro siano persone fisiche e l'impiego sia a fini privati.

Articolo 8. Subappalto.

1. Se il datore di lavoro è un subappaltatore e ferme restando le disposizioni di diritto nazionali riguardanti i diritti di contributo o di regresso o le disposizioni di diritto nazionale in materia di previdenza sociale, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'appaltante di cui il

datore di lavoro è un subappaltatore diretto possa essere ritenuto responsabile, congiuntamente al datore di lavoro o in sua vece, del pagamento:

a) delle sanzioni finanziarie irrogate ai sensi dell'articolo 5; e

b) degli arretrati dovuti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e c), paragrafo 2 e paragrafo 3.

2. Se il datore di lavoro è un subappaltatore, gli Stati membri provvedono affinché l'appaltante principale e tutti i subappaltatori intermedi, qualora sapessero che il subappaltatore datore di lavoro impiegava cittadini di paesi terzi il cui soggiorno era irregolare, possano essere ritenuti responsabili dei pagamenti di cui al paragrafo 1 congiuntamente al o al posto del subappaltatore datore di lavoro o dell'appaltante di cui il datore di lavoro è un subappaltatore diretto.

3. Un appaltante che ha adempiuto ai suoi obblighi con la debita diligenza come previsto dalla legislazione nazionale non è ritenuto responsabile ai sensi dei paragrafi 1 e 2.

4. Gli Stati membri possono prevedere norme più rigorose in materia di responsabilità ai sensi del diritto nazionale.

Articolo 9. Fattispecie di reato.

1. Gli Stati membri garantiscono che la violazione del divieto di cui all'articolo 3, se intenzionale, costituisca reato in ciascuno dei seguenti casi, come previsto dalla legislazione nazionale:

a) la violazione prosegue oppure è reiterata in modo persistente;

b) la violazione riguarda l'impiego simultaneo di un numero significativo di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;

c) la violazione è accompagnata da condizioni lavorative di particolare sfruttamento;

d) la violazione è commessa da un datore di lavoro che, pur non essendo accusato o condannato per un reato di cui alla decisione quadro 2002/629/GAI, ricorre al lavoro o ai servizi del un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare nella consapevolezza che lo stesso è vittima della tratta di esseri umani;

e) la violazione riguarda l'assunzione illegale di un minore.

2. Gli Stati membri provvedono affinché siano perseguibili penalmente l'istigazione, il favoreggiamento e la complicità a commettere intenzionalmente gli atti di cui all'articolo 1.

Articolo 10. Sanzioni penali.

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone fisiche che commettono il reato di cui all'articolo 9 siano punibili con sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive.

2. A meno che ciò non sia precluso dai principi generali del diritto, le sanzioni penali di cui al presente articolo possono essere applicate ai sensi della legislazione nazionale fatte salve altre

sanzioni o misure di natura non penale., e possono essere accompagnate dalla pubblicazione della decisione giudiziaria pertinente al caso.

Articolo 11. Responsabilità delle persone giuridiche.

1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili del reato di cui all'articolo 9, quando è stato commesso a loro vantaggio da qualsiasi soggetto che, agendo a titolo individuale o in quanto parte di un organo della persona giuridica, detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, in virtù:

- a) del potere di rappresentanza della persona giuridica,
- b) dell'autorità di prendere decisioni per conto della persona giuridica; oppure
- c) dell'autorità di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica.

2. Gli Stati membri provvedono altresì affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili qualora la carenza di sorveglianza o di controllo da parte di un soggetto di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione di un reato di cui all'articolo 9 a vantaggio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità.

3. La responsabilità della persona giuridica ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude azioni penali nei confronti delle persone fisiche che commettano uno dei reati di cui all'articolo 9, istighino qualcuno a commetterli o vi concorrano.

Articolo 12. Sanzioni applicabili alle persone giuridiche.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché una persona giuridica dichiarata responsabile ai sensi dell'articolo 11 sia punibile con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, che possano comprendere misure quali quelle di cui all'articolo 7.

Gli Stati membri possono decidere di rendere pubblico un elenco di datori di lavoro aventi personalità giuridica e dichiarati responsabili del reato di cui all'articolo 9.

(omissis)

***Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011 ,
concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle
vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI. (estratto)***

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 2, e l'articolo 83, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:

(1) La tratta di esseri umani è un reato grave, spesso commesso nell'ambito della criminalità organizzata, e costituisce una seria violazione dei diritti fondamentali esplicitamente vietata dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani sono una priorità dell'Unione e degli Stati membri.

(2) La presente direttiva è parte dell'azione globale contro la tratta di esseri umani, che include azioni che coinvolgono paesi terzi, come dichiarato nel "Libro bianco sulle iniziative per rafforzare la dimensione esterna dell'Unione nelle iniziative contro la tratta di esseri umani: verso un'azione dell'Unione europea a livello mondiale contro la tratta di esseri umani" approvata dal Consiglio il 30 novembre 2009. In tale contesto è opportuno realizzare azioni nei paesi terzi da cui provengono e vengono trasferite le vittime della tratta per svolgere un'opera di sensibilizzazione, ridurre la vulnerabilità, sostenere e assistere le vittime, lottare contro le cause profonde del fenomeno e aiutare i paesi terzi interessati a sviluppare un'adeguata legislazione per contrastare la tratta.

(3) La presente direttiva riconosce la specificità di genere del fenomeno e che la tratta degli uomini e quella delle donne hanno spesso fini diversi. Per questo motivo, anche le misure di assistenza e sostegno dovrebbero integrare una specificità di genere laddove opportuno. I fattori che spingono le persone a lasciare il proprio paese d'origine (fattori "push") e quelli che le attraggono nei paesi di destinazione (fattori "pull") possono divergere in base ai settori interessati, ad esempio l'industria del sesso o lo sfruttamento del lavoro nel settore edile, agricolo o della servitù domestica.

(4) L'Unione si è impegnata a prevenire e combattere la tratta di esseri umani e a proteggere i diritti delle vittime: a tal fine sono stati adottati la decisione quadro 2002/629/GAI del Consiglio, del 19 luglio 2002, sulla lotta alla tratta di esseri umani [3] e il piano UE sulle migliori pratiche, le norme e le procedure per contrastare e prevenire la tratta di esseri umani [4]. Inoltre, il programma di Stoccolma — Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini [5], adottato dal Consiglio europeo, accorda una netta priorità alla lotta contro la tratta di esseri umani. È opportuno prevedere ulteriori misure, quali il sostegno per lo sviluppo di indicatori comuni generali dell'Unione per l'identificazione delle vittime della tratta, mediante lo scambio di migliori prassi tra tutte le parti in causa, in particolare i servizi sociali pubblici e privati.

(5) Le autorità di contrasto degli Stati membri dovrebbero continuare a collaborare per rafforzare la lotta contro la tratta di esseri umani. Sono a tal proposito essenziali una stretta cooperazione transfrontaliera che comprenda lo scambio di informazioni e di migliori prassi nonché un dialogo aperto e costante tra le autorità di polizia, giudiziarie e finanziarie degli Stati membri. Il coordinamento delle indagini e delle azioni penali nei casi di tratta di esseri umani dovrebbe essere agevolato da una cooperazione rafforzata con Europol e Eurojust, l'istituzione di squadre investigative comuni e l'attuazione della decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali.

(6) Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare le organizzazioni della società civile, comprese le organizzazioni non governative la cui attività è riconosciuta nella lotta contro la tratta di esseri umani, e collaborare strettamente con esse, in particolare per quanto riguarda le iniziative politiche, le campagne di informazione e sensibilizzazione, i programmi di ricerca e istruzione e la formazione, nonché la verifica e la valutazione dell'impatto delle misure di contrasto della tratta.

(7) La presente direttiva adotta un approccio globale, integrato e incentrato sui diritti umani alla lotta contro la tratta di esseri umani, e nell'attuazione della stessa, è opportuno tener conto della direttiva 2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da

rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti [7], e della direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare [8]. I principali obiettivi della presente direttiva sono una più rigorosa prevenzione e repressione e la protezione dei diritti delle vittime. La presente direttiva adotta inoltre una comprensione contestuale delle varie forme della tratta ed è volta a garantire che ogni forma sia combattuta con le misure più efficaci.

(8) Poiché i minori costituiscono una categoria più vulnerabile rispetto agli adulti e corrono quindi maggiori rischi di divenire vittime della tratta di esseri umani, è necessario che la presente direttiva sia applicata tenendo conto dell'interesse superiore del minore conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alla Convenzione ONU del 1989 sui diritti del fanciullo.

(9) Il protocollo ONU del 2000 per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, allegato alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, e la Convenzione del Consiglio d'Europa del 2005 sulla lotta contro la tratta di esseri umani rappresentano passi decisivi nel processo di potenziamento della cooperazione internazionale nella lotta contro la tratta di esseri umani. È opportuno rilevare che la Convenzione del Consiglio d'Europa contiene un meccanismo di valutazione, composto dal gruppo di esperti nella lotta contro la tratta di esseri umani (GRETA) e dal Comitato delle parti. Per evitare la duplicazione di sforzi è opportuno sostenere il coordinamento tra le organizzazioni internazionali con competenze in materia di azioni contro la tratta di esseri umani.

(10) La presente direttiva lascia impregiudicato il principio di non respingimento ("non refoulement") conformemente alla Convenzione del 1951 relativa allo stato dei rifugiati (Convenzione di Ginevra), nonché all'articolo 4 e all'articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(11) Per adeguarsi alla recente evoluzione del fenomeno della tratta di esseri umani, la presente direttiva adotta una nozione più ampia rispetto alla decisione quadro 2002/629/GAI di ciò che dovrebbe essere considerato tratta di esseri umani e include pertanto altre forme di sfruttamento. Nel contesto della presente direttiva, l'accattonaggio forzato dovrebbe essere inteso come una forma di lavoro o servizio forzato quali definiti nella

convenzione OIL n. 29 del 1930 concernente il lavoro forzato ed obbligatorio. Pertanto, lo sfruttamento dell'accattonaggio, compreso l'uso per l'accattonaggio di una persona dipendente vittima della tratta, rientra nell'ambito della definizione di tratta di esseri umani solo qualora siano presenti tutti gli elementi del lavoro o servizio forzato. Alla luce della pertinente giurisprudenza, la validità di qualsiasi eventuale consenso a prestare tale lavoro o servizio dovrebbe essere valutata caso per caso. Tuttavia, nel caso di minori, nessun eventuale consenso dovrebbe essere considerato valido. L'espressione "sfruttamento di attività criminali" dovrebbe essere intesa come lo sfruttamento di una persona affinché commetta, tra l'altro, atti di borseggio, taccheggio, traffico di stupefacenti e altre attività analoghe che sono oggetto di sanzioni e implicano un profitto economico. Tale definizione contempla anche la tratta di esseri umani perpetrata ai fini del prelievo di organi, pratica che costituisce una grave violazione della dignità umana e dell'integrità fisica, nonché, ad esempio, altri comportamenti quali l'adozione illegale o il matrimonio forzato nella misura in cui soddisfano gli elementi costitutivi della tratta di esseri umani.

(12) I livelli delle pene nella presente direttiva riflettono la preoccupazione crescente negli Stati membri in relazione allo sviluppo del fenomeno della tratta di esseri umani. Per questo motivo la presente direttiva utilizza come base i livelli 3 e 4 delle conclusioni del Consiglio, del 24 e 25 aprile 2002, sull'approccio da adottare per l'armonizzazione delle pene. Quando il reato è commesso in determinate circostanze, per esempio se la vittima è particolarmente vulnerabile, la pena dovrebbe essere più severa. Nel contesto della presente direttiva, fra le persone vulnerabili dovrebbero essere compresi almeno i minori. Altri elementi che si potrebbero prendere in considerazione nel valutare la vulnerabilità della vittima comprendono, ad esempio, il sesso, la gravidanza, lo stato di salute e la disabilità. Se il reato è particolarmente grave, ad esempio qualora sia stata messa in pericolo la vita della vittima, o se il reato è stato perpetrato con ricorso a violenze gravi, quali la tortura, il consumo forzato di droghe/medicinali, lo stupro o altre gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale, o ha altrimenti causato un pregiudizio particolarmente grave alla vittima, ciò dovrebbe altrettanto tradursi in pene più severe. Nella presente direttiva ogni riferimento alla consegna dovrebbe intendersi ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri [9]. La gravità del reato commesso potrebbe essere considerata nell'ambito dell'esecuzione della sentenza.

(13) Nella lotta alla tratta di esseri umani è opportuno avvalersi pienamente degli strumenti in vigore sul sequestro e la confisca dei proventi di reato, ad esempio la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e relativi protocolli, la Convenzione del Consiglio d'Europa del 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, la decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato [10], e la decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato [11]. È opportuno promuovere l'uso degli strumenti e proventi sequestrati e confiscati provenienti dai reati di cui alla presente direttiva per finanziare l'assistenza e la protezione delle vittime, compreso il loro risarcimento e l'applicazione della legislazione transfrontaliera dell'Unione contro le attività della tratta.

(14) È opportuno tutelare le vittime della tratta di esseri umani, conformemente ai principi fondamentali degli ordinamenti giuridici degli Stati membri interessati, dall'azione penale e dalle sanzioni per le attività criminali, quali l'uso di documenti falsi o la commissione di reati previsti dalla legislazione sulla prostituzione o l'immigrazione, che siano state costrette a compiere come conseguenza diretta dell'essere oggetto della tratta. Tale protezione mira a salvaguardare i diritti umani delle vittime, a prevenire un'ulteriore vittimizzazione e ad incoraggiarle a testimoniare nei procedimenti penali contro gli autori dei reati. Tale protezione non dovrebbe escludere azioni giudiziarie o sanzioni penali per i reati commessi intenzionalmente o nei quali si ravvisa una partecipazione intenzionale.

(15) Per garantire il buon esito delle indagini e dell'azione penale relative ai reati di tratta di esseri umani, l'avvio delle indagini non dovrebbe, in via di principio, essere subordinato alle dichiarazioni o all'accusa formulate dalla vittima. Qualora richiesto dalla natura dell'atto, l'azione penale dovrebbe essere consentita per un congruo periodo di tempo dopo che la vittima ha raggiunto la maggiore età. La durata del congruo periodo di tempo di perseguibilità dovrebbe essere determinata conformemente alle rispettive legislazioni nazionali. Le autorità di contrasto e le autorità inquirenti dovrebbero essere adeguatamente formate, in particolare per migliorare l'esecuzione internazionale delle norme e la cooperazione giudiziale. Sarebbe opportuno mettere a disposizione dei responsabili dell'indagine e dell'azione penale relative a tali reati gli strumenti investigativi usati contro la criminalità organizzata

e altri reati gravi, tra cui, l'intercettazione di comunicazioni, la sorveglianza discreta, compresa la sorveglianza elettronica, il controllo dei conti bancari o altre indagini finanziarie.

(16) Per garantire un'azione penale efficace contro i gruppi della criminalità internazionale che hanno il centro delle loro attività in uno Stato membro e che sono dediti alla tratta di esseri umani nei paesi terzi, è opportuno stabilire la giurisdizione sul reato di tratta quando l'autore del reato ha la cittadinanza di uno Stato membro e il reato è stato commesso al di fuori del territorio di quello Stato membro. Analogamente, si potrebbe stabilire la giurisdizione quando l'autore del reato risiede abitualmente in uno Stato membro, la vittima ha la cittadinanza o risiede abitualmente in uno Stato membro, o il reato è stato commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel territorio di uno Stato membro e il reato è stato commesso al di fuori del territorio di quello Stato membro.

(17) Mentre la direttiva 2004/81/CE prevede il rilascio di un titolo di soggiorno alle vittime della tratta di esseri umani che siano cittadini di paesi terzi e la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri [12], disciplina l'esercizio del diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, nonché la protezione contro l'allontanamento, la presente direttiva stabilisce specifiche misure di protezione per tutte le vittime della tratta di esseri umani e non riguarda di conseguenza le condizioni di soggiorno delle vittime della tratta di esseri umani nel territorio degli Stati membri.

(18) È necessario che le vittime della tratta possano esercitare effettivamente i propri diritti. È quindi opportuno che dispongano di assistenza e sostegno prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo i procedimenti penali. Gli Stati membri dovrebbero fornire le risorse per finanziare l'assistenza, il sostegno e la protezione delle vittime. L'assistenza e il sostegno forniti dovrebbero comprendere almeno una serie minima di misure necessarie per consentire alle vittime di ristabilirsi e di sottrarsi ai loro trafficanti. Nell'attuazione pratica di tali misure è opportuno tenere conto, in base ad una valutazione individuale effettuata conformemente alle procedure nazionali, delle circostanze, del contesto culturale e delle esigenze della persona interessata. L'assistenza e il sostegno dovrebbero essere forniti ad una persona non appena vi sia ragionevole motivo di ritenere che essa possa essere stata oggetto di tratta e indipendentemente dalla sua volontà di testimoniare o meno. Qualora la vittima non risieda legalmente

nello Stato membro interessato, l’assistenza e il sostegno dovrebbero essere forniti incondizionatamente almeno durante il periodo di riflessione. Se, una volta completato il processo di identificazione o scaduto il periodo di riflessione, la vittima non è ritenuta ammissibile al titolo di soggiorno o non abbia altrimenti residenza legale nello Stato membro interessato, o se la vittima ha lasciato il territorio di detto Stato membro, lo Stato membro interessato non è obbligato a continuare a fornirle assistenza e sostegno sulla base della presente direttiva. Ove necessario, per circostanze quali cure mediche in corso a causa delle gravi conseguenze fisiche o psicologiche del reato, o qualora la sicurezza della vittima sia a rischio per le dichiarazioni da essa rese nel procedimento penale, l’assistenza e il sostegno dovrebbero proseguire per un congruo periodo di tempo dopo la conclusione del procedimento penale.

(19) La decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale [13] stabilisce una serie di diritti delle vittime nei procedimenti penali, fra cui il diritto alla protezione e al risarcimento. Le vittime della tratta di esseri umani dovrebbero poter accedere inoltre rapidamente alla consulenza legale e, secondo il ruolo delle vittime nel pertinente sistema giudiziario, all’assistenza legale, anche ai fini di una domanda di risarcimento. Le autorità competenti potrebbero inoltre fornire tale consulenza e assistenza legale ai fini di una domanda di risarcimento dallo Stato. Scopo della consulenza legale è consentire alle vittime di essere informate e consigliate sulle varie possibilità a loro disposizione. La consulenza legale dovrebbe essere fornita da una persona che ha ricevuto una formazione giuridica adeguata senza essere necessariamente un avvocato. La consulenza legale e, secondo il ruolo delle vittime nel pertinente sistema giudiziario, l’assistenza legale dovrebbero essere fornite a titolo gratuito, almeno quando la vittima non disponga di risorse finanziarie sufficienti, in modo conforme alle procedure interne degli Stati membri. Poiché è improbabile che i minori vittime di tratta, in particolare, dispongano di tali risorse la consulenza legale e l’assistenza legale sarebbero in pratica gratuite per costoro. Inoltre, sulla base di una valutazione individuale dei rischi, effettuata conformemente alle procedure nazionali, le vittime dovrebbero essere protette contro la ritorsione, l’intimidazione e il rischio di essere di nuovo oggetto di tratta.

(20) Le vittime della tratta di esseri umani che hanno subito le conseguenze di abusi e trattamenti degradanti solitamente legati al reato di tratta, quali sfruttamento sessuale, abusi sessuali, stupro, pratiche simili alla schiavitù o prelievo di organi, dovrebbero essere protette contro la cosiddetta

vittimizzazione secondaria e contro ogni altro trauma durante il procedimento penale. Si dovrebbero evitare ripetizioni non necessarie delle audizioni nel corso delle indagini e del procedimento penale, ad esempio, nei casi consentiti, attraverso la produzione, quanto prima possibile nel corso del procedimento, della videoregistrazione di tali audizioni. A tal fine, le vittime della tratta di esseri umani dovrebbero beneficiare di un trattamento adeguato, basato sulle loro esigenze individuali, durante le indagini e i procedimenti penali. La valutazione delle esigenze individuali dovrebbe tener conto di elementi quali l’età, di un’eventuale gravidanza, dello stato di salute, di una eventuale disabilità o di altre circostanze personali, nonché delle conseguenze fisiche o psicologiche dell’attività criminale di cui la vittima è stata oggetto. L’eventuale trattamento e le sue modalità di applicazione devono essere decisi, caso per caso, conformemente al diritto nazionale, alle norme sulla discrezionalità, la prassi o gli orientamenti giudiziari.

(21) Le misure di assistenza e sostegno alle vittime dovrebbero essere fornite su base consensuale e informata. Le vittime dovrebbero pertanto essere al corrente degli aspetti salienti delle suddette misure, che non dovrebbero essere loro imposte. Il rifiuto da parte della vittima delle misure di assistenza o sostegno non dovrebbe comportare l’obbligo per le autorità competenti dello Stato membro interessato di offrire alla vittima misure alternative.

(22) Oltre alle misure a disposizione di tutte le vittime della tratta di esseri umani, è opportuno che gli Stati membri garantiscano specifiche misure di assistenza, sostegno e protezione per i minori. Tali misure dovrebbero essere applicate tenendo conto dell’interesse superiore del minore conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite del 1989 sui diritti del fanciullo. Quando l’età di una persona oggetto della tratta di esseri umani è incerta e sussistono motivi per ritenere che sia inferiore ai diciotto anni, si dovrebbe presumere che la persona in questione sia un minore e la stessa dovrebbe ricevere assistenza, sostegno e protezione immediati. Le misure di assistenza e sostegno per i minori dovrebbero essere intese al recupero fisico e psico-sociale e ad una soluzione duratura per il minore in questione. L’accesso all’istruzione aiuterebbe il minore a reintegrarsi nella società. Tenuto conto della particolare vulnerabilità dei minori vittime della tratta, si dovrebbero prevedere ulteriori misure di protezione per tutelarli in occasione delle audizioni rese durante le indagini e i procedimenti penali.

(23) È opportuno dedicare un’attenzione particolare ai minori non accompagnati vittime della tratta di esseri umani, in quanto la loro situazione di particolare vulnerabilità richiede assistenza e

sostegno specifici. Gli Stati membri dovrebbero applicare misure di accoglienza specifiche per le esigenze del minore non accompagnato vittima della tratta di esseri umani, dal momento in cui è identificato fino a quando si perviene a una soluzione duratura, provvedendo all'applicazione delle salvaguardie procedurali del caso. È opportuno adottare le misure necessarie per provvedere, laddove opportuno, alla nomina di un tutore e/o di un rappresentante ai fini della salvaguardia dell'interesse superiore del minore. È opportuno decidere il più rapidamente possibile del futuro di ciascuna vittima minore non accompagnata, per trovare soluzioni durevoli basate su valutazioni caso per caso tenendo conto innanzitutto del suo interesse superiore. Tra le soluzioni durature vi potrebbe essere il rimpatrio e la reintegrazione nel paese d'origine o di rimpatrio, l'integrazione nella società ospitante, il rilascio di uno status di protezione internazionale o di altro tipo in conformità alla legislazione nazionale degli Stati membri.

(24) Se, conformemente alla presente direttiva, occorre nominare il tutore e/o rappresentante di un minore, questi ruoli possono essere svolti dalla stessa persona o da una persona giuridica, da un'istituzione o da un'autorità.

(25) Gli Stati membri dovrebbero stabilire e/o rafforzare le politiche di prevenzione della tratta di esseri umani, prevedendo anche misure che scoraggino e riducano la domanda, fonte di tutte le forme di sfruttamento, e riducano il rischio di divenire vittime della tratta, attraverso la ricerca, inclusa la ricerca su nuove forme di tratta di esseri umani, l'informazione, la sensibilizzazione e l'istruzione. Nell'ambito di tali iniziative, gli Stati membri dovrebbero adottare una prospettiva di genere e un approccio fondato sui diritti dei minori. I funzionari suscettibili di entrare in contatto con vittime effettive o potenziali della tratta di esseri umani dovrebbero essere adeguatamente preparati ad individuare tali vittime e ad occuparsene. Tale obbligo di formazione dovrebbe essere promosso per i membri delle categorie seguenti che possono entrare in contatto con le vittime: operatori di polizia, guardie di frontiera, funzionari dei servizi per l'immigrazione, pubblici ministeri, avvocati, giudici e personale giudiziario, ispettori del lavoro, operatori sociali e dell'infanzia, nonché personale sanitario e consolare, ma potrebbe estendersi a seconda delle circostanze locali ad altri funzionari pubblici che possono entrare in contatto con vittime della tratta durante il loro lavoro.

(26) La direttiva 2009/52/CE prevede sanzioni penali a carico dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi in posizione irregolare e che, pur non essendo stati accusati o condannati per tratta di esseri umani, consapevolmente ricorrono al

lavoro o ai servizi di una persona vittima della tratta. Oltre a ciò, gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di irrogare sanzioni a chi si avvale di qualsiasi servizio da parte di una persona con la consapevolezza che essa è vittima della tratta. Potrebbe essere così perseguita la condotta dei datori di lavoro di cittadini di paesi terzi in posizione regolare e di cittadini dell'Unione, e quanti ricorrono ai servizi sessuali di qualsiasi persona vittima della tratta, indipendentemente dalla loro cittadinanza.

(27) Gli Stati membri dovrebbero istituire, secondo le modalità ritenute opportune conformemente alla loro organizzazione interna e tenendo conto della necessità di una struttura minima con compiti individuati, sistemi nazionali di monitoraggio, quali ad esempio relatori nazionali o meccanismi equivalenti, per valutare le tendenze della tratta di esseri umani, raccogliere statistiche, misurare i risultati delle azioni anti-tratta e presentare relazioni periodiche. Tali relatori nazionali o meccanismi equivalenti sono già costituiti in una rete informale dell'Unione istituita dalle conclusioni del Consiglio sull'istituzione di una rete europea di relatori nazionali o meccanismi equivalenti sul traffico di esseri umani del 4 giugno 2009. Un coordinatore anti-tratta parteciperebbe ai lavori di tale rete, che offre all'Unione e agli Stati membri informazioni strategiche obiettive, affidabili, raffrontabili e aggiornate nell'ambito della tratta di esseri umani e uno scambio di esperienze e migliori prassi nel settore della prevenzione e repressione della tratta a livello dell'Unione. Il Parlamento europeo dovrebbe avere il diritto di partecipare alle attività comuni dei relatori nazionali o meccanismi equivalenti.

(28) Per valutare i risultati delle azioni anti-tratta, l'Unione dovrebbe continuare a sviluppare il suo lavoro sulle metodologie e sui metodi di raccolta dei dati per elaborare statistiche raffrontabili.

(29) Alla luce del programma di Stoccolma e al fine di sviluppare una strategia consolidata dell'Unione contro la tratta di esseri umani, intesa a rafforzare ulteriormente l'impegno e gli sforzi dell'Unione e degli Stati membri nella prevenzione e repressione di tale tratta, gli Stati membri dovrebbero agevolare i compiti del coordinatore anti-tratta, tra i quali possono figurare ad esempio il miglioramento del coordinamento e della coerenza, evitando una duplicazione degli sforzi, tra le istituzioni e le agenzie dell'Unione nonché tra gli Stati membri e gli interlocutori internazionali, il contributo allo sviluppo di politiche e strategie dell'Unione nuove o vigenti rilevanti per la lotta contro la tratta di esseri umani o la comunicazione alle istituzioni dell'Unione.

(30) La presente direttiva mira a modificare e ad ampliare le disposizioni della decisione quadro 2002/629/GAI. Poiché le modifiche da apportare sono sostanziali per numero e natura, è opportuno che, ai fini della chiarezza, la decisione quadro sia modificata nella sua interezza, in relazione alla partecipazione degli Stati membri nell'adozione della presente direttiva.

(31) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" [14], gli Stati membri sono invitati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e dell'Unione, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di attuazione.

(32) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire la lotta contro la tratta di esseri umani, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(33) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente la dignità umana, la proibizione della schiavitù, del lavoro forzato e della tratta di esseri umani, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, i diritti del bambino, il diritto alla libertà e alla sicurezza, la libertà di espressione e d'informazione, la protezione dei dati di carattere personale, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene. In particolare, la presente direttiva è volta a garantire il pieno rispetto di tali diritti e principi e deve essere attuata di conseguenza.

(34) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva.

(35) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione della presente direttiva.

non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(36) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione. non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1. Oggetto.

La presente direttiva stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nell'ambito della tratta di esseri umani. Essa introduce altresì disposizioni comuni, tenendo conto della prospettiva di genere, per rafforzare la prevenzione di tale reato e la protezione delle vittime.

Articolo 2. Reati relativi alla tratta di esseri umani.

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punibili i seguenti atti dolosi:

il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, compreso il passaggio o il trasferimento dell'autorità su queste persone, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra, a fini di sfruttamento.

2. Per posizione di vulnerabilità si intende una situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima.

3. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, compreso l'accattonaggio, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di attività illecite o il prelievo di organi.

4. Il consenso della vittima della tratta di esseri umani allo sfruttamento, programmato o effettivo, è irrilevante in presenza di uno dei mezzi indicati al paragrafo 1.

5. La condotta di cui al paragrafo 1, qualora coinvolga minori, è punita come reato di tratta di esseri umani anche in assenza di uno dei mezzi indicati al paragrafo 1.

6. Ai fini della presente direttiva per "minore" si intende la persona di età inferiore ai diciotto anni.

Articolo 3. Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punibili l'istigazione, il

favoreggiamento e il concorso o il tentativo nella commissione dei reati di cui all'articolo 2.

Articolo 4. Pene.

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 2 siano punibili con la reclusione della durata massima di almeno cinque anni.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 2 siano punibili con la reclusione della durata massima di almeno dieci anni, laddove tale reato:

a) sia stato commesso nei confronti di una vittima particolarmente vulnerabile, compresi, nel contesto della presente direttiva, almeno i minori;

b) sia stato commesso nel contesto di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata [15];

c) abbia messo in pericolo la vita della vittima intenzionalmente o per colpa grave; oppure

d) sia stato commesso ricorrendo a violenze gravi o abbia causato alla vittima un pregiudizio particolarmente grave.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il fatto che un reato di cui all'articolo 2 sia stato commesso da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni sia considerato una circostanza aggravante.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3 siano puniti con pene effettive, proporzionate e dissuasive, che possono dar luogo a consegna.

Articolo 5. Responsabilità delle persone giuridiche.

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui agli articoli 2 e 3 commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto, che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organismo della persona giuridica, che detenga una posizione dominante in seno alla persona giuridica, basata:

a) sul potere di rappresentanza di detta persona giuridica;

b) sul potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica; oppure

c) sull'esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica.

2. Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di un soggetto tra quelli descritti al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione, a vantaggio della persona giuridica, di uno dei reati di cui agli articoli 2 e 3 da parte di una persona sottoposta all'autorità di tale soggetto.

3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l'avvio di procedimenti penali contro le persone fisiche che abbiano commesso uno dei reati di cui agli articoli 2 e 3, abbiano istigato qualcuno a commetterli o vi abbiano concorso.

4. Ai sensi della presente direttiva, per "persona giuridica" s'intende qualsiasi ente che abbia personalità giuridica in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell'esercizio dei poteri pubblici e delle organizzazioni internazionali pubbliche.

Articolo 6. Sanzioni applicabili alle persone giuridiche.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché alla persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 o 2, siano applicate sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendano sanzioni pecuniarie penali o non penali e che possano comprendere anche altre sanzioni quali:

a) l'esclusione dal godimento di benefici o aiuti pubblici;

b) l'interdizione temporanea o permanente dall'esercizio di un'attività commerciali;

c) l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;

d) provvedimenti giudiziari di scioglimento;

e) la chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti che sono stati usati per commettere il reato.

Articolo 7. Sequestro e confisca.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le loro autorità competenti abbiano la facoltà di sequestrare e confiscare gli strumenti e i proventi derivanti dai reati di cui agli articoli 2 e 3.

Articolo 8. Mancato esercizio dell'azione penale o mancata applicazione di sanzioni penali alle vittime.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie, conformemente ai principi fondamentali dei loro ordinamenti giuridici, per conferire alle autorità nazionali competenti il potere di non perseguire né imporre sanzioni penali alle vittime della tratta di esseri umani coinvolte in attività criminali che sono state costrette a compiere come conseguenza diretta di uno degli atti di cui all'articolo 2.

Articolo 9. Indagini e azione penale.

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le indagini o l'azione penale relative ai reati di cui agli articoli 2 e 3 non siano subordinate alla querela, alla denuncia o all'accusa formulate da una vittima e il procedimento penale possa continuare anche se la vittima ritratta una propria dichiarazione.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, qualora richiesto dalla natura dell'atto, i

reati di cui agli articoli 2 e 3 possano essere perseguiti per un congruo periodo di tempo dopo che la vittima ha raggiunto la maggiore età.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell'azione penale per i reati di cui agli articoli 2 e 3 ricevano la formazione necessaria.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell'azione penale per i reati di cui agli articoli 2 e 3 dispongano di strumenti Articolo 21

Sostituzione della decisione quadro 2002/629/GAI
La decisione quadro 2002/629/GAI sulla lotta alla tratta di esseri umani è sostituita in relazione agli Stati membri che partecipano all'adozione della presente direttiva, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini per il recepimento della decisione quadro nel diritto nazionale.

In relazione agli Stati membri che partecipano all'adozione della presente direttiva, i riferimenti alla decisione quadro 2002/629/GAI si intendono fatti alla presente direttiva.

(omissis)

Articolo 22. Recepimento.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 6 aprile 2013.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni che recepiscono nei rispettivi ordinamenti nazionali gli obblighi imposti dalla presente direttiva.

3. Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. investigativi efficaci, quali quelli utilizzati contro la criminalità organizzata o altri reati gravi.

(omissis)

Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea aggiornato in data 9 maggio 2008 modifiche apportate dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (estratto).

(omissis)

Articolo 106 (ex articolo 86 del TCE)

1. Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme dei trattati, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 18 e da 101 a 109 inclusi.

2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione.

3. La Commissione vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo rivolgendo, ove occorra, agli Stati membri, opportune direttive o decisioni.

(omissis)

Articolo 110 (ex articolo 90 del TCE)

Nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali simili. Inoltre, nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni.

PARTE SECONDA – FONTI NORMATIVE NAZIONALI

Costituzione della Repubblica italiana (estratto).

Principi fondamentali

Art. 1.

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4.

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 10.

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

(omissis)

PARTE I - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO I - RAPPORTI CIVILI

(omissis)

Art. 24.

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Art. 25.

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale preconstituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 26.

L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

Art. 27.

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.

(omissis)

TITOLO III - RAPPORTI ECONOMICI

Art. 35.

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Art. 36.

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Art. 37.

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Art. 38.

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera.

Art. 39.

L'organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme stabilite dalla legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Art. 40.

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

Art. 41.

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

(omissis)

Codice Penale (Testo coordinato ed aggiornato del r.d. 19 ottobre 1930, n. 1398) (estratto).

(omissis)

Art. 2. Successione di leggi penali.

Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.

Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 135. ⁽¹⁾

Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che

sia stata pronunciata sentenza irrevocabile. Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti. Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di un decreto-legge convertito in legge con emendamenti.

⁽¹⁾ Comma inserito dall'art. 14 della L. 24 febbraio 2006, n. 85.

(omissis)

Art. 15. Materia regolata da più leggi penali o da più disposizioni della medesima legge penale.

Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga

alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito.

(omissis)

Art. 18. Denominazione e classificazione delle pene principali.

Sotto la denominazione di pene detentive o restrittive della libertà personale la legge comprende: l'ergastolo, la reclusione e l'arresto. Sotto la denominazione di pene pecuniarie la legge comprende: la multa e l'ammenda.

Art. 19. Pene accessorie: specie.

Le pene accessorie per i delitti sono:

- 1) l'interdizione dai pubblici uffici;
- 2) l'interdizione da una professione o da un'arte;
- 3) l'interdizione legale;
- 4) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- 5) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- 5-bis) l'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro; ⁽¹⁾

6) la decadenza o la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori.

Le pene accessorie per le contravvenzioni sono:

- 1) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte;
 - 2) la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
- Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni è la pubblicazione della sentenza penale di condanna.

La legge penale determina gli altri casi in cui pene accessorie stabilite per i delitti sono comuni alle contravvenzioni.

(1) Numero inserito dall'art. 5, comma 1, della L. 27 marzo 2001, n. 97.

Art. 20. Pene principali e accessorie.

Le pene principali sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna; quelle accessorie conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa.

(omissis)

Capo III - Delle pene accessorie in particolare.

Art. 28. Interdizione dai pubblici uffici.

L'interdizione dai pubblici uffici è perpetua o temporanea.

L'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato:

- 1) del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico;
- 2) di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non

obbligatorio di pubblico servizio, e della qualità ad essi inerente di pubblico ufficiale o d'incaricato di pubblico servizio;

3) dell'ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura;

4) dei gradi e della dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche;

5) degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico;

6) di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque degli uffici, servizi, gradi o titoli e delle qualità, dignità e decorazioni indicati nei numeri precedenti;

7) della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualità, grado, titolo, dignità, decorazione e insegna onorifica, indicati nei numeri precedenti.

L'interdizione temporanea priva il condannato della capacità di acquistare o di esercitare o di godere, durante l'interdizione, i predetti diritti, uffici, servizi, qualità, gradi, titoli e onorificenze. Essa non può avere una durata inferiore a un anno, né superiore a cinque.

La legge determina i casi nei quali l'interdizione dai pubblici uffici è limitata ad alcuni di questi.

Art. 29. Casi nei quali alla condanna consegue l'interdizione dai pubblici uffici.

La condanna all'ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importano l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici; e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

La dichiarazione di abitudine o di professionalità nel delitto ovvero di tendenza a delinquere, importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Art. 30. Interdizione da una professione o da un'arte.

L'interdizione da una professione o da un'arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per cui è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'autorità, e importa la decadenza dal permesso o dall'abilitazione, o licenza anzidetti.

L'interdizione da una professione o da un'arte non può avere una durata inferiore a un mese, né superiore a cinque anni, salvi i casi espressamente stabiliti dalla legge.

Art. 31. Condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un'arte. Interdizione.

Ogni condanna per delitti commessi con l'abuso dei poteri, o con la violazione dei doveri inerenti a una

pubblica funzione, o ad un pubblico servizio, o a taluno degli uffici indicati nel n. 3 dell'articolo 28, ovvero con l'abuso di una professione, arte, industria, o di un commercio o mestiere, o con la violazione dei doveri a essi inerenti, importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione, arte, industria o dal commercio o mestiere.

Art. 32. Interdizione legale.

Il condannato all'ergastolo è in stato di interdizione legale.

La condanna all'ergastolo importa anche la decadenza dalla potestà dei genitori. Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è, durante la pena, in stato di interdizione legale; la condanna produce altresì, durante la pena, la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori, salvo che il giudice disponga altrimenti.

Alla interdizione legale si applicano per ciò che concerne la disponibilità e l'amministrazione dei beni, nonché la rappresentanza negli atti ad esse relativi le norme della legge civile sull'interdizione giudiziale.

Art. 32-bis.

Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari⁽¹⁾, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.

Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio.

(1) Le parole: “direttore generale” sono state così sostituite dalle attuali: “direttore generale e direttore preposto alla redazione dei documenti contabili societari” dall'art. 15, comma 3, lett. a), della L. 28 dicembre 2005, n. 262.

Art. 32-ter. Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

L'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Essa non può avere durata inferiore ad un anno né superiore a tre anni.

Art. 32-quater. Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316-bis, 316-ter⁽¹⁾, 317, 318, 319, 319-bis, 319-

quater⁽²⁾, 320, 321, 322, 322-bis⁽¹⁾, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 501-bis, 640, numero 1) del secondo comma, 640-bis, 644, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

(1) Le parole: “316-ter” e “322-bis” sono state inserite dall'art. 6, co. 1, della L. 29 settembre 2000, n. 300.

(2) Le parole: “319-quater” sono state inserite dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.

Art. 32-quinquies. Casi nei quali alla condanna consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego.⁽¹⁾

Salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma,⁽²⁾ e 320 importa altresì l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica.

(1) Articolo inserito dall'art. 5, co. 2, della L. 27 marzo 2001, n. 97.

(2) Le parole: “, 319-quater, primo comma,” sono state aggiunte dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.

Art. 33. Condanna per delitto colposo.

Le disposizioni dell'articolo 29 e del secondo capoverso dell'articolo 32 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo. Le disposizioni dell'articolo 31 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo, se la pena inflitta è inferiore a tre anni di reclusione, o se è inflitta soltanto una pena pecuniaria.

Art. 34. Decadenza dalla potestà dei genitori e sospensione dall'esercizio di essa.

La legge determina i casi nei quali la condanna importa la decadenza dalla potestà dei genitori. La condanna per delitti commessi con abuso della potestà dei genitori importa la sospensione dall'esercizio di essa per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta. La decadenza dalla potestà dei genitori importa anche la privazione di ogni diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in forza della potestà di cui al titolo IX del libro I del codice civile. La sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori importa anche l'incapacità di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in base alle norme del titolo IX del libro I del codice civile. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, quando sia concessa la sospensione condizionale della pena, gli atti del procedimento vengono trasmessi al tribunale dei minorenni, che assume i provvedimenti più opportuni nell'interesse dei minori.

Art. 35. Sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.

La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per i quali è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'autorità.

La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte non può avere una durata inferiore a quindici giorni, né superiore a due anni. Essa consegue a ogni condanna per contravvenzione, che sia commessa con abuso della professione, arte, industria, o del commercio o mestiere, ovvero con violazione dei doveri ad essi inerenti, quando la pena inflitta non è inferiore a un anno d'arresto.

Art. 35-bis. Sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

La sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari⁽¹⁾, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.

Essa non può avere una durata inferiore a quindici giorni né superiore a due anni e consegue ad ogni condanna all'arresto per contravvenzioni commesse con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio.

(1) Le parole: "direttore generale" sono state così sostituite dalle attuali. "direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari" dall'art. 15, comma 3, lett. b), della L. 28 dicembre 2005, n. 262.

Art. 36. Pubblicazione della sentenza penale di condanna.

La sentenza di condanna alla pena di morte⁽¹⁾ o all'ergastolo è pubblicata mediante affissione nel comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l'ultima residenza. La sentenza di condanna è⁽²⁾ inoltre pubblicata, nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione nel sito è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni.⁽³⁾ La pubblicazione è fatta per estratto, salvo che il giudice disponga la pubblicazione per intero; essa è eseguita d'ufficio e a spese del condannato. La legge determina gli altri casi nei quali la sentenza di condanna deve essere pubblicata. In tali casi la pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi precedenti.⁽⁴⁾

(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D. Lgs. Lgt. n. 224/1944.

(2) Le parole: "per una sola volta, in uno o più giornali designati dal giudice e" sono state soppresse dall'art. 37, comma 18, lett. a), n. 1) del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 coordinato con la legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111.

(3) Le parole: "e nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione nel sito è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni." sono state aggiunte dall'art. 67, comma 1, della L. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009.

(4) Le parole: "salva la pubblicazione nei giornali, che è fatta unicamente mediante indicazione degli estremi della sentenza e dell'indirizzo internet del sito del Ministero della giustizia." sono state aggiunte dall'art. 2, comma 216, della L. 23 dicembre 2009, n. 191 e successivamente abrogate dall'art. 18, lett. a), n. 2) del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 coordinato con la legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111.

Art. 37. Pene accessorie temporanee: durata.

Quando la legge stabilisce che la condanna importa una pena accessoria temporanea, e la durata di questa non è espressamente determinata, la pena accessoria ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta, o che dovrebbe scontarsi, nel caso di conversione, per insolvibilità del condannato. Tuttavia, in nessun caso essa può oltrepassare il limite minimo e quello massimo stabiliti per ciascuna specie di pena accessoria.

(omissis)

TITOLO III - Del reato.

Capo I - Del reato consumato e tentato.

Art. 39. Reato: distinzione fra delitti e contravvenzioni.

I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice.

(omissis)

Art. 44. Condizione obiettiva di punibilità.

Quando, per la punibilità del reato, la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, anche se l'evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non è da lui voluto.

(omissis)

Art. 56. Delitto tentato.

Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica. Il colpevole di delitto tentato è punito; con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l'ergastolo; e, negli altri casi con la pena

stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi.

Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso. Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà.

(omissis)

Capo II - Delle circostanze del reato.

Art. 59. Circostanze non conosciute o erroneamente supposte.

Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore dell'agente, anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti.

Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa. Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti o attenuanti, queste non sono valutate contro o a favore di lui. Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

(omissis)

Art. 98. Minore degli anni diciotto.

È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d'intendere e di volere; ma la pena è diminuita. Quando la pena detentiva inflitta è inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene accessorie. Se si tratta di pena più grave, la condanna importa soltanto l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall'esercizio della patria potestà o dell'autorità maritale.

Capo II - Della recidiva, dell'abitudine e della tendenza a delinquere.

Art. 99. Recidiva. (1)

Chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo. La pena può essere aumentata fino alla metà:

1) se il nuovo delitto non colposo è della stessa indole;

2) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;

3) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena. Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate al secondo comma, l'aumento di pena è della metà.

Se il recidivo commette un altro delitto non colposo, l'aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi. Se si tratta di uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, l'aumento della pena per la recidiva è obbligatorio e, nei casi indicati al secondo comma, non può essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto. In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo.

(1) Questo articolo è stato sostituito dall'art. 4 della L. 5 dicembre 2005, n. 251.

[Art. 100. Recidiva facoltativa (1). Il giudice, salvo che si tratti di reati della stessa indole, ha facoltà di escludere la recidiva fra delitti e contravvenzioni, ovvero fra delitti dolosi o preterintenzionali e delitti colposi, ovvero fra contravvenzioni].

(1) Articolo abrogato dall'art. 10, D.L. n. 99/1974.

Art. 101. Reati della stessa indole.

Agli effetti della legge penale, sono considerati reati della stessa indole non soltanto quelli che violano una stessa disposizione di legge, ma anche quelli che, pur essendo preveduti da disposizioni diverse di questo codice ovvero da leggi diverse, nondimeno, per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li determinarono, presentano, nei casi concreti, caratteri fondamentali comuni.

Art. 102. Abitudine presunta dalla legge.

È dichiarato delinquente abituale chi, dopo essere stato condannato alla reclusione in misura superiore complessivamente a cinque anni per tre delitti non colposi, della stessa indole, commessi entro dieci anni, e non contestualmente, riporta un'altra condanna per un delitto, non colposo, della stessa indole, e commesso entro dieci anni successivi all'ultimo dei delitti precedenti. Nei dieci anni indicati nella disposizione precedente non si computa il tempo in cui il condannato ha scontato pene detentive o è stato sottoposto a misure di sicurezza detentive.

Art. 103. Abitualità ritenuta dal giudice.

Fuori del caso indicato nell'articolo precedente, la dichiarazione di abitualità nel delitto è pronunciata anche contro chi, dopo essere stato condannato per due delitti non colposi riporta un'altra condanna per delitto non colposo, se il giudice, tenuto conto della specie e gravità dei reati, del tempo entro il quale sono stati commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole e delle altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, ritiene che il colpevole sia dedito al delitto.

Art. 104. Abitualità nelle contravvenzioni.

Chi, dopo essere stato condannato alla pena dell'arresto per tre contravvenzioni della stessa indole, riporta condanna per un'altra contravvenzione, anche della stessa indole, è dichiarato contravventore abituale, se il giudice, tenuto conto della specie e gravità dei reati, del tempo entro il quale sono stati commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole e delle altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, ritiene che il colpevole sia dedito al reato.

Art. 105. Professionalità nel reato.

Chi trovandosi nelle condizioni richieste per la dichiarazione di abitualità, riporta condanna per un altro reato, è dichiarato delinquente o contravventore professionale qualora, avuto riguardo alla natura dei reati, alla condotta e al genere di vita del colpevole e alle altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, debba ritenersi che egli viva abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato.

Art. 106. Effetti dell'estinzione del reato o della pena.

Agli effetti della recidiva e della dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato, si tien conto altresì delle condanne per le quali è intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena. Tale disposizione non si applica quando la causa estingue anche gli effetti penali.

Art. 107. Condanna per vari reati con una sola sentenza.

Le disposizioni relative alla dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato, si applicano anche se, per i vari reati, è pronunciata condanna con una sola sentenza.

Art. 108. Tendenza a delinquere.

È dichiarato delinquente per tendenza chi, sebbene non recidivo o delinquente abituale o professionale, commette un delitto non colposo, contro la vita o l'incolumità individuale, anche non preveduto dal capo primo del titolo dodicesimo del libro secondo di questo codice, il quale, per sé e unitamente alle circostanze indicate nel capoverso dell'art. 133, riveli una speciale inclinazione al delitto, che trovi sua causa nell'indole particolarmente malvagia del

colpevole.

La disposizione di questo articolo non si applica se l'inclinazione al delitto è originata dall'infermità preveduta dagli articoli 88 e 89.

Art. 109. Effetti della dichiarazione di abitualità, professionalità o tendenza a delinquere.

Oltre gli aumenti di pena stabiliti per la recidiva e i particolari effetti indicati da altre disposizioni di legge, la dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato o di tendenza a delinquere importa l'applicazione di misure di sicurezza. La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato può essere pronunciata in ogni tempo, anche dopo l'esecuzione della pena; ma se è pronunciata dopo la sentenza di condanna, non si tien conto della successiva condotta del colpevole e rimane ferma la pena inflitta. La dichiarazione di tendenza a delinquere non può essere pronunciata che con la sentenza di condanna. La dichiarazione di abitualità e professionalità nel reato e quella di tendenza a delinquere si estinguono per effetto della riabilitazione.

Capo III - Del concorso di persone nel reato.

Art. 110. Pena per coloro che concorrono nel reato.

Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 111. Determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile.

Chi ha determinato a commettere un reato una persona non imputabile, ovvero non punibile a cagione di una condizione o qualità personale, risponde del reato da questa commesso, e la pena è aumentata. Se si tratta di delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Se chi ha determinato altri a commettere il reato ne è il genitore esercente la potestà, la pena è aumentata fino alla metà o, se si tratta di delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza, da un terzo a due terzi.

Art. 112. Circostanze aggravanti.

La pena da infliggere per il reato commesso è aumentata:

- 1) se il numero delle persone, che sono concorse nel reato, è di cinque o più salvo che la legge disponga altrimenti ;
- 2) per chi, anche fuori dei casi preveduti dai due numeri seguenti, ha promosso od organizzato la cooperazione nel reato, ovvero diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo;
- 3) per chi nell'esercizio della sua autorità, direzione o vigilanza ha determinato a commettere il reato persone ad esso soggette;

4) per chi, fuori del caso previsto dall'articolo 111, ha determinato a commettere il reato un minore di anni 18 o una persona in stato di infermità o di deficienza psichica, ovvero si è comunque avvalso degli stessi o con gli stessi ha partecipato ⁽¹⁾ nella commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza. La pena è aumentata fino alla metà per chi si è avvalso di persona non imputabile o non punibile, a cagione di una condizione o qualità personale, o con la stessa ha partecipato ⁽²⁾ nella commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza.

Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si è avvalso di altri o con questi ha partecipato ⁽³⁾ nella commissione del delitto ne è il genitore esercente la potestà, nel caso previsto dal numero 4 del primo comma la pena è aumentata fino alla metà e in quello previsto dal secondo comma la pena è aumentata fino a due terzi. Gli aggravamenti di pena stabiliti nei numeri 1, 2 e 3 di questo articolo si applicano anche se taluno dei partecipi al fatto non è imputabile o non è punibile.

(1) Le parole: “o con gli stessi ha partecipato” sono state aggiunte dall'art. 3, comma 15, lett. a), della L. 15 luglio 2009, n. 94.

(2) Le parole: “o con la stessa ha partecipato” sono state aggiunte dall'art. 3, comma 15, lett. b), della L. 15 luglio 2009, n. 94.

(3) Le parole: “o con questi ha partecipato” sono state inserite dall'art. 3, comma 15, lett. c) della L. 15 luglio 2009, n. 94.

Art. 113. Cooperazione nel delitto colposo.

Nel delitto colposo, quando l'evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso. La pena è aumentata per chi ha determinato altri a cooperare nel delitto, quando concorrono le condizioni stabilite nell'art. 111 e nei numeri 3 e 4 dell'art. 112.

Art. 114. Circostanze attenuanti.

Il giudice, qualora ritenga che l'opera prestata da talune delle persone che sono concorse nel reato a norma degli articoli 110 e 113 abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato, può diminuire la pena. Tale disposizione non si applica nei casi indicati nell'articolo 112. La pena può altresì essere diminuita per chi è stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato, quando concorrono, le condizioni stabilite nei numeri 3 e 4 del primo comma e nel terzo comma dell'articolo 112.

Art. 115. Accordo per commettere un reato. Istigazione.

Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora due o più persone si accordino allo scopo di commettere

un reato, e questo non sia commesso, nessuna di esse è punibile per il solo fatto dell'accordo. Nondimeno nel caso di accordo per commettere un delitto, il giudice può applicare una misura di sicurezza.

Le stesse disposizioni si applicano nel caso di istigazione a commettere un reato, se l'istigazione è stata accolta, ma il reato non è stato commesso. Qualora l'istigazione non sia stata accolta, e si sia trattato d'istigazione a un delitto, l'istigatore può essere sottoposto a misura di sicurezza.

Art. 116. Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti.

Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l'evento è conseguenza della sua azione od omissione. Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave.

Art. 117. Mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti.

Se, per le condizioni o le qualità personali del colpevole, o per i rapporti fra il colpevole e l'offeso, muta il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono concorsi anche gli altri rispondono dello stesso reato. Nondimeno, se questo è più grave il giudice può, rispetto a coloro per i quali non sussistano le condizioni, le qualità o i rapporti predetti, diminuire la pena.

Art. 118. Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti.

Le circostanze che aggravano o diminuiscono le pene concernenti i motivi a delinquere, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole, sono valutate soltanto riguardo alla persona a cui si riferiscono.

Art. 119. Valutazione delle circostanze di esclusione della pena.

Le circostanze soggettive le quali escludono la pena per taluno di coloro che sono concorsi nel reato hanno effetto soltanto riguardo alla persona a cui si riferiscono.

Le circostanze oggettive che escludono la pena hanno effetto per tutti coloro che sono concorsi nel reato.

(omissis)

TITOLO VI - Della estinzione del reato e della pena.

Art. 162. Oblazione nelle contravvenzioni.

Nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola pena dell'ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del

decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

Art. 162-bis. Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative.

Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.

Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda. L'oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell'articolo 99, dall'articolo 104 o dall'articolo 105, né quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore. In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto. La domanda può essere riproposta sino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado.

Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il reato. *[In caso di modifica dell'originaria imputazione, qualora per questa non fosse possibile l'oblazione, l'imputato è rimesso in termini per chiedere la medesima, sempre che sia consentita]* ⁽¹⁾.

(1) Comma abrogato dall'art. 2-quattordicesimo, D.L. 7 aprile 2000, n. 82.

Art. 163. Sospensione condizionale della pena.

Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e raggugliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni, quando la pena nel complesso, raggugliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa. ⁽¹⁾ Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà

personale non superiore a tre anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e raggugliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a tre anni, quando la pena nel complesso, raggugliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a tre anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa. ⁽²⁾

Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e raggugliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni e sei mesi, quando la pena nel complesso, raggugliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a due anni e sei mesi, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa. ⁽³⁾ Qualora la pena inflitta non sia superiore ad un anno e sia stato riparato interamente il danno, prima che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni, nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine e fuori del caso previsto nel quarto comma dell'articolo 56, si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui eliminabili, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena, determinata nel caso di pena pecuniaria raggugliandola a norma dell'articolo 135, rimanga sospesa per il termine di un anno. ⁽⁴⁾

(1) L'ultimo periodo di questo comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. a), della L. 11 giugno 2004, n. 145.

(2) L'ultimo periodo di questo comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. b), della L. 11 giugno 2004, n. 145.

(3) L'ultimo periodo di questo comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. c), della L. 11 giugno 2004, n. 145.

(4) Questo comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. d), della L. 11 giugno 2004, n. 145.

Art. 164. Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena.

La sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

La sospensione condizionale della pena non può essere

conceduta:
1) a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione né al delinquente o contravventore abituale o professionale;
2) allorché alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza personale perché il reo è persona che la legge presume socialmente pericolosa.

La sospensione condizionale della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca.

La sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta. Tuttavia il giudice nell'infliggere una nuova condanna, può disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall'articolo 163.

Art. 165. Obblighi del condannato.

La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa⁽¹⁾, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente.⁽²⁾

La disposizione del secondo comma non si applica qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del quarto comma dell'articolo 163.⁽³⁾

Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti.

(1) Periodo modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a), della L. 11 giugno 2004, n. 145.

(2) Le parole: “salvo che ciò sia impossibile” sono state soppresse dall'art. 2, comma 1, lett. b) della L. 11 giugno 2004, n. 145.

(3) Comma inserito dall'art. 2, comma 1, lett. c), della L. 11 giugno 2004, n. 145.

Art. 166. Effetti della sospensione.

La sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie. La condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di per sé sola, motivo per l'applicazione di misure di prevenzione, né

d'impedimento all'accesso a posti di lavoro pubblici o privati tranne i casi specificatamente previsti dalla legge, né per il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa.

Art. 167. Estinzione del reato.

Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, e adempie gli obblighi impostigli, il reato è estinto. In tal caso non ha luogo l'esecuzione delle pene.

Art. 168. Revoca della sospensione.

Salva la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 164, la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato:

1. commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli;
2. riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'articolo 163.

Qualora il condannato riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, non supera i limiti stabiliti dall'art. 163, il giudice, tenuto conto dell'indole e della gravità del reato, può revocare l'ordine di sospensione condizionale della pena.

La sospensione condizionale della pena è altresì revocata quando è stata concessa in violazione dell'articolo 164, quarto comma, in presenza di cause ostative. La revoca è disposta anche se la sospensione è stata concessa ai sensi del comma 3 dell'articolo 444 del codice di procedura penale.⁽¹⁾

(1) Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 26 marzo 2001, n. 128.

(omissis)

TITOLO VIII - Delle misure amministrative di sicurezza.

CAPO I - Delle misure di sicurezza personali.

Art. 235. Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato.⁽¹⁾

Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni.
(...)⁽²⁾

Il trasgressore dell'ordine di espulsione od

allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni. In tal caso è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni nella L. 24 luglio 2008, n. 125.
(2) Il comma che così recitava: "Ferme restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza personali, l'espulsione e l'allontanamento dal territorio dello Stato sono eseguiti dal questore secondo le modalità di cui, rispettivamente, all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all'articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30." è stato abrogato dall'art. 1, L. 15 luglio 2009, n. 94.

(omissis)

Capo II - Delle misure di sicurezza patrimoniali.

Art. 240. Confisca.

Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose, che ne sono il prodotto o il profitto. È sempre ordinata la confisca: 1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato; 1bis) dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies; ⁽¹⁾ 2) delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna. Le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e 1-bis del capoverso precedente non si applicano se la cosa o il bene o lo strumento informatico o telematico appartiene a persona estranea al reato. La disposizione del numero 1-bis del capoverso precedente si applica anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale. ⁽²⁾ La disposizione del n. 2 non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

(1) Lettera aggiunta dalla L. 15 febbraio 2012, n. 12.

(2) Il comma che così recitava: "Le disposizioni della prima parte e del n. 1 del capoverso precedente non si applicano se la cosa appartiene a persona estranea al reato." è stato così sostituito dalla L. 15 febbraio 2012, n. 12.

Libro II - Dei delitti in particolare.

Titolo I - Dei delitti contro la personalità dello stato.

Capo V - Disposizioni generali e comuni ai capi precedenti.

Art. 312. Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato. ⁽¹⁾

Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro sia condannato ad una pena restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti preveduti da questo titolo. ⁽²⁾

Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni. In tal caso è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b) del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni nella L. 24 luglio 2008, n. 125.

(2) Il periodo che recitava: "Ferme restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza personali, l'espulsione e l'allontanamento dal territorio dello Stato sono eseguiti dal questore secondo le modalità di cui, rispettivamente, all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all'articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30." è stato soppresso dall'art. 1, comma 3, della L. 15 luglio 2009, n. 94.

(omissis)

TITOLO III - Dei delitti contro l'Amministrazione della giustizia.

Capo I - Dei delitti contro l'attività giudiziaria.

(omissis)

Art. 389. Inosservanza di pene accessorie.

Chiunque, avendo riportato una condanna da cui consegue una pena accessoria, trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tale pena, è punito con la reclusione da due a sei mesi. La stessa pena si applica a chi trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti ad una pena accessoria provvisoriamente applicata.

(omissis)

Titolo V - Dei delitti contro l'ordine pubblico.

(omissis)

Art. 416. Associazione per delinquere.

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ⁽¹⁾ si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. ⁽²⁾

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma. ⁽³⁾

(1) Le parole: “600, 601 e 602” sono state così sostituite dall'art. 1, co. 5, della L. 15 luglio 2009, n. 94.

(2) Comma aggiunto dall'art. 4, L. 11 agosto 2003, n. 228.

(3) Comma aggiunto dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172.

Art. 416-bis. Associazione di tipo mafioso. ⁽¹⁾

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni. ⁽²⁾

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni. ⁽³⁾

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della

reclusione da nove ⁽⁴⁾ a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici ⁽⁵⁾ a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta ⁽⁶⁾ e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere ⁽⁷⁾, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

(1) La precedente rubrica: “Associazione di tipo mafioso” è stata così sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. b bis), n. 5), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125.

(2) Le parole: “da cinque a dieci anni” sono state così sostituite dalla L. 24 luglio 2008, n. 125.

(3) Le parole: “da sette a dodici” sono state così sostituite dalla L. 24 luglio 2008, n. 125.

(4) Le parole: “quattro” e “dieci” sono state così sostituite dalla L. 24 luglio 2008, n. 125.

(5) Le parole: “cinque” e “quindici” sono state così sostituite dalla L. 24 luglio 2008, n. 125.

(6) Le parole: “alla 'ndrangheta” sono state inserite dall'art. 6, comma 2, del D.L. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modificazioni, nella L. 31 marzo 2010, n. 50

(7) Le parole: “anche straniere”, sono state inserite nell'art. 1, comma 1, lett. b bis), n. 4) del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125.

Art. 416-ter. Scambio elettorale politico-mafioso.

La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro.

Art. 417. Misura di sicurezza.

Nel caso di condanna per i delitti preveduti dai due articoli precedenti, è sempre ordinata una misura di sicurezza.

Art. 418. Assistenza agli associati.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione ⁽¹⁾ a taluna delle persone che partecipano all'associazione è punito con la reclusione da due a quattro anni. ⁽²⁾ La pena è aumentata se l'assistenza è prestata ⁽³⁾ continuamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

(1) *Le originarie parole: "dà rifugio o fornisce il vitto" sono state così sostituite dall'art. 1, comma 5 bis, del D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito con modificazioni, nella L. 15 dicembre 2001, n. 438*

(2) *Le parole: "fino a due anni" sono state così sostituite dall'art. 1, comma 3, della L. 5 dicembre 2005, n. 251*

(3) *Le originarie parole: "se il rifugio o il vitto sono prestati" sono state così sostituite dall'art. 1, comma 5 ter, del D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito con modificazioni, nella L. 15 dicembre 2001, n. 438.*

Titolo VII - Dei delitti contro la fede pubblica.

Capo II - Della falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento.

(omissis)

Art. 473. Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali. ⁽¹⁾

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

(1) *Questo articolo è così sostituito dall'art. 15, comma 1, lett. a), della L. 23 luglio 2009, n. 99. Il testo precedente recitava: "Chiunque contraffà o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 2.065.*

Alla stessa pena soggiace chi contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

Le disposizioni precedenti si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale."

Art. 474. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. ⁽¹⁾

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

(1) *Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 15, comma 1, lett. b), della L. 23 luglio 2009, n. 99. Il testo precedente recitava: "Chiunque, fuori dei casi di concorso nei delitti preveduti dall'articolo precedente, introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, detiene per vendere, o pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 2.065. Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente."*

Art. 474-bis. Confisca. ⁽¹⁾

Nei casi di cui agli articoli 473 e 474 è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti.

Quando non è possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto. Si applica il terzo comma dell'art. 322 ter.

Si applicano le disposizioni dell'art. 240, commi terzo e quarto, se si tratta di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, appartenenti a persona estranea al reato medesimo,

qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, o l'illecita provenienza e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma del titolo II del libro sesto del codice di procedura penale.

(1) Questo articolo è stato inserito dall'art. 15, comma 1, lett. c), della L. 23 luglio 2009, n. 99.

Art. 474-ter. Circostanza aggravante. ⁽¹⁾

Se, fuori dai casi di cui all'articolo 416, i delitti puniti dagli articoli 473 e 474, primo comma, sono commessi in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000. Si applica la pena della reclusione sino a tre anni e della multa fino a euro 30.000 se si tratta dei delitti puniti dall'articolo 474, secondo comma.

(1) Questo articolo è stato inserito dall'art. 15, comma 1, lett. c) della L. 23 luglio 2009, n. 99.

Art. 474-quater. Circostanza attenuante. ⁽¹⁾

Le pene previste dagli articoli 473 e 474 sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 473 e 474, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per l'individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti.

(1) Questo articolo è stato inserito dall'art. 15, comma 1, lett. c), della L. 23 luglio 2009, n. 99.

Art. 475. Pena accessoria.

La condanna per alcuno dei delitti preveduti dai due articoli precedenti importa la pubblicazione della sentenza.

Titolo XI - Dei delitti contro la famiglia.

Capo IV - Dei delitti contro l'assistenza familiare.

(omissis)

Art. 572. Maltrattamenti contro familiari e conviventi. ⁽¹⁾

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è

punito con la reclusione da due a sei anni [c.p. 29, 31, 32].

La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave [c.p. 583], si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

(1) L'articolo che recitava: "Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni." è stato così sostituito dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172.

(omissis)

Titolo XII Dei delitti contro la persona.

Capo I Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale.

Art. 575. Omicidio.

Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.

(omissis)

Art. 581. Percosse.

Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309. Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.

Art. 582. Lesione personale.

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Art. 583. Circostanze aggravanti.

La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:

1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

[3] se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto.]⁽¹⁾

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2) la perdita di un senso;

3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;

[5] l'aborto della persona offesa.]⁽²⁾

(1) Numero abrogato dall'art. 22, L. 22 maggio 1978, n. 194.

(2) Numero abrogato dall'art. 22, L. 22 maggio 1978, n. 194.

(omissis)

Capo III - Dei delitti contro la libertà individuale.

Sezione I - Dei delitti contro la personalità individuale.

Art. 600. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Art. 600-bis. Prostituzione minorile.⁽¹⁾

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;

2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

(1) L'articolo che recitava: "Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164. Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni. Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi." È stato così sostituito dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172.

Art. 600-ter. Pornografia minorile.

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.⁽¹⁾

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde⁽²⁾ o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.⁽³⁾ Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due

terzi ove il materiale sia di ingente quantità. ⁽⁴⁾ Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. ⁽⁵⁾ Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali. ⁽⁵⁾

(1) Il comma che recitava: "Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228." è stato così sostituito dall'art. 2, co. 1, lett. a), L. 6 febbraio 2006, n. 38 e successivamente dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172.

(2) La parola: "diffonde" è stata inserita dall'art. 2, co. 1, lett. b), L. 6 febbraio 2006, n. 38.

(3) Questo comma è stato così sostituito dall'art. 2, co. 1, lett. c), della L. 6 febbraio 2006, n. 38.

(4) Questo comma è stato aggiunto dall'art. 2, co. 1, lett. d), della L. 6 febbraio 2006, n. 38.

(5) Comma aggiunto dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172.

Art. 600-quater. Detenzione di materiale pornografico.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Art. 600-quater.1. Pornografia virtuale. ⁽¹⁾

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

(1) Questo articolo è stato inserito dall'art. 4 della L. 6 febbraio 2006, n. 38.

Art. 600-quinquies. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di

minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937.

Art. 600-sexies. Circostanze aggravanti ed attenuanti. ⁽¹⁾

(...)

(1) L'articolo che recitava: "Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso in danno di minore degli anni quattordici. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, se il fatto è commesso in danno di minore, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero se è commesso in danno di minore in stato di infermità o minoranza psichica, naturale o provocata. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter la pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis e 600-ter, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è ridotta da un terzo alla metà per chi si adopera concretamente in modo che il minore degli anni diciotto riacquisti la propria autonomia e libertà. Nei casi previsti dagli articoli 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 600 sexies, 600 septies, 600 octies, 601, 602 e 416, sesto comma, le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione e la cattura di uno o più autori dei reati ovvero per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti. ⁽²⁾

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al primo e secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. ⁽³⁾" è stato abrogato dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172.

(2) Comma inserito dall'art. 3, comma 56, della L. 15 luglio 2009, n. 94.

(3) Comma inserito dall'art. 15, comma 4, della L. 11 agosto 2003, n. 228.

Art. 600-septies. Confisca. ⁽¹⁾

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione, nonché dagli articoli 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), 609-quater, 609-

quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), e 609-undecies, è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni, la confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Ove essa non sia possibile, il giudice dispone la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il condannato abbia, anche indirettamente o per interposta persona, la disponibilità. Si applica il terzo comma dell'articolo 322-ter.

(1) L'articolo che recitava: "Confisca e pene accessorie. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni ed al risarcimento dei danni, la confisca di cui all'articolo 240 e, quando non è possibile la confisca di beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto. In ogni caso è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonché la revoca della licenza d'esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive.

La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti di cui al primo comma comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori." è stato inserito dall'art. 7, L. 3 agosto 1998, n. 269, modificato dall'art. 15, co. 5, L. 11 agosto 2003, n. 228 e successivamente così sostituito dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172.

(2) Comma aggiunto dall'art. 5, L. 6 febbraio 2006, n. 38.

Art. 600-septies.1. Circostanza attenuante. (1)

La pena per i delitti di cui alla presente sezione è diminuita da un terzo fino alla metà nei confronti del concorrente che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172.

Art. 600-septies.2. Pene accessorie. (1)

Alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all'articolo 414-bis del presente codice conseguono:

- 1) la perdita della potestà genitoriale, quando la

qualità di genitore è prevista quale circostanza aggravante del reato;

- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela o all'amministrazione di sostegno;
- 3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;
- 4) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l'applicazione dell'articolo 29, primo comma, quanto all'interdizione perpetua. La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all'articolo 414-bis del presente codice, quando commessi in danno di minori, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori. In ogni caso è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonché la revoca della licenza di esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172.

Art. 600-octies. Impiego di minori nell'accattonaggio. (1)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di un persona minore degli anni quattordici, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni.

(1) Articolo inserito dall'art. 3, comma 19, lett. a), della L. 15 luglio 2009, n. 94.

Art. 601. Tratta di persone. (1)

Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i

delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 11 agosto 2003, n. 228.

Art. 602. Acquisto e alienazione di schiavi. ⁽¹⁾

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. 11 agosto 2003, n. 228.

Art. 602-bis. Pene accessorie. ⁽¹⁾

(...)

(1) L'articolo che recitava: "La condanna per i reati di cui agli articoli 583-bis, 600, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies comporta, qualora i fatti previsti dai citati articoli siano commessi dal genitore o dal tutore, rispettivamente: 1) la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore; 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente all'amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura. ⁽²⁾" è stato aggiunto dall'art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94 e poi abrogato dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172.

Art. 602-ter. Circostanze aggravanti. ⁽¹⁾

La pena per i reati previsti dagli articoli 600, 601 e 602 è aumentata da un terzo alla metà: a) se la persona offesa è minore degli anni diciotto; b) se i fatti sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi; c) se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa. Se i fatti previsti dal titolo VII, capo III, del presente libro sono commessi al fine di realizzare od agevolare i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso con violenza o minaccia. ⁽²⁾

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso approfittando della situazione di necessità del minore. ⁽²⁾

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter e 600-quinquies, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata

dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni sedici. ⁽²⁾ Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonché, se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni diciotto, dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero ancora se è commesso in danno di un minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata. ⁽²⁾

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la salute fisica o psichica del minore, ovvero se è commesso nei confronti di tre o più persone. ⁽²⁾ Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. ⁽²⁾

(1) Articolo aggiunto dall'art. 3, L. 2 luglio 2010, n. 108.

(2) Comma aggiunto dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172.

Art. 602-quater. Ignoranza dell'età della persona offesa. ⁽¹⁾

Quando i delitti previsti dalla presente sezione sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172.

Art. 603. Plagio. ⁽¹⁾

Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

(1) La Corte Costituzionale con sentenza 8 giugno 1981, n. 96, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'intero articolo.

Art. 603-bis. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ⁽¹⁾

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o

organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze:

- 1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:
 - 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
 - 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
 - 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

(1) Articolo introdotto dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.

Art. 603-ter. Pene accessorie⁽¹⁾

La condanna per i delitti di cui agli articoli 600, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad oggetto prestazioni lavorative, e 603-bis, importa l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti.

La condanna per i delitti di cui al primo comma importa altresì l'esclusione per un periodo di due anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, nonché dell'Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento. L'esclusione di cui al secondo comma è aumentata a cinque anni quando il fatto è commesso da soggetto al quale sia stata applicata la recidiva ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 3).

(1) Articolo introdotto dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.

Art. 604. Fatto commesso all'estero

Le disposizioni di questa sezione, nonché quelle previste dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies⁽¹⁾, si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero dallo straniero⁽²⁾ in concorso con cittadino italiano. In quest'ultima ipotesi lo straniero⁽²⁾ è punibile quando si tratta di delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi è stata richiesta del Ministro di grazia e giustizia.

(1) Le parole: "cittadino straniero" sono state così sostituite dall'art. 6, co. 2, della L. 9 gennaio 2006, n. 7.

(2) Le parole: "609-octies e 609-undecies," sono state aggiunte dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172.

Sezione II - Dei delitti contro la libertà personale

Art. 605. Sequestro di persona

Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni. La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un ascendente, di un discendente, o del coniuge;
- 2) da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni.

Se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di un minore, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni. Se il fatto è commesso in presenza di taluna delle circostanze di cui al secondo comma, ovvero in danno di minore di anni quattordici o se il minore sequestrato è condotto o trattenuto all'estero, si applica la pena della reclusione da tre a quindici anni.⁽¹⁾ Se il colpevole cagiona la morte del minore sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.⁽¹⁾

Le pene previste dal terzo comma sono altresì diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera concretamente:

- 1) affinché il minore riacquisti la propria libertà;
- 2) per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati;
- 3) per evitare la commissione di ulteriori fatti di sequestro di minore.⁽¹⁾

(1) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 29, lett. a), della L. 15 luglio 2009, n. 94

Art. 606. Arresto illegale.

Il pubblico ufficiale che procede ad un arresto, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, è punito con la reclusione fino a tre anni.

Art. 607. Indebita limitazione di libertà personale.

Il pubblico ufficiale, che, essendo preposto o addetto a un carcere giudiziario o ad uno stabilimento destinato all'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, vi riceve taluno senza un ordine dell'autorità competente o non obbedisce all'ordine di liberazione dato da questa autorità, ovvero indebitamente protrae l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, è punito con la reclusione fino a tre anni.

Art. 608.

Abuso di autorità contro arrestati o detenuti.

Il pubblico ufficiale, che sottopone a misure di rigore non consentite dalla legge una persona arrestata o detenuta di cui egli abbia la custodia anche temporanea, o che sia a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'autorità competente, è punito con la reclusione fino a trenta mesi.

La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficiale rivestito, per ragione del suo ufficio, di una qualsiasi autorità sulla persona custodita.

Art. 609. Perquisizione e ispezione personali arbitrarie.

Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, esegue una perquisizione o una ispezione personale è punito con la reclusione fino ad un anno.

Art. 609-bis. Violenza sessuale.

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

- 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
 - 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
- Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Art. 609-ter. Circostanze aggravanti.

La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi:

- 1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;
- 2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
- 3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
- 4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
- 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli

anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore. 5 bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa. ⁽¹⁾

La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.

(1) Numero aggiunto dall'art. 3, co. 23, della L. 15 luglio 2009, n. 94

Art. 609-quater. Atti sessuali con minorenne.

Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

- 1) non ha compiuto gli anni quattordici;
- 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza. ⁽¹⁾

Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni. ⁽²⁾

Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. ⁽³⁾

Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

(1) Numero così sostituito dall'art. 6, co. 1, lett. a), L. 6 febbraio 2006, n. 38.

(2) Il comma che recitava: "Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni." è stato inserito dall'art. 6, co. 1, lett. b), L. 6 febbraio 2006, n. 38 e successivamente così modificato dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172.

(3) Le parole: "fino a due terzi." sono state così sostituite dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172.

Art. 609-quinquies. Corruzione di minorenne. ⁽¹⁾

Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla

assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.

La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza.

(1) *L'articolo che recitava: "Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni." è stato così sostituito dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172.*

Art. 609-sexies. Ignoranza dell'età della persona offesa. ⁽¹⁾

Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 609-undecies sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, e quando è commesso il delitto di cui all'articolo 609-quinquies, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile.

(1) *L'articolo che recitava: "Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonché nel caso del delitto di cui all'articolo 609-quinquies, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa." è stato così sostituito dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172.*

Art. 609-septies. Querela di parte.

I delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater sono punibili a querela della persona offesa.

Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.

La querela proposta è irrevocabile. Si procede tuttavia d'ufficio:

1) se il fatto di cui all'articolo 609-bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto; ⁽¹⁾

2) se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza; ⁽²⁾

3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;

4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il

quale si deve procedere d'ufficio; 5) se il fatto è commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609-quater, ultimo comma.

(1) *La parola: "quattordici" è stata così sostituita dall'art. 7, co. 1, lett. a), della L. 6 febbraio 2006, n. 38.*

(2) *Numero così sostituito dall'art. 7, co. 1, lett. b) della L. 6 febbraio 2006, n. 38.*

Art. 609-octies. Violenza sessuale di gruppo.

La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter.

La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.

Art. 609-nonies. Pene accessorie ed altri effetti penali.

La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale ⁽¹⁾ per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies ⁽²⁾ comporta:

1) la perdita della potestà del genitore, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo o circostanza aggravante ⁽³⁾ del reato;

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno; ⁽⁴⁾

3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;

4) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l'applicazione dell'articolo 29, primo comma,

quanto all'interdizione perpetua;

5) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte. ⁽⁵⁾

La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-octies e 609-undecies, ⁽²⁾ se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, 609-quater e 609-quinquies, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in

istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori. ⁽⁶⁾ La condanna per i delitti previsti dall'articolo 600-bis, secondo comma, dall'articolo 609-bis, nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-ter, dagli articoli 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, nelle ipotesi aggravate di cui al terzo comma del medesimo articolo, comporta, dopo l'esecuzione della pena e per una durata minima di un anno, l'applicazione delle seguenti misure di sicurezza personali:

- 1) l'eventuale imposizione di restrizione dei movimenti e della libera circolazione, nonché il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati abitualmente da minori;
- 2) il divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori;
- 3) l'obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti. ⁽⁷⁾

Chiunque viola le disposizioni previste dal terzo comma è soggetto alla pena della reclusione fino a tre anni. ⁽⁷⁾

(1) Parole inserite dall'art. 8, co. 1, lett. a), L. 6 febbraio 2006, n. 38.

(2) Le parole: "609-undecies" sono state inserite dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172.

(3) Parole inserite dall'art. 8, co. 1, lett. b), L. 6 febbraio 2006, n. 38.

(4) Le parole: "e all'amministrazione di sostegno" sono state inserite dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172.

(5) I numeri: "4) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l'applicazione dell'articolo 29, primo comma, quanto all'interdizione perpetua; 5) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte." sono stati aggiunti dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172.

(6) Comma aggiunto dall'art. 8, co. 1, lett. c), L. 6 febbraio 2006, n. 38.

(7) Comma aggiunto dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172.

Art. 609-decies. Comunicazione dal tribunale per i minorenni.

Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 600 octies, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 601, 602, 609-octies e 609-undecies ⁽¹⁾, commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-quater, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni.

Nei casi previsti dal primo comma l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenni è assicurata, in ogni stato e grado di procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenni, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito

elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenni, e ammessi dall'autorità giudiziaria che procede. ⁽²⁾

In ogni caso al minorenni è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali. Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento.

(1) Le parole: "600 octies" sono state aggiunte dall'art. 3, co. 19, lett. c), L. 15 luglio 2009, n. 94 e successivamente abrogate dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172. Le parole: "609-undecies" sono state inserite dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172.

(2) Le parole: "nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenni," sono state aggiunte dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172.

Art. 609-undecies. Adescamento di minorenni.

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172.

Sezione III - Dei delitti contro la libertà morale.

Art. 610. Violenza privata.

Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare, od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se concorrono le condizioni previste dall'articolo 339.

Art. 611. Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato.

Chiunque usa violenza o minaccia per costringere o determinare altri a commettere un fatto costituente reato è punito con la reclusione fino a cinque anni. La pena è aumentata se concorrono le condizioni previste dall'articolo 339.

Art. 612. Minaccia.

Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 51.

Se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d'ufficio.

(omissis)

Titolo XIII - Dei delitti contro il patrimonio.

Capo I - Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone.

(omissis)

Art. 629. Estorsione.

Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000. ⁽¹⁾

La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000 ⁽²⁾ se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

(1) Le parole: "da euro 516 a euro 2.065" sono state così sostituite dalla L. 27 gennaio 2012, n. 3.

(2) Le parole: "da euro 1.032 a euro 3.098" sono state così sostituite dalla L. 27 gennaio 2012, n. 3.

Art. 630. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione. ⁽¹⁾

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 19 marzo 2012, n. 68, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità."

(omissis)

Codice di Procedura Penale (Testo coordinato ed aggiornato del D.P.R. 22 settembre 1998, n. 447) (estratto).

Parte Prima.

Libro Primo – Soggetti.

Titolo I – Giudice.

Capo II – Competenza.

Sezione I - Disposizioni generali.

Art. 4. Regole per la determinazione della competenza.

1. Per determinare la competenza si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.

Sezione II - Competenza per materia.

Art. 5. Competenza della corte di assise.

1. La corte di assise è competente:
- a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi i delitti, comunque aggravati, di tentato omicidio, di rapina, di estorsione e di associazioni di tipo mafioso anche straniere, e i delitti, comunque aggravati, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; ⁽¹⁾
 - b) per i delitti consumati previsti dagli articoli 579, 580, 584 ⁽²⁾ del codice penale;
 - c) per ogni delitto doloso se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, escluse le ipotesi previste dagli articoli 586, 588 e 593 del codice penale;
 - d) per i delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione finale della Costituzione, dalla legge 9 ottobre 1967 n. 962 e nel titolo I del libro II del codice penale, sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni.
 - d bis) per i delitti consumati o tentati di cui agli articoli 416, sesto comma, 600, 601, 602 del codice penale, nonché per i delitti con finalità di terrorismo sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni. ⁽³⁾

(1) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 12 febbraio 2010, n. 10, convertito con modificazioni nella L. 6 aprile 2010, n. 52. La lettera che è stata sostituita recitava: “per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione

non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi i delitti di tentato omicidio, di rapina e di estorsione, comunque aggravati, e i delitti previsti dall'articolo 630, primo comma, del codice penale e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;”.
(2) Le parole: “600, 601 e 602” sono state soppresse dall'art. 6, comma 1, lett. a), della L. 11 agosto 2003, n. 228.
(3) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.L. 12 febbraio 2010, n. 10, convertito con modificazioni nella L. 6 aprile 2010, n. 52

Art. 6. Competenza del tribunale.

1. Il tribunale è competente per i reati che non appartengono alla competenza della corte di assise o del giudice di pace.

[Art. 7. Competenza del pretore.]

Sezione III - Competenza per territorio.

Art. 8. Regole generali.

1. La competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato.
2. Se si tratta di fatto dal quale è derivata la morte di una o più persone, è competente il giudice del luogo in cui è avvenuta l'azione o l'omissione.
3. Se si tratta di reato permanente, è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, anche se dal fatto è derivata la morte di una o più persone.
4. Se si tratta di delitto tentato, è competente il giudice del luogo in cui è stato compiuto l'ultimo atto diretto a commettere il delitto.

(omissis)

Titolo II - Pubblico Ministero.

Art. 51. Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale.

1. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate:
 - a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado, dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale;
 - b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione.
2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal comma 1 lettera a) sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di appello. Nei casi di avocazione previsti dall'articolo 371-bis, sono esercitate dai magistrati della Direzione nazionale antimafia.

3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente a norma del capo II del titolo I.

3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente ⁽¹⁾.

3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis e dai commi 3-quater e 3-quinquies, se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte di appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente ⁽²⁾.

3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente ⁽³⁾.

3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 414-bis, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-undecies, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 640-ter e 640-quinquies del codice penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del presente articolo sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente ⁽⁴⁾.

(1) Comma aggiunto dall'art. 3, primo comma D.L. 20 novembre 1991, n. 367 convertito con modificazioni la L. 20 gennaio 1992, n. 8 e poi così modificato dal n. 1) della lettera a) del comma 1 dell'art. 5 L. 1 ottobre 2012, n. 172.

(2) Comma aggiunto dall'art. 3, primo comma D.L. 20 novembre 1991, n. 367 convertito con modificazioni la L. 20 gennaio 1992, n. 8 e poi così modificato dal numero 1) della lettera 0a) del comma 1 dell'art. 2, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge, con modificazioni, con L. 24 luglio 2008, n. 125.

(3) Comma aggiunto dall'art. 10-bis, D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito con modificazioni, dalla L. 15

dicembre 2001, n. 438 e così modificato dal numero 2) della lettera 0a) del comma 1 dell'art. 2, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni, con L. 24 luglio 2008, n. 125.
(4) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 11, L. 18 marzo 2008, n. 48 e poi così modificato dal n. 2) della lettera a) del comma 1 dell'art. 5, L. 1 ottobre 2012, n. 172.

(omissis)

Libro III – Prove.

Titolo III - Mezzi di ricerca della prova.

Capo IV - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni.

Art. 266. Limiti di ammissibilità.

1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:

- a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;
- b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;
- c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
- d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
- e) delitti di contrabbando;
- f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato ⁽¹⁾, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono;
- f-bis) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice. ⁽²⁾

2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.

(1) Parole inserite dall'art. 9, comma 5, della L. 18 aprile 2005, n. 62.

(2) Parole aggiunte dall'art. 13 della L. 6 febbraio 2006, n. 38.

(omissis)

Libro IV - Misure Cautelari.

Titolo I - Misure cautelari personali.

Capo I - Disposizioni generali.

(omissis)

Art. 275. Criteri di scelta delle misure.

1. Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. 1-bis. Contestualmente ad una sentenza di condanna, l'esame delle esigenze cautelari è condotto tenendo conto anche dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza, risulta taluna delle esigenze indicate nell'articolo 274, comma 1, lettere b) e c).⁽¹⁾

2. Ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata (2) o si ritiene possa essere irrogata.

2-bis. Non può essere disposta la misura della custodia cautelare se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena.⁽³⁾

2-ter. Nei casi di condanna di appello le misure cautelari personali sono sempre disposte, contestualmente alla sentenza, quando, all'esito dell'esame condotto a norma del comma 1-bis, risultano sussistere esigenze cautelari previste dall'articolo 274 e la condanna riguarda uno dei delitti previsti dall'articolo 380, comma 1, e questo risulta commesso da soggetto condannato nei cinque anni precedenti per delitti della stessa indole.⁽⁴⁾

3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, e 600-quinquies del codice penale⁽⁵⁾, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in ordine ai delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, salvo che ricorrano le circostanze attenuanti dagli stessi contemplate.⁽⁶⁾

4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, ovvero persona che ha superato l'età di settanta anni.

4-bis. Non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere quando l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi

dell'articolo 286-bis, comma 2, ovvero da altra malattia particolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere.⁽⁷⁾

4-ter. Nell'ipotesi di cui al comma 4-bis, se sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e la custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie penitenziarie non è possibile senza pregiudizio per la salute dell'imputato o di quella degli altri detenuti, il giudice dispone la misura degli arresti domiciliari presso un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza. Se l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, gli arresti domiciliari possono essere disposti presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o da altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS, ovvero presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135.⁽⁷⁾

4-quater. Il giudice può comunque disporre la custodia cautelare in carcere qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto ad altra misura cautelare per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, relativamente a fatti commessi dopo l'applicazione delle misure disposte ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter. In tal caso il giudice dispone che l'imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie.⁽⁷⁾

4-quinquies. La custodia cautelare in carcere non può comunque essere disposta o mantenuta quando la malattia si trova in una fase così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.⁽⁷⁾

5. (...) ⁽⁸⁾.

(1) Comma inserito dall'art. 16, comma 1, del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito con modificazioni nella L. 19 gennaio 2001, n. 4 e così sostituito dall'art. 14, comma 1, lett. a), della L. 26 marzo 2001, n. 128.

(2) Parole inserite dall'art. 14, comma 1, lett. b), della L. 26 marzo 2001, n. 128.

(3) Comma inserito dall'art. 4, comma 2, della L. 8 agosto 1995, n. 332.

(4) Comma inserito dall'art. 14, comma 1, lett. c) della L. 26 marzo 2001, n. 128.

(5) Parole inserite dall'art. 2, comma 1, lett. a) del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni, nella L. 23 aprile 2009, n. 38.

(6) Periodo inserito dall'art. 2, comma 1, lett. a) del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni, nella L. 23 aprile 2009, n. 38. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 7-21 luglio 2010, n. 265 (G. U n. 30 del 28 luglio 2010 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del secondo e terzo periodo del presente comma, così come modificato nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 600-

*bis, primo comma, 609-bis e 609-quater del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. La stessa Corte, con sentenza 9-12 maggio 2011, n. 164 (G. U. n. 21 del 18 maggio 2011 *- Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del secondo e terzo periodo dello stesso comma, nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 575 del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. Infine la Corte Costituzionale ha dichiarato, con sentenza 29 marzo 2013, n. 57, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 275, comma 3, secondo periodo, come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.*

(7) *Comma aggiunto dall'art. 1, lett. b), della L. 12 luglio 1999, n. 231.*
(8) *Il quinto comma è stato abrogato dall'art. 5, comma 2, del D.L. 14 maggio 1993, n. 139, convertito con modificazioni, nella l. 14 luglio 1993, n. 222. Si riporta il testo del comma abrogato: "5. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputata è una persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero nell'ambito di una struttura autorizzata, e l'interruzione del programma può pregiudicare la disintossicazione dell'imputato. Con lo stesso provvedimento, o con altro successivo, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero. Le disposizioni del presente comma non si applicano nel caso in cui si procede per uno dei delitti previsti dal comma 3."*

(omissis)

Capo II - Misure coercitive.

Art. 280. Condizioni di applicabilità delle misure coercitive.

1. Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo e dall'art. 391, le misure previste

in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.

2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare.

(omissis)

Art. 282-bis. Allontanamento dalla casa familiare (1).

1. Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. L'eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita.

2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

3. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangono prive di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura dell'assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell'obbligato e stabilisce le modalità ed i termini del versamento. Può ordinare, se necessario, che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo.

4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia. Essi, anche se assunti successivamente, perdono efficacia se è revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga l'ordinanza prevista dall'articolo 708 del codice di procedura civile ovvero altro provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli.

5. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende.

6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280.⁽²⁾⁽³⁾

(1) Articolo inserito dall'art. 1, comma 2, della L. 4 aprile 2001, n. 154.

(2) La parola: “600” è stata inserita dall'art. 5, comma 1, lett. b), L. 1 ottobre 2012, n. 172.

(3) Le parole: “600 septies.1, 600 septies.2, 601, 602” sono state inserite dall'art. 5, comma 1, let. B), della L. 1 ottobre 2012, n. 172.

(omissis)

Parte seconda.

Libro V - Indagini preliminari e udienza preliminare.

(omissis)

Titolo IV - Attività a iniziativa della polizia giudiziaria.

(omissis)

Art. 351. Altre sommarie informazioni.

1. La polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1 dell'articolo 362.⁽¹⁾

1-bis. All'assunzione di informazioni da persona imputata in un procedimento connesso ovvero da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'articolo 371 comma 2 lettera b), procede un ufficiale di polizia giudiziaria. La persona predetta, se priva del difensore, è avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. Il difensore deve essere tempestivamente avvisato e ha diritto di assistere all'atto.

1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto di psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero.⁽²⁾

(1) L'ultimo periodo di questo comma è stato così sostituito dall'art. 13, comma 1, della L. 1 marzo 2001, n. 63.

(2) Questo comma è stato aggiunto dall'art. 5, comma 1, lett. c), della L. 1 ottobre 2012, n. 172.

(omissis)

Titolo V - Attività del Pubblico Ministero

(omissis)

Art. 362. Assunzione di informazioni.

1. Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Alle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date. Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 197-bis, 198, 199, 200, 201, 202 e 203.⁽¹⁾

1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 351, comma 1-ter, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto di psicologia o psichiatria infantile.⁽²⁾

(1) L'ultimo periodo di questo comma è stato così da ultimo sostituito dall'art. 13, comma 2, della L. 1 marzo 2001, n. 63.

(2) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, lett. d), della L. 1 ottobre 2012, n. 172.

(omissis)

Titolo VI - Arresto in flagranza e fermo.

(omissis)

Art. 380. Arresto obbligatorio in flagranza.

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.

2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:

a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419 del codice penale;

c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;

d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600, delitto di prostituzione minorile

previsto dall'articolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, ⁽¹⁾ e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies del codice penale;

d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-octies del codice penale; ⁽²⁾

e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533 quella prevista dall'articolo 625, primo comma, numero 2), prima ipotesi, del codice penale, salvo che, in quest'ultimo caso, ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale; ⁽³⁾
e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale; ⁽⁴⁾

f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale;

g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo;

i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;

l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della L. 13 ottobre 1975, n. 654;

l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis del codice penale;

m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice

penale, se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma.

3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.

(1) Le parole: "anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1", sono state inserite dall'art. 12, comma 1, della L. 6 febbraio 2006, n. 38.

(2) Lettera inserita dall'art. 2, comma 1, lett. b) del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni nella L. 23 aprile 2009, n. 38

(3) Lettera così sostituita dall'art. 3, comma 25, lett. a) della L. 15 luglio 2009, n. 94

(4) Lettera aggiunta dall'art. 10, comma 2, della L. 26 marzo 2001, n. 128.

Art. 381. Arresto facoltativo in flagranza.

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti:

a) peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto dall'articolo 316 del codice penale;

b) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio prevista dagli articoli 319 comma 4 e 321 del codice penale;

c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 comma 2 del codice penale;

d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e 444 del codice penale;

e) corruzione di minorenni prevista dall'articolo 530 del codice penale;

f) lesione personale prevista dall'articolo 582 del codice penale;

f-bis) violazione di domicilio prevista dall'art. 614, primo e secondo comma, del codice penale; ⁽¹⁾

g) furto previsto dall'articolo 624 del codice penale;

h) danneggiamento aggravato a norma dell'articolo 635 comma 2 del codice penale;

i) truffa prevista dall'articolo 640 del codice penale;

l) appropriazione indebita prevista dall'articolo 646 del codice penale;

l-bis) offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico previste dagli articoli 600-ter, quarto comma, e 600-quater del codice penale, anche se

relative al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice; ⁽²⁾

m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24 comma 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110;

m-bis) fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497-bis del codice penale. ⁽³⁾

m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, prevista dall'articolo 495 del codice penale; ⁽⁴⁾

m-quater) fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali, previste dall'articolo 495-ter del codice penale. ⁽⁴⁾

3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza può essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.

4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto.

4-bis. Non è consentito l'arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle.

(1) Lettera inserita dall'art. 3, comma 25, lett. b) della L. 15 luglio 2009, n. 94.

(2) Lettera inserita dall'art. 12, comma 2, della L. 6 febbraio 2006, n. 38.

(3) Lettera aggiunta dall'art. 13, comma 2, del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni nella L. 31 luglio 2005, n. 155.

(4) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 1, lett. b-bis), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni nella L. 24 luglio 2008, n. 125.

(omissis)

Art. 384. Fermo di indiziato di delitto.

1. Anche fuori dei casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che, anche in relazione alla impossibilità di identificare l'indiziato, ⁽¹⁾ fanno ritenere fondato il pericolo di fuga, il pubblico ministero dispone il fermo della persona gravemente indiziata di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi o di un delitto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico. ⁽²⁾

2. Nei casi previsti dal comma 1 e prima che il pubblico ministero abbia assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono al fermo di propria iniziativa.

3. La polizia giudiziaria procede inoltre al fermo di propria iniziativa qualora sia successivamente individuato l'indiziato ovvero sopravvengono specifici elementi, quali il possesso di documenti falsi, che rendano fondato il pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga ⁽³⁾ e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero.

(1) Le parole: “anche in relazione alla impossibilità di identificare l'indiziato” sono state inserite dall'art. 11 della L. 26 marzo 2001, n.128.

(2) Le parole: “o di un delitto commesso...” “fino alla fine del comma sono state aggiunte dall'art. 13, comma 3, lett. a) del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni nella L. 31 luglio 2005, n. 155.

(3) Le parole: “specifici elementi, quali il possesso di documenti falsi, che rendano fondato il pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga” sono state così sostituite alle precedenti parole dall'art. 13, comma 3, lett. b) del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni nella L. 31 luglio 2005, n. 155.

(omissis)

Titolo VIbis - Investigazioni difensive.

Art. 391-bis. Colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del difensore.

1. Salve le incompatibilità previste dall'articolo 197, comma 1, lettere c) e d), per acquisire notizie il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici possono conferire con le persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa. In questo caso, l'acquisizione delle notizie avviene attraverso un colloquio non documentato.

2. Il difensore o il sostituto possono inoltre chiedere alle persone di cui al comma 1 una dichiarazione scritta ovvero di rendere informazioni da documentare secondo le modalità previste dall'articolo 391-ter.

3. In ogni caso, il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici avvertono le persone indicate nel comma 1:

- a) della propria qualità e dello scopo del colloquio;
- b) se intendono semplicemente conferire ovvero ricevere dichiarazioni o assumere informazioni indicando, in tal caso, le modalità e la forma di documentazione;
- c) dell'obbligo di dichiarare se sono sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato;
- d) della facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione;

e) del divieto di rivelare le domande eventualmente formulate dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero e le risposte date;

f) delle responsabilità penali conseguenti alla falsa dichiarazione.

4. Alle persone già sentite dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero non possono essere richieste notizie sulle domande formulate o sulle risposte date.

5. Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da una persona sottoposta ad indagini o imputata nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato, è dato avviso, almeno ventiquattro ore prima, al suo difensore la cui presenza è necessaria. Se la persona è priva di difensore, il giudice, su richiesta del difensore che procede alle investigazioni, dispone la nomina di un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97.

5-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 351, comma 1-ter, il difensore, quando assume informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile.⁽¹⁾

6. Le dichiarazioni ricevute e le informazioni assunte in violazione di una delle disposizioni di cui ai commi precedenti non possono essere utilizzate. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare ed è comunicata dal giudice che procede all'organo titolare del potere disciplinare.

7. Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da persona detenuta, il difensore deve munirsi di specifica autorizzazione del giudice che procede nei confronti della stessa, sentiti il suo difensore ed il pubblico ministero. Prima dell'esercizio dell'azione penale l'autorizzazione è data dal giudice per le indagini preliminari. Durante l'esecuzione della pena provvede il magistrato di sorveglianza.

8. All'assunzione di informazioni non possono assistere la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa e le altre parti private.

9. Il difensore o il sostituto interrompono l'assunzione di informazioni da parte della persona non imputata ovvero della persona non sottoposta ad indagini, qualora essa renda dichiarazioni dalle quali emergano indizi di reità a suo carico. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese.

10. Quando la persona in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa abbia esercitato la facoltà di cui alla lettera d) del comma 3, il pubblico ministero, su richiesta del difensore, ne dispone l'audizione che fissa entro sette giorni dalla richiesta medesima. Tale disposizione non si applica nei confronti delle persone sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento e nei confronti delle persone sottoposte ad indagini o imputate in un diverso procedimento nelle ipotesi previste dall'articolo 210. L'audizione si svolge alla presenza del

difensore che per primo formula le domande. Anche con riferimento alle informazioni richieste dal difensore si applicano le disposizioni dell'articolo 362.

11. Il difensore, in alternativa all'audizione di cui al comma 10, può chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza o all'esame della persona che abbia esercitato la facoltà di cui alla lettera d) del comma 3, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 392, comma 1.

(1) Comma inserito dall'art. 5, comma 1, lett. f), della L. 1 ottobre 2012, n. 172.

(omissis)

Titolo VII - Incidente probatorio.

Art. 392. Casi.⁽¹⁾

1. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio:

a) all'assunzione della testimonianza di una persona, quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento;

b) all'assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso;

c) all'esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri;

d) all'esame delle persone indicate nell'articolo 210;

e) al confronto tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti, quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b);

f) a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile;

g) a una ricognizione, quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l'atto al dibattimento.

1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenni ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.⁽²⁾

2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono altresì chiedere una perizia che, se fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta giorni ovvero che comporti l'esecuzione di accertamenti o prelievi su persona vivente previsti dall'art. 224-bis. ⁽³⁾

(1) *La Corte Costituzionale con sentenza 10 marzo 1994, n. 77 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non consente che, nei casi previsti dalla prima di tali disposizioni, l'incidente probatorio possa essere richiesto ed eseguito anche nella fase dell'udienza preliminare.*

(2) *Comma così modificato dall'art. 9, comma 1, lett. b) del D. L. 23 febbraio 2009, n. 11 e successivamente così sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. g), L. 1 ottobre 2012, n. 172.*

(3) *Le parole: “ovvero che comporti l'esecuzione di accertamenti o prelievi su persona vivente previsti dall'art. 224-bis.” è stato aggiunto dall'art. 28 della L. 30 giugno 2009, n. 85.*

(omissis)

Art. 398. Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio.

1. Entro due giorni dal deposito della prova della notifica e comunque dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 396 comma 1, il giudice pronuncia ordinanza con la quale accoglie, dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di incidente probatorio. L'ordinanza di inammissibilità o di rigetto è immediatamente comunicata al pubblico ministero e notificata alle persone interessate.

2. Con l'ordinanza che accoglie la richiesta il giudice stabilisce:

a) l'oggetto della prova nei limiti della richiesta e delle deduzioni;

b) le persone interessate all'assunzione della prova individuate sulla base della richiesta e delle deduzioni;

c) la data dell'udienza. Tra il provvedimento e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a dieci giorni.

3. Il giudice fa notificare alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa e ai difensori avviso del giorno, dell'ora e del luogo in cui si deve procedere all'incidente probatorio almeno due giorni prima della data fissata con l'avvertimento che nei due giorni precedenti l'udienza possono prendere cognizione ed estrarre copia delle dichiarazioni già rese dalla persona da esaminare. Nello stesso termine l'avviso è comunicato al pubblico ministero.

3-bis. La persona sottoposta alle indagini ed i difensori delle parti hanno diritto di ottenere copia degli atti depositati ai sensi dell'articolo 393, comma 2-bis.

4. Se si deve procedere a più incidenti probatori, essi sono assegnati alla medesima udienza, sempre che non ne derivi ritardo.

5. Quando ricorrono ragioni di urgenza e l'incidente probatorio non può essere svolto nella circoscrizione del giudice competente, quest'ultimo può delegare il giudice per le indagini preliminari del luogo dove la prova deve essere assunta.

5-bis. Nel caso di indagini che riguardino ipotesi di reato previste dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, ⁽¹⁾ 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 612-bis ⁽²⁾ del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minorenni, ⁽³⁾ con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze di tutela delle persone ⁽⁴⁾ lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova. ⁽⁵⁾ Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti.

(1) *Le parole: “anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1” sono state aggiunte dall'art. 14, comma 3, della L. 6 febbraio 2006, n. 38.*

(2) *Le parole: “e 609 octies” sono state così sostituite dall'art. 9, comma 1, lett. c), n. 1) del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni nella L. 23 aprile 2009, n. 38.*

(3) *Le parole: “vi siano minori di anni sedici” sono state così sostituite dall'art. 9, comma 1, lett. c), n.2) del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni nella L. 23 aprile 2009, n. 38.*

(4) *Le parole: “quando le esigenze del minore” sono state così sostituite dall'art. 9, comma 1, lett. c), n. 3) del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni nella L. 23 aprile 2009, n. 38.*

(5) *Le parole: “l'abitazione dello stesso minore” sono state così sostituite dall'art. 9, comma 1, lett. c), n. 4) del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni nella L. 23 aprile 2009, n. 38.*

(omissis)

Titolo VIII - Chiusura delle indagini preliminari.

(omissis)

Art. 407. Termini di durata massima delle indagini preliminari.

1. Salvo quanto previsto all'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi.

2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:

a) i delitti appresso indicati:

1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale;

3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;

4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306, secondo comma, del codice penale;

5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

7) delitto di cui all'articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza;

7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma⁽¹⁾, 601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale, nonché dei delitti previsti dall'art. 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.⁽²⁾

b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese;

c) indagini che richiedono il compimento di atti all'estero;

d) procedimenti in cui è indispensabile mantenere il collegamento tra più uffici del pubblico ministero a norma dell'articolo 371.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis, qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati.

(1) Le parole "600-bis, comma 1, 600-ter, comma 1" sono state così sostituite dall'art. 5, comma 1, lett. i), L. 1 ottobre 2012, n. 172.

(2) Parole aggiunte dall'art. 1, comma 27, della L. 15 luglio 2009, n. 94.

(omissis)

Libro VI - Procedimenti speciali.

(omissis)

Titolo II - Applicazione della pena su richiesta delle parti.

Art. 444. Applicazione della pena su richiesta.

1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.⁽¹⁾

1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis,⁽²⁾ 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonché 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale,⁽³⁾ nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.⁽¹⁾

2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale

o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3.

3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta.

(1) *L'originario comma 1 è stato così sostituito dagli attuali commi 1 e 1-bis, dall'art. 1 della L. 12 giugno 2003,* n. 134

(2) *Le parole: "600-bis, primo e terzo comma" sono state così sostituite dall'art. 5, comma 1, lett. l), L. 1 ottobre 2012,* n. 172.

(3) *Parole inserite dall'art. 11 della L. 6 febbraio 2006,* n. 38

(omissis)

Titolo V - Procedimento per decreto.

Art. 459. Casi di procedimento per decreto.

1. Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio ed in quelli perseguibili a querela se questa è stata validamente presentata e se il querelante non ha nella stessa dichiarato di opporvisi, il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna, indicando la misura della pena.

2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una pena diminuita sino alla metà rispetto al minimo edittale.

3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, restituisce gli atti al pubblico ministero.

4. Del decreto penale è data comunicazione al querelante.

5. Il procedimento per decreto non è ammesso quando risulta la necessità di applicare una misura di sicurezza personale.

Art. 460. Requisiti del decreto di condanna.

1. Il decreto di condanna contiene:

a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgano a identificarlo nonché, quando occorre, quelle della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria;

b) l'enunciazione del fatto, delle circostanze e delle disposizioni di legge violate;

c) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, comprese le ragioni dell'eventuale diminuzione della pena al di sotto del minimo edittale;

d) il dispositivo;

e) l'avviso che l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria possono proporre opposizione entro quindici giorni dalla notificazione del decreto e che l'imputato può chiedere mediante l'opposizione il giudizio immediato ovvero il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444;

f) l'avvertimento all'imputato e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria che, in caso di mancata opposizione, il decreto diviene esecutivo;

g) l'avviso che l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria hanno la facoltà di nominare un difensore;

h) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che lo assiste.

2. Con il decreto di condanna il giudice applica la pena nella misura richiesta dal pubblico ministero indicando l'entità dell'eventuale diminuzione della pena stessa al di sotto del minimo edittale; ordina la confisca, nei casi previsti dall'articolo 240, secondo comma, del codice penale, o la restituzione delle cose sequestrate; concede la sospensione condizionale della pena]. Nei casi previsti dagli articoli 196 e 197 del codice penale, dichiara altresì la responsabilità della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria .

3. Copia del decreto è comunicata al pubblico ministero ed è notificata con il precetto al condannato, al difensore d'ufficio o al difensore di fiducia eventualmente nominato ed alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.

4. Se non è possibile eseguire la notificazione per irreperibilità dell'imputato, il giudice revoca il decreto penale di condanna e restituisce gli atti al pubblico ministero. ⁽¹⁾

5. Il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, né l'applicazione di pene accessorie. Anche se divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo. Il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.

(1) *La Corte costituzionale con sentenza 18 novembre 2000, n. 504 ha dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui non prevede la revoca del decreto penale di condanna e la restituzione degli atti al pubblico ministero anche nel caso in cui non sia possibile la notificazione nel domicilio dichiarato a norma dell'art. 161 c.p.p.*

(omissis)

Libro VII – Giudizio.

(omissis)

Titolo II – Dibattimento.

Capo I - Disposizioni generali.

(omissis)

Art. 472. Casi in cui si procede a porte chiuse.

1. Il giudice dispone che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere al buon costume ovvero, se vi è richiesta dell'autorità competente, quando la pubblicità può comportare la diffusione di notizie da mantenere segrete nell'interesse dello Stato.

2. Su richiesta dell'interessato, il giudice dispone che si proceda a porte chiuse all'assunzione di prove che possono causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni ovvero delle parti private in ordine a fatti che non costituiscono oggetto dell'imputazione. Quando l'interessato è assente o estraneo al processo, il giudice provvede di ufficio.

3. Il giudice dispone altresì che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere alla pubblica igiene, quando avvengono da parte del pubblico manifestazioni che turbano il regolare svolgimento delle udienze ovvero quando è necessario salvaguardare la sicurezza di testimoni o di imputati.

3-bis. Il dibattimento relativo ai delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter e 609-octies del codice penale si svolge a porte aperte; tuttavia, la persona offesa può chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Si procede sempre a porte chiuse quando la parte offesa è minorenni. In tali procedimenti non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto.

4. Il giudice può disporre che avvenga a porte chiuse l'esame dei minorenni.

(omissis)

Capo III - Istruzione dibattimentale

(omissis)

Art. 498. Esame diretto e controesame dei testimoni. ⁽¹⁾

1. Le domande sono rivolte direttamente dal pubblico ministero o dal difensore che ha chiesto l'esame del testimone.

2. Successivamente altre domande possono essere rivolte dalle parti che non hanno chiesto l'esame, secondo l'ordine indicato nell'articolo 496.

3. Chi ha chiesto l'esame può proporre nuove domande.

4. L'esame testimoniale del minore è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell'esame il presidente può avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile. Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del teste, dispone con ordinanza che la deposizione prosegua nelle forme previste dai commi precedenti. L'ordinanza può essere revocata nel corso dell'esame.

4-bis. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, le modalità di cui all'articolo 398, comma 5-bis.

4-ter. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 612-bis del codice penale, l'esame del minore vittima del reato ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico. ⁽²⁾

(1) La Corte costituzionale con sentenza 30 luglio 1997, n. 283 ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo nella parte in cui non consente, nel caso di testimone maggiorenne infermo di mente, che il presidente, sentite le parti, ove ritenga che l'esame del teste ad opera delle parti possa nuocere alla personalità del teste medesimo, ne conduca direttamente l'esame su domande e contestazioni proposte dalle parti.

(2) Comma così modificato dall'art. 9, comma 1, lett. d), n. 1) e 2) del D.L. 23 aprile 2009, n. 38.

(omissis)

Codice civile (Testo coordinato ed aggiornato del r.d. 16 marzo 1942, n. 262) (estratto).

(omissis)

Libro III - Della proprietà.

(omissis)

Titolo VIII - Del possesso.

Capo I - Disposizioni generali.

(omissis)

Art. 1145. Possesso di cose fuori commercio.

Il possesso delle cose di cui non si può acquistare la proprietà è senza effetto.

Tuttavia nei rapporti tra privati è concessa l'azione di spoglio rispetto ai beni appartenenti al pubblico demanio e ai beni delle province e dei comuni soggetti al regime proprio del demanio pubblico.

Se trattasi di esercizio di facoltà, le quali possono formare oggetto di concessione da parte della pubblica amministrazione, è data altresì l'azione di manutenzione.

(omissis)

Libro IV - Delle obbligazioni.

(omissis)

Titolo II - Dei contratti in generale.

(omissis)

Capo II - Dei requisiti del contratto.

(omissis)

Sezione II - Della causa del contratto.

(omissis)

Art. 1344. Contratto in frode alla legge.

Si reputa altresì illecita la causa quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa.

Art. 1345. Motivo illecito.

Il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe.

(omissis)

Capo XI - Della nullità del contratto.

Art. 1418. Cause di nullità del contratto.

Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.

Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'articolo 1325, l'illiceità della causa, l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'articolo 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 1346.

Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge.

(omissis)

Capo XII - Dell'annullabilità del contratto.

Sezione I - Dell'incapacità.

Art. 1425. Incapacità delle parti.

Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare.

È parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 428, il contratto stipulato da persona incapace d'intendere o di volere.

(omissis)

Capo XIII - Della rescissione del contratto.

Art. 1447. Contratto concluso in istato di pericolo.

Il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, può essere rescisso sulla domanda della parte che si è obbligata.

Il giudice nel pronunciare la rescissione, può, secondo le circostanze, assegnare un equo compenso all'altra parte per l'opera prestata.

Art. 1448. Azione generale di rescissione per lesione.

Se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell'altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto.

L'azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto.

La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda è proposta.

Non possono essere rescissi per causa di lesione i contratti aleatori.

Sono salve le disposizioni relative alla rescissione della divisione.

(omissis)

Titolo III - Dei singoli contratti.

(omissis)

Capo VII - Dell'appalto.

Art. 1655. Nozione.

L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.

(omissis)

Capo XI - Della mediazione.

Art. 1754. Mediatore.

È mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.

(omissis)

Libro V - Del lavoro.

(omissis)

Titolo II - Del lavoro nell'impresa.

Capo I - Dell'impresa in generale.

Sezione I - Dell'imprenditore.

Art. 2082. Imprenditore.

È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

(omissis)

Sezione II - Dei collaboratori dell'imprenditore.

Art. 2094. Prestatore di lavoro subordinato.

È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.

(omissis)

Sezione III - Del rapporto di lavoro

(omissis)

§ 5 - Disposizioni finali.

Art. 2127. Divieto d'interposizione nel lavoro a cottimo.

È vietato all'imprenditore di affidare ai propri dipendenti lavori a cottimo da eseguirsi da prestatori di lavoro assunti e retribuiti direttamente dai dipendenti medesimi.

In caso di violazione di tale divieto, l'imprenditore risponde direttamente, nei confronti dei prestatori di lavoro assunti dal proprio dipendente, degli obblighi derivanti dai contratti di lavoro da essi stipulati.

(omissis)

L. 29 aprile 1949, n. 264 - Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati (G.U. n. 125 del 1° giugno 1949) (estratto).

Titolo I – Disciplina del collocamento

(omissis)

Capo III – Disposizioni penali

[**Art. 27.** Chiunque esercita la mediazione in violazione delle norme della presente legge, è punito con l'ammenda da L. 500 a L. 20.000. Se vi è scopo di lucro, la pena è dell'arresto fino a tre mesi e l'ammenda fino a L. 80.000.

I datori di lavoro che non assumono per il tramite degli Uffici di collocamento i lavoratori, sono

puniti con l'ammenda da L. 2000 a L. 10.000 per ogni lavoratore assunto.

I datori di lavoro che non comunicano nei termini di cui all'art. 21 della presente legge la cessazione del rapporto di lavoro sono puniti con l'ammenda da L. 500 a L. 1000 per ogni lavoratore e per ogni giorno di ritardo.

Il lavoratore che, all'atto della sua iscrizione o della conferma di detta iscrizione, non denuncia di essere già occupato, è punito con l'ammenda da L. 500 a L. 5000].⁽¹⁾

(1) Articolo abrogato dall'art. 85, comma 1, lettera a), d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

(omissis)

L. 23 ottobre 1960, n. 1369 - Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e servizi. (estratto).⁽¹⁾

[Art. 1.

È vietato all'imprenditore di affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono.

È altresì vietato all'imprenditore di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari.

È considerato appalto di mere prestazioni di lavoro ogni forma di appalto o subappalto, anche per esecuzione di opere o di servizi, ove l'appaltatore impieghi capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante, quand'anche per il loro uso venga corrisposto un compenso all'appaltante.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano altresì alle aziende dello Stato ed agli Enti pubblici, anche se gestiti in forma autonoma, salvo quanto disposto dal successivo articolo 8.

I prestatori di lavoro, occupati in violazione dei divieti posti dal presente articolo, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell'imprenditore che effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni.

Art. 2.

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo precedente è comminata all'imprenditore e all'appaltatore o altro intermediario l'ammenda di lire 2000 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione, ferma restando l'applicabilità delle sanzioni penali previste per la violazione della legge 29 aprile 1949, n. 264, e delle altre leggi in materia.

(omissis)]

(1) Legge abrogata dall'art. 85, comma 1, lettera c), d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

L. 17 ottobre 1967, n. 977 - Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti (GU n. 276 del 6-11-1967) (estratto).

Art. 1.

1. La presente legge si applica ai minori dei diciotto anni, di seguito indicati "minori", che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche speciale, disciplinato dalle norme vigenti.

2. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) bambino: il minore che non ha ancora compiuto 15 anni di età o che è ancora soggetto all'obbligo scolastico;
- b) adolescente: il minore di età compresa tra i 15 e i 18 anni di età e che non è più soggetto all'obbligo scolastico;
- c) orario di lavoro: qualsiasi periodo in cui il minore è al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni;

d) periodo di riposo: qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro.⁽¹⁾

(1) Articolo così modificato dall'art. 3, comma 1, d.lgs. 4 agosto 1999, n. 345 (in G.U. 08/10/1999, n.237).

Art. 2.

1. Le norme della presente legge non si applicano agli adolescenti addetti a lavori occasionali o di breve durata concernenti:

- a) servizi domestici prestati in ambito familiare;
- b) prestazioni di lavoro non nocivo, nè pregiudizievole, nè pericoloso, nelle imprese a conduzione familiare;

2. Alle lavoratrici minori gestanti, puerpere o in allattamento si applicano le disposizioni del decreto

legislativo 25 novembre 1996, n. 645, ove assicurino un trattamento più favorevole di quello previsto dalla presente legge.

3. Per gli adolescenti occupati a bordo delle navi sono fatte salve le specifiche disposizioni legislative o regolamentari in materia di sorveglianza sanitaria, lavoro notturno e riposo settimanale. ⁽¹⁾

(1) Articolo così modificato dall'art. 4, comma 1, d.lgs. 4 agosto 1999, n. 345 (in G.U. 08/10/1999, n.237).

Art. 3.

1. L'età minima per l'ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non può essere inferiore ai 15 anni compiuti. ⁽¹⁾

(1) Articolo così modificato dall'art. 5, comma 1, d.lgs. 4 agosto 1999, n. 345 (in G.U. 08/10/1999, n.237).

Art. 4.

1. È vietato adibire al lavoro i bambini, salvo quanto disposto dal comma 2.

2. La direzione provinciale del lavoro può autorizzare, previo assenso scritto dei titolari della potestà genitoriale, l'impiego dei minori in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, purché si tratti di attività che non pregiudicano la sicurezza, l'integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale. ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾

3. Al rilascio dell'autorizzazione si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 365.(4)

(1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, d.p.r. 20 aprile 1994, n. 365 (in SO n.91, relativo alla G.U. 13/06/1994, n.136).

(2) Comma così modificato dall'art. 6, comma 1, d.lgs. 4 agosto 1999, n. 345 (in G.U. 08/10/1999, n.237).

(3) Il Decreto 27 aprile 2006, n. 218 (in G.U. 20/06/2006, n.141) ha disposto (con l'art (3) Il decreto 27 aprile 2006, n. 218 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 3, le autorizzazioni di cui all'articolo 4, comma 2 della legge 17 ottobre 1967, n. 977 e successive modificazioni per l'impiego di minori di anni quattordici in programmi televisivi e radiofonici sono revocate di diritto in caso di accertata violazione del presente regolamento ai danni del minore autorizzato".

(4) Comma abrogato per opera dell'art. 3, comma 1 d.p.r. 20 aprile 1994, n. 365 (in SO n.91, relativo alla G.U. 13/06/1994, n.136).

(omissis)

Art. 6.

1. È vietato adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell'Allegato I. ⁽¹⁾

2. In deroga al divieto del comma 1, le lavorazioni, i processi e i lavori indicati nell'Allegato I possono essere svolti dagli adolescenti per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale e soltanto per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa svolta in aula o in laboratorio adibiti ad attività formativa, oppure svolte in ambienti di lavoro di diretta pertinenza del datore di lavoro dell'apprendista purché siano svolti sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione.

3. Fatta eccezione per gli istituti di istruzione e di formazione professionale, l'attività di cui al comma 2 deve essere preventivamente autorizzata dalla direzione provinciale del lavoro, previo parere dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio, in ordine al rispetto da parte del datore di lavoro richiedente della normativa in materia di igiene e di sicurezza sul lavoro.

4. Per i lavori comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

5. In caso di esposizione media giornaliera degli adolescenti al rumore superiore a 80 decibel LEP-d il datore di lavoro, fermo restando l'obbligo di ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte, fornisce i mezzi individuali di protezione dell'udito e una adeguata formazione all'uso degli stessi. In tale caso, i lavoratori devono utilizzare i mezzi individuali di protezione.

6. L'Allegato I è adeguato al progresso tecnico e all'evoluzione della normativa comunitaria con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità.

(1) Il D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 262 ha disposto (con l'art. 16) che "fino alla data del 20 ottobre 2000 non trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7, nella parte in cui sostituisce i commi 1 e 2 dell'articolo 6 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, nonché del comma 2, lettera a), limitatamente all'abrogazione dell'articolo 5 della legge n. 977 del 1967, e della lettera c)".

Art. 7.

1. Il datore di lavoro, prima di adibire i minori al lavoro e a ogni modifica rilevante delle condizioni di lavoro, effettua la valutazione dei rischi prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, con particolare riguardo a:

- a) sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all'età;
- b) attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro;

- c) natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici;
- d) movimentazione manuale dei carichi;
- e) sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di lavoro, specificatamente di agenti, macchine, apparecchi e strumenti;
- f) pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro interazione sull'organizzazione generale del lavoro;

g) situazione della formazione e dell'informazione dei minori.

2. Nei riguardi dei minori, le informazioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 626 del 1994 sono fornite anche ai titolari della potestà genitoriale. ⁽¹⁾

(1) Articolo così modificato dall'art. 8, comma 1, d.lgs. 4 agosto 1999, n. 345 (in G.U. 08/10/1999, n.237).

(omissis)

L. 30 dicembre 1986, n. 943 - Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine.(GU n.8 del 12-1-1987) (estratto).

[(omissis)

Art. 12. ⁽¹⁾

1. Chiunque compia, in violazione della presente legge, attività di intermediazione di movimenti illeciti o comunque clandestini di lavoratori migranti ai fini dell'occupazione in provenienza, o a destinazione del proprio territorio o in transito attraverso lo stesso, ovvero impieghi lavoratori immigrati extracomunitari in condizioni illegali al fine di favorirne lo sfruttamento, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e, per ogni lavoratore reclutato, con la multa da lire 2 milioni a lire 10 milioni.

2. Il datore di lavoro che occupi alle sue dipendenze lavoratori immigrati extracomunitari sprovvisti dell'autorizzazione al lavoro prevista dalla presente legge è punito con un'ammenda da lire 500 mila a

lire 2 milioni e, nei casi più gravi, con l'arresto da tre mesi ad un anno.

(1) Articolo abrogato dall'art. 46, comma 1, l. 6 marzo 1998, n. 40 (in SO n.40, relativo alla G.U. 12/03/1998, n.59).

(omissis)]

(1) Legge abrogata dall'art. 46, comma 1, l. 6 marzo 1998, n. 40 (in SO n.40, relativo alla G.U. 12/03/1998, n.59).

L. 28 febbraio 1987, n. 56 - Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro (estratto).

(omissis)

Titolo II - Esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro.

Art. 26. Sanzioni.

1. L'articolo 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

"ART. 27. - 1. Chiunque esercita la mediazione in violazione delle norme della presente legge è punito con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni, con il conseguente sequestro del mezzo di trasporto se adoperato a questo fine. Se vi è scopo

di lucro, la pena è dell'arresto fino a sei mesi e l'ammenda è aumentata fino al triplo.

2. I datori di lavoro che non assumono per il tramite degli Uffici di collocamento i lavoratori sono soggetti al pagamento della

sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire tre milioni per ogni lavoratore interessato.

3. I datori di lavoro che non comunicano alla commissione circoscrizionale per l'impiego, nei termini di cui all'articolo 21, primo comma, la cessazione del rapporto di lavoro sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da lire centomila a lire trecentomila per ogni lavoratore interessato".

(omissis)

L. 28 febbraio 1990, n. 39 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato. Disposizioni in materia di asilo. (GU n.49 del 28-2-1990) (estratto).

(omissis)

Art. 3. Decreti richiesti per l'ingresso dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato. Respingimento alla frontiera).

1. Possono entrare nel territorio dello Stato gli stranieri che si presentano ai controlli di frontiera forniti di passaporto valido o documento equipollente, riconosciuto dalle autorità italiane, nonché di visto ove prescritto, che siano in regola con le vigenti disposizioni, anche di carattere amministrativo, in materia sanitaria e assicurativa e che osservino le formalità richieste.

2. Il Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro dell'interno, entro il 30 giugno 1990 ridefinisce con propri decreti i paesi dai quali è richiesto il visto. A tal fine, si terrà anche conto, nel contesto delle relazioni bilaterali e multilaterali esistenti e di quelle da definire, della provenienza dei flussi più rilevanti, nonché della provenienza degli stranieri extracomunitari entrati in Italia, che sono stati condannati per traffico di stupefacenti negli ultimi tre anni.

3. Il visto di ingresso rilasciato dalle autorità diplomatiche o consolari in relazione ai motivi del viaggio. Nel visto sono specificati il motivo, la durata e, se del caso, il numero di ingressi consentiti nel territorio dello Stato. Esso può essere limitato alla utilizzazione di determinati valichi di frontiera.

4. Salvo quanto previsto dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante norme sulla disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, gli uffici di polizia di frontiera devono respingere dalla frontiera stessa gli stranieri che non ottemperano agli obblighi di cui al comma 1.

5. Gli uffici predetti devono, altresì, respingere dalla frontiera gli stranieri, anche se muniti di visto, che risultino stati espulsi o segnalati come persone pericolose per la sicurezza dello Stato, ovvero come appartenenti ad organizzazioni di tipo mafioso o dedite al traffico illecito di stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche, nonché gli stranieri

che risultino manifestamente sprovvisti di mezzi di sostentamento in Italia. Il provvedimento di respingimento deve essere motivato per iscritto.

6. Non considerato manifestamente sprovvisto di mezzi, anche se privo di denaro sufficiente, chi esibisce documentazione attestante la disponibilità in Italia di beni o di una occupazione regolarmente retribuita, ovvero l'impegno di un ente o di un'associazione, individuati con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per gli affari sociali, o di un privato, che diano idonea garanzia, ad assumersi l'onere del suo alloggio e sostentamento, nonché del suo rientro in patria.

7. Il Governo, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce i criteri e le modalità per l'attuazione del comma 6.

8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente decreto punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire due milioni. Se il fatto commesso a fine di lucro, ovvero da tre o più persone in concorso tra loro, la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.

9. Gli agenti marittimi raccomandatari ed i vettori aerei che omettano di riferire all'autorità di pubblica sicurezza della presenza, a bordo di navi o di aeromobili, di stranieri in posizione irregolare, secondo le disposizioni di cui al comma 1, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma dal lire 200.000 a lire 500.000 determinata dal prefetto. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale.

10. È comunque a carico del vettore il rimpatrio del cittadino straniero extracomunitario presentatosi alla frontiera e respinto per mancanza dei documenti prescritti".

(omissis)

L. 196 del 24 giugno 1997 - Norme in materia di promozione dell'occupazione (estratto).

(¹)

[Art. 1. Contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo.

1. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo è il contratto mediante il quale un'impresa di fornitura di lavoro temporaneo, di seguito denominata "impresa fornitrice", iscritta all'albo previsto dall'articolo 2, comma 1, pone uno o più lavoratori, di seguito denominati "prestatori di lavoro temporaneo", da essa assunti con il contratto previsto dall'articolo 3, a disposizione di un'impresa che ne utilizzi la prestazione lavorativa, di seguito denominata "impresa utilizzatrice", per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo individuate ai sensi del comma 2.

2. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere concluso:

a) nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa utilizzatrice, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi;

b) nei casi di temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali;

c) nei casi di sostituzione dei lavoratori assenti, fatte salve le ipotesi di cui al comma 4.

3. Nei settori dell'agricoltura, privilegiando le attività rivolte allo sviluppo dell'agricoltura biologica, e dell'edilizia i contratti di fornitura di lavoro temporaneo potranno essere introdotti in via sperimentale previa intesa tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale circa le aree e le modalità della sperimentazione.

4. È vietata la fornitura di lavoro temporaneo:

a) per le qualifiche di esiguo contenuto professionale, individuate come tali dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa utilizzatrice, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi;

b) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

c) presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i dodici mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura, salvo che la fornitura avvenga per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;

d) presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura;

e) a favore di imprese che non dimostrano alla Direzione provinciale del lavoro di aver effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del

decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;

f) per le lavorazioni che richiedono sorveglianza medica speciale e per lavori particolarmente pericolosi individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo è stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi:

a) il numero dei lavoratori richiesti;

b) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori ed il loro inquadramento;

c) il luogo, l'orario ed il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative;

d) assunzione da parte dell'impresa fornitrice dell'obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali;

e) assunzione dell'obbligo della impresa utilizzatrice di comunicare all'impresa fornitrice i trattamenti retributivi e previdenziali applicabili, nonché le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto;

f) assunzione dell'obbligo dell'impresa utilizzatrice di rimborsare all'impresa fornitrice gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro temporaneo;

g) assunzione da parte dell'impresa utilizzatrice, in caso di inadempimento dell'impresa fornitrice, dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali in favore del prestatore di lavoro temporaneo, fatto salvo il diritto di rivalsa verso l'impresa fornitrice;

h) la data di inizio ed il termine del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo;

i) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata all'impresa fornitrice.

6. È nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell'impresa utilizzatrice di assumere il lavoratore al termine del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo di cui all'articolo 3.

7. Copia del contratto di fornitura è trasmessa dall'impresa fornitrice alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio entro dieci giorni dalla stipulazione.

8. I prestatori di lavoro temporaneo non possono superare la percentuale dei lavoratori, occupati dall'impresa utilizzatrice in forza di contratto a tempo indeterminato, stabilita dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa

stessa, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi.

(*omissis*)

Art. 10. Norme sanzionatorie.

1. Nei confronti dell'impresa utilizzatrice che ricorra alla fornitura di prestatori di lavoro dipendente da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2, ovvero che violi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4 e 5, nonché nei confronti dei soggetti che forniscono prestatori di lavoro dipendente senza essere iscritti all'albo di cui all'articolo 2, comma 1, continua a trovare applicazione la legge 23 ottobre 1960 n. 1169.

2. Il lavoratore che presti la sua attività a favore dell'impresa utilizzatrice si considera assunto da quest'ultima con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel caso di mancanza di forma scritta del contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo ai sensi dell'articolo 1, comma 5. In caso di mancanza di forma scritta del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo di cui all'articolo 3, ovvero degli elementi di cui al citato articolo 3, comma 3, lettera g), il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo si trasforma in contratto a tempo indeterminato alle dipendenze dell'impresa fornitrice.

3. Se la prestazione di lavoro temporaneo continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o

successivamente prorogato, il lavoratore ha diritto ad una maggiorazione pari al 20 per cento della retribuzione giornaliera per ogni giorno di continuazione del rapporto e fino al decimo giorno successivo. La predetta maggiorazione è a carico dell'impresa fornitrice se la prosecuzione del lavoro sia stata con essa concordata. Se la prestazione continua oltre il predetto termine, il lavoratore si considera assunto a tempo indeterminato dall'impresa utilizzatrice dalla scadenza del termine stesso.

4. Chi esiga o comunque percepisca compensi da parte del lavoratore per avviarlo a prestazioni di lavoro temporaneo è punito con la pena alternativa dell'arresto non superiore ad un anno e dell'ammenda da lire 5.000.000 a lire 12.000.000. In aggiunta alla sanzione penale è disposta la cancellazione dall'albo di cui all'articolo 2, comma 1

5. La vigilanza sull'applicazione degli obblighi prescritti dalle norme richiamate nel presente articolo è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita attraverso i propri organi periferici.

(*omissis*)]

(1) Legge abrogata dall'art. 85, lettera f), d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

L. 6 marzo 1998, n. 40 Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. (GU n.59 del 12-3-1998 - Suppl. Ordinario n. 40) (estratto).

(*omissis*)

Titolo VII - Norme finali.

Art. 46. Abrogazioni.

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 151 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- b) l'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152;
- c) l'articolo 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 943;
- d) l'articolo 5, commi sesto, settimo e ottavo, del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;
- e) gli articoli 2 e seguenti del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;
- f) l'articolo 4 della legge 18 gennaio 1994, n. 50
- g) l'articolo 116 del Testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

2. All'articolo 20, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, sono soppresse le parole: ", sempre che esistano trattati o accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità tra la Repubblica italiana e gli Stati di origine degli studenti, fatte salve le diverse disposizioni previste nell'ambito dei programmi in favore dei Paesi in via di sviluppo".

Art. 47. Testo unico - Disposizioni correttive.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente il Testo unico delle disposizioni concernenti gli stranieri, nel quale devono essere riunite e coordinate fra loro e con le norme della presente legge, con le modifiche a tal fine necessarie:

- a) le disposizioni vigenti in materia di stranieri non incompatibili con le disposizioni della presente legge contenute nel Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

b) le disposizioni della legge 30 dicembre 1986 n. 943, e quelle dell'articolo 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, compatibili con le disposizioni della presente legge.

2. Il Governo è altresì delegato ad emanare, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni correttive che si dimostrino necessarie per realizzare pienamente i principi della presente legge o per assicurarne la migliore attuazione. Con le medesime modalità saranno inoltre armonizzate con le disposizioni della

presente legge le altre disposizioni di legge riguardanti la condizione giuridica dello straniero.

3. Gli schemi di decreto legislativo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, almeno sessanta giorni prima della scadenza dei termini indicati ai commi 1 e 2, al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che devono esprimersi entro quarantacinque giorni; trascorso tale termine il parere si intende acquisito.

(omissis)

D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. (GU n.191 del 18-8-1998 - Suppl. Ordinario n. 139) (estratto).

Titolo I - Principi generali.

Art. 1. Ambito di applicazione.

1. Il presente testo unico, in attuazione dell'articolo 10, secondo comma, della Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri.

2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'ordinamento comunitario.⁽¹⁾

3. Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti concernenti persone di cittadinanza diversa da quella italiana ovvero ad apolidi, il riferimento deve intendersi agli istituti previsti dal presente testo unico. Sono fatte salve le disposizioni interne, comunitarie e internazionali più favorevoli comunque vigenti nel territorio dello Stato.

4. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni del presente testo unico costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Per le materie di competenza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, esse hanno il valore di norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

5. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano qualora sia diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di guerra.

6. Il regolamento di attuazione del presente testo unico, di seguito denominato regolamento di attuazione, è emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge 6 marzo 1998, n. 40.

7. Prima dell'emanazione, lo schema del regolamento di cui al comma 6 è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle

Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere.

(1) Comma così modificato dall'art. 37, comma 2, d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (in SO n.152, relativo alla G.U. 25/06/2008, n.147), convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. n. 196, relativo alla G.U. 21/8/2008, n. 195).

(omissis)

Titolo II - Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento dal territorio dello stato.

(omissis)

Capo II - Controllo delle frontiere, respingimento ed espulsione.

(omissis)

Art. 12. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona. ⁽⁷⁾⁽¹³⁾⁽²¹⁾

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive. ⁽⁸⁾⁽¹⁴⁾⁽²²⁾

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. ⁽⁹⁾⁽¹⁵⁾⁽²³⁾

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto. ⁽⁹⁾⁽¹⁶⁾⁽²⁴⁾

3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. ⁽⁹⁾⁽¹¹⁾

3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti. ⁽⁹⁾

3-sexies. All'articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: "609-octies del

codice penale" sono inserite le seguenti: "nonché dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,". ⁽⁹⁾

3-septies. (...) ⁽¹⁾⁽¹⁶⁾

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l'arresto in flagranza. ⁽³⁾⁽²⁵⁾

4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. ⁽²⁾⁽²⁶⁾

4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. ⁽²⁶⁾

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà. ⁽¹⁸⁾

5-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche se è stata concessa la sospensione condizionale della pena, comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina. ⁽¹⁹⁾⁽²⁰⁾

6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre è tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonché a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.500 a euro 5.500 per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più

gravi è disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciato dall'autorità amministrativa italiana, inerenti all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. ⁽¹²⁾

7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei

mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal

presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, che è trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle

disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4, del codice di procedura penale.

8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, sono affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. I mezzi di trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. ⁽³⁾

8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni. ⁽⁴⁾⁽⁵⁾

8-ter. La distruzione può essere direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorità da lui delegata, previo nullaosta dell'autorità giudiziaria procedente. ⁽⁶⁾

8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altresì fissate le modalità di esecuzione. ⁽⁶⁾

8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8 ovvero sono alienati o distrutti. I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalità di cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Ai fini della determinazione dell'eventuale indennità, si applica il comma 5 dell'articolo 301-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni. ⁽⁶⁾

9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonché le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del

Ministero dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica".

9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, può fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato. ⁽¹⁰⁾

9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle attività di cui al comma 9-bis. ⁽¹⁰⁾

9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza. ⁽¹⁰⁾

9-quinquies. Le modalità di intervento delle navi della Marina militare nonché quelle di raccordo con le attività svolte dalle altre unità navali in servizio di polizia sono definite con decreto interministeriale dei Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti. ⁽¹⁰⁾

9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico aereo. ⁽¹⁰⁾

- (1) Comma abrogato dalla l. 16 marzo 2006, n. 146.
- (2) La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 16 dicembre 2011, n. 331 (in G.U. 1a s.s. 21/12/2011, n. 53) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 26, lettera f), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3 del medesimo articolo, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure".
- (3) Comma modificato dall'art. 2, comma 1, d.lgs. 13 aprile 1999, n. 113 (in G.U. 27/04/1999, n.97).
- (4) Comma introdotto dall'art. 2, comma 1, d.lgs. 13 aprile 1999, n. 113 (in G.U. 27/04/1999, n.97).
- (5) Comma modificato dall'art. 1, comma 1, d.l. 4 aprile 2002, n. 51 (in G.U. 08/04/2002, n.82) , convertito con modificazioni dalla L. 7 giugno 2002, n. 106 (in G.U. 8/6/2002, n. 133).
- (6) Comma introdotto dall'art. 1, comma 1, d.l. 4 aprile 2002, n. 51 (in G.U. 08/04/2002, n.82) , convertito con modificazioni dalla L. 7 giugno 2002, n. 106 (in G.U. 8/6/2002, n. 133).
- (7) Comma modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a), l. 30 luglio 2002, n. 189 (in SO n.173, relativo alla G.U. 26/08/2002, n.199).
- (8) Comma modificato dall'art. 11, comma 1, lett. b), l. 30 luglio 2002, n. 189 (in SO n.173, relativo alla G.U. 26/08/2002, n.199).
- (9) Comma introdotto dall'art. 11, comma 1, lett. c), l. 30 luglio 2002, n. 189 (in SO n.173, relativo alla G.U. 26/08/2002, n.199).
- (10) Comma introdotto dall'art. 11, comma 1, lett. d), l. 30 luglio 2002, n. 189 (in SO n.173, relativo alla G.U. 26/08/2002, n.199).
- (11) Comma modificato dall'art. 5, comma 2, l. 14 febbraio 2003, n. 34 (in SO n.38, relativo alla G.U. 11/03/2003, n.58).
- (12) Comma modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 7 aprile 2003, n. 87 (in G.U. 23/04/2003, n.94).
- (13) Comma modificato dall'art. 1-ter, comma 1, lett. a), d.l. 14 settembre 2004, n. 241 (in G.U. 14/09/2004, n.216) , convertito con modificazioni dalla L. 12 novembre 2004, n. 271 (in G.U. 13/11/2004, n. 267).
- (14) Comma modificato dall'art. 1-ter, comma 1, lett. b), d.l. 14 settembre 2004, n. 241 (in G.U. 14/09/2004, n.216) , convertito con modificazioni dalla L. 12 novembre 2004, n. 271 (in G.U. 13/11/2004, n. 267).
- (15) Comma modificato dall'art. 1-ter, comma 1, lett. c), d.l. 14 settembre 2004, n. 241 (in G.U. 14/09/2004, n.216) , convertito con modificazioni dalla L. 12 novembre 2004, n. 271 (in G.U. 13/11/2004, n. 267).
- (16) Comma modificato dall'art. 1-ter, comma 1, lett. d), d.l. 14 settembre 2004, n. 241 (in G.U. 14/09/2004, n.216) , convertito con modificazioni dalla L. 12 novembre 2004, n. 271 (in G.U. 13/11/2004, n. 267).
- (17) Comma introdotto dall'art. 1-ter, comma 1, lett. e), d.l. 14 settembre 2004, n. 241 (in G.U. 14/09/2004,

- n.216) , convertito con modificazioni dalla L. 12 novembre 2004, n. 271 (in G.U. 13/11/2004, n. 267).
- (18) Comma modificato dall'art. 5, comma 1, d.l. 23 maggio 2008, n. 92 (in G.U. 26/05/2008, n.122), convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 (in G.U. 25/7/2008, n. 173).
- (19) Comma introdotto dall'art. 5, comma 1, d.l. 23 maggio 2008, n. 92 (in G.U. 26/05/2008, n.122), convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 (in G.U. 25/7/2008, n. 173).
- (20) Comma modificato dall'art. 1, comma 14, l. 15 luglio 2009, n. 94 (in SO n.128, relativo alla G.U. 24/07/2009, n.170).
- (21) Comma modificato dall'art. 1, comma 26, lett. a), l. 15 luglio 2009, n. 94 (in SO n.128, relativo alla G.U. 24/07/2009, n.170).
- (22) Comma modificato dall'art. 1, comma 26, lett. b), l. 15 luglio 2009, n. 94 (in SO n.128, relativo alla G.U. 24/07/2009, n.170).
- (23) Comma modificato dall'art. 1, comma 26, lett. c), l. 15 luglio 2009, n. 94 (in SO n.128, relativo alla G.U. 24/07/2009, n.170).
- (24) Comma modificato dall'art. 1, comma 26, lett. d), l. 15 luglio 2009, n. 94 (in SO n.128, relativo alla G.U. 24/07/2009, n.170).
- (25) Comma modificato dall'art. 1, comma 26, lett. e), l. 15 luglio 2009, n. 94 (in SO n.128, relativo alla G.U. 24/07/2009, n.170).
- (26) Comma introdotto dall'art. 1, comma 26, lett. f), l. 15 luglio 2009, n. 94 (in SO n.128, relativo alla G.U. 24/07/2009, n.170).

(omissis)

Capo III - Disposizioni di carattere umanitario.

(omissis)

Art. 18. Soggiorno per motivi di protezione sociale.

1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.
2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulta la sussistenza delle condizioni ivi indicate,

con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale, ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello stesso comma. Le modalità di partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale sono comunicate al Sindaco.

3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'affidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente locale, e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacità di favorire l'assistenza e l'integrazione sociale, nonché la disponibilità di adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.

4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia.

Esso è revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in

corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.

6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, e ha dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale.

6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea che si trovano

in una situazione di gravità ed attualità di pericolo.⁽¹⁾

7. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.

(1) *Comma introdotto dall'art. 6, comma 4, d.l. 28 dicembre 2006, n. 300 (in G.U. 28/12/2006, n.300), convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17 (in S.O. n. 48/L, relativo alla G.U. 26/2/2007, n. 47).*

Titolo III - Disciplina del lavoro.

Art. 22. Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato. (1)

1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.

2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente

soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:

a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;
c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero

nel Paese di provenienza;

d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma

5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

4. Lo sportello unico per l'immigrazione comunica le richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per l'impiego di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per l'impiego provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito INTERNET o con ogni altro mezzo possibile ed attiva gli eventuali

interventi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.

Decorsi venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario, anche per via telematica, il centro trasmette allo sportello unico richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altresì al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il centro per l'impiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del comma 5.

5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

5-bis. Il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del

codice di procedura penale, per:

- a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
- b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;
- c) reato previsto dal comma 12.

5-ter. Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del nulla osta è comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici.

6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo,

trasmeso in copia all'autorità consolare competente ed al centro per l'impiego competente.

7. (..) ⁽³⁾

8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.

9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di

soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio

anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale. ⁽⁴⁾

10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.

11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora

superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b). Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari. ⁽⁵⁾

11-bis. Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di secondo livello, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti

previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. (6)

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato. (7)

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale. (2)

12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente. (2)

12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6. (2)

12-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale.

Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. (2)

13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può godere indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.

15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.

16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione.

(1) Articolo modificato dall'art. 18, comma 1, l.30 luglio 2002, n. 189 (in SO n.173, relativo alla G.U. 26/08/2002, n.199).

(2) Comma introdotto dall'art. 1, comma 1, d.lgs. 16 luglio 2012, n. 109 (in G.U. 25/07/2012, n.172).

(3) Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera c), d.lgs. 16 luglio 2012, n. 109 (in G.U. 25/07/2012, n.172).

(4) Comma modificato dall'art. 80, comma 11, l. 27 dicembre 2002, n. 289 (in SO n.240, relativo alla G.U. 31/12/2002, n.305).

(5) Comma modificato dall'art. 4, comma 30, l. 28 giugno 2012, n. 92 (in SO n.136, relativo alla G.U. 03/07/2012, n.153), art. 22, comma 11.

(6) Comma introdotto dall'art. 1, comma 22, lettera q), l. 15 luglio 2009, n. 94 (in SO n.128, relativo alla G.U. 24/07/2009, n.170), 11bis all'art. 22.

(7) Comma modificato dall'art. 5, comma 1-ter, d.l. 23 maggio 2008, n. 92 (in G.U. 26/05/2008, n.122), convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 (in G.U. 25/7/2008, n. 173), comma 12.

(omissis)

Art. 24. Lavoro stagionale. (1)

1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ai sensi dell'articolo 22. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta, redatta secondo le modalità previste dall'articolo 22, deve essere immediatamente comunicata al centro per l'impiego competente, che verifica nel termine di cinque giorni l'eventuale disponibilità di lavoratori italiani o comunitari a ricoprire l'impiego stagionale offerto. Si applicano le disposizioni **di cui all'articolo 22, commi 3, 5-bis e 5-ter.** (2)

2. Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia comunque l'autorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza maturato, decorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e non oltre venti

giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro.

2-bis. Qualora lo sportello unico per l'immigrazione, decorsi i venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si intende accolta, nel caso in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;

b) il lavoratore stagionale nell'anno precedente sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno. ⁽³⁾

3. L'autorizzazione al lavoro stagionale ha validità da venti giorni ad un massimo di nove mesi, in corrispondenza della durata del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento all'accorpamento di gruppi di lavori di più breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro.

3-bis. Fermo restando il limite di nove mesi di cui al comma 3, l'autorizzazione al lavoro stagionale si intende prorogato e il permesso di soggiorno può essere rinnovato in caso di nuova opportunità di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro. ⁽³⁾

4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro.

Può, inoltre, convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per

lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni.

5. Le commissioni regionali tripartite, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, possono stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali, apposite convenzioni dirette a favorire l'accesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale. Le convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonché eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative all'accoglienza.

6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o più stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito ai sensi dell'articolo 22, comma 12.

(1) Articolo modificato dall'art. 20, comma 1, l. 30 luglio 2002, n. 189 (in SO n.173, relativo alla G.U. 26/08/2002, n.199).

(2) Comma modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d), d.l. 16 luglio 2012, n. 109 (in G.U. 25/07/2012, n.172).

(3) Commi introdotti dall'art. 17, comma 2, d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 (in SO n.27, relativo alla G.U. 09/02/2012, n.33), convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 (in SO n. 69, relativo alla G.U. 06/04/2012, n. 82).

(omissis)

L. 29 settembre 2000, n. 300 - Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K. 3 del Trattato dell'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997. Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica. (GU n.250 del 25-10-2000 - Suppl. Ordinario n. 176) (estratto).

(omissis)

Art. 11. Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere la responsabilità in relazione alla commissione, dei reati di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320, 321, 322, 322-bis, 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 640-ter, secondo comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, del codice penale;
- b) prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati relativi alla tutela dell'incolumità pubblica previsti dal titolo sesto del libro secondo del codice penale;
- c) prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati previsti dagli articoli 589 e 590 del codice penale che siano stati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- d) prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, che siano punibili con pena detentiva non inferiore nel massimo ad un anno

anche se alternativa alla pena pecuniaria, previsti dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, dalla legge 14 luglio 1965, n. 963, dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979, dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, e dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

e) prevedere che i soggetti di cui all'alea del presente comma sono responsabili in relazione ai reati commessi, a loro vantaggio o nel loro interesse, da chi svolge funzioni di rappresentanza o di amministrazione ovvero da chi esercita, anche di fatto i poteri di gestione e di controllo ovvero ancora da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza delle persone fisiche menzionate, quando la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi connessi a tali funzioni; prevedere l'esclusione della responsabilità dei soggetti di cui all'alea del presente comma nei casi in cui l'autore abbia commesso il reato nell'esclusivo interesse proprio o di terzi;

f) prevedere sanzioni amministrative-effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti dei soggetti indicati nell'alea del presente comma;

g) prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a Lire cinquanta milioni e non superiore a lire tre miliardi stabilendo che, ai fini della determinazione in concreto della sanzione, si tenga conto anche dell'ammontare dei proventi del reato e delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, prevedendo altresì che, nei casi di particolare tenuità del fatto, la sanzione da applicare non sia inferiore a lire venti milioni e non sia superiore a lire duecento milioni; prevedere inoltre l'esclusione del pagamento in misura ridotta;

h) prevedere che gli enti rispondono del pagamento della sanzione pecuniaria entro i limiti del fondo comune o del patrimonio sociale;

i) prevedere la confisca del profitto o del prezzo del reato, anche nella forma per equivalente;

l) prevedere, nei casi di particolare gravità, l'applicazione di una o più delle seguenti sanzioni in aggiunta alle sanzioni pecuniarie:

- 1) chiusura anche temporanea dello stabilimento o della sede commerciale;
- 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- 3) interdizione anche temporanea dall'esercizio dell'attività ed eventuale nomina di altro soggetto per l'esercizio vicario della medesima quando la prosecuzione dell'attività è necessaria per evitare pregiudizi ai terzi;
- 4) divieto anche temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione;
- 5) esclusione temporanea da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- 6) divieto anche temporaneo di pubblicizzare beni e servizi;
- 7) pubblicazione della sentenza;

m) prevedere che le sanzioni amministrative di cui alle lettere g), i) e l) si applicano soltanto nei casi e per i tempi espressamente considerati e in relazione ai reati di cui alle lettere a), b), c) e d) commessi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo prevista dal presente articolo;

n) prevedere che la sanzione amministrativa pecuniaria di cui alla lettera g) è diminuita da un terzo alla metà ed escludere l'applicabilità di una o più delle sanzioni di cui alla lettera l) in conseguenza dell'adozione da parte dei soggetti di cui all'alinea del presente comma di comportamenti idonei ad assicurare un'efficace riparazione o reintegrazione rispetto all'offesa realizzata;

o) prevedere che le sanzioni di cui alla lettera 2) sono applicabili anche in sede cautelare, con adeguata tipizzazione dei requisiti richiesti;

p) prevedere, nel caso di violazione degli obblighi e dei divieti inerenti alle sanzioni di cui alla lettera l), la pena della reclusione da sei mesi a tre anni nei confronti della persona fisica responsabile della violazione, e prevedere inoltre l'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere g) e i) e, nei casi più gravi, l'applicazione di una o più delle sanzioni di

cui alla lettera l) diverse da quelle già irrogate, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale è stata commessa la violazione; prevedere altresì che le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche nell'ipotesi in cui le sanzioni di cui alla lettera l) sono state applicate in sede cautelare ai

sensi della lettera o);

q) prevedere, che le sanzioni amministrative a carico degli enti sono applicate dal giudice competente a conoscere del reato e che per il procedimento di accertamento della responsabilità si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale, assicurando l'effettiva partecipazione e difesa degli enti nelle diverse fasi del procedimento penale;

r) prevedere che le sanzioni amministrative di cui alle lettere g), i) e l) si prescrivono decorsi cinque anni dalla consumazione dei reati indicati nelle lettere a), b), c) e d) e che l'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile;

s) prevedere l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di un'Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative irrogate nei confronti dei soggetti di cui all'alinea del presente comma;

t) prevedere, salvo che gli stessi siano stati consenzienti ovvero abbiano svolto, anche indirettamente o di fatto, funzioni di gestione, di controllo o di amministrazione, che sia assicurato il diritto dell'azionista, del socio o dell'associato ai soggetti di cui all'alinea del presente comma nei confronti dei quali sia accertata la responsabilità amministrativa con riferimento a quanto previsto nelle lettere da a) a q), di recedere dalla società o dall'associazione o dall'ente, con particolari modalità di liquidazione della quota posseduta, ferma restando l'azione di risarcimento di cui alle lettere v) e z); disciplinare i termini e le forme con cui tale diritto può essere esercitato e prevedere che la

liquidazione della quota sia fatta in base al suo valore al momento del recesso determinato a norma degli articoli 2289, secondo comma, e 2437 del codice civile; prevedere altresì che la liquidazione della quota possa aver luogo anche con onere a carico dei predetti soggetti, e prevedere che in tal caso il recedente ove non ricorra l'ipotesi prevista dalla lettera l), numero 3), debba richiedere al Presidente del tribunale del luogo in cui i soggetti hanno la sede

legale la nomina di un curatore speciale cui devono essere delegati tutti i poteri gestionali comunque inerenti alle attività necessarie per la liquidazione della quota, compresa la capacità di stare in giudizio, agli oneri per la finanza pubblica derivanti dall'attuazione della presente lettera si provvede mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio per liti ed arbitraggi previsti nello stato di previsione del Ministero della giustizia;

u) prevedere che l'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori delle persone giuridiche e delle società, di cui sia stata accertata la responsabilità amministrativa con riferimento a quanto previsto nelle lettere da a) a q), sia deliberata dall'assemblea con voto favorevole di almeno un ventesimo del capitale sociale nel caso in cui questo sia inferiore a lire cinquecento milioni e di almeno un quarantesimo negli altri casi. disciplinare coerentemente le ipotesi di rinuncia o di transazione dell'azione sociale di responsabilità;

v) prevedere che il riconoscimento del danno a seguito dell'azione di risarcimento spettante al singolo socio o al terzo nei confronti degli amministratori dei soggetti di cui all'alinea del presente comma, di cui sia stata accertata la responsabilità amministrativa con riferimento a quanto previsto nelle lettere da a) a q), non sia vincolato dalla dimostrazione della sussistenza di nesso di causalità diretto tra il fatto che ha determinato l'accertamento della responsabilità del soggetto ed il danno subito prevedere che la disposizione non operi nel caso in cui il reato è stato commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di chi svolge funzioni di rappresentanza o di amministrazione o di direzione,

ovvero esercita, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo, quando la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi connessi a tali funzioni;

z) prevedere che le disposizioni di cui alla lettera v), si applicano anche nell'ipotesi in cui l'azione di risarcimento del danno è proposta contro l'azionista, il socio o l'associato ai soggetti di cui all'alinea del presente comma che sia stato consenziente o abbia svolto, anche indirettamente o di fatto, funzioni di gestione, di controllo o di amministrazione, anteriormente alla commissione del fatto che ha determinato l'accertamento della responsabilità dell'ente.

2. Ai fini del comma 1, per "persone giuridiche" si intendono gli enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato e gli altri enti pubblici che esercitano pubblici poteri.

3. Il Governo è altresì delegato ad emanare, con il decreto legislativo di cui al comma 1, le norme di coordinamento con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.

(omissis)

D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 - Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300. (GU n.140 del 19-6-2001) (estratto).

Capo I – Responsabilità amministrativa dell'ente.

Sezione I - Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa.

Art. 1. Soggetti.

1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.
3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Art. 2. Principio di legalità.

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

Art. 3. Successione di leggi.

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa dell'ente, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici.

2. Se la legge del tempo in cui è stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee.

Art. 4. Reati commessi all'estero.

1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.

Art. 5. Responsabilità dell'ente.

1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Art. 6. Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente.

1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto

con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b).

5. È comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

Il Decreto 26 giugno 2003, n. 201 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Per i codici di comportamento inviati al Ministero della giustizia fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il termine di trenta giorni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 231 del 2001, decorre da tale data".

Art. 7. Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente.

1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

4. L'efficace attuazione del modello richiede:

a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;

b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Art. 8. Autonomia delle responsabilità dell'ente.

1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:

a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;

b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa l'amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.

3. L'ente può rinunciare all'amnistia.

Sezione II - Sanzioni in generale.

Art. 9. Sanzioni amministrative.

1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- a) la sanzione pecuniaria;
- b) le sanzioni interdittive;
- c) la confisca;
- d) la pubblicazione della sentenza.

2. Le sanzioni interdittive sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Art. 10. Sanzione amministrativa pecuniaria.

1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.

2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.

3. L'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni.

4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Art. 11. Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria.

1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota è sempre di lire duecentomila.

Art. 12. Casi di riduzione della sanzione pecuniaria.

1. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a lire duecento milioni se:

- a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;

2. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del

reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

- b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo

idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.

4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a lire venti milioni.

Art. 13. Sanzioni interdittive.

1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

2. Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.

Art. 14. Criteri di scelta delle sanzioni interdittive.

1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.

2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività.

3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.

4. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.

Art. 15. Commissario giudiziale.

1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;

b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente.

3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria

amministrazione senza autorizzazione del giudice.

4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.

5. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.

Art. 16. Sanzioni interdittive applicate in via definitiva.

1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.

2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.

Art. 17. Riparazione delle conseguenze del reato.

1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni: a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Art. 18. Pubblicazione della sentenza di condanna.

1. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

2. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'articolo 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.⁽¹⁾

3. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.

(1) Comma così modificato dall'art. 2, comma 218, l. 23 dicembre 2009, n. 191 (in SO n.243, relativo alla G.U. 30/12/2009, n.302).

Art. 19. Confisca.

1. Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Art. 20. Reiterazione.

1. Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

Art. 21. Pluralità di illeciti.

1. Quando l'ente è responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della sanzione pecuniaria non può comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.

2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o più degli illeciti ricorrono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito più grave.

Art. 22. Prescrizione.

1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.

2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la

contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59.

3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.

4. Se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

Art. 23. Inosservanza delle sanzioni interdittive.

1. Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19.

3. Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

Sezione III - Responsabilità amministrativa da reato.

(omissis)

Art. 24-ter. Delitti di criminalità organizzata. ⁽¹⁾

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

(1) Articolo inserito dall'art. 2, comma 29, l. 15 luglio 2009, n. 94 (in SO n.128, relativo alla G.U. 24/07/2009, n.170).

Art. 25-quinquies. Delitti contro la personalità individuale. ⁽¹⁾ ⁽²⁾

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

(1) Articolo introdotto dall'art. 5, l. 11 agosto 2003, n. 228 (in G.U. 23/08/2003, n.195).

(2) Commi modificati dall'art. 10, l. 6 febbraio 2006, n. 38 (in G.U. 15/02/2006, n.38).

(omissis)

Art. 25-septies. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo

si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

(1) Articolo introdotto dall'art. 9, comma 1, l. 3 agosto 2007, n. 123 (in G.U. 10/08/2007, n.185).

(2) Articolo modificato dall'art. 300, comma 1, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (in SO n.108, relativo alla G.U. 30/04/2008, n.101).

Art. 25-duodecies. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. (1)

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

(1) Articolo introdotto dall'art. 2, comma 1, d.lgs. 16 luglio 2012, n. 109 (in G.U. 25/07/2012, n.172).

(omissis)

D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 (GU n. 235 del 9-10-2003 - Suppl. Ordinario n. 159) (estratto).

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1. Finalità e campo di applicazione.

1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo, nel dare attuazione ai principi e criteri direttivi contenuti nella legge 14 febbraio 2003, n. 30, si collocano nell'ambito degli orientamenti comunitari in materia di occupazione e di apprendimento permanente e sono finalizzate ad aumentare, nel rispetto delle disposizioni relative alla libertà e dignità del lavoratore di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, alla

parità tra uomini e donne di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni, e alle pari opportunità tra i sessi di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni ed integrazioni, i tassi di occupazione e a promuovere la qualità e la stabilità del lavoro, anche attraverso contratti a contenuto formativo e contratti a orario modulato compatibili con le esigenze delle aziende e le aspirazioni dei lavoratori.

2. Il presente decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale.

3. Sono fatte salve le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dallo statuto e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione per le parti in cui sono previste forme di autonomie più ampie rispetto a quelle già attribuite.

Art. 2. Definizioni.

1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

(a) "contratto di somministrazione di lavoro": il contratto avente ad oggetto la fornitura professionale di manodopera, a tempo indeterminato o a termine, ai sensi dell'articolo 20; (1)

(a-bis) "missione": il periodo durante il quale, nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro, il lavoratore dipendente da un'agenzia di somministrazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), è messo a disposizione di un utilizzatore di cui all'articolo 20, comma 1, e opera sotto il controllo e la direzione dello stesso; (2)

a-ter) "condizioni di base di lavoro e d'occupazione": il trattamento economico, normativo occupazionale previsto da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, da contratti collettivi o da altre disposizioni vincolanti di portata generale in vigore presso un utilizzatore di cui all'articolo 20, comma 1, ivi comprese quelle relative: 1) all'orario di lavoro, le ore di lavoro straordinario, le pause, i periodi di riposo, il lavoro notturno, le ferie e i giorni festivi; 2) alla retribuzione; 3) alla protezione delle donne in stato di gravidanza e in periodo di allattamento, nonché la protezione di bambini e giovani; la parità di trattamento fra uomo e donna, nonché altre disposizioni in materia di non discriminazione; (2)

b) "intermediazione": l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l'altro: della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione; dell'orientamento

professionale; della progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo;

c) "ricerca e selezione del personale": l'attività di consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza dell'organizzazione committente, attraverso l'individuazione di candidature idonee a ricoprire una o più posizioni lavorative in seno all'organizzazione medesima, su specifico incarico della stessa, e comprensiva di: analisi del contesto organizzativo dell'organizzazione committente; individuazione e definizione delle esigenze della stessa; definizione del profilo di competenze e di capacità della candidatura ideale; pianificazione e realizzazione del programma di ricerca delle candidature attraverso una pluralità di canali di reclutamento; valutazione delle candidature individuate attraverso appropriati strumenti selettivi; formazione della rosa di candidature maggiormente idonee; progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo; assistenza nella fase di inserimento dei candidati; verifica e valutazione dell'inserimento e del potenziale dei candidati;

d) "supporto alla ricollocazione professionale": l'attività effettuata su specifico ed esclusivo incarico dell'organizzazione committente, anche in base ad accordi sindacali, finalizzata alla ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro, singolarmente o collettivamente considerati, attraverso la preparazione, la formazione finalizzata all'inserimento lavorativo, l'accompagnamento della persona e l'affiancamento della stessa nell'inserimento nella nuova attività;

e) "autorizzazione": provvedimento mediante il quale lo Stato abilita operatori, pubblici e privati, di seguito denominati "agenzie per il lavoro", allo svolgimento delle attività di cui alle lettere da a) a d);

f) "accreditamento": provvedimento mediante il quale le regioni riconoscono a un operatore, pubblico o privato, l'idoneità a erogare i servizi al lavoro negli ambiti regionali di riferimento, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, nonché la partecipazione attiva alla rete dei servizi per il mercato del lavoro con particolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta;

g) "borsa continua del lavoro": sistema aperto di incontro domanda-offerta di lavoro finalizzato, in coerenza con gli indirizzi comunitari, a favorire la maggior efficienza e trasparenza del mercato del lavoro, all'interno del quale cittadini, lavoratori, disoccupati, persone in cerca di un lavoro, soggetti autorizzati o accreditati e datori di lavoro possono decidere di incontrarsi in maniera libera e dove i servizi sono liberamente scelti dall'utente;

h) "enti bilaterali": organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del

mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualità; l'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;

i) "libretto formativo del cittadino": libretto personale del lavoratore definito, ai sensi dell'accordo Stato-regioni del 18 febbraio 2000, di concerto tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni e sentite le parti sociali, in cui vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni, nonché le competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi della Unione europea in materia di apprendimento permanente, purché riconosciute e certificate;

j) "lavoratore": qualsiasi persona che lavora o che è in cerca di un lavoro;

k) "lavoratore svantaggiato": qualsiasi persona appartenente a una categoria che abbia difficoltà a entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore della occupazione, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381;

l) "divisioni operative": soggetti polifunzionali gestiti con strumenti di contabilità analitica, tali da consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali specifici in relazione a ogni attività;

m) "associazioni di datori e prestatori di lavoro": organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative.

(1) Lettera modificata dall'art. 2, comma 1, lettera a), d.lgs. 2 marzo 2012, n. 24 (in G.U. 22/03/2012, n.69).

(2) Lettera introdotta dall'art. 2, comma 1, lettera b), d.lgs. 2 marzo 2012, n. 24 (in G.U. 22/03/2012, n.69).

Titolo II - Organizzazione e disciplina del mercato del lavoro.

Art. 3. Finalità.

1. Le disposizioni contenute nel presente titolo hanno lo scopo di realizzare un sistema efficace e

coerente di strumenti intesi a garantire trasparenza ed efficienza del mercato del lavoro e migliorare le capacità di inserimento professionale dei disoccupati e di quanti sono in cerca di una prima occupazione, con particolare riferimento alle fasce deboli del mercato del lavoro.

2. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di regolazione e organizzazione del mercato del lavoro regionale e fermo restando il mantenimento da parte delle province delle funzioni amministrative attribuite dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, per realizzare l'obiettivo di cui al comma 1:

- a) viene identificato un unico regime di autorizzazione per i soggetti che svolgono attività di somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale;
- b) vengono stabiliti i principi generali per la definizione dei regimi di accreditamento regionali degli operatori pubblici o privati che forniscono servizi al lavoro nell'ambito dei sistemi territoriali di riferimento anche a supporto delle attività di cui alla lettera a);
- c) vengono identificate le forme di coordinamento e raccordo tra gli operatori, pubblici o privati, al fine di un migliore funzionamento del mercato del lavoro;
- d) vengono stabiliti i principi e criteri direttivi per la realizzazione di una borsa continua del lavoro;
- e) vengono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la nuova regolamentazione del mercato del lavoro e viene introdotto un nuovo regime sanzionatorio.

Capo I - Regime autorizzatorio e accreditamenti.

Art. 4. Agenzie per il lavoro.

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale. Il predetto albo è articolato in cinque sezioni:

- a) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo svolgimento di tutte le attività di cui all'articolo 20;
- b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle attività specifiche di cui all'articolo 20, comma 3, lettere da a) a h);
- c) agenzie di intermediazione;
- d) agenzie di ricerca e selezione del personale;
- e) agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti giuridici e finanziari di cui all'articolo 5, l'autorizzazione

provvisoria all'esercizio delle attività per le quali viene fatta richiesta di autorizzazione, provvedendo contestualmente alla iscrizione delle agenzie nel predetto albo. Decorsi due anni, entro i novanta giorni successivi, i soggetti autorizzati possono richiedere l'autorizzazione a tempo indeterminato. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato entro novanta giorni dalla richiesta, previa verifica del rispetto degli obblighi di legge e del contratto collettivo e, in ogni caso, subordinatamente al corretto andamento della attività svolta.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, decorsi inutilmente i termini previsti, la domanda di autorizzazione provvisoria o a tempo indeterminato si intende accettata.

4. Le agenzie autorizzate comunicano alla autorità concedente, nonché alle regioni e alle province autonome competenti, gli spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione della attività ed hanno inoltre l'obbligo di fornire alla autorità concedente tutte le informazioni da questa richieste.

5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, stabilisce le modalità della presentazione della richiesta di autorizzazione di cui al comma 2, i criteri per la verifica del corretto andamento della attività svolta cui è subordinato il rilascio della autorizzazione a tempo indeterminato, i criteri e le modalità di revoca della autorizzazione, nonché ogni altro profilo relativo alla organizzazione e alle modalità di funzionamento dell'albo delle agenzie per il lavoro.

6. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui alla lettera a), comma 1, comporta automaticamente l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere c), d) ed e) del predetto albo. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui al comma 1, lettera c), comporta automaticamente l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere d) ed e) del predetto albo.

7. L'autorizzazione di cui al presente articolo non può essere oggetto di transazione commerciale.

Art. 5. Requisiti giuridici e finanziari.

1. I requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 sono:

- a) la costituzione della agenzia nella forma di società di capitali ovvero cooperativa o consorzio di cooperative, italiana o di altro Stato membro della Unione europea. Per le agenzie di cui alle lettere d) ed e) è ammessa anche la forma della società di persone;
- b) la sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato o di altro Stato membro della Unione europea;
- c) la disponibilità di uffici in locali idonei allo specifico uso e di adeguate competenze professionali, dimostrabili per titoli o per specifiche

esperienze nel settore delle risorse umane o nelle relazioni industriali, secondo quanto precisato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con decreto da adottarsi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo;

d) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale; assenza, altresì, di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni;

e) nel caso di soggetti polifunzionali, non caratterizzati da un oggetto sociale esclusivo, presenza di distinte divisioni operative, gestite con strumenti di contabilità analitica, tali da consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali specifici;

f) l'interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15, attraverso il raccordo con uno o più nodi regionali, nonché l'invio all'autorità concedente, pena la revoca dell'autorizzazione, di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro, tra cui i casi in cui un percettore di sussidio o indennità pubblica rifiuti senza giustificato motivo una offerta formativa, un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro ovvero una occupazione congrua ai sensi della legislazione vigente;⁽¹⁾

g) il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8 a tutela del diritto del lavoratore alla diffusione dei propri dati nell'ambito da essi stessi indicato.

2. Per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 20, oltre ai

requisiti di cui al comma 1, è richiesta:

a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 600.000 euro ovvero la disponibilità di 600.000 euro tra capitale sociale versato e riserve indivisibili nel caso in cui l'agenzia sia costituita in forma cooperativa;

b) la garanzia che l'attività interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;

c) a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di 350.000 euro presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale o di altro Stato membro della Unione europea; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore a 350.000 euro. Sono esonerate dalla prestazione delle

garanzie di cui alla presente lettera le società che abbiano assolto ad obblighi analoghi previsti per le stesse finalità dalla legislazione di altro Stato membro della Unione europea;⁽²⁾

d) la regolare contribuzione ai fondi per la formazione e l'integrazione del reddito di cui all'articolo 12, il regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, il rispetto degli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro applicabile;

e) nel caso di cooperative di produzione e lavoro, oltre ai requisiti indicati al comma 1 e nel presente comma 2, la presenza di almeno sessanta soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni;

f) l'indicazione della somministrazione di lavoro di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), come oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo.

3. Per l'esercizio di una delle attività specifiche di cui alle lettere da a) ad h) del comma 3, dell'articolo 20, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta:

a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 350.000 euro ovvero la disponibilità di 350.000 euro tra capitale sociale versato e riserve indivisibili nel caso in cui l'agenzia sia costituita in forma cooperativa;

b) a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di 200.000 euro presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale o di altro Stato membro della Unione europea; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui

all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore a 200.000 euro. Sono esonerate dalla prestazione delle garanzie di cui alla presente lettera le società che abbiano assolto ad obblighi analoghi previsti per le stesse finalità dalla legislazione di altro Stato membro della Unione europea;⁽²⁾

c) la regolare contribuzione ai fondi per la formazione e l'integrazione del reddito di cui all'articolo 12, il regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, il rispetto degli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro applicabile;

d) nel caso di cooperative di produzione e lavoro, oltre ai requisiti indicati al comma 1 e nel presente comma 3, la presenza di almeno venti soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

4. Per l'esercizio della attività di intermediazione, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta:

a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 50.000 euro;

b) la garanzia che l'attività interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;

c) l'indicazione della attività di intermediazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), come oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo. 5. Per l'esercizio della attività di ricerca e selezione del personale, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta:

a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro;

b) l'indicazione della ricerca e selezione del personale come oggetto sociale, anche se non esclusivo.

6. Per l'esercizio della attività di supporto alla ricollocazione professionale, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta:

a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro;

b) l'indicazione della attività di supporto alla ricollocazione professionale come oggetto sociale, anche se non esclusivo.

(1) Comma modificato dall'art. 48, comma 2, l. 4 novembre 2010, n. 183 (in SO n.243, relativo alla G.U. 09/11/2010, n.262).

(2) Comma modificato dall'art. 1, d.lgs. 6 ottobre 2004, n. 251 (in G.U. 11/10/2004, n.239).

(omissis)

Capo IV - Regime sanzionatorio.

Art. 18. Sanzioni.⁽¹⁾

1. L'esercizio non autorizzato delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), è punito con la pena dell'ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo. L'esercizio non autorizzato delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), è punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda da euro 1500 a euro 7500. Se non vi è scopo di lucro, la pena è dell'ammenda da euro 500 a euro 2500. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo. L'esercizio non autorizzato delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), è punito con l'ammenda da euro 750 ad euro 3750. Se non vi è scopo di lucro, la pena è dell'ammenda da euro 250 a euro 1250. Nel caso di condanna, è disposta, in ogni caso, la confisca del mezzo di trasporto eventualmente adoperato per l'esercizio delle attività di cui al presente comma.⁽²⁾

2. Nei confronti dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ovvero da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti, si applica la pena dell'ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo.⁽³⁾

3. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui all'articolo 20, commi 3, 4 e 5, e articolo 21, commi 1 e 2, nonché, per il solo somministratore, la violazione del disposto di cui al comma 3 del medesimo articolo 21, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.250. 3-bis. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, e, per il solo utilizzatore, di cui all'articolo 23, comma 4, secondo periodo, e comma 7-bis, nonché di cui all'articolo 24, comma 4, lettere a) e b), è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 3.⁽⁴⁾⁽⁵⁾

4. Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 11, comma 2, chi esiga o comunque percepisca compensi da parte del lavoratore per avviarlo a prestazioni di lavoro oggetto di somministrazione è punito con la pena alternativa dell'arresto non superiore ad un anno o dell'ammenda da Euro 2.500 a Euro 6.000. In aggiunta alla sanzione penale è disposta la cancellazione dall'albo.

4-bis. Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 11, comma 2, è punito con la sanzione penale prevista dal comma 4, primo periodo, chi esige o comunque percepisce compensi da parte del lavoratore in cambio di un'assunzione presso un utilizzatore

ovvero per l'ipotesi di stipulazione di un contratto di lavoro o avvio di un rapporto di lavoro con l'utilizzatore dopo una missione presso quest'ultimo. ⁽⁵⁾

4-ter. Nelle ipotesi di cui al comma 4-bis in aggiunta alla sanzione penale è disposta la cancellazione dall'albo. ⁽⁵⁾

5. In caso di violazione dell'articolo 10 trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché nei casi più gravi, l'autorità competente procede alla sospensione della autorizzazione di cui all'articolo 4. In ipotesi di recidiva viene revocata l'autorizzazione.

5-bis. Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all'articolo 30, comma 1, l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena della ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo. ⁽⁶⁾

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali dispone, con proprio decreto, criteri interpretativi certi per la definizione delle varie forme di contenzioso in atto riferite al pregresso regime in materia di intermediazione e interposizione nei rapporti di lavoro.

(1) Rubrica modificata dall'art. 4, comma 1, d.lgs. 6 ottobre 2004, n. 251 (in G.U. 11/10/2004, n.239).

(2) Comma modificato dall'art. 4, comma 2, d.lgs. 6 ottobre 2004, n. 251 (in G.U. 11/10/2004, n.239).

(3) Comma modificato dall'art. 4, comma 3, d.lgs. 6 ottobre 2004, n. 251 (in G.U. 11/10/2004, n.239).

(4) Comma modificato dall'art. 4, comma 4, d.lgs. 6 ottobre 2004, n. 251 (in G.U. 11/10/2004, n.239).

(5) Commi introdotti dall'art. 3, comma 1, lettera a), d.lgs. 6 ottobre 2004, n. 251 (in G.U. 11/10/2004, n.239).

(6) Comma introdotto dall'art. 4, comma 5, d.lgs. 6 ottobre 2004, n. 251 (in G.U. 11/10/2004, n.239).

Art. 19. Sanzioni amministrative.

1. Gli editori, i direttori responsabili e i gestori di siti sui quali siano pubblicati annunci in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 12.000 euro.

2. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come modificato dall'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato.

3. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis, commi 5 e 7, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del

decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, così come sostituito dall'articolo 6, comma 3, del citato decreto legislativo n. 297 del 2002, e di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 24 aprile 1949, n. 264, così come sostituito dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 297 del 2002, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.

4. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 250 euro per ogni lavoratore interessato.

5. (..) ⁽¹⁾

(1) Comma abrogato dalla l. 27 dicembre 2006, n. 296.

(omissis)

Titolo III - Somministrazione di lavoro appalto di servizi, distacco.

Capo I - Somministrazione di lavoro.

Art. 28. Somministrazione fraudolenta.

1. Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 18, quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore, somministratore e utilizzatore sono puniti con una ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di somministrazione. ⁽¹⁾

La L. 24 dicembre 2007, n. 247, ha disposto (con l'art. 1, comma 46) che "È abolito il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui al titolo III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni".

La L. 23 dicembre 2009, n. 191, abrogando il comma 46 dell'art. 1 della L. 24 dicembre 2007, n. 247 (in G.U. 29/12/2007, n. 301), ha disposto (con l'art. 2, comma 143) che "Dalla data di entrata in vigore della presente legge trovano applicazione le disposizioni in materia di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui al titolo III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come da ultimo modificato dalla presente legge".

(1) Comma modificato dall'art. 1, comma 46, l. 24 dicembre 2007, n. 247 (in G.U. 29/12/2007, n.301).

Comma modificato dall'art. 2, comma 143, l. 3 dicembre 2009, n. 191 (in SO n.243, relativo alla G.U. 30/12/2009, n.302).

Capo II - Appalto e distacco.

Art. 29. Appalto.

1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice

civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.

2. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali. ⁽¹⁾⁽²⁾

3. L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.

3-bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle

dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2. ⁽³⁾

3-ter. Fermo restando quando previsto dagli articoli 18 e 19, le disposizioni di cui al comma 2 non trovano applicazione qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale. ⁽³⁾

(1) *Comma modificato dall'art. 6, comma 1, d.lgs. 6 ottobre 2004, n. 251 (in G.U. 11/10/2004, n.239).*

(3) *Commi introdotti dall'art. 6, comma 2, d.lgs. 6 ottobre 2004, n. 251 (in G.U. 11/10/2004, n.239).*

(2) *Comma modificato dall'art 1, l. 27 dicembre 2006, n. 296 (in SO n.244, relativo alla G.U. 27/12/2006, n.299).*

Comma modificato dall'art. 21, comma 1, d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 (in SO n.27, relativo alla G.U. 09/02/2012, n.33) , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 (in SO n. 69, relativo alla G.U. 06/04/2012, n. 82).

Comma modificato dall'art. 4, comma 31, lettere a) e b), l. 28 giugno 2012, n. 92 (in SO n.136, relativo alla G.U. 03/07/2012, n.153).

Art. 30. Distacco.

1. L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.

2. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore.

3. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.

4. Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

4-bis. Quando il distacco avvenga in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2.

(1) *Comma introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 ottobre 2004, n. 251 (in G.U. 11/10/2004, n.239).*

(omissis)

“Caporalato”, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Disciplina penale.

APPENDICE GIURISPRUDENZIALE

Corte Costituzionale

Corte Costituzionale, 8 giugno 1981, n. 96 (in *Foro it.* 1981, I, 1815).

Corte Costituzionale, 10 gennaio 1997, n. 8 (in *Giur. costit.*, 1997, 33).

Corte di Cassazione penale

Cassazione penale, 26 maggio 1961 (in *Giust. Pen.*, 1962, II, 151).

Cassazione penale, 30 luglio 1971 (in *Foro it.*, 1972, II, 1).

Cassazione penale n. 5419 del 1973.

Cassazione penale n. 419 del 1974.

Cassazione penale n. 7643 del 1974.

Cassazione penale n. 1042 del 1975.

Cassazione penale n. 4271 del 1975.

Cassazione penale n. 4770 del 1976.

Cassazione penale n. 8549 del 1977.

Cassazione penale n. 8903 del 1978.

Cassazione penale sez. III, 22 giugno 1983 (in *Giust. Pen.*, 1984, II, 290).

Cassazione penale sez. V, 22 dicembre 1983 (in *Riv. Pen.*, 1984, 705).

Cassazione penale sez. III, 17 aprile 1985 (in *Notiziario giurisprudenza lav.*, 1986, 228).

Cassazione penale n. 8061 del 1989.

Cassazione penale sez. V, 7 dicembre 1989 (in *Foro it.*, 1990, II, 369).

Cassazione penale sez. V, 7 dicembre 1989 (in *Foro it.*, 1990, II, 369).

Cassazione penale sez. I, 18 ottobre 1990 (in *Mass. Cass. pen.*, 1991, 4, 16).

Cassazione penale, 20 aprile 1990, n. 3289.

Cassazione penale sez. I, 11 marzo 1991 (in *Foro it.*, 1992, II, 521).

Cassazione penale n. 8546 del 1992.

Cassazione penale sez. I, 18 novembre 1992 n. 700 (in *Mass. Cass. pen.*, 1993, 4, 119).

Cassazione penale sez. IV, 28 gennaio 1993 (in *CED Cass.*, n. 195476).

Cassazione penale sez. IV, 22 novembre 1994 (in *CED Cass.*, n. 201244).

Cassazione penale sez. V, 24 ottobre 1995, n. 2390 (in *Cass. Pen.*, 1996, 2585).

Cassazione penale sez. III, 3 ottobre 1995, n. 10844, (in *CED Cass.*, rv. 203030).

- Cassazione penale sez. I, 30 ottobre 1995, n. 5432 (in *CED Cass.*, rv. 203104).
- Cassazione penale sez. III, 9 novembre 1995, n. 324 (in *Giust. Pen.*, 1996, II, 480).
- Cassazione penale, 10 novembre 1995, n. 3822.
- Cassazione penale sez I, 15 gennaio 1996, n. 163 (in *CED Cass.*, rv. 203959).
- Cassazione penale sez. III, 2 febbraio 1996, n. 490 (in *Dir. e pratica lav.*, 1996, 1249).
- Cassazione Penale sez. IV, 12 marzo 1996, n. 4196 (in *Giust. Pen.*, 1997, II, 79).
- Cassazione penale sez. III, 23 aprile 1996, n. 5237 (in *Cass. Pen.*, 1997, 1725).
- Cassazione penale sez. III, 29 ottobre 1996, n. 10310 (in *Riv. pen.*, 1997, 295).
- Cassazione penale Sez. Unite, 20 novembre 1996, n. 261 (in *Cassazione penale*, 1998, 36).
- Cassazione penale sez. I, 27 novembre 1996, n. 6227 (in *CED Cass.*, rv. 206446).
- Cassazione penale n. 11473 del 1997.
- Cassazione penale sez. III, 4 giugno 1997, n. 9139 (in *Riv. pen.*, 1997, 1124).
- Cassazione penale sez. V, 16 dicembre 1997, n. 1615 (in *Giust. Pen.*, 1998, II, 658).
- Cassazione penale sez. III, 13 gennaio 1998, n. 3043 (in *Giust. Pen.*, 1999, II, 176).
- Cassazione penale, 11 febbraio 1998, n. 12943 (in *CED Cass.*, rv. 212214).
- Cassazione penale sez. III, 24 ottobre 1998, n. 4233.
- Cassazione penale sez. III, 28 ottobre 1998, n. 12943 (in *CED Cass.*, rv. 212420).
- Cassazione penale sez. III, 14 dicembre 1998, n. 13075.
- Cassazione penale sez. I, 12 gennaio 1999, n. 3199 (in *Mass. giur. lav.*, 1999, 1120).
- Cassazione penale sez. III, 7 settembre 1999, n. 2793 (in *CED Cassazione*, 2000).
- Cassazione penale sez. III, 7 settembre 1999, n. 214517.
- Cassazione penale sez. III, 28 settembre 1999, n. 2944.
- Cassazione penale sez. III, 7 ottobre 1999, n. 11420 (in *Riv. giur. polizia*, 2000, 362).
- Cassazione penale sez. III, 3 novembre 1999 n. 2944 (in *Riv. pen.*, 2000, 232).
- Cassazione penale sez. I, 6 dicembre 1999 n. 1392 (in *Riv. giur. circolaz. e trasp.*, 2000, 833).
- Cassazione penale sez. III, 24 gennaio 2000 n. 6075 (in *Dir., immigrazione e cittadinanza*, 2000, 3, 151).

- Cassazione penale sez. III, 29 febbraio 2000, n. 995 (in *Cass. Pen.*, 2001, 1625).
- Cassazione penale sez. III, 25 marzo 2000, n. 6075 (in *CED Cass.*, rv. 216196).
- Cassazione penale sez. I, 3 aprile 2000, n. 2429 (in *CED Cass.*, rv. 216033).
- Cassazione penale, 14 aprile 2000, n. 4599.
- Cassazione penale sez. I, 27 aprile 2000, n. 4983 (in *CED Cass.*, rv. 216097).
- Cassazione penale sez. III, 10 maggio 2000, n. 83538 (in *CED Cass.*, rv. 217082).
- Cassazione penale, 19 maggio 2000, n. 7045 (in *Arch. circolaz.*, 2000, 833).
- Cassazione penale sez. I, 23 maggio 2000, n. 2429 (in *Riv. pen.*, 2001, 177).
- Cassazione penale, 23 giugno 2000, n. 4586 (in *CED Cass.*, rv. 217165).
- Cassazione penale sez. I, 28 giugno 2000 (in *Giur. it.*, 2001, 1006).
- Cassazione penale sez. III, 25 agosto 2000, n. 9221.
- Cassazione penale sez. III, 25 ottobre 2000, n. 10920 (in *Mass. giur. lav.*, 2001, 294).
- Cassazione penale sez. V, 6 dicembre 2000, n. 10311 (in *Dir. E formazione*, 2001, 182).
- Cassazione penale sez. III, 8 marzo 2001, n. 16064, (in *CED Cass.*, rv. 219665).
- Cassazione penale Sez. III, 23 marzo 2001, n. 23769 (in *CED Cass.*, rv. 219696).
- Cassazione penale, 30 aprile 2001, n. 24670 (in *Riv. pen.*, 2001, 728).
- Cassazione penale, 3 maggio 2000, n. 3281.
- Cassazione SS. UU., 9 maggio 2001, n. 13 (in *Foro it.*, 2002, II, 191).
- Cassazione penale SS. UU., 9 maggio 2001 n. 33539 (in *Cass. pen.*, 2001, 502).
- Cassazione penale, 13 giugno 2001, n. 34019 (in *Foro it.* anno 2001, II, 497).
- Cassazione penale, 8 maggio 2002, n. 22741.
- Cassazione penale sez. III, 10 maggio 2002, n. 22947.
- Cassazione penale sez. V, 1 luglio 2002, n. 32363 (in *DeG*, 2002, 41, 80).
- Cassazione penale, 20 novembre 2001, n. 325 (in *CED Cass.*, rv. 220948).
- Cassazione penale sez. I, 20 novembre 2001, n. 6487 (in *CED Cass.*, rv. 220948).
- Cassazione penale, 8 maggio 2002, n. 22741 (in *Riv. pen.*, 2002, 669).
- Cassazione penale, 12 novembre 2002, n. 43533 (in *CED Cass.*, rv. 222921).

- Cassazione penale Sez. III, 15 novembre 2002, n. 1055.
- Cassazione penale sez. III, 28 novembre 2002, n. 3162.
- Cassazione penale sez. I, 11 dicembre 2002, n. 21 (in *Cass. Pen.*, 2003, 3791).
- Cassazione penale n. 5426 del 2002 (in *Mass.*, 2002).
- Cassazione penale sez. I, 4 aprile 2003, n. 25665 (in *Giust. Pen.*, 2004, II, 88).
- Cassazione penale, 10 ottobre 2003, n. 40307 (in *Foro it.*, 2004, II, 672).
- Cassazione penale, 28 ottobre 2003, n. 5583 (in *Foro it.*, 2004, II, 421).
- Cassazione penale sez. I, 29 ottobre 2003 (in *CED Cass.*, rv. 226102).
- Cassazione penale SS. UU., 30 ottobre 2003 (in *Foro it.*, 2004, 811).
- Cassazione penale sez. III, 11 novembre 2003, n. 2583 (in *Guida al dir.*, 2004, 16, 63).
- Cassazione penale, 28 novembre 2003, n. 46070.
- Cassazione penale, 2 dicembre 2003, n. 492 (in *Foro it.* 2005, II, 254).
- Cassazione penale, 11 dicembre 2003, n. 3406 (in *Riv. pen.*, 2004, 400).
- Cassazione penale n. 2583 del 2004.
- Cassazione penale n. 34922 del 2004.
- Cassazione penale n. 3714 del 2004.
- Cassazione penale n. 7762 del 2004.
- Cassazione penale n. 46169 del 2004.
- Cassazione penale sez. V, 21 gennaio 2004 n. 6250 (in *CED Cass.*, rv. 228087).
- Cassazione penale sez. I, 27 gennaio 2004 (in *Riv. pen.*, 2004, 619).
- Cassazione penale sez. I, 3 febbraio 2004, n. 8065 (in *CED Cass.*, rv. 227120).
- Cassazione penale, 7 aprile 2004, n. 18996 (in *Foro it.* 2004, II, 465).
- Cassazione penale, 12 maggio 2004, n. 23210 (in *Foro it.* 2004, II, 465).
- Cassazione penale sez. I, 15 ottobre 2004, n. 47681 (in *Riv. pen.*, 2005, 731).
- Cassazione penale, 16 dicembre 2004, n. 9233 (in *Riv. pen.*, 2005, 1322).
- Cassazione penale sez. I, 20 gennaio 2004, n. 3866 (in *Foro it.* 2004, II, 672).
- Cassazione penale sez. III, 24 febbraio 2004, n. 25726 (in *CED Cass.*, rv. 228957).

- Cassazione penale sez. V, 13 aprile 2004, n. 21082 (in *Cass. Pen.*, 2006, 2, 514).
- Cassazione penale sez. I, 21 aprile 2004, n. 21860 (in *Riv. pen.*, 2004, 1220).
- Cassazione penale sez. I, 28 aprile 2004, n. 23193 (in *CED Cass.*, rv. 228248).
- Cassazione penale, 10 settembre 2004, n. 39044.
- Cassazione penale sez. Feriali, 10 settembre 2004, n. 39044 (in *Cass. Pen.*, 2007, 1, 161).
- Cassazione penale, 9 dicembre 2004, n. 1927 (in *CED Cass.*, rv. 230904).
- Cassazione penale n.15579 del 2005.
- Cassazione penale n. 5485 del 2005.
- Cassazione penale n. 41701 del 2005.
- Cassazione penale n. 12336 del 2005.
- Cassazione penale sez. I, 25 gennaio 2005, n. 4201 (in *Riv. pen.*, 2005, 814).
- Cassazione penale sez. III, 2 febbraio 2005, n. 10474 (in *Riv. pen.*, 2006, 214).
- Cassazione penale sez. III, 30 marzo 2005 (in *Foro it.* 2006, II, 106).
- Cassazione penale sez. VI, 19 ottobre 2005 (in *Mass. Cass. Pen.*, 232623).
- Cassazione penale sez. III, 15 novembre 2005, n. 12430 (in *CED Cass.*, rv. 234038).
- Cassazione penale sez. II, 20 dicembre 2005 (in *Foro it.*, 2006, II, 329).
- Cassazione penale n. 37409 del 2006.
- Cassazione penale n. 4454 del 2006.
- Cassazione penale n. 20758 del 2006.
- Cassazione penale sez. I, 14 febbraio 2006, n. 15023 (in *CED Cass. Pen.*, 2006).
- Cassazione penale sez. II, 16 febbraio 2006 (in *Impresa*, 2006, 850).
- Cassazione penale sez. II, 14 giugno 2006 (in *Riv. Giur. Trib.*, 2007, 1, 40).
- Cassazione penale sez. VI, 23 giugno 2006 , n. 32627 (in *Riv. Trim. dir. Pen. Econ.*, 2007, 1052).
- Cassazione penale sez. VI, 23 giugno 2006 (in *Riv. Trim. dir. Pen. Econ.*, 2007, 1052).
- Cassazione penale, 2 ottobre 2006, n. 32626 (in *CED Cass. Pen.*, 235634).
- Cassazione penale sez. III, 26 ottobre 2006, n. 2841 (in *Cass. Pen.*, 2007, 12, 4587).

- Cassazione penale sez. VI, 12 dicembre 2006, n. 1090 (in *DeG*, 2007).
- Cassazione penale n. 36642 del 2007.
- Cassazione penale n. 21789 del 2007.
- Cassazione penale sez. II, 26 febbraio 2007, n. 10500 (in *CED Cass. Pen.*, rv. 235845).
- Cassazione penale sez. V, 5 ottobre 2007, n. 42044 (in *Guida al diritto*, 2007, 49, 74).
- Cassazione penale SS. UU., n. 26654 del 2008 (in *CED Cass. Pen.*, rv. 239925).
- Cassazione penale, 30 gennaio 2008, n. 6068 (in *Dir. e pratica lav.*, 2008, 597).
- Cassazione penale SS. UU., 27 marzo 2008 (in *Dir. Pen. Proc.*, 2008, 1260).
- Cassazione penale sez. V, 8 maggio 2008 (in *CED Cass. Pen.*, 2008).
- Cassazione penale sez. V, 24 giugno 2008, n. 31626 (in *Guida al dir.*, 2008, 40, 89).
- Cassazione penale, 8 luglio 2008, n. 29494 (in *CED Cass.*, rv. 240934).
- Cassazione penale sez. II, 8 ottobre 2008, n. 40420 (in *CED Cass. Pen.*, 2008).
- Cassazione penale sez. V, 13 novembre 2008, n. 46128 (in *DeG*, 2008).
- Cassazione penale sez. V, 13 novembre 2008, n. 241999 (in *C.E.D. Cass.*, 2008).
- Cassazione penale n. 13734 del 2009.
- Cassazione penale n. 9694 del 2009.
- Cassazione penale sez. V, 13 gennaio 2009, n. 771813 (in *CED Cass. Pen.*, rv. 242567).
- Cassazione penale sez. III, 12 marzo 2009, n. 13734 (in *CED Cass. Pen.*, 2009).
- Cassazione penale sez. VI, 18 marzo 2009, n. 14973 (in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2009, 3, 147).
- Cassazione penale sez. III, 10 giugno 2009, n. 38919 (in *CED Cass.*, rv. 244959).
- Cassazione penale sez. VI, 9 luglio 2009, n. 36083 (in *CED Cass. Pen.*, rv. 244256).
- Cassazione penale sez. feriale, 8 settembre 2009, n. 35476 (in *CED Cassazione*, 2009).
- Cassazione penale sez. II, 29 settembre 2009, n. 41488 (in *CED Cass. Pen.*, rv. 245001).
- Cassazione penale Sez. II, 27 ottobre 2009, n. 41285 (in *Riv. pen.*, 2010, 292).
- Cassazione penale sez. III, 29 ottobre 2009, n. 47006 (in *CED Cass.*, rv. 245621).
- Cassazione penale Sez. I, 2 dicembre 2009, n. 49367 (in *CED Cass.*, rv. 245646).

Cassazione penale n. 40499 del 2010.

Cassazione penale n. 18072 del 2010.

Cassazione penale sez. VI, 21 gennaio 2010, n. 16526 (in *Società*, 2011, 441).

Cassazione penale sez. III, 26 gennaio 2010, n. 16381 (in *CED Cass.*, rv. 246754).

Cassazione penale sez. VI, 18 febbraio 2010, n. 27735.

Cassazione penale sez. I, 25 febbraio 2010, n. 11048 (in *Cass. pen.*, 2010, 3973).

Cassazione penale sez. V, 15 aprile 2010, n. 247148.

Cassazione penale sez. V, 25 marzo 2010, n. 20740.

Cassazione penale sez. I, 21 aprile 2010, n. 20883 (in *CED Cass.*, rv. 247420).

Cassazione penale sez. III, 6 maggio 2010, n. 21630 (in *CED Cass. Pen.*, 2010).

Cassazione penale, sez. III, 6 maggio 2010, n. 21630 (in *CED Cass. Pen.*, 2010, n. 247641).

Cassazione penale sez. III, 27 maggio 2010, n. 247704.

Cassazione penale sez. III, 27 maggio 2010, n. 24269 (in *CED Cass. Pen.*, 2010).

Cassazione penale sez. I, 27 maggio 2010, n. 27543 (in *Riv. pen.*, 2010, 984).

Cassazione penale, sez. I, 3 giugno 2010, n. 23872 (in *Cass. Pen.*, 2012, 1, 22).

Cassazione penale sez. I, 17 giugno 2010, n. 25990 (in *Foro it.* 2011, II, 445).

Cassazione penale sez. VI, 17 giugno 2010, n. 35748 (in *Giur. Comm.*, 2012, II, 247).

Cassazione penale, sez. VI, 1 luglio 2010, n. 32525 (in *Foro it.*, 2011, II, 100).

Cassazione penale n. 35479 del 2010.

Cassazione penale sez. V, 7 luglio 2010, n. 35479.

Cassazione penale sez. V, 13 luglio 2010, n. 35923 (in *CED Cass. Pen.*, 2010).

Cassazione penale sez. V, 13 luglio 2010, n. 248416.

Cassazione penale sez. II, 9 settembre 2010, n. 28699 (in *Cass. Pen.*, 2011, 1888).

Cassazione penale sez. V, 24 settembre 2010, n. 40045 (in *CED Cass. Pen.*, 2010).

Cassazione penale, sez. III, 26 ottobre 2010.

Cassazione penale sez. I, 30 novembre 2010, n. 9882 (in *Foro it.* 2011, II, 676).

Cassazione penale sez. V, 18 gennaio 2011, n. 24583 (in *CED Cass. Pen.*, rv. 249820).

- Cassazione penale sez. I, 24 gennaio 2011, n. 23458 (in *CED Cass.*, rv. 250420).
- Cassazione penale sez. V, 10 febbraio 2011, n. 13532 (in *Foro it.*, 2012, II, 293).
- Cassazione penale, 10 febbraio 2011 (in *Foro it.*, 2011, II, 331).
- Cassazione penale. sez. VI, 18 febbraio 2011, n. 27735 (in *CED Cass. Pen.*, 2011).
- Cassazione penale sez. I, 22 febbraio 2011, n. 29149 (in *CED Cass.*, rv. 250794).
- Cassazione penale sez. VI, 26 aprile 2011, n. 20087 (in *CED Cass.*, rv. 250102).
- Cassazione penale sez. I, 18 maggio 2011, n. 25615 (in *Foro it.* 2011, II, 445).
- Cassazione penale sez. III, 7 giugno 2011, n. 28731.
- Cassazione penale sez. I, 16 giugno 2011, n. 27106 (in *CED Cass.*, rv. 250803).
- Cassazione penale sez. VI, 20 luglio 2011 (in *Giust. Pen.*, 2011, III, 608).
- Cassazione penale sez. VI, 28 settembre 2011, n. 43108 (in *Giust. Pen.*, 2012, II, 211).
- Cassazione penale sez. V, 26 ottobre 2011, n. 251 (in *Foro it.*, 2012, II, 293).
- Cassazione penale sez. I, 24 novembre 2011, n. 5061 (in *CED Cass.*, rv. 251836).
- Cassazione penale sez. II, 15 dicembre 2011, n. 10822 (in *Fisco on line*, 2012).
- Cassazione penale sez. I, 20 dicembre 2011, n. 19355.
- Cassazione penale sez. V, 11 gennaio 2012, n. 10784 (in *CED Cass. Pen. 2012*).
- Cassazione penale sez. I, 17 gennaio 2012, n. 5093 (in *CED Cass.*, rv. 251855).
- Cassazione penale sez. III, 29 febbraio 2012, n. 20880 (in *CED Cass.*, rv. 252911).
- Cassazione penale sez. I, 29 marzo 2012 (in *CED Cass.*, rv. 253209).
- Cassazione penale sez. I, 3 aprile 2012, n. 19201 (in *Foro it.* 2012, II, 603).
- Cassazione penale sez. V, 26 aprile 2012, n. 40380 (in *Guida al diritto*, 2012, 46, 94).
- Cassazione penale sez. V, 15 giugno 2012, n. 37638 (in *DeG*, 2012).
- Cassazione penale sez. IV, 28 settembre 2012, n. 40070 (in *Dir. Giust.*, 2012).
- Cassazione penale sez. III, 6 novembre 2012, n. 2334.
- Cassazione penale sez. I, 17 dicembre 2012, n. 475 (in *Foro it.* 2013, II, 121).
- Cassazione penale sez. V, 8 febbraio 2013, n. 16313 (in *DeG*, 2013).
- Cassazione penale n. 7078 del 2013.

Corte di Cassazione civile

Cassazione civile sez. lav., 12 marzo 1986, n. 1684 (in *Foro it.*, 1987, I, 896).

Cassazione civile sez. lav., 8 luglio 1992 (in *Notiziario giurisprudenza lav.*, 1993, 339).

Cassazione civile sez. I, 6 agosto 1998, n. 7694 (in *Mass.*, 1998).

Cassazione civile sez. lav., 7 agosto 1999, n. 8504 (in *Foro it.* 2000, I, 563).

Cassazione civile sez. lav., n. 11614 del 2002 (in *Mass.*, 2002).

Cassazione civile sez. lav., 5 agosto 2000, n. 10316 (in *Notiziario giurisprudenza lav.*, 2000, 688).

Cassazione civile sez. lav., 7 novembre 2000, n. 14458 (in *Orient. giur. lav.*, 2000, I, 968).

Cassazione civile sez. lav., 17 gennaio 2001, n. 594 (in *Riv. it. dir. lav.*, 2001, II, 407).

Cassazione civile sez. lav., 9 aprile 2001, n. 5232 (in *Notiziario giurisprudenza lav.*, 2001, 586).

Cassazione civile sez. lav., 15 marzo 2002, n. 3841 (in *Dir. e giustizia*, 2002, 14, 38).

Cassazione civile sez. lav., 2 agosto 2002, n. 11614.

Cassazione civile, 25 luglio 2003, n. 11545.

Cassazione civile sez. lav., 6 settembre 2003, n. 13054 (in *Mass.*, 2003).

Cassazione civile sez. lav., 7 luglio 2004, n. 12509 (in *Riv. dir. internaz. privato e proc.*, 2005, 1110).

Cassazione civile sez. lav., 13 agosto 2004, n. 15783 (in *Mass.*, 2004).

Cassazione civile sez. lav., 2 settembre 2004, n. 17748 (in *Mass.*, 2004).

Cassazione civile sez. lav., 12 aprile 2006, n. 8530 (in *Notiziario giurisprudenza lav.*, 2007, 15).

Cassazione civile sez. lav., 18 maggio 2006, n. 11678 (in *Giur. piemontese*, 2007, 273).

Cassazione civile sez. lav., 21 luglio 2006, n. 16788 (in *Mass.*, 2006, 1545).

Cassazione civile, n. 11022 del 2009.

Cassazione civile, 20 febbraio 2009, n. 4271.

Cassazione civile sez. lav., 21 dicembre 2009, n. 26897 (in *Riv. it. dir. lav.*, 2010, II, 718).

Cassazione civile sez. lav., 21 marzo 2013.

Giurisprudenza di merito

Comm. Trib. Reg. di Trieste sez. VIII, 17 febbraio 2009, n. 14.

Corte d’Appello di Milano, 26 febbraio 1999.

Corte d’Appello di Milano, 21 marzo 2012, n. 1824.

Corte d’Assise di Milano, 15 dicembre 2003 (in *Foro it.*, 2004, II, 585).

Corte d’Assise di Milano, 18 dicembre 2001 (in *Giur. merito*, 2003, 127).

Corte d’Assise di Milano, 27 dicembre 2001 (in *Giur. merito*, 2002, 415).

Corte d’Assise di Milano, 24 maggio 2006 (in *Foro ambrosiano*, 2006, 2, 141).

Corte d’Assise di Roma, 23 febbraio 2001.

Corte d’Assise di Torino sez. II, 14 novembre 2011 (in *Guida al diritto*, 2012, 4, 907).

Pret. di Milano, 14 marzo 1977.

Pret. di Milano, 20 febbraio 1979.

Pret. di Milano, 23 giugno 1999.

Pret. di Milano, 23 giugno 2000 (in *Giur. merito*, 2001, 132).

Pret. di Nocera Inferiore, 3 marzo 1981 (in *Riv. giur. lav.*, 1981, IV, 599).

Proc. Rep. di Pordenone, 1 febbraio 2006 (in *Lavoro nelle p.a.*, 2006, 343).

Trib. di Alba sez. dist. Bra, 4 dicembre 2003.

Trib. di Arezzo sez. dist. Montevarchi, 19 novembre 2003 (in *Dir. e pratica lav.*, 2004, 665).

Trib. di Brindisi, 12 aprile 2001 (in *Riv. pen.*, 2001, 1021).

Trib. di Catanzaro, 5 marzo 2009.

Trib. di Como, 22 maggio 2012, n. 553.

Trib. di Ferrara, 4 novembre 2003 (in *Dir. e pratica lav.*, 2004, 519).

Trib. di Ferrara, 24 dicembre 2003, n. 571 (in *Guida al dir.*, 2004, 7, 84).

Trib. di Fermo, 31 maggio 2004 (in *Corti marchigiane*, 2005, 215).

Trib. di Ivrea, 20 maggio 2005 (in *Giur. Merito*, 2005, 2206):

Trib. di La Spezia, 21 aprile 2005.

- Trib. di Milano, 2 febbraio 2004.
- Trib. di Milano, 27 aprile 2004 (in *Riv. Dott. Comm.*, 2004, 904).
- Trib. di Milano 6 maggio 2004.
- Trib. di Milano, 20 settembre 2004 (in *Foro it.*, 2005, 10, 528).
- Trib. di Milano, 28 ottobre 2004 (in *Foro it.*, 2005, II, 269).
- Trib. di Milano, 14 dicembre 2004 (in *Foro it.*, 2005, 10, 527).
- Trib. di Milano, 20 dicembre 2004 (in *Dir. Prat. Soc.*, 2005, 6, 69).
- Trib. di Milano, 28 aprile 2008 (in *Foro Ambrosiano*, 2008, 3, 329).
- Trib. di Milano sez. XI, 26 giugno 2008 (in *Foro Ambrosiano*, 2008, 3, 335).
- Trib. di Milano, 17 novembre 2009 (in *Le società*, Ipsoa, 2010, 4, 473).
- Trib. di Milano, 28 ottobre 2011 (in *Società*, 2012, 3, 341).
- Trib. di Mondovì 5 novembre 2003.
- Trib. di Novara sez. lav., n. 10 del 2010.
- Trib. di Perugia, 21 febbraio 2004.
- Trib. di Perugia sez. dist. Foligno, 27 aprile 2005.
- Trib. di Pordenone, 23 luglio 2010 (in *Giur. Merito*, 2011, 2, 482).
- Trib. di Roma, 4 aprile 2003 (in *Foro it.*, 2004, II, 317).
- Trib. di Teramo, 28 gennaio 2005.
- Trib. di Terni 7 luglio 2000.
- Trib. di Terni, 30 aprile 2012, n. 405.
- Trib. di Torino, 2 ottobre 2000.
- Trib. di Torino sez. V, 19 luglio 2011 (in *Redazione Giuffrè 2011*).
- Trib. di Trieste sez. civile, 12 ottobre 2011, n. 403.
- Trib. di Urbino, 27 maggio 2004 (in *Corti marchigiane*, 2004, 801).
- Trib. di Perugia, 21 febbraio 2004 (in *Guida al dir.*, 2004, 13, 66).
- Uff. Indagini Preliminari di Milano, 30 aprile 2004 (in *Foro Ambrosiano*, 2004, 53).
- Ufficio Indagini Preliminari di Torino, 12 ottobre 2011.

“Caporalato”, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Disciplina penale.

APPENDICE BIBLIOGRAFICA

ABRIANI, *L'Organismo di Vigilanza previsto dal d.lgs. 231/2001. Compiti e funzioni*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2012, 3, 191.

ACERRA, *Il delitto di plagio*, in *Foro pen.*, 1950, 334.

ADINOLFI, *I lavoratori extracomunitari. Norme interne e internazionali*, Il mulino, Bologna, 1992, 248.

AGNESE, *Il modello organizzativo per i reati ambientali*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2012, 3, 231.

AGNINO, *Riduzione in schiavitù e reificazione della vittima – Il commento*, in *Il Corriere del merito*, 2008, 7, 847.

AITA, *Le best practice dei protocolli di cui all'art. 6, comma 2 b, d.lgs. 231/2001*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2011, 1, 257.

ALEO, *Diritto penale e complessità. La problematica dell'organizzazione e il contributo dell'analisi funzionalista*, Giappichelli, Torino, 1999.

ALEO, *La repressione penale del traffico internazionale delle persone nel quadro delle problematiche generali dell'organizzazione e della globalizzazione*, in TINEBRA, CENTONZE (a cura di), *Il traffico internazionale di persone*, Giuffrè, Milano, 2004.

ALEO, *Sistema penale e criminalità organizzata. Le figure delittuose associative*, Giuffrè, Milano, 1999.

ALESSANDRI, *Commento all'art. 27, comma 1° Cost.*, in BRANCA-PIZZORUSSO (a cura di), *Commentario della Costituzione*, BOLOGNA, 1989.

ALESSANDRI, *Note penalistiche sulla nuova responsabilità delle persone giuridiche*, in *Riv. Trim. dir. Pen. Econ.*, 19, 44.

ALESSANDRI, *Riflessioni penalistiche sulla nuova disciplina*, in AA. VV., *La responsabilità amministrativa degli enti. D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Ipsoa, Milano, 2002, 25.

ALFANO, *La nuova formulazione dell'art. 600 c.p.: reintroduzione del reato di plagio?*, in

Giust. Pen., 2004, 673.

ALFONSO, *Il coordinamento nazionale delle indagini per il traffico di esseri umani*.

ALFONSO, *Le questioni sul tappeto*, in TINEBRA, CENTONZE, *Il traffico internazionale di persone*, Giuffré, Milano, 2004, 119.

ALIBRANDI, *Osservazioni sul delitto di plagio*, in *Riv. Pen.*, 1974, 703.

ALLEVA, *Ricerca e analisi dei punti critici del decreto legislativo 276/2003 sul mercato del lavoro*, in *Riv. Giur. Lav.*, 2003, I, 887.

ALLEVA, *Vecchi e nuovi percorsi per i diritti costituzionali del lavoro*, in CASADIO (a cura di), *I diritti sociali ve del lavoro nella Costituzione italiana*, Ediesse, Roma, 2006, 91.

AMARELLI, *Mito giuridico ed evoluzione della realtà: il crollo del principio societas delinquere non potest*, in *Riv. It. Dir. Pen. Econ.*, 2003, 967.

AMARELLI, *Profili pratici della questione sulla natura giuridica della responsabilità degli enti*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 2006, 1, 151.

AMATI, *Concorso di persone nel diritto penale internazionale*, in *Dig. Pen.*, 2004.

AMATI, *Nota a Cassazione penale Sez. Unite, 20 novembre 1996, n. 261*, in *Cassazione penale*, 1998, 36.

AMATI, *Sul concetto di "condizione analoga alla schiavitù"*, in *Cass. Pen.*, 1998, 36.

AMATO, *Dubbio aggravante per le associazioni per delinquere*, in *Giur. dir.*, 2003, 35, 48.

AMATO, *Finalità, applicazione e prospettive della responsabilità amministrativa degli enti*, in *Cass. Pen.*, 2007, 1, 346.

AMATO, *La confisca “per equivalente” del profitto del reato nella responsabilità degli enti e delle persone fisiche: un sistema normativo non coordinato*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2009, 3, 147.

AMBROSETTI, *Efficacia della legge penale nei confronti delle persone – Persone giuridiche e responsabilità amministrativa da reato*, in RONCO, *La legge penale. Commentario sistematico al codice penale*, Zanichelli, Torino, 2010.

AMBROSETTI, *Riduzione in schiavitù o servitù (600)*, in COCCO, AMBROSETTI, *I reati contro le persone*, Cedam, Padova, 2010, 283.

AMBROSETTI, *Soggetti e responsabilità individuale e collettiva*, in AMBROSETTI, MEZZETTI, RONCO, *Diritto penale dell'impresa*, Zanichelli, Torino, 2009, 26.

ANDREONI, *Lavoro, diritti sociali e sviluppo economico*, Giappichelli, Torino, 2006.

ANDRETTA, *Rete di imprese e d.lgs. 231/2001: assoggettabilità*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2012, 3, 23.

ANGIOLINI, *L'accompagnamento coattivo dello straniero alla frontiera e la tutela della libertà personale: con la sentenza n. 105 del 2001 la Corte fa (solo) il primo passo e lascia ai giudici comuni di proseguire*, in *Giur. It.*, 2002, 1345.

ANNONI, *L'attuazione dell'obbligo internazionale di reprimere la tratta degli esseri umani*, in *Riv. Dir. Internaz.*, 2006, 2, 405.

ANNOVAZZI, *Il ruolo del collegio sindacale nell'ambito dei Modelli Organizzativi ex d.lgs. 231/2001 ed i suoi rapporti con l'Organismo di Vigilanza*, *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2008, 2, 47.

ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, parte generale, Giuffré, Milano, 2003.

ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, Parte speciale, I, Milano, 1999, 136.

ANTONETTO, *Il regime del rapporto e della responsabilità dei membri dell'Organismo di Vigilanza*, *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2008, 2, 47.

ANTONETTO, *Sistemi disciplinari e soggetti apicali ex d.lgs. 231/2001*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2006, 2, 55.

ANTONETTO, *Sistemi disciplinari e soggetti sottoposti ex d.lgs. 231/2001*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2006, 4, 69.

ANTONINI, *Le altre modifiche al codice penale*, in *Le novità del pacchetto sicurezza*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2008, 1372.

APRILE, *I delitti contro la personalità individuale. Schiavitù e sfruttamento sessuale dei*

minori, Cedam, Padova, 2006.

APRILE, *Trattamento aggravato per lo straniero*, in A. SCALFATI, *Il decreto sicurezza. Dl. N. 92/2008 convertito con modificazioni in legge n. 125/2008*, Torino, 2008, 20.

ARDITO, *Reati degli apicali e reati dei sottoposti: come cambiano i modelli 231*, in riv. Cit., 2011, 2, 13.

ARENA, *Convenzione di Lanzarote e d.lg. 231/2001*, in *I reati societari, Rivista sul d.lgs. 231/2001 e sul diritto penale d'impresa*, www.reatisocietari.it, 26 settembre 2012.

ARENA, CUI, *Lo sfruttamento della manodopera*, in *I reati sul lavoro*, Giuffrè, Milano, 2011.

ARENA, *I nuovi reati-presupposto del d.lgs. 231/2001: contraffazione, delitti contro l'industria e il commercio, delitti in materia di violazioni del diritto d'autore*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2009, 4, 53.

ARENA, *Idoneità del modello e frode del soggetto apicale*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2008, 2, 47.

ARENA, *Inquinamento del mare e responsabilità degli enti collettivi*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2006, 4, 113.

ARENA, *La responsabilità delle persone giuridiche per i reati ambientali* in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2006, 2, 69.

ARENA, *Sfruttamento della manodopera e responsabilità dell'ente*, in *I reati societari – rivista sul d.lgs. 231/2001 e sul diritto penale d'impresa –* www.reatisocietari.it, 4 dicembre 2011.

ARENA, *Ulteriori novità sullo sfruttamento della manodopera*, in *I reati societari, Rivista sul d.lgs. 231/2001 e sul diritto penale di impresa*, www.reatisocietari.it, 31 maggio 2007.

ARMONE, *La convenzione di Palermo sul crimine organizzato transnazionale e la responsabilità degli enti: spunti di riflessione*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2006, 3, 121.

ASSUMA, *La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche*, in *RGF*, 2002, 1993.

ASTROLOGO, "Interesse" e "vantaggio" quali criteri di attribuzione della responsabilità dell'ente nel d.lgs. n. 231/2001, in *L'indice penale*, 2003, 2, 654.

ASTROLOGO, *I reati transnazionali come presupposto della responsabilità degli enti. Un'analisi dell'art. 10 legge 146/2006*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2009, 4, 71.

AZZALI, "Stato di necessità", in *NN. D. I.*, XVIII, Torino, 1971, 356.

BACCHINI, *Il nuovo reato di cui all'art. 603 bis c.p.: intermediazione illecita con sfruttamento della manodopera*, in *L'indice penale*, 2, 2011, 645.

BALDUCCI, *Concorso di persone nel reato e confisca per equivalente*, in *Cass. Pen.*, 2010, 9, 3104.

BARBERA, *Sub art. 2*, in BRANCA (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Zanichelli - Il foro italiano, Bologna - Roma, 1975, 116.

BARBIERI, *Moderne schiavitù e moderne libertà: quali i limiti di applicabilità dell'art. 600 c.p.?*, in *Riv. It. Dir. E proc. Pen.*, 2002, 3, 1109.

BARTOLOMUCCI, *Il d.lgs. 231/2001 e la realtà delle aziende farmaceutiche: prospettive applicative, problematiche e peculiarità di settore*, in *riv. Cit.*, 2007, 4, 19.

BARTOLOMUCCI, *Responsabilità delle persone giuridiche ex d.lgs. n. 231/2001: notazioni critiche*, in *Società*, 2005, 657.

BARTOLOMUCCI, *Riflessioni in tema di adozione degli strumenti di prevenzione dei reati d'impresa con finalità esimente*, in *Le Società*, 2003, 813.

BARZELLONI, *Immigrazione (reati in materia di)*, in *Dig. Disc. Pen.*, Torino, 2004.

BASCHERINI, *Accompagnamento alla frontiera e trattenimento nei centri di permanenza temporanea: la Corte tra libertà personale e controllo dell'immigrazione*, in *Giur. Cost.*, 2001, 1680.

BASSI, *Enti e responsabilità da reato*, Milano, 2006.

BASTIA, *Criteri di progettazione dei Modelli Organizzativi*, 2006, 2, 15.

BASTIA, *Criteri di progettazione dei Modelli Organizzativi*, 2007, 2-3, 109.

BASTIA, *Criteri di progettazione dei Modelli Organizzativi*, 2008, 1, 75.

BASTIA, *Criteri di progettazione dei Modelli Organizzativi*, 2009, 2, 59.

BASTIA, *Criteri di progettazione dei Modelli Organizzativi*, 2010, 4, 41.

BASTIA, *Criteri di progettazione dei Modelli Organizzativi*, 2012, 2, 253.

BATTAGLINI, *Osservazioni sull'elemento psicologico nel delitto di plagio*, in *Giur. Cass. Pen.*, 1950, 1315.

BELLOMO, *Retribuzione. I) Rapporto di lavoro privato*, in *Enc. Giur. Treccani*, XXXI.

BELLOMO, *Sub art. 36 Cost.*, in AMBROSO, DI CERBO, MARESCA, *Diritto del lavoro. La costituzione, il codice civile e le leggi speciali*, vol. I, Giuffrè, Milano, 2009, 182.

BELTRANI, *Reati informatici e d.lgs. 231/2001*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2008, 4, 21.

BELTRANI, *Responsabilità amministrativa di persone giuridiche ed enti e reati ambientali*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2009, 3, 141.

BENANTI, *Il delitto di riduzione in schiavitù in una pronuncia della Corte di assise di Roma*, in *Cass. Pen.*, 2001, 7-8, 2218.

BETTIOL, *Sul problema della colpevolezza*, in *Scritti giuridici. Le tre ultime lezioni brasiliane*, Padova, 1987, 15.

BIN, BRUNELLI, PUGIOTTO, VERONESI (a cura di), *Stranieri tra i diritti. Trattenimento, accompagnamento coattivo, riserva di giurisdizione*, Giappichelli, Torino, 2001.

BONILINI, CONFORTINI, GRANELLI, *Art. 1448*, in *Codice civile ipertestuale commentato*, Utet giuridica, Milano, 2012.

BOSCARELLI, *nota a Corte Cost. 8 giugno 1981, n. 96*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 1981, 1147.

BOSCHIERO, *Lo sfruttamento economico dei lavoratori migranti: vecchie e nuove forme di*

schiavitù nell'era della "private economy"?, in *Dir. Umani e dir. Internazionale*, 2010, 344.

BRASIELLO, *Personalità individuale (delitti contro la)*, in *Novissimo Digesto*, 1939, IX, 1041.

BRESCIANI, *Sub art. 12-bis D.L. n. 306/92*, in *Legislazione penale*, 1993.

BRICCHETTI, *La confisca nel procedimento di accertamento della responsabilità amministrativa dell'ente dipendente da reato*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2006, 2, 7.

BRICCHETTI, PISTORELLI, *"Caporalato": per il nuovo reato pene fino a otto anni*, in *Guida al diritto*, 2011, 35, 48.

BRICOLA, *Il costo del principio "societas delinquere non potest" nell'attuale dimensione del fenomeno societario*, in *Riv. It. Dir. Pen. Proc.*, 1970, 951.

BRICOLA, *La discrezionalità nel diritto penale*, Bologna, 1965, 297.

BRICOLA, *Teoria generale del reato*, in *Novissimo Dig.*, XIX, Torino, 1973, 7.

BUONADONNA, TRAMONTANO, *Il reato di somministrazione abusiva di manodopera*, *Fisco*, 2006, 22, 3405.

CADOPPI, VENEZIANI, *Elementi di diritto penale. Parte generale.*, Cedam, Padova, 2004.

CAGGIANO, *Asilo, ingresso, soggiorno, ed espulsione dello straniero nella nuova legge sull'immigrazione*, in *Comunità internaz.*, 1990, 31.

CALCATERRA, *Il divieto di interposizione nelle prestazioni di lavoro: problemi applicativi e prospettive di riforma*, in DE LUCA TAMAJO (a cura di), *I processi di esternalizzazione. Opportunità e vincoli giuridici*, ESI, Napoli, 2002, 127.

CALLAIOLI, *Sub art. 22*, in PADOVANI (a cura di), *Leggi penali d'udienza*, Milano, 2003, 1868.

CANNEVALE, LAZZARI, *Schiavitù e servitù*, in *Dig. Pen.*, 2005. Cfr. infine Corte Cost. 8 giugno 1981, n. 96, in *Foro it.* 1981, I, 1815.

CAPECCHI, *La responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti amministrativi*

dipendenti da reato: note di inquadramento sistematico e problematiche operative, in *Dir. Comm. Internaz.*, 2006, 1, 97.

CAPUTO, *Diritto e procedura dell’immigrazione*, Giappichelli, Torino, 2006, 48.

CAPUTO, *Espulsione e detenzione amministrativa degli stranieri*, in *Quest. Giust.*, 2000, 424.

CAPUTO, *La detenzione amministrativa e la Costituzione: interrogativi sul diritto speciale degli stranieri*, in *Dir. Imm. E cittad.*, 2000, 1, 51.

CARACCIOLI, *Manuale di diritto penale*, parte generale, Cedam, Padova, 2005.

CARETTI, *I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali*, Giappichelli, Torino, 2002.

CARMONA, *La responsabilità degli enti: alcune note sui reati presupposto*, in *Riv. Trim. dir. Pen. Econ.*, 2003, 995.

CASALE, *Pubbliche amministrazioni e d.lgs. n. 276/2003: alcune questioni in tema di somministrazione*, in *Lavoro P.A.*, 2006, 2, 359.

CASODONTE, *L’occupazione irregolare di lavoratori stranieri nel quadro dei principi generali del diritto penale*, in *Diritto immigrazione e cittadinanza*, 2000, 3, 71.

CASODONTE, in NASCIMBENE (a cura di), *Diritto degli stranieri*, Padova, 2004, 857.

CASTELLANA, *Diritto penale dell’Unione Europea e principio “societas delinquere non potest”*, in *Riv. Trim. dir. Pen. Econ.*, 1996, 749.

CASTRONUOVO, *La responsabilità degli enti collettivi per omicidio e lesioni alla luce del d.lgs. n. 81 del 2008*, in AA.VV., *La prevenzione dei rischi e la tutela della salute in azienda*, Milano, 2008, 176.

CERASE, *Riformata la disciplina dell’immigrazione: le novità della “Legge Bossi-Fini”*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2002, 11, 1326.

CERQUA, *L’applicabilità del d.lgs. 231/2001 alle società estere operanti in Italia e alle società italiane per i reati commessi all’estero*, in *riv. Cit.*, 2009, 2, 113.

CERRONE, *Identità civica e diritti degli stranieri*, in *Pol. Dir.*, 1995, 3, 441.

CHIARAVIGLIO, *La responsabilità da reato degli enti nel diritto vivente*, in *RDoC*, 2006, 5, 1082.

CHIECO, *Le nuove esternalizzazioni tra fornitura di prestazioni lavorative (somministrazione e distacco) a appalti labour intensive*, in *Lavoro e diritti a tre anni dalla legge 30/2003*, a cura di Curzio, Bari, 2006, 182.

CHIECO, *Somministrazione, comando, appalto. Le nuove forme di prestazione del lavoro a favore del terzo*, in CURZIO (a cura di), *Lavoro e diritti dopo il decreto legislativo 276/2003*, Bari, 2004.

COCCO (A cura di), *Manuale di diritto penale, Parte speciale. I reati contro i beni economici. Patrimonio, economia e fede pubblica*, Cedam, Padova, 2012, 229.

COCCO, *L'illecito degli enti dipendente da reato ed il ruolo dei modelli di prevenzione*, in *Riv. It. Dir. Pen. Proc.*, 2004, 116.

COLAPIETRO, *Sub art. 36 Cost*, in BIFULCO, CELOTTO, OLIVETTI, *Commentario alla Costituzione*, 2006, Utet, Torino, 739.

CONTI, *La responsabilità delle persone giuridiche. Abbandonato il principio societas delinquere non potest?*, in *Tratt. Galgano, Il diritto penale dell'impresa*, XXV, Cedam, Padova, 2001, 826.

CORBETTA, *Favoreggiamento della permanenza di clandestini*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2007, 3, 305.

CORBETTA, *La parte generale del nuovo codice penale per la "Commissione Nordio"*, in <http://www.ipsoa.it>.

CORBETTA, *Modifiche alla "Bossi-Fini"*, in AA. VV., *Decreto sicurezza: tutte le novità*, Milano, 2008, 200.

CORSI, *Lo Stato e lo straniero*, Cedam, Padova, 2001.

COSSEDDU, *Responsabilità da reato degli enti collettivi: criteri di imputazione e tipologia delle sanzioni*, in *Riv. Trim. dir. Pen. Econ.*, 2005, 1.

COSTA, *Cittadinanza sociale e diritto del lavoro nell'Italia repubblicana*, in BALANDI, CAZZETTA (a cura di), *Diritti e lavoro nell'Italia repubblicana*, Giuffrè, Milano, 21.

CRASTOLLA, *Aspetti sociologici e giuridici in tema di caporalato* – in *Giurisprudenza Agraria Italiana*, 1983, 380.

CURI, *Assunzione illegale di lavoratori stranieri: tra abolitio criminis e successione di leggi penali nel tempo*, in *Giurisprudenza di merito*, 2001, 435.

D'ANDREA, DE VIVO, *I modelli organizzativi ex d.lgs. 231/2001. La responsabilità amministrativa delle imprese*, Milano, 2006.

D'ARCANGELO, *Il ruolo della responsabilità da reato degli enti nel contrasto al riciclaggio*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2008, 4, 41.

D'ARCANGELO, *La responsabilità da reato degli enti per gli infortuni sul lavoro*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2008, 2, 77.

D'ARCANGELO, *La responsabilità da reato delle società unipersonali nel d.lgs. 231/2001*, *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2008, 3, 145.

D'IMPERIO, *Casi e questioni in materia di lavoro*, in *Lavoro nella Giur.*, 1998, 9, 748.

DALL'ONGARO, *I minori argati, ovvero la moderna schiavitù*, in *Dir. Fam.*, 1990, 1112.

DALL'ONGARO, *Illegittimità costituzionale del reato di plagio*, in *Dir. Fam.*, 1982, 311.

DAMIANO, *Le novità nel codice penale sul “caporalato” in cantiere*, in *Ambiente e sicurezza*, 2011, 21, 28.

DASSANO, *“Minaccia (diritto penale)”*, in *Enc. Dir.*, XXVI, Milano, 1976, 334.

DE AMICIS, VILLONI, *Sulla criminalità organizzata e dei suoi protocolli addizionali*, in *Giur. Merito*, 2006, 7-8, 1626.

DE FELICE, *Natura e funzioni delle pene accessorie*, Giuffrè editore, Milano, 1988.

DE FRANCESCO, *Associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso*, in *Dig. Disc. Pen.*, I, Torino, 1987, 291.

DE FRANCESCO, *Le nuove pene interdittive previste dalla legge 689/1981: una svolta nella lotta alla criminalità economica?*, in *Archivio Penale*, 1984, 411.

DE MAGLIE, *Responsabilità delle persone giuridiche: pregi e limiti del d.lgs. n. 231/2001*, in *Danno e resp.*, 2002, 247.

DE SIMONE, *La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle associazioni. Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità*, *Dir. Pen. Proc.*, 2001, 1348.

DE SIMONE, *La responsabilità da reato degli enti nel sistema sanzionatorio italiano: alcuni aspetti problematici*, in *Riv. Trim. dir. Pen. Econ.*, 2004, 657.

DE VERO, *Struttura e natura giuridica dell'illecito di ente collettivo dipendente da reato*, in *Riv. It. Dir. Pen. Proc.*, 2003, 1126.

DE VERO, *Struttura e natura giuridica dell'illecito di ente collettivo. Luci e ombre nell'attuazione della delega legislativa*, in *Riv. It. Dir. Pen. Proc.*, 2001, 1126.

DEL PUNTA, *Le molte vite del divieto di interposizione nel rapporto di lavoro*, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 2008, 2, 129.

DEL VECCHIO, *Retribuzione sufficiente e condizioni territoriali: gli orientamenti della giurisprudenza*, in *ADL*, 2003, 317.

DELL'OLIO, *La retribuzione*, in *I soggetti e l'oggetto del rapporto di lavoro*, Utet, Torino, 1986, 49.

DELPINO, *Diritto penale, Parte speciale*, Edizioni Simone, Napoli, 2012.

DELPINO, *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, in www.lavoro.gov.it.

DEZZANI, *Una nuova ipotesi di reato degli enti informatici: la criminalità informatica*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2008, 3, 71.

DI GERONIMO, *I modelli di organizzazione e gestione per gli enti di piccole dimensioni*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2008, 1, 63.

DI GERONIMO, *Il criterio di imputazione oggettiva del reato colposo all'ente: prime*

applicazioni giurisprudenziale e valorizzazione della teoria organica, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2010, 3, 163.

DI MARZIO, *La Bossi-Fini e la caccia ai clandestini*, in *Dir. E Giur.*, 2006, 13, 68.

DI PINTO, *La responsabilità amministrativa da reato degli enti. Profili penali sostanziali e ricadute sul piano civilistico*, Torino, 2003.

DOLCINI, *Commento al titolo II del libro I: Delle pene*, in CRESPI, FORTI, ZUCCALÀ, *Commentario breve del codice penale*, Cedam, Padova, 2011.

D'ORAZIO, *Lo straniero nella Costituzione italiana (Asilo - condizione giuridica - estradizione)*, Cedam, Padova, 1992.

D'ORAZIO, *Straniero (condizione giuridica dello). I) Diritto costituzionale*, in *Enc. Giur. Treccani*, XXX, Roma, 1993.

DURANTE, *Il codice repertorio delle leggi penali speciali*, Piacenza, 1999, 869.

FALLETTI, *Schiavitù*, in *Dig. Disc. Pen.*, Torino, 2012.

FERRI, MORELLO, *Reiterato il decreto-legge in materia di immigrazione*, in *Dir. Pen. Proc.*, 1996, 2, 149.

FIANDACA, MUSCO, *Diritto penale*, parte generale, Zanichelli, Bologna, 2011.

FIANDACA, MUSCO, *Diritto penale*, parte generale, Zanichelli, Bologna, 2010.

FIANDACA, MUSCO, *Diritto penale*, Parte speciale, I, Bologna, 1997, 281.

FIGURATI, *Intermediazione di manodopera e subordinazione in una recente pronuncia della Cassazione*, in *Giur. Piemontese*, 2008, 211.

FIGURATI, *L'appalto dopo l'abrogazione della legge 1369 del 1960*, in *Giur. Piemontese*, 2003, 281.

FINOCCHI, *La nuova disciplina dell'immigrazione*, in *Giornale Dir. Amm.*, 2003, 1, 5.

FIORE, *Diritto penale*, parte generale, Utet, Torino, 2004.

FIGLIORE, *Irriducibilità e limiti del principio "societas delinquere non potest"*, in FIGLIORE, BAFFI, ASSUMA, *Gli illeciti penali degli amministratori e sindaci delle società di capitali. Profili sistematici ed orientamenti della giurisprudenza*, Milano, 1992, 15.

FIGLIORE, *Pene accessorie, confisca e responsabilità delle persone giuridiche nelle "Modifiche al sistema penale"*, in *Archivio penale*, 1982, 250.

FIGLIORIELLA, *I principi generali del diritto penale dell'impresa*, in CONTI, *Il diritto penale dell'impresa*, Cedam, Padova, 2001.

FIGLIORIELLA, *Il trasferimento di funzioni nel diritto penale dell'impresa*, Nardini, Firenze, 1984.

FIGLIORIELLA, LANCELOTTI, *La responsabilità dell'impresa per i fatti di reato. Commento alla legge 29 settembre 2000, n. 300 ed al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Presupposti della responsabilità e modelli organizzativi*, Giappichelli, Torino, 2004.

FLICK, *La tutela della personalità nel delitto di plagio*, Milano, 1972, 181.

FLICK, *Libertà individuale (delitti contro la)*, in *Enc. Dir.*, 1974, XXIV, 539.

FLORA, *L'attualità del principio societas delinquere non potest*, in *Riv. Trim. dir. Pen. Econ.*, 1995, 13.

FOGLIA MANZILLO, *Le società commerciali verso un nuovo sistema sanzionatorio*, in *Riv. Trim. dir. Pen. Econ.*, 200, 986.

FORLENZA, *Con l'avvicinamento tra persone fisiche e giuridiche un primo passo verso il completamento della delega*, in *Guida al diritto*, 2001, 26, 65.

FORLENZA, *Sull'immediata esecuzione dell'atto del questore sorgono i dubbi di legittimità costituzionale*, in *Dir. E Giur.*, 2002, 24.

FORMICA, *La tutela penale del mercato del lavoro*, in MAZZACUVA, AMATI, *Il diritto penale del lavoro*, Utet, Milano, 2007.

FRAIOLI, *Note in materia di confisca e persona estranea al reato*, in *Giur. Merito*, 2010, 3, 859.

FRIGNANI, ROSSO, GROSSO, *I “Modelli di organizzazione” di cui agli artt. 6 e 7, D.lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti*, in *Società*, 2002, 143.

FUSCO, *La sanzione della confisca in applicazione del d.lgs. 231/2001*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2007, 61.

FUSCO, *Riflessioni su sequestro e confisca in materia di criminalità economica*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2007, 3, 17.

GALANTINO, 2004 in FORMICA, *La tutela penale del mercato del lavoro*, in MAZZACUVA, AMATI, *Il diritto penale del lavoro*, Utet, Milano, 2007.

GALIZIA, *La giusta retribuzione tra punti fermi e questioni aperte*, in *DLM*, 2009, 597.

GALLO, *Il concetto unitario di colpevolezza*, Milano, 1951.

GALLO, *Violenza*, in *Dig. Disc. Pen.*, 1999, Torino e *Violenza (I agg.)*, 2011.

GAMBARDELLA, *I reati in materia di immigrazione dopo la legge Bossi-Fini*, in AA.VV., *La condizione giuridica dell'immigrato. Normativa, dottrina, giurisprudenza*, in *Supplemento a G.M.*, 2004, 7.

GARGANI, *L. 11.8.2003, n. 228, Misure contro la tratta di persone, art. 4 modifica dell'articolo 416 del codice penale*, in *Legislazione Penale*, 2004, 672.

GARUTI (a cura di), *Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*, Padova, 2002.

GEMMANI, *L'intermediazione della manodopera, L'ispettore e la società*, 2000, 2.

GENNAI, TRAVERSI, *La responsabilità degli enti*, Giuffrè, Milano, 2001.

GIANFRANCESCO, *La disciplina sul trattenimento e sull'espulsione degli stranieri extracomunitari al vaglio della Corte costituzionale*, in *Giust. Cost.*, 2001, 2722.

GIARDA, SEMINARA, *I nuovi reati societari: diritto e processo*, Cedam, Padova, 2002.

GIAVAZZI, *Le sanzioni interdittive e la pubblicazione della sentenza di condanna*, in AA.VV., *La responsabilità amministrativa degli enti*, Milano, 2002, 119.

- GIORDANO, *Immigrati: espulsioni e norme penali*, in *Dir. Pen. Proc.*, 1995, 12, 1359.
- GIUGNI, Prefazione a DE CRISTOFARO, *La giusta retribuzione*, Il Mulino, Bologna, 1971.
- GIUNTA, *Attività bancaria e responsabilità ex crimine degli enti collettivi*, in *Riv. Trim. dir. Pen. Econ.*, 2004, 1.
- GIZZI, *Sulla natura giuridica del delitto di agevolazione dell'immigrazione clandestina*, in *Giur. It.*, 2003.
- GRAGNOLI, *La retribuzione e i criteri della sua determinazione*, in *La retribuzione*, 2011, 1.
- GRAZIANO, *I modelli organizzativo –preventivi e l'esperienza dei “compliance-programs”*, in *DPS*, 2002, 6, 28.
- GRIECO, *Riduzione in schiavitù, plagio e sequestro di persona*, in *Giust. Pen.*, 1950, II, 210.
- GROSSO, *Principio di colpevolezza e personalità della responsabilità penale*, in VASSALLI (a cura di), *Diritto penale e giurisprudenza costituzionale*, Napoli, 2006, 3.
- GROSSO, *Responsabilità penale personale e singole ipotesi di responsabilità oggettiva*, in STILE (a cura di), *Responsabilità oggettiva e principio di colpevolezza*, 1989, 267.
- GROSSO, *Straniero (status costituzionale)*, in *Dig. Disc. Pubbl.*, XV, Utet, Torino, 1999, 158.
- GUERINI, *Responsabilità da reato degli enti, sanzioni e loro natura*, Siena, 2005.
- GUERNELLI, *La responsabilità delle persone giuridiche nel diritto penale-amministrativo interno dopo il d. legisl. 8 giugno 2001, n. 231 (Prima e seconda parte)*, in *Studium iuris*, 2002, 281.
- GUERRINI, *L'interesse o vantaggio come criterio di imputazione dei reati colposi di evento agli enti collettivi. Riflessione a margine del caso ThyssenKrupp*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2012, 3, 83.
- GUERRINI, *Le sanzioni a carico degli enti nel d.lgs. n. 231/2001*, in *Studi Senesi*, 2002, 289.
- HERNANDEZ, *I principi costituzionali in tema di retribuzione*, in *Quaderni ADL*, 1998, 2, 9.

ICHINO, *I primi due decenni del diritto del lavoro repubblicano: dalla liberazione alla legge sui licenziamenti*, in ICHINO, *Il diritto del lavoro nell'Italia repubblicana*, Giuffrè, Milano, 2007, 3.

ICHINO, *La fine del regime italiano di monopolio statale dei servizi di collocamento*, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 1998, 1, 22.

ICHINO, *La nozione di giusta retribuzione nell'articolo 36 della Costituzione*, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 2010, 719.

IELO, *Compliance programs: natura e funzione nel sistema della responsabilità degli enti. Modelli organizzativi e d.lgs. 231/2001*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2006, 1, 99.

IELO, *Lesioni gravi, omicidi colposi aggravati dalla violazione della normativa antinfortunistica e responsabilità degli enti*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2008, 2, 57.

IELO, *Market abuse e compliance programs ex d.lgs. 231/2001: spunti di riflessione*, *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2008, 2, 47.

IERO, *Sanzioni penali nel mercato del lavoro*, in CARINCI (coordinato da), *Commentario al d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276*, Ipsoa, Milano, 358.

INSOLERA, *Problemi di struttura del concorso di persone nel reato*, Giuffrè, Milano, 1986.

IZZO, *Insufficienza dei correttivi ex d.lgs. 251/2004 alla contravvenzione di amministrazione abusiva del lavoro*, in *Impresa*, 2005, 10, 1487.

LACUTE, *Manale di diritto penale del lavoro*, Jovene, Napoli, 1983.

LANCELLOTTI (a cura di), *La responsabilità della società per il reato dell'amministratore*, Giappichelli, Torino.

LANCELLOTTI F., LANCELLOTTI G., *Il modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Giappichelli, Torino, 2011.

LARIZZA, *Le pene accessorie*, Cedam, Padova, 1986.

LARIZZA, *Pene accessorie*, in *Dig. Disc. Pen.*, Torino, 1995.

LEMME, *Schiavitù*, in *Enc. Giur. Treccani*, XXVIII, Roma, 1992, 1.

LEOGRANDE, *Uomini e caporali, Viaggio tra i nuovi schiavi nelle campagne del Sud*, Mondadori, Milano, 2008.

SACCONI, BIAGI (coordinato da), *Libro Bianco sul mercato del lavoro in Italia*, in www.camera.it.

LIMOCCIA, LEO, PIACENTE, *Vite bruciate di terra, Donne e immigrati. Storie, testimonianze, proposte contro il caporalato e l'illegalità*, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 1997.

LISO in MORRONE, *Diritto penale del lavoro*, Giuffrè, Milano, 2009, 22.

LUCATI, *Un nuovo reato fa scattare la responsabilità amministrativa dell'ente*, in *Resp. Civ.*, 2012, 11, 830.

LUCIANI, *Cittadini e stranieri come titolari dei diritti fondamentali. L'esperienza italiana*, in *Riv. Crit. Dir. Priv.*, 1992, 2, 203.

MACCHIA, *La Bossi-Fini e la sfortuna di un obiter, nota a Cass. Sez. III, del 23 gennaio 2003, n. 3162*, in *Dir. Giur.*, 2003, 6, 2003

MADEDDU, *Nuovi orientamenti sulla distinzione tra delitti e contravvenzioni*, in *La Giustizia Penale*, 2002, 5, 2, 257.

MAGLIE, *Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2001, 1348.

MAGNANI, *Il salario minimo legale*, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 2010, 769.

MAGNANI, *Le esternalizzazioni e il nuovo diritto del lavoro*, in MAGNANI, VARESI, *Organizzazione del mercato del lavoro e tipologie contrattuali*, Torino, 2005, 283.

MAIELLO, *Natura (formalmente amministrativa ma sostanzialmente penale) della responsabilità degli enti nel d.lgs. 231/2001: una "truffa delle etichette" davvero innocua?*, in *Riv. Trim. dir. Pen. Econ.*, 2002, 879.

MANCINI, *La tutela del grave sfruttamento lavorativo ed il nuovo articolo 603-bis c.p.*, in *www.altalex.it*, 26 settembre 2011.

MANNA, *La c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: il punto di vista del penalista*, in *Cass. Pen.*, 2003, 1101.

MANNA, *La c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: un primo sguardo d'insieme*, in *Riv. Trim. dir. Pen. Econ.*, 2002, 502.

MANTOVANI, *Commento all'art. 18*, in AA. VV., *La riforma del mercato del lavoro e i nuovi modelli contrattuali. Commentario al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*, a cura di GRAGNOLI, PERULLI, Cedam, Padova, 2004.

MANTOVANI, *Diritto penale. Delitti contro la persona*, Cedam, Padova, 1995, 333.

MANZINI, *Il tentativo nel delitto di minaccia*, in *ADPP*, 1939, 937.

MARI, *Le principali novità introdotte dalla legge attuativa della Convenzione di Lanzarote*, in *Cass. Pen.*, 2012, 12, 3956.

MARINUCCI, “*Societas puniri potest*”: *uno sguardo sui fenomeni e sulle discipline contemporanee*, in *Riv. It. Dir. Pen. Proc.*, 2002, 1193.

MARINUCCI, *La responsabilità penale delle persone giuridiche (Uno schizzo storico-dogmatico)*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 2007, 2-3, 445.

MARTINO, *Servi sunt immo homines. Schiavitù e condizione analoga nella interpretazione di una sentenza di merito*, in *Foro it.*, 1994, II, 298.

MAZZA, *La repressione penale delle immigrazioni clandestine di lavoratori extracomunitari*, in *Riv. Trim. Sc. Perf. Forze polizia*, 1988, 232.

MAZZEO, *Stretta sul “lavoro nero”*, in *Resp. Civ.*, 2012, 10, 714.

MAZZOTTA, *La dignità umana come diritto fondamentale e il sistema delle fonti*, in *Questione lavoro*, 2011, 5, 1.

MENEGHELLO, RIONDATO, *Sub artt. 2, 3, 4, Profili penalistici*, in *La condizione giuridica dello straniero*, B. NASCIMBENE, Cedam, Padova, 1997, 239.

MENICHELLI, *Nell'attesa di una nuova disciplina per l'immigrazione e la condizione dello straniero*, in *Dir. Pen. Proc.*, 1997, 3, 358.

MEREU, *La responsabilità da reato degli enti collettivi e i criteri di attribuzione della responsabilità tra teoria e prassi*, in *L'indice penale*, 2006, 27.

MEZZETTI, *Violenza privata e minaccia*, in *Dig. Disc. Pen.*, Torino, 1999.

MICOLI, MONTI, *La tutela penale della vittima minore. Aspetti sostanziali e processuali*, Cedam, Padova, 2010, 208.

MILITELLO, *Agli albori di un diritto penale comune in Europa. Il contrasto al crimine organizzato*, in MILITELLO, PAOLI, ARNOLD (a cura di), *Il crimine organizzato come fenomeno transnazionale*, Milano-Freiburg im Breisgau, 2000, 3.

MILITELLO, *La responsabilità penale dell'impresa societaria e dei suoi organi in Italia*, in *Riv. Trim. dir. Pen. Econ.*, 1992, 113.

MILITELLO, *Partecipazione all'organizzazione criminale e standards internazionali d'incriminazione. La proposta del Progetto comune europeo di contrasto alla criminalità organizzata*, in *Riv. It. Dir. Pen. Proc.*, 2003, 184.

MOLINARI, *La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, criteri per la costruzione dei modelli di organizzazione diretti ad evitare tale responsabilità*, in *F*, 2003, 5926.

MOLINARI, *Rinnovato interesse per la confisca*, in *Cass. Pen.*, 2002, 1, 1865.

MONESI (a cura di), *I modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001. Etica d'impresa e responsabilità degli enti*, Milano, 2005, 251.

MONFREDA, STELLA, *Lotta all'evasione contributiva: inasprite le sanzioni per l'impiego di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare*, in *Fisco*, 2012, 22, 3421.

MONTANARA, *Collocamento dei lavoratori agricoli e "caporalato"* – in *Giurisprudenza Agraria Italiana*, 1982, 513.

MONTICELLI, PITTAU, *Gli immigrati in Italia dopo la sanatoria della legge n. 39/1990*, in

Lav. Prev. Oggi, 1990, 2048.

MORELLO, *Molte le varianti penali nella quinta versione del decreto sugli immigrati*, in *Dir. Pen. Proc.*, 1998, 8, 933.

MORGANTE, *Quel che resta del divieto di intermediazione ed interposizione di manodopera nelle prestazioni di lavoro dopo la riforma Biagi*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2006, 6, 733.

MORONE, *Gli indici rivelatori dell'interposizione illecita in riferimento all'appalto d'opera*, *Dir. Rel. Industriali*, 2006, 4, 1158.

MORRONE, *Diritto penale del lavoro*, Giuffrè, Milano, 2009.

MORRONE, *Rilevanza penale della somministrazione di lavoro tra vecchio e nuovo regime*, in *Il dir. Del lav.*, 2005, 274.

MORSELLI, *La natura e i criteri di imputazione della responsabilità degli Enti introdotta dal D.lgs. n. 231/2001*, in *ND*, 2005, 1014.

MUSACCHIO, *Caporalato e tutela penale dei lavoratori stranieri: problemi e proposte di riforma*, in *Lavoro e previdenza oggi*, 2010, 2, 135.

MUSACCHIO, *Il concetto di schiavitù nel diritto penale*, in *Diritto&Diritti* (rivista on-line www.diritto.it), 2002.

MUSACCHIO, *Schiavitù e tratta di esseri umani: analisi del fenomeno ed esigenza d'una normativa penale internazionale*, in *Dir. Famiglia*, 2003, 1, 236.

MUSCO, *Le imprese a scuola di responsabilità tra pene pecuniarie e interdizioni*, in *Dir. Giust.*, 2001, 8.

MUSSO, *Il lavoratore "extracomunitario" in Italia: prime osservazioni sulla disciplina penalistica contenuta nella l. 30.12.1986 n. 943*, in *Legislazione penale*, 1987, 540.

MUSSO, voce *Immigrazione*, in *Dig. Disc. Pen.* Vol. VI, Utet, Torino, 1992.

NASCIMBENE, *Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*, in *Dir. Pen. Proc.*, 1998, 4, 407.

NEGRI, *La tutela penale contro la tratta di persone*.

NEPPI, MODONA, *Sulla posizione della "violenza" e della "minaccia" nella struttura della fattispecie criminale*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 1964, 522.

NOGLER, *Sub art. 36 Cost.*, in GRANDI, PERA (a cura di), *Commentario breve alle leggi sul lavoro*, Cedam, Padova, 2009, 41.

NOVELLA, *La parità di trattamento a fini retributivi*, in *La retribuzione*, 2011, 257.

OGGERO, *Responsabilità delle società e degli enti collettivi (Profili sostanziali)*, in *Dig. Disc. Pen.*, 2010.

PADOVANI, *Appunti sull'evoluzione del concetto di colpevolezza*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 1973, 566.

PADOVANI, *Delitti e contravvenzioni*, in *Dig. Disc. Pen.*, III, Torino, 1989.

PADOVANI, *Diritto Penale del Lavoro, profili generali*, Milano, 1983, 228.

PADOVANI, *Il binomio irriducibile. La distinzione dei reati in delitti e contravvenzioni*, in MARINUCCI, DOLCINI (a cura di), *Delitto penale in trasformazione*, Giuffrè, Milano, 1985.

PADOVANI, *Le sanzioni "alternative" nel diritto penale del lavoro*, in *Riv. Giur. Lav.*, 1978, 5.

PADOVANI, *Reati contro l'attività lavorativa*, in *Enc. Dir.*, XXXVIII, Milano, 1987.

PAGLIARINI, *La somministrazione di lavoro – Il rapporto di lavoro dentro e oltre la subordinazione*, C.S.M. – Uff. dei Referenti Distrettuali per la formazione decentrata – Corte d'Appello di Roma.

PALA, *Il nuovo reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, in www.altalex.it, 24 settembre 2011.

PALAZZO (a cura di), *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, Padova, 2003, 23.

PALAZZO, *Tendenze e prospettive nella tutela penale della persona umana*, in FIORAVANTI (a cura di), *La tutela penale della persona. Nuove frontiere, difficili equilibri*,

Milano, 2001, 400.

PALIERO, *La responsabilità penale della persona giuridica nell'ordinamento italiano: profili sistematici*, in PALAZZO (a cura di), *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, Padova, Cedam, 2003, 17.

PALIERO, *Problemi e prospettive della responsabilità penale dell'ente nell'ordinamento italiano*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Econ.*, 1996, 1173.

PALLADINI, *I principi costituzionali in materia di retribuzione e la loro applicazione giurisprudenziale*, in *La retribuzione*, 2011, 25.

PAOLI, voce *Schiavitù (nell'antichità)*, in *Enc. It.*, XXXI, 1950, 82.

PASCULLI, *La responsabilità “da reato” degli enti collettivi nell'ordinamento italiano*, Bari, 2005.

PASCULLI, *La responsabilità “da reato” degli enti nell'ordinamento italiano. Profili dogmatici ed applicativi*, Bari, 2005.

PASCULLI, *Le misure di sicurezza*, in RONCO (opera diretta da), *Commentario sistematico al codice penale, Persone e sanzioni. Presupposti soggettivi, previsione, comminazione ed esecuzione delle sanzioni penali*, Zanichelli editore, Torino, 2006, 757.

PASCULLI, *Questioni insolute ed eccessi di delega nel d.lgs.n. 231/01*, in *Riv. Pen.*, 2002, 739.

PASCULLI, *Responsabilità sociale versus responsabilità penale dell'impresa: studio sui Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo quali strumenti di legalità preventiva e/o di strategia etico-integrata in ordine alle fattispecie negate e realizzate dal d.lgs. 231/01 e successive modificazioni, La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2008, 2, 47.

PATAMIA, *Responsabilità penale delle società*, Milano, 2007.

PATRONI GRIFFI, *Il decreto-legge sugli immigrati: contenuto e limiti*, in *Giornale Dir. Amm.*, 1996, 3, 205.

PATRONO, *Verso la soggettività penale di società ed enti*, in *Riv. Trim. dir. Pen. Econ.*,

2002, 188.

PAVARINI, *Sub art. 600*, in CADOPPI (a cura di), *Commentario delle norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia*, Cedam, Padova, 2006, 6.

PECCIOLI, "Giro di vite" contro i trafficanti di esseri umani: le novità della legge sulla tratta di persone, in *Dir. Pen. Proc.*, 2004, 1, 32.

PECCIOLI, *Il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina nella giurisprudenza e la riforma del 2009*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2009, 8, Allegato 1, 19.

PECCIOLI, *Prime applicazioni delle nuove norme in materia di riduzione in schiavitù: è una vera riforma?*, in *Cass. Pen. E Proc.*, 2006, 1, 61.

PECORELLA, *Principi generali e criteri di imputazione della responsabilità*, in AA.VV., *La responsabilità amministrativa degli enti*, Milano, 2002, 71.

PEDRAZZOLI, *Commento agli artt. 18-19*, in AA. VV., *Il nuovo mercato del lavoro*, a cura di PEDRAZZOLI, Zanichelli, Torino, 2004, 234.

PELISSERO, FIDELBO, *La "nuova" responsabilità amministrativa delle persone giuridiche*, in *Legislazione Penale*, 2002, 3, 1, 591.

PERA, "Retribuzione sufficiente"?, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 1998, 191.

PERINA, *Il divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro dopo il d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276*, in *Mass. Giur. Lav.*, 2004, 331.

PERINI, *La successione di leggi penali in materia di somministrazione di lavoro: l'orientamento della S.C.*, in *Lav. Giur.*, 2005, 898.

PERINI, *La somministrazione fraudolenta*, in CARINCI (coordinato da), *Commentario al d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276*, Ipsoa, Milano, 175.

PERNAZZA, *I modelli di organizzazione ex d.lgs. n. 231/2001 e le società estere: il caso Siemens AG*, in *Le società*, 2004, 10, 1275.

PERONE, *Retribuzione*, in *Enc. Dir.*, XL, Giuffrè, Milano, 34.

PERSIANI, *La retribuzione tra legge, autonomia collettiva e determinazione giudiziale*, in

Quaderni ADL, 1998, 2, 31.

PESENATO A., PESENATO E., *Organo di Vigilanza e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex dlgs 231/2001*, Ipsoa, Milano, 2013.

PICCIONE, *Accompagnamento coattivo e trattenimento dello straniero al vaglio della Corte costituzionale: i molti dubbi su una pronuncia interlocutoria*, in *Giust. Cost.*, 2001, 1697.

PICOTTI, *La nuova legge contro lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia in Internet (legge 6 febbraio 2006 n. 38)*, in *Studium iuris*, 2006.

PICOTTI, *Nuove forme di schiavitù e nuove incriminazioni penali fra normativa interna e internazionale*, in *L'Indice Penale*, 2007, 34.

PIERGALLINI, *Societas delinquere et puniri non potest. Riflessioni sul recente (contrastato) superamento di un dogma*, in *Quest. Giust.*, 2002, 1087.

PIERGALLINI, *Societas delinquere et puniri potest: la fine tardiva di un dogma*, in *Riv. Trim. dir. Pen. Econ.*, 2002, 571.

PINTO, *Appalto “genuino” – Sintesi e approfondimento*, Ventiquattrore Avvocato, 2012, 12, 10.

PIOVESANA, *Commette estorsione l'imprenditore che impone ai lavoratori retribuzioni "fantasma" e dimissioni in bianco*, in *Lav. Giur.*, 2010, 1088.

PIRRONE, *Minaccia susseguente ad un evento antiggiuridico*, in *Giur. Mer.*, 1978, II, 302.

PISA, *La repressione dell'immigrazione irregolare: un'espansione incontrollata della normativa penale?*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2009, 8, Allegato 1, 5.

PISA, *Le pene accessorie. Problemi e prospettive*, Giuffrè Editore, Milano, 1984.

PISA, *Sicurezza atto secondo: luci e ombre di un'annunciata miniriforma*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2009, 1, 5.

PISANI, *Contravvenzione*, in *Enc. Giur.*, IX, 1988.

PISANI, *I bambini argati e la riduzione in schiavitù*, in *L'indice penale*, 1987, 113.

PISAPIA, *Attività esecutiva frazionabile e tentativo nel reato di minaccia*, in *Riv. It. Dir. Pen.*, 1940, 361.

PISTORELLI, *Brevi osservazioni sull'interesse di gruppo quale criterio oggettivo di imputazione della responsabilità da reato*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2006, 1, 11.

PISTORELLI, *Natura della responsabilità degli enti e criteri di imputazione oggettiva al vaglio dei giudici di legittimità*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2006, 4, 121.

PISTORELLI, SCARCELLA (a cura di), *Relazione n. III/11/2011 a cura dell'Ufficio del Massimario della Suprema Corte di Cassazione*, in www.cortedicassazione.it.

PIZZOFERRATO, *Intermediazione della manodopera: dopo la riforma Biagi i dubbi restano. Ribadita la differenza fra somministrazione illecita e appalto*, in *Dir. Giust.*, 2005, 13, 74.

PIZZOTTI, *La natura della responsabilità delle società nel d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, in *Resp. Civ. e prev.*, 2002, 898.

PORCO, *Schiavitù un fenomeno in trasformazione*, in *Giust. Pen.*, 1998, 730.

PRESUTTI, BERNASCONI, FIORIO, *La responsabilità degli enti. Commento per articolo al dlgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Padova, 2008.

PROVENZANO, *La "nuova" nozione di schiavitù e il possibile concorso col reato di maltrattamenti in famiglia*, in *Cass. Pen.*, 2007, 12, 4574.

PUGNOLI, *Intermediazione illecita con sfruttamento: un nuovo reato*, in *Diritto e pratica del lavoro*, 2011, 46, 2744.

PULITANÒ, *La responsabilità "da reato" degli enti: i criteri di imputazione*, in *Riv. It. Dir. Pen. Proc.*, 2002, 415.

PULITANÒ, *Responsabilità amministrativa per i reati delle persone giuridiche*, in *Enc. Dir.*, VI, agg., Milano, 2002, 417.

RACCA E., RACCA P., *Manovra di Ferragosto: con la conversione in legge “spunta la delega per l’accorpamento dei tribunali*, in *Guida al diritto*, 2011, 39, 10.

RAPELLI, *La responsabilità degli enti nel d.lgs. 231 del 2001 tra modello penale e modello amministrativo*, in *Resp. Civ. e prev.*, 2003, 1197.

RAUSEI, *Il riordino dell’apparato sanzionatorio: la gestione della sicurezza*, in TIRABOSCHI, FANTINI (a cura di), *Il testo unico della salute e sicurezza sul lavoro dopo il correttivo (D.Lgs. n. 106/2009). Commentario al decreto legislativo n. 81/2008 come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 106/2009*, Giuffrè, Milano, 2009.

RAUSEI (a cura di), *Illeciti e sanzioni – Il diritto sanzionatorio del lavoro*, Ipsoa 2011.

RAUSEI, *Intermediazione illecita con sfruttamento della manodopera*, in RAUSEI (a cura di), *Illeciti e sanzioni*, Ipsoa, 2011, 69.

RAUSEI, *Sistema sanzionatorio e vigilanza nel TU sicurezza dopo il “correttivo”*, in *Isp. Lav.*, 2009, 10.

RAUSEI, *Somministrazione illegittima e sanzioni*, in *Guida alle paghe*, 2008, 1, 32.

RAUSEI, *Vigilanza e sanzioni nel Testo Unico sicurezza sul lavoro*, Ipsoa, Milano, 2009.

RENZETTI, *Osservazioni a Cass. Pen., sez. I, n. 23872, 3 giugno 2010*, in *Cassazione Penale*, 2012, 1, 228.

RESTA, *I delitti contro la personalità individuale, alla luce delle recenti riforme*, in *Giur. Merito*, 2006, 4, 1046.

RESTA, *Neoschiavismo e dignità della persona*, in *Giur. merito*, 2008, 6, 1678.

RESTA, *Schiavitù e sfruttamento. L’art. 600 c.p. tra vecchia e nuova disciplina*, in *Giur. Merito*, 2010, 11, 2844.

RESTA, *Vecchie e nuove schiavitù. Dalla tratta allo sfruttamento sessuale*, Giuffrè, Milano, 2008, 11.

RICCI, *La retribuzione costituzionalmente adeguata e il dibattito sul diritto al salario minimo*, in *Lav. Dir.*, 2011, 4, 635.

RICCI, *La retribuzione equa e sufficiente nelle aree socio-economicamente depresse: la visione "socialmente avanzata" della Cassazione*, in *Lav. Dir.*, 1995, 523.

RIONDATO, *Il reato. Delitto, contravvenzione, illecito amministrativo, illecito depenalizzato, illecito dell'ente giuridico*, in RONCO (a cura di), *Commentario sistematico al codice penale. Il reato. Struttura del fatto tipico. Presupposti oggettivi e soggettivi dell'imputazione penale. Il requisito dell'offensività del fatto*, Zanichelli, Torino, 2, I, 2011.

RIONDATO, *Prevenzione dei reati riconducibili alla politica dell'ente e personalità della responsabilità penale dell'ente (d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231)*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Econ.*, 2003, 824.

RIONDATO, *Sul reato di intermediazione di movimenti illeciti di lavoratori extracomunitari migranti*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Econ.*, 1991, 1027.

RIONDATO, *Sulla responsabilità penale degli amministratori di società pubbliche, et de pubblica societate quae delinquere potest*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Econ.*, 2005, 790.

ROCCELLA, *I salari*, Il Mulino, Bologna, 1986.

ROCCELLA, *La condizione del lavoro nel mondo globalizzato fra vecchie e nuove schiavitù*, in *Ragion pratica*, 2010, 419.

ROCCHI, *Il reato di "esercizio non autorizzato dell'attività di intermediazione di manodopera" nella riforma Biagi: tra continuità normativa e nuove esigenze del libero mercato del lavoro*, in *Cass. Pen.*, 2005, 12, 4010.

ROMA, *Le funzioni della retribuzione*, Cacucci, Bari, 1997.

ROMANO, *Giustificazione e scusa nella liberazione da particolari situazioni di necessità*, in *Riv. It. Dir. Pen. Proc.*, 1991, 40.

ROMANO, *La responsabilità amministrativa degli enti, società o associazioni: profili generali*, in *RS*, 2002, 398.

ROMANO, *Riflessioni penalistiche sulle misure contro la tratta di persone*, in *L'Indice Penale*, 2006, 651.

ROMANO, *Societas delinquere non potest (nel ricordo di Franco Bricola)*, in *Riv. It. Dir. Pen. Proc.*, 1995, 1031.

ROMEI, *L'elisir di lunga vita del divieto di interposizione*, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 2005, II, 730.

ROMEI, *Somministrazione a tempo indeterminato e dintorni: le tendenze creative della giurisprudenza*, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 2011, 1, 70.

RONCO, *Il reato: modello teorico e struttura del fatto tipico in Il reato*, RONCO, Tomo I, Zanichelli, Bologna, 2011.

RONCO, ROMANO, ARDIZZONE, *Codice penale ipertestuale commentato*, UTET Giuridica, Milano, 2012.

RONCO, ROMANO, ARDIZZONE, *Codice Penale Ipertestuale. Leggi complementari. Commentario con banca dati di giurisprudenza e legislazione*, 2007, 1079.

RONCO, voce *Responsabilità delle persone giuridiche*, in *Enc. Giur.*, vol. XXVII, Agg. XI, Roma, 2003.

RORDORF, *La normativa sui modelli di organizzazione dell'ente*, Introduzione al Convegno “Responsabilità degli enti per i reati commessi nel loro interesse”, Roma 30 novembre – 1 dicembre 2001, in *Cass. Pen.*, 2003, 6, 82.

RORDORF, *Responsabilità degli enti per i reati commessi nel loro interesse – La normativa sui modelli di organizzazione dell'ente*, in *Cass. Pen.*, 2003, 6, 79.

ROSI, *La moderna schiavitù e la tratta di persone: analisi della riforma*, in *Dir. Giur.*, 2004, 52.

ROSI, *La tratta di esseri umani e il traffico di migranti. Strumenti internazionali*, in *Cass. Pen.*, 2001, 06, 1986.

ROSI, *Modifiche all'art. 12 del testo unico: disposizioni contro le immigrazioni clandestine*, in DE AUGUSTINIS, FERRAJOLO, GENOVESE, ROSI, SAN GIORGIO, *La nuova legge dell'immigrazione*, Milano, 2003.

ROSSETTO, *Riduzione in schiavitù e nuovo articolo 600 c.p.: riflessioni in tema di selezione*

delle condotte punibili, in *Cass. Pen.*, 2007, 1, 161.

ROSSI, *Art. 25-septies d.lgs. 231/2001, art. 30 d.lgs. 81/2008 e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: ambiti applicativi e rapporti*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2009, 2, 7.

ROSSI, *Responsabilità “penale-amministrativa” delle persone giuridiche (profili sostanziali)*, in AA.VV., *Reati societari*, Torino, 2005, 511.

RUGGIERO, *Capacità penale e responsabilità degli enti. Una rivisitazione della teoria dei soggetti nel diritto penale*, Torino, 2004.

RUSCONI, *Immigrazione in Europa. Impatto culturale e problemi di cittadinanza*, in *Il mulino*, 1992, 111.

RUSSO, *Sull’impiego al lavoro di lavoratori extracomunitari a fini di sfruttamento*, in *Dir. Rel. Industriali*, 2001, 4, 513.

SACERDOTI (a cura di), *Responsabilità d’impresa e strumenti internazionali anticorruzione dalla Convenzione OCSE 1997 al Decreto n. 231/2001*, Egea, Milano, 2003.

SALARDI, *La responsabilità penale delle persone giuridiche: problemi vecchi e nuovi*, in *Cass. Pen.*, 2005, 3584.

SALVATORE, *L’interruzione della prescrizione nel sistema del d.lgs. 231/2001*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2009, 2, 129.

SANDULLI, voce “*Sanzione (sanzioni amministrative)*”, in *Enc. Giur.*, XXVIII, Roma, 1992, 7.

SANTI, *La responsabilità delle società e degli enti*, Giuffré, Milano, 2004.

SANTORIELLO, *Criteri oggettivi di attribuzione della responsabilità della società per reati commessi dai suoi esponenti*, in *www.leggiditalia.it*, 29 aprile 2002.

SANTORIELLO, *I principi generali in tema di responsabilità amministrativa e sanzioni penali per gli illeciti delle persone giuridiche*, in *www.leggiditalia.it*, 4 dicembre 2001.

SANTORIELLO, *La responsabilità amministrativa delle società per gli illeciti commessi nel*

loro interesse da parte dei c.d. gestori di fatto, in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 2007, 1, 119.

SCALFATI, *Trattato di procedura penale, Volume I*, Utet, Milano, 2009, 438.

SCARANO, *Il contributo della dottrina sociale cattolica al meta-principio della "giusta retribuzione"*, in *Jus*, 2011, 179.

SCARCELLA, *Il reato di “caporalato” entra nel codice penale*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2011, 10, 1183.

SCARCELLA, *Responsabilità amministrativa da reato e Thyssen: senza autonomia dell’OdV no al modello riparatorio, La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2008, 2, 47.

SCARCELLA, *Responsabilità degli Enti e Modelli Organizzativi Ambientali: il recepimento della direttiva 2008/99/CE*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2011, 4, 55.

SCARPELLI, *Somministrazione fraudolenta*, in AA. VV., *La riforma del mercato del lavoro e i nuovi modelli contrattuali. Commentario al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*, a cura di GRAGNOLI - PERULLI, Cedam, Padova, 2004, 433.

SCAVONE, *La tratta di persone e lo sfruttamento sessuale dell’immigrazione clandestina*, in TINEBRA, CENTONZE, *Il traffico internazionale di persone ed il controllo dell’immigrazione clandestina: una prima delimitazione del campo d’indagine*, Giuffrè, Milano, 2004.

SCEVI, *Il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro: alcuni spunti di riflessione*, in *Rivista penale*, 2012, 11, 1059.

SCORZA, *Le novità rilevanti per il diritto penale nelle recenti manovre “anti-crisi”*, in *Legislazione penale*, 2012, 1, 7.

SELVAGGI, *L’interesse dell’ente collettivo quale criterio di iscrizione della responsabilità da reato*, Napoli, 2006.

SGUBBI, *Il reato come rischio sociale. Ricerche sulle scelte di allocazione dell’illiceità*

penale, Bologna, 1990, 13.

SICARDI, *L'immigrato e la Costituzione. Note sulla dottrina e sulla giurisprudenza costituzionale*, in *Giur. It.*, 1996, IV, 313.

SMURAGLIA, *Diritto penale del lavoro*, Cedam, Padova, 1980.

SOLA, *Il delitto di riduzione in schiavitù: un caso di applicazione*, in *Foro it.*, 1989, II, 121.

SOLAROLI, *Il delitto di riduzione in schiavitù come fattispecie a forma non vincolata*, in *Dir. Pen. Proc.*, 1997, 719.

SPAGNOLO, *Schiavitù*, in *Enc. Dir.*, XLI, Milano, 1989, 620.

SPIEZIA, SIMONATO, *La prima direttiva UE di diritto penale sulla tratta di esseri umani*, in *Cass. Pen.*, 2011, 09, 3197.

STALLA, *Reati societari presupposto della responsabilità amministrativa della società: aspetti comuni e differenze rispetto alla disciplina fondamentale del D.lgs. 231/2001*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2006, 1, 135.

STELLA, *Criminalità d'impresa: nuovi modelli di intervento*, *Riv. Trim. Dir. Pen. Econ.*, 1998, 459.

STIFANO, *L'appalto di lavoro resta un reato. La "Biagi" abroga solo in parte il divieto di intermediazione*, in *Dir. Giust.*, 2006, 3, 52.

TASSINARI, STORTONI, *La responsabilità degli enti: quale natura? Quali soggetti?*, in *L'indice penale*, 2006, 7.

THIONE, *Responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato: meccanismi di funzionamento del "sistema 231", percorso normativo e possibili sviluppi futuri*, in *Foro*, 2007, 19, 2780.

TIEDEMANN, *La responsabilità penale delle persone giuridiche nel diritto comparato*, in *Riv. It. Dir. Pen. Proc.*, 1996, 628.

TINEBRA, CENTONZE, *Il traffico internazionale di persone ed il controllo dell'immigrazione clandestina: una prima delimitazione del campo d'indagine*, Giuffrè,

Milano, 2004.

TIRABOSCHI, FANTINI (a cura di), *Il testo unico della salute e sicurezza sul lavoro dopo il correttivo (d.lgs. N. 106/2009). Commentario al decreto legislativo n. 81/2008 come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 106/2009*, Giuffrè, Milano, 2009.

TIRABOSCHI, *Le riforme del mercato del lavoro dell'ultimo decennio: un processo di liberalizzazione?*, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 2006, I, 477.

TIRABOSCHI, RAUSEI, *Legislazione solida e rigorosa*, in *Il Sole 24 Ore*, 22 aprile 2011, 24.

TOSCANO, RUZZANTE, *La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Profili teorici e pratici connessi all'applicazione del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, 2003.

TRAVERSI, *Responsabilità amministrativa delle società anche per reati tributari?*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2008, 3, 133.

TRAVI, *La responsabilità della persona giuridica nel d.lgs. n. 231 del 2001: prime considerazioni di ordine amministrativo*, in *Società*, 2001, 1305.

TRAVI, *La responsabilità della persona giuridica nel d.lgs. n. 231/2001: prime considerazioni di ordine amministrativo*, in *Soc.*, 2001, 1305.

TRIPODINA, Sub art. 36, in BARTOLE, BIN (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Cedam, Padova, 2008, 351.

TULLINI, *Il divieto d'interposizione, le cooperative di facchinaggio e l'indagine del giudice*, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 2000, 2, 451.

TURNATURI, *Aspetti problematici della costituzionalità delle pene pecuniarie fisse e proporzionali*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 1977, 1412.

VALENZANO, *Modelli organizzativi e organismo di vigilanza nel sistema della responsabilità dell'ente per fatti di reato*, Roma, 2007.

VALLEBONA, *Sul c.d. salario minimo garantito*, in *Mass. Giur. Lav.*, 2008, 326.

VASSALLI, *Aspetti penalistici della tutela dei diritti della personalità*, in AA.VV., *Alcuni*

problemi sui diritti della personalità, Milano, 1964, 59.

VENDITTI, *Lavoro degli extracomunitari e scadenza del permesso di soggiorno*, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 2002, 4, 762.

VERGINE, *La componente temporale della sproporzione quale fattore riequilibratore del sequestro finalizzato alla confisca ex art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992*, in *Cass. Pen.*, 2011, 2, 619.

VIGNA, BELLAGAMBA, *Le contravvenzioni nel codice penale*, Giuffrè, Milano, 1974.

VIGNOLI, *La responsabilità "da reato" dell'ente collettivo fra rischio d'impresa e colpevolezza*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2006, 3, 167.

VINCIGUERRA, CERESA GASTALDO, ROSSI, *La responsabilità dell'ente per il reato commesso nel suo interesse*, Torino, 2004.

VISCONTI, *Contiguità alla mafia e responsabilità penale*, Torino, 2003, 380.

VIVARELLI, *Il caporalato: problemi e prospettive*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2009, 8 – Allegato 1, 35.

VIZZARDI, *Divieto di assunzione di stranieri sprovvisti del permesso di soggiorno: una questione interpretativa*, in *Riv. It. Dir. E proc. Pen.*, 2005, 4, 1704.

VOENA, *Soggetti*, in CONSO, GREVI, BARGIS, *Compendio di procedura penale*, Cedam, Padova, 2012, 83.

ZAMBUSI, *Le pene accessorie*, in RONCO (opera diretta da), *Commentario sistematico al codice penale, Persone e sanzioni. Presupposti soggettivi, previsione, comminazione ed esecuzione delle sanzioni penali*, Zanichelli Editore, Torino, 2006, 317.

ZANALDA, *Responsabilità amministrativa degli enti per gli infortuni sul lavoro, prevista dalla legge 3 agosto 2007, n. 123*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2007, 4, 97.

ZANARDI, BAGGIO, REBECCA, *Responsabilità amministrativa delle imprese*, Milano, 2008.

ZANOTTI, *Il principio di determinatezza e tassatività*, in INSOLERA, MAZZACUVA, PAVARINI, ZANOTTI, *Introduzione al sistema penale*, I, Torino, 1997, 146.

ZILIO GRANDI, *La retribuzione. Fonti, struttura, funzione*, Jovene, Napoli, 1996.

ZOPPINI, *Imputazione dell'illecito penale e “responsabilità amministrativa nella teoria della persona giuridica*, in *RS*, 2005, 1314.

ZOPPOLI, *La retribuzione*, in BELLOCCHI, *I rapporti di lavoro nel diritto vivente. Casi e materiali*, Giappichelli, Torino, 2009, 176.

ZOPPOLI, *L'art. 36 della Costituzione e l'obbligazione retributiva*, in CARUSO, ZOLI,

ZOPPOLI, *La retribuzione: struttura e regime giuridico*, Jovene, Napoli, 1994, 91.

ZUCCALÀ, *Il plagio nel sistema italiano delle libertà*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 1972, 376.